



Regione Campania
AGC Sviluppo Attività Settore Primario

P.O.R 2000-2006

**Normativa comunitaria di riferimento
per le misure cofinanziate dal FEOGA**

Documenti - N. 25

Ottobre 2003

Sommario¹

Presentazione	5
Introduzione alla raccolta dei testi normativi	7
Sezione A - Trattato che istituisce la Comunità Europea (articoli di interesse per le politiche strutturali)	9
Sezione B – Regolamenti strutturali e relativi regolamenti di applicazione (FEOGA)	33
• <i>Regolamento (CE) n. 1258/1999</i> del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo al finanziamento della politica agricola comune	35
• <i>Regolamento (CE) n. 1260/1999</i> del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali	45
• <i>Regolamento (CE) n. 1257/1999</i> del Consiglio del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica e abroga taluni regolamenti	87
• <i>Regolamento (CE) n. 445/2002</i> della Commissione del 26 febbraio 2002 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)	111
• <i>Regolamento (CE) n. 963/2003</i> della Commissione del 4 giugno 2003 che modifica il regolamento (CE) n. 445/2002 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)	145
• <i>Regolamento (CE) n. 1685/2000</i> della Commissione del 28 luglio 2000 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali	153
• <i>Regolamento (CE) n. 1145/2003</i> della Commissione del 27 giugno 2003 che modifica il regolamento (CE) n. 1685/2000 per quanto riguarda le norme di ammissibilità al cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali	163
• <i>Regolamento (CE) n. 438/2001</i> della Commissione del 2 marzo 2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali	175
• <i>Regolamento (CE) n. 2355/2002</i> della Commissione del 27 dicembre 2002 che modifica il regolamento (CE) n. 438/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali	199
• <i>Regolamento (CE) n. 448/2001</i> della Commissione del 2 marzo 2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda la procedura relativa alle rettifiche finanziarie dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali	201
• <i>Regolamento (CE) n. 1159/2000</i> della Commissione del 30 maggio 2000 relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali	205
Sezione C – Norme in materia di concorrenza (regolamenti, orientamenti e comunicazioni)	213
Regolamenti	
• <i>Regolamento (CE) n. 994/98</i> del Consiglio del 7 maggio 1998 sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE (<i>ex articoli 92 e 93 del Trattato che istituisce la Comunità europea</i>) a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali	215

¹ Nel sommario, la dizione "Trattato CE" contraddistingue la numerazione degli articoli riferita al Trattato consolidato che istituisce la Comunità europea, derivato dall'accorpamento dei trattati prodotti nel corso del tempo. La tradizionale definizione di "Trattato che istituisce la Comunità europea" è stata lasciata in riferimento alla numerazione degli articoli nel testo non consolidato.

- *Regolamento (CE) n. 659/1999* del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 88 del Trattato CE (*ex articolo 93 del Trattato che istituisce la Comunità europea*) 219
- *Regolamento (CE) n. 68/2001* della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti destinati alla formazione 229
- *Regolamento (CE) n. 69/2001* della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore ("de minimis") 239
- *Regolamento (CE) n. 2204/2002* della Commissione del 12 dicembre 2002 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione 243

Orientamenti e Comunicazioni

- *Orientamenti comunitari sugli Aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà* (GUCE C 288 del 9/10/1999) 255
- *Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE (ex articoli 92 e 93 del Trattato che istituisce la Comunità europea) agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie* (GUCE C 71 del 11/03/2000) 273
- *Orientamenti e Rettifica degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo* (GUCE C 232 del 12/08/2000 comprendente GUCE C 28 del 01/02/2000) 279
- *Comunicazione della Commissione su Aiuti di Stato e capitale di rischio* (GUCE C 235 del 21/08/2001) 305
- *Comunicazione della Commissione relativa agli accordi di importanza minore che non determinano restrizioni sensibili della concorrenza ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1 del Trattato CE (de minimis)* (GUCE C 368 del 22/12/2001) 315

Presentazione

Ai fini di una corretta applicazione delle disposizioni generali e specifiche che presiedono all'attuazione delle Misure del POR cofinanziate dal FEOGA, risulta indispensabile la conoscenza delle norme comunitarie che contengono i principi e le indicazioni particolari a cui devono conformarsi i contenuti del Programma e le procedure seguite da tutti gli operatori impegnati nella gestione degli interventi.

Le norme comunitarie anzidette sono costituite da una cospicua serie di provvedimenti, per la massima parte Regolamenti, adottati in momenti diversi e molti di essi collegati tra loro, la cui consultazione risulta non facile senza un sufficiente supporto informativo.

A tale scopo, si è voluto riunire in un unico volume i Regolamenti e gli altri atti normativi più significativi e rilevanti, relativi al FEOGA, ai Fondi Strutturali ed allo Sviluppo Rurale, onde fornire ai soggetti impegnati nella complessa macchina organizzativa del Programma, uno strumento di conoscenza utile ad inquadrare correttamente le disposizioni in applicazione ed a rendere coerenti ed uniformi i propri comportamenti migliorando, in definitiva, l'organizzazione ed i risultati del lavoro.

Vincenzo Aita
Assessore Regionale Agricoltura

Introduzione

alla raccolta dei testi normativi

In questo volume è stata raccolta una selezione dei principali provvedimenti normativi che regolano le politiche strutturali della Unione Europea per le aree in ritardo di sviluppo: le norme considerate, tuttavia, sono quelle che riguardano l'utilizzo dei fondi FEOGA nel periodo di programmazione comunitaria 2000-2006, e costituiscono quindi il riferimento per l'attuazione degli interventi cofinanziati da tale fondo strutturale nell'ambito del POR Campania 2000-2006.

Sono stati quindi esclusi i regolamenti e le norme che trattano in maniera specifica di altri fondi strutturali o del FEOGA-garanzia. Sono stati esclusi anche quei regolamenti di rettifica o modifica di regolamenti inclusi nella pubblicazione, ma che non vanno a cambiare quegli articoli che riguardano le regioni Obiettivo 1.

La raccolta si apre con una sezione (Sezione A) che include quegli articoli del Trattato istitutivo della Comunità Europea che interessano gli interventi del POR-parte FEOGA (aiuti di Stato, coesione, ambiente, ecc.).

In seguito sono riportati i testi normativi vengono suddivisi in altre due sezioni.

La Sezione B comprende i regolamenti del Consiglio e della Commissione (i primi istituiscono le politiche strutturali, i secondi ne applicano le norme e ne definiscono i dettagli);

La Sezione C è relativa alle norme in materia di concorrenza, la cui definizione consente di inquadrare correttamente l'insieme dell'intervento strutturale FEOGA.

La sezione B si apre con il Reg. (CE) 1258/99, il quale individua - tra l'altro - i campi di applicazione delle due sezioni del FEOGA (Garanzia ed Orientamento) in maniera chiara. Seguono poi il Reg. (CE) 1260/99 che rappresenta la "cornice" normativa entro cui si collocano gli interventi dei vari Fondi ed il Reg. (CE) 1257/99 per lo sviluppo rurale, con tutti i relativi regolamenti di applicazione o che definiscono norme di dettaglio (su ammissibilità delle spese, sistemi di gestione e controllo, rettifiche finanziarie dei contributi concessi, azioni informative e pubblicitarie).

Una sezione apposita (sezione C) è stata dedicata alle norme in materia di concorrenza. In particolare sono stati messi in evidenza tutti i regolamenti del Consiglio e della Commissione relativi all'applicazione degli articoli 87 ed 88 del Trattato CE ed, assieme ad essi, sono stati riportati gli orientamenti comunitari e le comunicazioni della Commissione relativi agli aiuti di stato; quest'ultima parte della sezione comprende un insieme eterogeneo di indicazioni relative sia al settore agricolo, sia alle imprese in generale, con tutte le normative di sostegno relative al salvataggio ed alla ristrutturazione, ovvero alle garanzie ed al capitale di rischio, ovvero agli accordi di importanza minore. L'insieme di norme consente di comprendere i binari entro cui è necessario lavorare per evitare di incorrere in infrazioni rispetto alle norme sulla concorrenza.

Si precisa infine che, in questa raccolta, non viene seguito un ordine cronologico di pubblicazione delle norme, ma piuttosto un ordine che consenta, sulla base dei contenuti, un più facile collegamento tra le norme stesse.

Sezione A

TRATTATO CE (articoli di interesse per le politiche strutturali)

TRATTATO CE (articoli di interesse per le politiche strutturali)

STRUTTURA DEL TRATTATO

Testo del trattato

Preambolo

Parte prima - Principi

Parte seconda - Cittadinanza dell'Unione

Parte terza - Politiche della Comunità

TITOLO I - Libera circolazione delle merci

 Capo 1 - Unione doganale

 Capo 2 - Divieto delle restrizioni quantitative fra gli Stati membri

TITOLO II - Agricoltura

TITOLO III - Libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali

 Capo 1 - I lavoratori

 Capo 2 - Il diritto di stabilimento

 Capo 3 - I servizi

 Capo 4 - Capitali e pagamenti

TITOLO IV - Visti, asilo, immigrazione e altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone

TITOLO V - Trasporti

TITOLO VI - Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni

 Capo 1 - Regole di concorrenza

 Sezione 1 - Regole applicabili alle imprese

 Sezione 2 - Aiuti concessi dagli Stati

 Capo 2 - Disposizioni fiscali

 Capo 3 - Ravvicinamento delle legislazioni

TITOLO VII - Politica economica e monetaria

 Capo 1 - Politica economica

Capo 2 - Politica monetaria

Capo 3 - Disposizioni istituzionali

Capo 4 - Disposizioni transitorie

TITOLO VIII - Occupazione

TITOLO IX - Politica commerciale comune

TITOLO X - Cooperazione doganale

TITOLO XI - Politica sociale, istruzione, formazione professionale e gioventù

Capo 1 - Disposizioni sociali

Capo 2 - Il Fondo sociale europeo

Capo 3 - Istruzione, formazione professionale e gioventù

TITOLO XII - Cultura

TITOLO XIII - Sanità pubblica

TITOLO XIV - Protezione dei consumatori

TITOLO XV - Reti transeuropee

TITOLO XVI - Industria

TITOLO XVII - Coesione economica e sociale

TITOLO XVIII - Ricerca e sviluppo tecnologico

TITOLO XIX - Ambiente

TITOLO XX - Cooperazione allo sviluppo

Parte quarta - Associazione dei paesi e territori d'oltremare

Parte quinta - Le istituzioni della Comunità

TITOLO I - Disposizioni istituzionali

Capo 1 - Le istituzioni

Sezione 1 - Il Parlamento europeo

Sezione 2 - Il Consiglio

Sezione 3 - La Commissione

Sezione 4 - La Corte di giustizia

Sezione 5 - La Corte dei conti

Capo 2 - Disposizioni comuni a più istituzioni

Capo 3 - Il Comitato economico e sociale

Capo 4 - Il Comitato delle Regioni

Capo 5 - Banca europea per gli investimenti

TITOLO II - Disposizioni finanziarie

Parte sesta - Disposizioni generali e finali

Disposizioni finali

Allegati

ALLEGATO I - Elenco previsto dall'articolo 32 del trattato

ALLEGATO II - Paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato

Protocolli

Nota: I riferimenti ad articoli, titoli e sezioni del trattato contenuti nei protocolli sono adattati in base alle tabelle di corrispondenza riportate nell'allegato del trattato di Amsterdam.

Protocolli allegati al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea:

- Protocollo (n. 2) sull'integrazione dell'*acquis* di Schengen nell'ambito dell'Unione europea (1997)
- Protocollo (n. 3) sull'applicazione di alcuni aspetti dell'articolo 14 del trattato che istituisce la Comunità europea al Regno Unito e all'Irlanda (1997)
- Protocollo (n. 4) sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda (1997)
- Protocollo (n. 5) sulla posizione della Danimarca (1997)

Protocolli allegati al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica:

- Protocollo (n. 6) allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee (1992)
- Protocollo (n. 7) sulle istituzioni nella prospettiva dell'allargamento dell'Unione europea (1997)
- Protocollo (n. 8) sulle sedi delle istituzioni e di alcuni organismi e servizi delle Comunità europee nonché di Europol (1997)
- Protocollo (n. 9) sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea (1997)

Protocolli allegati al trattato che istituisce la Comunità europea:

- Protocollo (n. 10) sullo statuto della Banca europea per gli investimenti (1957)
- Protocollo (n. 11) sullo statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee (1957)
- Protocollo (n. 12) concernente l'Italia (1957)
- Protocollo (n. 13) relativo alle merci originarie e provenienti da taluni paesi che beneficiano di un

regime particolare all'importazione in uno degli Stati membri (1957)

- Protocollo (n. 14) sulle importazioni nella Comunità economica europea di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille olandesi (1962)

- Protocollo (n. 15) concernente il regime particolare applicabile alla Groenlandia (1985)

- Protocollo (n. 16) sull'acquisto di beni immobili in Danimarca (1992)

- Protocollo (n. 17) sull'articolo 141 del trattato che istituisce la Comunità europea (1992)

- Protocollo (n. 18) sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (1992)

- Protocollo (n. 19) sullo statuto dell'Istituto monetario europeo (1992)

- Protocollo (n. 20) sulla procedura per i disavanzi eccessivi (1992)

- Protocollo (n. 21) sui criteri di convergenza di cui all'articolo 121 del trattato che istituisce la Comunità europea (1992)

- Protocollo (n. 22) sulla Danimarca (1992)

- Protocollo (n. 23) sul Portogallo (1992)

- Protocollo (n. 24) sulla transizione alla terza fase dell'Unione economica e monetaria (1992)

- Protocollo (n. 25) su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (1992)

- Protocollo (n. 26) su talune disposizioni relative alla Danimarca (1992)

- Protocollo (n. 27) sulla Francia (1992)

- Protocollo (n. 28) sulla coesione economica e sociale (1992)

- Protocollo (n. 29) sull'asilo per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea (1997)

- Protocollo (n. 30) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità (1997)

- Protocollo (n. 31) sulle relazioni esterne degli Stati membri in materia di attraversamento delle frontiere esterne (1997)

- Protocollo (n. 32) sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri (1997)

- Protocollo (n. 33) sulla protezione ed il benessere degli animali (1997)

Protocollo allegato ai trattati che istituiscono la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica:

- Protocollo (n. 34) sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee (1965)

PARTE PRIMA

PRINCIPI*Articolo 1 (ex articolo 1)*

Con il presente trattato, le ALTE PARTI CONTRAENTI istituiscono tra loro una COMUNITÀ EUROPEA.

Articolo 2 (ex articolo 2)

La Comunità ha il compito di promuovere nell'insieme della Comunità, mediante l'instaurazione di un mercato comune e di un'unione economica e monetaria e mediante l'attuazione delle politiche e delle azioni comuni di cui agli articoli 3 e 4, uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, una crescita sostenibile e non inflazionistica, un elevato grado di convergenza dei risultati economici, un elevato livello di protezione dell'ambiente e il miglioramento di quest'ultimo, un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà tra Stati membri.

Articolo 3 (ex articolo 3)

1. Ai fini enunciati all'articolo 2, l'azione della Comunità comporta, alle condizioni e secondo il ritmo previsti dal presente trattato:

- a) il divieto, tra gli Stati membri, dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative all'entrata e all'uscita delle merci come pure di tutte le altre misure di effetto equivalente;
- b) una politica commerciale comune;
- c) un mercato interno caratterizzato dall'eliminazione, fra gli Stati membri, degli ostacoli alla libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;
- d) misure relative all'entrata e alla circolazione delle persone, come previsto dal titolo IV;
- e) una politica comune nei settori dell'agricoltura e della pesca;
- f) una politica comune nel settore dei trasporti;
- g) un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno;
- h) il ravvicinamento delle legislazioni nella misura necessaria al funzionamento del mercato comune;
- i) la promozione del coordinamento tra le politiche degli Stati membri in materia di occupazione al fine di accrescerne l'efficacia con lo sviluppo di una strategia coordinata per l'occupazione;
- j) una politica nel settore sociale comprendente un Fondo sociale europeo;
- k) il rafforzamento della coesione economica e sociale;
- l) una politica nel settore dell'ambiente;
- m) il rafforzamento della competitività dell'industria comunitaria;
- n) la promozione della ricerca e dello sviluppo tecnologico;
- o) l'incentivazione della creazione e dello sviluppo di reti transeuropee;
- p) un contributo al conseguimento di un elevato livello di protezione della salute;
- q) un contributo ad un'istruzione e ad una formazione di qualità e al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri;
- r) una politica nel settore della cooperazione allo sviluppo;
- s) l'associazione dei paesi e territori d'oltremare, intesa ad incrementare gli scambi e proseguire in comune nello sforzo di sviluppo economico e sociale;
- t) un contributo al rafforzamento della protezione dei consumatori;
- u) misure in materia di energia, protezione civile e turismo.

2. L'azione della Comunità a norma del presente articolo mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne.

Articolo 4 (ex articolo 3 A)

1. Ai fini enunciati all'articolo 2, l'azione degli Stati membri e della Comunità comprende, alle condizioni e secondo il ritmo previsti dal presente trattato, l'adozione di una politica economica che è fondata sullo stretto coordinamento delle politiche degli Stati membri, sul mercato interno e sulla definizione di obiettivi comuni, condotta conformemente al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza.

2. Parallelamente, alle condizioni e secondo il ritmo e le procedure previsti dal presente trattato, questa azione comprende la fissazione irrevocabile dei tassi di cambio che comporterà l'introduzione di una moneta unica, l'ecu, nonché la definizione e la conduzione di una politica monetaria e di una politica del cambio uniche, che abbiano l'obiettivo principale di mantenere la stabilità dei prezzi e, fatto salvo questo obiettivo, di sostenere le politiche economiche generali nella Comunità conformemente al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza.

3. Queste azioni degli Stati membri e della Comunità implicano il rispetto dei seguenti principi direttivi: prezzi stabili, finanze pubbliche e condizioni monetarie sane nonché bilancia dei pagamenti sostenibile.

Articolo 5 (ex articolo 3 B)

La Comunità agisce nei limiti delle competenze che le sono conferite e degli obiettivi che le sono assegnati dal presente trattato.

Nei settori che non sono di sua esclusiva competenza la Comunità interviene, secondo il principio della sussidiarietà, soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario.

L'azione della Comunità non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del presente trattato.

Articolo 6 (ex articolo 3 C)

Le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni comunitarie di cui all'articolo 3, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile.

Articolo 7 (ex articolo 4)

1. L'esecuzione dei compiti affidati alla Comunità è assicurata da:

- un PARLAMENTO EUROPEO;
- un CONSIGLIO;
- una COMMISSIONE;
- una CORTE DI GIUSTIZIA;
- una CORTE DEI CONTI.

Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dal presente trattato.

2. Il Consiglio e la Commissione sono assistiti da un Comitato economico e sociale e da un Comitato delle Regioni, che svolgono funzioni consultive.

Articolo 8 (ex articolo 4 A)

Sono istituiti, secondo le procedure previste dal presente trattato, un Sistema europeo di banche centrali (in appresso denominato SEBC) e una Banca centrale europea (in appresso denominata BCE), che agiscono nei limiti dei poteri loro conferiti dal presente trattato e dallo statuto del SEBC e della BCE (in appresso denominato «statuto del SEBC») allegati al trattato stesso.

Articolo 9 (ex articolo 4 B)

È istituita una Banca europea per gli investimenti, che agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dal presente trattato e dallo statuto allegato a quest'ultimo.

Articolo 10 (ex articolo 5)

Gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità. Essi facilitano quest'ultima nell'adempimento dei propri compiti.

Essi si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del presente trattato.

Articolo 11 (ex articolo 5 A)

1. Gli Stati membri che intendono instaurare tra loro una cooperazione rafforzata possono essere autorizzati, in osservanza degli articoli 43 e 44 del trattato sull'Unione europea, a ricorrere alle istituzioni, alle procedure e ai meccanismi previsti dal presente trattato, a condizione che la cooperazione proposta:

- a) non riguardi settori che rientrano nell'ambito della competenza esclusiva della Comunità,
- b) non incida sulle politiche, sulle azioni o sui programmi comunitari,
- c) non riguardi la cittadinanza dell'Unione, né crei discriminazioni tra cittadini degli Stati membri,
- d) rimanga entro i limiti delle competenze conferite alla Comunità dal presente trattato;
- e) non costituisca una discriminazione né una restrizione negli scambi tra Stati membri e non produca una distorsione delle condizioni di concorrenza tra questi ultimi.

2. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è concessa dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo.

Se un membro del Consiglio dichiara che, per importanti e specificati motivi di politica interna, intende opporsi alla concessione di un'autorizzazione a maggioranza qualificata, non si procede alla votazione. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può chiedere che la questione venga sottoposta al Consiglio, riunito nella composizione di Capi di Stato o di Governo, per una decisione all'unanimità.

Gli Stati membri che intendono instaurare la cooperazione rafforzata di cui al paragrafo 1 possono trasmettere una richiesta alla Commissione che può presentare al Consiglio una proposta al riguardo. Qualora la Commissione non presenti una proposta, essa informa gli Stati membri interessati delle ragioni di tale decisione.

3. Ogni Stato membro che desidera partecipare a una cooperazione instaurata a norma del presente articolo notifica tale intenzione al Consiglio ed alla Commissione, la quale, entro un termine di tre mesi dalla data di ricezione della notifica, dà un parere al Consiglio. Entro quattro mesi dalla data di notifica, la Commissione decide sulla richiesta e sulle eventuali misure specifiche che può ritenere necessarie.

4. Gli atti e le decisioni necessari per l'attuazione delle attività di cooperazione sono soggetti a tutte le disposizioni pertinenti del presente trattato, salvo se altrimenti previsto dal presente articolo e dagli articoli 43 e 44 del trattato sull'Unione europea.

5. Il presente articolo non pregiudica le disposizioni del protocollo sull'integrazione dell'*acquis* di Schengen nell'ambito dell'Unione europea.

Articolo 12 (ex articolo 6)

Nel campo di applicazione del presente trattato, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dallo stesso previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità.

Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251, può stabilire regole volte a vietare tali discriminazioni.

Articolo 13 (ex articolo 6 A)

Fatte salve le altre disposizioni del presente trattato e nell'ambito delle competenze da esso conferite alla Comunità, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.

Articolo 14 (ex articolo 7 A)

1. La Comunità adotta le misure destinate all'instaurazione del mercato interno nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992, conformemente alle disposizioni del presente articolo e degli articoli 15, 26, 47, paragrafo 2, 49, 80, 93 e 95 e senza pregiudizio delle altre disposizioni del presente trattato.

2. Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni del presente trattato.

3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, definisce gli orientamenti e le condizioni necessari per garantire un progresso equilibrato nell'insieme dei settori considerati.

Articolo 15 (ex articolo 7 C)

Nella formulazione delle proprie proposte intese a realizzare gli obiettivi dell'articolo 14, la Commissione tiene conto dell'ampiezza dello sforzo che dovrà essere sopportato, nel corso del periodo di instaurazione del mercato interno, da talune economie che presentano differenze di sviluppo e può proporre le disposizioni appropriate.

Se queste disposizioni assumono la forma di deroghe, esse debbono avere un carattere temporaneo ed arrecare meno perturbazioni possibili al funzionamento del mercato comune.

Articolo 16 (ex articolo 7 D)

Fatti salvi gli articoli 73, 86 e 87, in considerazione dell'importanza dei servizi di interesse economico generale nell'ambito dei valori comuni dell'Unione, nonché del loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale, la Comunità e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell'ambito del campo di applicazione del presente trattato, provvedono affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni che consentano loro di assolvere i loro compiti.

TITOLO II

AGRICOLTURA*Articolo 32 (ex articolo 38)*

1. Il mercato comune comprende l'agricoltura e il commercio dei prodotti agricoli. Per prodotti agricoli si intendono i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti.
2. Salvo contrarie disposizioni degli articoli da 33 a 38 inclusi, le norme previste per l'instaurazione del mercato comune sono applicabili ai prodotti agricoli.
3. I prodotti cui si applicano le disposizioni degli articoli da 33 a 38 inclusi sono enumerati nell'elenco che costituisce l'allegato I del presente trattato.
4. Il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune per i prodotti agricoli devono essere accompagnati dall'instaurazione di una politica agricola comune.

Articolo 33 (ex articolo 39)

1. Le finalità della politica agricola comune sono:
 - a) incrementare la produttività dell'agricoltura, sviluppando il progresso tecnico, assicurando lo sviluppo razionale della produzione agricola come pure un impiego migliore dei fattori di produzione, in particolare della manodopera,
 - b) assicurare così un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie in particolare al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell'agricoltura,
 - c) stabilizzare i mercati,
 - d) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti,
 - e) assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori.
2. Nell'elaborazione della politica agricola comune e dei metodi speciali che questa può implicare, si dovrà considerare:
 - a) il carattere particolare dell'attività agricola che deriva dalla struttura sociale dell'agricoltura e dalle disparità strutturali e naturali fra le diverse regioni agricole,
 - b) la necessità di operare gradatamente gli opportuni adattamenti,
 - c) il fatto che, negli Stati membri, l'agricoltura costituisce un settore intimamente connesso all'insieme dell'economia.

Articolo 34 (ex articolo 40)

1. Per raggiungere gli obiettivi previsti dall'articolo 33 è creata un'organizzazione comune dei mercati agricoli.
A seconda dei prodotti, tale organizzazione assume una delle forme qui sotto specificate:
 - a) regole comuni in materia di concorrenza,
 - b) un coordinamento obbligatorio delle diverse organizzazioni nazionali del mercato,
 - c) un'organizzazione europea del mercato.
2. L'organizzazione comune in una delle forme indicate al paragrafo 1 può comprendere tutte le misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi definiti all'articolo 33, e in particolare regolamentazioni dei prezzi, sovvenzioni sia alla produzione che alla distribuzione dei diversi prodotti, sistemi per la costituzione di scorte e per il riporto, meccanismi comuni di stabilizzazione all'importazione o all'esportazione. Essa deve limitarsi a perseguire gli obiettivi enunciati nell'articolo 33 e deve escludere qualsiasi discriminazione fra produttori o consumatori della Comunità.
Un'eventuale politica comune dei prezzi deve essere basata su criteri comuni e su metodi di calcolo uniformi.
3. Per consentire all'organizzazione comune di cui al paragrafo 1 di raggiungere i suoi obiettivi, potranno essere creati uno o più fondi agricoli di orientamento e di garanzia.

Articolo 35 (ex articolo 41)

Per consentire il raggiungimento degli obiettivi definiti dall'articolo 33, può essere in particolare previ-

sto nell'ambito della politica agricola comune:

- a) un coordinamento efficace degli sforzi intrapresi nei settori della formazione professionale, della ricerca e della divulgazione dell'agronomia, che possono comportare progetti o istituzioni finanziate in comune,
- b) azioni comuni per lo sviluppo del consumo di determinati prodotti.

Articolo 36 (ex articolo 42)

Le disposizioni del capo relativo alle regole di concorrenza sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dal Consiglio, nel quadro delle disposizioni e conformemente alla procedura di cui all'articolo 37, paragrafi 2 e 3, avuto riguardo agli obiettivi enunciati nell'articolo 33.

Il Consiglio può in particolare autorizzare la concessione di aiuti:

- a) per la protezione delle aziende sfavorite da condizioni strutturali o naturali,
- b) nel quadro di programmi di sviluppo economico.

Articolo 37 (ex articolo 43)

1. Per tracciare le linee direttrici di una politica agricola comune, la Commissione convoca, non appena entrato in vigore il trattato, una conferenza degli Stati membri per procedere al raffronto delle loro politiche agricole, stabilendo in particolare il bilancio delle loro risorse e dei loro bisogni.

2. La Commissione, avuto riguardo ai lavori della conferenza prevista al paragrafo 1, dopo aver consultato il Comitato economico e sociale, presenta, nel termine di due anni a decorrere dall'entrata in vigore del trattato, delle proposte in merito all'elaborazione e all'attuazione della politica agricola comune, ivi compresa la sostituzione alle organizzazioni nazionali di una delle forme di organizzazione comune previste dall'articolo 34, paragrafo 1, come pure l'attuazione delle misure specificate nel presente titolo.

Tali proposte devono tener conto dell'interdipendenza delle questioni agricole menzionate nel presente titolo.

Su proposta della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, stabilisce regolamenti o direttive, oppure prende decisioni, senza pregiudizio delle raccomandazioni che potrebbe formulare.

3. L'organizzazione comune prevista dall'articolo 34, paragrafo 1, può essere sostituita alle organizzazioni nazionali del mercato, alle condizioni previste dal paragrafo precedente, dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata:

- a) quando l'organizzazione comune offra agli Stati membri che si oppongono alla decisione e dispongono essi stessi di un'organizzazione nazionale per la produzione di cui trattasi garanzie equivalenti per l'occupazione ed il tenore di vita dei produttori interessati, avuto riguardo al ritmo degli adattamenti possibili e delle specializzazioni necessarie, e
- b) quando tale organizzazione assicuri agli scambi all'interno della Comunità condizioni analoghe a quelle esistenti in un mercato nazionale.

4. Qualora un'organizzazione comune venga creata per talune materie prime senza che ancora esista un'organizzazione comune per i prodotti di trasformazione corrispondenti, le materie prime di cui trattasi, utilizzate per i prodotti di trasformazione destinati all'esportazione verso i paesi terzi, possono essere importate dall'esterno della Comunità.

Articolo 38 (ex articolo 46)

Quando in uno Stato membro un prodotto è disciplinato da un'organizzazione nazionale del mercato o da qualsiasi regolamentazione interna di effetto equivalente che sia pregiudizievole alla concorrenza di una produzione simile in un altro Stato membro, gli Stati membri applicano al prodotto in questione in provenienza dallo Stato membro ove sussista l'organizzazione ovvero la regolamentazione suddetta una tassa di compensazione all'entrata, salvo che tale Stato non applichi una tassa di compensazione all'esportazione.

La Commissione fissa l'ammontare di tali tasse nella misura necessaria a ristabilire l'equilibrio; essa può ugualmente autorizzare il ricorso ad altre misure di cui determina le condizioni e modalità.

TITOLO VI (ex titolo V)

**NORME COMUNI SULLA CONCORRENZA, SULLA FISCALITÀ E SUL RAVVICINAMENTO DELLE
LEGISLAZIONI**

Capo 1

Regole di concorrenza

Sezione 1

Regole applicabili alle imprese*Articolo 81 (ex articolo 85)*

1. Sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ed in particolare quelli consistenti nel:

- a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione,
- b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti,
- c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento,
- d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza,
- e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto.

3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili:

- a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese,
 - a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, e
 - a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate
- che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di
- a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi,
 - b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

Articolo 82 (ex articolo 86)

È incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo.

Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:

- a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque,
- b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori,
- c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza,
- d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

Articolo 83 (ex articolo 87)

1. I regolamenti e le direttive utili ai fini dell'applicazione dei principi contemplati dagli articoli 81 e 82

sono stabiliti dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo.

2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 hanno, in particolare, lo scopo di:

- a) garantire l'osservanza dei divieti di cui all'articolo 81, paragrafo 1, e all'articolo 82, comminando ammende e penalità di mora,
- b) determinare le modalità di applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, avendo riguardo alla necessità di esercitare una sorveglianza efficace e, nel contempo, semplificare, per quanto possibile, il controllo amministrativo,
- c) precisare, eventualmente, per i vari settori economici, il campo di applicazione delle disposizioni degli articoli 81 e 82,
- d) definire i rispettivi compiti della Commissione e della Corte di giustizia nell'applicazione delle disposizioni contemplate dal presente paragrafo,
- e) definire i rapporti fra le legislazioni nazionali da una parte e le disposizioni della presente sezione nonché quelle adottate in applicazione del presente articolo, dall'altra.

Articolo 84 (ex articolo 88)

Fino al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni adottate in applicazione dell'articolo 83, le autorità degli Stati membri decidono in merito all'ammissibilità di intese e allo sfruttamento abusivo di una posizione dominante nel mercato comune, in conformità del diritto nazionale interno e delle disposizioni dell'articolo 81, in particolare del paragrafo 3, e dell'articolo 82.

Articolo 85 (ex articolo 89)

1. Senza pregiudizio dell'articolo 84, la Commissione vigila perché siano applicati i principi fissati dagli articoli 81 e 82. Essa istruisce, a richiesta di uno Stato membro o d'ufficio e in collegamento con le autorità competenti degli Stati membri che le prestano la loro assistenza, i casi di presunta infrazione ai principi suddetti. Qualora essa constati l'esistenza di un'infrazione, propone i mezzi atti a porvi termine.

2. Qualora non sia posto termine alle infrazioni, la Commissione constata l'infrazione ai principi con una decisione motivata. Essa può pubblicare tale decisione e autorizzare gli Stati membri ad adottare le necessarie misure, di cui definisce le condizioni e modalità, per rimediare alla situazione.

Articolo 86 (ex articolo 90)

1. Gli Stati membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme del presente trattato, specialmente a quelle contemplate dagli articoli 12 e da 81 a 89 inclusi.

2. Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme del presente trattato, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi della Comunità.

3. La Commissione vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente articolo rivolgendo, ove occorra, agli Stati membri, opportune direttive o decisioni.

Sezione 2

Aiuti concessi dagli Stati

Articolo 87 (ex articolo 92)

1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2. Sono compatibili con il mercato comune:

- a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti,

- b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali,
- c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione.
3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:
- a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione,
- b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro,
- c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse,
- d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune,
- e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Articolo 88 (ex articolo 93)

1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'articolo 87 o ai regolamenti di cui all'articolo 89, quando circostanze eccezionali giustificano tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

Articolo 89 (ex articolo 94)

Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può stabilire tutti i regolamenti utili ai fini dell'applicazione degli articoli 87 e 88 e fissare in particolare le condizioni per l'applicazione dell'articolo 88, paragrafo 3, nonché le categorie di aiuti che sono dispensate da tale procedura.

Capo 2

Disposizioni fiscali

Articolo 90 (ex articolo 95)

Nessuno Stato membro applica direttamente o indirettamente ai prodotti degli altri Stati membri impo-

sizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali similari.

Inoltre, nessuno Stato membro applica ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne intese a proteggere indirettamente altre produzioni.

Articolo 91 (ex articolo 96)

I prodotti esportati nel territorio di uno degli Stati membri non possono beneficiare di alcun ristorno di imposizioni interne che sia superiore alle imposizioni ad essi applicate direttamente o indirettamente.

Articolo 92 (ex articolo 98)

Per quanto riguarda le imposizioni diverse dalle imposte sulla cifra d'affari, dalle imposte di consumo e dalle altre imposte indirette, si possono operare esoneri e rimborsi all'esportazione negli altri Stati membri e introdurre tasse di compensazione applicabili alle importazioni provenienti dagli Stati membri, soltanto qualora le misure progettate siano state preventivamente approvate per un periodo limitato dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Articolo 93 (ex articolo 99)

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotta le disposizioni che riguardano l'armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra d'affari, alle imposte di consumo ed altre imposte indirette, nella misura in cui detta armonizzazione sia necessaria per assicurare l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno entro il termine previsto dall'articolo 14.

Capo 3

Ravvicinamento delle legislazioni

Articolo 94 (ex articolo 100)

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, stabilisce direttive volte al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che abbiano un'incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato comune.

Articolo 95 (ex articolo 100 A)

1. In deroga all'articolo 94 e salvo che il presente trattato non disponga diversamente, si applicano le disposizioni seguenti per la realizzazione degli obiettivi dell'articolo 14. Il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno.

2. Il paragrafo 1 non si applica alle disposizioni fiscali, a quelle relative alla libera circolazione delle persone e a quelle relative ai diritti ed interessi dei lavoratori dipendenti.

3. La Commissione, nelle sue proposte di cui al paragrafo 1 in materia di sanità, sicurezza, protezione dell'ambiente e protezione dei consumatori, si basa su un livello di protezione elevato, tenuto conto, in particolare, degli eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici.

Anche il Parlamento europeo ed il Consiglio, nell'ambito delle rispettive competenze, cercheranno di conseguire tale obiettivo.

4. Allorché, dopo l'adozione da parte del Consiglio o della Commissione di una misura di armonizzazione, uno Stato membro ritenga necessario mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di cui all'articolo 30 o relative alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, esso notifica tali disposizioni alla Commissione precisando i motivi del mantenimento delle stesse.

5. Inoltre, fatto salvo il paragrafo 4, allorché, dopo l'adozione da parte del Consiglio o della Commissione di una misura di armonizzazione, uno Stato membro ritenga necessario introdurre dispo-

sizioni nazionali fondate su nuove prove scientifiche inerenti alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, giustificate da un problema specifico a detto Stato membro insorto dopo l'adozione della misura di armonizzazione, esso notifica le disposizioni previste alla Commissione precisando i motivi dell'introduzione delle stesse.

6. La Commissione, entro sei mesi dalle notifiche di cui ai paragrafi 4 e 5, approva o respinge le disposizioni nazionali in questione dopo aver verificato se esse costituiscano o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno.

In mancanza di decisione della Commissione entro detto periodo, le disposizioni nazionali di cui ai paragrafi 4 e 5 sono considerate approvate.

Se giustificato dalla complessità della questione e in assenza di pericolo per la salute umana, la Commissione può notificare allo Stato membro interessato che il periodo di cui al presente paragrafo può essere prolungato per un ulteriore periodo di massimo sei mesi.

7. Quando uno Stato membro è autorizzato, a norma del paragrafo 6, a mantenere o a introdurre disposizioni nazionali che derogano a una misura di armonizzazione, la Commissione esamina immediatamente l'opportunità di proporre un adeguamento di detta misura.

8. Quando uno Stato membro solleva un problema specifico di pubblica sanità in un settore che è stato precedentemente oggetto di misure di armonizzazione, esso lo sottopone alla Commissione che esamina immediatamente l'opportunità di proporre misure appropriate al Consiglio.

9. In deroga alla procedura di cui agli articoli 226 e 227, la Commissione o qualsiasi Stato membro può adire direttamente la Corte di giustizia ove ritenga che un altro Stato membro faccia un uso abusivo dei poteri contemplati dal presente articolo.

10. Le misure di armonizzazione di cui sopra comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri ad adottare, per uno o più dei motivi di carattere non economico di cui all'articolo 30, misure provvisorie soggette ad una procedura comunitaria di controllo.

Articolo 96 (ex articolo 101)

Qualora la Commissione constati che una disparità esistente nelle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri falsa le condizioni di concorrenza sul mercato comune e provoca, per tal motivo, una distorsione che deve essere eliminata, essa provvede a consultarsi con gli Stati membri interessati.

Se attraverso tale consultazione non si raggiunge un accordo che elimini la distorsione in questione, il Consiglio stabilisce, su proposta della Commissione, le direttive all'uopo necessarie, deliberando a maggioranza qualificata. La Commissione e il Consiglio possono adottare ogni altra opportuna misura prevista dal presente trattato.

Articolo 97 (ex articolo 102)

1. Quando vi sia motivo di temere che l'emanazione o la modifica di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative provochi una distorsione ai sensi dell'articolo precedente, lo Stato membro che vuole procedervi consulta la Commissione. La Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri, raccomanda agli Stati interessati le misure idonee ad evitare la distorsione in questione.

2. Se lo Stato che vuole emanare o modificare disposizioni nazionali non si conforma alla raccomandazione rivoltagli dalla Commissione, non si potrà richiedere agli altri Stati membri, nell'applicazione dell'articolo 96, di modificare le loro disposizioni nazionali per eliminare tale distorsione. Se lo Stato membro che ha trascurato la raccomandazione della Commissione provoca una distorsione unicamente a suo detrimento, non sono applicabili le disposizioni dell'articolo 96.

TITOLO XVII (ex titolo XIV)

COESIONE ECONOMICA E SOCIALE*Articolo 158 (ex articolo 130 A)*

Per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme della Comunità, questa sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica e sociale.

In particolare la Comunità mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite o insulari, comprese le zone rurali.

Articolo 159 (ex articolo 130 B)

Gli Stati membri conducono la loro politica economica e la coordinano anche al fine di raggiungere gli obiettivi dell'articolo 158. L'elaborazione e l'attuazione delle politiche e azioni comunitarie, nonché l'attuazione del mercato interno tengono conto degli obiettivi dell'articolo 158 e concorrono alla loro realizzazione. La Comunità appoggia questa realizzazione anche con l'azione che essa svolge attraverso fondi a finalità strutturale (Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «orientamento», Fondo sociale europeo, Fondo europeo di sviluppo regionale), la Banca europea per gli investimenti e gli altri strumenti finanziari esistenti.

La Commissione presenta ogni tre anni al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni una relazione sui progressi compiuti nella realizzazione della coesione economica e sociale e sul modo in cui i vari strumenti previsti dal presente articolo vi hanno contribuito. Tale relazione è corredata, se del caso, di appropriate proposte.

Le azioni specifiche che si rivelassero eventualmente necessarie al di fuori dei Fondi, fatte salve le misure decise nell'ambito delle altre politiche della Comunità, possono essere adottate dal Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni.

Articolo 160 (ex articolo 130 C)

Il Fondo europeo di sviluppo regionale è destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nella Comunità, partecipando allo sviluppo e all'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo nonché alla riconversione delle regioni industriali in declino.

Articolo 161 (ex articolo 130 D)

Fatto salvo l'articolo 162, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, previo parere conforme del Parlamento europeo e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni, definisce i compiti, gli obiettivi prioritari e l'organizzazione dei fondi a finalità strutturale, elemento quest'ultimo che può comportare il raggruppamento dei fondi. Il Consiglio definisce inoltre, secondo la stessa procedura, le norme generali applicabili ai fondi, nonché le disposizioni necessarie per garantire l'efficacia e il coordinamento dei fondi tra loro e con gli altri strumenti finanziari esistenti.

Un Fondo di coesione è istituito dal Consiglio secondo la stessa procedura per l'erogazione di contributi finanziari a progetti in materia di ambiente e di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture dei trasporti.

Articolo 162 (ex articolo 130 E)

Le decisioni d'applicazione relative al Fondo europeo di sviluppo regionale sono adottate dal Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni.

Per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «orientamento», ed il Fondo sociale europeo restano applicabili rispettivamente gli articoli 37 e 148.

TITOLO XIX (ex titolo XVI)

AMBIENTE*Articolo 174 (ex articolo 130 R)*

1. La politica della Comunità in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi:
 - salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente;
 - protezione della salute umana;
 - utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
 - promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale.
 2. La politica della Comunità in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga».

In tale contesto, le misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di protezione dell'ambiente comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere, per motivi ambientali di natura non economica, misure provvisorie soggette ad una procedura comunitaria di controllo.
 3. Nel predisporre la sua politica in materia ambientale la Comunità tiene conto:
 - dei dati scientifici e tecnici disponibili;
 - delle condizioni dell'ambiente nelle varie regioni della Comunità;
 - dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall'azione o dall'assenza di azione;
 - dello sviluppo socioeconomico della Comunità nel suo insieme e dello sviluppo equilibrato delle sue singole regioni.
 4. Nel quadro delle loro competenze rispettive, la Comunità e gli Stati membri cooperano con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti. Le modalità della cooperazione della Comunità possono formare oggetto di accordi, negoziati e conclusi conformemente all'articolo 300, tra questa ed i terzi interessati.
- Il comma precedente non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi internazionali.

Articolo 175 (ex articolo 130 S)

1. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni, decide in merito alle azioni che devono essere intraprese dalla Comunità per realizzare gli obiettivi dell'articolo 174.
 2. In deroga alla procedura decisionale di cui al paragrafo 1 e fatto salvo l'articolo 95, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni, adotta:
 - disposizioni aventi principalmente natura fiscale;
 - le misure concernenti l'assetto territoriale, la destinazione dei suoli, ad eccezione della gestione dei residui e delle misure di carattere generale, nonché la gestione delle risorse idriche;
 - le misure aventi una sensibile incidenza sulla scelta di uno Stato membro tra diverse fonti di energia e sulla struttura generale dell'approvvigionamento energetico del medesimo.

Il Consiglio, deliberando alle condizioni stabilite nel primo comma, può definire le materie cui è fatto riferimento nel presente paragrafo sulle quali le decisioni devono essere prese a maggioranza qualificata.
 3. In altri settori il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni, adotta programmi generali d'azione che fissano gli obiettivi prioritari da raggiungere.
- Il Consiglio, deliberando alle condizioni previste dal paragrafo 1 o, secondo i casi, dal paragrafo 2, adotta le misure necessarie all'attuazione di tali programmi.
4. Fatte salve talune misure di carattere comunitario, gli Stati membri provvedono al finanziamento e all'esecuzione della politica in materia ambientale.
 5. Fatto salvo il principio «chi inquina paga», qualora una misura basata sul paragrafo 1 implichi costi

ritenuti sproporzionati per le pubbliche autorità di uno Stato membro, il Consiglio stabilisce, nell'atto recante adozione di tale misura, disposizioni appropriate in forma di

- deroghe temporanee e/o
- sostegno finanziario del Fondo di coesione istituito in conformità dell'articolo 161.

Articolo 176 (ex articolo 130 T)

I provvedimenti di protezione adottati in virtù dell'articolo 175 non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere e di prendere provvedimenti per una protezione ancora maggiore.

Tali provvedimenti devono essere compatibili con il presente trattato. Essi sono notificati alla Commissione.

ALLEGATI

ALLEGATO I

ELENCO

previsto dall'articolo 32 del trattato

1	2
Numeri della nomenclatura di Bruxelles	Denominazione dei prodotti
CAPITOLO 1	Animali vivi
CAPITOLO 2	Carni e frattaglie commestibili
CAPITOLO 3	Pesci, crostacei e molluschi
CAPITOLO 4	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale
CAPITOLO 5	
05.04	Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci
05.15	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana
CAPITOLO 6	Piante vive e prodotti della floricoltura
CAPITOLO 7	Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci
CAPITOLO 8	Frutta commestibile; scorze di agrumi e di meloni
CAPITOLO 9	Caffè, tè e spezie, escluso il matè (voce n. 09.03)
CAPITOLO 10	Cereali
CAPITOLO 11	Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; glutine; inulina
CAPITOLO 12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali e medicinali; paglie e foraggi
CAPITOLO 13 ex 13.03	Pectina
CAPITOLO 15	
15.01	Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso di volatili pressato o fuso
15.02	Sevi (della specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, compresi i sevi detti "primo sugo"
15.03,	Stearina solare; oleo-stearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata non mescolati né altrimenti preparati

1 Numeri della nomenclatura di Bruxelles	2 Denominazione dei prodotti
CAPITOLO 15 <i>(segue)</i> 15.04 15.07 15.12 15.13 15.17	Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati Grassi e oli animali o vegetali idrogenati anche raffinati, ma non preparati Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse, o delle cere animali o vegetali
CAPITOLO 16 CAPITOLO 17 17.01 17.02 17.03 17.05(*)	Preparazioni di carni, di pesci, di crostacei e di molluschi Zucchero di barbabietola e di canna, allo stato solido Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale zuccheri e melassi, caramellati Melassi, anche decolorati Zuccheri, sciroppi e melassi aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionali di zucchero in qualsiasi proporzione
CAPITOLO 18 18.01 18.02	Cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto di piante Gusci, bucce, pellicole e cascami di cacao
CAPITOLO 20 CAPITOLO 22 22.04 22.05 22.07	Preparazioni di ortaggi, di piante mangerecce, di frutti e di altre piante o parti Mosti di uva parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dal l'aggiunta di alcole Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con l'alcole (mistelle) Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate

(*) Voce aggiunta dall'articolo 1 del regolamento n. 7 bis del Consiglio della Comunità economica europea del 18 dicembre 1959 (GU n. 7 del 30.1.1961, pag. 71/61).

1 Numeri della Nomenclatura di Bruxelles	2 Denominazione dei prodotti
CAPITOLO 22 (<i>segue</i>) ex 22.08(*) ex 22.09(*)	Alcole etilico, denaturato o no, di qualsiasi gradazione, ottenuto a partire da prodotti agricoli compresi nell'allegato I del trattato, ad esclusione di acqua viti, liquori ed altre bevande alcoliche, preparazioni alcoliche composte (dette estratti concentrati) per la fabbricazione di bevande
22.10(*)	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili
CAPITOLO 23	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali
CAPITOLO 24 24.01	Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco
CAPITOLO 45 45.01	Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato
CAPITOLO 54 54.01	Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)
CAPITOLO 57 57.01	Canapa (<i>Cannabis sativa</i>) greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)

(*) Voce aggiunta dall'articolo 1 del regolamento n. 7 bis del Consiglio della Comunità economica europea del 18 dicembre 1959 (GU n. 7 del 30.1.1961, pag. 71/61).

Sezione B

Regolamenti strutturali e relativi regolamenti di applicazione (FEOGA)

26.6.1999

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

L 160/103

REGOLAMENTO (CE) N. 1258/1999 DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 1999

relativo al finanziamento della politica agricola comune

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale⁽³⁾,visto il parere della Corte dei conti⁽⁴⁾,

(1) considerando che, con il regolamento n. 25 relativo al finanziamento della politica agricola comune⁽⁵⁾, il Consiglio ha istituito il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), di seguito denominato il «Fondo», che costituisce parte del bilancio generale delle Comunità europee, che tale regolamento stabilisce i principi da applicare per il finanziamento della politica agricola comune;

(2) considerando che, nella fase del mercato unico, i sistemi di prezzo sono unificati e la politica agricola è comunitaria, per cui gli oneri finanziari che ne derivano incombono alla Comunità; che in virtù di tale principio, quale figura all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento n. 25, per conseguire le finalità di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del trattato la sezione garanzia del Fondo dovrebbe finanziare le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi, gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli, le misure di sviluppo rurale, alcune misure veterinarie specifiche definite nella decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario⁽⁶⁾, alcune

azioni destinate a fornire informazioni sulla politica agricola comune, nonché talune azioni di valutazione;

(3) considerando che la sezione «orientamento» del Fondo dovrebbe finanziare le spese relative ad alcune misure di sviluppo rurale nelle regioni in ritardo di sviluppo nonché quelle relative all'iniziativa comunitaria di sviluppo rurale;

(4) che l'amministrazione del Fondo è affidata alla Commissione e che è prevista una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in seno al comitato del Fondo;

(5) considerando che la responsabilità di controllare le spese del Fondo, sezione garanzia, spetta innanzi tutto agli Stati membri, i quali designano i servizi e gli organismi competenti per il pagamento delle spese; che gli Stati membri devono assumersi tale responsabilità in modo pieno ed effettivo; che la Commissione, responsabile dell'esecuzione del bilancio comunitario, deve verificare le condizioni nelle quali sono avvenuti i pagamenti e i controlli e può finanziare le spese solamente qualora tali condizioni offrano tutte le garanzie necessarie riguardo alla conformità con le norme comunitarie; che nell'ambito di un sistema decentrato di gestione delle spese comunitarie è essenziale che la Commissione, istituzione responsabile dei finanziamenti, abbia il diritto ed i mezzi per effettuare tutti i controlli sulla gestione delle spese che ritiene necessari e che siano piene ed effettive la trasparenza e l'assistenza reciproca tra gli Stati membri e la Commissione;

(6) considerando che, al momento della liquidazione dei conti, la Commissione può determinare, entro un lasso di tempo ragionevole, la spesa totale da iscriverne nei conti generali per la sezione garanzia del Fondo soltanto se si è preventivamente assicurata che i controlli nazionali sono sufficienti e trasparenti e che gli organismi pagatori verificano l'ammissibilità e la regolarità delle domande di pagamento che evadono; che occorre pertanto prevedere il riconoscimento degli organismi pagatori da parte degli Stati

(1) GU C 170 del 4.6.1998, pag. 83.

(2) Parere espresso il 6 maggio 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU C 407 del 28.12.1998, pag. 222.

(4) GU C 401 del 22.12.1998, pag. 3.

(5) GU L 30 del 20.4.1962. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 728/70 (GU L 94 del 28.4.1970, pag. 9).

(6) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE (GU L 168 del 2.7.1994, pag. 31).

- membri; che al fine di garantire la coerenza delle condizioni di tale riconoscimento negli Stati membri, la Commissione indica alcune linee guida sui criteri da applicare; che, a tal fine, è opportuno disporre che siano finanziate solamente le spese effettuate dagli organismi pagatori riconosciuti dagli Stati membri; che, inoltre, la trasparenza dei controlli nazionali, in particolare per quanto riguarda le procedure di ordinazione, di liquidazione e di pagamento, esige che sia limitato, se del caso, il numero di servizi e di organismi ai quali sono delegate tali responsabilità, tenuto conto delle norme costituzionali di ciascuno Stato membro;
- (7) considerando che la gestione decentrata dei fondi comunitari, in particolare in seguito alla riforma della politica agricola comune, comporta la designazione di vari organismi pagatori; che, di conseguenza, qualora uno Stato membro riconosca più di un organismo pagatore, esso deve necessariamente prevedere un interlocutore unico, per garantire una gestione coerente dei fondi ed il collegamento fra la Commissione ed i vari organismi pagatori riconosciuti, nonché per far pervenire alla Commissione, entro tempi rapidi, i dati richiesti relativi alle operazioni di vari organismi pagatori;
- (8) considerando che i mezzi finanziari devono essere mobilizzati dagli Stati membri in funzione del fabbisogno dei rispettivi organismi pagatori, mentre la Commissione versa anticipi sull'imputazione delle spese sostenute dagli organismi pagatori; che nel quadro delle misure di sviluppo rurale è opportuno predisporre anticipi effettivi destinati all'attuazione dei programmi; che tali anticipi dovrebbero essere gestiti sulla base dei meccanismi finanziari stabiliti per gli anticipi sul computo degli esborsi effettuati in un periodo di riferimento;
- (9) che occorre prevedere due tipi di decisioni, l'una riguardante la liquidazione dei conti della sezione garanzia del Fondo e l'altra che stabilisca le conseguenze dei risultati emersi dalla verifica di conformità delle spese con le disposizioni comunitarie, incluse le rettifiche finanziarie;
- (10) considerando che le verifiche di conformità e le relative decisioni di liquidazione non sono più legate all'esecuzione del bilancio in un esercizio determinato; che occorre stabilire il periodo massimo cui possono applicarsi le conseguenze dei risultati emersi dalle verifiche di conformità; che tuttavia il carattere pluriennale delle misure di sviluppo rurale non consente l'applicazione di tale periodo massimo;
- (11) considerando che devono essere adottate misure per prevenire e perseguire ogni irregolarità e per recuperare le somme perse a seguito di tali irregolarità o negligenze; che occorre determinare la responsabilità per le conseguenze finanziarie di tali irregolarità o negligenze;
- (12) considerando che le spese della Comunità devono formare oggetto di controlli approfonditi; che, a complemento dei controlli che gli Stati membri effettuano di loro iniziativa e che restano essenziali, occorre prevedere verifiche da parte di agenti della Commissione nonché la facoltà per quest'ultima di fare appello agli Stati membri;
- (13) considerando che è necessario ricorrere quanto più possibile all'informatica per elaborare le informazioni da trasmettere alla Commissione; che, in occasione delle proprie verifiche, la Commissione deve poter avere pieno e immediato accesso ai dati relativi alle spese, su supporto sia cartaceo che informatico;
- (14) considerando che l'entità del finanziamento comunitario richiede una regolare informazione del Parlamento europeo e del Consiglio sotto forma di relazioni finanziarie;
- (15) considerando che, per migliorare la gestione finanziaria, è opportuno far corrispondere maggiormente il periodo di finanziamento del Fondo con l'esercizio finanziario di cui all'articolo 272, paragrafo 1 del trattato; che per effettuare tale operazione è necessario avere un quadro preciso dei fondi effettivamente disponibili verso la fine dell'esercizio finanziario in causa; che occorrerebbe pertanto prevedere che la Commissione disponga dei poteri necessari per adeguare il periodo di finanziamento del Fondo in caso di disponibilità di sufficienti risorse residue di bilancio;
- (16) considerando che il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune⁽¹⁾, è stato modificato ripetutamente e in maniera sostanziale; che, in occasione delle nuove modifiche da apportare al regolamento citato, per motivi di chiarezza è opportuno procedere a una riformulazione delle disposizioni in causa,

⁽¹⁾ GU L 94 del 28.4.1970, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/96 (GU L 125 dell'8.6.1996, pag. 1).

26.6.1999

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

L 160/105

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (di seguito denominato «Fondo»), è una parte del bilancio generale delle Comunità europee.

Esso comprende due sezioni:

— la sezione garanzia;

— la sezione orientamento.

2. La sezione garanzia finanzia:

- a) le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi;
- b) gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli;
- c) le misure di sviluppo rurale non comprese nei programmi dell'obiettivo 1, ad eccezione dell'iniziativa comunitaria di sviluppo rurale;
- d) il contributo finanziario della Comunità destinato a misure veterinarie specifiche, misure ispettive nel settore veterinario e programmi per l'eradicazione e il monitoraggio delle malattie animali (misure veterinarie), nonché quello destinato a misure fitosanitarie;
- e) azioni intese a fornire informazioni sulla politica agricola comune e talune azioni di valutazione delle misure finanziate dalla sezione garanzia del Fondo.

3. La sezione orientamento finanzia le misure di sviluppo rurale che non rientrano nel paragrafo 2, lettera c).

4. Le spese relative agli oneri amministrativi ed al personale sostenute dagli Stati membri e dai beneficiari del concorso del Fondo non sono prese a carico da quest'ultimo.

Articolo 2

1. Sono finanziate a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi concesse secondo le norme comunitarie nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli.

2. Sono finanziati a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli effettuati secondo le norme comunitarie nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli.

3. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta, ove occorra, le modalità di finanziamento delle misure di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 3

1. Sono finanziate a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) le misure di sviluppo rurale non comprese nell'obiettivo 1 eseguite secondo le norme comunitarie.

2. Sono finanziate a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera d) le misure veterinarie e fitosanitarie eseguite secondo le norme comunitarie.

3. Sono finanziate a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera e) le azioni d'informazione e di valutazione eseguite secondo le norme comunitarie.

4. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13.

Articolo 4

1. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione:

- a) i servizi e gli organismi riconosciuti ai fini del pagamento delle spese di cui agli articoli 2 e 3 (di seguito denominati «organismi pagatori»);
- b) qualora sia riconosciuto più di un organismo pagatore, il servizio o l'organismo incaricato, da un lato, di centralizzare e mettere a disposizione della Commissione le informazioni ad essa destinate e, dall'altro, di promuovere un'applicazione armonizzata delle norme comunitarie (di seguito denominato «organismo di coordinamento»).

2. Svolgono funzione di organismi pagatori i servizi e gli organismi degli Stati membri che offrono, per

quanto riguarda i pagamenti di loro competenza, adeguate garanzie circa:

- a) il controllo dell'ammissibilità delle domande e della loro conformità alle norme comunitarie, prima dell'ordinazione del pagamento;
- b) l'esatta e integrale contabilizzazione dei pagamenti eseguiti, e
- c) la presentazione dei documenti necessari nei tempi e nella forma previsti dalle norme comunitarie.

3. Gli organismi pagatori conservano i documenti giustificativi dei pagamenti eseguiti, nonché i documenti relativi all'esecuzione dei controlli amministrativi e materiali prescritti. Se i documenti sono conservati presso gli organismi incaricati dell'autorizzazione delle spese, questi trasmettono all'organismo pagatore relazioni sul numero di controlli eseguiti, sul loro contenuto e sulle misure adottate sulla scorta dei risultati.

4. Solo le spese eseguite dagli organismi pagatori riconosciuti possono ottenere un finanziamento comunitario.

5. Tenuto conto delle proprie norme costituzionali e della propria struttura istituzionale, ciascuno Stato membro limita il numero degli organismi pagatori riconosciuti al minimo necessario per garantire che le spese di cui agli articoli 2 e 3 siano eseguite secondo modalità amministrative e contabili soddisfacenti.

6. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione le seguenti informazioni relative agli organismi pagatori:

- a) la denominazione e lo statuto;
- b) le modalità amministrative, contabili e di controllo interno secondo cui sono stati effettuati i pagamenti relativi all'esecuzione delle norme comunitarie nell'ambito della politica agricola comune;
- c) l'atto di riconoscimento.

La Commissione è immediatamente informata di qualsiasi modificazione intervenuta.

7. Qualora uno o più presupposti del riconoscimento di un organismo pagatore riconosciuto cessino di sussistere, il riconoscimento è revocato, a meno che l'organismo pagatore di cui trattasi non abbia proce-

duto, entro un termine da stabilirsi in funzione della gravità del problema, ad introdurre i necessari adeguamenti. Lo Stato membro interessato ne informa la Commissione.

8. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13.

Articolo 5

1. La Commissione mette a disposizione degli Stati membri i mezzi finanziari destinati a coprire le spese di cui agli articoli 2 e 3 mediante anticipi sul computo degli esborsi effettuati in un periodo di riferimento.

Gli anticipi per l'attuazione di programmi nel quadro delle misure di sviluppo rurale di cui all'articolo 3, paragrafo 1 possono essere concessi dalla Commissione al momento dell'approvazione dei programmi in causa e le relative spese si considerano effettuate il primo giorno del mese successivo alla decisione di concessione.

2. Finché gli anticipi sul computo degli esborsi non siano versati, gli Stati membri mobilitano i mezzi necessari per effettuare le spese suddette in funzione del fabbisogno dei rispettivi organismi pagatori riconosciuti.

3. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13.

Articolo 6

1. Gli Stati membri trasmettono periodicamente alla Commissione le seguenti informazioni, riguardanti gli organismi pagatori riconosciuti e gli organismi di coordinamento ed inerenti alle operazioni finanziate dalla sezione garanzia del Fondo:

- a) dichiarazioni di spesa e stati di previsione del fabbisogno finanziario;
- b) conti annui, corredati delle informazioni necessarie per la loro liquidazione, e certificazione della completezza, dell'esattezza e della veridicità dei conti trasmessi.

2. Le modalità d'applicazione del presente articolo e, in particolare, quelle relative alla certificazione dei conti di cui al paragrafo 1, lettera b), sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13.

Articolo 7

1. La Commissione, previa consultazione del comitato del Fondo, adotta le decisioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.

2. La Commissione decide gli anticipi mensili sul computo degli esborsi effettuati dagli organismi pagatori riconosciuti.

Le spese di ottobre sono imputate al mese di ottobre, se eseguite dal 1° al 15, ed al mese di novembre, se eseguite dal 16 al 31. Gli anticipi sono versati allo Stato membro entro il terzo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello dell'esecuzione delle spese.

Possono essere versati anticipi complementari e il comitato del Fondo ne è informato in occasione della successiva consultazione.

3. La Commissione procede, entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio considerato e in base alle informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), alla liquidazione dei conti degli organismi pagatori.

La decisione di liquidazione dei conti riguarda la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti trasmessi. Essa non pregiudica l'adozione di decisioni successive secondo le disposizioni del paragrafo 4.

4. La Commissione decide in merito alle spese non ammesse al finanziamento comunitario di cui agli articoli 2 e 3 qualora constati che alcune spese non sono state eseguite in conformità alle norme comunitarie.

Prima che sia adottata una decisione di rifiuto del finanziamento, i risultati delle verifiche della Commissione e le risposte dello Stato membro interessato costituiscono oggetto di comunicazioni scritte, in base alle quali le due parti cercano di raggiungere un accordo circa la soluzione da individuare.

In assenza di accordo, lo Stato membro può chiedere che sia avviata una procedura volta a conciliare le rispettive posizioni nel termine di quattro mesi e il cui esito costituisce oggetto di una relazione alla Commissione, che la esamina prima di una decisione di rifiuto del finanziamento.

La Commissione valuta gli importi da rifiutare tenendo conto, in particolare, della gravità dell'inosservanza constatata.

La Commissione tiene conto a tal fine del tipo e della gravità dell'inosservanza nonché del danno finanziario causato alla Comunità.

Il rifiuto del finanziamento non può riguardare:

- a) le spese di cui all'articolo 2 eseguite anteriormente ai ventiquattro mesi che precedono la comunicazione scritta, da parte della Commissione allo Stato membro interessato, dei risultati delle verifiche;
- b) le spese per misure o azioni di cui all'articolo 3 il cui pagamento definitivo sia stato effettuato anteriormente ai ventiquattro mesi che precedono la Comunicazione scritta, da parte della Commissione allo Stato membro interessato dei risultati delle verifiche.

La norma di cui al quinto comma non si applica, tuttavia, alle conseguenze finanziarie derivanti:

- a) dai casi di irregolarità di cui all'articolo 8, paragrafo 2;
- b) da aiuti nazionali o infrazioni per i quali sono state avviate le procedure di cui agli articoli 88 e 226 del trattato.

5. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13. Tali modalità riguardano in particolare il trattamento degli anticipi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, a norma di quanto disposto dai paragrafi 2, 3 e 4, del presente articolo nonché le procedure relative alle decisioni di cui ai detti paragrafi 2, 3 e 4.

Articolo 8

1. Gli Stati membri adottano, in conformità delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali, le misure necessarie per:

- a) accertare se le operazioni del Fondo siano reali e regolari,
- b) prevenire e perseguire le irregolarità,
- c) recuperare le somme perse a seguito di irregolarità o di negligenze.

Gli Stati membri informano la Commissione delle misure adottate a tal fine e in particolare dello stato dei procedimenti amministrativi e giudiziari.

2. In mancanza di recupero totale, le conseguenze finanziarie delle irregolarità o negligenze sono sopportate dalla Comunità, salvo quelle risultanti da irregolarità o negligenze imputabili alle amministrazioni o agli organismi degli Stati membri.

Le somme recuperate sono versate agli organismi pagatori riconosciuti e da questi detratte dalle spese finanziate dal Fondo. Gli interessi relativi alle somme recuperate o pagate in ritardo sono versati al Fondo.

3. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme generali di applicazione del presente articolo.

Articolo 9

1. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione tutte le informazioni necessarie per il buon funzionamento del Fondo e adottano tutte le misure atte ad agevolare i controlli che la Commissione ritenga utile avviare nell'ambito della gestione del finanziamento comunitario, comprese le verifiche in loco.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative da essi adottate per l'applicazione degli atti comunitari inerenti alla politica agricola comune, in quanto questi atti comportino un'incidenza finanziaria per il Fondo.

2. Fatti salvi i controlli eseguiti dagli Stati membri a norma delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, nonché le disposizioni dell'articolo 248 del trattato e qualsiasi controllo eseguito in base all'articolo 279, lettera c), del trattato, gli agenti incaricati dalla Commissione di compiere le verifiche in loco hanno accesso ai libri contabili e a tutti gli altri documenti, compresi i dati elaborati o conservati su supporto informatico, inerenti alle spese finanziate dal Fondo.

In particolare essi possono verificare:

a) la conformità delle pratiche amministrative alle norme comunitarie;

b) l'esistenza dei documenti giustificativi necessari e la loro concordanza con le operazioni finanziate dal Fondo;

c) le modalità secondo le quali sono realizzate e verificate le operazioni finanziate dal Fondo.

La Commissione avvisa in tempo utile, prima della verifica, lo Stato membro interessato o sul territorio del quale la verifica avrà luogo. A tali verifiche possono partecipare agenti dello Stato membro interessato.

Su richiesta della Commissione e con l'accordo dello Stato membro interessato, le autorità competenti di detto Stato membro procedono a verifiche o indagini relative alle operazioni di cui al presente regolamento. Ad esse possono partecipare agenti della Commissione.

Al fine di migliorare le possibilità di verifica, la Commissione, con l'accordo degli Stati membri interessati, può associare le amministrazioni di detti Stati membri a talune verifiche o indagini.

3. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta, ove occorra, le norme generali di applicazione del presente articolo.

Articolo 10

Ogni anno, anteriormente al 1° luglio, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione finanziaria sull'amministrazione del Fondo durante l'esercizio trascorso, e in particolare sull'evoluzione dell'importo e sulla natura delle spese del Fondo, nonché sulle condizioni di realizzazione del finanziamento comunitario.

Articolo 11

Il comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (di seguito denominato «comitato del Fondo») assiste la Commissione nell'amministrazione del Fondo secondo il disposto degli articoli da 12 a 15.

Articolo 12

Il comitato del Fondo si compone di rappresentanti degli Stati membri e della Commissione. Ciascuno

26.6.1999

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

L 160/109

Stato membro è rappresentato nel comitato del Fondo da cinque funzionari al massimo.

Il comitato del Fondo è presieduto da un rappresentante della Commissione.

Articolo 13

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato del Fondo è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, sia ad iniziativa di quest'ultimo, sia su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza dalla questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 205, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. (a) La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili.

(b) Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato del Fondo, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso:

— la Commissione può differire di un mese al massimo a decorrere dalla data di tale comunicazione l'applicazione delle misure da essa decise;

— il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al precedente trattino.

Articolo 14

1. Il comitato del Fondo è consultato:

a) nei casi in cui la sua consultazione è prevista;

b) per la valutazione degli stanziamenti del Fondo da iscrivere nello stato di previsione della Commis-

sione per il successivo esercizio e, eventualmente, negli stati di previsione suppletivi;

c) sui progetti di relazioni concernenti il Fondo da trasmettere al Consiglio.

2. Il comitato del Fondo può prendere in esame ogni altro problema sollevato dal presidente, sia ad iniziativa di quest'ultimo sia su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Esso viene regolarmente informato dell'attività del Fondo.

Articolo 15

Il presidente convoca le riunioni del comitato del Fondo.

I compiti di segretariato del comitato del Fondo sono svolti dai servizi della Commissione.

Il comitato del Fondo stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 16

1. Il regolamento (CEE) n. 729/70 è abrogato.

2. I riferimenti al suddetto regolamento s'intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato.

Articolo 17

L'articolo 15, terzo comma, e l'articolo 40 della decisione 90/424/CEE sono soppressi.

Articolo 18

Le misure necessarie per agevolare la transizione dal regime stabilito dal regolamento (CEE) n. 729/70 a quello stabilito dal presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13.

Articolo 19

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 13, la Commissione può sopprimere la prima frase dell'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, qualora

L 160/110

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

26.6.1999

le risorse finanziarie assegnate alla sezione garanzia del Fondo che sono disponibili verso la fine di un dato esercizio finanziario consentano al Fondo stesso di finanziare le spese supplementari derivanti dalla suddetta soppressione per l'esercizio finanziario considerato. Ove si avvalga di tale facoltà, la Commissione può, in conformità della medesima procedura, differire al 1° novembre la decorrenza dei periodi di pagamento della azioni compresa tra il 16 e il 31 ottobre incluso.

Articolo 20

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica alle spese effettuate a partire dal 1° gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 maggio 1999.

Per il Consiglio

Il presidente

K.-H. FUNKE

ALLEGATO

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CEE) n. 729/70	Presente regolamento
Articolo 1, paragrafo 1	Articolo 1, paragrafo 1
Articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b)	Articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b)
Articolo 1, paragrafo 4	Articolo 1, paragrafo 4
Articolo 2, paragrafo 1	Articolo 2, paragrafo 1
Articolo 2, paragrafo 2	Articolo 2, paragrafo 3
Articolo 3, paragrafo 1	Articolo 2, paragrafo 3
Articolo 3, paragrafo 2	Articolo 2, paragrafo 3
Articolo 3, paragrafo 3	—
Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), primo comma	Articolo 4, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), secondo comma	Articolo 4, paragrafo 2
Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), terzo comma	Articolo 4, paragrafo 3
Articolo 4, paragrafo 1, lettera b), primo comma	Articolo 4, paragrafo 1, lettera b)
Articolo 4, paragrafo 1, lettera b), secondo comma	Articolo 4, paragrafo 4
Articolo 4, paragrafo 2	Articolo 4, paragrafo 5
Articolo 4, paragrafo 3	Articolo 4, paragrafo 6
Articolo 4, paragrafo 4	Articolo 4, paragrafo 7
Articolo 4, paragrafo 5, prima frase	Articolo 5, paragrafo 1, primo comma
Articolo 4, paragrafo 5, seconda frase	Articolo 5, paragrafo 2
Articolo 4, paragrafo 6	Articolo 4, paragrafo 8 e articolo 5, paragrafo 3
Articolo 5, paragrafo 1	Articolo 6, paragrafo 1
Articolo 5, paragrafo 2, lettera a)	Articolo 7, paragrafo 2
Articolo 5, paragrafo 2, lettera b)	Articolo 7, paragrafo 3
Articolo 5, paragrafo 2, lettera c)	Articolo 7, paragrafo 4
Articolo 5 bis	—
Articolo 6	—
Articolo 6 bis	—
Articolo 6 ter	—
Articolo 6 quater	—
Articolo 7	—
Articolo 8	Articolo 8
Articolo 9	Articolo 9
Articolo 10	Articolo 10
Articolo 11	Articolo 11

L 160/112

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

26.6.1999

Regolamento (CEE) n. 729/70	Presente regolamento
Articolo 12, paragrafo 1	Articolo 12
Articolo 12, paragrafo 2	—
Articolo 13	Articolo 13
Articolo 14	Articolo 14
Articolo 15	Articolo 15
Articolo 16	—

26.6.1999

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

L 161/1

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1260/1999 DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 1999

recante disposizioni generali sui Fondi strutturali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 161,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,visto il parere conforme del Parlamento europeo⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale⁽³⁾,visto il parere del Comitato delle regioni⁽⁴⁾,

(1) considerando che l'articolo 158 del trattato prevede che, per rafforzare la coesione economica e sociale, la Comunità debba mirare a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite o insulari comprese le zone rurali, mentre l'articolo 159 prevede che tale azione venga sostenuta attraverso i Fondi a finalità strutturale («Fondi strutturali»), la Banca europea per gli investimenti (BEI) e gli altri strumenti finanziari esistenti;

(2) considerando che, a norma dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti degli altri strumenti finanziari esistenti⁽⁵⁾, il Consiglio deve riesaminare detto regolamento, su proposta della Commissione, entro il 31 dicembre 1999; che, al

fine di assicurare una migliore trasparenza della normativa comunitaria, è auspicabile riunire in un unico regolamento le disposizioni relative ai Fondi strutturali e, di conseguenza, abrogare il regolamento (CEE) n. 2052/88 e il regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro⁽⁶⁾;

(3) considerando che in forza dell'articolo 5 del protocollo n. 6, concernente disposizioni speciali relative all'obiettivo n. 6 nel quadro dei Fondi strutturali in Finlandia e Svezia, allegato all'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, detto protocollo deve essere riesaminato entro il 31 dicembre 1999, contestualmente al regolamento (CEE) n. 2052/88;

(4) considerando che, al fine di rafforzare la concentrazione e semplificare l'azione dei Fondi strutturali, è opportuno ridurre il numero di obiettivi prioritari rispetto al regolamento (CEE) n. 2052/88; che devono essere definiti come tali lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo, la riconversione economica e sociale delle zone con difficoltà strutturali, nonché l'adeguamento e l'ammodernamento delle politiche e dei sistemi di istruzione, formazione e occupazione;

(5) considerando che, nel quadro della sua azione di rafforzamento della coesione economica e sociale, la Comunità cerca anche di promuovere uno sviluppo armonioso, equilibrato e duraturo delle attività economiche, un alto tasso di occupazione, la parità tra i sessi e un elevato livello

(1) GU C 176 del 9.6.1998, pag. 1.

(2) Parere conforme del 6 maggio 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU C 407 del 28.12.1998, pag. 74.

(4) GU C 373 del 2.12.1998, pag. 1.

(5) GU L 185 del 15.7.1988, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94 (GU L 337 del 24.12.1994, pag. 11).

(6) GU L 374 del 31.12.1988, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94.

di tutela e di miglioramento dell'ambiente; che tale azione deve in particolare inserire organicamente le esigenze della tutela ambientale nella definizione e nella realizzazione dell'azione dei Fondi strutturali e contribuire ad eliminare le ineguaglianze, e a promuovere la parità tra uomini e donne; che l'azione dei Fondi può altresì permettere di combattere le discriminazioni fondate sulla razza o origine etnica, su una menomazione o sull'età, segnatamente attraverso una valutazione delle necessità, mediante incentivi finanziari e tramite un partenariato ampliato;

- (6) considerando che lo sviluppo culturale, la qualità dell'ambiente naturale e costruito, la dimensione qualitativa e culturale delle condizioni di vita e lo sviluppo del turismo contribuiscono a rendere le regioni più interessanti da un punto di vista economico e sociale nella misura in cui favoriscono la creazione di posti di lavoro duraturi;
- (7) considerando che il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) contribuisce principalmente allo sviluppo e all'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo, nonché alla riconversione economica e sociale delle regioni con difficoltà strutturali;
- (8) considerando che i compiti del Fondo sociale europeo (FSE) devono essere adeguati al fine di tener conto e di consentire l'attuazione della strategia europea per l'occupazione;
- (9) considerando che a partire dal 1993 la disciplina dei Fondi strutturali tiene conto anche della componente strutturale della politica comune della pesca, politica strutturale a pieno titolo; che occorre proseguirne l'attuazione nell'ambito dei Fondi strutturali attraverso lo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP); che il contributo finanziario dello SFOP nel quadro dell'obiettivo 1 dei Fondi strutturali rientra nella programmazione di detto obiettivo n. 1 e che il contributo finanziario dello SFOP al di fuori dell'obiettivo n. 1 è oggetto di un documento unico di programmazione in ogni Stato membro interessato;
- (10) considerando che la Comunità si è impegnata in una riforma della politica agricola comune che implica misure strutturali e misure di accompagnamento a favore dello sviluppo rurale; che, in quest'ambito, il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione «orientamento», deve continuare a contribuire al conseguimento dell'obiettivo prioritario di sviluppo e adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo tramite il miglioramento dell'efficienza delle strutture di produzione, trasforma-

zione e commercializzazione dei prodotti agricoli e silvicoli, nonché la promozione del potenziale endogeno delle zone rurali; che è opportuno che il FEAOG, sezione «garanzia», contribuisca alla realizzazione dell'obiettivo prioritario della riconversione economica e sociale delle zone con difficoltà strutturali, conformemente al regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti⁽¹⁾;

- (11) considerando che le norme specificamente applicabili a ciascun Fondo saranno precisate nelle decisioni d'applicazione adottate a norma degli articoli 37, 148 e 162 del trattato;
- (12) considerando che è necessario specificare alcuni criteri per definire le regioni e le zone ammissibili; che a tal fine è opportuno ricorrere, per l'individuazione di quelle prioritarie a livello comunitario, al sistema comune di classificazione delle regioni denominato «nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (NUTS)», predisposto dall'Ufficio statistico delle Comunità europee con la collaborazione degli istituti nazionali di statistica;
- (13) considerando che è opportuno definire come regioni in ritardo di sviluppo quelle il cui prodotto interno lordo pro capite è inferiore al 75 % della media comunitaria; che al fine di assicurare un'efficace concentrazione degli interventi, è necessario che la Commissione applichi scrupolosamente tale criterio basandosi su statistiche oggettive; che devono rientrare nell'obiettivo n. 1, previsto dal presente regolamento, anche le regioni ultraperiferiche e le zone a scarsissima densità di popolazione rientranti, per il periodo 1995-1999, nell'obiettivo n. 6 di cui al protocollo n. 6 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia;
- (14) considerando che è opportuno raggruppare nella definizione di zone in fase di riconversione economica e sociale le zone in fase di mutazione socioeconomica nei settori dell'industria e dei servizi, le zone rurali in declino, le zone urbane in difficoltà e le zone dipendenti dalla pesca che si trovano in una situazione di crisi; che è necessario assicurare una concentrazione effettiva sulle zone della Comunità maggiormente colpite; che tali zone devono essere determinate dalla Commissione su proposta degli Stati membri e in stretta concertazione con gli stessi;

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

26.6.1999

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

L 161/3

- (15) considerando che, al fine di assicurare il carattere comunitario dell'azione dei Fondi, occorre che, nella misura del possibile, le zone in fase di mutazione socioeconomica nel settore dell'industria e le zone rurali in declino siano determinate sulla base di indicatori oggettivi applicati a livello comunitario; che occorre inoltre che la popolazione interessata da questo obiettivo prioritario rappresenti, globalmente a livello comunitario e a titolo indicativo, circa il 10 % della popolazione comunitaria per le zone industriali, il 5 % per le zone rurali, il 2 % per le zone urbane e l'1 % per le zone di pesca; che, per fare in modo che ciascuno Stato membro contribuisca equamente allo sforzo globale di concentrazione, la copertura nel 2006 in termini di popolazione dell'obiettivo n. 2, di cui al presente regolamento, non deve risultare ridotta di più di un terzo rispetto alla copertura, nel 1999, degli obiettivi n. 2 e n. 5b, di cui al regolamento (CEE) n. 2052/88;
- (16) considerando che, ai fini dell'efficacia della programmazione, occorre che le regioni in ritardo di sviluppo il cui PIL pro capite risulti inferiore al 75 % della media comunitaria coincidano con quelle assistite dagli Stati membri in forza dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato e, tenuto conto di eventuali misure specifiche adottate a norma dell'articolo 299, paragrafo 2, del trattato a favore delle regioni ultraperiferiche (dipartimenti francesi d'oltremare, Azzorre, Madera, isole Canarie); che analogamente, è opportuno che, le zone in fase di mutazione socioeconomica corrispondano in ampia misura a quelle assistite dagli Stati membri in forza dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato; che l'obiettivo della Comunità dovrebbe essere il miglioramento della coerenza alla fine del periodo 2000-2006 tramite uno sforzo appropriato degli Stati membri relativamente alla loro situazione attuale;
- (17) considerando che l'obiettivo di adeguamento e ammodernamento delle politiche e dei sistemi di istruzione, formazione e occupazione prevede interventi finanziari nelle regioni e nelle zone non coperte dall'obiettivo n. 1; che l'obiettivo n. 3 fornisce altresì un quadro di riferimento volto ad assicurare la coerenza con l'insieme delle azioni a favore delle risorse umane in uno stesso Stato membro;
- (18) considerando che gli interventi dell'FSE nell'obiettivo n. 2 dovrebbero riguardare azioni regionali e locali che rispondano alla situazione specifica riscontrata in ciascuna zona dell'obiettivo n. 2 e che siano coordinate con gli interventi degli altri fondi strutturali; che ogni contributo dell'FSE ad un documento unico di programmazione nell'ambito dell'obiettivo n. 2 dovrà essere di un ammontare sufficiente a giustificare una gestione distinta e dovrebbe dunque essere almeno pari al 5 % del totale del contributo dei fondi strutturali;
- (19) considerando che le regioni rientranti in un obiettivo prioritario nel 1999 che non sono conformi ai criteri di ammissibilità devono poter beneficiare di un sostegno transitorio, progressivamente più limitato; che tale sostegno dovrebbe essere inferiore nel 2000 rispetto a quello erogato nel 1999;
- (20) considerando che occorre prevedere disposizioni relative alla ripartizione delle risorse disponibili; che queste ultime sono oggetto di una ripartizione annuale e che è consentita una concentrazione significativa a favore delle regioni in ritardo di sviluppo, comprese quelle che beneficiano di un sostegno transitorio;
- (21) considerando che il volume annuale di aiuto ricevuto nel quadro del presente regolamento da ogni Stato membro attraverso i fondi strutturali, in combinazione con l'assistenza fornita nell'ambito del fondo di coesione, deve essere limitato ad un massimale generale in base alla capacità di assorbimento nazionale;
- (22) considerando che la Commissione deve stabilire ripartizioni indicative degli stanziamenti d'impegno disponibili per gli obiettivi prioritari basandosi su criteri oggettivi appropriati; che il 4 % degli stanziamenti così assegnati agli Stati membri dovrebbe formare oggetto di un'attribuzione intermedia da parte della Commissione; che, quale riconoscimento dei particolari sforzi compiuti nell'ambito del processo di pace in Irlanda del Nord, si continuerà ad attuare il programma PEACE fino al 2004; che è istituito un programma speciale di assistenza per il periodo 2000-2006 a favore delle regioni svedesi NUTS-II non incluse nell'elenco di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e conformi ai criteri stabiliti nell'articolo 2 del protocollo n. 6 dell'atto di adesione di Austria, Finlandia e Svezia;
- (23) considerando che il 5,35 % del totale degli stanziamenti d'impegno disponibili è riservato alle iniziative comunitarie e l'0,65 % alle azioni innovative e all'assistenza tecnica;
- (24) considerando che, ai fini della programmazione, gli stanziamenti disponibili dei Fondi strutturali devono essere indicizzati in maniera forfettaria e che, ove del caso, tale indicizzazione deve essere oggetto di un adeguamento tecnico prima del 31 dicembre 2003;
- (25) considerando che i principi fondamentali della riforma dei Fondi strutturali del 1988 devono continuare ad indirizzare le attività dei Fondi fino al 2006; che l'esperienza ha mostrato la

- necessità di apportarvi miglioramenti al fine di accrescerne semplicità e trasparenza, e che, in particolare, la ricerca di efficacia deve essere considerata un principio fondamentale;
- (26) considerando che l'efficacia e la trasparenza delle attività dei Fondi strutturali esigono una precisa definizione delle responsabilità degli Stati membri e della Comunità e che queste responsabilità devono essere specificate in ciascuna fase della programmazione, della sorveglianza, della valutazione e del controllo; che, in applicazione del principio di sussidiarietà e ferme restando le competenze della Commissione, la responsabilità dell'attuazione degli interventi e del relativo controllo spetta in primo luogo agli Stati membri;
- (27) considerando che l'azione della Comunità è complementare a quella degli Stati membri o è volta a contribuirvi e che, per apportare un contributo significativo, occorre rafforzare il partenariato; che quest'ultimo interessa le autorità regionali e locali, le altre autorità competenti, comprese quelle responsabili dell'ambiente e della parità tra uomini e donne, i partner economici e sociali e gli altri organismi competenti; che è opportuno associare le parti competenti nella preparazione, sorveglianza e valutazione degli interventi;
- (28) considerando che occorre definire il processo di programmazione a partire dalla sua concezione fino al beneficiario finale e che negli Stati membri tale processo deve essere agevolato mediante orientamenti generali indicativi stabiliti dalla Commissione sulle pertinenti politiche comunitarie concordate in relazione ai Fondi strutturali;
- (29) considerando che la programmazione deve assicurare il coordinamento dei Fondi strutturali tra loro e di questi con gli altri strumenti finanziari esistenti e con la BEI; che tale coordinamento è inoltre inteso a determinare una combinazione di sovvenzioni e prestiti;
- (30) considerando che le attività dei Fondi e le operazioni che questi contribuiscono a finanziare devono essere compatibili con le altre politiche comunitarie e rispettare la normativa comunitaria; che a tal fine devono essere previste disposizioni particolari; che al riguardo le operazioni di divulgazione e valorizzazione dei risultati della ricerca e dello sviluppo tecnologico svolte nell'ambito dei Fondi strutturali devono garantire la tutela dei diritti connessi all'ottenimento e alla valorizzazione delle conoscenze ed essere realizzate rispettando le norme comunitarie in materia di concorrenza;
- (31) considerando che è opportuno semplificare i criteri e le modalità di verifica e di attuazione del principio di addizionalità;
- (32) considerando che occorre semplificare il sistema di programmazione applicando un periodo di programmazione unico di sette anni; che a tal fine occorre limitare le forme e il numero degli interventi, riconducendoli di norma ad un intervento integrato per regione, generalizzando il ricorso ai documenti unici di programmazione nell'ambito degli obiettivi prioritari e inserendo i grandi progetti e le sovvenzioni globali nelle altre forme d'intervento;
- (33) considerando che al fine di potenziare una strategia integrata di sviluppo, pur tenendo conto delle specificità regionali, occorre curare la coerenza tra le azioni dei vari Fondi e le politiche comunitarie, la strategia per l'occupazione, le politiche economiche e sociali degli Stati membri, nonché le rispettive politiche regionali;
- (34) considerando che, per accelerare e semplificare le procedure di programmazione, è opportuno distinguere le responsabilità della Commissione e quelle degli Stati membri; che a tal fine occorre prevedere che la Commissione adotti, su proposta degli Stati membri, le strategie e le priorità di sviluppo della programmazione, la partecipazione finanziaria comunitaria e le modalità d'attuazione ad esse connesse, e che gli Stati membri decidano in merito alla loro applicazione; che occorre altresì precisare il contenuto delle diverse forme d'intervento;
- (35) considerando che l'esecuzione decentrata delle azioni dei Fondi strutturali ad opera degli Stati membri deve fornire garanzie quanto alle modalità e alla qualità dell'esecuzione stessa, ai risultati e alla loro valutazione, nonché alla sana gestione finanziaria e al suo controllo;
- (36) considerando che la Commissione deve poter approvare, se necessario d'intesa con la BEI, i grandi progetti di investimento superiori a un dato volume finanziario, al fine di valutare il loro impatto e l'impiego previsto delle risorse comunitarie;
- (37) considerando che è opportuno che le azioni intraprese nell'ambito degli obiettivi prioritari siano integrate da azioni di interesse comunitario intraprese su iniziativa della Commissione;

26.6.1999

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

L 161/5

- (38) considerando che è necessario destinare le iniziative comunitarie alla promozione della cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale (INTERREG) e alla rivitalizzazione economica e sociale delle città e dei suburbi in crisi (URBAN), ambedue con finanziamenti del FESR, allo sviluppo rurale (LEADER), con finanziamenti del FEAOG, sezione «orientamento», e allo sviluppo delle risorse umane in un contesto di pari opportunità (EQUAL), con finanziamento del FES; che la promozione della cooperazione transfrontaliera — segnatamente nell'ottica dell'allargamento —, transnazionale e interregionale riveste al riguardo un'importanza particolare; che bisogna tenere nella dovuta considerazione la cooperazione con le regioni ultraperiferiche; che occorre rafforzare il coordinamento della cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale con le azioni condotte a norma del regolamento (CEE) n. 3906/89⁽¹⁾, del regolamento (Euratom, CE) n. 1279/96⁽²⁾ e del regolamento (CE) n. 1488/96⁽³⁾, in vista soprattutto dell'allargamento dell'Unione e tenuto conto del partenariato euromediterraneo; che occorre tenere debitamente conto dell'integrazione sociale e professionale dei richiedenti asilo nel quadro di EQUAL;
- (39) considerando che i Fondi strutturali devono sostenere la realizzazione di studi, progetti pilota e scambi di esperienze al fine di promuoverne un'applicazione semplice e trasparente e impostazioni e pratiche innovative;
- (40) considerando che per potenziare l'effetto sinergico delle risorse comunitarie favorendo il massimo ricorso a fonti di finanziamento private e per tenere più adeguatamente conto della redditività dei progetti, è opportuno diversificare le forme di aiuto dei Fondi strutturali, differenziare i tassi d'intervento per promuovere l'interesse comunitario, per incoraggiare l'utilizzo di risorse finanziarie diversificate e per limitare la partecipazione dei Fondi sollecitando il ricorso a forme di aiuto appropriate; che occorre a tal fine prevedere tassi di partecipazione ridotti nel caso di investimenti nelle aziende e di investimenti infrastrutturali generatori di entrate sostanziali; che, ai fini del presente regolamento e a titolo indicativo, è opportuno definire come entrate sostanziali nette quelle che rappresentano almeno il 25 % del costo totale dell'investimento di cui trattasi;
- (41) considerando che, conformemente al principio di sussidiarietà, occorre che alle spese ammissibili si applichino le pertinenti norme nazionali ove manchino norme comunitarie, le quali possono essere definite dalla Commissione quando appaiano necessarie per garantire un'applicazione equa ed uniforme dei Fondi strutturali nella Comunità; che occorre tuttavia specificare l'ammissibilità delle spese per quanto concerne le date iniziali e finali di ammissibilità e la perennità degli investimenti; che conseguentemente, per assicurare efficacia ed incidenza durevole all'azione dei Fondi, un aiuto di questi ultimi dovrebbe restare definitivamente attribuito, in tutto o in parte, ad un'operazione soltanto se la natura e le condizioni di realizzazione della stessa non subiscono una modifica importante, tale da sviare l'operazione sovvenzionata dal suo obiettivo iniziale;
- (42) considerando che occorre semplificare le norme e le procedure di impegno e pagamento; che a tal fine gli impegni di bilancio devono essere effettuati ogni anno in un'unica volta, conformemente alle prospettive finanziarie pluriennali e al piano di finanziamento degli interventi, mentre i pagamenti devono essere corrisposti sotto forma di un anticipo e di successivi rimborsi delle spese effettuate; che, secondo una giurisprudenza consolidata, gli interessi eventualmente prodotti dall'anticipo costituiscono risorse dello Stato membro interessato e che, per aumentare l'efficacia dei Fondi, devono essere destinati ai medesimi fini dell'anticipo stesso;
- (43) considerando che occorre garantire una sana gestione finanziaria, verificando la giustificazione e la certificazione delle spese e definendo condizioni di pagamento vincolate all'osservanza delle fondamentali responsabilità in materia di sorveglianza della programmazione, di controllo finanziario e di applicazione del diritto comunitario;
- (44) considerando che al fine di garantire la corretta gestione delle risorse comunitarie occorre migliorare le previsioni e l'esecuzione delle spese; che è a tal fine opportuno che gli Stati membri trasmettano regolarmente alla Commissione le proprie previsioni circa l'utilizzazione delle risorse comunitarie e che i ritardi di esecuzione finanziaria diano luogo a rimborsi dell'anticipo e a disimpegni d'ufficio;
- (45) considerando che nel corso del periodo transitorio dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2001 ogni riferimento all'euro deve essere inteso in

⁽¹⁾ GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11 (PHARE). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 753/96 (GU L 103 del 26.4.1996, pag. 5).

⁽²⁾ GU L 165 del 4.7.1996, pag. 1 (TACIS).

⁽³⁾ GU L 189 del 30.7.1996, pag. 1 (MEDA). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 780/98 (GU L 113 del 15.4.1998, pag. 2).

linea di massima come un riferimento all'euro in quanto unità monetaria di cui all'articolo 2, seconda frase del regolamento (CE) 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro⁽¹⁾;

- (46) considerando che una delle garanzie dell'efficacia dei Fondi strutturali è data dall'efficienza della sorveglianza; che occorre migliorare quest'ultima precisando le responsabilità in materia; che occorre in particolare distinguere le funzioni di gestione da quelle di sorveglianza;
- (47) considerando che per ciascun intervento occorre designare un'autorità di gestione unica e precisarne le responsabilità; che queste ultime riguardano principalmente la raccolta delle informazioni sui risultati e la loro trasmissione alla Commissione, la corretta esecuzione finanziaria, l'organizzazione della valutazione e il rispetto degli obblighi in materia di pubblicità e di diritto comunitario; che in quest'ambito occorre prevedere riunioni regolari tra la Commissione e l'autorità di gestione per la sorveglianza dell'intervento;
- (48) considerando che occorre specificare che il comitato di sorveglianza è un'istanza nazionale nominata dallo Stato membro incaricata di seguire l'intervento, verificarne la gestione da parte dell'autorità preposta, assicurare il rispetto dei suoi orientamenti e delle sue modalità di attuazione, nonché esaminarne la valutazione;
- (49) considerando che gli indicatori e i rapporti annuali di esecuzione sono essenziali ai fini della sorveglianza e che occorre definirli con maggiore precisione affinché rispecchino in maniera affidabile lo stato di avanzamento degli interventi e la qualità della programmazione;
- (50) considerando che, per garantire un'esecuzione efficiente e regolare, occorre specificare gli obblighi degli Stati membri in materia di sistemi di gestione e controllo, di certificazione delle spese e di prevenzione, individuazione e rettifica delle irregolarità e delle infrazioni del diritto comunitario;
- (51) considerando che, ferme restando le attuali prerogative della Commissione in materia di controllo finanziario, occorre potenziare la collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione in questo settore, prevedendo in particolare regolari consultazioni tra gli Stati membri e la Commissione nel cui ambito vengano esaminate le misure adottate dagli Stati membri e la Commissione possa, ove del caso, richiedere misure correttive;
- (52) considerando che occorre definire la responsabilità degli Stati membri in materia di sanzione e rettifica di irregolarità e infrazioni, nonché quella della Commissione in caso di inadempienze degli Stati membri;
- (53) considerando che l'efficacia e l'impatto delle attività dei Fondi strutturali dipendono altresì da un miglioramento e da un approfondimento della valutazione e che occorre precisare le responsabilità degli Stati membri e della Commissione in materia, nonché le modalità atte a garantire l'affidabilità della valutazione;
- (54) considerando che occorre valutare gli interventi in vista della loro preparazione, della loro revisione intermedia e di una stima del loro impatto, nonché integrare tale valutazione nella sorveglianza degli interventi; che a tal fine occorre definire gli obiettivi e il contenuto di ciascuna delle fasi di valutazione e migliorare la valutazione della situazione sotto il profilo socio-economico, per quanto riguarda l'ambiente e la parità tra uomini e donne;
- (55) considerando che la valutazione intermedia e l'accantonamento in riserva di una parte degli stanziamenti consente di assegnare stanziamenti supplementari all'interno di ciascuno Stato membro in funzione dell'efficacia degli interventi e che tale assegnazione deve essere basata su criteri oggettivi, semplici e trasparenti che consentano di tener conto dell'efficienza, della gestione e dell'esecuzione finanziaria;
- (56) considerando che è opportuno presentare un rapporto triennale sui progressi compiuti nella realizzazione della coesione economica e sociale e che tale rapporto dovrebbe contenere un'analisi della situazione e dello sviluppo economico e sociale delle regioni della Comunità;
- (57) considerando che, per consentire l'effettivo funzionamento del partenariato e un'adeguata promozione degli interventi comunitari, è opportuno assicurare un'informazione e una pubblicità quanto più ampie possibile; che tale compito, unitamente a quello di tenere la Commissione al corrente circa le misure intraprese, spetta alle autorità responsabili della gestione degli interventi;
- (58) considerando che occorre definire le modalità relative al funzionamento dei comitati chiamati ad assistere la Commissione nell'attuazione del presente regolamento;

⁽¹⁾ GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1.

26.6.1999

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

L 161/7

(59) considerando che occorre precisare disposizioni transitorie specifiche che consentano di preparare la nuova programmazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento e che evitino un'interruzione dell'assistenza agli Stati

membri nelle more della definizione dei piani e degli interventi sulla base del nuovo sistema,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO 1

PRINCIPI GENERALI

CAPO I

Articolo 2

OBIETTIVI E COMPITI

Mezzi e compiti

Articolo 1

Obiettivi

L'azione che la Comunità svolge attraverso i Fondi strutturali, il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione «garanzia», la Banca europea per gli investimenti (BEI) e gli altri strumenti finanziari esistenti è volta al conseguimento degli obiettivi generali enunciati dagli articoli 158 e 160 del trattato. I Fondi strutturali, la BEI e gli altri strumenti finanziari esistenti contribuiscono, ciascuno in maniera appropriata, al conseguimento dei tre obiettivi prioritari seguenti:

- 1) promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni che presentano ritardi nello sviluppo (in prosieguo: «l'obiettivo n. 1»);
- 2) favorire la riconversione economica e sociale delle zone con difficoltà strutturali (in prosieguo: «l'obiettivo n. 2»);
- 3) favorire l'adeguamento e l'ammodernamento delle politiche e dei sistemi di istruzione, formazione e occupazione (in prosieguo: «l'obiettivo n. 3»). Questo obiettivo prevede interventi finanziari in regioni non interessate dall'obiettivo n. 1 e fornisce un quadro di riferimento politico per l'insieme delle azioni a favore delle risorse umane su un territorio nazionale, salve le specificità regionali.

Nel perseguire tali obiettivi la Comunità, per il tramite dei Fondi, contribuisce a promuovere uno sviluppo armonioso, equilibrato e duraturo delle attività economiche, lo sviluppo dell'occupazione e delle risorse umane, la tutela e il miglioramento dell'ambiente e l'eliminazione delle ineguaglianze, nonché la promozione della parità tra uomini e donne.

1. Ai sensi del presente regolamento, per « Fondi strutturali » si intendono il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FES), il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione «orientamento» e lo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) (in prosieguo: «i Fondi»).

2. Conformemente agli articoli 33, 146 e 160 del trattato, i Fondi contribuiscono, ciascuno in base alla propria specifica disciplina, al conseguimento degli obiettivi n. 1, n. 2 e n. 3, secondo lo schema seguente:

- a) obiettivo n. 1: FESR, FSE, FEAOG, sezione «orientamento» e SFOP,
- b) obiettivo n. 2: FESR e FSE,
- c) obiettivo n. 3: FSE.

3. Lo SFOP contribuisce alle azioni strutturali nel settore della pesca per le regioni che non rientrano nell'obiettivo n. 1 secondo il regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo allo strumento finanziario di orientamento della pesca ⁽¹⁾.

Il FEAOG, sezione «garanzia» contribuisce al conseguimento dell'obiettivo n. 2 secondo il regolamento (CE) n. 1257/1999.

4. I Fondi contribuiscono al finanziamento di iniziative comunitarie e alla promozione di azioni innovative e di assistenza tecnica.

Le misure di assistenza tecnica sono attuate nell'ambito della programmazione definita dagli articoli da 13 a 27, oppure su iniziativa della Commissione, conformemente all'articolo 23.

⁽¹⁾ Vedi pagina 54 della presente Gazzetta ufficiale.

5. Le altre risorse del bilancio comunitario che possono essere utilizzate per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 sono segnatamente quelle destinate alle altre azioni a finalità strutturale e al Fondo di coesione.

La Commissione e gli Stati membri assicurano che l'azione dei Fondi sia coerente con le altre politiche ed azioni comunitarie, in particolare in materia di occupazione, parità tra uomini e donne, politica sociale e formazione professionale, politica agricola comune, politica comune della pesca, trasporti, energia e reti transeuropee, e che si integri con le esigenze di tutela ambientale nella definizione ed esecuzione dell'azione dei Fondi.

6. La BEI contribuisce al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 conformemente alle procedure previste dal proprio statuto.

Gli altri strumenti finanziari esistenti che, ciascuno in base alla propria specifica disciplina, possono contribuire al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 sono segnatamente il Fondo europeo per gli investimenti e la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) (prestiti, garanzie), in prosieguo: «gli altri strumenti finanziari».

CAPO II

REQUISITI GEOGRAFICI DI AMMISSIONE AGLI OBIETTIVI PRIORITARI

Articolo 3

Obiettivo n. 1

1. L'obiettivo n. 1 concerne le regioni corrispondenti al livello II della nomenclatura delle unità territoriali statistiche (NUTS II) il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite, misurato sulla base degli standard del potere d'acquisto e calcolato con riferimento ai dati comunitari disponibili degli ultimi tre anni, disponibili al 26 marzo 1999, è inferiore al 75 % della media comunitaria.

Esso concerne inoltre le regioni ultraperiferiche (dipartimenti francesi d'oltremare, Azzorre, Madera e isole Canarie), tutte al di sotto della soglia del 75 % e le zone rientranti nell'obiettivo n. 6, previsto dal protocollo n. 6 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, durante il periodo 1995-1999.

2. La Commissione, in stretta osservanza del paragrafo 1, primo comma, stabilisce l'elenco delle regioni cui si applica l'obiettivo n. 1, salvo il disposto dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'articolo 7, paragrafo 4, secondo comma.

Tale elenco è valido per sette anni a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Articolo 4

Obiettivo n. 2

1. Le regioni in cui si applica l'obiettivo n. 2 sono quelle aventi problemi strutturali la cui riconversione economica e sociale deve essere favorita conformemente all'articolo 1, punto 2, e la cui popolazione o superficie sono sufficientemente significative. Esse comprendono, in particolare, le zone in fase di mutazione socioeconomica nei settori dell'industria e dei servizi, le zone rurali in declino, le zone urbane in difficoltà e le zone dipendenti dalla pesca che si trovano in una situazione di crisi.

2. La Commissione e gli Stati membri assicurano che gli interventi vengano effettivamente concentrati verso le zone più gravemente colpite e nell'ambito geografico più appropriato. La popolazione delle zone di cui al paragrafo 1 rappresenta al massimo il 18 % della popolazione totale della Comunità. Su tale base, la Commissione definisce un massimale di popolazione per Stato membro in base agli elementi seguenti:

- a) popolazione totale delle regioni NUTS III di ciascuno Stato membro, conformi ai criteri di cui ai paragrafi 5 e 6;
- b) gravità dei problemi strutturali a livello nazionale in ciascuno Stato membro rispetto agli altri Stati membri interessati, valutata in base ai livelli della disoccupazione totale e della disoccupazione di lunga durata fuori dalle regioni cui si applica l'obiettivo n. 1;
- c) necessità di fare in modo che ciascuno Stato membro contribuisca equamente allo sforzo globale di concentrazione di cui al presente comma; la riduzione massima della popolazione delle zone cui si applica l'obiettivo n. 2 resta nei limiti di un terzo rispetto alla popolazione delle zone cui si applicano, nel 1999, gli obiettivi n. 2 e n. 5b di cui al regolamento (CEE) n. 2052/88.

La Commissione trasmette agli Stati membri tutte le informazioni di cui dispone riguardo ai criteri di cui ai paragrafi 5 e 6.

3. Entro il limite dei massimali di cui al paragrafo 2, gli Stati membri propongono alla Commissione l'elenco delle zone significative che rappresentano:

26.6.1999

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

L 161/9

- a) le regioni di livello NUTS III, o le zone maggiormente colpite all'interno di tali regioni, conformi ai criteri di cui al paragrafo 5 o al paragrafo 6;
- b) le zone conformi ai criteri di cui ai paragrafi 7 o 8 o ai criteri specifici dello Stato membro a norma del paragrafo 9.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le statistiche e le altre informazioni, riferite al più appropriato livello geografico, che le sono necessarie per valutare le proposte.

4. Sulla scorta delle informazioni di cui al paragrafo 3, la Commissione, in stretta concertazione con lo Stato membro interessato definisce l'elenco delle zone cui si applica l'obiettivo n. 2, tenendo conto delle priorità nazionali, senza pregiudizio dell'articolo 6, paragrafo 2.

Le zone conformi ai criteri di cui ai paragrafi 5 e 6 coprono almeno il 50% della popolazione delle zone cui si applica l'obiettivo n. 2 in ciascuno Stato membro, salvo eccezione debitamente giustificata da circostanze oggettive.

5. Le zone in fase di mutazione socioeconomica nel settore dell'industria, di cui al paragrafo 1, debbono corrispondere o appartenere ad una unità territoriale di livello NUTS III conforme ai criteri seguenti:

- a) tasso medio di disoccupazione superiore alla media comunitaria registrato negli ultimi tre anni;
- b) tasso di occupazione nel settore industriale rispetto all'occupazione complessiva, pari o superiore alla media comunitaria per qualsiasi anno di riferimento a decorrere dal 1985;
- c) flessione constatata dell'occupazione nel settore industriale rispetto all'anno di riferimento di cui alla lettera b).

6. Le zone rurali di cui al paragrafo 1 debbono corrispondere o appartenere ad una unità territoriale di livello NUTS III conforme ai criteri seguenti:

- a) densità di popolazione inferiore a 100 abitanti per km², oppure tasso di occupazione in agricoltura, rispetto all'occupazione complessiva, pari o superiore al doppio della media comunitaria per qualsiasi anno di riferimento a decorrere dal 1985; oppure

- b) tasso medio di disoccupazione superiore alla media comunitaria registrato negli ultimi tre anni, oppure diminuzione della popolazione rispetto al 1985.

7. Le zone urbane di cui al paragrafo 1 sono zone densamente popolate, conformi ad almeno uno dei criteri seguenti:

- a) tasso di disoccupazione di lunga durata superiore alla media comunitaria;
- b) elevato livello di povertà, comprese condizioni abitative precarie;
- c) situazione ambientale particolarmente degradata;
- d) elevato tasso di criminalità e di delinquenza;
- e) basso livello d'istruzione della popolazione.

8. Le zone dipendenti dalla pesca di cui al paragrafo 1 sono zone costiere nelle quali il tasso di occupazione nel settore della pesca rispetto all'occupazione complessiva raggiunge un livello significativo e che sono confrontate a problemi socioeconomici strutturali connessi alla ristrutturazione del settore, la quale comporta una diminuzione significativa del numero di posti di lavoro in detto settore.

9. L'intervento comunitario può estendersi ad altre zone, con popolazione o superficie significative, che rientrano in una delle seguenti tipologie:

- a) zone conformi ai criteri di cui al paragrafo 5, contigue ad una zona industriale; zone conformi ai criteri di cui al paragrafo 6, contigue ad una zona rurale; zone conformi ai criteri di cui al paragrafo 5 o al paragrafo 6, contigue ad una regione cui si applica l'obiettivo n. 1;
- b) zone rurali aventi problemi socioeconomici conseguenti all'invecchiamento o alla diminuzione della popolazione attiva del settore agricolo;
- c) zone che, a motivo di caratteristiche importanti e verificabili, hanno o corrono il rischio di avere gravi problemi strutturali oppure un elevato tasso di disoccupazione causato da una ristrutturazione in corso, o prevista, di una o più attività determinanti nei settori agricolo, industriale o dei servizi.

10. Una zona può essere ammissibile soltanto ad uno degli obiettivi n. 1 o n. 2.

L 161/10

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

26.6.1999

11. L'elenco delle zone è valido per sette anni a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Su proposta di uno Stato membro e in caso di grave crisi in una regione, la Commissione può modificare l'elenco delle zone nel corso del 2003, secondo il disposto dei paragrafi da 1 a 10, senza aumentare la percentuale di popolazione interessata all'interno di ciascuna regione di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

Articolo 5

Obiettivo n. 3

I finanziamenti a titolo dell'obiettivo n. 3 concernono le regioni cui non si applica l'obiettivo n. 1.

Articolo 6

Sostegno transitorio

1. In deroga all'articolo 3, le regioni cui si applica, nel 1999, l'obiettivo n. 1 in virtù del regolamento (CEE) n. 2052/88 e che non figurano all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma e paragrafo 2 del presente regolamento, beneficiano a titolo transitorio del sostegno dei Fondi nel quadro dell'obiettivo n. 1, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2005.

All'atto dell'adozione dell'elenco di cui all'articolo 3, paragrafo 2, la Commissione stabilisce, secondo le disposizioni dell'articolo 4, paragrafi 5 e 6, l'elenco delle zone di livello NUTS III appartenenti a tali regioni che beneficiano a titolo transitorio, per il 2006, del sostegno dei Fondi nel quadro dell'obiettivo n. 1.

Tuttavia nell'ambito del limite di popolazione delle zone di cui al secondo comma e nel rispetto dell'articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, la Commissione, su proposta di uno Stato membro, può sostituire tali zone con zone di livello NUTS III o inferiori a questo livello che fanno parte di quelle regioni che soddisfano i criteri dell'articolo 4, paragrafi da 5 a 9.

Le zone appartenenti alle regioni che non figurano nell'elenco di cui al secondo e al terzo comma continuano a beneficiare, nel 2006, del sostegno dell'FSE, dello SFOP e del FEAOG, sezione «orientamento», esclusivamente, nell'ambito del medesimo intervento.

2. In deroga all'articolo 4, le regioni cui si applicano nel 1999 gli obiettivi n. 2 e n. 5b in virtù del regolamento (CEE) n. 2052/88 e che non figurano nell'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 4 del presente regolamento beneficiano, a titolo transitorio, dal 1°

gennaio 2000 al 31 dicembre 2005, del sostegno del FESR nel quadro dell'obiettivo n. 2, in virtù del presente regolamento.

Dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2006, tali zone beneficiano del sostegno dell'FSE nel quadro dell'obiettivo n. 3 alla stregua delle zone cui si applica l'obiettivo n. 3, nonché del sostegno del FEAOG, sezione «garanzia» nel quadro del sostegno allo sviluppo rurale e dello SFOP nel quadro delle sue azioni strutturali nel settore della pesca nelle regioni non coperte dall'obiettivo n. 1.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 7

Risorse e concentrazione

1. Le risorse disponibili, per impegni dei Fondi, espresse ai prezzi 1999, ammontano a 195 miliardi di euro per il periodo 2000-2006.

La ripartizione annuale di tali risorse figura nell'allegato.

2. La ripartizione delle risorse di bilancio fra gli obiettivi si effettua in maniera da realizzare una concentrazione significativa a favore delle regioni cui si applica l'obiettivo n. 1.

Il 69,7% dei Fondi strutturali sarà assegnato all'obiettivo n. 1, compreso il 4,3% per il sostegno transitorio (ossia un totale di 135,9 miliardi di euro).

L'11,5% dei Fondi strutturali sarà assegnato all'obiettivo n. 2, compreso l'1,4% per il sostegno transitorio (ossia un totale di 22,5 miliardi di euro).

Il 12,3% dei Fondi strutturali sarà assegnato all'obiettivo n. 3 (ossia un totale di 24,05 miliardi di euro).

Le cifre indicate per gli obiettivi n. 1, n. 2 e n. 3 non comprendono le risorse finanziarie di cui al paragrafo 6 né il finanziamento per lo SFOP al di fuori dell'obiettivo n. 1.

3. La Commissione stabilisce, in base a procedure trasparenti, ripartizioni indicative per Stato membro degli stanziamenti d'impegno disponibili per la programmazione di cui agli articoli da 13 a 19, tenendo pienamente conto, per gli obiettivi n. 1 e n. 2, di uno o più dei criteri oggettivi analoghi a quelli del periodo precedente coperto dal regolamento (CEE) n. 2052/88

26.6.1999

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

L 161/11

e cioè popolazione ammissibile, prosperità regionale, prosperità nazionale e gravità relativa dei problemi strutturali, in particolare il tasso di disoccupazione.

Per l'obiettivo n. 3 la ripartizione per Stato membro è basata principalmente sulla popolazione ammissibile, sulla situazione dell'occupazione e sulla gravità di problemi quali l'emarginazione sociale, il livello d'istruzione e di formazione e la presenza delle donne sul mercato del lavoro.

Per gli obiettivi n. 1 e n. 2 tali ripartizioni operano una distinzione per le assegnazioni di stanziamenti destinati alle regioni e alle zone che beneficiano del sostegno transitorio. Dette assegnazioni sono determinate secondo i criteri di cui al primo comma. La ripartizione annuale di questi stanziamenti ha carattere decrescente a decorrere dal 1° gennaio 2000 e nel 2000 sarà inferiore a quella del 1999. Il profilo del sostegno transitorio può essere adattato alle necessità specifiche delle singole regioni, d'intesa con la Commissione, purché sia rispettata la dotazione finanziaria per ciascuna regione.

In base a procedure trasparenti, la Commissione stabilisce altresì ripartizioni indicative per Stato membro degli stanziamenti d'impegno disponibili per le azioni strutturali nel settore della pesca per le regioni che non rientrano nell'obiettivo n. 1, conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, primo comma.

4. Nel quadro dell'obiettivo n. 1 è istituito per gli anni 2000-2004 un programma PEACE a favore dell'Irlanda del Nord e delle zone di frontiera dell'Irlanda per sostenere il processo di pace nell'Irlanda del Nord.

Nel quadro dell'obiettivo n. 1 è istituito un programma speciale di assistenza per il periodo 2000-2006 a favore delle regioni NUTS II svedesi non contenute nell'elenco di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e che soddisfano i criteri stabiliti all'articolo 2 del protocollo n. 6 dell'atto di adesione dell'Austria, della Svezia e della Finlandia.

5. Il 4% degli stanziamenti d'impegno previsti in ciascuna ripartizione indicativa nazionale di cui al paragrafo 3 forma oggetto di un'assegnazione a norma dell'articolo 44.

6. Per il periodo di cui al paragrafo 1, il 5,35% degli stanziamenti d'impegno dei Fondi di cui al medesimo paragrafo è destinato al finanziamento delle iniziative comunitarie.

Lo 0,65% degli stanziamenti di cui al paragrafo 1 è destinato al finanziamento di azioni innovatrici e dell'assistenza tecnica, quali definite agli articoli 22 e 23.

7. In previsione della programmazione e successiva imputazione al bilancio generale delle Comunità europee, gli importi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono indicizzati, a decorrere dal 1° gennaio 2000, in ragione del 2% annuo.

Entro il 31 dicembre 2003 la Commissione, basandosi sugli ultimi dati economici disponibili, riesamina ove necessario l'indicizzazione delle dotazioni previste per il 2004, 2005 e 2006, a titolo di adeguamento tecnico. Lo scostamento rispetto alla programmazione iniziale è imputato all'importo di cui al paragrafo 5.

8. Il volume annuale di aiuto ricevuto nel quadro del presente regolamento da ogni Stato membro attraverso i Fondi strutturali, in combinazione con l'assistenza fornita nell'ambito del fondo di coesione, non deve superare il 4% del PIL nazionale.

CAPO IV

ORGANIZZAZIONE

Articolo 8

Complementarità e partenariato

1. Le azioni comunitarie sono concepite come complementari alle corrispondenti azioni nazionali o come contributi alle stesse. Esse si fondano su una stretta concertazione (in prosieguo: «partenariato»), tra la Commissione e lo Stato membro, nonché le autorità e organismi designati dallo Stato membro nel quadro delle proprie normative nazionali e delle prassi correnti, segnatamente:

- le autorità regionali e locali e le altre autorità pubbliche competenti;
- le parti economiche e sociali;
- gli altri organismi competenti in tale ambito.

Il partenariato si svolge nel pieno rispetto delle rispettive competenze istituzionali giuridiche e finanziarie di ciascuna delle parti, quali sopra definite.

Nell'individuare le parti più rappresentative a livello nazionale, regionale, locale o altro, lo Stato membro crea un'ampia ed efficace associazione di tutti gli organismi pertinenti, conformemente alle normative nazionali e alla prassi, tenendo conto dell'esigenza di promuovere le pari opportunità tra uomini e donne e lo

sviluppo sostenibile attraverso l'integrazione dei requisiti in materia di protezione e di miglioramento dell'ambiente.

Tutte le parti indicate (in prosieguo: «le parti») sono parti che perseguono una finalità comune.

2. Il partenariato riguarda la preparazione, il finanziamento, la sorveglianza e la valutazione degli interventi. Gli Stati membri assicurano che tutte le parti appropriate vengano coinvolte nelle varie fasi della programmazione, tenuto conto dei termini stabiliti per ciascuna fase.

3. In applicazione del principio di sussidiarietà la responsabilità per l'attuazione degli interventi compete agli Stati membri, al livello territoriale appropriato, in base alla situazione specifica di ciascuno Stato membro, e salve le competenze della Commissione, segnatamente in materia di esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee.

4. Gli Stati membri collaborano con la Commissione per assicurare un utilizzo dei fondi comunitari conforme a principi di sana gestione finanziaria.

5. Ogni anno la Commissione consulta le organizzazioni che rappresentano parti sociali a livello europeo in merito alla politica strutturale della Comunità.

Articolo 9

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) *programmazione*: il processo di organizzazione, decisione e finanziamento effettuato per fasi successive e volto ad attuare, su base pluriennale, l'azione congiunta della Comunità e degli Stati membri al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1;
- b) *piano di sviluppo* (in prosieguo: «piano»): l'analisi della situazione effettuata dallo Stato membro interessato, tenuto conto degli obiettivi di cui all'articolo 1 e delle esigenze prioritarie connesse al conseguimento di tali obiettivi, nonché la strategia e le priorità di azione previste, i loro obiettivi specifici e le relative risorse finanziarie indicative;
- c) *quadro di riferimento dell'obiettivo 3*: documento che descrive il contesto degli interventi a favore dell'occupazione e dello sviluppo delle risorse umane in tutto il territorio di ciascuno Stato membro e che individua le relazioni con le priorità contenute nel piano nazionale d'azione per l'occupazione;
- d) *quadro comunitario di sostegno*: il documento approvato dalla Commissione, d'intesa con lo Stato membro interessato, sulla base della valutazione del piano presentato dallo Stato membro e contenente la strategia e le priorità di azione dei Fondi e dello Stato membro, i relativi obiettivi specifici, la partecipazione dei Fondi e le altre risorse finanziarie. Tale documento è articolato in assi prioritari ed è attuato tramite uno o più programmi operativi;
- e) *interventi*: le seguenti forme d'intervento dei Fondi:
- i) i programmi operativi o il documento unico di programmazione;
- ii) i programmi di iniziativa comunitaria;
- iii) il sostegno alle misure di assistenza tecnica e alle azioni innovative;
- f) *programma operativo*: il documento approvato dalla Commissione ai fini dell'attuazione di un quadro comunitario di sostegno, composto di un insieme coerente di assi prioritari articolati in misure pluriennali, per la realizzazione del quale è possibile far ricorso ad uno o più Fondi e ad uno o più degli altri strumenti finanziari esistenti, nonché alla BEI; si definisce programma operativo integrato un programma operativo il cui finanziamento è assicurato da più Fondi;
- g) *documento unico di programmazione*: un documento unico approvato dalla Commissione che riunisce gli elementi contenuti in un quadro comunitario di sostegno e in un programma operativo;
- h) *asse prioritario*: ciascuna delle priorità strategiche inserite in un quadro comunitario di sostegno o in un intervento, cui si accompagnano una partecipazione dei Fondi e degli altri strumenti finanziari e le corrispondenti risorse finanziarie dello Stato membro, nonché una serie di obiettivi specifici;
- i) *sovvenzione globale*: la parte di un intervento la cui attuazione e gestione può essere affidata a uno o più intermediari autorizzati conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, ivi compresi enti

26.6.1999

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

L 161/13

locali, organismi di sviluppo regionale o organizzazioni non governative, e utilizzata di preferenza per iniziative di sviluppo locale. La decisione di ricorrere a una sovvenzione globale è presa, di intesa con la Commissione, dallo Stato membro ovvero, con il suo accordo, dall'autorità di gestione.

Nel caso dei programmi d'iniziativa comunitaria e delle azioni innovatrici la Commissione può decidere di ricorrere a una sovvenzione globale per tutto l'intervento o per una sua parte. Nel caso delle iniziative comunitarie questa decisione può essere presa soltanto previo accordo degli Stati membri interessati;

- j) *misura*: lo strumento tramite il quale un asse prioritario trova attuazione su un arco di tempo pluriennale e che consente il finanziamento delle operazioni. Ogni regime di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del trattato e ogni concessione di aiuti da parte di organismi designati dagli Stati membri, oppure qualsiasi categoria dei suddetti aiuti o concessioni o una loro combinazione, che abbia la stessa finalità sono definiti come misura;
- k) *operazione*: ogni progetto o azione realizzato dai beneficiari finali degli interventi;
- l) *beneficiari finali*: gli organismi e le imprese pubbliche o private responsabili della committenza delle operazioni; nel caso dei regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del trattato e di aiuti concessi da organismi designati dagli Stati membri, i beneficiari finali sono gli organismi che concedono gli aiuti;
- m) *complemento di programmazione*: il documento di attuazione della strategia e degli assi prioritari dell'intervento, contenente gli elementi dettagliati a livello di misure, come indicato nell'articolo 18, paragrafo 3, elaborato dallo Stato membro o dall'autorità di gestione e, se del caso, adattato conformemente all'articolo 34, paragrafo 3; viene trasmesso alla Commissione a titolo informativo;
- n) *autorità di gestione*: le autorità o gli organismi pubblici o privati, nazionali, regionali o locali designati dallo Stato membro per la gestione di un intervento ai fini del presente regolamento oppure lo Stato membro allorché sia il medesimo ad esercitare detta funzione. Qualora lo Stato membro designi una autorità di gestione diversa da sé stesso, definisce tutte le modalità dei suoi rapporti con l'autorità di gestione e dei rapporti di quest'ultima
- con l'autorità o organismo che funge da autorità di pagamento per l'intervento in questione;
- o) *autorità di pagamento*: una o più autorità o organismi nazionali, regionali o locali incaricati dallo Stato membro di elaborare e presentare le richieste di pagamento e di ricevere i pagamenti della Commissione. Lo Stato membro fissa tutte le modalità dei suoi rapporti con l'autorità di pagamento e dei rapporti di quest'ultima con la Commissione.

Articolo 10

Coordinamento

1. Il coordinamento tra i vari Fondi si effettua in particolare mediante:

- a) i piani, i quadri comunitari di sostegno, i programmi operativi e i documenti unici di programmazione (definiti all'articolo 9) nonché, se pertinente, il quadro di riferimento di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c);
- b) la sorveglianza e la valutazione degli interventi eseguiti in forza di un obiettivo;
- c) gli orientamenti di cui al paragrafo 3.

2. La Commissione e gli Stati membri assicurano, nel rispetto del principio del partenariato, coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi, da un lato, e tra gli interventi di questi ultimi e quelli della BEI e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro.

Nell'intento di potenziare al massimo l'effetto trainante delle risorse di bilancio utilizzate ricorrendo agli strumenti finanziari adeguati, gli interventi comunitari sotto forma di sovvenzioni possono essere opportunamente combinati con i prestiti e le garanzie. Tale combinazione può essere determinata con la partecipazione della BEI al momento di definire il quadro comunitario di sostegno o il documento unico di programmazione. A tal fine si può tener conto dell'equilibrio del piano di finanziamento proposto, della partecipazione dei Fondi, nonché degli obiettivi di sviluppo perseguiti.

3. La Commissione, al più tardi entro un mese a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento e successivamente prima della revisione intermedia di cui all'articolo 42, e ogni volta previa consul-

tazione di tutti gli Stati membri, pubblica in relazione ad ognuno degli obiettivi di cui all'articolo 1, orientamenti generali indicativi sulle pertinenti politiche comunitarie concordate al fine di aiutare le autorità nazionali e regionali competenti nell'elaborazione dei piani e nell'eventuale revisione degli interventi. Tali orientamenti sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 11

Addizionalità

1. Per assicurare un reale impatto economico, gli stanziamenti dei Fondi non possono sostituirsi alle spese a finalità strutturale pubbliche o assimilabili dello Stato membro.

2. A tal fine la Commissione e lo Stato membro interessato stabiliscono il livello delle spese pubbliche o assimilabili, a finalità strutturale, che lo Stato membro deve conservare nell'insieme delle sue regioni cui si applica detto obiettivo n. 1 nel corso del periodo di programmazione.

Per gli obiettivi n. 2 e n. 3, considerati complessivamente, la Commissione e lo Stato membro interessato stabiliscono il livello delle spese da destinare alla politica attiva a favore del mercato del lavoro e, in casi giustificati, alle altre azioni volte a consentire di raggiungere i risultati perseguiti da tali due obiettivi, che lo Stato membro conserva a livello nazionale nel corso del periodo di programmazione.

Dette spese sono stabilite dallo Stato membro e dalla Commissione, conformemente al quarto comma, prima della decisione della Commissione che approva un quadro comunitario di sostegno o documenti unici di programmazione relativi allo Stato membro interessato, e sono integrate in tali documenti.

Di norma il livello delle spese di cui al primo e al secondo comma è pari almeno all'importo delle spese medie annue in termini reali raggiunto nel periodo di programmazione precedente, ed è determinato in funzione delle condizioni macroeconomiche generali in cui si effettuano i finanziamenti, e tenendo però conto di talune situazioni economiche specifiche, quali le privatizzazioni, il livello straordinario dello sforzo pubblico a finalità strutturale o assimilabile dello Stato membro durante il precedente periodo di programmazione e le evoluzioni congiunturali nazionali.

Si tiene inoltre conto delle eventuali riduzioni delle spese a titolo dei Fondi strutturali rispetto al periodo 1994-1999.

3. Nel corso del periodo di programmazione l'addizionalità è sottoposta al livello territoriale di cui al paragrafo 2 alle tre verifiche seguenti:

- a) una verifica ex ante, di cui al paragrafo 2, terzo comma che funga da quadro di riferimento per tutto il periodo della programmazione;
- b) una verifica intermedia entro tre anni dall'approvazione del quadro comunitario di sostegno ovvero dei documenti unici di programmazione e, in generale entro il 31 dicembre 2003, a seguito della quale la Commissione e lo Stato membro possono concordare una revisione del livello di spese strutturali da raggiungere, qualora l'andamento delle entrate pubbliche o dell'occupazione determinato dalla situazione economica nello Stato membro di cui trattasi si discosti in misura significativa da quello previsto nell'ambito della verifica ex ante;
- c) una verifica entro il 31 dicembre 2005.

A tal fine lo Stato membro fornisce alla Commissione opportune informazioni al momento della presentazione dei piani, della verifica intermedia e di quella da effettuare entro il 31 dicembre 2005. Se necessario si ricorrerà ai metodi utilizzati per le stime statistiche.

Indipendentemente da tali verifiche lo Stato membro, nel corso del periodo di programmazione, informa in qualunque momento la Commissione circa eventuali sviluppi in grado di mettere in causa la propria capacità di conservare il livello di spesa di cui al paragrafo 2.

Articolo 12

Compatibilità

Le operazioni oggetto di un finanziamento dei Fondi o di un finanziamento della BEI o di un altro strumento finanziario esistente devono essere conformi alle disposizioni del trattato e degli atti emanati in virtù dello stesso, nonché alle politiche comunitarie, ivi comprese quelle riguardanti le regole di concorrenza, le norme concernenti l'aggiudicazione di appalti pubblici, la tutela e il miglioramento dell'ambiente, nonché l'eliminazione delle ineguaglianze, e la promozione della parità tra uomini e donne.

TITOLO II

PROGRAMMAZIONE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AGLI OBIETTIVI
N. 1, N. 2 E N. 3

Articolo 13

Ambito geografico

1. I piani presentati a titolo dell'obiettivo n. 1 sono elaborati al livello geografico che lo Stato membro interessato reputa più appropriato ma sono di regola riferiti ad una regione di livello NUTS II. Tuttavia gli Stati membri possono presentare un piano globale di sviluppo per alcune o tutte le regioni figuranti nell'elenco di cui all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 6, paragrafo 1, e all'articolo 7, paragrafo 4, purché il piano comprenda gli elementi indicati all'articolo 16.

2. I piani presentati a titolo dell'obiettivo n. 2 sono elaborati al livello geografico che lo Stato membro interessato reputa più appropriato ma sono di regola riferiti all'insieme delle zone di una stessa regione di livello NUTS II comprese nell'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 4, e all'articolo 6, paragrafo 2. Tuttavia, gli Stati membri possono presentare un piano riferito ad alcune o a tutte le regioni comprese nell'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 4, e all'articolo 6, paragrafo 2, purché detti piani comprendano gli elementi di cui all'articolo 16. Laddove comprendano zone diverse da quelle cui si applica l'obiettivo n. 2, i piani operano una distinzione tra le azioni condotte nelle regioni o zone cui si applica l'obiettivo n. 2 e quelle condotte in altre parti.

3. I piani presentati a titolo dell'obiettivo n. 3 riguardano il territorio di uno Stato membro per interventi al di fuori delle regioni cui si applica l'obiettivo n. 1 e costituiscono, per l'insieme del territorio nazionale, un quadro di riferimento in materia di sviluppo delle risorse umane, tenendo conto delle esigenze generali delle zone che incontrano problemi strutturali di riconversione economica e sociale.

Articolo 14

Durata e revisione

1. Ciascun piano, quadro comunitario di sostegno, programma operativo e documento unico di program-

mazione copre un periodo di sette anni, senza pregiudizio dell'articolo 6 e dell'articolo 7, paragrafo 4, primo comma.

Il periodo di programmazione ha inizio il 1° gennaio 2000.

2. I quadri comunitari di sostegno, i programmi operativi e i documenti unici di programmazione vengono riesaminati e se necessario adeguati, su iniziativa dello Stato membro o della Commissione, d'intesa con lo Stato membro, secondo le disposizioni del presente titolo a seguito della valutazione intermedia di cui all'articolo 42 e all'assegnazione della riserva per realizzazioni efficienti ed efficaci di cui all'articolo 44.

Essi possono inoltre essere riveduti in altri momenti, qualora si verificano cambiamenti significativi della situazione socioeconomica, ivi incluso il mercato del lavoro.

Articolo 15

Preparazione e approvazione

1. Per quanto riguarda gli obiettivi n. 1, n. 2 e n. 3 gli Stati membri presentano un piano alla Commissione. Detto piano è elaborato dalle autorità competenti designate dallo Stato membro a livello nazionale, regionale o altro. Nei casi in cui l'intervento assume la forma di un documento unico di programmazione, questo piano è considerato un progetto di documento unico di programmazione.

Per quanto riguarda l'obiettivo n. 1, i quadri comunitari di sostegno sono impiegati per tutte le regioni cui si applica tale obiettivo; tuttavia se i finanziamenti comunitari sono inferiori a 1 miliardo di euro o non superano in modo sostanziale tale importo, gli Stati membri di norma presentano un progetto di documento unico di programmazione.

Per quanto riguarda gli obiettivi n. 2 e n. 3, sono di norma impiegati i documenti unici di programmazione; tuttavia gli Stati membri possono scegliere di far elaborare un quadro comunitario di sostegno.

2. I piani sono presentati dallo Stato membro alla Commissione, previa consultazione delle parti, che esprimono il proprio parere entro un termine che consenta il rispetto del termine indicato nel secondo comma.

Salvo diverso accordo con lo Stato membro interessato, i piani vengono presentati, entro quattro mesi dalla definizione degli elenchi delle zone ammissibili di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 4.

3. La Commissione valuta i piani in funzione della loro coerenza con gli obiettivi del presente regolamento, tenendo conto del quadro di riferimento di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), nonché di altre politiche comunitarie e dell'articolo 41, paragrafo 2.

Inoltre la Commissione valuta ciascun piano proposto per l'obiettivo n. 3 in funzione della coerenza tra le azioni previste e il piano nazionale per l'attuazione della strategia europea in materia di occupazione conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), nonché delle modalità e dell'intensità con cui sono prese in considerazione le esigenze generali delle zone che incontrano problemi strutturali di riconversione economica e sociale.

4. Nei casi contemplati al paragrafo 1, la Commissione stabilisce, d'intesa con lo Stato membro interessato e secondo le procedure di cui agli articoli da 48 a 51, i quadri comunitari di sostegno. La BEI può essere associata all'elaborazione dei quadri comunitari di sostegno. La Commissione adotta una decisione relativa alla partecipazione dei Fondi entro cinque mesi dal ricevimento del piano o dei piani corrispondenti, purché vi figurino tutti gli elementi indicati all'articolo 16.

La Commissione valuta le proposte di programmi operativi presentate dallo Stato membro in funzione della loro coerenza con gli obiettivi del corrispondente quadro comunitario di sostegno e della loro compatibilità con le politiche comunitarie. Essa adotta, conformemente all'articolo 28, paragrafo 1, e d'intesa con lo Stato membro interessato, una decisione relativa alla partecipazione dei Fondi, purché le proposte contengano tutti gli elementi di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

Al fine di accelerare l'esame delle domande e l'esecuzione dei programmi, gli Stati membri possono presentare, contemporaneamente i loro piani e progetti di programmi operativi. All'atto della decisione relativa al quadro comunitario di sostegno, la Commissione approva, conformemente all'articolo 28, paragrafo 1, anche i programmi operativi presentati contemporaneamente ai piani, a condizione che contengano tutti gli elementi di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

5. Nei casi contemplati al paragrafo 1 la Commissione, sulla base dei piani, adotta una decisione sui documenti unici di programmazione d'intesa con lo Stato membro interessato e secondo le procedure di cui agli articoli da 48 a 51. La BEI può essere associata all'elaborazione dei documenti unici di program-

mazione. La Commissione adotta una decisione unica relativa al documento unico di programmazione e alla partecipazione dei Fondi, conformemente all'articolo 28, paragrafo 1, entro cinque mesi dal ricevimento del piano corrispondente purché vi figurino tutti gli elementi indicati all'articolo 19, paragrafo 3.

6. Lo Stato membro o l'autorità di gestione adottano il complemento di programmazione definito all'articolo 9, lettera m), previo accordo del comitato di sorveglianza se il complemento di programmazione è elaborato dopo la decisione di partecipazione dei Fondi della Commissione, o previa consultazione delle parti interessate se è elaborato prima della decisione di partecipazione dei Fondi. In quest'ultimo caso il comitato di sorveglianza conferma il complemento di programmazione o chiede un adeguamento in conformità dell'articolo 34, paragrafo 3.

Lo Stato membro lo trasmette alla Commissione in un solo documento, a titolo informativo, al più tardi entro tre mesi dalla decisione della Commissione recante approvazione di un programma operativo o di un documento unico di programmazione.

7. Le decisioni della Commissione relative al quadro comunitario di sostegno o al documento unico di programmazione sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Su richiesta del Parlamento europeo, la Commissione trasmette ad esso per informazione le decisioni suddette, i quadri comunitari di sostegno e i documenti unici di programmazione da essa approvati.

CAPO II

CONTENUTO DELLA PROGRAMMAZIONE RELATIVA AGLI OBIETTIVI N. 1, N. 2 E N. 3

Articolo 16

Piani

1. I piani presentati a titolo degli obiettivi n. 1, n. 2 e n. 3 si basano sulle corrispondenti priorità nazionali e regionali e tengono conto degli orientamenti indicativi di cui all'articolo 10, paragrafo 3, e comprendono:

a) la descrizione quantificata ove possibile, della situazione attuale relativamente alle disparità, ai ritardi e alle potenzialità di sviluppo nelle regioni cui si applica l'obiettivo n. 1, oppure alla riconversione nelle zone cui si applica l'obiettivo n. 2, oppure allo sviluppo delle risorse umane e alla

26.6.1999

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

L 161/17

politica dell'occupazione nello Stato membro e nelle zone cui si applica l'obiettivo n. 3; inoltre, la descrizione delle risorse finanziarie mobilitate e dei principali risultati conseguiti nel periodo di programmazione precedente, tenendo conto dei risultati disponibili delle valutazioni;

- b) la descrizione di una strategia idonea a conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1 e le priorità scelte per lo sviluppo sostenibile e la riconversione duratura delle varie regioni e zone, comprese le zone rurali, nonché per il relativo sviluppo delle risorse umane e l'adeguamento e l'ammodernamento delle politiche e dei sistemi d'istruzione, di formazione e di occupazione.

In aggiunta agli altri punti elencati nel presente paragrafo, gli Stati membri dimostrano, per ciascun piano dell'obiettivo n. 3, che le priorità previste sono coerenti con il piano nazionale per l'occupazione, mediante una descrizione degli obiettivi principali di tale strategia e dei principali mezzi atti a conseguirli.

Gli Stati membri dimostrano inoltre che le attività in materia di risorse umane e di occupazione che sono previste in ciascun piano relativo all'obiettivo n. 2 e che dovrebbero beneficiare del sostegno dell'FSE sono quelle integrate nella strategia di riconversione, sono coordinate con gli altri Fondi e corrispondono alla valutazione ex ante in materia di risorse umane e di occupazione di cui all'articolo 41, paragrafo 2. Se le risorse necessarie a tal fine non ammontano ad un importo significativo, tali fabbisogni sono finanziati nell'ambito dell'obiettivo n. 3;

- c) le indicazioni sull'uso previsto e sulla forma della partecipazione finanziaria dei Fondi e, se del caso, della BEI e degli altri strumenti finanziari — compreso, a titolo informativo, anche l'importo totale del FEAOG, sezione «garanzia», per le misure di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1257/1999 — e sui fabbisogni previsti in materia di assistenza tecnica; forniscono indicazioni in merito all'addizionalità conformemente all'articolo 11, paragrafo 2 che si concretizzano, per l'obiettivo n. 1 in una tabella indicativa del finanziamento globale che ricapitoli le risorse pubbliche o assimilabili nonché, se del caso, le risorse private stimate e le spese strutturali comunitarie per ciascuna delle priorità proposte nel piano.

In ogni caso i piani operano una distinzione fra le dotazioni finanziarie previste per le zone che beneficiano del sostegno transitorio e quelle previste per le altre zone cui si applicano gli obiettivi n. 1 o n. 2.

Nel caso in cui l'FSE intervenga a titolo degli obiettivi n. 2 e n. 3, i tassi di partecipazione pos-

sono essere più elevati nelle zone cui si applica l'obiettivo n. 2 rispetto alle altre zone;

Nel caso dell'obiettivo n. 3, tale piano di finanziamento indica la concentrazione degli stanziamenti previsti per le zone che si trovano ad affrontare problemi strutturali di riconversione economica e sociale;

- d) un resoconto delle disposizioni poste in atto per consultare le parti.

2. Nelle regioni cui si applica l'obiettivo n. 1 i piani comprendono tutte le azioni rilevanti ai fini della riconversione economica e sociale, lo sviluppo delle risorse umane, tenuto conto del quadro di riferimento di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), nonché lo sviluppo rurale e le strutture della pesca.

Nel caso in cui uno Stato membro nel suo insieme sia interessato dell'obiettivo n. 1, il piano comprende i punti di cui al paragrafo 1, lettera b), secondo comma.

3. Gli Stati membri indicano gli elementi propri di ciascun Fondo, compresa l'entità delle partecipazioni finanziarie richieste, e forniscono ragguagli sui programmi operativi previsti, evidenziando in particolare gli obiettivi specifici e i principali tipi di misure previste.

Articolo 17

Quadri comunitari di sostegno

1. Il quadro comunitario di sostegno assicura il coordinamento dell'insieme degli aiuti strutturali comunitari nelle regioni interessate, anche per quanto riguarda l'aiuto allo sviluppo delle risorse umane, conformemente all'articolo 1, paragrafo 3.

2. Ogni quadro comunitario di sostegno comprende quanto segue:

- a) la strategia e gli assi prioritari fissati per l'azione congiunta della Comunità e dello Stato membro interessato; i loro obiettivi specifici, quantificati nella misura in cui la loro natura lo consenta; la valutazione dell'impatto atteso conformemente all'articolo 41, paragrafo 2; un'indicazione della misura in cui questa strategia e questi assi prioritari tengano conto degli orientamenti indicativi di cui all'articolo 10, paragrafo 3, delle politiche economiche, della strategia per lo sviluppo dell'occupazione attraverso un miglioramento della capacità di adattamento e della qualificazione delle persone e, se del caso, delle politiche regionali dello Stato membro interessato;

- b) l'indicazione della natura e della durata dei programmi operativi non approvati contestualmente al quadro comunitario di sostegno, con particolare riguardo ai loro obiettivi specifici e agli assi prioritari stabiliti;
- c) un piano finanziario indicativo che precisi, per ciascuna priorità conformemente agli articoli 28 e 29, l'importo della dotazione finanziaria prevista ogni anno per la partecipazione di ciascun Fondo, e se del caso della BEI, e degli altri strumenti finanziari — indicando a titolo informativo, anche l'importo totale del FEAOG, sezione «garanzia», per le misure di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1257/1999 — qualora essi contribuiscano direttamente al piano finanziario, nonché l'importo totale dei finanziamenti pubblici ammissibili e la stima di quelli privati dello Stato membro corrispondenti alla partecipazione di ciascun Fondo.

Nel caso dell'obiettivo n. 3, tale piano di finanziamento indica la concentrazione degli stanziamenti previsti per le zone che affrontano problemi strutturali di riconversione economica e sociale.

Il piano di finanziamento indica separatamente gli stanziamenti previsti per le regioni che beneficiano del sostegno transitorio.

Il totale della partecipazione dei Fondi prevista annualmente per ciascun quadro comunitario di sostegno è compatibile con le pertinenti prospettive finanziarie, tenuto conto della degressività di cui all'articolo 7, paragrafo 3, terzo comma;

- d) le disposizioni di attuazione del quadro comunitario di sostegno, riguardanti:
- la designazione da parte dello Stato membro di un'autorità di gestione ai sensi dell'articolo 9, lettera n), responsabile della gestione del quadro comunitario di sostegno, conformemente all'articolo 34;
 - le disposizioni previste per il coinvolgimento delle parti nei comitati di sorveglianza di cui all'articolo 35;
- e) se del caso, indicazioni sugli stanziamenti necessari per la preparazione, la sorveglianza e la valutazione degli interventi.

In conformità all'articolo 11 i quadri comunitari di sostegno comprendono la verifica ex ante dell'addizionalità e le opportune informazioni sulla trasparenza dei flussi finanziari, in particolare a partire dallo Stato membro interessato verso le regioni beneficiarie.

Articolo 18

Programmi operativi

1. Gli interventi che rientrano in un quadro comunitario di sostegno sono attuati, di norma, sotto forma di un programma operativo integrato per regione definito all'articolo 9.

2. Ogni programma operativo comprende quanto segue:

a) gli assi prioritari del programma stesso, con indicazioni circa la loro coerenza con il quadro comunitario di sostegno corrispondente, i relativi obiettivi specifici quantificati nella misura in cui la loro natura lo consenta, e la valutazione dell'impatto atteso conformemente all'articolo 41, paragrafo 2;

b) la descrizione sintetica delle misure previste per attuare gli assi prioritari, compresi gli elementi di informazione necessari alla verifica di conformità con i regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del trattato; se del caso, la natura delle misure necessarie alla preparazione, alla sorveglianza e alla valutazione del programma operativo;

c) un piano finanziario indicativo che precisi per ciascun asse prioritario e per ogni anno, conformemente agli articoli 28 e 29, l'importo della dotazione finanziaria prevista per la partecipazione di ciascun Fondo, ove opportuno della BEI e degli altri strumenti finanziari — indicando anche a titolo informativo l'importo totale del FEAOG, sezione «garanzia», per le misure di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1257/1999 — qualora essi contribuiscano direttamente al piano finanziario, nonché l'importo totale dei finanziamenti pubblici ammissibili e la stima di quelli privati dello Stato membro, corrispondenti alla partecipazione di ciascun Fondo.

Il piano finanziario indica separatamente, nel totale della partecipazione dei vari Fondi, gli stanziamenti previsti per le regioni che beneficiano del sostegno transitorio.

Il totale della partecipazione dei Fondi prevista annualmente è compatibile con le pertinenti prospettive finanziarie tenuto conto della degressività di cui all'articolo 7, paragrafo 3, terzo comma;

d) le disposizioni di attuazione del programma operativo, riguardanti quanto segue:

i) la designazione da parte dello Stato membro di un'autorità di gestione ai sensi dell'articolo 9, lettera n), responsabile della gestione del pro-

gramma operativo, conformemente all'articolo 34;

- ii) la descrizione delle modalità di gestione del programma operativo;
- iii) la descrizione dei sistemi di sorveglianza e di valutazione, compreso il ruolo del comitato di sorveglianza;
- iv) la definizione delle procedure concernenti la mobilitazione e la circolazione delle risorse finanziarie per assicurarne la trasparenza dei flussi;
- v) la descrizione delle modalità e procedure specifiche di controllo del programma operativo.

3. Il complemento di programmazione comprende quanto segue:

- a) le misure di attuazione dei corrispondenti assi prioritari del programma operativo; la valutazione ex ante, conformemente all'articolo 41, paragrafo 3, delle misure quantificate se la loro natura lo consente; i corrispondenti indicatori di sorveglianza di cui all'articolo 36;
- b) la definizione delle categorie di beneficiari finali delle misure;
- c) il piano finanziario che precisa per ciascuna misura, conformemente agli articoli 28 e 29, l'importo della dotazione finanziaria prevista per la partecipazione del Fondo in questione, e se del caso della BEI, e degli altri strumenti finanziari, nonché l'importo dei finanziamenti ammissibili pubblici o assimilabili, e la stima di quelli privati, corrispondenti alla partecipazione dei Fondi; il tasso di partecipazione di un Fondo a una misura è fissato conformemente all'articolo 29 e tenuto conto del totale degli stanziamenti comunitari assegnati all'asse prioritario in questione.

Il piano finanziario indica separatamente gli stanziamenti previsti per le regioni che beneficiano del sostegno transitorio.

Il piano finanziario contiene una descrizione delle disposizioni adottate ai fini del cofinanziamento delle misure, tenuto conto dei sistemi istituzionali, giuridici e finanziari dello Stato membro interessato;

- d) le misure che devono assicurare la pubblicità del programma operativo conformemente all'articolo 46;
- e) la descrizione delle modalità convenute fra la Commissione e lo Stato membro interessato ai fini dello scambio informatizzato, ove possibile, dei dati

necessari a soddisfare le esigenze di gestione, sorveglianza e valutazione previste dal presente regolamento.

Articolo 19

Documenti unici di programmazione

1. Gli interventi attuati a titolo degli obiettivi n. 2 e n. 3 e dell'obiettivo n. 1 come specificato all'articolo 15, paragrafo 1 formano oggetto, in via generale, di documenti unici di programmazione. Quanto agli obiettivi n. 2 e 3, si applica l'articolo 15, paragrafo 1, lettera c).

2. Il documento unico di programmazione dell'obiettivo n. 1 include tutte le misure pertinenti in materia di riconversione economica e sociale, sviluppo dell'occupazione attraverso un miglioramento della capacità di adattamento e della qualificazione degli individui, tenendo conto del quadro di riferimento di cui all'articolo 9, paragrafo 1 lettera c), e di sviluppo rurale, nonché strutture della pesca.

Il documento unico di programmazione dell'obiettivo n. 2 assicura il coordinamento dell'insieme degli aiuti strutturali comunitari, anche per quanto riguarda, in conformità con l'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999, il coordinamento delle misure in materia di sviluppo rurale, ai sensi dell'articolo 33 dello stesso regolamento ma esclusi gli aiuti relativi alle risorse umane concessi a titolo dell'obiettivo n. 3, in tutte le zone cui si applica l'obiettivo n. 2.

Il documento unico di programmazione dell'obiettivo n. 3 assicura il coordinamento dell'insieme degli aiuti strutturali comunitari a favore dello sviluppo delle risorse umane nelle zone di cui all'articolo 5, ad eccezione degli aiuti in tale settore concessi a titolo dell'obiettivo n. 2.

3. Ciascun documento unico di programmazione contiene i seguenti elementi:

- a) la strategia e gli assi prioritari fissati per l'azione congiunta della Comunità e dello Stato membro interessato; i loro obiettivi specifici, quantificati nella misura in cui la loro natura lo consente; la valutazione dell'impatto atteso, in particolare sull'ambiente, conformemente all'articolo 41, paragrafo 2; un'indicazione delle misure in cui questa strategia e questi assi prioritari tengano conto degli orientamenti indicativi di cui all'articolo 10, paragrafo 3, delle politiche economiche, della strategia per lo sviluppo dell'occupazione attraverso un miglioramento della capacità di adattamento e della qualificazione delle persone e, se del caso,

- delle politiche regionali dello Stato membro interessato;
- b) una descrizione sintetica delle misure previste per realizzare le priorità, comprese le informazioni necessarie per verificare la conformità ai regimi di aiuti ai sensi dell'articolo 87 del trattato; se del caso, la natura delle misure necessarie per la preparazione, la sorveglianza e la valutazione del documento unico di programmazione;
- c) un piano finanziario indicativo che precisi per ciascun asse prioritario e per ogni anno, conformemente agli articoli 28 e 29 l'importo della dotazione finanziaria prevista per la partecipazione di ciascun Fondo, ove opportuno della BEI e degli altri strumenti finanziari — indicando anche per informazione l'importo totale del FEAOG, sezione «garanzia», per le misure di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999 — qualora contribuiscano direttamente al piano di finanziamento, nonché l'importo totale dei finanziamenti ammissibili pubblici o assimilabili e la stima di quelli privati dello Stato membro, corrispondenti alla partecipazione di ciascun Fondo.

Il piano finanziario indica separatamente gli stanziamenti previsti per le regioni che beneficiano del sostegno transitorio.

La partecipazione totale dei fondi prevista annualmente è compatibile con le pertinenti prospettive finanziarie, tenuto conto della degressività di cui all'articolo 7, paragrafo 3, terzo comma.

Nel caso dell'obiettivo n. 3, tale piano finanziario indica la concentrazione degli stanziamenti previsti per le zone che incontrano problemi strutturali di riconversione economica e sociale;

- d) le disposizioni di attuazione del documento unico di programmazione comprendono:
- i) la designazione da parte dello Stato membro di un'autorità di gestione ai sensi dell'articolo 9 responsabile della gestione del documento unico di programmazione conformemente all'articolo 34;
- ii) la descrizione delle modalità di gestione del documento unico di programmazione;
- iii) la descrizione dei sistemi di sorveglianza e di valutazione, in particolare del ruolo del comitato di sorveglianza;

- iv) la definizione delle procedure concernenti la mobilitazione e la circolazione delle risorse finanziarie, al fine di assicurare la trasparenza dei flussi;
- v) la descrizione delle modalità e procedure specifiche di controllo del documento unico di programmazione;
- e) se del caso, indicazioni sulle risorse necessarie per la preparazione, la sorveglianza e la valutazione degli interventi.

A norma dell'articolo 11 il documento unico di programmazione comprende la verifica ex ante dell'addizionalità per l'obiettivo o gli obiettivi pertinenti concordata tra la Commissione e lo Stato membro e le opportune informazioni sulla trasparenza dei flussi finanziari, in particolare a partire dallo Stato membro interessato verso le regioni beneficiarie.

4. Ogni documento unico di programmazione è corredato di un complemento di programmazione quale definito all'articolo 9, lettera m) e descritto all'articolo 18, paragrafo 3.

CAPO III

INIZIATIVE COMUNITARIE

Articolo 20

Contenuto

1. Le iniziative comunitarie riguardano i settori seguenti:
- a) cooperazione transfrontaliera, transnazionale interregionale volta a incentivare uno sviluppo armonioso, equilibrato e duraturo dell'insieme dello spazio comunitario («INTERREG»);
- b) rivitalizzazione economica e sociale delle città e delle zone adiacenti in crisi, per promuovere uno sviluppo urbano sostenibile («URBAN»);
- c) sviluppo rurale («LEADER»);
- d) cooperazione transnazionale per promuovere nuove pratiche di lotta alle discriminazioni e alle disuguaglianze di ogni tipo in relazione al mercato del lavoro («EQUAL»).
2. Almeno il 2,5% degli stanziamenti d'impegno dei Fondi strutturali di cui all'articolo 7, paragrafo 1, è assegnato a INTERREG, nell'ambito del quale

26.6.1999

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

L 161/21

occorre attribuire dovuta considerazione alle attività transfrontaliere, soprattutto nella prospettiva dell'allargamento e per quanto riguarda gli Stati membri che hanno frontiere estese con i paesi candidati, nonché a un migliore coordinamento con i programmi PHARE, TACIS e MEDA. È inoltre rivolta dovuta considerazione alla cooperazione con le regioni ultraperiferiche.

Nel quadro di EQUAL si tiene conto adeguatamente dell'inserimento sociale e professionale dei richiedenti asilo.

3. I programmi approvati nell'ambito delle iniziative comunitarie possono interessare altre zone oltre a quelle di cui agli articoli 3 a 4.

Articolo 21

Elaborazione, approvazione e attuazione

1. Secondo le procedure di cui agli articoli da 48 a 51 e previa comunicazione per conoscenza al Parlamento europeo, la Commissione adotta orientamenti che definiscono, per ciascuna iniziativa, gli obiettivi, il campo d'applicazione e le opportune modalità di attuazione. Gli orientamenti sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

2. Ciascun settore di cui all'articolo 20, paragrafo 1, riceve finanziamenti da un solo Fondo: i settori di cui alle lettere a) e b) sono finanziati dal FESR, il settore di cui alla lettera c) dal FEAOG, sezione «orientamento», e il settore di cui alla lettera d) dall'FSE. Per tener conto delle misure necessarie all'attuazione del pertinente programma d'iniziativa comunitaria, la decisione di partecipazione dei Fondi può ampliare il campo di applicazione definito nei regolamenti specifici riferiti a ciascun Fondo, nei limiti delle relative disposizioni specifiche.

3. Basandosi sulle proposte elaborate conformemente agli orientamenti di cui al paragrafo 1 e all'articolo 41, paragrafo 2, e presentate dallo Stato membro, la Commissione decide i programmi d'iniziativa comunitaria in conformità dell'articolo 28.

4. I programmi d'iniziativa comunitaria vengono riesaminati a seguito della valutazione intermedia di cui all'articolo 42 e modificati eventualmente su iniziativa dello Stato membro interessato o della Commissione, d'intesa con detto Stato membro.

5. I programmi di iniziativa comunitaria coprono un periodo di sette anni con inizio al 1° gennaio 2000.

CAPO IV

AZIONI INNOVATRICI E ASSISTENZA TECNICA

Articolo 22

Azioni innovative

1. Su iniziativa della Commissione e previo parere dei comitati di cui agli articoli da 48 a 51 sugli orientamenti concernenti i vari tipi di azioni innovative, i Fondi possono finanziare, non oltre lo 0,40% della loro dotazione annuale, azioni innovative a livello comunitario. Tali azioni comprendono studi, progetti pilota e scambi di esperienze.

Le azioni innovative contribuiscono all'elaborazione di metodi e pratiche innovativi intesi a migliorare la qualità degli interventi a titolo degli obiettivi n. 1, n. 2 e n. 3. Esse sono attuate in maniera semplice, trasparente e conforme ai principi di una sana gestione finanziaria.

2. Ogni settore di azione cui si riferiscono i progetti pilota riceve finanziamenti da un solo Fondo. Per tener conto delle misure necessarie all'esecuzione del pertinente progetto pilota, la decisione di partecipazione del Fondo può ampliare il campo di applicazione definito nei regolamenti specifici riferiti a ciascun Fondo, entro i limiti delle relative disposizioni specifiche.

Articolo 23

Assistenza tecnica

I Fondi possono finanziare, su iniziativa della Commissione e per conto della stessa, previo parere dei comitati di cui agli articoli da 48 a 51 sui vari tipi di misure e non oltre lo 0,25% della propria dotazione annuale, le misure preparatorie, di sorveglianza, di valutazione e di controllo necessarie per l'applicazione del presente regolamento. Esse comprendono in particolare quanto segue:

a) studi, compresi quelli di carattere generale, relativi all'azione dei Fondi;

- b) azioni di assistenza tecnica e scambi di esperienze e di informazioni destinate alle parti, ai beneficiari finali degli interventi dei Fondi e al pubblico;
- c) l'installazione, il funzionamento e il collegamento dei sistemi informatizzati per la gestione, la sorveglianza e la valutazione;
- d) il miglioramento dei metodi di valutazione e lo scambio di informazioni sulle prassi in questo settore.

Articolo 24

Approvazione delle azioni innovative e dell'assistenza tecnica

1. Previa informazione da parte degli Stati membri interessati sulle azioni innovative, la Commissione valuta le domande di partecipazione dei Fondi presentate a titolo degli articoli 22 e 23 in funzione degli elementi seguenti:

- a) una descrizione dell'intervento proposto, del suo campo di applicazione, anche con riferimento all'ambito geografico, e degli obiettivi specifici;
- b) gli organismi responsabili dell'esecuzione dell'intervento e i beneficiari;
- c) il calendario e il piano finanziario, inclusa la partecipazione di eventuali altre fonti di finanziamento comunitario;
- d) le disposizioni che assicurano un'esecuzione efficace e regolare;
- e) qualsiasi elemento necessario per verificare la compatibilità con le politiche comunitarie e gli orientamenti di cui all'articolo 10, paragrafo 3.

La Commissione approva la partecipazione dei Fondi quando tali informazioni consentono di valutare la domanda.

2. Dopo aver approvato una domanda, la Commissione ne informa immediatamente gli Stati membri interessati.

3. Ai sensi del presente regolamento gli Stati membri non sono responsabili finanziariamente per le azioni innovative di cui all'articolo 22 e per le azioni di assistenza tecnica di cui all'articolo 23, fatti salvi gli

obblighi loro derivanti dalle disposizioni istituzionali proprie a ciascuno Stato membro.

CAPO V

GRANDI PROGETTI

Articolo 25

Definizione

Nell'ambito di un intervento i Fondi possono finanziare spese connesse a grandi progetti, vale a dire:

- a) un insieme di lavori economicamente indivisibili che svolgono una funzione tecnica precisa e hanno obiettivi chiaramente definiti e
- b) il cui costo totale considerato al fine di determinare l'importo della partecipazione dei Fondi supera i 50 milioni di euro.

Articolo 26

Approvazione ed esecuzione

1. Nel corso dell'attuazione degli interventi, se lo Stato membro o l'autorità di gestione prevedono una partecipazione dei Fondi a un grande progetto, ne informano preliminarmente la Commissione trasmettendo le informazioni seguenti:

- a) organismo responsabile dell'attuazione;
- b) natura dell'investimento, descrizione, dotazione finanziaria e localizzazione;
- c) calendario di esecuzione del progetto;
- d) analisi dei costi e dei benefici, anche finanziari, valutazione dei rischi nonché indicazioni sulla validità economica del progetto;
- e) inoltre:
- per gli investimenti infrastrutturali: analisi dei costi e dei benefici socioeconomici del progetto, compresa l'indicazione del tasso di utilizzazione prevista, l'impatto prevedibile sullo sviluppo o la riconversione della regione di cui trattasi, nonché applicazione delle norme comunitarie sugli appalti pubblici;

26.6.1999

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

L 161/23

— per gli investimenti produttivi: l'analisi delle prospettive del mercato nel settore interessato e della redditività prevista del progetto;

- f) effetti diretti e indiretti sulla situazione dell'occupazione, possibilmente a livello comunitario;
- g) elementi che permettono di valutare l'impatto ambientale e l'applicazione dei principi della precauzione e dell'azione preventiva, della correzione, anzitutto alla fonte, dei danni causati all'ambiente e del principio «chi inquina paga», nonché il rispetto della normativa comunitaria in materia ambientale;
- h) elementi necessari alla valutazione del rispetto delle regole della concorrenza, fra l'altro in materia di aiuti di Stato;
- i) indicazione dell'effetto della partecipazione dei Fondi sulla realizzazione del progetto;
- j) piano finanziario e ammontare globale delle risorse finanziarie previste per la partecipazione dei Fondi e di eventuali altre fonti di finanziamento comunitario.

2. La Commissione valuta il progetto, se necessario con la consulenza della BEI, in funzione degli elementi seguenti:

- a) tipo d'investimento previsto e, se del caso, entrate attese;
- b) risultati dell'analisi dei costi e dei benefici;
- c) risultato della valutazione d'impatto ambientale;
- d) coerenza con gli assi prioritari del corrispondente intervento;
- e) conformità con le altre politiche comunitarie;
- f) benefici economici e sociali attesi, segnatamente in termini di occupazione, rispetto alle risorse finanziarie mobilitate;
- g) coordinamento degli strumenti finanziari e combinazione di sovvenzioni e prestiti di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

3. Entro due mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 1 o entro tre mesi quando sia necessario consultare la BEI, la Commissione decide di confermare o modificare il tasso della partecipazione comunitaria. Se la Commissione ritiene che il progetto

non giustifichi né in tutto, né in parte la partecipazione dei Fondi, essa può decidere di rifiutare, fornendone le motivazioni, l'intera partecipazione o una parte di esse.

CAPO VI

SOVVENZIONE GLOBALE

Articolo 27

Sovvenzione globale

1. Qualora l'attuazione e la gestione di una parte di un intervento siano state affidate a intermediari conformemente all'articolo 9, lettera i), questi intermediari devono fornire garanzie quanto alla loro solvibilità e alla loro competenza ed esperienza riconosciute in materia di gestione amministrativa e finanziaria. Essi devono essere abitualmente stabiliti o rappresentati nella o nelle regioni interessate, ma possono, in casi limitati e giustificati, essere stabiliti altrove. Essi devono avere un'esperienza pluriennale nei settori in questione, svolgere compiti di interesse pubblico e coinvolgere in maniera adeguata gli ambienti socioeconomici cui direttamente si riferisce l'attuazione delle misure previste.

2. Il ricorso a una sovvenzione globale figura nella corrispondente decisione relativa alla partecipazione dei Fondi in quanto disposizione particolare di attuazione dell'intervento definita all'articolo 18, paragrafo 2, lettera d), nonché all'articolo 19, paragrafo 3, lettera d). Le modalità di utilizzazione delle sovvenzioni globali formano oggetto di un accordo tra lo Stato membro, all'autorità di gestione e l'organismo intermediario interessato.

Nel caso dei programmi d'iniziativa comunitaria e delle azioni innovative le modalità di utilizzazione delle sovvenzioni globali formano oggetto di una convenzione tra la Commissione e l'organismo intermediario interessato. Nel caso dei programmi di iniziativa comunitaria queste modalità devono essere concordate anche con gli Stati membri interessati. Il complemento di programma di cui all'articolo 18 non riguarda la parte dell'intervento rientrante nell'ambito della sovvenzione globale.

3. Le modalità di utilizzazione della sovvenzione globale precisano in particolare quanto segue:

- a) le misure da attuare;

- b) i criteri per la scelta dei beneficiari;
- c) le condizioni di concessione e il tasso del contributo dei Fondi, compresa la destinazione degli interessi eventualmente maturati;
- d) le modalità di sorveglianza, di valutazione e di esecuzione del controllo finanziario della sovvenzione globale;
- e) l'eventuale ricorso a una garanzia bancaria, di cui la Commissione deve essere informata.

TITOLO III

PARTECIPAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA DEI FONDI

CAPO I

PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DEI FONDI

Articolo 28

Decisione relativa alla partecipazione dei Fondi

1. La Commissione determina, con un'unica decisione, la partecipazione dell'insieme dei Fondi, sempreché siano soddisfatte tutte le condizioni contemplate dal presente regolamento, entro cinque mesi dal ricevimento della domanda d'intervento. Se del caso, la decisione opera una chiara distinzione tra i crediti assegnati alle regioni o zone che beneficiano del sostegno transitorio.

L'importo massimo della partecipazione dei Fondi è fissato per ciascun asse prioritario dell'intervento.

Una misura può beneficiare, per un periodo determinato, soltanto della partecipazione finanziaria di un Fondo per volta.

Una misura o un'operazione può beneficiare della partecipazione di un Fondo strutturale unicamente a titolo di uno solo, per volta, degli obiettivi di cui all'articolo 1.

Una medesima operazione non può beneficiare al tempo stesso della partecipazione di un Fondo a titolo degli obiettivi n. 1, n. 2 o n. 3 e a titolo di un'iniziativa comunitaria.

Una medesima operazione non può beneficiare al tempo stesso della partecipazione di un Fondo a titolo degli obiettivi n. 1, n. 2 o n. 3 e a titolo del FEOG sezione «garanzia».

Una stessa operazione non può beneficiare al tempo stesso della partecipazione di un Fondo a titolo di un'iniziativa comunitaria e del FEOG sezione «garanzia».

2. La partecipazione dei Fondi a programmi operativi intrapresi nell'ambito dell'attuazione di un quadro

comunitario di sostegno deve essere compatibile con il piano di finanziamento definito nel corrispondente quadro comunitario di sostegno, come previsto dall'articolo 17, paragrafo 2, lettera c).

3. Nell'ambito dell'attuazione delle misure, la partecipazione dei Fondi assume principalmente la forma di aiuto non rimborsabile (in prosieguo: «aiuto diretto»), ma anche altre forme, segnatamente aiuto rimborsabile, abbuono d'interessi, garanzia, assunzione di partecipazioni, partecipazione al capitale di rischio o altro tipo di finanziamento.

Gli aiuti rimborsati all'autorità di gestione o ad un'altra autorità pubblica sono da queste riassegnati per gli stessi fini.

Articolo 29

Diversificazione dei tassi di partecipazione

1. La partecipazione dei Fondi è modulata in funzione dei seguenti elementi:

- a) gravità dei problemi specifici, in particolare regionali o sociali, ai quali porre rimedio mediante gli interventi,
- b) capacità finanziaria dello Stato membro interessato, tenuto conto segnatamente della sua prosperità relativa e della necessità di evitare aumenti eccessivi delle spese di bilancio,
- c) nel contesto degli obiettivi dei Fondi di cui all'articolo 1, interesse che gli interventi e gli assi prioritari rivestono dal punto di vista comunitario, se del caso, per l'eliminazione delle ineguaglianze e la promozione della parità tra uomini e donne e per la tutela e il miglioramento dell'ambiente, in particolare per l'applicazione dei principi della precauzione e dell'azione preventiva, nonché del principio «chi inquina paga»,

26.6.1999

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

L 161/25

- d) interesse che gli interventi e gli assi prioritari rivestono dal punto di vista regionale e nazionale,
- e) caratteristiche proprie del tipo d'intervento e dell'asse prioritario di cui trattasi, al fine di tener conto delle esigenze individuate mediante la valutazione ex ante, segnatamente in materia di risorse umane e occupazione,
- f) impiego ottimale delle risorse finanziarie nei piani di finanziamento, inclusa la combinazione di risorse pubbliche e private, ricorso a strumenti finanziari appropriati conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, e scelta delle forme di finanziamento ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3.

Nei casi in cui la partecipazione del FSE è differenziata conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, occorre tener conto delle esigenze individuate mediante la valutazione ex ante, segnatamente in materia di risorse umane e occupazione.

2. La partecipazione dei Fondi è calcolata o rispetto ai costi totali ammissibili, o rispetto all'insieme delle spese, pubbliche o assimilabili, ammissibili (nazionali, regionali o locali e comunitarie) relative a ciascun intervento.

3. La partecipazione dei Fondi rispetta i limiti seguenti:

- a) Il 75 % al massimo del costo totale ammissibile e, di norma, almeno il 50 % delle spese pubbliche ammissibili, per le misure attuate nelle regioni interessate dall'obiettivo n. 1. Qualora tali regioni siano situate in uno Stato membro nel quale interviene il Fondo di coesione, la partecipazione comunitaria può, in casi eccezionali debitamente giustificati, ammontare all'80 % al massimo del costo totale ammissibile e all'85 % al massimo del costo totale ammissibile nelle regioni ultraperiferiche, nonché nelle isole periferiche greche che sono svantaggiate a causa della distanza,
- b) il 50 % al massimo del costo totale ammissibile e, di norma, almeno il 25 % delle spese pubbliche ammissibili, per le misure attuate nelle regioni interessate dagli obiettivi n. 2 o n. 3.

Nel caso d'investimenti nelle imprese, la partecipazione dei Fondi rispetta i massimali di intensità dell'aiuto e di cumulo decisi in materia di aiuti di Stato.

4. Se l'intervento di cui trattasi comporta il finanziamento di investimenti generatori di entrate, la partecipazione dei Fondi a siffatti investimenti è determinata tenendo conto, fra le caratteristiche proprie, dell'entità del margine lordo di autofinanziamento che è normalmente atteso per la categoria di investimenti in

questione in funzione delle condizioni macroeconomiche in cui gli investimenti devono essere realizzati e senza che la partecipazione dei Fondi comporti un aumento dell'impegno nazionale di bilancio.

In ogni caso la partecipazione dei Fondi rispetta i limiti seguenti:

- a) nel caso di investimenti in infrastrutture generatori di entrate nette consistenti, la partecipazione non può superare:
- i) il 40 % del costo totale ammissibile nelle regioni cui si applica l'obiettivo n. 1, a cui può aggiungersi una maggiorazione massima del 10 % negli Stati membri nei quali interviene il Fondo di coesione;
- ii) il 25 % del costo totale ammissibile nelle zone cui si applica l'obiettivo n. 2;
- iii) a tali tassi può essere applicata una maggiorazione destinata a forme di finanziamento che non siano aiuti diretti; tale maggiorazione non può comunque essere superiore al 10 % del costo totale ammissibile;
- b) nel caso di investimenti nelle imprese, la partecipazione non può superare:
- i) il 35 % del costo totale ammissibile nelle regioni cui si applica l'obiettivo n. 1;
- ii) il 15 % del costo totale ammissibile nelle zone cui si applica l'obiettivo n. 2;
- iii) nel caso di investimenti nelle piccole e medie imprese, a tali tassi può essere applicata una maggiorazione destinata a forme di finanziamento diverse dagli aiuti diretti; tale maggiorazione non può comunque essere superiore al 10 % del costo totale ammissibile.

5. I riferimenti fatti dai paragrafi 3 e 4 alle regioni e zone cui si applicano gli obiettivi n. 1 e n. 2 si intendono fatti anche alle regioni e zone che beneficiano, da una parte, del sostegno transitorio a titolo dell'articolo 6, paragrafo 1 e di un sostegno a titolo dell'articolo 7, paragrafo 4 e, dall'altra, di un sostegno a titolo dell'articolo 6, paragrafo 2, rispettivamente.

6. Le misure di cui agli articoli 22 e 23, attuate su iniziativa della Commissione, possono essere finanziate al 100 % del costo totale. Le misure di cui all'articolo 23 attuate per conto della Commissione sono finanziate al 100 % del costo totale.

7. Per le misure di assistenza tecnica nel quadro della programmazione e le iniziative comunitarie si applicano i tassi contemplati nel presente articolo.

Articolo 30

Requisiti per l'ammissione

1. Le spese connesse ad operazioni possono essere ammesse alla partecipazione dei Fondi soltanto se dette operazioni sono parte integrante dell'intervento considerato.

2. Una spesa non ha i requisiti per essere ammessa alla partecipazione dei Fondi se è stata effettivamente sostenuta dal beneficiario finale prima della data di ricezione della domanda d'intervento da parte della Commissione. Tale data costituisce il termine iniziale per l'ammissione delle spese.

Il termine finale per l'ammissione delle spese è fissato nella decisione relativa alla partecipazione dei Fondi. Esso si riferisce ai pagamenti effettuati dai beneficiari finali e può essere prorogata dalla Commissione, su domanda debitamente giustificata dello Stato membro, secondo le disposizioni degli articoli 14 e 15.

3. Le norme nazionali pertinenti si applicano alle spese ammissibili a meno che, ove necessario, la Commissione decida norme comuni di ammissibilità delle spese secondo la procedura di cui all'articolo 53, paragrafo 2.

4. Gli Stati membri si accertano che la partecipazione dei Fondi resti attribuita ad un'operazione esclusivamente se quest'ultima entro cinque anni dalla data della decisione delle competenti autorità nazionali o dell'autorità di gestione relativa alla partecipazione dei Fondi, non subisce modificazioni sostanziali:

- a) che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico, e
- b) che determinino un cambiamento nella natura della proprietà di un'infrastruttura oppure la cessazione o il cambiamento di localizzazione di un'attività produttiva.

Gli Stati membri informano la Commissione di ogni modifica di questo tipo. Qualora dovessero intervenire siffatte modifiche, si applicano le disposizioni dell'articolo 39.

CAPO II

GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 31

Impegni di bilancio

1. Gli impegni di bilancio comunitari sono assunti sulla base della decisione relativa alla partecipazione dei Fondi.

2. Gli impegni per gli interventi di durata pari o superiore a due anni sono assunti annualmente. Il primo impegno è assunto quando la Commissione adotta la decisione di approvazione dell'intervento. Gli impegni successivi sono assunti, di norma, entro il 30 aprile di ogni anno.

La quota di un impegno che non è stata liquidata mediante acconto o per la quale non è stata presentata alla Commissione una domanda di pagamento ammissibile, quale definita nell'articolo 32, paragrafo 3, alla scadenza del secondo anno successivo a quello dell'impegno o, eventualmente e per gli importi in questione, alla data di una successiva decisione della Commissione necessaria per autorizzare una misura o un'operazione o alla scadenza del termine di presentazione del rapporto finale di cui all'articolo 37, paragrafo 1, è disimpegnata automaticamente dalla Commissione; la partecipazione dei Fondi all'intervento in questione viene ridotta in misura corrispondente.

Il termine di disimpegno automatico di cui al secondo comma è sospeso per la parte dell'impegno corrispondente alle operazioni oggetto, alla data prevista del disimpegno, di una procedura giudiziaria, o di un ricorso amministrativo con effetti sospensivi, fatti salvi il ricevimento da parte della Commissione di un'informazione preliminare e motivata dello Stato membro interessato, con l'esposizione dei motivi, e la sua diffusione da parte della Commissione.

La Commissione informa comunque in tempo utile lo Stato membro e l'autorità di pagamento ogniqualvolta sussista il rischio di applicazione del disimpegno automatico previsto dal secondo comma.

In caso di entrata in vigore del presente regolamento successivamente al 1° gennaio 2000, il termine di disimpegno automatico di cui al secondo comma è prorogato per il primo impegno del numero di mesi che separa il 1° gennaio 2000 dalla data della decisione relativa alla partecipazione dei Fondi di cui all'articolo 28.

3. Per gli interventi di durata inferiore a due anni, l'importo totale della partecipazione dei Fondi è impe-

26.6.1999

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

L 161/27

gnato quando la Commissione adotta la decisione relativa alla partecipazione dei Fondi.

Articolo 32

Pagamenti

1. Il pagamento, da parte della Commissione, della partecipazione dei Fondi è eseguito in conformità dei corrispondenti impegni di bilancio e ha come destinataria l'autorità di pagamento ai sensi dell'articolo 9, lettera o).

I pagamenti sono imputati all'impegno aperto risalente più indietro nel tempo eseguito in forza dell'articolo 31.

Il pagamento può assumere la forma di acconti, di pagamenti intermedi o di pagamenti del saldo. I pagamenti intermedi e i pagamenti del saldo si riferiscono alle spese effettivamente sostenute, che devono corrispondere a pagamenti effettuati dai beneficiari finali e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente.

In funzione delle disponibilità finanziarie, la Commissione esegue i pagamenti intermedi entro un termine non superiore a due mesi, a decorrere dal ricevimento di una domanda ammissibile, come previsto nel paragrafo 3.

L'autorità di pagamento provvede affinché i beneficiari finali ricevano quanto prima e integralmente gli importi corrispondenti alla partecipazione dei Fondi a cui hanno diritto. Non vengono applicate detrazioni, trattenute o altre commissioni specifiche che potrebbero ridurre gli importi predetti.

2. All'atto del primo impegno, la Commissione versa un acconto all'autorità di pagamento. L'acconto è pari al 7% della partecipazione dei Fondi all'intervento in questione. In linea di principio può essere frazionato su due esercizi di bilancio al massimo, in funzione delle disponibilità di bilancio.

Per la durata dell'intervento, l'autorità di pagamento ricorre all'acconto per regolare la partecipazione comunitaria alle spese relative a detto intervento.

Tutto o parte dell'acconto, in funzione dei progressi nell'attuazione dell'intervento, è rimborsato alla Commissione dall'autorità di pagamento qualora nessuna domanda di pagamento sia stata trasmessa alla Commissione entro diciotto mesi dalla decisione relativa alla partecipazione dei Fondi. Gli interessi eventualmente maturati sull'acconto sono destinati dall'autorità di pagamento all'intervento di cui trattasi.

3. I pagamenti intermedi sono effettuati da parte della Commissione per rimborsare le spese effettivamente sostenute a titolo dei Fondi e certificate dall'autorità di pagamento. Essi sono eseguiti per ogni singolo intervento e calcolati per le misure contenute nel piano di finanziamento del complemento di programmazione. Essi devono rispettare le seguenti condizioni:

- a) presentazione alla Commissione del complemento di programma recante gli elementi contemplati all'articolo 18, paragrafo 3;
- b) trasmissione alla Commissione dell'ultima relazione annuale di esecuzione da presentare, recante gli elementi contemplati all'articolo 37;
- c) trasmissione alla Commissione della valutazione intermedia dell'intervento di cui all'articolo 42, ove prevista;
- d) coerenza, nelle decisioni dell'autorità di gestione e del comitato di sorveglianza, con l'importo totale della partecipazione dei fondi concesso per gli assi prioritari di cui trattasi;
- e) attuazione, nei termini previsti, delle eventuali raccomandazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 2, o motivazione trasmessa dallo Stato membro per illustrare le ragioni per cui non è stato preso alcun provvedimento, qualora dette raccomandazioni mirino a colmare insufficienze gravi del sistema di sorveglianza o di gestione tali da mettere in causa la buona gestione finanziaria dell'intervento; evasione delle richieste di misure correttive di cui all'articolo 38, paragrafo 4, qualora le domande riguardino la o le misure in questione;
- f) assenza di sospensione di pagamenti, a norma dell'articolo 39, paragrafo 2, primo comma, e assenza di decisione della Commissione di avviare un procedimento d'infrazione in forza dell'articolo 226 del trattato, riguardo alla misura o alle misure oggetto della domanda di cui trattasi.

Se una delle condizioni non è rispettata e la domanda di pagamento non è pertanto ammissibile, lo Stato membro e l'autorità di pagamento ne sono informati senza indugio dalla Commissione e adottano le disposizioni necessarie per porre rimedio alla situazione.

Gli Stati membri provvedono affinché, per quanto possibile, le domande di pagamento intermedio siano raggruppate e inoltrate alla Commissione tre volte all'anno, fermo restando che l'ultima domanda di pagamento deve essere presentata entro il 31 ottobre.

Le domande di pagamento intermedio operano una distinzione, a livello dei singoli assi prioritari, per le spese pagate nelle regioni o zone che beneficiano del sostegno transitorio.

Il totale cumulato dei pagamenti, di cui al paragrafo 2 e al presente paragrafo, versati a favore di un intervento rappresenta al massimo il 95 % della partecipazione dei Fondi all'intervento stesso.

4. Il pagamento del saldo dell'intervento viene eseguito in presenza delle seguenti condizioni:

- a) se l'autorità di pagamento ha presentato alla Commissione, entro sei mesi dal termine fissato per il pagamento nella decisione relativa alla partecipazione dei Fondi, una dichiarazione certificata delle spese effettivamente pagate;
- b) se la relazione finale di esecuzione è stata presentata alla Commissione e approvata dalla medesima;
- c) se lo Stato membro ha trasmesso alla Commissione la dichiarazione di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera f).

5. Il pagamento definitivo del saldo non può più essere rettificato, a richiesta dello Stato membro, se l'autorità di pagamento non ne ha fatto domanda alla Commissione entro nove mesi a decorrere dalla data di versamento del saldo di cui trattasi.

6. Gli Stati membri designano le autorità preposte al rilascio delle certificazioni e delle dichiarazioni di cui ai paragrafi 3 e 4.

7. Entro il 30 aprile di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le previsioni aggiornate sulle domande di pagamento per l'esercizio in corso e quelle per l'esercizio finanziario successivo.

9. Per le azioni innovatrici di cui all'articolo 22 e le misure di cui all'articolo 23, la Commissione fissa le procedure di pagamento appropriate, coerentemente con gli obiettivi delle presenti disposizioni, e le notifica ai comitati di cui agli articoli da 48 a 51.

Articolo 33

Utilizzazione dell'euro

Gli importi delle decisioni, degli impegni e dei pagamenti della Commissione sono espressi e versati in euro, secondo le modalità adottate dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 53, paragrafo 2.

TITOLO IV

EFFICACIA DEGLI INTERVENTI DEI FONDI

CAPO I

SORVEGLIANZA

Articolo 34

Gestione da parte dell'autorità di gestione

1. Fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 3, l'autorità di gestione quale definita all'articolo 9, lettera n) è responsabile dell'efficacia e della regolarità della gestione e dell'attuazione, e in particolare:

- a) dell'istituzione di un dispositivo di raccolta di dati finanziari e statistici affidabili sull'attuazione, per gli indicatori per la sorveglianza di cui all'articolo 36 e per la valutazione di cui agli articoli 42 e 43, nonché della trasmissione di tali dati secondo modalità concordate tra lo Stato membro e la Commissione, mediante il ricorso, nella misura del possibile, a sistemi informatici che

consentano lo scambio di dati con la Commissione, come previsto all'articolo 18, paragrafo 3, lettera e);

- b) dell'adattamento conformemente al paragrafo 3 e dell'attuazione del complemento di programmazione come previsto all'articolo 18, paragrafo 3, e senza pregiudizio dell'articolo 35;
- c) dell'elaborazione e della presentazione alla Commissione, previa approvazione del comitato di sorveglianza, del rapporto annuale di esecuzione;
- d) dell'organizzazione, in collaborazione con la Commissione e lo Stato membro, della valutazione intermedia di cui all'articolo 42;
- e) dell'utilizzazione, da parte degli organismi che partecipano alla gestione e all'attuazione dell'intervento, di un sistema contabile distinto o di una codificazione contabile appropriata di tutti gli atti contemplati dall'intervento;
- f) della regolarità delle operazioni finanziate a titolo dell'intervento, segnatamente dell'attuazione di

26.6.1999

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

L 161/29

misure di controllo interne compatibili con i principi di sana gestione finanziaria e dell'attuazione delle osservazioni o richieste di misure correttive adottate ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 4, o delle raccomandazioni di adattamento formulate a norma del paragrafo 2 del presente articolo, conformemente alle disposizioni dei summenzionati articoli;

- g) della compatibilità con le politiche comunitarie, secondo quanto stabilito all'articolo 12; nell'ambito dell'applicazione delle norme comunitarie sugli appalti pubblici, i pareri trasmessi a fine di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* specificano i riferimenti dei progetti per i quali è stata chiesta o decisa una partecipazione dei Fondi;
- h) del rispetto degli obblighi in materia di informazione e di pubblicità di cui all'articolo 46.

Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, l'autorità di gestione, nello svolgimento dei suoi compiti, agisce nel pieno rispetto dei sistemi istituzionali, giuridici e finanziari dello Stato membro interessato.

2. Ogni anno, in occasione della presentazione del rapporto annuale di esecuzione di cui all'articolo 37, la Commissione e l'autorità di gestione esaminano i principali risultati dell'anno precedente, secondo modalità da definire d'accordo con lo Stato membro e l'autorità di gestione interessati.

In seguito all'esame in parola, la Commissione può formulare osservazioni destinate allo Stato membro e all'autorità di gestione. Lo Stato membro informa la Commissione del seguito dato a tali osservazioni. Se, in casi debitamente motivati, la Commissione ritiene che le misure prese non sono sufficienti, può indirizzare allo Stato membro o all'autorità di gestione raccomandazioni di adattamento intese a migliorare l'efficacia delle modalità di sorveglianza o gestione dell'intervento, unitamente ai motivi di tali raccomandazioni. Allorché riceve delle raccomandazioni, l'autorità di gestione presenta successivamente le misure prese per migliorare le modalità di sorveglianza o gestione oppure spiega le ragioni per cui non è stata adottata alcuna misura.

3. L'autorità di gestione adatta, su richiesta del comitato di sorveglianza o di sua iniziativa, il complemento di programmazione senza modificare l'importo totale della partecipazione dei Fondi concesso per l'asse prioritario di cui trattasi né gli obiettivi specifici del medesimo. Entro un mese, previa approvazione del comitato di sorveglianza, essa comunica alla Commissione il suddetto adattamento.

Le eventuali modifiche che riguardano gli elementi contenuti nella decisione relativa alla partecipazione dei Fondi sono decise dalla Commissione, d'intesa con lo Stato membro interessato, entro un termine di quattro mesi a decorrere dall'approvazione del comitato di sorveglianza.

Articolo 35

Comitati di sorveglianza

1. Ogni quadro comunitario di sostegno o documento unico di programmazione e ogni programma operativo è seguito da un comitato di sorveglianza.

I comitati di sorveglianza sono istituiti dallo Stato membro, d'accordo con l'autorità di gestione previa consultazione delle parti. Questi promuovono un'equilibrata partecipazione di donne e uomini.

I comitati di sorveglianza sono istituiti al più tardi entro tre mesi dalla decisione relativa alla partecipazione dei Fondi. Il comitato di sorveglianza è di competenza dello Stato membro, anche dal punto di vista giurisdizionale.

2. Un rappresentante della Commissione e, se del caso, della BEI partecipa ai lavori del comitato con voto consultivo.

Il comitato di sorveglianza stabilisce il proprio regolamento interno nel quadro istituzionale, giuridico e finanziario dello Stato membro interessato e lo adotta d'intesa con l'autorità di gestione.

In linea di massima, il comitato di sorveglianza è presieduto da un rappresentante dello Stato membro o dell'autorità di gestione.

3. Il comitato di sorveglianza si assicura dell'efficienza e della qualità dell'esecuzione dell'intervento. A tal fine:

- a) conformemente all'articolo 15, conferma o adatta il complemento di programma, compresi gli indicatori fisici e finanziari da impiegare nella sorveglianza dell'intervento. La sua approvazione è richiesta prima di qualsiasi ulteriore adattamento;
- b) esamina ed approva entro sei mesi dall'approvazione dell'intervento, i criteri di selezione delle operazioni finanziate a titolo di ciascuna misura;
- c) valuta periodicamente i progressi compiuti nel raggiungimento degli obiettivi specifici dell'intervento;

L 161/30

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

26.6.1999

- d) esamina i risultati dell'esecuzione, segnatamente il conseguimento degli obiettivi fissati a livello delle misure, nonché la valutazione intermedia di cui all'articolo 42;
- e) esamina e approva i rapporti annuali e finali di esecuzione prima che siano trasmessi alla Commissione;
- f) esamina e approva qualsiasi proposta di modifica inerente al contenuto della decisione della Commissione concernente la partecipazione dei Fondi;
- g) può comunque proporre all'autorità di gestione qualsiasi adattamento o revisione dell'intervento, che renda possibile il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 o migliori la gestione dell'intervento, anche per quanto riguarda la gestione finanziaria. Qualsiasi adattamento dell'intervento viene eseguito conformemente all'articolo 34, paragrafo 3.

Articolo 36

Indicatori per la sorveglianza

1. L'autorità di gestione e il comitato di sorveglianza si avvalgono, per la sorveglianza, di indicatori fisici e finanziari definiti nel programma operativo, nel documento unico di programmazione o nel complemento di programmazione. Nel definire tali indicatori, si dovrebbe tener conto della metodologia indicativa e dell'elenco di esempi di indicatori pubblicati dalla Commissione, nonché di una ripartizione in categorie delle aree di intervento che sarà proposta dalla Commissione dall'entrata in vigore del presente regolamento. Tali indicatori si riferiscono al carattere specifico dell'intervento di cui trattasi, ai suoi obiettivi, nonché alla situazione socioeconomica, strutturale e ambientale dello Stato membro e delle sue regioni, ove necessario, e tengono conto, se del caso, dell'esistenza di regioni o zone che beneficiano del sostegno transitorio. Fra detti indicatori figurano in particolare quelli utilizzati per l'assegnazione della riserva di cui all'articolo 44.

2. Tali indicatori precisano, per gli interventi in questione:

- a) gli obiettivi specifici, quantificati se si prestano a quantificazione, delle misure e degli assi prioritari e la loro coerenza;
- b) lo stato di avanzamento dell'intervento in termini di realizzazioni fisiche, di risultato e, non appena possibile, di impatto al livello appropriato (asse prioritario o misura);

- c) lo stato di avanzamento del piano di finanziamento.

Se la natura dell'intervento lo consente, le statistiche sono ripartite per sesso e per classe di dimensione delle imprese beneficiarie.

3. Gli indicatori finanziari e di avanzamento debbono consentire di individuare separatamente, per i grandi progetti, gli elementi di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c).

Articolo 37

Rapporto annuale e rapporto finale di esecuzione

1. Per gli interventi pluriennali, l'autorità di gestione trasmette alla Commissione, conformemente alle modalità definite all'articolo 34, paragrafo 1, entro sei mesi dalla fine dell'anno civile completo di attuazione, un rapporto annuale di esecuzione. Un rapporto finale viene trasmesso alla Commissione entro sei mesi dal termine finale di ammissibilità delle spese.

Per ogni intervento di durata inferiore a due anni, l'autorità di gestione presenta alla Commissione unicamente un rapporto finale. Quest'ultimo viene presentato entro sei mesi dall'ultimo pagamento eseguito dall'autorità di pagamento.

Prima di essere trasmesso alla Commissione, il rapporto in parola è esaminato e approvato dal comitato di sorveglianza.

Dopo aver ricevuto il rapporto annuale di esecuzione, la Commissione indica entro due mesi, fornendo le ragioni, se questo è ritenuto insoddisfacente. In caso contrario, il rapporto è considerato accettato. Per il rapporto finale, la Commissione reagisce entro cinque mesi dalla ricezione dello stesso.

2. Ogni rapporto annuale e ogni rapporto finale di esecuzione contengono i seguenti elementi:

- a) qualsiasi cambiamento delle condizioni generali rilevanti per l'esecuzione dell'intervento, segnatamente tendenze socioeconomiche significative, modificazioni delle politiche nazionali, regionali o settoriali, del quadro di riferimento di cui all'articolo 9, lettera c), nonché delle loro ripercussioni, ove ve ne siano, sulla coerenza tra gli interventi dei vari Fondi o tra questi e gli interventi di altri strumenti finanziari;

26.6.1999

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

L 161/31

b) lo stato di avanzamento degli assi prioritari e delle misure per ciascuno dei Fondi rispetto ai corrispondenti obiettivi specifici quantificando, laddove e nel momento in cui sia possibile, degli indicatori fisici, di risultato e di impatto di cui all'articolo 36 al livello appropriato (asse prioritario o misura);

c) l'esecuzione finanziaria dell'intervento, che illustra, per le singole misure, il rendiconto delle spese totali effettivamente pagate dall'autorità di pagamento nonché il rendiconto dei pagamenti totali ricevuti dalla Commissione con quantificazione degli indicatori finanziari di cui all'articolo 36, paragrafo 2, lettera c); l'esecuzione finanziaria nelle zone che beneficiano del sostegno transitorio è presentata in modo distinto per i singoli assi prioritari; l'esecuzione finanziaria del FEAOG, sezione «garanzia», per le misure di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1257/1999 è presentata al livello dell'importo totale dell'esecuzione finanziaria;

d) le disposizioni prese dall'autorità di gestione e dal comitato di sorveglianza per assicurare la qualità e l'efficienza dell'esecuzione, riguardanti segnatamente:

i) le azioni di sorveglianza, controllo finanziario e valutazione delle operazioni, comprese le modalità di raccolta dei dati;

ii) una sintesi dei problemi significativi incontrati nella gestione dell'intervento e le eventuali misure adottate, comprese le risposte alle raccomandazioni di adattamento formulate ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, o alle richieste di misure correttive ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 4;

iii) il ricorso all'assistenza tecnica;

iv) le misure prese per assicurare la pubblicità dell'intervento conformemente all'articolo 46.

e) le misure adottate per assicurare la compatibilità con le altre politiche comunitarie come stabilito all'articolo 12 e per assicurare il coordinamento dell'insieme degli aiuti strutturali comunitari di cui all'articolo 17, paragrafo 1, e all'articolo 19, paragrafo 2, seconda comma;

f) un capitolo distinto, se del caso, sullo stato di avanzamento e di finanziamento dei grandi progetti e delle sovvenzioni globali.

CAPO II

CONTROLLO FINANZIARIO

Articolo 38

Disposizioni generali

1. Fatta salva la responsabilità della Commissione per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee, gli Stati membri assumono la responsabilità primaria del controllo finanziario degli interventi. A tal fine, essi adottano, in particolare le misure seguenti:

a) verificano che sistemi di gestione e di controllo siano stati predisposti e siano applicate in modo da assicurare un impiego efficiente e regolare dei fondi comunitari;

b) comunicano alla Commissione la descrizione di tali sistemi;

c) si accertano che gli interventi siano gestiti conformemente alla normativa comunitaria pertinente e che i fondi messi a loro disposizione siano utilizzati conformemente a principi di sana gestione finanziaria;

d) attestano che le dichiarazioni di spesa presentata alla Commissione sono esatte e assicurano che provengono da sistemi di contabilità fondati su documenti giustificativi verificabili;

e) prevengono, individuano e correggono le irregolarità, ne danno comunicazione alla Commissione conformemente alla normativa vigente e la informano sull'andamento delle procedure amministrative e giudiziarie;

f) presentano alla Commissione, alla conclusione di ciascun intervento, una dichiarazione predisposta da una persona o da un servizio funzionalmente autonomo rispetto all'autorità di gestione designata; la dichiarazione sintetizza le conclusioni dei controlli effettuati negli anni precedenti ed esprime un giudizio sulla fondatezza della domanda di pagamento del saldo, nonché sulla legalità e la regolarità delle operazioni cui si riferisce la certificazione finale delle spese; se lo stimano necessario, gli Stati membri accludono il loro parere alla dichiarazione;

g) collaborano con la Commissione per assicurare che i fondi comunitari siano utilizzati conformemente a principi di sana gestione finanziaria;

h) recuperano i fondi perduti in seguito a irregolarità accertate, applicando se del caso interessi di mora.

2. La Commissione, in quanto responsabile dell'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee, accerta che negli Stati membri esistano e funzionino regolarmente sistemi di gestione e di controllo che consentano l'impiego efficace e corretto dei fondi comunitari.

A tal fine, fatti salvi i controlli effettuati dagli Stati membri secondo le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, funzionari o agenti della Commissione possono procedere, conformemente alle modalità concordate con lo Stato membro nel quadro della cooperazione prevista nel paragrafo 3, a controlli in loco, in particolare mediante sondaggio, sulle operazioni finanziate dai Fondi e sui sistemi di gestione e di controllo, con un preavviso minimo di un giorno lavorativo. La Commissione ne informa lo Stato membro interessato per ottenerne tutto l'aiuto necessario. Funzionari o agenti di detto Stato membro possono partecipare a tali controlli.

La Commissione può chiedere allo Stato membro interessato di effettuare un controllo in loco per verificare la regolarità di una o più operazioni. Funzionari o agenti della Commissione possono partecipare a tali controlli.

3. La Commissione e gli Stati membri, in base ad intese amministrative bilaterali, collaborano per coordinare i programmi, la metodologia e l'esecuzione dei controlli, in modo da massimizzare l'utilità dei controlli effettuati. Essi si comunicano senza indugio i risultati dei controlli effettuati.

Almeno annualmente, e in ogni caso prima dell'esame annuale di cui all'articolo 34, paragrafo 2, viene esaminato e valutato quanto segue:

- a) i risultati dei controlli effettuati dallo Stato membro e dalla Commissione;
- b) le eventuali osservazioni degli altri organi o istituzioni di controllo nazionali o comunitari;
- c) l'incidenza finanziaria delle irregolarità accertate, le misure già adottate o ancora necessarie per correggerle e, se del caso, le modifiche apportate ai sistemi di gestione e di controllo.

4. In seguito a tale esame e valutazione e fatte salve le misure che lo Stato membro deve prendere senza indugio, a norma del presente articolo e dell'articolo 39, la Commissione può formulare osservazioni, in particolare sull'incidenza finanziaria delle irregolarità eventualmente accertate. Dette osservazioni sono trasmesse allo Stato membro e alle autorità di gestione dell'intervento di cui trattasi. Se del caso, sono accompagnate da richieste di misure correttive intese a porre rimedio alle insufficienze di gestione riscontrate e a rettificare le irregolarità individuate e non ancora rettificate. Lo Stato membro ha la possibilità di commentare tali osservazioni.

Se, in seguito ai commenti dello Stato membro o in mancanza di tali commenti, la Commissione adotta delle conclusioni, lo Stato membro prende, entro il termine impartito, le iniziative necessarie per dare seguito alle richieste della Commissione e la informa delle azioni intraprese.

5. Senza pregiudizio del presente articolo, la Commissione può, previa verifica in buona e debita forma, sospendere del tutto o in parte un pagamento intermedio se constatata nelle spese una grave irregolarità che non è stata ancora rettificata e ritiene indispensabile intervenire immediatamente. Essa informa lo Stato membro interessato delle azioni intraprese e della relativa motivazione. Se, trascorsi cinque mesi, i motivi che hanno giustificato la sospensione permangono o se lo Stato membro interessato non ha preso le misure per rettificare la grave irregolarità, si applica l'articolo 39.

6. Per un periodo di tre anni, salvo decisione contraria nelle intese amministrative bilaterali, successivamente al pagamento da parte della Commissione del saldo relativo ad un intervento, le autorità responsabili tengono a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi (o gli originali o copie certificate conformi degli originali su supporti di dati comunemente accettati) concernenti le spese e i controlli relativi all'intervento in questione. Il termine è sospeso in caso di procedimento giudiziario o su domanda motivata della Commissione.

Articolo 39

Rettifiche finanziarie

1. La responsabilità di perseguire le irregolarità, di agire sulla scorta di una constatazione di una qualsiasi modificazione importante che incida sulla natura o

26.6.1999

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

L 161/33

sulle condizioni di esecuzione o sul controllo di un intervento e di effettuare le rettifiche finanziarie necessarie incombe in primo luogo agli Stati membri.

Gli Stati membri effettuano le necessarie rettifiche finanziarie connesse con l'irregolarità isolata o sistemica. Le rettifiche degli Stati membri consistono nella soppressione totale o parziale della partecipazione della Comunità. I fondi comunitari così liberati possono essere riassegnati dallo Stato membro all'intervento di cui trattasi, secondo modalità da definire a norma dell'articolo 53, paragrafo 2.

2. Se dopo le necessarie verifiche, la Commissione conclude:

- a) che uno Stato membro non si è conformato agli obblighi che gli incombono in virtù del paragrafo 1, o
- b) che tutto o parte di un intervento non giustifica né una parte né la totalità della partecipazione dei Fondi, o
- c) che esistono gravi insufficienze nei sistemi di gestione o di controllo che potrebbero condurre ad irregolarità a carattere sistematico,

sospende i pagamenti intermedi e, motivando la sua domanda, chiede allo Stato membro di presentare le sue osservazioni e apportare, se del caso, eventuali rettifiche entro un termine stabilito.

Se lo Stato membro contesta le osservazioni della Commissione, viene da questa convocato ad un'audizione, nella quale entrambe le parti, in uno spirito di cooperazione fondato sul partenariato, si adoperano per raggiungere un accordo sulle osservazioni e sulle conclusioni da trarsi.

3. Alla scadenza del termine stabilito dalla Commissione, se non è stato raggiunto un accordo e se lo Stato membro non ha effettuato le rettifiche, la Commissione, tenendo conto delle osservazioni di quest'ultimo può decidere, entro tre mesi:

- a) di ridurre l'acconto di cui all'articolo 32, paragrafo 2 o
- b) di procedere alle necessarie rettifiche finanziarie, sopprimendo in tutto o in parte la partecipazione dei Fondi all'intervento in questione.

Nello stabilire l'importo della rettifica la Commissione, tiene conto, conformemente al principio di proporzionalità, della natura dell'irregolarità o della modificazione, nonché dell'ampiezza e delle implica-

zioni finanziarie delle insufficienze constatate nei sistemi di gestione o di controllo degli Stati membri.

In mancanza di una decisione di agire a norma delle lettere a) o b) la sospensione dei pagamenti intermedi cessa con effetto immediato.

4. Gli importi oggetto di ripetizione dell'indebito vengono riversati alla Commissione, maggiorati degli interessi di mora.

5. Il presente articolo si applica fatto salvo l'articolo 32.

CAPO III

VALUTAZIONE

Articolo 40

Disposizioni generali

1. Per valutare l'efficacia degli interventi strutturali, l'azione comunitaria è oggetto di una valutazione ex ante, di una valutazione intermedia e di una valutazione ex post, volte a determinarne l'impatto rispetto agli obiettivi di cui all'articolo 1 e ad analizzarne le incidenze su problemi strutturali specifici.

2. L'efficacia dell'azione dei Fondi viene valutata in funzione dei criteri seguenti:

- a) impatto globale sul conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 158 del trattato e segnatamente sul rafforzamento della coesione economica e sociale della Comunità,
- b) impatto delle priorità proposte nei piani e degli assi prioritari previsti in ciascun quadro comunitario di sostegno e in ciascun intervento.

3. Le autorità competenti degli singoli Stati membri e la Commissione si dotano dei mezzi appropriati e raccolgono i dati necessari affinché la valutazione possa svolgersi nel modo più efficace possibile. La valutazione ricorre in tale contesto ai vari elementi che possono essere forniti dal sistema di sorveglianza, completati se del caso dalla raccolta di informazioni intese a migliorarne la pertinenza.

Su iniziativa degli Stati membri o della Commissione, previa informazione dello Stato membro interessato, possono essere avviate forme di valutazione comple-

mentare, se del caso tematiche, per identificare esperienze trasferibili.

4. I risultati della valutazione sono messi, su richiesta, a disposizione del pubblico. Per quanto riguarda i risultati della valutazione di cui all'articolo 42, è necessario l'accordo del comitato di sorveglianza secondo le disposizioni istituzionali di ciascuno Stato membro.

5. Le modalità di valutazione sono precisate nei quadri comunitari di sostegno e negli interventi.

Articolo 41

Valutazione ex ante

1. La valutazione ex ante serve di base alla preparazione dei piani, degli interventi e del complemento di programmazione dei quali è parte integrante.

La valutazione ex ante rientra nella responsabilità delle autorità competenti per la preparazione dei piani, degli interventi e del complemento di programmazione.

2. All'atto della preparazione dei piani e degli interventi la valutazione ex ante riguarda l'analisi dei punti di forza e di debolezza e delle potenzialità dello Stato membro, della regione o del settore considerato. Essa valuta, sulla base dei criteri elencati nell'articolo 40, paragrafo 2, lettera a), la coerenza della strategia e degli obiettivi prescelti con le caratteristiche delle regioni o zone interessate, compresa la loro evoluzione demografica, nonché l'impatto atteso delle priorità d'azione previste, quantificandone, se la loro natura lo consente, gli obiettivi specifici rispetto alla situazione di partenza.

La valutazione ex ante tiene conto in particolar modo della situazione in materia di competitività e di innovazione, di piccole e medie imprese, di occupazione nonché di mercato del lavoro rispetto alla strategia europea per l'occupazione, di ambiente e di parità fra uomini e donne e comprende in particolar modo quanto segue:

a) una valutazione ex ante della situazione socioeconomica, principalmente delle tendenze del mercato del lavoro, anche nelle regioni che hanno problemi particolari in materia di occupazione, e della strategia globale nel settore dello sviluppo delle risorse umane, nonché del modo in cui tale strategia è collegata alla strategia nazionale per l'occupazione quale descritta nei piani d'azione nazionali;

b) una valutazione ex ante della situazione ambientale della regione considerata, segnatamente per i settori ambientali sui quali presumibilmente l'intervento avrà un impatto notevole; delle disposizioni volte ad integrare l'aspetto ambientale nell'intervento, nonché della coerenza fra le prime e gli obiettivi a breve e lungo termine fissati a livello nazionale, regionale e locale (ad esempio, piani di gestione dell'ambiente); delle disposizioni intese ad assicurare il rispetto della normativa comunitaria in materia di ambiente. La valutazione ex ante fornisce una descrizione, quantificata nella misura del possibile, della situazione ambientale attuale e una stima dell'impatto atteso della strategia e degli interventi sulla situazione ambientale;

c) una valutazione ex ante della situazione in termini di parità tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro ed il trattamento sul lavoro, inclusi gli obblighi specifici di ciascun gruppo; una stima dell'impatto atteso della strategia e degli interventi, in special modo per l'integrazione delle donne e degli uomini nel mercato del lavoro, per l'istruzione e la formazione professionale, per l'attività imprenditoriale delle donne e per la conciliazione tra vita familiare e vita professionale.

La valutazione ex ante verifica la pertinenza delle modalità di attuazione e di sorveglianza previste nonché la coerenza con le politiche comunitarie e la presa in conto degli orientamenti indicativi di cui all'articolo 10, paragrafo 3.

Essa prende in considerazione i risultati delle valutazioni relative ai periodi di programmazione precedenti.

3. La valutazione delle misure previste nel complemento di programmazione mira a comprovarne la coerenza con gli obiettivi degli assi prioritari corrispondenti, a quantificarne gli obiettivi specifici, nella misura in cui la loro natura lo consenta, ed inoltre, come previsto all'articolo 35, paragrafo 3, lettera b), a verificare la pertinenza dei criteri di selezione.

Articolo 42

Valutazione intermedia

1. La valutazione intermedia prende in considerazione, tenendo conto della valutazione ex ante, i primi risultati degli interventi, la loro pertinenza e il grado di conseguimento degli obiettivi. Valuta altresì l'impiego dei fondi, nonché lo svolgimento della sorveglianza e della realizzazione.

26.6.1999

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

L 161/35

2. La valutazione intermedia è effettuata sotto la responsabilità di gestione, in collaborazione con la Commissione e con lo Stato membro. Essa verte sui singoli quadri comunitari di sostegno e sui singoli interventi. È effettuata da un valutatore indipendente, è presentata al comitato di sorveglianza del quadro comunitario di sostegno o dell'intervento, ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 3, e successivamente è trasmessa alla Commissione, in linea generale tre anni dopo l'approvazione del quadro comunitario di sostegno o dell'intervento e al più tardi il 31 dicembre 2003, per la revisione di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

3. Sulla base di criteri previamente definiti di comune accordo tra la Commissione e lo Stato membro, la Commissione esamina la pertinenza e la qualità della valutazione, in vista della revisione dell'intervento e dell'assegnazione della riserva di cui all'articolo 44.

4. Nel prosieguo della valutazione intermedia, è effettuato un suo aggiornamento per ciascun quadro comunitario di sostegno e ciascun intervento. Essa è conclusa entro il 31 dicembre 2005 onde preparare gli interventi successivi.

Articolo 43

Valutazione ex post

1. La valutazione ex post mira a rendere conto, sulla base dei risultati della valutazione già disponibili, dell'impiego delle risorse, dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi e del loro impatto e a consentire di ricavarne insegnamenti per la politica di coesione economica e sociale. Essa verte sui fattori di successo o insuccesso registrati nel corso dell'attuazione, nonché sulle realizzazioni e sui risultati, compresa la loro prevedibile durata.

2. La valutazione ex post ricade nelle responsabilità della Commissione, in collaborazione con lo Stato membro e l'autorità di gestione. Essa verte sugli inter-

venti ed è eseguita da valutatori indipendenti. È ultimata entro tre anni dalla fine del periodo di programmazione.

CAPO IV

RISERVA DI EFFICACIA ED EFFICIENZA

Articolo 44

Assegnazione della riserva di efficacia ed efficienza

1. Ciascuno Stato membro, in stretta concertazione con la Commissione, valuta per ogni obiettivo e non oltre il 31 dicembre 2003, l'efficacia e l'efficienza di ognuno dei programmi operativi o documenti unici di programmazione sulla base di un numero limitato di indicatori di sorveglianza che riflettono l'efficacia, la gestione e l'attuazione finanziaria e che misurano i risultati a metà percorso in relazione ai loro obiettivi specifici iniziali.

Detti indicatori sono definiti dallo Stato membro, in stretta concertazione con la Commissione, tenendo conto in tutto o in parte di una lista indicativa di indicatori proposta dalla Commissione, e sono quantificati nei vari rapporti annuali di esecuzione esistenti, nonché nel rapporto di valutazione intermedia. Lo Stato membro è responsabile dell'applicazione di tali indicatori.

2. A metà percorso e non oltre il 31 marzo 2004, la Commissione assegna, in stretta concertazione con lo Stato membro interessato, per ogni obiettivo, sulla base di proposte di ciascuno Stato membro, tenendo conto delle sue caratteristiche istituzionali specifiche e della corrispondente sua programmazione, gli stanziamenti d'impegno di cui all'articolo 7, paragrafo 5 ai programmi operativi o ai documenti unici di programmazione o alle loro assi prioritarie che sono considerati efficaci ed efficienti. I programmi operativi o documenti unici di programmazione sono adattati conformemente agli articoli 14 e 15.

TITOLO V

RAPPORTI E PUBBLICITÀ

*Articolo 45***Rapporti**

1. In applicazione dell'articolo 159 del trattato, la Commissione presenta ogni tre anni al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni un rapporto sui progressi compiuti nella realizzazione della coesione economica e sociale e sul modo in cui i Fondi, il Fondo di coesione, la BEI e gli altri strumenti finanziari vi hanno contribuito. Tale rapporto comprende segnatamente quanto segue:

- a) un bilancio dei progressi compiuti nella realizzazione della coesione economica e sociale, con indicazioni in merito alla situazione e all'evoluzione socioeconomica delle regioni e con un'analisi dei flussi di investimenti diretti e del relativo impatto sulla situazione dell'occupazione a livello comunitario;
 - b) un bilancio del ruolo dei Fondi, del Fondo di coesione, della BEI e degli altri strumenti finanziari, nonché un'indicazione dell'impatto esercitato dalle altre politiche comunitarie o nazionali nella realizzazione di questo processo;
 - c) le eventuali proposte concernenti azioni e politiche comunitarie da adottare per rafforzare la coesione economica e sociale.
2. Anteriormente al 1° novembre di ogni anno, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni un rapporto sull'applicazione del presente regolamento nel corso dell'anno precedente. Tale rapporto comprende segnatamente quanto segue:
- a) un bilancio delle attività di ciascun Fondo, dell'utilizzazione delle relative risorse di bilancio e della concentrazione degli interventi, nonché un bilancio dell'impiego degli altri strumenti finanziari di competenza della Commissione e della concentrazione delle risorse di questi ultimi; tale bilancio comprende:
 - una ripartizione annua per singolo Stato membro degli stanziamenti impegnati e pagati per ciascun Fondo, anche a titolo delle iniziative comunitarie;
 - una valutazione annuale delle azioni innovative e di assistenza tecnica;
 - b) un bilancio del coordinamento degli interventi dei Fondi tra loro e con quelli della BEI e degli altri strumenti finanziari;
 - c) non appena siano disponibili, i risultati delle valutazioni di cui all'articolo 42 con indicazioni circa l'adeguamento degli interventi, e di cui all'articolo 43, nonché una valutazione della coerenza tra le azioni dei Fondi e le politiche comunitarie di cui all'articolo 12;
 - d) l'elenco dei grandi progetti che hanno beneficiato di un contributo dei Fondi;
 - e) i risultati dei controlli eseguiti dalla Commissione, a norma dell'articolo 38, paragrafo 2, con gli insegnamenti tratti dagli stessi e l'indicazione del numero e dell'entità finanziaria delle irregolarità constatate e delle rettifiche finanziarie effettuate ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 2;
 - f) raggugli in merito ai pareri dei comitati, emessi in applicazione degli articoli da 48 a 51.

*Articolo 46***Informazione e pubblicità**

1. Ai fini della consultazione di cui all'articolo 15, paragrafo 1, gli Stati membri provvedono che i piani siano resi pubblici.

2. Senza pregiudizio dell'articolo 23, paragrafo 1, l'autorità di gestione ha la responsabilità di assicurare che l'intervento sia reso pubblico e in particolare di informare:

- a) i potenziali beneficiari finali, le organizzazioni professionali, le parti economiche e sociali, gli organismi per la promozione della parità tra uomini e donne e le organizzazioni non governative interessate in merito alle possibilità offerte dall'intervento;
- b) l'opinione pubblica in merito al ruolo svolto dalla Comunità in favore dell'intervento e ai risultati conseguiti da quest'ultimo.

3. Gli Stati membri consultano la Commissione, conformemente all'articolo 37, paragrafo 2, e l'informano annualmente circa le iniziative assunte ai fini di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

TITOLO VI

PROCEDURA DI COMITATO

Articolo 47

Disposizioni generali

1. Nell'attuazione del presente regolamento la Commissione è assistita da quattro comitati:

- a) il comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni;
- b) il comitato di cui all'articolo 147 del trattato;
- c) il comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale;
- d) il comitato per le strutture del settore della pesca e dell'acquacoltura.

2. Quando i comitati di cui al paragrafo 1, lettere a), c) e d), esercitano le competenze di comitati consultivi ai sensi, rispettivamente, degli articoli 48, 50 e 51, si applica la seguente procedura:

- il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare;
- il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione;
- il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale;
- la Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

3. Quando i comitati di cui al paragrafo 1, lettere a), c) e d), esercitano le competenze di comitati di gestione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 48, 50 e 51, si applica la seguente procedura:

- il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare;

— il comitato formula il parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza di cui all'articolo 205, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto;

— la Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso:

- essa può differire di un mese al massimo, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise;
- il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al quarto trattino.

4. La Commissione sottopone ai comitati i rapporti di cui all'articolo 45. Essa può chiedere il parere di un comitato su qualunque questione relativa agli interventi dei Fondi diversi da quelli previsti nel presente titolo, comprese le questioni trattate principalmente da altri comitati.

5. I pareri di ciascun comitato sono comunicati agli altri comitati di cui al presente titolo.

6. Ciascun comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

7. Il Parlamento europeo viene regolarmente informato in merito ai lavori dei comitati.

Articolo 48

Comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni

1. Sotto l'egida della Commissione è istituito un comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni, composto di rappresentanti degli Stati membri e

presieduto dal rappresentante della Commissione. La BEI designa un rappresentante senza diritto di voto.

2. Il comitato esercita le competenze di comitato di gestione secondo la procedura di cui all'articolo 47, paragrafo 3, quando tratta le seguenti questioni:

a) le modalità di applicazione di cui all'articolo 53, paragrafo 2;

Gli altri comitati sono consultati sulle suddette modalità di applicazione, nella loro funzione consultiva, per quanto di loro competenza;

b) le modalità di applicazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1261/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale⁽¹⁾;

c) gli orientamenti relativi alle iniziative comunitarie di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera a) («INTERREG») ed all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b) («URBAN»);

d) gli orientamenti relativi ai diversi tipi di azioni innovatrici di cui all'articolo 22, in caso di contributo del FESR.

3. Il comitato esercita le competenze di comitato consultivo secondo la procedura di cui all'articolo 47, paragrafo 2, quando tratta le seguenti questioni:

a) l'elaborazione e revisione dell'elenco delle zone che possono beneficiare dell'obiettivo n. 2;

b) i quadri comunitari di sostegno e le informazioni corrispondenti contenute nei documenti unici di programmazione a titolo degli obiettivi n. 1 e n. 2;

c) i tipi di azioni di assistenza tecnica di cui all'articolo 23, in caso di contributo del FESR;

d) qualsiasi altra questione relativa agli articoli da 20 a 22.

Articolo 49

Comitato di cui all'articolo 147 del trattato

1. Il comitato istituito ai sensi dell'articolo 147 del trattato è composto di due rappresentanti del governo,

due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e due rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro per ciascuno degli Stati membri. Il membro della Commissione incaricato della presidenza può delegare questa funzione a un alto funzionario della Commissione.

Per ciascuno Stato membro viene nominato un supplente per ognuna delle categorie di cui al primo comma. In mancanza di uno o dei due membri, il supplente partecipa di pieno diritto alle deliberazioni.

I membri e i supplenti sono nominati dal Consiglio, su proposta della Commissione, per un periodo di tre anni. Il loro mandato è rinnovabile. Il Consiglio si adopera per assicurare, nella composizione del comitato, una rappresentanza equa dei vari gruppi interessati. Per le questioni all'ordine del giorno che la riguardano, la BEI designa un rappresentante senza diritto di voto.

2. Il comitato:

a) esprime un parere in merito ai progetti di decisioni della Commissione sui documenti unici di programmazione e sui quadri comunitari di sostegno a titolo dell'obiettivo n. 3, nonché sui quadri comunitari di sostegno e sulle informazioni corrispondenti contenute nei documenti unici di programmazione a titolo degli obiettivi n. 1 e n. 2 nella misura in cui sia previsto un contributo del FSE;

b) esprime un parere in merito alle modalità di applicazione di cui all'articolo 53, paragrafo 2;

c) è consultato sulle modalità di applicazione di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1262/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al Fondo sociale europeo⁽²⁾;

d) esprime un parere in merito agli orientamenti della Commissione per l'iniziativa comunitaria di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera d) («EQUAL») nonché per i vari tipi di azioni innovative nell'ambito dell'articolo 22, in caso di contributo del FSE. La Commissione ha inoltre facoltà di sottoporre al comitato ulteriori questioni relative agli articoli da 20 a 22;

e) è consultato in merito ai tipi di azioni di assistenza tecnica di cui all'articolo 23, in caso di contributo del FSE.

⁽¹⁾ Vedi pagina 43 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ Vedi pagina 48 della presente Gazzetta ufficiale.

26.6.1999

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

L 161/39

3. Ai fini dell'adozione, i pareri del comitato sono approvati a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. La Commissione informa il comitato del modo in cui ha tenuto conto dei suoi pareri.

Articolo 50

Comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale

1. Sotto l'egida della Commissione è istituito un comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale, composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. La BEI designa un rappresentante senza diritto di voto.

2. Il comitato esercita le competenze di comitato di gestione secondo la procedura di cui all'articolo 47, paragrafo 3, quando tratta le seguenti questioni:

- a) le modalità di applicazione e le disposizioni transitorie di cui agli articoli 34, 50 e 53 del regolamento (CE) n. 1257/1999;
- b) gli orientamenti relativi all'iniziativa comunitaria di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera c) («LEADER»).

3. Il comitato esercita le competenze di comitato consultivo secondo la procedura di cui all'articolo 47, paragrafo 2, quando tratta le seguenti questioni:

- a) l'elaborazione e la revisione dell'elenco delle zone che possono beneficiare dell'obiettivo n. 2;
- b) le parti dell'intervento concernenti le strutture agrarie e lo sviluppo rurale incluse nei progetti di decisione della Commissione relativi ai quadri comunitari di sostegno e le informazioni corrispondenti contenute nei documenti unici di programmazione per le regioni degli obiettivi n. 1 e n. 2;
- c) le modalità di applicazione di cui all'articolo 53, paragrafo 2;
- d) i tipi di azioni di assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 23, in caso di contributo del FEAOG;
- e) qualsiasi altra questione attinente agli articoli da 20 a 22.

Articolo 51

Comitato per le strutture del settore della pesca e dell'acquacoltura

1. Sotto l'egida della Commissione è istituito un comitato per le strutture del settore della pesca e dell'acquacoltura, composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. La BEI designa un rappresentante senza diritto di voto.

2. Il comitato esercita le competenze di comitato di gestione secondo la procedura di cui all'articolo 47, paragrafo 3, quando tratta le seguenti questioni:

- a) le modalità di applicazione previste all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1263/1999;
- b) gli orientamenti per i vari tipi di azioni innovative previste in applicazione dell'articolo 22, in caso di contributo dello SFOP.

3. Il comitato esercita le competenze di comitato consultivo secondo la procedura di cui all'articolo 47, paragrafo 2, quando tratta le seguenti questioni:

- a) l'elaborazione e la revisione dell'elenco delle zone che possono beneficiare dell'obiettivo n. 2;
- b) le parti dell'intervento concernenti le strutture del settore della pesca incluse nel progetto di decisione della Commissione relativo ai quadri comunitari di sostegno e le informazioni corrispondenti contenute nei documenti unici di programmazione a titolo dell'obiettivo n. 1;
- c) le modalità di applicazione di cui all'articolo 53, paragrafo 2;
- d) i tipi di azioni di assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 23, in caso di contributo dello SFOP;
- e) qualsiasi altra questione concernente l'articolo 22.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

*Articolo 52***Disposizioni transitorie**

1. Il presente regolamento non osta alla continuazione o modificazione, compresa la soppressione totale o parziale, di un intervento approvato dal Consiglio o dalla Commissione in base ai regolamenti (CEE) n. 2052/88 e (CEE) n. 4253/88 o a qualsiasi altro atto normativo applicabile a detto intervento il 31 dicembre 1999.

2. Le domande volte ad ottenere un contributo dei Fondi per determinati interventi presentate in forza dei regolamenti (CEE) n. 2052/88 e (CEE) n. 4253/88 sono esaminate ed approvate dalla Commissione entro il 31 dicembre 1999 sulla base di detti regolamenti.

3. La Commissione, nella definizione dei quadri comunitari di sostegno e degli interventi, tiene conto di qualunque azione già approvata dal Consiglio o dalla Commissione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e avente un'incidenza finanziaria durante il periodo coperto dai quadri e dagli interventi. Tali azioni non sono soggette all'osservanza dell'articolo 30, paragrafo 2.

4. In deroga alla data prevista all'articolo 30, paragrafo 2, una spesa effettivamente liquidata per la quale la Commissione abbia ricevuto, nel periodo compreso fra il 1° gennaio e il 30 aprile 2000, una domanda di intervento conforme al disposto del presente regolamento può essere considerata ammissibile al contributo dei Fondi a decorrere dal 1° gennaio 2000.

5. Le parti delle somme impegnate per le operazioni o i programmi decisi dalla Commissione anteriormente al 1° gennaio 1994 e che non hanno formato oggetto di una domanda di pagamento definitiva presentata alla Commissione entro il 31 marzo 2001, sono da quest'ultima disimpegnate d'ufficio entro il 30 settembre 2001 e danno luogo a rimborso delle somme non dovute, fatti salvi operazioni o programmi oggetto di sospensione per motivi giudiziari.

Le parti delle somme impegnate per i programmi decisi dalla Commissione tra il 1° gennaio 1994 e il 31 dicembre 1999 e che non hanno formato oggetto di una domanda di pagamento definitiva presentata alla Commissione entro il 31 marzo 2003, sono da que-

st'ultima disimpegnate d'ufficio entro il 30 settembre 2003 e danno luogo a rimborso delle somme non dovute, fatti salvi operazioni o programmi oggetto di sospensione per motivi giudiziari.

*Articolo 53***Modalità di applicazione**

1. La Commissione è incaricata dell'applicazione del presente regolamento.

2. La Commissione adotta le modalità di applicazione degli articoli 30, 33, 38, 39 e 46 secondo la procedura prevista all'articolo 48, paragrafo 2, lettera a). Essa adotta altresì, secondo la stessa procedura e qualora necessario in casi imprevedibili, altre modalità di applicazione del presente regolamento.

*Articolo 54***Abrogazione**

Il regolamento (CEE) n. 2052/88 e il regolamento (CEE) n. 4253/88 sono abrogati con decorrenza dal 1° gennaio 2000, senza pregiudizio dell'articolo 52, paragrafo 1.

I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.

*Articolo 55***Clausola di riesame**

Il Consiglio, su proposta della Commissione, riesamina il presente regolamento entro il 31 dicembre 2006.

Esso delibera sulla proposta secondo la procedura di cui all'articolo 161 del trattato.

*Articolo 56***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Gli articoli 28, 31 e 32 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2000.

26.6.1999

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

L 161/41

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 giugno 1999.

Per il Consiglio

Il presidente

G. VERHEUGEN

ALLEGATO

FONDI STRUTTURALI

Ripartizione annuale degli stanziamenti di impegno per il periodo 2000-2006
(di cui all'articolo 7, paragrafo 1)

(milioni di euro a prezzi 1999)

2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
29 430	28 840	28 250	27 670	27 080	27 080	26 660

REGOLAMENTO (CE) N. 1257/1999 DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 1999

sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽⁴⁾,

visto il parere della Corte dei conti ⁽⁵⁾,

(1) considerando che una politica comune dello sviluppo rurale dovrebbe accompagnare e integrare altri strumenti della politica agricola comune e contribuire in tal modo al conseguimento degli obiettivi di tale politica, enunciati nell'articolo 33, paragrafo 1, del trattato;

(2) considerando che, a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), del trattato, nell'elaborazione della politica agricola comune e dei metodi speciali che questa può implicare, si dovrà considerare il carattere particolare dell'attività agricola che deriva dalla struttura sociale dell'agricoltura e dalle disparità strutturali e naturali fra le diverse regioni agricole;

(3) considerando che, a norma dell'articolo 159 del trattato, l'attuazione delle politiche comunitarie deve tener conto degli obiettivi della coesione economica e sociale stabiliti dagli articoli 158 e

160 e concorrere alla loro realizzazione; che le misure destinate allo sviluppo rurale dovrebbero pertanto contribuire a tale politica nelle regioni in ritardo di sviluppo (obiettivo n. 1) e nelle regioni con difficoltà strutturali (obiettivo n. 2), definite dal regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali ⁽⁶⁾;

(4) considerando che fin dal 1972 nella politica agricola comune sono state introdotte misure intese a sostenere il miglioramento delle strutture agrarie; che da quasi due decenni si cerca di inserire la politica delle strutture agrarie nel più ampio contesto socioeconomico delle zone rurali; che la riforma del 1992 ha dato particolare rilievo alla dimensione ambientale dell'agricoltura in quanto principale utilizzatrice della terra;

(5) considerando che la politica rurale è attualmente condotta attraverso una serie di strumenti complessi;

(6) considerando che nei prossimi anni l'agricoltura dovrà adeguarsi a nuove realtà ed ad ulteriori cambiamenti per quanto riguarda l'evoluzione del mercato, la politica che lo disciplina e le norme commerciali, le esigenze e le preferenze del consumatore e il prossimo allargamento della Comunità; che tali cambiamenti influenzeranno non soltanto i mercati agricoli, ma anche l'economia locale delle zone rurali in generale; che una politica dello sviluppo rurale dovrebbe essere finalizzata a ricostituire e a rafforzare la competitività delle zone rurali, contribuendo in tal modo a mantenere e a creare posti di lavoro in queste zone;

(7) considerando che tale evoluzione dovrebbe essere incoraggiata e sostenuta mediante una riorganizzazione ed una semplificazione degli attuali strumenti dello sviluppo rurale;

⁽¹⁾ GU C 170 del 4.6.1998, pag. 7.

⁽²⁾ Parere espresso il 6 maggio 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU C 407 del 28.12.1998, pag. 210.

⁽⁴⁾ GU C 93 del 6.4.1999, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU C 401 del 22.12.1998, pag. 3.

(8) considerando che tale riorganizzazione dovrebbe tener conto dell'esperienza acquisita nell'applica-

⁽⁶⁾ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.

zione degli strumenti già esistenti e basarsi pertanto su tali strumenti, che sono quelli utilizzati nell'ambito degli attuali obiettivi prioritari, volti a promuovere lo sviluppo rurale accelerando l'adattamento delle strutture agrarie nel quadro della riforma della politica agricola comune, nonché ad agevolare lo sviluppo e l'adeguamento delle zone rurali [obiettivi n. 5a e n. 5b)], come previsto dal regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti⁽¹⁾ e dal regolamento (CEE) n. 4256/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il FEAOG, sezione orientamento⁽²⁾, nonché da quelli introdotti quali misure di accompagnamento della riforma della politica agricola comune del 1992 dal regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale⁽³⁾, dal regolamento (CEE) n. 2079/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime comunitario di aiuti al prepensionamento in agricoltura⁽⁴⁾, e dal regolamento (CEE) n. 2080/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo⁽⁵⁾;

- (9) considerando che le linee generali della politica riformata dello sviluppo rurale dovrebbero applicarsi a tutte le zone rurali della Comunità;
- (10) considerando che le tre misure di accompagnamento introdotte dalla riforma della politica agricola comune del 1992 (politica agroambientale, prepensionamento e imboschimento) dovrebbero essere completate dal regime di aiuto per le zone svantaggiate e per le zone soggette a vincoli ambientali;

⁽¹⁾ GU L 185 del 15.7.1988, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94 (GU L 337 del 24.12.1994, pag. 11).

⁽²⁾ GU L 374 del 31.12.1988, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2085/93 (GU L 193 del 31.7.1993, pag. 44).

⁽³⁾ GU L 215 del 30.7.1992, pag. 85. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2272/95 della Commissione (GU L 288 dell'1.12.1995, pag. 35). Regolamento rettificato dal regolamento (CE) n. 1962/96 della Commissione (GU L 259 del 12.10.1996, pag. 7).

⁽⁴⁾ GU L 215 del 30.7.1992, pag. 91. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2773/95 della Commissione (GU L 288 dell'1.12.1995, pag. 37).

⁽⁵⁾ GU L 215 del 30.7.1992, pag. 96. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 231/96 della Commissione (GU L 30 dell'8.2.1996, pag. 33).

- (11) considerando che altre misure per lo sviluppo rurale dovrebbero essere inserite in programmi di sviluppo integrato per le regioni dell'obiettivo n. 1 e possono far parte di programmi per le regioni dell'obiettivo n. 2;
- (12) considerando che nelle zone rurali le misure per lo sviluppo rurale dovrebbero accompagnare e completare le politiche di mercato;
- (13) considerando che il sostegno del FEAOG allo sviluppo rurale dovrebbe essere basato su un unico quadro giuridico che definisca le misure ammissibili al sostegno, i loro obiettivi e i criteri per l'ammissione;
- (14) considerando che, data la varietà delle zone rurali della Comunità, la politica di sviluppo rurale dovrebbe attenersi al principio della sussidiarietà; che essa dovrebbe pertanto essere il più decentrata possibile e imperniata sulla partecipazione e su un approccio dal basso verso l'alto; che i criteri per poter beneficiare del sostegno allo sviluppo rurale non dovrebbero quindi oltrepassare la misura necessaria a raggiungere gli obiettivi della politica di sviluppo rurale;
- (15) considerando che, per garantire la coerenza con altri strumenti della politica agricola comune e con altre politiche comunitarie, occorre comunque definire a livello comunitario i criteri fondamentali in base ai quali è possibile ottenere il sostegno; che, in particolare, è opportuno evitare che le misure per lo sviluppo rurale provochino distorsioni ingiustificate della concorrenza;
- (16) considerando che, al fine di assicurare la flessibilità e di semplificare la normativa, il Consiglio dovrebbe conferire alla Commissione tutte le necessarie competenze di attuazione, a norma dell'articolo 202, terzo trattino, del trattato;
- (17) considerando che nella Comunità la struttura del settore agricolo è caratterizzata da un vasto numero di aziende alle quali mancano le condizioni strutturali atte a garantire redditi e condizioni di vita equi agli agricoltori e alle loro famiglie;
- (18) considerando che gli aiuti comunitari agli investimenti hanno per oggetto l'ammodernamento delle aziende agricole e il miglioramento della loro redditività;
- (19) considerando che è opportuno semplificare le condizioni comunitarie per beneficiare di aiuti

- agli investimenti, quali stabilite dal regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole⁽¹⁾;
- (20) considerando che la concessione di vantaggi particolari ai giovani agricoltori può agevolare non soltanto il loro insediamento, ma anche l'adattamento della struttura della loro azienda dopo il loro primo insediamento;
- (21) considerando che l'evoluzione e la specializzazione dell'agricoltura richiedono un livello adeguato di formazione generale, tecnica ed economica per le persone che esercitano attività agricole e forestali, in particolare nel caso di nuovi orientamenti della gestione, della produzione e della commercializzazione;
- (22) considerando che occorre intensificare le iniziative di formazione e informazione degli agricoltori riguardo ai metodi di produzione agricola compatibili con l'ambiente;
- (23) considerando che è opportuno incentivare la cessazione anticipata dell'attività agricola, al fine di migliorare la redditività delle aziende agricole, tenendo conto dell'esperienza acquisita nell'attuazione del regolamento (CEE) n. 2079/92;
- (24) considerando che il sostegno alle zone svantaggiate dovrebbe contribuire ad un uso continuato delle superfici agricole, alla cura dello spazio naturale, al mantenimento e alla promozione di sistemi di produzione agricola sostenibili;
- (25) considerando che è opportuno classificare le zone svantaggiate in base a criteri comuni;
- (26) considerando che non è necessario procedere a livello comunitario ad un'ulteriore classificazione delle zone svantaggiate;
- (27) considerando che occorrerebbe stabilire condizioni relative alla possibilità di beneficiare di indennità compensative, allo scopo di garantire l'efficacia di tale regime di sostegno e il raggiungimento dei suoi obiettivi;
- (28) considerando che per le limitazioni sugli usi agricoli in zone soggette a vincoli ambientali potrebbe rivelarsi necessario concedere un sostegno agli agricoltori al fine di risolvere i loro problemi specifici derivanti da tali limitazioni;
- (29) considerando che nei prossimi anni gli strumenti agroambientali dovrebbero assumere un ruolo fondamentale nel promuovere lo sviluppo sostenibile delle zone rurali e nel soddisfare la crescente domanda della società di servizi nel settore ambientale;
- (30) considerando che è opportuno proseguire il sostegno agroambientale attualmente previsto dal regolamento (CEE) n. 2078/92 per misure ambientali mirate, tenendo conto dell'esperienza acquisita nell'applicazione di tale regime quale descritta dettagliatamente nella relazione presentata dalla Commissione a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2078/92;
- (31) considerando che il regime di aiuti agroambientali dovrebbe continuare a incoraggiare gli agricoltori ad operare nell'interesse dell'intera società, introducendo o mantenendo metodi di produzione compatibili con le crescenti esigenze di tutela e miglioramento dell'ambiente, delle risorse naturali, del suolo e della diversità genetica, nonché con la necessità di salvaguardare lo spazio naturale e il paesaggio;
- (32) considerando che occorrerebbe incentivare i miglioramenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli sostenendo gli investimenti in tali settori;
- (33) considerando che tale sostegno può basarsi in larga misura sulle condizioni attualmente stabilite dal regolamento (CE) n. 951/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli⁽²⁾;
- (34) considerando che è necessario garantire la redditività di tali investimenti e la partecipazione degli agricoltori ai vantaggi economici dell'azione;
- (35) considerando che il settore forestale costituisce parte integrante dello sviluppo rurale e che pertanto il regime di sostegno allo sviluppo rurale dovrebbe comprendere misure forestali; che il sostegno a questo settore deve evitare di tradursi in una distorsione di concorrenza ed essere influente rispetto al mercato;

⁽¹⁾ GU L 142 del 2.6.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2331/98 (GU L 291 del 30.10.1998, pag. 10).

⁽²⁾ GU L 142 del 2.6.1997, pag. 22.

26.6.1999

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

L 160/83

- (36) considerando che le misure forestali dovrebbero essere conformi agli impegni assunti a livello internazionale dalla Comunità e dagli Stati membri e basarsi sui piani forestali degli Stati membri; che tali misure dovrebbero tener conto anche dei problemi specifici relativi al cambiamento climatico;
- (37) considerando che le misure forestali dovrebbero essere basate su quelle di cui ai regimi esistenti stabiliti dal regolamento (CEE) n. 1610/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante norme d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4256/88 per quanto riguarda l'azione di sviluppo e la valorizzazione delle foreste nelle zone rurali della Comunità⁽¹⁾, e dal regolamento (CEE) n. 867/90 del Consiglio, del 29 marzo 1990, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti della silvicoltura⁽²⁾;
- (38) considerando che l'imboschimento delle superfici agricole riveste particolare importanza sia per l'utilizzazione del suolo e per la difesa dell'ambiente, sia come contributo al potenziamento di talune risorse silvicole; che occorrerebbe pertanto mantenere il sostegno all'imboschimento attualmente previsto dal regolamento (CEE) n. 2080/92, tenendo conto dell'esperienza acquisita nell'applicazione di tale regime quale descritta dettagliatamente nella relazione presentata dalla Commissione a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, di detto regolamento;
- (39) considerando che occorrerebbe accordare pagamenti per attività volte a mantenere e migliorare la stabilità ecologica delle foreste in talune zone;
- (40) considerando che occorrerebbe sostenere altre misure legate alle attività di coltivazione e alla loro riconversione; che l'elenco di tali misure dovrebbe essere stabilito in base all'esperienza acquisita e tenendo conto dell'esigenza che lo sviluppo rurale si basi in parte su attività e servizi extra agricoli, in modo da invertire la tendenza al declino socioeconomico e allo spopolamento della campagna; che occorrerebbe sostenere misure volte ad eliminare le ineguaglianze e a promuovere la parità di opportunità fra uomini e donne;
- (41) considerando che i consumatori richiedono in misura sempre maggiore prodotti agricoli e derivate alimentari ottenuti con metodi biologici; che questo fenomeno sta quindi creando un mercato nuovo per i prodotti agricoli; che l'agricoltura biologica migliora la sostenibilità delle attività agricole e contribuisce pertanto ai fini generali del presente regolamento; che le misure di sostegno specifiche allo sviluppo rurale possono contribuire alla produzione ed alla commercializzazione di prodotti agricoli ottenuti con metodi biologici;
- (42) considerando che le misure di sviluppo rurale ammissibili al sostegno comunitario dovrebbero essere conformi alla normativa comunitaria e coerenti con le altre politiche comunitarie e con gli altri strumenti della politica agricola comune;
- (43) considerando che nell'ambito del presente regolamento dovrebbero essere escluse dal sostegno comunitario alcune misure che possono beneficiare di altri strumenti della politica agricola comune, in particolare quelle che rientrano nell'ambito dei regimi di sostegno delle organizzazioni comuni di mercato, con le eccezioni giustificate da criteri oggettivi;
- (44) considerando che, tenuto conto degli aiuti ad associazioni di produttori e alle loro unioni già esistenti nell'ambito di diverse organizzazioni comuni di mercato, non risulta più necessario fornire un sostegno specifico a gruppi di produttori nel quadro dello sviluppo rurale; che, pertanto, il regime di aiuti previsto dal regolamento (CE) n. 952/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997, concernente le associazioni di produttori e le relative unioni⁽³⁾, non dovrebbe essere proseguito;
- (45) considerando che il finanziamento del sostegno comunitario alle misure di accompagnamento e ad altre misure di sviluppo rurale nelle zone non comprese nell'obiettivo n. 1 dovrebbe essere fornito dalla sezione garanzia del FEAOG; che le norme finanziarie fondamentali stabilite dal regolamento (CE) n. 1260/1999, sono state modificate a tal fine;
- (46) considerando che il finanziamento del sostegno comunitario alle misure di sviluppo rurale nelle zone comprese nell'obiettivo n. 1 dovrebbe continuare ad essere fornito dalla sezione orientamento del FEAOG, fatta eccezione per le tre

⁽¹⁾ GU L 165 del 15.6.1989, pag. 3.⁽²⁾ GU L 91 del 6.4.1990, pag. 7.⁽³⁾ GU L 142 del 2.6.1997, pag. 30.

- attuali misure di accompagnamento e per il sostegno alle zone svantaggiate e alle zone soggette a vincoli ambientali;
- (47) considerando che, per quanto riguarda il sostegno alle misure di sviluppo rurale contemplate dalla programmazione degli obiettivi n. 1 e n. 2, si applicherebbe il regolamento (CE) n. 1260/1999, in particolare relativamente alla programmazione integrata di tali misure; che le norme in materia di finanziamento dovrebbero tuttavia tener conto del finanziamento erogato dalla sezione garanzia per le suddette misure nelle regioni dell'obiettivo 2;
- (48) considerando che le misure di sviluppo rurale non contemplate dalla programmazione dell'obiettivo n. 1 o dell'obiettivo n. 2 dovrebbero essere oggetto della programmazione relativa allo sviluppo rurale, secondo norme specifiche; che i tassi di assistenza per tali misure dovrebbero essere differenziati in base ai principi generali previsti dall'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/1999, tenendo sufficientemente conto delle esigenze di coesione economica e sociale; che, di conseguenza, i tassi di assistenza relativi, rispettivamente, alle zone contemplate dall'obiettivo n. 1 e dall'obiettivo n. 2 e alle altre zone dovrebbero essere, in linea di massima, differenziati; che i tassi stabiliti dal presente regolamento costituiscono i massimali dell'assistenza comunitaria;
- (49) considerando che, in aggiunta ai programmi di sviluppo rurale, la Commissione dovrebbe poter predisporre di propria iniziativa studi sullo sviluppo rurale, a prescindere dall'iniziativa per lo sviluppo rurale di cui agli articoli 19 e 20 del regolamento (CE) n. 1260/1999;
- (50) considerando che occorrerebbe stabilire norme adeguate per il controllo e la valutazione del sostegno allo sviluppo rurale, utilizzando come riferimento indicatori ben definiti da concordare e fissare prima della realizzazione del programma;
- (51) considerando che le misure di sviluppo rurale dovrebbero poter beneficiare del sostegno degli Stati membri senza alcun cofinanziamento comunitario; che, dato il notevole impatto economico di tali aiuti e al fine di garantirne la coerenza con le misure ammissibili al sostegno comunitario, nonché per semplificare le procedure, occorrerebbe stabilire norme specifiche relative agli aiuti di Stato;
- (52) considerando che dovrebbe essere possibile adottare norme transitorie per agevolare la transizione dagli attuali regimi di sostegno al nuovo regime di sostegno dello sviluppo rurale;
- (53) considerando che il nuovo regime di sostegno contenuto del presente regolamento sostituisce i regimi di sostegno esistenti, che pertanto dovrebbero essere abrogati; che, di conseguenza, la deroga prevista nei regimi attuali per le regioni ultraperiferiche e per le isole Egee dovrà anch'essa essere abrogata; che all'atto della programmazione delle misure per lo sviluppo rurale, saranno stabilite nuove norme che garantiranno la necessaria flessibilità, adattamenti e deroghe al fine di tenere conto delle esigenze specifiche di tali regioni,
- HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE E OBIETTIVI

Articolo 1

1. Il presente regolamento definisce il quadro del sostegno comunitario per uno sviluppo rurale sostenibile.

2. Le misure per lo sviluppo rurale accompagnano e integrano altri strumenti della politica agricola comune e contribuiscono in tal modo al conseguimento degli obiettivi previsti dall'articolo 33 del trattato.

3. Le misure di sviluppo rurale:

— sono inserite nelle misure volte a promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo (obiettivo n. 1) e

— accompagnano le misure di sostegno alla riconversione socioeconomica delle zone con difficoltà strutturali (obiettivo n. 2)

26.6.1999

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

L 160/85

nelle regioni interessate, tenendo conto dei fini specifici del sostegno comunitario nell'ambito di tali obiettivi, quali previsti dagli articoli 158 e 160 del trattato e dal regolamento (CE) n. 1260/1999, e alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

Articolo 2

Il sostegno allo sviluppo rurale, legato alle attività agricole e alla loro riconversione, può riguardare:

- il miglioramento delle strutture nelle aziende agricole e delle strutture di trasformazione di commercializzazione dei prodotti agricoli,
- la riconversione e il riorientamento del potenziale di produzione agricola, l'introduzione di nuove tecnologie e il miglioramento della qualità dei prodotti,
- l'incentivazione della produzione non alimentare,
- uno sviluppo forestale sostenibile,
- la diversificazione delle attività al fine di sviluppare attività complementari o alternative,

- il mantenimento e il consolidamento di un tessuto sociale vitale nelle zone rurali,
- lo sviluppo di attività economiche e il mantenimento e la creazione di posti di lavoro, allo scopo di garantire un migliore sfruttamento del potenziale esistente,
- il miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita,
- il mantenimento e la promozione di sistemi di coltivazione a bassi consumi intermedi,
- la tutela e la promozione di un alto valore naturale e di un'agricoltura sostenibile che rispetti le esigenze ambientali,
- l'abolizione delle ineguaglianze e la promozione della parità di opportunità fra uomini e donne, in particolare mediante il sostegno a progetti concepiti e realizzati da donne.

Articolo 3

È concesso un sostegno a favore delle misure di sviluppo rurale definite al titolo II e alle condizioni ivi previste.

TITOLO II

MISURE DI SVILUPPO RURALE

CAPO I

INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE

Articolo 4

Il sostegno agli investimenti nelle aziende agricole contribuisce al miglioramento dei redditi agricoli, nonché delle condizioni di vita, di lavoro e di produzione.

Tali investimenti sono finalizzati ad uno o più dei seguenti obiettivi:

- ridurre i costi di produzione,
- migliorare e riconvertire la produzione,

- migliorare la qualità,
- tutelare e migliorare l'ambiente naturale, le condizioni di igiene e il benessere degli animali,
- promuovere la diversificazione delle attività nell'azienda.

Articolo 5

Il sostegno agli investimenti viene concesso ad aziende agricole

- che dimostrino redditività,

L 160/86

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

26.6.1999

- che rispettino requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, e
- il cui imprenditore possieda conoscenze e competenze professionali adeguate.

Articolo 6

Non vengono sostenuti investimenti il cui obiettivo è un aumento della produzione aziendale di prodotti che non trovano sbocchi normali sui mercati.

Articolo 7

Gli Stati membri fissano i limiti degli investimenti totali che possono beneficiare degli aiuti.

Il valore totale degli aiuti, espresso in percentuale del volume d'investimento che può beneficiare degli aiuti, è limitato al 40 % al massimo e, riguardo alle zone svantaggiate, al 50 % al massimo. Qualora gli investimenti siano effettuati da giovani agricoltori, come menzionato al capo II, tali percentuali possono raggiungere al massimo il 45 % e il 55 % rispettivamente.

CAPO II

INSEDIAMENTO DEI GIOVANI AGRICOLTORI

Articolo 8

1. Gli aiuti per facilitare il primo insediamento dei giovani agricoltori sono concessi alle seguenti condizioni:

- l'agricoltore non ha ancora compiuto 40 anni,
 - l'agricoltore possiede conoscenze e competenze professionali adeguate,
 - l'agricoltore si insedia in un'azienda agricola per la prima volta,
 - per quanto riguarda l'azienda:
 - i) dimostra redditività e
 - ii) rispetta requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali,
- e

- l'agricoltore si insedia in qualità di capo dell'azienda.

Possono essere applicate condizioni specifiche nel caso in cui il giovane agricoltore non si insedi nell'azienda come unico capo di essa. Tali condizioni devono essere equivalenti a quelle richieste per l'insediamento del suddetto giovane agricoltore come unico capo dell'azienda.

2. Gli aiuti all'insediamento possono consistere in:

- un premio unico il cui importo massimo ammissibile figura nell'allegato,
- un abbuono d'interessi per i prestiti contratti a copertura delle spese derivanti dall'insediamento; l'importo equivalente al valore capitalizzato di tale abbuono non può essere superiore al valore del premio unico.

CAPO III

FORMAZIONE

Articolo 9

Il sostegno alla formazione professionale contribuisce al miglioramento delle conoscenze e delle competenze professionali degli agricoltori e di altre persone coinvolte in attività agricole e forestali e nella loro riconversione.

La formazione è finalizzata in particolare:

- a preparare gli agricoltori al riorientamento qualitativo della produzione, all'applicazione di metodi di produzione compatibili con la conservazione e il miglioramento del paesaggio, con la tutela dell'ambiente, con l'igiene e con il benessere degli animali, nonché a impartire loro la formazione necessaria per gestire un'azienda agricola economicamente redditizia e
- a preparare gli imprenditori forestali e le altre persone coinvolte in attività forestali all'applicazione di pratiche di gestione forestale allo scopo di migliorare le funzioni economiche, ecologiche o sociali delle foreste.

26.6.1999

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

L 160/87

CAPO IV

PREPENSIONAMENTO

Articolo 10

1. Gli aiuti al prepensionamento contribuiscono a conseguire i seguenti obiettivi:

- procurare un reddito agli imprenditori agricoli anziani che decidono di cessare l'attività agricola,
- far subentrare a questi imprenditori anziani agricoltori in grado di migliorare, se necessario, la redditività delle aziende rimaste in esercizio,
- riorientare superfici agricole verso usi extra agricoli, ove non sia possibile destinarle alla produzione agricola in condizioni soddisfacenti dal punto di vista della redditività.

2. Il sostegno al prepensionamento può comprendere misure destinate a procurare un reddito ai salariati agricoli.

Articolo 11

1. Il cedente:

- cessa definitivamente ogni attività agricola a fini commerciali; può però continuare a svolgere attività agricole non commerciali e a conservare la disponibilità degli edifici in cui continuerà ad abitare,
- ha almeno 55 anni, senza aver raggiunto l'età normale di pensionamento, al momento della cessazione, e
- ha esercitato l'attività agricola nei dieci anni che precedono la cessazione.

2. Il rilevataro agricolo:

- subentra al cedente come capo dell'azienda agricola o rileva la totalità o una parte dei terreni resi disponibili; la redditività dell'azienda del rilevataro dev'essere aumentata entro un periodo e a condizioni da definire, in particolare in termini di conoscenze e competenze professionali del rilevataro,

rio, di superficie, di volume di lavoro o di reddito, a seconda delle regioni e dei tipi di produzione,

- possiede conoscenze e competenze professionali adeguate, e

- s'impegna ad esercitare l'attività agricola nell'azienda per almeno cinque anni.

3. Il lavoratore agricolo:

- cessa definitivamente ogni attività agricola,
- ha almeno 55 anni, senza aver raggiunto l'età normale di pensionamento,
- ha dedicato all'agricoltura, nei cinque anni che precedono la cessazione, almeno la metà del proprio tempo di lavoro, quale collaboratore familiare o salariato agricolo,
- ha lavorato nell'azienda del cedente almeno l'equivalente di due anni a tempo pieno nei quattro anni che precedono il prepensionamento del cedente stesso,

- è iscritto a un regime di previdenza sociale.

4. Rilevataro non agricolo può essere qualsiasi persona fisica o giuridica che rileva terreni resi disponibili per destinarli ad usi extra agricoli, come la silvicoltura o la creazione di riserve ecologiche, in maniera compatibile con la tutela o il miglioramento della qualità dell'ambiente e dello spazio naturale.

5. Le condizioni stabilite dal presente articolo si applicano per tutto il periodo durante il quale il cedente fruisce di un aiuto al prepensionamento.

Articolo 12

1. I massimali presi in considerazione per gli aiuti comunitari sono fissati nell'allegato.

2. La durata dell'aiuto al prepensionamento non dev'essere superiore ad un massimo di 15 anni per il cedente e di 10 anni per il salariato agricolo. Essa non deve oltrepassare il settantacinquesimo compleanno del cedente e non deve eccedere la normale età di pensionamento del lavoratore.

Qualora, nel caso di un cedente, lo Stato membro corrisponda una normale pensione, l'aiuto al prepensionamento è versato in via complementare, tenuto conto dell'importo della pensione nazionale.

CAPO V

ZONE SVANTAGGIATE E ZONE SOGGETTE A VINCOLI AMBIENTALI

Articolo 13

L'aiuto alle zone svantaggiate e a quelle soggette a vincoli ambientali contribuisce a conseguire i seguenti obiettivi:

a) *Compensazione per le zone sottoposte a svantaggi naturali*

- garantire un uso continuato delle superfici agricole e favorire in tal modo il mantenimento di una comunità rurale vitale,
- conservare lo spazio naturale,
- mantenere e promuovere sistemi di produzione agricola sostenibili, che tengono particolare conto dei requisiti in materia d'ambiente.

b) *Compensazione per zone sottoposte a vincoli ambientali*

- garantire il rispetto dei requisiti in materia di ambiente e assicurare l'uso delle superfici agricole nelle zone sottoposte a vincoli ambientali.

Articolo 14

1. Gli agricoltori delle zone svantaggiate possono ricevere indennità compensative.

2. Le indennità compensative sono accordate per ettaro di terreni agricoli ad agricoltori:

- che coltivano una superficie minima di terreno da definire,
- che si impegnano a proseguire un'attività agricola in una zona svantaggiata per almeno un quinquennio a decorrere dal primo pagamento dell'indennità compensativa, e

- che utilizzano, secondo le buone pratiche agricole consuete, pratiche compatibili con la necessità di salvaguardare l'ambiente e di conservare lo spazio naturale, in particolare applicando sistemi di produzione agricola sostenibili.

3. Qualora la presenza di residui di sostanze vietate ai sensi della direttiva 96/22/CE⁽¹⁾ o di residui di sostanze autorizzate ai sensi di tale direttiva ma utilizzate illecitamente, sia riscontrata, ai sensi delle pertinenti disposizioni della direttiva 96/23/CE⁽²⁾, in un animale appartenente all'allevamento bovino di un produttore, o qualora una sostanza o un prodotto non autorizzati, o una sostanza o un prodotto autorizzati ai sensi della direttiva 96/22/CE, ma detenuti illecitamente, siano rinvenuti nell'azienda di tale produttore sotto qualsiasi forma, quest'ultimo è escluso dal beneficio delle indennità compensative per l'anno civile dell'accertamento.

In caso di recidiva il periodo di esclusione può, secondo la gravità dell'infrazione, essere prolungato fino a cinque anni a decorrere dall'anno di accertamento dell'infrazione.

In caso di ostruzionismo da parte del proprietario o del detentore degli animali durante l'esecuzione delle ispezioni e dei prelievi necessari in applicazione dei piani nazionali di sorveglianza dei residui, nonché durante lo svolgimento delle operazioni di indagine e di controllo effettuate ai sensi della direttiva 96/23/CE, si applicano le sanzioni di cui al primo comma.

Articolo 15

1. Le indennità compensative sono fissate a un livello:

- sufficiente per contribuire efficacemente a compensare gli svantaggi esistenti e
- tale da evitare compensazioni eccessive.

2. Le indennità compensative sono debitamente diversificate in funzione:

- della situazione e degli obiettivi di sviluppo propri di ciascuna regione,
- della gravità degli svantaggi naturali permanenti che pregiudicano le attività agricole,

⁽¹⁾ GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.

26.6.1999

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

L 160/89

- degli specifici problemi ambientali da risolvere, se del caso,
- del tipo di produzione e, se del caso della struttura economica dell'azienda.

3. Le indennità compensative sono fissate a un livello compreso tra gli importi minimi e gli importi massimi che figurano nell'allegato.

Possono essere concesse indennità compensative superiori all'importo massimo purché l'importo medio di tutte le indennità compensative concesse al livello di programmazione in questione non superi tale massimale. Tuttavia in casi debitamente motivati da circostanze oggettive, ai fini del calcolo dell'importo medio gli Stati membri possono presentare una combinazione di vari programmi regionali.

Articolo 16

1. Gli agricoltori possono usufruire di un aiuto sotto forma di pagamenti volti a compensare i costi e le perdite di reddito originati, nelle zone sottoposte a vincolo ambientale, dall'attuazione di limitazioni basate su disposizioni comunitarie in materia di protezione dell'ambiente se e per quanto detti pagamenti siano necessari per risolvere i problemi specifici derivanti da dette disposizioni.

2. L'importo dei pagamenti deve essere fissato in modo da evitare compensazioni eccessive, specie per i pagamenti destinati a zone svantaggiate.

3. Il massimale preso in considerazione per gli aiuti comunitari è fissato nell'allegato.

Articolo 17

Le zone svantaggiate comprendono

- zone di montagna (articolo 18),
- altre zone svantaggiate (articolo 19) e
- zone nelle quali ricorrono svantaggi specifici (articolo 20).

Articolo 18

1. Le zone di montagna sono quelle caratterizzate da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione delle terre e da un notevole aumento del costo del lavoro, dovuti:

- all'esistenza di condizioni climatiche molto difficili a causa dell'altitudine, che si traducono in un periodo vegetativo nettamente abbreviato,
- in zone di altitudine inferiore, all'esistenza nella maggior parte del territorio di forti pendii che rendono impossibile la meccanizzazione o richiedono l'impiego di materiale speciale assai oneroso, ovvero
- a una combinazione dei due fattori, quando lo svantaggio derivante da ciascuno di questi fattori presi separatamente è meno accentuato, ma la loro combinazione comporta uno svantaggio equivalente.

2. Le zone situate a nord del 62^a parallelo e talune zone adiacenti sono assimilate alle zone di montagna.

Articolo 19

Le zone svantaggiate minacciate di spopolamento e nelle quali è necessario conservare l'ambiente naturale sono composte di territori agricoli omogenei sotto il profilo delle condizioni naturali di produzione e per esse devono ricorrere tutte le seguenti caratteristiche:

- esistenza di terre poco produttive, poco idonee alla coltivazione, le cui scarse potenzialità non possono essere migliorate senza costi eccessivi e che si prestano soprattutto all'allevamento estensivo,
- a causa della scarsa produttività dell'ambiente naturale, ottenimento di risultati notevolmente inferiori alla media quanto ai principali indici che caratterizzano la situazione economica dell'agricoltura,
- scarsa densità, o tendenza alla regressione demografica, di una popolazione dipendente in modo preponderante dall'attività agricola e la cui contrazione accelerata comprometterebbe la vitalità e il popolamento della zona medesima.

Articolo 20

Possono essere assimilate alle zone svantaggiate altre zone nelle quali ricorrono svantaggi specifici, e nelle

quali l'attività agricola dovrebbe essere continuata, se del caso e a talune condizioni particolari, per assicurare la conservazione o il miglioramento dell'ambiente naturale, la conservazione dello spazio naturale e il mantenimento del potenziale turistico o per motivi di protezione costiera.

Articolo 21

La superficie dell'insieme delle zone di cui agli articoli 16 e 20 non può superare il 10% della superficie complessiva dello Stato membro interessato.

CAPO VI

MISURE AGROAMBIENTALI

Articolo 22

Il sostegno a metodi di produzione agricola finalizzati alla protezione dell'ambiente e alla conservazione dello spazio naturale (misure agroambientali) contribuisce alla realizzazione degli obiettivi delle politiche comunitarie in materia agricola e ambientale.

Tale sostegno è inteso a promuovere:

- forme di conduzione dei terreni agricoli compatibili con la tutela e con il miglioramento dell'ambiente, del paesaggio e delle sue caratteristiche, delle risorse naturali, del suolo e della diversità genetica,
- l'estensivizzazione, favorevole all'ambiente, della produzione agricola e la gestione dei sistemi di pascolo a scarsa intensità,
- la tutela di ambienti agricoli ad alto valore naturale esposti a rischi,
- la salvaguardia del paesaggio e delle caratteristiche tradizionali dei terreni agricoli,
- il ricorso alla pianificazione ambientali nell'ambito della produzione agricola.

Articolo 23

1. Gli agricoltori ricevono un sostegno in compenso di impegni agroambientali della durata minima di cin-

que anni. Ove necessario, può essere fissato un periodo più lungo per particolari tipi di impegni, a causa degli effetti di tali impegni sull'ambiente.

2. Gli impegni agroambientali oltrepassano l'applicazione delle normali buone pratiche agricole.

Essi procurano servizi non forniti da altre misure di sostegno, quali il sostegno dei mercati o le indennità compensative.

Articolo 24

1. Il sostegno agli impegni agroambientali viene concesso annualmente ed è calcolato in base ai seguenti criteri:

- il mancato guadagno,
- i costi aggiuntivi derivanti dall'impegno assunto e
- la necessità di fornire un incentivo.

Nel calcolo dell'importo annuo del sostegno si può tener conto anche del costo degli investimenti non remunerativi necessari all'adempimento degli impegni.

2. Gli importi annui massimi che possono beneficiare del sostegno comunitario figurano nell'allegato. Tali importi sono basati sulla superficie dell'azienda a cui si applicano gli impegni agroambientali.

CAPO VII

MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI TRASFORMAZIONE E DI COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI

Articolo 25

1. Il sostegno agli investimenti favorisce il miglioramento e la razionalizzazione delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli, contribuendo in tal modo ad aumentare la competitività e il valore aggiunto di tali prodotti.

26.6.1999

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

L 160/91

2. Tale sostegno è finalizzato ad un o più dei seguenti obiettivi:

- orientare la produzione in base all'andamento prevedibile dei mercati o favorire la creazione di nuovi sbocchi per la produzione agricola,
- migliorare o razionalizzare i circuiti di commercializzazione o i processi di trasformazione,
- migliorare la presentazione e il confezionamento dei prodotti o contribuire ad un migliore impiego o ad una eliminazione dei sottoprodotti o dei rifiuti,
- applicare nuove tecnologie,
- favorire investimenti innovativi,
- migliorare e controllare la qualità,
- migliorare e controllare le condizioni sanitarie,
- proteggere l'ambiente.

Articolo 26

1. Il sostegno viene accordato alle persone cui incombe l'onere finanziario degli investimenti nell'ambito di imprese

- che dimostrino redditività e
- che rispettino requisiti minimi in materia di ambiente, di igiene e di benessere degli animali.

2. Gli investimenti devono concorrere al miglioramento della situazione dei settori di produzione agricola di base interessati. Essi devono garantire una partecipazione adeguata dei produttori di tali prodotti di base ai vantaggi economici che da essi derivano.

3. Dev'essere offerta una sufficiente garanzia che si possano trovare sbocchi normali sui mercati per i prodotti interessati.

Articolo 27

1. Gli investimenti si applicano alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca.
2. Gli investimenti devono essere conformi a criteri di scelta che stabiliscano le priorità ed indichino quali tipi di investimento non siano ammissibili al sostegno.

Articolo 28

1. Sono esclusi dal sostegno gli investimenti:
 - a livello di commercio al dettaglio,
 - per la commercializzazione o la trasformazione di prodotti provenienti da paesi terzi.
2. Il valore totale del sostegno, espresso in percentuale del volume di investimento che può fornire degli aiuti, è, limitato:
 - a) al 50 %, per quanto riguarda le regioni dell'obiettivo n. 1,
 - b) al 40 %, nelle altre regioni.

CAPO VIII

SILVICOLTURA

Articolo 29

1. Il sostegno al settore forestale contribuisce al mantenimento e allo sviluppo delle funzioni economiche, ecologiche e sociali delle foreste nelle zone rurali.
2. Tale sostegno è finalizzato, in particolare, ad uno o più dei seguenti obiettivi:
 - una gestione e uno sviluppo sostenibili della silvicoltura,
 - il mantenimento e la valorizzazione delle risorse della silvicoltura,
 - l'estensione delle superfici boschive.

3. Tale sostegno è accordato soltanto riguardo alle foreste e alle superfici che siano proprietà di privati o di loro associazioni ovvero di comuni o di loro associazioni. Questa limitazione non si applica alle misure previste all'articolo 30, paragrafo 1, sesto trattino.

4. Tale sostegno contribuisce al rispetto degli impegni assunti dalla Comunità e dagli Stati membri a livello internazionale. Esso si basa sui programmi forestali nazionali o regionali o su strumenti equivalenti che devono tener conto degli impegni assunti in sede di conferenze ministeriali sulla protezione delle foreste in Europa.

5. Le misure proposte in virtù del presente regolamento per le superfici boschive classificate come ad alto o medio rischio di incendio ai sensi del regolamento (CEE) n. 2158/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi⁽¹⁾ devono essere conformi ai piani di protezione delle foreste presentati dagli Stati membri ai sensi del succitato regolamento.

Articolo 30

1. Gli aiuti al settore forestale riguardano una o più delle seguenti misure:

- l'imboschimento di superfici che non rientrano nell'ambito dell'articolo 31 a condizione che le specie impiantate siano adatte alle condizioni locali e compatibili con l'ambiente,
- investimenti in foreste destinati ad accrescerne in misura significativa il valore economico, ecologico o sociale,
- investimenti diretti a migliorare e a razionalizzare il raccolto, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della silvicoltura; gli investimenti legati all'uso del legname come materia prima devono essere limitati alle operazioni precedenti la trasformazione industriale,
- la promozione di nuovi sbocchi per l'uso e la commercializzazione dei prodotti della silvicoltura,
- lo stabilimento di associazioni di imprenditori costituite al fine di aiutare i loro membri a realizzare una gestione più sostenibile ed efficiente delle foreste,

⁽¹⁾ GU L 217 del 31.7.1992, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 308/97 (GU L 51 del 21.2.1997, pag. 2).

— la ricostituzione del potenziale produttivo silvicolo danneggiato da disastri naturali e da incendi e l'introduzione di adeguati strumenti di prevenzione.

2. Le norme indicate nei capitoli I e VII ad eccezione dell'articolo 7, secondo comma, si applicano a sostegno degli investimenti.

Articolo 31

1. Viene accordato un sostegno per l'imboschimento delle superfici agricole purché esso sia adeguato alle condizioni locali e compatibili con l'ambiente.

Tale sostegno può comprendere, oltre ai costi d'impianto:

- un premio annuale per ettaro imboschito, destinato a coprire per un periodo non superiore a cinque anni i costi di manutenzione;
- un premio annuale per ettaro, volto a compensare le perdite di reddito provocate dall'imboschimento per un periodo non superiore a 20 anni, destinato ad agricoltori o ad associazioni di agricoltori che hanno coltivato le terre prima dell'imboschimento, o a qualsiasi altra persona giuridica di diritto privato.
- 2. Il sostegno per l'imboschimento delle superfici agricole intrapreso dalle autorità pubbliche deve coprire unicamente le spese di sistemazione.

3. Il sostegno per l'imboschimento delle superfici agricole non viene accordato:

- ad agricoltori che beneficiano del sostegno al pensionamento,
- per l'impianto di abeti natalizi.

In caso di imboschimento con specie a rapido accrescimento coltivate a breve durata, l'aiuto per i costi di imboschimento è concesso unicamente per le spese di impianto.

4. Gli importi massimi del premio annuale volto a compensare le perdite di reddito che possono beneficiare del sostegno comunitario figurano nell'allegato.

26.6.1999

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

L 160/93

Articolo 32

1. Allo scopo di:

— mantenere e migliorare la stabilità ecologica delle foreste in zone la cui funzione protettiva ed ecologica sia di interesse pubblico e qualora le spese connesse con le misure di prevenzione o ripristino di tali foreste superino il prodotto dell'azienda,

— mantenere fasce tagliafuoco mediante misure agricole,

sono versati pagamenti ai beneficiari per misure prese a tale effetto, purché siano garantiti in maniera sostenibile i valori di protezione ed ecologici delle foreste e le misure da porre in essere siano state stabilite in un contratto nel quale sia precisata la dotazione finanziaria.

2. I pagamenti sono fissati a un livello compreso tra gli importi minimi e gli importi massimi che figurano nell'allegato in base ai costi reali delle misure attuate, fissati preventivamente su base contrattuale.

CAPO IX

PROMOZIONE DELL'ADEGUAMENTO E DELLO SVILUPPO DELLE ZONE RURALI

Articolo 33

Viene accordato un sostegno a misure, legate alle attività agricole e alla loro riconversione nonché ad attività rurali, che non rientrano nell'ambito di applicazione di altre misure di cui al presente titolo.

Tali misure riguardano:

— le opere di miglioramento fondiario,

— la ricomposizione fondiaria,

— l'avviamento di servizi di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole,

— la commercializzazione di prodotti agricoli di qualità,

— i servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale,

— il rinnovamento e il miglioramento dei villaggi e la protezione e la tutela del patrimonio rurale,

— la diversificazione delle attività del settore agricolo e delle attività affini allo scopo di sviluppare attività plurime o fonti alternative di reddito,

— la gestione delle risorse idriche in agricoltura,

— lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell'agricoltura,

— l'incentivazione di attività turistiche e artigianali,

— la tutela dell'ambiente in relazione all'agricoltura, alla silvicoltura, alla conservazione delle risorse naturali nonché al benessere degli animali,

— la ricostituzione del potenziale agricolo danneggiato da disastri naturali e l'introduzione di adeguati strumenti di prevenzione,

— l'ingegneria finanziaria.

CAPO X

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Articolo 34

Dettagliate modalità di applicazione del presente titolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 50, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999.

Tali modalità possono riguardare, in particolare,

— le condizioni per il sostegno agli investimenti per le aziende agricole (articoli 4-7), comprese le limitazioni richieste in applicazione dell'articolo 6,

— il periodo e le condizioni per il miglioramento della redditività di un'azienda agricola e le condizioni

L 160/94

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

26.6.1999

- per l'uso dei terreni resi disponibili in caso di prepensionamento (articolo 11, paragrafo 2),
- le condizioni per la concessione e il calcolo delle indennità compensative nelle zone svantaggiate, compresi i casi di uso in comune di terreni agricoli (articoli 14 e 15) e dei pagamenti compensativi nelle regioni soggette a vincoli ambientali (articolo 16),
- le condizioni che disciplinano l'assunzione di impegni agroambientali (articoli 23 e 24),

- i criteri di selezione per gli investimenti destinati a migliorare le condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli (articolo 27, paragrafo 2),
- le condizioni relative alle misure forestali (capitolo VIII).

In base alla stessa procedura, la Commissione può derogare all'articolo 28, paragrafo 1, nelle regioni ultraperiferiche, purché i prodotti trasformati siano destinati al mercato della regione in questione.

TITOLO III

PRINCIPI GENERALI, DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE

CAPO I

Articolo 36

PRINCIPI GENERALI

1. Per quanto riguarda il sostegno alle misure di sviluppo rurale di cui all'articolo 35, paragrafo 2:

Sezione I

- nelle zone dell'obiettivo n. 1, si applica il regolamento (CE) n. 1260/1999, integrato dalle norme specifiche del presente regolamento,

Sostegno del FEAOG

- nelle zone dell'obiettivo n. 2, si applica il regolamento (CE) n. 1260/1999, integrato dalle norme specifiche del presente regolamento e salvo disposizioni contrarie del presente regolamento.

Articolo 35

1. Il sostegno comunitario al prepensionamento (articoli 10-12), alle zone svantaggiate e alle zone soggette a vincoli ambientali (articoli 13-21), alle misure agroambientali (articoli 22-24) e all'imboschimento (articolo 31) è finanziato dal FEAOG, sezione garanzia, in tutta la Comunità.

2. Il sostegno comunitario ad altre misure di sviluppo rurale è finanziato dal FEAOG,

— sezione orientamento, nelle zone dell'obiettivo n. 1,

— sezione garanzia, nelle zone non comprese nell'obiettivo n. 1.

3. Il sostegno alle misure di cui all'articolo 33, sesto, settimo e nono trattino, è finanziato dal FEAOG nelle zone contemplate dagli obiettivi n. 1 e n. 2 e nelle zone in transizione, a condizione che tale finanziamento non sia effettuato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR).

2. Per quanto riguarda il sostegno alle misure di sviluppo rurale finanziate dal FEAOG, sezione garanzia, si applicano le norme specifiche previste dal regolamento (CE) n. 1260/1999⁽¹⁾ e le disposizioni adottate ai sensi di tale regolamento, salvo disposizioni contrarie del presente regolamento.

Sezione II

Compatibilità e coerenza

Articolo 37

1. Il sostegno allo sviluppo rurale è concesso soltanto per misure conformi alla normativa comunitaria.

⁽¹⁾ Vedi pagina 103 della presente Gazzetta ufficiale.

26.6.1999

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

L 160/95

2. Tali misure devono essere coerenti con le altre politiche comunitarie e con le misure applicate nell'ambito di tali politiche.

In particolare, le misure che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento possono beneficiare di un sostegno nell'ambito di altri regimi di sostegno comunitari, se esse sono incompatibili con le condizioni specifiche previste dal presente regolamento.

3. Dev'essere inoltre garantita la coerenza con le misure attuate nell'ambito di altri strumenti della politica agricola comune e, in particolare, tra le misure di sostegno rurale, da un lato, e le misure realizzate nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato e quelle relative alla qualità dei prodotti agricoli e alle condizioni sanitarie, dall'altro, nonché la coerenza tra le varie misure di sostegno allo sviluppo rurale.

Di conseguenza, non viene concesso alcun sostegno ai sensi del presente regolamento per:

— misure che rientrano nel campo di applicazione di regimi di sostegno nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato con le eccezioni, motivate da criteri oggettivi, che possono essere definite in applicazione dell'articolo 50,

— misure volte a sostenere progetti di ricerca, la promozione di prodotti agricoli o l'eradicazione di malattie animali.

4. Gli Stati membri possono stabilire condizioni ulteriori o più restrittive per la concessione del sostegno comunitario allo sviluppo rurale, purché tali condizioni siano coerenti con gli obiettivi e con i requisiti previsti dal presente regolamento.

Articolo 38

1. La stessa misura non può beneficiare di pagamenti contemporaneamente ai sensi del presente regolamento e nell'ambito di altri regimi di sostegno comunitari.

2. È possibile combinare il sostegno a diverse misure ai sensi del presente regolamento, soltanto se sono coerenti e compatibili fra loro. Se del caso, il livello del sostegno viene adeguato.

Articolo 39

1. Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari per garantire la compatibilità e la coerenza tra le misure di sviluppo rurale ai sensi delle disposizioni di cui al presente capitolo.

2. I piani di sviluppo rurale presentati dagli Stati membri devono comprendere una valutazione della compatibilità della coerenza delle misure di sostegno previste e un'indicazione dei provvedimenti adottati per garantire compatibilità e coerenza.

3. Le misure di sostegno sono, ove necessario, riesaminate successivamente per garantire compatibilità e coerenza.

CAPO II

PROGRAMMAZIONE

Articolo 40

1. Le misure di sviluppo rurale finanziate dalla sezione orientamento del FEAOG rientrano nella programmazione per le regioni dell'obiettivo n. 1 ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/1999.

2. Le misure di sviluppo rurale diverse da quelle previste dall'articolo 35, paragrafo 1, possono rientrare nella programmazione per le regioni dell'obiettivo n. 2 ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/1999.

3. Le altre misure di sviluppo rurale che non rientrano nella programmazione a norma dei paragrafi 1 e 2, sono soggette alla programmazione dello sviluppo rurale, a norma degli articoli 41-44.

4. Per quanto riguarda misure adeguate per lo sviluppo rurale, gli Stati membri possono sottomettere all'approvazione anche disposizioni di ordine generale che rientrano nella programmazione a norma dei paragrafi 1-3 se nella misura in cui ciò sia appropriato al mantenimento di requisiti uniformi.

Articolo 41

1. I piani di sviluppo rurale sono redatti al livello geografico ritenuto più opportuno. Essi sono elaborati

L 160/96

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

26.6.1999

dalle autorità competenti designate dallo Stato membro e presentati dallo Stato membro alla Commissione, previa consultazione delle autorità e delle organizzazioni competenti, all'adeguato livello territoriale.

2. Le misure di sostegno allo sviluppo rurale da applicare in una determinata zona sono comprese, ove possibile, in un unico piano. Qualora sia necessario redigere diversi piani, viene indicata la relazione tra le misure previste da tali piani e viene garantita la loro compatibilità e coerenza.

Articolo 42

I piani di sviluppo rurale si estendono su un periodo di sette anni a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Articolo 43

1. I piani di sviluppo rurale comprendono:

- una descrizione quantificata della situazione attuale, che indichi le disparità, le carenze e il potenziale di sviluppo, le risorse finanziarie impiegate e i principali risultati delle azioni intraprese nel precedente periodo di programmazione, in base ai risultati delle valutazioni disponibili,
- una descrizione della strategia proposta, i suoi obiettivi quantificati, i progetti di sviluppo rurale selezionati e la zona geografica interessata,
- una valutazione, che indichi gli effetti previsti dal punto di vista economico, ambientale e sociale, compreso l'impatto sull'occupazione,
- una tabella finanziaria generale indicativa, che rechi una sintesi delle risorse finanziarie nazionali e comunitarie impiegate e corrispondenti a ognuno degli obiettivi prioritari di sviluppo rurale previsti dal piano e, allorché il piano riguardi zone rurali dell'obiettivo 2, individui gli importi indicativi per le misure in materia di sviluppo rurale di cui all'articolo 33 in queste zone,
- una descrizione delle misure previste ai fini dell'attuazione dei piani e, in particolare, dei regimi di aiuto, comprendente gli elementi necessari per valutare le norme relative alla concorrenza,

- se del caso, dati relativi ad eventuali studi, progetti dimostrativi, azioni di formazione o di assistenza tecnica necessari per la preparazione, la realizzazione o l'adeguamento delle misure previste,
- l'indicazione delle autorità competenti e degli organismi responsabili,
- provvedimenti che garantiscano l'attuazione efficace e corretta dei piani, compresi il controllo e la valutazione, una definizione degli indicatori quantificati per la valutazione, delle disposizioni relative al controllo e alle sanzioni, nonché di pubblicità adeguata,
- i risultati delle consultazioni e l'indicazione delle autorità e organismi associati, nonché le parti economiche e sociali ai livelli appropriati.

2. Nei loro piani gli Stati membri:

- predispongono misure agroambientali sul loro territorio e secondo le loro specifiche esigenze,
- garantiscono il necessario equilibrio tra le varie misure di sostegno.

Articolo 44

1. I piani di sviluppo rurale sono presentati entro sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2. La Commissione esamina i piani presentati per valutarne la conformità al presente regolamento. In base a tali piani, la Commissione approva i documenti di programmazione per lo sviluppo rurale secondo la procedura di cui all'articolo 50 del regolamento (CE) n. 1260/1999 entro sei mesi dalla presentazione dei piani stessi.

CAPO III

MISURE COMPLEMENTARI E INIZIATIVE
COMUNITARIE

Articolo 45

1. A norma dell'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999 la Commissione può,

26.6.1999

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

L 160/97

secondo la procedura di cui all'articolo 51, paragrafo 2 di detto regolamento, ampliare l'ambito di applicazione dell'assistenza fornita dalla sezione orientamento del FEAOG oltre i limiti previsti dall'articolo 35, paragrafo 2 del presente regolamento e il finanziamento di misure ammissibili ai sensi dei seguenti regolamenti (CE) n. 1262/1999⁽¹⁾, (CE) n. 1261/1999⁽²⁾, e (CE) n. 1263/1999⁽³⁾ per l'attuazione di tutte le misure nell'ambito dell'iniziativa comunitaria di sviluppo rurale.

2. La sezione garanzia del FEAOG può, su iniziativa della Commissione, finanziare studi legati alla programmazione dello sviluppo rurale.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 46

1. Il sostegno comunitario per lo sviluppo rurale da parte della sezione garanzia del FEAOG è soggetto a una programmazione e a una contabilità finanziaria su base annua. La programmazione finanziaria rientra nell'ambito della programmazione dello sviluppo rurale (articolo 40, paragrafo 3) e della programmazione relativa all'obiettivo n. 2.

2. La Commissione assegna agli Stati membri stanziamenti iniziali su base annua e secondo criteri obiettivi, che tengano conto delle situazioni e delle esigenze particolari, nonché delle azioni impegnative da intraprendere, specialmente per quanto riguarda l'ambiente, l'occupazione e la conservazione del paesaggio.

3. Gli stanziamenti iniziali sono modificati in base a spese effettive e a previsioni di spesa rivedute, presentate dagli Stati membri tenendo conto degli obiettivi dei programmi e dei fondi disponibili e, di norma, coerentemente con l'intensità degli aiuti a favore delle zone rurali contemplate dall'obiettivo n. 2.

Articolo 47

1. Le disposizioni finanziarie di cui all'articolo 31 e all'articolo 32 (tranne il quinto comma del paragrafo 1) e agli articoli 34, 38 e 39 del regolamento

⁽¹⁾ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 43.

⁽³⁾ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 54.

(CE) n. 1260/1999 non si applicano al sostegno per le misure di sviluppo rurale relative all'obiettivo n. 2.

La Commissione adotta i provvedimenti necessari per garantire un'attuazione efficace e coerente di tali misure, alle quali si applicano almeno i criteri stabiliti nelle disposizioni di cui al primo comma, compreso il principio di un'unica autorità responsabile della gestione.

2. Per le misure contemplate dalla programmazione dello sviluppo rurale, la Comunità partecipa al finanziamento in base ai principi di cui agli articoli 29 e 30 del regolamento (CE) n. 1260/1999.

Al riguardo:

— la partecipazione finanziaria della Comunità ammonta al massimo al 50 % del costo totale ammissibile e, in linea di massima, almeno al 25 % della spesa pubblica ammissibile nelle zone non contemplate dagli obiettivi n. 1 e n. 2;

— per gli investimenti generatori di entrate si applicano i tassi di cui all'articolo 29, paragrafo 4, lettera a), punti ii) e iii), e lettera b), punti ii) e iii) del regolamento (CE) n. 1260/1999. Le aziende agricole e quelle silvicole nonché le imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e forestali sono considerate al riguardo come imprese a norma dell'articolo 29, paragrafo 4, lettera b), punto iii);

— nell'ambito della programmazione la partecipazione finanziaria della Comunità alle misure previste agli articoli 22 e 24 del presente regolamento ammonta al 75 % nelle zone dell'obiettivo n. 1 e al 50 % nelle altre.

A tali pagamenti si applica il disposto dell'articolo 32, paragrafo 1, quinto comma, del regolamento (CE) n. 1260/1999.

3. L'assistenza finanziaria da parte della sezione garanzia del FEAOG può assumere la forma di pagamenti anticipati per la realizzazione del programma e di pagamenti in funzione delle spese sostenute.

CAPO V

CONTROLLO E VALUTAZIONE

Articolo 48

1. La Commissione e gli Stati membri garantiscono un controllo efficace dell'attuazione della programmazione dello sviluppo rurale.

L 160/98

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

26.6.1999

2. Tale controllo è svolto mediante procedure stabilite congiuntamente.

Il controllo si basa su specifici indicatori fisici e finanziari convenuti e definiti in precedenza.

Gli Stati membri presentano alla Commissione relazioni annuali sull'evoluzione dei progetti.

3. Se del caso, vengono istituiti comitati di controllo.

Articolo 49

1. La valutazione delle misure contemplate dalla programmazione dello sviluppo rurale viene effettuata in base ai principi di cui agli articoli da 40 a 43 del regolamento (CE) n. 1260/1999.

2. Il FEAOG garanzia, nel quadro delle risorse finanziarie destinate ai programmi, può partecipare al finanziamento di valutazioni sullo sviluppo rurale effettuate negli Stati membri. Su iniziativa della Commissione il FEAOG garanzia può anche finanziarie valutazioni su scala comunitaria.

CAPO VI

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Articolo 50

Dettagliate modalità di applicazione del presente titolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999.

Tali modalità possono definire, in particolare, le informazioni relative

- alla presentazione di piani di sviluppo rurale (articoli da 41 a 44),
- alla revisione dei documenti di programmazione relativi allo sviluppo rurale,
- alla programmazione finanziaria, in particolare al fine di garantire la disciplina di bilancio (articolo 46) e la partecipazione al finanziamento (articolo 47, paragrafo 2),
- al controllo e alla valutazione (articoli 48 e 49),
- alla garanzia della coerenza tra le misure di sviluppo rurale e le misure di sostegno nell'ambito delle organizzazioni di mercato (articolo 37).

TITOLO IV

AIUTI DI STATO

Articolo 51

1. Salvo disposizione contraria prevista dal presente titolo, agli aiuti concessi dagli Stati membri per misure di sostegno allo sviluppo rurale si applicano gli articoli da 87 e 89 del trattato.

Tuttavia, gli articoli da 87 e 89 del trattato non si applicano ai contributi finanziari accordati dagli Stati membri per misure che beneficiano del sostegno comunitario ai sensi dell'articolo 36 del trattato e secondo le disposizioni del presente regolamento.

2. Sono vietati gli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole che superano le percentuali di cui all'articolo 7.

Tale divieto non è applicabile agli aiuti destinati

- ad investimenti realizzati principalmente nell'interesse pubblico in relazione alla conservazione dei paesaggi tradizionali modellati da attività agricole e forestali o al trasferimento di fabbricati aziendali;

- ad investimenti in materia di tutela e miglioramento dell'ambiente;

- ad investimenti intesi a migliorare le condizioni di igiene e di benessere degli animali.

3. Sono vietati gli aiuti di Stato concessi agli agricoltori per compensare gli svantaggi naturali nelle regioni svantaggiate, se non soddisfano le condizioni di cui agli articoli 14 e 15.

4. Sono vietati gli aiuti di Stato a favore degli agricoltori in compenso di impegni agroambientali che non soddisfano le condizioni di cui agli articoli 22, 23 e 24. Possono tuttavia essere accordati aiuti supplementari che superino gli importi fissati a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, purché siano giustificati a norma del paragrafo 1 di detto articolo. In casi eccezionali debitamente motivati, si può derogare alla durata minima di tali impegni conformemente all'articolo 23, paragrafo 1.

26.6.1999

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

L 160/99

Articolo 52

A norma dell'articolo 36 del trattato, gli aiuti di Stato destinati a fornire finanziamenti supplementari a favore di misure di sviluppo rurale che beneficiano del

sostegno comunitario sono notificati dagli Stati membri e approvati dalla Commissione secondo le disposizioni previste dal presente regolamento, nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 40. Agli aiuti così notificati non si applica la prima frase dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 53

1. Qualora siano necessarie misure specifiche per agevolare la transizione dal sistema attualmente in vigore a quello stabilito dal presente regolamento, tali misure sono adottate dalla Commissione secondo le procedure di cui all'articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999.

2. Tali misure sono adottate, in particolare, per inserire nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale previsto dal presente regolamento azioni di sostegno comunitarie già esistenti, approvate dalla Commissione per un periodo che termina dopo il 1° gennaio 2000 o senza limiti di tempo.

bre dell'anno della campagna di commercializzazione per la quale è richiesto l'aiuto.

4. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 20.»

2. Il testo dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana⁽²⁾, è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 6

1. Gli Stati membri concedono alle organizzazioni di produttori riconosciute, per i cinque anni successivi alla data del riconoscimento, aiuti intesi a incoraggiare la loro costituzione e ad agevolare il funzionamento amministrativo.

2. L'importo di tale aiuto:

- nel primo, secondo, terzo, quarto e quinto anno ammonta rispettivamente al 5 %, al 5 %, al 4 %, al 3 % e al 2 % del valore della produzione commercializzata, coperta dall'azione dell'organizzazione di produttori;
- non può superare il costo effettivo della costituzione e del funzionamento amministrativo dell'organizzazione in questione;
- viene versato in rate annuali, al massimo per sette anni a decorrere dalla data del riconoscimento.

Per ciascun anno il valore di tale produzione è calcolato sulla base:

- della produzione media effettivamente commercializzata e

Articolo 54

1. Il testo dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo⁽¹⁾, è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 17

1. I regolamenti relativi al finanziamento della politica agricola comune si applicano al mercato dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, a decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni ivi previste.

2. L'aiuto di cui all'articolo 8 può beneficiare di un cofinanziamento da parte della Comunità.

3. Gli Stati membri versano ai produttori l'aiuto di cui all'articolo 12 tra il 16 ottobre e il 31 dicem-

⁽¹⁾ GU L 175 del 4.8.1971, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1554/97 (GU L 208 del 2.8.1997, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1637/98 (GU L 210 del 28.7.1998, pag. 28).

— dei prezzi medi alla produzione ottenuti.

3. Le organizzazioni di produttori derivanti da organizzazioni che soddisfano già in gran parte le condizioni di cui al presente regolamento possono beneficiare di aiuti ai sensi del presente articolo, purché siano nate da una fusione finalizzata a realizzare più efficacemente gli obiettivi di cui all'articolo 5. In tal caso, tuttavia, l'aiuto può essere accordato soltanto a copertura del costo di costituzione dell'organizzazione (spese sostenute per i lavori preparatori e per la redazione dell'atto costitutivo e degli statuti dell'associazione).

4. Gli aiuti di cui al presente articolo sono portati a conoscenza della Commissione con una relazione trasmessa da ciascuno Stato membro alla fine di ogni esercizio finanziario.»

3. Il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, è modificato come segue:

a) Il testo dell'articolo 15, paragrafo 6 è sostituito dal testo seguente:

«6. Per quanto concerne le regioni della Comunità in cui il livello di organizzazione dei produttori è particolarmente scarso, gli Stati membri possono essere autorizzati, previa richiesta debitamente giustificata, a concedere alle organizzazioni di produttori un aiuto finanziario nazionale pari ad un massimo della metà dei contributi finanziari dei produttori. Tale aiuto si aggiunge al fondo d'esercizio.

Per gli Stati membri in cui meno del 15% della produzione di ortofrutticoli è commercializzato da organizzazioni di produttori e in cui la produzione di ortofrutticoli rappresenta almeno il 15% della produzione agricola totale, l'aiuto di cui al precedente comma può essere parzialmente rimborsato dalla Comunità, su richiesta dello Stato membro interessato.»

b) Il testo dell'articolo 52 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 52

1. Le spese connesse al pagamento dell'indennità comunitaria di ritiro e al finanziamento comunitario del fondo d'esercizio, delle misure specifiche di cui all'articolo 17 ed agli articoli 53, 54, e 55, nonché delle attività di controllo degli esperti degli

Stati membri messi a disposizione della Commissione ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 1, si considerano interventi intesi a stabilizzare i mercati agricoli a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1257/1999 (*).

2. Le spese connesse agli aiuti concessi dagli Stati membri a norma dell'articolo 14 e dell'articolo 15, paragrafo 6, secondo comma, si considerano interventi intesi a stabilizzare i mercati agricoli a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1257/1999. Tali spese possono beneficiare di un cofinanziamento da parte della Comunità.

3. La Commissione stabilisce le modalità d'applicazione del paragrafo 2 del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 46.

4. Le disposizioni del titolo VI si applicano fatta salva l'attuazione del regolamento (CEE) n. 4045/98 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, e che abroga la direttiva 77/435/CEE (**).

(*) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

(**) GU L 388 del 30.12.1989, pag. 17. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3235/94 (GU L 338 del 28.12.1994, pag. 16).»

Articolo 55

1. Sono abrogati i seguenti regolamenti:

— regolamento (CEE) n. 4256/88,

— regolamenti (CE) n. 950/97, (CE) n. 951/97, (CE) n. 952/97 e (CEE) n. 867/90,

— regolamenti (CEE) n. 2078/92, (CEE) n. 2079/92 e (CEE) n. 2080/92,

— regolamento (CEE) n. 1610/89.

2. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

— articolo 21 del regolamento (CEE) n. 3763/91⁽²⁾,

— articolo 32 del regolamento (CEE) n. 1600/92⁽³⁾,

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 847/1999 (GU L 108 del 27.4.1999, pag. 7).

⁽²⁾ GU L 356 del 24.12.1991, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 173 del 27.6.1992, pag. 1.

26.6.1999

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

L 160/101

- articolo 27 del regolamento (CEE) n. 1601/92 ⁽¹⁾,
- articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2019/93 ⁽²⁾.

3. I regolamenti e le disposizioni abrogate rispettivamente ai sensi dei paragrafi 1 e 2 rimangono applicabili alle azioni approvate dalla Commissione ai sensi dei regolamenti interessati anteriormente al 1° gennaio 2000.

4. Le direttive del Consiglio e della Commissione relative all'adozione di elenchi di zone svantaggiate, o alla modifica di tali elenchi a norma dell'articolo 21,

paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 950/97, rimangono in vigore, tranne se ulteriormente modificate nell'ambito dei programmi.

Articolo 56

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica, per quanto riguarda il sostegno comunitario, a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 maggio 1999.

Per il Consiglio

Il presidente

K.-H. FUNKE

⁽¹⁾ GU L 173 del 27.6.1992, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 184 del 27.7.1993, pag. 1.

ALLEGATO

TABELLA DEGLI IMPORTI

Articolo	Oggetto	Euro	
8 (2)	Aiuti all'insediamento	25 000	
12 (1)	Prepensionamento	15 000 (*) 150 000 3 500 35 000	per cedente e all'anno importo totale per cedente per lavoratore e all'anno importo globale per lavora- tore
15 (3)	Indennità compensativa minima Indennità compensativa massima	25 (**) 200	per ettaro di terreni agricoli per ettaro di terreni agricoli
16	Pagamento massimo	200	per ettaro
24 (2)	Colture annuali Colture perenni specializzate Altri usi dei terreni	600 900 450	per ettaro per ettaro per ettaro
31 (4)	Premio annuale massimo per compensare le perdite di reddito provocate dall'imboschimento: — per gli imprenditori agricoli o le loro associazioni — per le altre persone di diritto privato	725 185	per ettaro per ettaro
32 (2)	Pagamento minimo Pagamento massimo	40 120	per ettaro per ettaro

(*) In base all'importo totale per cedente i pagamenti annuali massimi possono essere aumentati sino al doppio, tenendo conto della struttura economica delle aziende nei territori e dell'obiettivo dell'accelerazione dell'adattamento delle strutture agricole.

(**) Questo importo può essere ridotto per tenere conto della situazione geografica particolare o della struttura economica delle aziende in taluni territori e per evitare compensazioni eccessive a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, secondo trattino.

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 445/2002 DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 2002

recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

sovvenzionabili, gli obiettivi e i criteri di ammissibilità. Tale disciplina si applica al sostegno a favore dello sviluppo rurale nell'insieme della Comunità.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti⁽¹⁾, in particolare gli articoli 34, 45 e 50,

(3) Detta disciplina deve essere completata da disposizioni di applicazione, tenendo conto dell'esperienza acquisita nell'ambito dei vigenti strumenti applicati in virtù dei regolamenti del Consiglio abrogati dall'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/1999. Dette disposizioni di applicazione devono attenersi ai principi di sussidiarietà e proporzionalità e devono quindi limitarsi a quanto è necessario per realizzare gli scopi perseguiti.

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1750/1999 della Commissione, del 23 luglio 1999, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1763/2001⁽³⁾, è stato modificato più volte e in modo sostanziale. Tenendo conto dell'esperienza acquisita nei primi due anni di programmazione, è opportuno apportare ulteriori precisazioni, in particolare per quanto riguarda la procedura di modificazione dei documenti di programmazione e la tabella finanziaria generale indicativa. Occorre pertanto, a fini di razionalità e chiarezza, procedere alla rifusione del regolamento (CE) n. 1750/1999.

(4) Quanto ai criteri di ammissibilità, il regolamento (CE) n. 1257/1999 stabilisce tre condizioni essenziali per il sostegno agli investimenti nelle aziende agricole e negli stabilimenti di trasformazione, nonché per gli aiuti ai giovani agricoltori. Si deve stabilire il momento in cui devono sussistere tali condizioni, compresa quella relativa alla dimostrazione della redditività economica di un'azienda agricola richiedente un aiuto all'investimento, che deve basarsi su un'adeguata valutazione delle prospettive di tale azienda. Inoltre, per le aziende agricole situate in zone rurali che presentano problemi strutturali molto gravi, può essere difficile soddisfare tali condizioni. Occorre permettere agli Stati membri di accordare, per piccoli investimenti, un periodo di tempo per conformarsi a tali condizioni.

(2) Il regolamento (CE) n. 1257/1999 ha istituito una disciplina unica per il sostegno del FEAOG allo sviluppo rurale e ha stabilito, in particolare nel titolo II, le misure

(5) Il sostegno comunitario agli investimenti nelle aziende agricole e negli stabilimenti di trasformazione è subordinato alla condizione che si possano trovare normali sbocchi di mercato per i prodotti in questione. Occorre stabilire le modalità per la valutazione dell'esistenza di tali sbocchi di mercato.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

⁽²⁾ GU L 214 del 13.8.1999, pag. 31.

⁽³⁾ GU L 239 del 7.9.2001, pag. 10.

- (6) Il sostegno alla formazione professionale non si applica alla normale istruzione agraria e forestale.
- (7) Quanto alle condizioni per il sostegno al prepensionamento, devono essere risolti i problemi specifici legati alla cessione di un'azienda da parte di più cedenti o da parte di un affittuario.
- (8) Nelle zone svantaggiate, relativamente a superfici sfruttate in comune da più agricoltori, possono essere concesse indennità compensative a ciascuno degli agricoltori in questione, proporzionalmente ai rispettivi diritti d'uso del terreno.
- (9) L'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1257/1999 prevede che gli agricoltori possano fruire di un aiuto volto a compensare i costi e le perdite di reddito originati, nelle zone sottoposte a vincolo ambientale, dall'attuazione di limitazioni basate su disposizioni comunitarie in materia di protezione dell'ambiente. La direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole⁽⁴⁾, persegue l'obiettivo di ridurre l'attuale livello di inquinamento delle acque causato dai nitrati provenienti dall'agricoltura e di prevenirne l'estensione. Nel rispetto del principio «chi inquina paga» sancito dall'articolo 174, paragrafo 2, del trattato, è necessario evitare di compensare i costi e le perdite di reddito derivanti dall'applicazione delle limitazioni previste da questa direttiva, escludendoli quindi dal campo d'applicazione dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1257/1999.
- (10) Nell'ambito del sostegno agroambientale, la definizione dei requisiti minimi che gli agricoltori devono rispettare in relazione ai vari impegni agroambientali deve garantire un'applicazione equilibrata di questa misura, tenendo conto dei suoi obiettivi e contribuendo così ad uno sviluppo rurale sostenibile.
- (11) È necessario definire i criteri di selezione per gli investimenti destinati a migliorare le condizioni di trasformazione e di commercio dei prodotti agricoli. Tenendo conto dell'esperienza acquisita, tali criteri di selezione devono basarsi su principi generali anziché su norme settoriali.
- (12) È opportuno derogare al disposto dell'articolo 28, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999, che esclude nelle regioni ultraperiferiche il sostegno a favore degli investimenti per la trasformazione e la commercializzazione di prodotti provenienti da paesi terzi.
- (13) Occorre definire con maggiore precisione le foreste escluse dal sostegno al settore forestale in forza dell'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999.
- (14) Devono essere precisate le condizioni per poter beneficiare del sostegno all'imboschimento delle superfici agricole e dei pagamenti previsti a favore delle attività volte a mantenere e a migliorare la stabilità ecologica delle foreste.
- (15) A norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1257/1999, è concesso un sostegno a favore di altre misure legate alle attività agricole e alla loro riconversione nonché ad attività rurali, che non rientrano nell'ambito di applicazione di altre misure di sviluppo rurale. Data la varietà di misure che potrebbero rientrare nel campo di applicazione di detto articolo, è opportuno lasciare in primo luogo agli Stati membri il compito di definire le condizioni per la concessione di questo tipo di sostegno nell'ambito della programmazione.
- (16) Occorre adottare disposizioni comuni a più misure, in particolare allo scopo di garantire l'applicazione delle normali buone pratiche agricole, laddove viene fatto riferimento a questo criterio, e la necessaria flessibilità degli impegni a lungo termine per tenere conto di eventi che potrebbero influenzare tali impegni, senza peraltro mettere in causa l'efficace applicazione delle varie misure di sostegno.
- (17) Occorre tracciare una linea di demarcazione netta tra il finanziamento del sostegno allo sviluppo rurale e quello previsto nel quadro delle organizzazioni comuni di mercato. Le eventuali deroghe al principio secondo cui le misure che rientrano nell'ambito dei regimi di sostegno delle organizzazioni comuni di mercato non possono beneficiare del sostegno allo sviluppo rurale devono essere proposte dagli Stati membri nell'ambito della programmazione relativa allo sviluppo rurale in funzione delle loro esigenze specifiche e secondo una procedura trasparente.
- (18) I pagamenti nell'ambito delle misure di sviluppo rurale devono essere versati integralmente ai beneficiari.

⁽⁴⁾ GUL 375 del 31.12.1991, pag. 1.

- (19) Il regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione ⁽⁵⁾ reca disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali ⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1447/2001 ⁽⁷⁾, relativamente all'ammissibilità delle spese concernenti i progetti cofinanziati dai Fondi strutturali e quindi dalla sezione «orientamento» del FEAOG. A fini di coerenza, è opportuno che il regolamento (CE) n. 1685/2000 si applichi alle misure cofinanziate dalla sezione «garanzia» del FEAOG, salvo altrimenti disposto dal regolamento (CE) n. 1257/1999, dal regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽⁸⁾, e dal presente regolamento.
- (20) La decisione 1999/659/CE della Commissione, dell'8 settembre 1999, che fissa una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «garanzia», per le misure di sviluppo rurale relativamente al periodo 2000-2006 ⁽⁹⁾, modificata dalla decisione 2000/426/CE ⁽¹⁰⁾, precisa il tipo di spese che formano parte integrante della dotazione assegnata agli Stati membri. D'altra parte, il regolamento (CE) n. 2603/1999 della Commissione, del 9 dicembre 1999, recante norme transitorie per il sistema di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio ⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2055/2001 ⁽¹²⁾, prevede che i pagamenti connessi a determinati impegni assunti anteriormente al 1° gennaio 2000 possano essere inseriti, a talune condizioni, nella programmazione per lo sviluppo rurale relativa al periodo 2000-2006. Occorre quindi definire cosa comprenda l'importo complessivo del sostegno comunitario determinato per ogni piano di sviluppo rurale nell'ambito del documento di programmazione approvato dalla Commissione.
- (21) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune ⁽¹³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1244/2001 ⁽¹⁴⁾, gli importi che derivano, da un lato, dalle sanzioni imposte per il mancato rispetto delle condizioni in materia di protezione dell'ambiente e, dall'altro, dalla differenziazione restano a disposizione degli Stati membri come sostegno supplementare comunitario a determinate misure di sviluppo rurale. Risulta necessario specificare a che cosa si riferisca l'approvazione della Commissione per quanto riguarda tali misure.
- (22) Occorre adottare disposizioni di applicazione per la presentazione dei piani di sviluppo rurale e per la loro revisione.
- (23) Al fine di agevolare la stesura dei piani di sviluppo rurale nonché il loro esame e la loro approvazione da parte della Commissione, è necessario definire norme comuni circa la struttura e il contenuto dei piani stessi sulla base dei requisiti fissati, in particolare, dall'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1257/1999.
- (24) Occorre stabilire le condizioni per la modificazione dei piani di sviluppo rurale onde consentire un rapido ed efficace esame delle modifiche da parte della Commissione.
- (25) La procedura del comitato di gestione deve essere applicata soltanto in caso di modificazioni importanti dei documenti di programmazione dello sviluppo rurale. Le altre modificazioni devono essere decise dagli Stati membri e comunicate alla Commissione.
- (26) Al fine di ricomprendere le misure necessarie all'attuazione del programma d'iniziativa comunitaria per lo sviluppo rurale, è opportuno estendere il campo d'applicazione delle misure ammissibili al finanziamento del FEAOG, sezione «orientamento», oltre i limiti previsti dal regolamento (CE) n. 1257/1999.
- (27) Devono essere adottate disposizioni di applicazione relative alla programmazione e alla partecipazione finanziaria per le misure finanziate dalla sezione «garanzia» del FEAOG a norma dell'articolo 35, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1257/1999.
- (28) In questo contesto, gli Stati membri devono riferire regolarmente alla Commissione sullo stato di finanziamento delle misure di sviluppo rurale.
- (29) È necessario adottare misure atte a garantire l'impiego efficace degli stanziamenti assegnati allo sviluppo rurale, predisponendo, in particolare, la concessione di un primo anticipo agli organismi pagatori da parte della Commissione e l'adeguamento delle dotazioni in funzio-

⁽⁵⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 39.

⁽⁶⁾ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 198 del 21.7.2001, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

⁽⁹⁾ GU L 259 del 6.10.1999, pag. 27.

⁽¹⁰⁾ GU L 165 del 6.7.2000, pag. 33.

⁽¹¹⁾ GU L 316 del 10.12.1999, pag. 26.

⁽¹²⁾ GU L 277 del 20.10.2001, pag. 12.

⁽¹³⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 113.

⁽¹⁴⁾ GU L 173 del 27.6.2001, pag. 1.

ne del fabbisogno e dei risultati già ottenuti. Per agevolare l'attuazione delle misure d'investimento, occorre altresì prevedere la possibilità di concedere anticipi, a determinate condizioni, a talune categorie di beneficiari.

- (30) Oltre alle disposizioni specifiche stabilite dal presente regolamento, si devono applicare le norme generali relative alla disciplina di bilancio, in particolare quelle relative alle dichiarazioni errate o incomplete degli Stati membri.
- (31) La gestione finanziaria delle misure di sviluppo rurale deve essere disciplinata dai regolamenti d'attuazione del regolamento (CE) n. 1258/1999.
- (32) Le procedure e i requisiti in materia di sorveglianza e valutazione devono essere stabiliti in base ai principi applicabili ad altre misure di sostegno comunitario, in particolare quelli di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999.

- (33) Le disposizioni amministrative devono consentire di migliorare la gestione, la sorveglianza e il controllo delle misure di sviluppo rurale. A fini di semplificazione, è opportuno applicare, per quanto possibile, il regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari⁽¹⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 495/2001 della Commissione⁽¹⁶⁾, e le relative modalità di applicazione di cui al regolamento (CE) n. 2419/2001 della Commissione⁽¹⁷⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2550/2001⁽¹⁸⁾.
- (34) È opportuno prevedere un sistema di sanzioni, sia a livello comunitario che degli Stati membri.
- (35) Il comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale non si è pronunciato entro il termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

MISURE DI SVILUPPO RURALE

SEZIONE 1

Investimenti nelle aziende agricole

Articolo 1

1. Le condizioni per il sostegno agli investimenti di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 devono essere soddisfatte al momento in cui viene presa la decisione individuale di concedere il sostegno.

2. Qualora gli investimenti siano realizzati allo scopo di conformarsi a nuovi requisiti minimi in materia di ambiente, igiene o benessere degli animali, il sostegno può essere concesso per ottemperare a questi nuovi requisiti. In tal caso, può essere fissato un termine per l'adempimento di detti requisiti minimi, ove sia necessario prevedere un lasso di tempo per risolvere i problemi specifici posti dall'adeguamento a tali requisiti e qualora ciò sia conforme alla normativa pertinente.

3. Se le aziende agricole sono situate in zone rurali in cui i problemi strutturali inerenti alla dimensione economica molto ridotta delle aziende rendono particolarmente difficile rispetta-

re le condizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999, gli Stati membri possono prevedere un sostegno agli investimenti il cui costo totale sia inferiore a 25 000 EUR, volto a consentire il rispetto di tali condizioni entro un termine non superiore a tre anni dalla decisione di concessione del sostegno.

Il disposto del primo comma si applica fino al 31 dicembre 2002, salvo il disposto del paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 2

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1257/1999, l'esistenza di normali sbocchi di mercato è valutata, al livello opportuno, in riferimento ai seguenti fattori:

- prodotti considerati;
- tipi d'investimento;
- capacità esistente e prevista.

⁽¹⁵⁾ GU L 355 del 5.12.1992, pag. 1.

⁽¹⁶⁾ GU L 72 del 14.3.2001, pag. 6.

⁽¹⁷⁾ GU L 327 del 12.12.2001, pag. 11.

⁽¹⁸⁾ GU L 341 del 22.12.2001, pag. 105.

15.3.2002

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

L 74/5

2. Si tiene conto delle restrizioni alla produzione e delle limitazioni del sostegno comunitario nell'ambito delle organizzazioni comuni dei mercati.

3. Non sono sovvenzionati gli investimenti che avrebbero per effetto di aumentare la produzione oltre le restrizioni alla produzione o limitazioni del sostegno comunitario per singoli agricoltori, aziende o stabilimenti di trasformazione, che siano previste nell'ambito di un'organizzazione comune di mercato.

Articolo 3

1. Nel caso di investimenti realizzati da giovani agricoltori, le percentuali massime del volume d'investimento sovvenzionabile di cui all'articolo 7, secondo comma, seconda frase del regolamento (CE) n. 1257/1999 si applicano entro un periodo fino a cinque anni dall'insediamento.

2. L'articolo 4, paragrafo 2, si applica anche agli investimenti realizzati da giovani agricoltori entro cinque anni dall'insediamento.

SEZIONE 2

Insedimento di giovani agricoltori

Articolo 4

1. Le condizioni previste dall'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/1999 per il sostegno all'insediamento dei giovani agricoltori devono sussistere alla data di adozione della decisione individuale di concedere il sostegno. Per quanto riguarda le domande presentate entro il 31 dicembre 2001 per gli insediamenti di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del presente regolamento, la condizione relativa all'età, prevista dall'articolo 8, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999, deve sussistere al momento dell'insediamento.

2. Per quanto riguarda le conoscenze e competenze professionali, la redditività economica e i requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, può essere fissato un termine non superiore a tre anni dall'insediamento per l'adempimento delle suddette condizioni, qualora un periodo di adattamento sia necessario per agevolare l'insediamento del giovane agricoltore o l'adattamento strutturale della sua azienda.

Articolo 5

1. La decisione individuale in merito all'aiuto di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1257/1999 deve essere adottata

entro dodici mesi dal momento dell'insediamento, quale definito dalle disposizioni in vigore negli Stati membri.

2. Per quanto concerne gli insediamenti avvenuti anteriormente al 1° gennaio 2002, per i quali, secondo le disposizioni del documento di programmazione approvato dalla Commissione, un aiuto potrebbe essere concesso entro un termine superiore ai dodici mesi dal momento dell'insediamento, gli Stati membri possono decidere, caso per caso, di concedere l'aiuto entro il 31 dicembre 2002.

3. Per quanto concerne gli insediamenti avvenuti nel 1999, nel 2000 o nel 2001 per i quali non è stato possibile concedere un aiuto per motivi di bilancio o amministrativi, gli Stati membri possono decidere, caso per caso, di concedere l'aiuto entro il 31 dicembre 2001 o non oltre i dodici mesi dal momento dell'insediamento.

SEZIONE 3

Formazione

Articolo 6

Il sostegno alla formazione professionale non comprende i corsi o i tirocini che rientrano in programmi o cicli normali dell'insegnamento agro-silvicolo medio o superiore.

SEZIONE 4

Prepensionamento

Articolo 7

In caso di cessione di un'azienda da parte di più cedenti, il sostegno complessivo è limitato all'importo previsto per un solo cedente.

Articolo 8

L'attività agricola proseguita dal cedente a fini non commerciali, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999, non può beneficiare degli aiuti previsti dalla politica agricola comune.

Articolo 9

Un affittuario può cedere al proprietario i terreni resi disponibili a condizione che il contratto di affitto sia estinto e che sussistano i requisiti di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999.

Articolo 10

I terreni resi disponibili possono essere inclusi in un'operazione di ricomposizione fondiaria o di semplice permuta di appezzamenti.

In tal caso, le condizioni pertinenti per i terreni resi disponibili devono applicarsi a superfici di estensione agronomicamente equivalente a quella dei terreni resi disponibili.

Gli Stati membri possono disporre che i terreni resi disponibili siano rilevati da un organismo il quale si impegni a cederli successivamente a rilevarli che rispondano alle condizioni prescritte per il prepensionamento.

SEZIONE 5

Zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali*Articolo 11*

Le indennità compensative relative a superfici sfruttate in comune da più agricoltori a fini di pascolo possono essere concesse a ciascuno degli agricoltori in questione, proporzionalmente ai rispettivi usi o diritti d'uso del terreno.

Articolo 12

L'aiuto previsto dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1257/1999 non può compensare i costi e le perdite di reddito originati dall'attuazione di limitazioni basate sulla direttiva 91/676/CEE.

SEZIONE 6

Misure agroambientali*Articolo 13*

L'impegno di estensivizzazione dell'allevamento o di conduzione di altre forme di allevamento è conforme almeno alle seguenti condizioni:

- a) la gestione del pascolo è mantenuta;

- b) il patrimonio zootecnico è ripartito nell'azienda agricola in modo da coprire tutta la superficie foraggiera e da evitare così sia lo sfruttamento eccessivo che la sottoutilizzazione del pascolo;
- c) viene definita la densità del bestiame, tenuto conto dell'insieme degli animali da pascolo allevati nell'azienda o, in caso di impegno tendente a limitare l'infiltrazione di sostanze nutritive, della totalità del patrimonio zootecnico dell'azienda che risulti rilevante per l'impegno in questione.

Articolo 14

1. Il sostegno può essere concesso per i seguenti impegni:
 - a) allevare razze animali locali originarie della zona e minacciate di abbandono;
 - b) preservare risorse genetiche vegetali che siano naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e siano minacciate di erosione genetica.
2. Le razze animali locali e le risorse genetiche vegetali devono contribuire alla salvaguardia dell'ambiente nell'area in cui è applicata la misura prevista al paragrafo 1.

Le specie animali ammissibili e i criteri per la determinazione della soglia di abbandono delle razze locali sono definiti nella tabella riportata nell'allegato I.

Articolo 15

Ai fini dell'articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1257/1999, gli investimenti sono considerati non remunerativi se, in condizioni normali, non danno luogo ad un aumento netto significativo del valore o della redditività dell'azienda.

Articolo 16

La durata degli impegni agroambientali assunti per una durata superiore alla durata minima di cinque anni di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/1999 non può essere superiore a quella ragionevolmente necessaria perché si esplichino i loro effetti ambientali. La loro durata massima è di regola di dieci anni, salvo nel caso di impegni specifici per i quali si ritiene indispensabile un periodo più lungo.

Articolo 17

È possibile combinare vari impegni agroambientali, a condizione che questi siano tra loro complementari e compatibili.

15.3.2002

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

L 74/7

Ove ricorra tale combinazione, l'entità dell'aiuto tiene conto delle perdite di reddito e dei costi aggiuntivi specifici derivanti dalla combinazione stessa.

Articolo 18

1. Il livello di riferimento per il calcolo delle perdite di reddito e dei costi aggiuntivi derivanti dall'impegno è dato dalle buone pratiche agricole diffuse nella zona in cui è applicata la misura.

Possono essere prese in considerazione, qualora lo giustificano le condizioni agronomiche o ambientali, le conseguenze economiche dell'abbandono dei terreni o della cessazione di determinate pratiche agricole.

2. Non possono essere effettuati pagamenti per unità di produzione, salvo nel caso di sostegno a favore dell'allevamento di razze animali minacciate di abbandono, che può essere corrisposto per unità di bestiame o per capo allevato. Se gli impegni sono di regola correlati a unità di misura diverse dalle unità di superficie, gli Stati membri possono calcolare i pagamenti sulla base di tali diverse unità di misura.

3. Nei casi particolari contemplati al paragrafo 2, gli Stati membri si adoperano affinché siano rispettati gli importi annui massimi che possono beneficiare del sostegno comunitario, indicati in allegato al regolamento (CE) n. 1257/1999.

A questo fine, gli Stati membri hanno la seguente alternativa:

- a) limitare il numero di unità per ettaro dell'azienda agricola cui si applica l'impegno agroambientale;
- b) determinare il massimale globale di ciascuna azienda agricola partecipante e garantire che i pagamenti effettuati per ciascuna azienda rispettino tale limite.

4. I pagamenti possono basarsi su limitazioni dell'uso di fertilizzanti, di fitofarmaci o di altri apporti soltanto se tali limitazioni sono tecnicamente ed economicamente misurabili.

Articolo 19

Gli Stati membri determinano in base a criteri oggettivi la necessità di fornire un incentivo a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, primo comma, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999.

L'incentivo non può superare il 20 % delle perdite di reddito e dei costi aggiuntivi risultanti dall'impegno, salvo nel caso di impegni specifici per i quali si ritiene indispensabile una percentuale più elevata ai fini dell'applicazione efficace della misura.

Articolo 20

L'agricoltore che assume un impegno agroambientale per una parte dell'azienda agricola si attiene, nel resto dell'azienda, almeno alle normali buone pratiche agricole.

Articolo 21

1. In corso d'esecuzione dell'impegno, gli Stati membri possono autorizzare la trasformazione di detto impegno in un altro impegno alle condizioni seguenti:

- a) che la trasformazione implichi dal punto di vista ambientale vantaggi certi;
- b) che l'impegno esistente risulti significativamente rafforzato;
- c) che il programma approvato comprenda gli impegni di cui si tratta.

Alle condizioni previste dal primo comma, lettere a) e b), può essere autorizzata la trasformazione di un impegno agroambientale in un impegno d'imboschimento di terreni agricoli conformemente all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999. L'impegno agroambientale cessa senza dar luogo a rimborso.

2. Gli Stati membri possono disporre l'adeguamento degli impegni in corso d'esecuzione, a condizione che il programma approvato preveda la possibilità di un simile adeguamento, e l'adeguamento sia debitamente giustificato alla luce degli scopi dell'impegno.

SEZIONE 7

Miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli

Articolo 22

Le spese ammissibili possono riguardare quanto segue:

- a) la costruzione e l'acquisizione di beni immobili, escluso l'acquisto di terreni;
- b) le macchine e attrezzature nuove, compresi i programmi informatici;

- c) le spese generali, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze.

Le spese di cui al primo comma, lettera c) si aggiungono alle spese di cui alle lettere a) e b) e sono considerate ammissibili fino ad un massimo del 12 % di queste ultime.

Articolo 23

1. Ai fini dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999, l'esistenza di normali sbocchi di mercato è valutata, al livello opportuno, in riferimento ai seguenti fattori:

- a) i prodotti considerati;
- b) i tipi d'investimento;
- c) la capacità esistente e prevista.

2. Si tiene conto di eventuali restrizioni alla produzione o di limitazioni del sostegno comunitario nell'ambito delle organizzazioni comuni dei mercati.

Articolo 24

Nelle regioni ultraperiferiche può essere concesso un sostegno agli investimenti nella trasformazione o nella commercializzazione di prodotti provenienti da paesi terzi, a condizione che i prodotti trasformati siano destinati al mercato della regione interessata.

Per garantire il rispetto della condizione di cui al primo comma, il sostegno è limitato al potenziale di trasformazione richiesto dal fabbisogno regionale e nei limiti di tale fabbisogno.

SEZIONE 8

Silvicoltura

Articolo 25

Le foreste escluse dal sostegno a norma dell'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999 sono le seguenti:

- a) le foreste o terreni boschivi appartenenti al demanio statale o regionale, o di proprietà di enti pubblici;
- b) le foreste e altri terreni boschivi appartenenti alle case regnanti;

- c) le foreste di proprietà di persone giuridiche, il cui capitale è detenuto per almeno il 50 % da uno degli enti menzionati alle lettere a) e b).

Articolo 26

I terreni agricoli che possono beneficiare del sostegno all'imbo-schimento a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999 sono determinati dagli Stati membri e comprendono, in particolare, seminativi, prati, pascoli permanenti e superfici adibite a colture permanenti, coltivati in modo stabile.

Articolo 27

1. Ai fini dell'articolo 31, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1257/1999, «agricoltore» è colui che dedica alle attività agricole una parte sostanziale del proprio tempo di lavoro e ne ricava una proporzione rilevante del proprio reddito, secondo precisi criteri stabiliti dallo Stato membro.

2. Ai fini dell'articolo 31, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CE) n. 1257/1999, «specie a rapido accrescimento coltivate a breve durata» sono specie il cui tempo di rotazione, inteso come l'intervallo tra due tagli consecutivi nella stessa parcella, è inferiore a quindici anni.

Articolo 28

1. Non può essere concesso un sostegno a norma dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1257/1999 per superfici oggetto di sostegno a norma dell'articolo 31 del medesimo regolamento.

2. I contributi finalizzati al mantenimento di fasce tagliafuoco mediante misure agricole, conformemente all'articolo 32, paragrafo 1, secondo trattino del regolamento (CE) n. 1257/1999, non sono concessi per superfici oggetto di sostegno nell'ambito di misure agroambientali.

Detti contributi devono essere compatibili con eventuali restrizioni alla produzione o limitazioni del sostegno comunitario nell'ambito delle organizzazioni comuni dei mercati e tenere conto dei contributi concessi nell'ambito di dette organizzazioni.

SEZIONE 9

Disposizioni comuni a più misure

Articolo 29

Ai fini dell'articolo 14, paragrafo 2, terzo trattino e dell'articolo 23, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1257/1999, costituiscono normali buone pratiche agricole l'insieme dei metodi colturali che un agricoltore diligente impiegherebbe nella regione interessata.

Gli Stati membri definiscono norme cogenti o meno verificabili nei loro piani di sviluppo rurale. Tali norme comprendono, almeno, l'osservanza delle prescrizioni generali vincolanti in materia ambientale.

Articolo 30

Se, in corso d'esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario trasferisce totalmente o parzialmente la sua azienda ad un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno per il restante periodo. Se il trasferimento non ha luogo, il beneficiario è tenuto a restituire il sostegno ricevuto.

Gli Stati membri possono non esigere la restituzione se, nel caso di cessazione definitiva delle attività agricole di un beneficiario che abbia già adempiuto una parte significativa del suo impegno, la successione nell'impegno medesimo non sia realizzabile.

Gli Stati membri possono prendere misure specifiche per evitare che, qualora la situazione dell'azienda subisca mutamenti non rilevanti, l'applicazione del primo comma porti a risultati inopportuni rispetto all'impegno assunto.

Articolo 31

1. Se, in corso d'esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario aumenta la superficie della propria azienda, gli Stati membri possono disporre l'estensione dell'impegno alla superficie aggiuntiva per il restante periodo di esecuzione, conformemente al paragrafo 2, o la sostituzione dell'impegno originario del beneficiario con un nuovo impegno, conformemente al paragrafo 3.

La suddetta sostituzione può essere prevista anche qualora il beneficiario estenda, nell'ambito della propria azienda, la superficie oggetto di impegno.

2. L'estensione di cui al paragrafo 1 può essere consentita solo alle seguenti condizioni:

- a) che sia di indubbio vantaggio per la misura di cui trattasi;
- b) che sia giustificata dalla natura dell'impegno, dalla durata del periodo restante e dalla dimensione della superficie aggiuntiva;
- c) che non pregiudichi l'effettiva verifica del rispetto delle condizioni cui è subordinata la concessione del sostegno.

La superficie aggiuntiva di cui al primo comma, lettera b), deve essere notevolmente inferiore a quella della superficie originaria o inferiore a due ettari.

3. Il nuovo impegno di cui al paragrafo 1 si applica all'insieme della superficie in questione le sue condizioni non sono meno rigorose di quelle dell'impegno originario.

Articolo 32

Qualora il beneficiario non possa continuare a rispettare gli impegni assunti in quanto la sua azienda è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di altri simili interventi pubblici di riassetto fondiario, gli Stati membri adottano opportuni provvedimenti intesi ad adeguare gli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se siffatto adeguamento risulta impossibile, l'impegno cessa senza obblighi di restituzione per l'effettiva durata di vigenza.

Articolo 33

1. Fatte salve le effettive circostanze da prendere in considerazione nei singoli casi, gli Stati membri possono riconoscere, in particolare, le seguenti categorie di forza maggiore:

- a) decesso dell'imprenditore;
- b) incapacità professionale di lunga durata dell'imprenditore;
- c) espropriazione di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno;

- d) calamità naturale grave, che colpisce in misura rilevante la superficie agricola aziendale;
- e) distruzione accidentale dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- f) epizoozia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico dell'imprenditore.

Gli Stati membri notificano alla Commissione le categorie riconosciute come forza maggiore.

2. La notificazione dei casi di forza maggiore e le relative prove, accettate dall'autorità competente, vengono trasmesse per iscritto all'autorità competente entro dieci giorni lavorativi dal momento in cui l'imprenditore è in grado di provvedervi.

CAPO II

REGOLE GENERALI, DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE

SEZIONE 1

Regole generali

Articolo 34

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 37, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1257/1999, si applicano le gli articoli 35, 36 e 37 del presente regolamento.

Articolo 35

1. Gli interventi ambientali attuati nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato, delle misure relative alla qualità dei prodotti agricoli e alle condizioni sanitarie o delle misure di sviluppo rurale diverse da quelle agroambientali non escludono un sostegno agroambientale a favore delle stesse produzioni, purché esso si aggiunga alle misure in questione e sia con esse compatibile.

2. Ove ricorra una combinazione quale quella prevista al paragrafo 1 si applicano le disposizioni seguenti:

- a) le misure agroambientali riguardanti terreni ritirati dalla produzione a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio⁽¹⁹⁾ possono beneficiare di aiuti soltanto se gli impegni vanno al di là delle adeguate misure di tutela ambientale di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del medesimo regolamento;
- b) con riguardo all'estensivizzazione nel settore delle carni bovine, l'aiuto tiene conto del premio di estensivizzazione corrisposto a norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio⁽²⁰⁾;

c) con riguardo all'aiuto per le zone svantaggiate e per quelle soggette a vincoli ambientali, gli impegni agroambientali tengono conto delle condizioni stabilite per il sostegno nelle zone interessate.

3. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2, l'entità dell'aiuto tiene conto delle perdite di reddito e dei costi aggiuntivi specifici derivanti dalla combinazione.

Articolo 36

Uno stesso impegno non può essere oggetto di contributi contemporaneamente a titolo di sostegno agroambientale e in virtù di un altro regime di aiuto comunitario.

Articolo 37

Le eccezioni di cui all'articolo 37, paragrafo 3, secondo comma, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999 devono essere proposte dagli Stati membri nell'ambito di piani di sviluppo rurale o nell'ambito dei documenti di programmazione presentati nell'ambito dell'obiettivo 1 o dell'obiettivo 2, quali previsti all'articolo 18, paragrafi 1 e 2, o all'articolo 19, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999.

Articolo 38

I pagamenti nell'ambito delle misure di sviluppo rurale sono versati integralmente ai beneficiari.

Articolo 39

Il regolamento (CE) n. 1685/2000 si applica alle misure che rientrano nella programmazione di cui all'articolo 40, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999, salvo altrimenti disposto dai regolamenti (CE) n. 1257/1999 e (CE) n. 1258/1999 e dal presente regolamento.

⁽¹⁹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1.

⁽²⁰⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

SEZIONE 2

Articolo 42

Programmazione

Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico i documenti di programmazione dello sviluppo rurale.

Articolo 40

Articolo 43

I piani di sviluppo rurale previsti al titolo III, capo II, del regolamento (CE) n. 1257/1999 sono presentati conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Se le misure di sviluppo rurale sono presentate sotto forma di norme quadro generali, i piani di sviluppo rurale contengono un adeguato riferimento a tali norme.

Articolo 41

Le disposizioni degli articoli 40, 41 e 42 si applicano anche nella fattispecie di cui al primo comma.

1. L'approvazione dei documenti di programmazione prevista dall'articolo 44, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1257/1999 determina l'importo complessivo del sostegno comunitario.

Articolo 44

Tale importo comprende:

1. Le modificazioni dei documenti di programmazione relativi allo sviluppo rurale e dei documenti unici di programmazione relativi all'obiettivo 2 per quanto riguarda le misure di sviluppo rurale finanziate dalla sezione «garanzia» del FEAOG sono debitamente giustificate, in particolare fornendo i seguenti elementi d'informazione:

- a) le spese relative alle misure presentate nell'ambito della nuova programmazione di sviluppo rurale, incluse quelle connesse alla valutazione prevista all'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999;
- b) le spese sostenute per le precedenti misure di accompagnamento di cui ai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 2078/92⁽²¹⁾, (CEE) n. 2079/92⁽²²⁾ e (CEE) n. 2080/92⁽²³⁾, nonché le spese sostenute per le misure previste dai precedenti regolamenti abrogati dai suddetti regolamenti;
- c) le spese sostenute per le azioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2603/1999.

- a) i motivi e le eventuali difficoltà di attuazione che giustificano un adeguamento del documento di programmazione;
- b) gli effetti previsti delle modificazioni;
- c) le conseguenze dal punto di vista del finanziamento e della verifica degli impegni.

2. Oltre a quanto previsto dal paragrafo 1, l'approvazione riguarda la ripartizione e l'impiego degli importi lasciati a disposizione degli Stati membri come sostegno supplementare comunitario, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1259/1999.

2. La Commissione approva secondo le procedure di cui rispettivamente all'articolo 48, paragrafo 3 e all'articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999, le modificazioni dei documenti di programmazione relativi allo sviluppo rurale e dei documenti unici di programmazione relativi all'obiettivo 2 per quanto riguarda le misure di sviluppo rurale finanziate dalla sezione «garanzia» del FEAOG, che vertono su quanto segue:

Tuttavia, tali importi non sono compresi nell'importo complessivo del sostegno comunitario di cui al paragrafo 1.

- a) le priorità;
- b) le caratteristiche principali delle misure di sostegno di cui all'allegato II, incluso il tasso di cofinanziamento comunitario;
- c) l'importo complessivo del sostegno comunitario;
- d) la dotazione finanziaria di una misura, modificandola di oltre il 10 % rispetto all'importo previsto per l'intero periodo di programmazione e per detta misura, calcolato sulla base del documento di programmazione approvato dalla Commissione;

3. L'approvazione riguarda soltanto gli aiuti di Stato destinati a fornire un finanziamento supplementare a favore delle misure di sviluppo rurale identificate in conformità al punto 16 dell'allegato II.

(21) GU L 215 del 30.7.1992, pag. 85.
 (22) GU L 215 del 30.7.1992, pag. 91.
 (23) GU L 215 del 30.7.1992, pag. 96.

e) il finanziamento supplementare, apportato attraverso un aiuto di Stato a favore di una delle misure, modificandolo di oltre il 10 % rispetto all'importo previsto per l'intero periodo di programmazione e per detta misura, calcolato sulla base del documento di programmazione approvato dalla Commissione.

Il primo comma, lettere d) ed e), non si applica alle misure la cui dotazione finanziaria è inferiore al 5 % dell'importo totale del programma per l'intero periodo di programmazione.

3. Le modificazioni sono presentate alla Commissione in un'unica proposta per programma e al massimo una volta all'anno.

4. Le modificazioni d'ordine finanziario non contemplate al paragrafo 2, primo comma, lettere d) ed e), sono trasmesse tempestivamente alla Commissione a titolo informativo.

5. Ogni altra modificazione non menzionata ai paragrafi 2 e 4 è comunicata alla Commissione almeno due mesi prima della sua entrata in vigore.

Articolo 45

Se necessario, i documenti di programmazione dello sviluppo rurale e i documenti unici di programmazione dell'obiettivo 2 sono riveduti in funzione delle modificazioni della normativa comunitaria.

L'articolo 44, paragrafo 3, non si applica a tali revisioni.

Le modificazioni dei documenti di programmazione relativi allo sviluppo rurale o dei documenti unici di programmazione relativi all'obiettivo 2 sono trasmesse alla Commissione a titolo informativo qualora si limitino al mero adeguamento di tali documenti alla nuova normativa comunitaria.

SEZIONE 3

Misure complementari e iniziative comunitarie

Articolo 46

Il campo d'intervento della sezione «orientamento» del FEAOG per misure comprese nell'iniziativa comunitaria di sviluppo rurale è esteso all'insieme della Comunità ed il relativo

finanziamento è esteso alle misure ammissibili in forza dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 1783/1999⁽²⁴⁾ e (CE) n. 1784/1999⁽²⁵⁾.

SEZIONE 4

Disposizioni finanziarie

Articolo 47

1. Entro il 30 settembre di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, per ciascun documento di programmazione relativo allo sviluppo rurale e per ciascun documento unico di programmazione relativo all'obiettivo 2 per quanto riguarda le misure di sviluppo rurale finanziate dalla sezione «garanzia» del FEAOG, le seguenti informazioni:

- a) un riepilogo delle spese effettuate durante l'esercizio in corso e previste sino alla fine di detto esercizio, coperte dal sostegno comunitario, quali definite all'articolo 41, paragrafo 1;
- b) i preventivi di tali spese riveduti per gli esercizi successivi, sino alla fine del periodo di programmazione, tenendo conto della dotazione assegnata a ciascuno Stato membro.

Tali informazioni sono trasmesse in forma di tabella, secondo un modello informatizzato fornito dalla Commissione.

2. Fatte salve le norme generali relative alla disciplina di bilancio, se le informazioni che gli Stati membri trasmettono alla Commissione in forza del paragrafo 1 sono incomplete o il termine non è rispettato, la Commissione riduce gli anticipi concessi sulle spese agricole in modo temporaneo e su base forfettaria.

Articolo 48

1. Gli organismi pagatori possono imputare, sulle spese del mese durante il quale viene adottata la decisione di approvazione del documento di programmazione di sviluppo rurale o del documento unico di programmazione dell'obiettivo 2 per quanto riguarda le misure di sviluppo rurale finanziate dalla sezione «garanzia» del FEAOG, un anticipo pari ad un massimo del 12,5 % di una rata annuale media del contributo del FEAOG previsto nel documento di programmazione, che copre le spese di cui all'articolo 41, paragrafo 1.

⁽²⁴⁾ GUL 213 del 13.8.1999, pag. 1.

⁽²⁵⁾ GUL 213 del 13.8.1999, pag. 5.

15.3.2002

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

L 74/13

Detto anticipo costituisce un fondo di rotazione che di regola viene recuperato soltanto alla fine del periodo di programmazione per ciascun documento di programmazione, oppure al momento in cui l'importo complessivo delle spese pagate dal FEAOG, a cui si aggiunge l'importo dell'anticipo, raggiunge l'importo totale del contributo del FEAOG previsto nel documento di programmazione.

2. Gli Stati membri la cui valuta non è l'euro alla data dell'imputazione contabilizzano l'anticipo di cui al primo comma con il tasso di cambio valido il penultimo giorno lavorativo per la Commissione del mese precedente quello durante il quale l'anticipo è contabilizzato dai servizi pagatori.

Articolo 49

1. Per ciascuno Stato membro, le spese dichiarate per un dato esercizio sono finanziate nei limiti degli importi comunicati a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, primo comma, lettera b), per i quali siano disponibili stanziamenti iscritti in bilancio per l'esercizio considerato.

2. Qualora l'importo totale delle previsioni comunicate a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, primo comma, lettera b), superi l'importo totale degli stanziamenti iscritti nel bilancio dell'esercizio considerato, l'importo massimo delle spese finanziabili per ciascuno Stato membro è limitato in base al criterio di ripartizione dell'importo del corrispondente stanziamento annuale, quale stabilito nella decisione 1999/659/CE.

Se, dopo tale riduzione, restano disponibili stanziamenti a seguito di previsioni inferiori agli stanziamenti annui stabilite da alcuni Stati membri, l'importo eccedente è ripartito proporzionalmente agli importi di detto stanziamento annuale, assicurando nel contempo che, per ciascuno Stato membro, non sia superato l'importo indicativo di cui al primo comma. Entro il mese successivo all'adozione del bilancio dell'esercizio considerato, la Commissione comunica agli Stati membri le previsioni opportunamente ritoccate.

3. Qualora le spese effettivamente sostenute da uno Stato membro in un dato esercizio superino gli importi comunicati a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, primo comma, lettera b), o gli importi risultanti dall'applicazione del paragrafo 2 del presente articolo, l'eccedente di spesa dell'esercizio in corso viene conteggiato nei limiti degli stanziamenti che rimangono disponibili dopo il rimborso delle spese agli altri Stati membri e proporzionalmente ai superamenti rilevati.

4. Qualora le spese effettivamente sostenute da uno Stato membro in un dato esercizio siano inferiori al 75 % degli importi di cui al paragrafo 1, le spese da riconoscere per

l'esercizio successivo sono ridotte di un terzo della differenza riscontrata tra la suddetta soglia, o gli importi risultanti dall'applicazione del paragrafo 2 se questi sono inferiori alla soglia, e le spese effettive dell'esercizio in questione.

Non si tiene conto di tale riduzione per l'accertamento delle spese effettive relative all'esercizio successivo a quello in cui la riduzione è stata effettuata.

5. Il paragrafo 4 non si applica alla prima dichiarazione delle spese sostenute durante l'esercizio 2000 nell'ambito del documento di programmazione relativo allo sviluppo rurale o del documento unico di programmazione relativo all'obiettivo 2 per quanto riguarda le misure di sviluppo rurale finanziate dalla sezione «garanzia» del FEAOG.

Articolo 50

Gli articoli 47, 48 e 49 del presente regolamento non si applicano alle spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1259/1999.

Articolo 51

Il cofinanziamento di valutazioni negli Stati membri a norma dell'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999 si applica alle valutazioni che, per la loro portata, recano un efficace contributo alla valutazione a livello comunitario, soprattutto grazie alle risposte che forniscono al questionario valutativo comune ed alla loro qualità.

La partecipazione finanziaria non supera il 50 % di un importo massimo pari all'1 % del costo totale del programma di sviluppo rurale, salvo in casi debitamente giustificati. Nell'ambito di ciascun programma di sviluppo rurale, almeno il 40 % del cofinanziamento deve essere destinato alla valutazione ex post.

Articolo 52

1. I beneficiari delle misure di sostegno agli investimenti di cui al titolo II, capi I, VII, VIII e IX del regolamento (CE) n. 1257/1999 possono chiedere ai competenti organismi pagatori che sia loro versato un anticipo, se tale possibilità è prevista dal documento di programmazione. Per quanto concerne i beneficiari pubblici, detto anticipo può essere concesso soltanto ai comuni e alle associazioni di comuni, nonché agli enti di diritto pubblico.

2. L'importo dell'anticipo è limitato al 20 % del costo totale dell'investimento e la sua liquidazione è subordinata alla costituzione di una garanzia bancaria equivalente al 110 % dell'importo anticipato.

Tuttavia, per i beneficiari pubblici di cui al paragrafo 1, l'organismo competente può accettare una garanzia scritta della loro autorità, secondo le disposizioni vigenti negli Stati membri, equivalente alla percentuale di cui al primo comma, purché tale autorità s'impegni a versare l'importo coperto dalla garanzia nel caso in cui il diritto all'importo anticipato non sia stato stabilito.

3. La garanzia è liberata quando l'organismo competente abbia accertato che l'importo delle spese effettivamente sostenute per l'investimento in questione supera l'importo dell'anticipo.

4. Gli organismi pagatori possono dichiarare alla sezione «garanzia» del FEAOG la quota corrispondente al cofinanziamento comunitario:

- a) dell'anticipo versato;
- b) delle spese effettive ulteriormente liquidate ai beneficiari, previa detrazione dell'importo già versato a titolo di anticipo.

SEZIONE 5

Sorveglianza e valutazione

Articolo 53

1. Le relazioni annuali di cui all'articolo 48, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999 sono presentate alla Commissione entro il 30 aprile di ogni anno per l'anno civile precedente.

Le relazioni di esecuzione contengono i seguenti elementi:

- a) qualsiasi modificazione delle condizioni generali rilevante ai fini dell'esecuzione della misura, segnatamente sviluppi socioeconomici significativi, o cambiamenti nelle politiche nazionali, regionali o settoriali;
- b) lo stato di avanzamento delle misure e priorità rispetto ai corrispondenti obiettivi operativi e specifici, espressi in termini di indicatori quantitativi;
- c) le disposizioni prese dall'autorità di gestione e dall'eventuale comitato di sorveglianza, per garantire la qualità e l'efficienza dell'esecuzione, riguardanti segnatamente quanto segue:

- i) le attività di sorveglianza, controllo finanziario e valutazione delle operazioni, comprese le modalità di raccolta dei dati;
- ii) una sintesi dei problemi importanti incontrati nella gestione dell'intervento e le eventuali misure adottate;
- d) le misure adottate per garantire la compatibilità con le politiche comunitarie.

2. Gli indicatori di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera b), ricalcano, nella misura del possibile, gli indicatori comuni definiti negli orientamenti emanati dalla Commissione. Qualora siano necessari ulteriori indicatori per verificare l'effettivo progresso rispetto agli obiettivi dei documenti di programmazione di sviluppo rurale, tali indicatori sono parimenti indicati.

Articolo 54

1. Le valutazioni sono eseguite da esperti indipendenti secondo la prassi riconosciuta.

2. Le valutazioni si basano in particolare su un questionario valutativo comune, messo a punto dalla Commissione d'intesa con gli Stati membri, e sono generalmente corredate di criteri e indicatori di adempimento.

3. L'autorità responsabile per la gestione del documento di programmazione relativo allo sviluppo rurale raccoglie il materiale necessario per la valutazione, avvalendosi dei risultati del controllo, e, se del caso, di ulteriori elementi d'informazione.

Articolo 55

1. La valutazione ex ante è intesa ad analizzare le disparità, le carenze e le potenzialità della situazione attuale, nonché a valutare la coerenza della strategia proposta con la situazione esistente e con gli obiettivi perseguiti, tenendo conto degli elementi emersi dal questionario valutativo comune. Essa determina l'impatto previsto delle priorità d'intervento selezionate e ne quantifica, per quanto possibile, gli obiettivi. Inoltre, essa verifica le modalità di attuazione proposte e la coerenza con la politica agricola comune e con altre politiche.

15.3.2002

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

L 74/15

2. La valutazione ex ante è di competenza delle autorità che elaborano il piano di sviluppo rurale e fa parte del piano stesso.

Articolo 56

1. Le valutazioni intermedie ed ex post vertono sugli aspetti specifici del documento di programmazione di sviluppo rurale esaminato e sui criteri valutativi comuni che presentano rilevanza a livello comunitario. Tra questi ultimi si annoverano le condizioni di vita e la struttura della popolazione rurale, l'occupazione e il reddito da attività agricole ed extra-agricole, le strutture agrarie, le produzioni agricole, la qualità, la competitività, le risorse forestali e l'ambiente.

Se un criterio comune di valutazione non è ritenuto pertinente in relazione ad un determinato documento di programmazione di sviluppo rurale, occorre precisarne i motivi.

2. La valutazione intermedia rende conto dei criteri valutativi ed esamina in particolare i primi risultati ottenuti, la loro importanza e la loro coerenza con il documento di programmazione di sviluppo rurale, nonché la loro rispondenza agli obiettivi prefissati. Essa valuta inoltre l'impiego delle risorse finanziarie e lo svolgimento della sorveglianza e dell'esecuzione.

La valutazione ex post, risponde al questionario valutativo ed esamina in particolare l'impiego delle risorse nonché l'efficacia, l'efficienza e l'impatto del sostegno concesso; essa trae conclusioni circa la politica di sviluppo rurale, incluso il suo contributo alla politica agricola comune.

3. Le valutazioni intermedie ed ex post sono condotte di concerto con la Commissione sotto la responsabilità dell'autorità competente per la gestione dei programmi di sviluppo rurale.

4. La qualità delle singole valutazioni è valutata secondo metodi riconosciuti dall'autorità competente per la gestione

del documento di programmazione di sviluppo rurale, dall'eventuale comitato di sorveglianza e dalla Commissione. I risultati delle valutazioni sono messi a disposizione del pubblico.

Articolo 57

1. Una relazione sulla valutazione intermedia viene trasmessa alla Commissione entro il 31 dicembre 2003. L'autorità competente per la gestione del documento di programmazione di sviluppo rurale informa la Commissione del seguito riservato alle raccomandazioni formulate nella relazione. Dopo aver ricevuto le singole relazioni valutative, la Commissione elabora una sintesi a livello comunitario. Se necessario, la valutazione intermedia viene aggiornata entro il 31 dicembre 2005.

2. Una relazione sulla valutazione ex post viene trasmessa alla Commissione al più tardi due anni dopo la conclusione del periodo di programmazione. Entro tre anni dalla fine del periodo di programmazione e dopo aver ricevuto le singole relazioni, la Commissione elabora una sintesi a livello comunitario.

3. Le relazioni di valutazione illustrano i metodi applicati, incluse le implicazioni sulla qualità dei dati e dei risultati. Esse contengono una descrizione del contesto e dei contenuti del programma, dati finanziari, le risposte al questionario comune di valutazione e ai questionari definiti a livello nazionale o regionale, con i relativi indicatori, nonché conclusioni e raccomandazioni. Le relazioni di valutazione seguono, nella misura del possibile, una struttura comune definita negli orientamenti emanati dalla Commissione.

SEZIONE 6

Domande, controlli e sanzioni

Articolo 58

1. Le domande di sostegno allo sviluppo rurale in relazione alla superficie o agli animali, da inoltrarsi indipendentemente dalle domande di aiuto a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2419/2001, devono indicare l'insieme delle superfici e degli animali dell'azienda rilevanti ai fini del controllo delle domande presentate nell'ambito della misura in questione, compresi quelli per i quali non viene chiesto alcun sostegno.

2. Se una misura di sostegno allo sviluppo rurale è correlata alla superficie, essa si riferisce a parcelle singolarmente identificate. Durante il periodo di esecuzione di un impegno, le parcelle oggetto di sostegno non possono essere permutate, tranne nei casi specificamente contemplati nel documento di programmazione.

3. Qualora la domanda di pagamento sia abbinata alla domanda di aiuto «per superficie» nel sistema di controllo integrato, lo Stato membro assicura che le parcelle per le quali sia stato chiesto un sostegno allo sviluppo rurale siano dichiarate separatamente.

4. Per l'identificazione delle superfici e degli animali si procede conformemente agli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 3508/92.

5. Nel caso di un aiuto pluriennale, i pagamenti successivi a quello del primo anno di presentazione della domanda sono effettuati in base ad una domanda annuale di pagamento dell'aiuto, tranne qualora lo Stato membro preveda un procedimento idoneo per un'efficace verifica annuale a norma dell'articolo 59, paragrafo 1.

Articolo 59

1. I controlli relativi alle domande iniziali di ammissione al regime e alle successive domande di pagamento sono eseguiti in modo da assicurare l'efficace verifica del rispetto delle condizioni per la concessione degli aiuti.

A seconda della tipologia della misura di sostegno, gli Stati membri definiscono i metodi e gli strumenti necessari all'esecuzione dei controlli, nonché le persone da controllare.

Ove risulti opportuno, gli Stati membri si avvalgono del sistema integrato di gestione e di controllo istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92.

2. Il controllo è effettuato mediante controlli amministrativi e sul posto.

Articolo 60

Il controllo amministrativo è esaustivo e comprende verifiche incrociate, ove opportuno anche con i dati del sistema integrato di gestione e controllo, relative alle parcelle ed agli animali oggetto di una misura di sostegno, in modo da evitare qualsiasi pagamento indebito dell'aiuto. È soggetto a controllo anche il rispetto degli impegni a lungo termine.

Articolo 61

I controlli in loco si effettuano conformemente al titolo III del regolamento (CE) n. 2419/2001. Essi vertono, ogni anno, su

un campione di almeno il 5 % dei beneficiari, comprensivo dell'insieme dei diversi tipi di misure di sostegno previsti nei documenti di programmazione.

I controlli sul posto si effettuano nel corso dell'anno sulla base di un'analisi dei rischi presentati da ciascuna misura di sviluppo rurale.

Sono sottoposti a controllo tutti gli impegni e gli obblighi di un beneficiario che è possibile controllare al momento della visita.

Articolo 62

1. Gli articoli 30, 31 e 32 del regolamento (CE) n. 2419/2001 si applicano al sostegno concesso in base alle superfici.

Gli articoli 36, 38 e 40 dello stesso regolamento si applicano al sostegno concesso in base agli animali.

2. L'articolo 44 del regolamento (CE) n. 2419/2001 si applica al sostegno di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3. In caso di pagamento indebito, il singolo beneficiario di una misura di sviluppo rurale è tenuto a rimborsare questi importi conformemente all'articolo 49 del regolamento (CE) n. 2419/2001.

Articolo 63

1. Qualora venga constatata una falsa dichiarazione per negligenza grave, il beneficiario interessato è escluso per l'anno civile in questione da tutte le misure di sviluppo rurale comprese nel corrispondente capo del regolamento (CE) n. 1257/1999.

Nel caso di falsa dichiarazione resa intenzionalmente, egli è escluso anche per l'anno successivo.

2. Le sanzioni previste al paragrafo 1 si applicano fatte salve sanzioni supplementari di diritto nazionale.

Articolo 64

Gli Stati membri determinano il sistema di sanzioni da comminare in caso di violazione degli obblighi assunti e delle pertinenti norme in materia e prendono tutte le misure necessarie ai fini dell'applicazione delle stesse. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

15.3.2002

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

L 74/17

CAPO III*DISPOSIZIONI FINALI**Articolo 65*

1. Il regolamento (CE) n. 1750/1999 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato s'intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza che figura all'allegato III.

2. I regolamenti e le decisioni abrogati dal regolamento (CE) n. 1750/1999 restano d'applicazione per le azioni approvate

dalla Commissione anteriormente al 1^o gennaio 2000, in virtù dei regolamenti di cui all'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/1999.

Articolo 66

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

(Articolo 14)

Specie animali ammissibili	Soglia al di sotto della quale una razza locale è considerata come razza minacciata di abbandono (numero di femmine riproduttrici) ⁽¹⁾
Bovini	7 500
Ovini	10 000
Caprini	10 000
Equidi	5 000
Suini	15 000
Volatili	25 000

⁽¹⁾ Numero, calcolato nell'insieme degli Stati membri, di femmine riproduttrici di una stessa razza che si riproducono in purezza, iscritte in un registro riconosciuto dallo Stato membro (albo genealogico o zootecnico).

15.3.2002

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

L 74/19

ALLEGATO II

PIANI DI SVILUPPO RURALE

1. Titolo del piano di sviluppo rurale**2. Stato membro e circoscrizione amministrativa (se pertinente)****3.1. Zona geografica interessata dal piano**

Articolo 41 del regolamento (CE) n. 1257/1999

3.2. Regioni classificate come obiettivi 1 e 2

Articolo 40 del regolamento (CE) n. 1257/1999

Identificare:

- regioni dell'obiettivo 1 e regioni dell'obiettivo 1 in transizione. Questa parte si applica soltanto alle misure di accompagnamento (prepensionamento, indennità compensative, misure agroambientali e imboschimento di terreni agricoli a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999),
- regioni dell'obiettivo 2. Questa parte si applica a:
 - 1) misure di accompagnamento;
 - 2) altre misure non facenti parte della programmazione dell'obiettivo 2.

4. Pianificazione a livello della zona geografica interessata

Articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999

Se nella regione si applica eccezionalmente più di un piano di sviluppo rurale, indicare:

- tutti i piani di cui trattasi,
- i motivi per cui non è possibile riunire tutte le misure in un unico piano,
- i nessi tra le misure dei diversi piani e informazioni dettagliate sul modo in cui verranno assicurate la compatibilità e la coerenza tra i piani.

5. Descrizione quantificata della situazione attuale

Articolo 43, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999

1. Descrizione della situazione attuale

Descrivere, con l'ausilio di dati quantificati, la situazione esistente nella zona geografica interessata, evidenziando i punti di forza, le disparità, le carenze e le potenzialità di sviluppo rurale. La descrizione

riguarda il settore agricolo ed il settore forestale (inclusa la natura e l'entità degli svantaggi di cui soffre l'attività agricola nelle zone svantaggiate), l'economia rurale, la situazione demografica, le risorse umane, l'occupazione e lo stato dell'ambiente.

2. *Impatto del precedente periodo di programmazione*

Descrivere l'incidenza delle risorse finanziarie erogate dal FEAOG a favore dello sviluppo rurale durante il precedente periodo di programmazione e stanziato nel quadro delle misure di accompagnamento dal 1992. Presentare i risultati delle valutazioni.

3. *Altre informazioni*

Se del caso, prendere in considerazione anche altre misure, aggiuntive rispetto alle misure comunitarie di sviluppo rurale e alle misure di accompagnamento, che hanno avuto un impatto sulla zona di programmazione interessata.

6. **Descrizione della strategia proposta, dei suoi obiettivi quantificati, delle priorità di sviluppo rurale selezionate e della zona geografica interessata**

Articolo 43, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999

1. *Strategia proposta, obiettivi quantificati, priorità selezionate*

Con riguardo ai punti di forza, alle disparità, alle carenze e alle potenzialità rilevate nella zona interessata, descrivere in particolare:

- le priorità d'intervento,
- la strategia appropriata per realizzare tali priorità,
- gli obiettivi operativi e gli effetti attesi, quantificati, ove sia possibile quantificarli, sia in termini di sorveglianza che di previsioni di valutazione,
- la misura in cui la strategia tiene conto delle peculiarità della zona interessata,
- il modo in cui è stato messo in pratica l'approccio integrato,
- la misura in cui la strategia tiene conto della parità uomo-donna,
- la misura in cui la strategia tiene conto di tutti gli obblighi rilevanti che derivano dalle politiche ambientali internazionali, comunitarie e nazionali, incluse quelle relative allo sviluppo sostenibile, in particolare alla qualità e all'uso delle acque, alla conservazione della biodiversità, inclusa la conservazione nell'azienda di varietà vegetali, ed il cambiamento climatico.

2. *Descrizione ed effetti di altre misure*

La descrizione comprenderà inoltre, ove rilevante, altre eventuali misure adottate al di fuori del piano di sviluppo rurale (sia che si tratti di altre misure comunitarie ovvero di provvedimenti nazionali come norme vincolanti, codici di condotta o aiuti di Stato), specificando in che misura esse soddisfano le esigenze riscontrate.

3. *Zone interessate da specifiche misure territoriali*

Per ciascuna misura, definita al punto 8, che non si applica all'insieme della regione indicata al punto 3, precisare la zona di applicazione.

(in milioni di euro)

	Anno 1			... Anno 7			TOTALE		
	Spesa pubblica ⁽¹⁾	Partecipazione UE ⁽²⁾	Partecipazione privata ⁽³⁾	Spesa pubblica ⁽¹⁾	Partecipazione UE ⁽²⁾	Partecipazione privata ⁽³⁾	Spesa pubblica ⁽¹⁾	Partecipazione UE ⁽²⁾	Partecipazione privata ⁽³⁾
di cui misure approvate a norma del regolamento (CEE) n. 2079/92									
Misura B2 ...									
... Misura Bn									
Totale B									
... Priorità N									
Misura N1 (p. es. imboscimento)									
di cui misure approvate a norma del regolamento (CEE) n. 2080/92									
Misura N2 ...									
... Misura Nn									
Totale N									
Altre azioni									
Valutazione									
Misure precedenti al 1992									
Misure transitorie ⁽⁴⁾									
Totale altre azioni									
Totale piano N									

⁽¹⁾ Questa colonna è riservata alle spese previste (in termini di spesa pubblica) presentate a titolo indicativo.

⁽²⁾ Questa colonna riguarda il contributo comunitario previsto per ciascuna misura. Il contributo comunitario relativo alle spese da sostenere è calcolato secondo i tassi e le modalità stabiliti per ciascuna misura del programma. La partecipazione comunitaria può essere calcolata in rapporto alla spesa pubblica ammissibile (colonna 2/colonna 1) ovvero in rapporto al costo totale ammissibile [colonna 2/(colonna 1 + colonna 3)].

⁽³⁾ Questa colonna è riservata alle spese previste (in termini di partecipazione privata) presentate a titolo indicativo, ove tale partecipazione sia prevista dalla misura in oggetto.

⁽⁴⁾ Articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2603/1999. Gli Stati membri devono definire i criteri atti ad identificare chiaramente la spesa da integrare nella programmazione.

Destinazione degli stanziamenti derivanti dalla differenziazione

	Anno 1		Anno 2		... Anno 7		Totale	
	Spesa pubblica	Partecipazione UE	Spesa pubblica	Partecipazione UE	Spesa pubblica	Partecipazione UE	Spesa pubblica	Partecipazione UE
Prepensionamento								
Misure agroambientali								
Imboschimento								
Zone svantaggiate								
Totale Differenziazione								

NB: Dove la stessa misura compare nell'ambito di più priorità, lo Stato membro fornisce, ai fini della gestione finanziaria, una tabella aggiuntiva che riporti tutte le spese relative alla misura. Questa tabella aggiuntiva deve seguire la struttura della tabella di cui sopra e l'ordine dell'elenco seguente.

— Le misure sono definite come segue:

- a) investimenti nelle aziende agricole;
- b) insediamento di giovani agricoltori;
- c) formazione;
- d) prepensionamento;
- e) zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali;
- f) misure agroambientali;
- g) miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli;
- h) imboschimento delle superfici agricole;
- i) altre misure forestali;
- j) miglioramento fondiario;
- k) ricomposizione fondiaria;
- l) avviamento di servizi di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole;
- m) commercializzazione di prodotti agricoli di qualità;
- n) servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale;
- o) rinnovamento e miglioramento dei villaggi nonché protezione e tutela del patrimonio rurale;
- p) diversificazione delle attività del settore agricolo e delle attività affini allo scopo di sviluppare attività plurime o fonti alternative di reddito;
- q) gestione delle risorse idriche in agricoltura;

- r) sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell'agricoltura;
 - s) incentivazione di attività turistiche e artigianali;
 - t) tutela dell'ambiente in relazione all'agricoltura, alla silvicoltura, alla conservazione delle risorse naturali nonché al benessere degli animali;
 - u) ricostituzione del potenziale agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguati strumenti di prevenzione;
 - v) ingegneria finanziaria.
- Risorse del FEAOG, sezione garanzia, per le misure di promozione dell'adeguamento e dello sviluppo delle zone rurali adottate a norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1257/1999 nelle zone (rurali) dell'obiettivo 2: milioni di EUR (% del totale previsto per l'articolo 33).

9. Descrizione delle misure contemplate ai fini dell'attuazione dei piani

Articolo 43, paragrafo 1, quinto trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999

Per ogni punto che segue, indicare:

- A. le caratteristiche principali delle misure di sostegno;
- B. altri elementi.

1. Requisiti generali

- A. Caratteristiche principali delle misure di sostegno:
 - elenco delle misure nell'ordine figurante nel regolamento (CE) n. 1257/1999,
 - riferimento all'articolo (e al paragrafo) in cui rientra ciascuna misura di sviluppo rurale. Se sono citati due o più articoli, il pagamento va scomposto nelle sue varie componenti.
- B. Altri elementi:

nessuno.

2. Requisiti relativi a tutte le misure o una parte di esse ⁽¹⁾

- A. Caratteristiche principali:
 - partecipazione comunitaria basata o sul costo totale o sulla spesa pubblica,
 - intensità e/o importo dell'aiuto e differenziazione applicata (capi I-VIII),
 - eccezioni di cui all'articolo 37, paragrafo 3, secondo comma, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999.
- B. Altri elementi:
 - informazioni dettagliate sulle condizioni di ammissibilità,
 - criteri per dimostrare la redditività economica (capi I, II, IV e VII),
 - buone pratiche agricole consuete (capi V e VI),
 - requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali (capi I, II e VII),

15.3.2002

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

L 74/25

- livello delle conoscenze e competenze professionali richieste (capi I, II e IV),
- sufficiente valutazione dell'esistenza di normali sbocchi di mercato per i prodotti considerati (capi I e VII), conformemente agli articoli 6 e 26 del regolamento (CE) n. 1257/1999,
- descrizione di tutti i contratti in corso (dal periodo precedente), comprese le clausole finanziarie, e delle procedure/norme ad essi applicabili.

3. Informazioni richieste per determinate misure

Oltre a quanto precede, sono richiesti i seguenti dati specifici per le misure di cui ai singoli capi:

I. Investimenti nelle aziende agricole

A. Caratteristiche principali:

- settori della produzione primaria e tipi di investimenti.

B. Altri elementi:

- massimali d'investimento globale sovvenzionabile,
- tipologia dell'aiuto,
- se del caso, descrizione delle zone rurali che presentano problemi strutturali ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento.

II. Insediamento di giovani agricoltori

A. Caratteristiche principali:

nessuna.

B. Altri elementi:

- termine di cui dispongono i giovani agricoltori per adeguarsi ai criteri di ammissibilità nell'arco del triennio previsto dall'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento,
- limiti di età,
- condizioni applicabili al giovane agricoltore che non si insedia nell'azienda come unico capo di essa o che vi si insedia nel quadro di associazioni o di cooperative il cui oggetto principale è la gestione di un'azienda agricola,
- tipologia dell'aiuto all'insediamento.

III. Formazione

A. Caratteristiche principali:

nessuna.

B. Altri elementi:

- interventi ammissibili e beneficiari,
- assicurazione che non sono proposti per il finanziamento normali sistemi o programmi di istruzione.

IV. Prepensionamento

A. Caratteristiche principali:

nessuna.

B. Altri elementi:

- descrizione dettagliata delle condizioni riguardanti il cedente, il rilevatorio e i lavoratori, nonché i terreni resi disponibili e in particolare l'uso della superficie che i cedenti possono conservare a fini non commerciali e il periodo per migliorare la redditività,
- tipologia dell'aiuto, inclusa una descrizione del metodo impiegato per calcolare l'importo massimo cofinanziabile per azienda e una giustificazione secondo il tipo di beneficiario,
- descrizione dei regimi nazionali di pensionamento e prepensionamento,
- informazioni dettagliate sulla durata dell'aiuto.

V. Zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali

A. Caratteristiche principali:

- importo dell'aiuto:
 - 1) per le indennità compensative di cui all'articolo 13, lettera a), del regolamento (CE) n. 1257/1999: giustificazione della differenziazione dell'aiuto secondo i criteri dell'articolo 15, paragrafo 2, dello stesso regolamento;
 - 2) per le indennità compensative di cui all'articolo 13, lettera a), del regolamento (CE) n. 1257/1999: le proposte di applicazione delle disposizioni in materia di flessibilità riguardo all'importo massimo cofinanziabile di cui all'articolo 15, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento del Consiglio devono essere debitamente giustificate. Precisare in che modo si intende garantire nella fattispecie il rispetto del massimale per le indennità compensative e spiegare la procedura amministrativa impiegata per assicurare la conformità all'importo massimo cofinanziabile;
 - 3) per le indennità compensative di cui all'articolo 13, lettera b), e all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1257/1999: calcoli agronomici dettagliati indicanti: a) le perdite di reddito e i costi originati dei vincoli ambientali, b) le ipotesi agronomiche di partenza.

B. Altri elementi:

- informazioni dettagliate sulle condizioni di ammissibilità e in particolare:
 - 1) definizione della superficie minima;
 - 2) descrizione dell'opportuno meccanismo di conversione utilizzato in caso di pascoli sfruttati in comune;

15.3.2002

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

L 74/27

- modifiche rispetto agli elenchi delle zone svantaggiate adottati o modificati dalle direttive del Consiglio e della Commissione e agli elenchi delle zone soggette a vincoli ambientali.

VI. Misure agroambientali

A. Caratteristiche principali:

- giustificazione degli impegni sulla base degli effetti attesi,
- elenco delle razze locali minacciate di abbandono e indicazione del numero di femmine riproduttrici per le zone interessate. Questo numero dev'essere certificato da un organismo specializzato o da un'organizzazione/associazione di allevatori, debitamente riconosciuti, i quali registrano e mantengono aggiornato il libro genealogico della razza. L'organismo in questione deve possedere le capacità e le competenze necessarie per identificare gli animali delle razze di cui trattasi,
- per quanto riguarda le risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica, dimostrazione dell'erosione genetica sulla base di risultati scientifici e indicatori che permettano di stimare la rarità delle varietà endemiche/originarie (locali), la diversità della loro popolazione e le pratiche agricole prevalenti a livello locale,
- informazioni dettagliate sugli obblighi degli agricoltori ed ogni altra condizione contrattuale, tra cui il campo di applicazione e le procedure per l'adeguamento dei contratti in corso,
- calcoli agronomici dettagliati indicanti: a) le perdite di reddito e i costi originati in rapporto alle normali buone pratiche agricole, b) le ipotesi agronomiche di partenza e c) il livello d'incentivazione e relativa giustificazione in base a criteri oggettivi;

B. Altri elementi:

- descrizione della copertura della misura che indichi come essa si applica in funzione del fabbisogno e fino a che punto è mirata in termini di copertura geografica, settoriale o altro,
- per gli impegni agroambientali nel loro insieme, vanno evidenziate le possibilità di combinare diversi impegni e di assicurare la coerenza tra gli impegni.

VII. Miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli

A. Caratteristiche principali:

- settori della produzione agricola di base.

B. Altri elementi:

- criteri atti a dimostrare i vantaggi economici per i produttori primari.

VIII. Silvicultura

A. Caratteristiche principali:

definizione di:

- «terreno agricolo» in relazione all'articolo 26 del presente regolamento,
- «agricoltore» in relazione all'articolo 27 del presente,

- disposizioni che garantiscano che tali interventi sono adatti alle condizioni locali, compatibili con l'ambiente e, se pertinente, che preservano l'equilibrio tra la silvicoltura e la fauna selvatica,
- disposizioni contrattuali tra regioni e potenziali beneficiari in merito agli interventi di cui all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1257/1999.

B. Altri elementi:

- descrizione degli interventi ammissibili e dei beneficiari,
- legame tra gli interventi proposti e i programmi forestali nazionali o subnazionali od altri strumenti equivalenti,
- prova dell'esistenza di piani di protezione delle foreste ai sensi della normativa comunitaria nelle zone classificate a rischio medio-alto dal punto di vista degli incendi boschivi, nonché della conformità delle misure proposte con detti piani di protezione.

IX. Promozione dell'adeguamento e dello sviluppo delle zone rurali

A. Caratteristiche principali:

- descrizione e giustificazione delle azioni proposte in relazione a ciascuna misura.

B. Altri elementi:

- definizione di ingegneria finanziaria, che deve essere conforme ai criteri generali di ammissibilità.

10. Necessità di eventuali studi, progetti dimostrativi, formazione o assistenza tecnica (se pertinente)

Articolo 43, paragrafo 1, sesto trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999

11. Indicazione delle autorità competenti e degli organismi responsabili

Articolo 43, paragrafo 1, settimo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999

12. Disposizioni adottate per garantire l'attuazione efficace e corretta dei piani, compresi il controllo e la valutazione; definizione degli indicatori quantificati per la valutazione; disposizioni relative al controllo, alle sanzioni e alla pubblicità

Articolo 43, paragrafo 1, ottavo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999

1. *Indicazioni dettagliate sull'attuazione degli articoli da 52 a 57 del presente regolamento*

Tali indicazioni comprendono, in particolare:

- la possibilità di concedere anticipi a talune categorie di beneficiari di misure d'investimento,
- la descrizione dei canali finanziari per il pagamento del sostegno ai beneficiari finali,

15.3.2002

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

L 74/29

- le disposizioni relative alla sorveglianza e alla valutazione del programma, in particolare i sistemi e le procedure per la raccolta, l'organizzazione e il coordinamento dei dati relativi agli indicatori finanziari, materiali e d'impatto,
- la funzione, la composizione e le regole procedurali degli eventuali comitati di sorveglianza,
- la codificazione. Tale codificazione deve essere conforme al modello fornito dalla Commissione.

2. *Indicazioni dettagliate sull'attuazione degli articoli da 58 a 64 del presente regolamento*

Questa parte dovrebbe includere le singole misure di controllo, tese a verificare il merito della richiesta ed il rispetto delle condizioni per il sostegno, nonché le regole per le sanzioni.

3. *Indicazioni dettagliate sul rispetto dei criteri generali di ammissibilità previsti dal regolamento (CE) n. 1685/2000*

Articolo 39 del presente regolamento.

13. Risultati delle consultazioni e indicazione delle autorità e organismi associati, nonché delle parti economiche e sociali

Articolo 43, paragrafo 1, nono trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999.

1. Descrivere:

- le parti economiche e sociali e gli altri organismi nazionali competenti, che la normativa e la prassi nazionali prescrivono di consultare,
- le autorità e gli organismi agricoli ed ambientali da associare, in particolare, all'elaborazione, attuazione, sorveglianza, valutazione e revisione delle misure agroambientali e delle altre misure orientate verso l'ambiente, così da assicurare l'equilibrio tra queste misure e le altre misure di sviluppo rurale.

2. Riassumere i risultati delle consultazioni e indicare in che misura le opinioni ed i pareri espressi sono stati presi in considerazione.

14. Equilibrio tra le varie misure di sostegno

Articolo 43, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999

1. Descrivere, con riferimento ai punti di forza, ai bisogni e alle potenzialità:

- l'equilibrio tra le varie misure di sviluppo rurale,
- l'ambito di applicazione territoriale delle misure agroambientali.

2. Secondo i casi, questa descrizione fa riferimento:

- alle misure adottate fuori dal quadro del regolamento (CE) n. 1257/1999,
- alle misure adottate o previste nell'ambito di altri piani di sviluppo rurale.

15. Compatibilità e coerenza

Articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999

A. Caratteristiche principali:**1. Giudizio sulla compatibilità e la coerenza con:**

- le altre politiche comunitarie e le misure prese in attuazione di tali politiche, in particolare la politica di concorrenza,
- gli altri strumenti della politica agricola comune, in particolare qualora siano previste deroghe all'articolo 37, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999,
- le altre misure di sostegno previste dai piani di sviluppo rurale,
- i criteri generali di ammissibilità.

2. In ordine alle misure di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1257/1999, accertare e, se necessario, dimostrare quanto segue:

- che le misure adottate a norma del sesto, settimo e nono trattino del citato articolo non formano oggetto di finanziamento a carico del FESR nelle zone rurali dell'obiettivo 2 e nelle regioni in via di transizione,
- che le misure non rientrano nel campo d'applicazione di altre misure di cui al titolo II del regolamento (CE) n. 1257/1999.

B. Altri elementi:

Questo giudizio riguarda, in particolare, le disposizioni tese ad assicurare un adeguato coordinamento con le amministrazioni competenti per:

- le misure di sviluppo previste nel quadro delle organizzazioni di mercato,
- le eventuali misure di sviluppo rurale istituite dalla legislazione nazionale.

16. Aiuti di Stato complementari

Articolo 52 del regolamento (CE) n. 1257/1999

A. Caratteristiche principali:

identificare le misure per le quali saranno erogati finanziamenti supplementari sotto forma di aiuti di Stato [articolo 52 del regolamento (CE) n. 1257/1999]. Una tabella indicativa illustra l'ammontare dell'aiuto supplementare che sarà erogato nell'ambito di ciascuna misura per ogni anno coperto dal piano.

B. Altri elementi:

nessuno.

ALLEGATO III

TAVOLA DI CONCORDANZA

Presente regolamento	Regolamento (CE) n. 1750/1999
—	Articolo 1
Articolo 1	Articolo 2
Articolo 2	Articolo 3
Articolo 3	Articolo 4
Articolo 5	Articolo 5, primo, secondo e terzo comma
Articolo 4	Articolo 5, quarto e quinto comma
Articolo 6	Articolo 6
Articolo 7	Articolo 7
Articolo 8	Articolo 8
Articolo 9	Articolo 9
Articolo 10	Articolo 10
Articolo 11	Articolo 11
Articolo 12	Articolo 11 bis
Articolo 13	Articolo 12
Articolo 14	Articolo 13
Articolo 15	Articolo 14
Articolo 16	Articolo 15
Articolo 17	Articolo 16
Articolo 18, paragrafo 1 e 2	Articolo 17, paragrafo 1 e paragrafo 2, primo comma
Articolo 18, paragrafo 3	Articolo 17, paragrafo 2, secondo comma
Articolo 18, paragrafo 4	Articolo 17, paragrafo 3
Articolo 19	Articolo 18
Articolo 20	Articolo 19

Presente regolamento	Regolamento (CE) n. 1750/1999
Articolo 21	Articolo 20
Articolo 22	Articolo 21
Articolo 23	Articolo 22
Articolo 24	Articolo 23
Articolo 25	Articolo 24
Articolo 26	Articolo 25
Articolo 27	Articolo 26
Articolo 28	Articolo 27
Articolo 29	Articolo 28
Articolo 30	Articolo 29, paragrafo 1
Articolo 31	Articolo 29, paragrafo 2
Articolo 32	Articolo 29, paragrafo 3
Articolo 33	Articolo 30
Articolo 34	Articolo 31, paragrafo 1
Articolo 35, paragrafo 1	Articolo 31, paragrafo 2, primo comma
Articolo 35, paragrafo 2	Articolo 31, paragrafo 2, secondo comma
Articolo 35, paragrafo 3	Articolo 31, paragrafo 2, terzo comma
Articolo 36	Articolo 31, paragrafo 2, quarto comma
Articolo 37	Articolo 31, paragrafo 3
Articolo 38	Articolo 32
Articolo 39	Articolo 32 bis
Articolo 40	Articolo 33, paragrafo 1
Articolo 41, paragrafo 1	Articolo 33, paragrafo 2
Articolo 41, paragrafo 2	Articolo 33, paragrafo 2 bis
Articolo 41, paragrafo 3	Articolo 33, paragrafo 3
Articolo 42	Articolo 33, paragrafo 4

15.3.2002

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

L 74/33

Presente regolamento	Regolamento (CE) n. 1750/1999
Articolo 43	Articolo 34
Articolo 44, paragrafo 1	Articolo 35, paragrafo 1
Articolo 44, paragrafo 2	Articolo 35, paragrafo 2, primo e secondo comma
Articolo 44, paragrafo 3	Articolo 35, paragrafo 2, terzo comma
Articolo 44, paragrafo 5	Articolo 35, paragrafo 2, quarto comma
Articolo 45, primo e secondo comma	Articolo 35, paragrafo 3
Articolo 46	Articolo 36
Articolo 47	Articolo 37
Articolo 48	Articolo 38
Articolo 49, paragrafo 1	Articolo 39, paragrafo 1
Articolo 49, paragrafo 2	Articolo 39, paragrafo 1 bis
Articolo 49, paragrafo 3	Articolo 39, paragrafo 2
Articolo 49, paragrafo 4	Articolo 39, paragrafo 3
Articolo 49, paragrafo 5	Articolo 39, paragrafo 4
Articolo 50	Articolo 39 bis
Articolo 51	Articolo 40
Articolo 53	Articolo 41
Articolo 54	Articolo 42
Articolo 55	Articolo 43
Articolo 56	Articolo 44
Articolo 57	Articolo 45
Articolo 58	Articolo 46
Articolo 59	Articolo 47, paragrafo 1 e 2
Articolo 60	Articolo 47, paragrafo 3
Articolo 61	Articolo 47, paragrafo 4
Articolo 62	Articolo 48, paragrafo 1

Presente regolamento	Regolamento (CE) n. 1750/1999
Articolo 64	Articolo 48, paragrafo 2
Articolo 63	Articolo 48, paragrafo 3
—	Articolo 49, paragrafo 1
Articolo 65	Articolo 49, paragrafo 2
Allegato I	—
Allegato II	Allegato
Allegato III	—

REGOLAMENTO (CE) N. 963/2003 DELLA COMMISSIONE

del 4 giugno 2003

che modifica il regolamento (CE) n. 445/2002 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 34, 45 e 50,

considerando quanto segue:

- (1) Alla luce dell'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento (CE) n. 445/2002 della Commissione ⁽²⁾, gli Stati membri e la Commissione hanno constatato la necessità di semplificare alcune delle sue disposizioni.
- (2) Per garantire una maggiore flessibilità nell'ambito della procedura di sorveglianza che accompagna i programmi di sviluppo rurale è necessario semplificare le disposizioni del regolamento (CE) n. 445/2002, in particolare per quanto riguarda la procedura di modifica dei documenti di programmazione e la tabella finanziaria generale indicativa.
- (3) Il termine previsto per la notifica dei casi di forza maggiore e delle relative prove in certi casi si è rivelato troppo breve. Appare quindi opportuno dare agli Stati membri la facoltà di prorogare tale termine.
- (4) Dall'inizio del periodo di programmazione, la fissazione di listini dei prezzi unitari costituisce una prassi frequente per taluni investimenti cofinanziati a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, primo, secondo e sesto trattino, e dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999. Per ragioni di chiarezza e per semplificare la gestione di tali misure appare pertinente prevedere la possibilità, a partire dal 2000, di esentare i beneficiari dall'obbligo di presentare le fatture richieste dal regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione, del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali ⁽³⁾. È altresì opportuno stabilire le condizioni di applicazione dei listini per garantire una gestione efficace da parte degli Stati membri che le utilizzano.
- (5) Per agevolare la gestione finanziaria dei programmi di sviluppo rurale, è opportuno temperare le condizioni richieste per la modifica finanziaria delle misure così da

sottoporre alla procedura del comitato di gestione esclusivamente le modifiche sostanziali relative al finanziamento dei programmi.

- (6) Appare necessario prevedere la possibilità di superamento dei limiti previsti per la presentazione di modifiche dei documenti di programmazione alla Commissione qualora esse siano dovute a calamità naturali o ad altri eventi eccezionali che abbiano una forte incidenza sulla programmazione degli Stati membri.
- (7) Occorre modificare le condizioni procedurali per quanto riguarda le modifiche dei documenti di programmazione relativi allo sviluppo rurale e dei documenti unici di programmazione relativi all'obiettivo 2 per quanto riguarda le misure di sviluppo rurale finanziate dal FEAOG, sezione garanzia, che non sono oggetto di approvazione da parte della Commissione. È opportuno garantire la massima rapidità ed efficienza nella comunicazione alla Commissione delle modifiche di carattere finanziario e dell'esame delle modifiche di altra natura da parte della Commissione stessa.
- (8) Per garantire un controllo efficace e regolare è necessario che gli Stati membri tengano a disposizione della Commissione una versione elettronica consolidata e aggiornata dei documenti di programmazione.
- (9) Per quanto riguarda la presentazione della relazione annuale di esecuzione prevista dall'articolo 48, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999, occorre applicare il termine previsto per gli interventi pluriennali dal regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1447/2001 ⁽⁵⁾.
- (10) Per offrire agli Stati membri una maggiore flessibilità nell'ambito della partecipazione comunitaria al finanziamento delle valutazioni, è opportuno sopprimere la condizione che stabilisce il cofinanziamento minimo per la valutazione ex post.
- (11) Per ottimizzare il controllo in loco, sia sotto il profilo della scelta del beneficiario, che della scelta del periodo del controllo ed evitare controlli non pertinenti, occorre tener conto del fatto che le misure connesse ad investimenti sono di solito pluriennali.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

⁽²⁾ GU L 74 del 15.3.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 39.

⁽⁴⁾ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 198 del 21.7.2001, pag. 1.

(12) I vincoli tecnici dei regimi di sostegno di misure forestali diverse dall'imboschimento di terreni agricoli rendono non pertinente l'applicazione del regime di sanzioni previsto dagli articoli 30, 31 e dall'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2419/2001 della Commissione, dell'11 dicembre 2001, che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2550/2001⁽²⁾.

(13) L'articolo 44 del regolamento (CE) n. 2419/2001, che prevede deroghe all'applicazione delle riduzioni e delle esclusioni dal beneficio degli aiuti, si applica al sostegno accordato in base alle superfici e ai capi di bestiame. Per ragioni di coerenza occorre estendere l'applicazione di tali deroghe alle altre misure di sviluppo rurale.

(14) Le informazioni sull'applicazione delle vecchie misure di accompagnamento previste dai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 2078/92⁽³⁾, (CEE) n. 2079/92⁽⁴⁾, e (CEE) n. 2080/92⁽⁵⁾, che rientrano nella programmazione finanziaria del periodo 2000-2006, devono essere inserite tra le informazioni contenute nella relazione annuale di esecuzione prevista dall'articolo 48, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999. Inoltre, le spese connesse a tali misure devono essere inserite nelle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere entro il 30 settembre di ogni anno a norma dell'articolo 47 del regolamento (CE) n. 445/2002. Occorre pertanto sopprimere gli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di sorveglianza finanziaria di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 746/96 della Commissione⁽⁶⁾, agli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1404/94 della Commissione⁽⁷⁾ e agli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1054/94 della Commissione⁽⁸⁾.

(15) Le modifiche di alcune delle caratteristiche principali delle misure di sostegno previste nell'allegato II del regolamento (CE) n. 445/2002, che richiedono l'approvazione della Commissione, si sono rivelate particolarmente onerose nella gestione dei programmi. Appare quindi necessario modificare detto allegato in modo che tali modifiche possano essere decise dagli Stati membri e successivamente notificate alla Commissione.

(16) È quindi opportuno modificare il regolamento (CE) n. 445/2002 in conformità.

(17) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 445/2002 è modificato come segue:

1) All'articolo 33, paragrafo 2, è aggiunta la frase seguente:

«Tale termine può essere prorogato di venti giorni lavorativi, purché tale possibilità sia prevista nel documento di programmazione.»

2) Nella sezione 1 del capo II è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 39 bis

1. Gli Stati membri che applicano listini di prezzi unitari per la determinazione del costo di taluni investimenti effettuati nel settore forestale ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, primo, secondo e sesto trattino, nonché dall'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999, possono esentare il beneficiario dall'obbligo, previsto dalla norma n. 1, punto 2, dell'allegato del regolamento (CE) n. 1685/2000, di presentare fatture quietanzate o documenti contabili aventi forza probatoria equivalente per gli investimenti di cui trattasi.

2. L'applicazione dei listini di cui al paragrafo 1 è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

a) i listini sono calcolati dalle autorità pubbliche competenti in base a criteri oggettivi che consentano di determinare i costi delle singole attività tenendo conto delle specifiche condizioni locali ed evitando ogni sovracompenso;

b) gli investimenti cofinanziati sono realizzati tra il momento della presentazione della domanda di aiuto e il pagamento finale dell'aiuto.»

3) L'articolo 44 è modificato come segue:

a) il paragrafo 2 è modificato come segue:

i) il testo delle lettere b), c) e d) è sostituito dal seguente:

«b) le caratteristiche principali delle misure di sostegno di cui all'allegato II;

c) l'importo complessivo del sostegno comunitario e l'importo complessivo del costo totale ammissibile o delle spese pubbliche ammissibili, stabiliti nella decisione di approvazione del documento di programmazione;

d) la ripartizione della dotazione finanziaria tra le varie misure del documento di programmazione quando essa superi:

— il 15 % dell'importo complessivo del costo totale ammissibile previsto per il programma per l'intero periodo di programmazione, se la partecipazione comunitaria si basa sul costo totale ammissibile,

⁽¹⁾ GU L 327 del 12.12.2001, pag. 11.

⁽²⁾ GU L 341 del 22.12.2001, pag. 105.

⁽³⁾ GU L 215 del 30.7.1992, pag. 85, regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1257/1999.

⁽⁴⁾ GU L 215 del 30.7.1992, pag. 91, regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1257/1999.

⁽⁵⁾ GU L 215 del 30.7.1992, pag. 96, regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1257/1999.

⁽⁶⁾ GU L 102 del 25.4.1996, pag. 19, regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1750/1999.

⁽⁷⁾ GU L 154 del 21.6.1994, pag. 8, regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1750/1999.

⁽⁸⁾ GU L 115 del 6.5.1994, pag. 6, regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1750/1999.

- il 20 % dell'importo complessivo delle spese pubbliche ammissibili previste per il programma per l'intero periodo di programmazione, se la partecipazione comunitaria si basa sulle spese pubbliche ammissibili,

prendendo come base di calcolo la tabella di pianificazione finanziaria acclusa alla decisione della Commissione che approva il documento di programmazione, come da ultimo modificata.»

ii) la lettera e) e il secondo comma sono soppressi;

b) il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le modificazioni di cui al paragrafo 2 sono presentate alla Commissione in un'unica proposta per programma e al massimo una volta all'anno.

Il disposto del primo comma non si applica in caso di modificazioni risultate necessarie a causa di calamità naturali o altri eventi eccezionali che abbiano una forte incidenza sulla programmazione dello Stato membro;»

c) il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le modifiche di ordine finanziario non contemplate dal paragrafo 2, lettera d), e le modifiche dell'aliquota della partecipazione comunitaria di cui al punto 9.2.B, primo trattino, dell'allegato II sono comunicate alla Commissione, compresa la tabella finanziaria modificata secondo il modello riportato al punto 8 dello stesso allegato. Esse entrano in vigore alla data in cui pervengono alla Commissione.

Le modifiche di ordine finanziario di cui al primo comma non possono superare, cumulativamente nel corso dell'anno civile considerato, i massimali indicati al paragrafo 2, lettera d);»

d) al paragrafo 5, i termini «almeno due mesi» sono sostituiti dai termini «almeno tre mesi».

4) Nella sezione 2 del capo II è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 45 bis

Gli Stati membri tengono a disposizione della Commissione una versione elettronica consolidata dei documenti di programmazione, aggiornata dopo ogni modificazione. Essi comunicano alla Commissione l'indirizzo elettronico al quale possono essere consultati i documenti di programmazione nella versione consolidata e la informano di ogni nuovo aggiornamento.

Inoltre, gli Stati membri conservano una versione elettronica di tutte le versioni precedenti dei documenti di programmazione.»

5) All'articolo 51, la seconda frase del secondo comma è soppressa.

6) All'articolo 53, paragrafo 1, i termini «30 aprile di ogni anno», sono sostituiti dai termini «30 giugno di ogni anno».

7) All'articolo 61, secondo comma, è aggiunta la frase seguente:

«Per quanto riguarda le misure di sostegno agli investimenti di cui al titolo II, capi I, VII, VIII e IX del regolamento (CE) n. 1257/1999, gli Stati membri possono disporre che i controlli in loco vertano esclusivamente sui progetti in fase di ultimazione.»

8) Il testo dell'articolo 62 è sostituito dal seguente:

«Articolo 62

Al sostegno concesso in base alle superfici si applicano le disposizioni degli articoli 30 e 31 nonché dell'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2419/2001. Tali disposizioni non si applicano al sostegno concesso per misure forestali diverse dall'imboschimento di terreni agricoli.

Gli articoli 36, 38 e 40 dello stesso regolamento si applicano al sostegno concesso in base al patrimonio zootecnico.»

9) È inserito l'articolo seguente:

«Articolo 62 bis

1. L'articolo 44 del regolamento (CE) n. 2419/2001 si applica al sostegno previsto per tutte le misure di sviluppo rurale.

2. In caso di pagamento indebito, il beneficiario della misura di sviluppo rurale ha l'obbligo di restituire il relativo importo conformemente alle disposizioni dell'articolo 49 del regolamento (CE) n. 2419/2001.»

10) All'articolo 65, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. I regolamenti e le decisioni abrogati dal regolamento (CE) n. 1750/1999, tranne l'articolo 17 del regolamento (CE) n. 746/96 della Commissione (*), gli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1404/94 della Commissione (**), e gli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1054/94 della Commissione (***), restano applicabili per le azioni approvate dalla Commissione anteriormente al 1° gennaio 2000, in forza dei regolamenti di cui all'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/1999.

(*) GU L 102 del 25.4.1996, pag. 19.

(**) GU L 154 del 21.6.1994, pag. 8.

(***) GU L 115 del 6.5.1994, pag. 6.»

11) All'articolo 66 è aggiunto il seguente comma:

«Il disposto dell'articolo 39 bis, paragrafo 1, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2000.»

12) L'allegato II è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Tuttavia il punto 3, lettera a), e il punto 12 dell'articolo 1 non si applicano alle modifiche dei documenti di programmazione relativi allo sviluppo rurale e dei documenti di programmazione relativi all'obiettivo 2 per quanto riguarda le misure di sviluppo rurale finanziate dal FEAOG, sezione garanzia, pervenute alla Commissione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e che non sono state oggetto, a tale data, di una decisione di approvazione da parte della Commissione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

5.6.2003

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 138/37

(in milioni di euro)

	Anno 1			Anno 7			Totale		
	Spesa pubblica (1)	Partecipazione UE (2)	Partecipazione privata (3)	Spesa pubblica (1)	Partecipazione UE (2)	Partecipazione privata (3)	Spesa pubblica (1)	Partecipazione UE (2)	Partecipazione privata (3)
Altre azioni									
Valutazione									
Misure precedenti al 1992									
Misure transitorie (4)									
Totale altre azioni									
Spese totali realizzate (D)									
Totale piano — (P) (5)									
Sottoutilizzazione (P-D)									
Sovrautilizzazione (D-P)									

(1) Questa colonna è riservata alle spese previste (in termini di spesa pubblica) presentate a titolo indicativo.

(2) Questa colonna riguarda il contributo comunitario previsto per ciascuna misura. Il contributo comunitario relativo alle spese da sostenere è calcolato secondo i tassi e le modalità stabiliti per ciascuna misura del programma. La partecipazione comunitaria può essere calcolata in rapporto alla spesa pubblica ammissibile (colonna 2/colonna 1) ovvero in rapporto al costo totale ammissibile [colonna 2/(colonna 1 + colonna 3)].

(3) Questa colonna è riservata alle spese previste (in termini di partecipazione privata) presentate a titolo indicativo, ove tale partecipazione sia prevista dalla misura in oggetto.

(4) Articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2603/1999. Gli Stati membri devono definire i criteri atti ad identificare chiaramente la spesa da integrare nella programmazione.

(5) La base di calcolo è la tabella di pianificazione finanziaria inclusa alla decisione della Commissione che approva il documento di programmazione quale da ultimo modificato.

DESTINAZIONE DEGLI STANZIAMENTI DERIVANTI DALLA DIFFERENZIAZIONE

	Anno 1		Anno 2		Anno 7		Totale	
	Spesa pubblica	Partecipazione UE	Spesa pubblica	Partecipazione UE	Spesa pubblica	Partecipazione UE	Spesa pubblica	Partecipazione UE
Prepensionamento								
Misure agroambientali								
Imboschimento								
Zone svantaggiate								
Totale Differenziazione								

Nota bene: Se la stessa misura compare nell'ambito di più priorità, lo Stato membro fornisce, ai fini della gestione finanziaria, una tabella aggiuntiva che riporti tutte le spese relative alla misura. Questa tabella aggiuntiva deve seguire la struttura della tabella di cui sopra e l'ordine dell'elenco seguente.

— Le misure sono definite come segue:

- a) investimenti nelle aziende agricole;
- b) insediamento di giovani agricoltori;
- c) formazione;
- d) prepensionamento;
- e) zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali;
- f) misure agroambientali;
- g) miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli;

- h) imboschimento delle superfici agricole;
 - i) altre misure forestali;
 - j) miglioramento fondiario;
 - k) ricomposizione fondiaria;
 - l) avviamento di servizi di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole;
 - m) commercializzazione di prodotti agricoli di qualità;
 - n) servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale;
 - o) rinnovamento e miglioramento dei villaggi nonché protezione e tutela del patrimonio rurale;
 - p) diversificazione delle attività del settore agricolo e delle attività affini allo scopo di sviluppare attività plurime o fonti alternative di reddito;
 - q) gestione delle risorse idriche in agricoltura;
 - r) sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell'agricoltura;
 - s) incentivazione di attività turistiche e artigianali;
 - t) tutela dell'ambiente in relazione all'agricoltura, alla silvicoltura, alla conservazione delle risorse naturali nonché al benessere degli animali;
 - u) ricostituzione del potenziale agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguati strumenti di prevenzione;
 - v) ingegneria finanziaria.
- Le misure di cui alle lettere j) — v) possono essere definite come misura unica, ossia j) promozione dell'adeguamento e dello sviluppo delle zone rurali.
- Risorse del FEAOG-garanzia per le misure di promozione dell'adeguamento e dello sviluppo delle zone rurali adottate in applicazione dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1257/1999 nelle zone (rurali) dell'obiettivo 2: ... milioni di euro (% del totale previsto per l'articolo 33).»

- 2) Al punto 9.1.A, è aggiunto il trattino seguente:
 - «— obiettivo generale di ogni misura.»
- 3) Al punto 9.2.A, il primo e il secondo trattino sono soppressi.
- 4) Al punto 9.2.B, dopo i termini «Altri elementi» sono inseriti i seguenti trattini:
 - «— aliquota della partecipazione comunitaria basata o sul costo totale o sulla spesa pubblica,
 - intensità e/o importo dell'aiuto e differenziazione applicata (capi I-VIII),»
- 5) Al punto 9.3.V.A, primo trattino, il punto 1 è soppresso.
- 6) Al punto 9.3.V.A, primo trattino, il testo della frase introduttiva del punto 3 è sostituito dal seguente:

«per le indennità compensative di cui all'articolo 13, lettera b), e all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1257/1999: calcoli agronomici iniziali dettagliati indicanti:»
- 7) Al punto 9.3.V.B, primo trattino, dopo il punto 2 sono aggiunti i punti seguenti:
 - «3) importo dell'aiuto per i pagamenti di cui all'articolo 13, lettera a), del regolamento (CE) n. 1257/1999: giustificazione della differenziazione dell'aiuto secondo i criteri dell'articolo 15, paragrafo 2, dello stesso regolamento;
 - 4) per le indennità compensative di cui all'articolo 13, lettera b), e all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1257/1999: calcoli agronomici dettagliati fissati nel documento di programmazione approvato.»
- 8) Al punto 9.3.VI.A, il secondo, il terzo e il quarto trattino sono soppressi.
- 9) Al punto 9.3.VI.A, quinto trattino, il testo della frase introduttiva è sostituito dal seguente:

«calcoli agronomici iniziali dettagliati indicanti:»
- 10) Al punto 9.3.VI.B, dopo i termini «Altri elementi» sono inseriti i seguenti trattini:
 - «— elenco delle razze minacciate di abbandono e indicazione del numero di femmine riproduttrici per le zone interessate. Questo numero deve essere certificato da un organismo specializzato o da un'organizzazione/associazione di allevatori, debitamente riconosciuti, i quali registrano e tengono aggiornato il libro genealogico/zootecnico della razza. L'organismo in questione deve possedere le capacità e le competenze necessarie per identificare gli animali delle razze di cui trattasi,
 - per quanto riguarda le risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica, dimostrazione dell'erosione genetica sulla base di risultati scientifici e di indicatori che permettano di stimare la rarità delle varietà endemiche/originarie (locali), la diversità della loro popolazione e le pratiche agricole prevalenti a livello locale,
 - informazioni dettagliate sugli obblighi degli agricoltori ed ogni altra condizione contrattuale, tra cui il campo di applicazione e le procedure per l'adeguamento dei contratti in corso,
 - modifiche del livello dell'aiuto fino al 120 % dei costi e delle perdite di reddito indicati nei calcoli agronomici fissati nel documento di programmazione approvato e giustificazione di tali modifiche.»
- 11) Il punto 9.3.VIII.A è soppresso.

- 12) Al punto 9.3.VIII.B, dopo i termini «Altri elementi» sono inseriti i seguenti trattini:
- «— definizione di:
- i) “terreno agricolo” in relazione all'articolo 26 del presente regolamento;
 - ii) “agricoltore” in relazione all'articolo 27 del presente regolamento;
 - iii) disposizioni intese a garantire che tali interventi sono adatti alle condizioni locali, sono compatibili con l'ambiente e, se pertinente, preservano l'equilibrio tra la silvicoltura e la fauna selvatica;
 - iv) disposizioni contrattuali tra regioni e potenziali beneficiari in merito agli interventi di cui all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1257/1999,
- in caso di applicazione dei listini di cui all'articolo 39 bis, indicazione:
- i) degli importi dei listini dei prezzi unitari;
 - ii) del metodo seguito per la fissazione dei listini;
 - iii) che è stato rispettato il divieto di sovracompensazione.»
- 13) Al punto 12 è aggiunto è il punto seguente:
- «4) *Altre indicazioni*
- Eventualmente, indicare l'applicazione del termine supplementare per la notifica dei casi di forza maggiore (articolo 33, paragrafo 2, del presente regolamento).»
- 14) Il testo del punto 16.B è sostituito dal seguente:
- «B. Altri elementi:
- soppressione di un aiuto di Stato,
 - modifiche del finanziamento aggiuntivo sotto forma di un aiuto di Stato concesso ad una delle misure nel documento di programmazione approvato,
 - intensità dell'aiuto.»
-

29.7.2000

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

L 193/39

**REGOLAMENTO (CE) N. 1685/2000 DELLA COMMISSIONE
del 28 luglio 2000**

recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 30, paragrafo 3 e 53, paragrafo 2,

sentiti il comitato di cui all'articolo 147 del trattato, il comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale e il comitato per le strutture del settore della pesca e dell'acquacoltura,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), che modifica e abroga taluni regolamenti ⁽²⁾, specifica che le misure di sviluppo rurale che sono integrate nelle misure che promuovono lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo (obiettivo 1) o che accompagnano le misure di sostegno alla riconversione economica e sociale di aree svantaggiate da difficoltà strutturali (obiettivo 2) nelle regioni interessate, tengono conto dei fini specifici del sostegno comunitario nel quadro dei Fondi strutturali alle condizioni stabilite nel regolamento (CE) n. 1260/1999. L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1257/1999 precisa le attività che possono essere oggetto del sostegno allo sviluppo rurale.
- (2) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale ⁽³⁾ precisa il tipo di iniziative che il FESR può contribuire a finanziare.
- (3) L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo sociale europeo ⁽⁴⁾ precisa il tipo di iniziative che il FSE può contribuire a finanziare.
- (4) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo allo strumento finanziario di orientamento della pesca ⁽⁵⁾ precisa il tipo di misure che lo SFOP può contribuire a finanziare. Il regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio ⁽⁶⁾ definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca.
- (5) L'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999 prevede che alle spese ammissibili applichino le norme nazionali pertinenti a meno che, ove necessario, la Commissione decida di adottare norme comuni. Per taluni tipi di iniziative la Commissione, allo scopo di garantire un'applicazione uniforme ed equa dei fondi strutturali in tutta la Comunità, giudica necessario adottare una serie di norme comuni sulle spese ammissibili. L'adozione di una norma relativa ad un tipo particolare di iniziativa non pregiudica la scelta del Fondo, fra quelli sopraindicati, attraverso il quale l'iniziativa in questione può ottenere, un cofinanziamento. L'adozione delle suddette regole non impedisce agli Stati membri, in determinati casi che devono essere precisati, di applicare disposizioni nazionali più rigide. Le norme in questione devono applicarsi a tutte le spese sostenute nel periodo compreso fra le date di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999.
- (6) L'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/1999 prevede che il regolamento (CE) n. 1260/1999 e le relative disposizioni di applicazione, si applichino, fatto salvo quanto altrimenti disposto dal regolamento (CE) n. 1257/1999, alle misure di sviluppo rurale nelle aree interessate dall'obiettivo 2, finanziate dal FEAOG (Garanzia). pertanto, le norme indicate nel suddetto regolamento si applicano a tali misure, a meno che il regolamento (CE) n. 1257/1999 e il regolamento (CE) n. 1750/1999 della Commissione ⁽⁷⁾, recante le disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999, stabiliscano diversamente.
- (7) Gli articoli 87 e 88 del trattato si applicano a iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali. La decisione con la quale la Commissione approva la concessione di un aiuto non pregiudica l'eventuale valutazione alla luce delle norme sugli aiuti di Stato e non solleva lo Stato membro dagli obblighi ad esso derivanti da tali articoli.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'ammissibilità delle spese nell'ambito delle forme di intervento definite all'articolo 9, lettera e), del regolamento (CE) n. 1260/1999 è determinata secondo le norme di cui all'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.
⁽³⁾ GU L 213 del 13.8.1999, pag. 1.
⁽⁴⁾ GU L 213 del 13.8.1999, pag. 5.
⁽⁵⁾ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 54.
⁽⁶⁾ GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10.

⁽⁷⁾ GU L 214 del 13.8.1999, pag. 31.

L 193/40

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

29.7.2000

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2000.

Per la Commissione
Michael Schreyer
Membro della Commissione

ALLEGATO

NORME SULL'AMMISSIBILITÀ

Norma n. 1. Spese effettivamente sostenute

1. PAGAMENTI EFFETTUATI DAI BENEFICIARI FINALI
 - 1.1. I pagamenti effettuati dai beneficiari finali di cui all'articolo 32, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1260/1999 (in appresso «regolamento generale») devono essere effettuati in denaro fatte salve le deroghe di cui al punto 1.4.
 - 1.2. Nel caso dei regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del trattato e dell'aiuto concesso da organismi designati dagli Stati membri, per «pagamenti effettuati dai beneficiari finali» si intendono finanziamenti versati ai singoli destinatari ultimi dagli organismi che concedono l'aiuto. I pagamenti dell'aiuto effettuati dai beneficiari finali devono essere giustificati con riferimento alle condizioni e obiettivi dell'aiuto.
 - 1.3. Nei casi diversi da quelli indicati al punto 1.2, per «pagamenti effettuati dai beneficiari finali» si intendono i pagamenti effettuati dagli organismi o dalle imprese pubbliche o private del tipo definito nel complemento di programmazione ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3, lettera b), del regolamento generale, direttamente responsabili della attuazione dell'operazione specifica.
 - 1.4. Alle condizioni indicate ai punti da 1.5 a 1.7, anche l'ammortamento, i contributi in natura e le spese generali possono rientrare nei pagamenti di cui al punto 1.1. Tuttavia, il cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali di un'operazione, non deve superare la spesa massima ammissibile alla fine dell'operazione, escludendo i contributi in natura.
 - 1.5. Il costo dell'ammortamento di immobili o attrezzature per i quali vi è un nesso diretto con gli obiettivi dell'operazione, è considerato spesa ammissibile, a condizione che:
 - a) finanziamenti nazionali o comunitari non abbiano contribuito all'acquisto degli immobili o impianti in questione;
 - b) il costo dell'ammortamento venga calcolato conformemente alle norme contabili pertinenti; e
 - c) tale costo si riferisca esclusivamente al periodo di cofinanziamento dell'operazione in questione.
 - 1.6. I contributi in natura vengono considerati spese ammissibili a condizione che:
 - a) consistano nella fornitura di terreni o immobili, attrezzature o materiali, attività di ricerca o professionali o prestazioni volontarie non retribuite;
 - b) non siano collegati a misure di ingegneria finanziaria di cui alle norme 8, 9 e 10;
 - c) il loro valore possa essere oggetto di revisione contabile e valutazione indipendenti;
 - d) in caso di apporto di terreni o immobili, il loro valore viene certificato da un professionista qualificato e indipendente o da un organismo debitamente autorizzato;
 - e) in caso di prestazioni volontarie non retribuite, il relativo valore viene determinato tenendo conto del tempo effettivamente prestato e delle normali tariffe orarie e giornalieri in vigore per l'attività eseguita.
 - 1.7. Le spese generali sono considerate spese ammissibili a condizione che siano basate sui costi effettivi relativi all'esecuzione dell'operazione cofinanziata dai Fondi strutturali e che vengano imputate con calcolo pro-rata all'operazione, secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato.
 - 1.8. Le disposizioni dei punti da 1.4 a 1.7 si applicano ai singoli destinatari di cui al punto 1.2 nel caso di regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del trattato e di aiuti concessi da organismi designati dagli Stati membri.
 - 1.9. Gli Stati membri possono applicare disposizioni nazionali più rigorose per determinare la spesa ammissibile di cui ai punti da 1.5 a 1.7.
2. PROVA DELLA SPESA

Di norma, i pagamenti effettuati dai beneficiari finali devono essere comprovati da fatture quietanzate. Ove ciò non sia possibile, tali pagamenti devono essere comprovati da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente.

Inoltre, quando l'esecuzione delle operazioni non è soggetta ad una gara di appalto, i pagamenti effettuati dai beneficiari finali devono essere giustificati dalle spese effettivamente sostenute (incluse le spese di cui al punto 1.4) dagli organismi o delle imprese pubbliche o private implicate nell'esecuzione dell'operazione.

3. SUBAPPALTO

- 3.1. Fatta salva l'applicazione di disposizioni nazionali più rigorose le spese relative ai seguenti subappalti, non sono ammissibili al cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali:
 - a) subappalti che contribuiscono ad aumentare il costo di esecuzione dell'operazione senza alcun valore aggiunto proporzionato;
 - b) subappalto stipulato con intermediari o consulenti in cui il pagamento è espresso in percentuale del costo totale dell'operazione, a meno che tale pagamento sia giustificato dal beneficiario finale con riferimento all'effettivo valore dell'opera o dei servizi prestati.
- 3.2. Per tutti i contratti di subappalto i subappaltatori si impegnano a fornire agli organi di revisione e controllo tutte le informazioni necessarie relative alle attività oggetto del subappalto.

Norma n. 2. Contabilizzazione delle entrate

1. Per «entrate», ai fini della presente norma, si intendono le entrate generate da un'operazione durante il periodo del suo cofinanziamento o per un periodo più lungo fino alla chiusura dell'intervento, deciso dallo Stato membro, attraverso vendite, attività di noleggio, servizi, tasse di iscrizione/canoni o altre entrate equivalenti, ad eccezione di quanto segue:
 - a) entrate generate durante l'intera vita economica degli investimenti cofinanziati e soggette alle disposizioni specifiche dell'articolo 29, paragrafo 4 del regolamento generale;
 - b) entrate generate nell'ambito delle misure di ingegneria finanziaria di cui alle norme 8, 9 e 10;
 - c) contributi del settore privato per il cofinanziamento di operazioni, che figurano accanto ai contributi pubblici nelle tabelle finanziarie del relativo intervento.
2. Le entrate di cui al punto 1 rappresentano un introito che riduce l'importo del cofinanziamento dei Fondi strutturali richiesto per l'operazione in questione. Prima che la partecipazione dei Fondi strutturali venga calcolata, e non oltre la chiusura dell'intervento, esse vengono detratte dalla spesa ammissibile dell'operazione integralmente o pro-rata a seconda che siano generate integralmente o solo parzialmente dall'operazione cofinanziata.

Norma n. 3. Oneri finanziari e di altro genere e spese legali

1. ONERI FINANZIARI

Gli interessi debitori (ad esclusione degli abbuoni di interessi miranti a ridurre il costo del denaro per le imprese nell'ambito di un regime di aiuti di Stato autorizzato), gli aggi, le spese e le perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari non sono ammissibili al cofinanziamento dei Fondi strutturali. Tuttavia, nel solo caso di finanziamenti globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale dell'intervento, sono ammissibili, previa detrazione degli interessi creditori sugli anticipi.

2. ONERI RELATIVI A CONTI BANCARI

Qualora il cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali richieda l'apertura di un conto o di più conti bancari distinti per l'esecuzione di ciascun'operazione, le spese di apertura e di gestione dei suddetti conti sono ammissibili.

3. PARCELLE PER CONSULENZE LEGALI, PARCELLE NOTARILI, SPESE PER CONSULENZA TECNICA O FINANZIARIA, NONCHÉ SPESE PER CONTABILITÀ O REVISIONE CONTABILE

Tali spese sono ammissibili quando sono direttamente legate all'operazione e sono necessarie per la sua preparazione o esecuzione ovvero, per quanto riguarda le spese per contabilità o revisione contabile, se sono connesse a requisiti imposti dall'autorità di gestione.

4. SPESE PER GARANZIE BANCARIE FORNITE DA UNA BANCA O DA ALTRI ISTITUTI FINANZIARI

Tali spese sono ammissibili quando tali garanzie sono previste dalla normativa nazionale o comunitaria o nella decisione della Commissione che autorizza l'intervento.

5. AMMENDE, PENALI E SPESE PER CONTROVERSIE LEGALI

Tali spese non sono ammissibili.

Norma n. 4. Acquisto di materiale usato

L'acquisto di materiale usato può essere considerato spesa ammissibile ai fini del cofinanziamento se sono soddisfatte le tre seguenti condizioni, fatta salva l'applicazione di disposizioni nazionali più rigorose:

- a) una dichiarazione del venditore attestante l'origine esatta del materiale e che confermi che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha mai beneficiato di un contributo nazionale o comunitario;
- b) il prezzo del materiale usato non deve essere superiore al suo valore di mercato e deve essere inferiore al costo di materiale simile nuovo;
- c) le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito devono essere adeguate alle esigenze dell'operazione ed essere conformi alle norme e standard pertinenti.

Norma n. 5. Acquisto di terreni**1. NORMA GENERALE**

1.1. L'acquisto di terreni non edificati rappresenta una spesa ammissibile ai fini del cofinanziamento dei Fondi strutturali alle tre condizioni seguenti fatta salva l'applicazione di disposizioni nazionali più rigorose:

- a) deve sussistere un nesso preciso fra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione cofinanziata;
- b) la percentuale della spesa ammissibile totale dell'operazione, rappresentata dall'acquisto del terreno non può superare il 10 %, con l'eccezione dei casi menzionati al punto 2, a meno che venga stabilita una percentuale più elevata nell'intervento approvato dalla Commissione;
- c) un professionista qualificato indipendente o un organismo debitamente autorizzato deve fornire un certificato nel quale si conferma che il prezzo d'acquisto non è superiore al valore di mercato.

1.2. Nel caso di regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del trattato, l'ammissibilità dell'acquisto del terreno deve essere valutata sulla base della totalità del regime di aiuto.

2. OPERAZIONI DI TUTELA DELL'AMBIENTE

Nel caso di operazioni di tutela dell'ambiente, la spesa è considerata ammissibile quando vengono rispettate tutte le seguenti condizioni:

- l'acquisto è oggetto di una decisione positiva da parte dell'autorità di gestione,
- il terreno è destinato all'uso stabilito per un periodo determinato nella suddetta decisione,
- il terreno non ha una destinazione agricola salvo in casi debitamente giustificati accettati dall'autorità di gestione,
- l'acquisto viene effettuato da parte o per conto di un'istituzione pubblica o di un organismo di diritto pubblico.

Norma n. 6. Acquisto di beni immobili**1. NORMA GENERALE**

L'acquisto di un bene immobile (vale a dire edifici già costruiti e terreni su cui si trovano) costituisce una spesa ammissibile ai fini del cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali purché sia direttamente connesso alle finalità dell'operazione in questione, alle condizioni esposte al punto 2 e fatta salva l'applicazione di disposizioni nazionali più rigide.

2. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

2.1. Un professionista qualificato e indipendente od un organismo debitamente autorizzato deve certificare che il prezzo non supera il valore di mercato ed attestare che l'immobile è conforme alla normativa nazionale oppure specificare i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario finale.

2.2. L'immobile non deve aver fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento nazionale o comunitario che darebbe adito ad un doppio aiuto nel caso di cofinanziamento dell'acquisto da parte dei Fondi strutturali.

2.3. L'immobile deve essere utilizzato per la destinazione e per il periodo stabiliti dall'autorità di gestione.

2.4. L'edificio può essere utilizzato solo conformemente alle finalità dell'operazione. In particolare, l'edificio può servire ad ospitare servizi dell'amministrazione pubblica solo quando tale uso è conforme alle attività ammissibili del Fondo strutturale interessato.

Norma n. 7. IVA e altre imposte e tasse

1. L'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se è realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale, oppure dal singolo destinatario nell'ambito dei regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del trattato, e nel caso di aiuti concessi dagli organismi designati dagli Stati. L'IVA che può essere in qualche modo recuperata, non può essere considerata ammissibile anche se non è effettivamente recuperata dal beneficiario finale o dal singolo destinatario.
2. Quando il beneficiario finale o il singolo destinatario è soggetto ad un regime forfettario ai sensi del titolo XIV della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ sull'IVA, l'IVA pagata è considerata recuperabile ai fini del punto 1.
3. In nessun caso il cofinanziamento comunitario può superare la spesa ammissibile totale, IVA esclusa.
4. Le altre imposte, tasse o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la sicurezza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali non costituiscono una spesa ammissibile tranne quando sono effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale o dal singolo destinatario.

Norma n. 8. Fondi per mutui e capitali di rischio

1. NORMA GENERALE

I Fondi strutturali possono cofinanziare capitali di rischio e/o fondi per mutui o fondi di partecipazione in capitale di rischio (in appresso «Fondi») alle condizioni indicate al punto 2. Per «Fondi di capitale di rischio e fondi per mutui» si intende, ai fini della presente norma, strumenti di investimento appositamente istituiti per fornire capitale o altre forme di capitale di rischio, inclusi mutui, alle piccole e medie imprese (PMI) ai sensi della raccomandazione 96/280/CE della Commissione ⁽²⁾. Per «Fondi di partecipazione in capitale di rischio» si intende fondi costituiti per l'investimento in diversi fondi di finanziamento e di capitale di rischio. La partecipazione dei Fondi strutturali a tali fondi può essere accompagnata da coinvestimenti o garanzie da parte di altri strumenti di finanziamento comunitari.

2. CONDIZIONI

- 2.1. I cofinanziatori del fondo devono presentare un piano di attività prudente che precisi, fra l'altro, il mercato dove opera il fondo, i criteri e le condizioni del finanziamento, il bilancio di esercizio del fondo, la proprietà e i soci cofinanziatori, la professionalità, la competenza e l'indipendenza del personale dirigente, lo statuto del fondo, la giustificazione e il previsto utilizzo del contributo dei Fondi strutturali, la politica di uscita dagli investimenti e le disposizioni di liquidazione del fondo, incluso il reimpiego delle entrate attribuibili al contributo dei Fondi strutturali. Il piano di attività deve essere attentamente valutato e la sua applicazione sorvegliata sotto la responsabilità della autorità di gestione.
- 2.2. Il fondo deve essere costituito come entità giuridica indipendente disciplinata da accordi fra gli azionisti o come un capitale in seno ad un'istituzione finanziaria già esistente. In quest'ultimo caso, il fondo deve essere oggetto di una convenzione di attuazione specifica, che preveda in particolare una contabilità separata che distingua le nuove risorse investite nel fondo (incluse quelle investite dai Fondi strutturali) da quelle inizialmente esistenti nell'istituzione. Tutti i partecipanti al fondo devono versare contributi in denaro.
- 2.3. La Commissione non può diventare socio o azionista del fondo.
- 2.4. Il contributo dei Fondi strutturali è soggetto ai limiti di cui all'articolo 29, paragrafi 3 e 4, del regolamento generale.
- 2.5. I fondi possono investire solo in PMI al momento della fondazione, nelle prime fasi (incluso il capitale di crescita) o durante l'espansione e solo in attività che i gestori del fondo giudicano potenzialmente efficienti da un punto di vista economico. La valutazione dell'efficienza economica deve tener conto di tutti i tipi di entrate delle imprese in questione. I fondi non possono investire in imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà ⁽³⁾.
- 2.6. Devono essere prese le misure necessarie per ridurre al minimo le distorsioni di concorrenza sul mercato dei finanziamenti o dei capitali di rischio. In particolare i rendimenti ottenuti dagli investimenti di capitali e dai prestiti (detratta una quota pro-rata dei costi di gestione) possono essere destinati in via preferenziale agli azionisti privati fino al livello di remunerazione stabilito nel contratto e successivamente devono essere ripartiti equamente fra tutti gli azionisti e i Fondi strutturali. I rendimenti attribuibili ai contributi dei Fondi strutturali devono essere riutilizzati per le attività di sviluppo di PMI nella stessa area ammissibile.

⁽¹⁾ GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4.

⁽³⁾ GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2.

29.7.2000

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

L 193/45

- 2.7. I costi di gestione non possono superare il 5 % del capitale versato in media annuale per la durata dell'intervento a meno che, in seguito ad una gara di appalto, si renda necessaria una percentuale più elevata.
- 2.8. Al momento della chiusura dell'operazione, la spesa ammissibile del fondo (il beneficiario finale) dovrà essere il capitale del fondo che è stato investito in o prestato a PMI, inclusi i costi di gestione sostenuti.
- 2.9. I Fondi strutturali e gli altri contributi pubblici ai fondi, nonché gli investimenti effettuati dai fondi nelle singole PMI, sono soggetti alle norme sugli aiuti di Stato.

3. RACCOMANDAZIONI

- 3.1. La Commissione raccomanda le regole di buona pratica fissate ai punti da 3.2 a 3.6 per i fondi ai quali i Fondi strutturali contribuiscono. La Commissione considererà il rispetto di queste raccomandazioni un elemento positivo quando si tratterà di esaminare la compatibilità del fondo con le norme sugli aiuti di Stato. Le raccomandazioni non sono vincolanti ai fini della ammissibilità della spesa.
- 3.2. Il contributo finanziario del settore privato deve essere considerevole ed in ogni caso superiore al 30 %.
- 3.3. I fondi dovrebbero essere sufficientemente ampi e riguardare un numero di beneficiari sufficientemente elevato da poter essere economicamente efficienti, con una scala temporale per gli investimenti compatibile con il periodo di partecipazione dei Fondi strutturali e concentrarsi su aree di insufficienza del mercato.
- 3.4. La scadenza dei versamenti di capitale nel fondo dovrebbe essere la stessa per i Fondi strutturali e per gli azionisti su base pro-rata secondo le quote sottoscritte.
- 3.5. I fondi dovrebbero essere gestiti da professionisti indipendenti con una esperienza sufficiente da garantire la capacità e la credibilità necessarie per gestire un fondo di capitale di rischio. Il personale di gestione andrebbe scelto di preferenza sulla base di una procedura di selezione competitiva, tenendo conto del livello degli onorari previsto.
- 3.6. I fondi normalmente non dovrebbero acquisire quote di maggioranza di imprese e dovrebbero perseguire l'obiettivo di realizzare tutti gli investimenti entro la durata di vita del fondo.

Norma n. 9. Fondi di garanzia

1. NORMA GENERALE

I Fondi strutturali possono cofinanziare il capitale di fondi di garanzia alle condizioni esposte al punto 2. Per «Fondi di garanzia» si intende, ai fini della presente norma, strumenti di finanziamento che garantiscono fondi per capitale di rischio e per mutui ai sensi della norma n. 8 e regimi di finanziamento del rischio delle PMI (inclusi mutui) nei confronti delle perdite derivanti dai loro investimenti in piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 96/280/CE. I fondi possono essere Fondi comuni a sostegno pubblico sottoscritti da PMI, fondi gestiti commercialmente con partecipanti del settore privato o fondi a finanziamento totalmente pubblico. La partecipazione dei Fondi strutturali a questi fondi può essere accompagnata da garanzie parziali fornite da altri strumenti di finanziamento comunitari.

2. CONDIZIONI

- 2.1. Un piano di attività prudente deve essere presentato dai cofinanziatori applicando, in quanto compatibili, le regole per i fondi di capitale di rischio (norma n. 8), mutatis mutandis, e specificando il portafoglio di garanzia beneficiario. Il piano di attività deve essere attentamente valutato e la sua applicazione sorvegliata sotto la responsabilità dell'autorità di gestione.
- 2.2. Il fondo deve essere costituito come un'entità giuridica indipendente disciplinata da accordi fra gli azionisti o come un capitale separato in seno ad un'istituzione finanziaria preesistente. In quest'ultimo caso, il fondo deve essere oggetto di una specifica convenzione di attuazione, che preveda in particolare una contabilità separata che distingua le nuove risorse investite nel fondo (incluse quelle provenienti dai Fondi strutturali) da quelle inizialmente disponibili nell'istituzione.
- 2.3. La Commissione non può divenire socio o azionista del fondo.
- 2.4. I fondi possono garantire soltanto investimenti in attività reputate economicamente efficienti. I fondi non possono fornire garanzie per imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.
- 2.5. L'eventuale quota residua del contributo dei Fondi strutturali dopo che le garanzie siano state onorate deve essere riutilizzata per attività di sviluppo delle PMI nella stessa area ammissibile.
- 2.6. I costi di gestione non possono superare il 2 % del capitale versato su una media annuale per la durata dell'intervento a meno che, in seguito a gara d'appalto, si riveli necessaria una percentuale più elevata.

- 2.7. Al momento della chiusura dell'intervento, la spesa ammissibile del fondo (il beneficiario finale) è l'importo del capitale versato del fondo, necessario, sulla base di una valutazione indipendente, a coprire le garanzie fornite, comprese le spese di gestione sostenute.
- 2.8. I contributi dei Fondi strutturali e gli altri contributi pubblici ai fondi di garanzia, nonché le garanzie fornite da tali fondi alle singole PMI sono soggetti alle norme sugli aiuti di Stato.

Norma n. 10. Locazione finanziaria («Leasing»)

1. La spesa sostenuta in relazione ad operazioni di locazione finanziaria è ammissibile al cofinanziamento da parte dei fondi strutturali nel rispetto delle norme di cui ai punti 2, 3 e 4.
2. AIUTO CONCESSO ATTRAVERSO IL CONCEDENTE
 - 2.1. Il concedente è il beneficiario diretto del cofinanziamento comunitario che viene utilizzato al fine di ridurre l'importo dei canoni versati dall'utilizzatore del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria.
 - 2.2. I contratti di locazione finanziaria che beneficiano dell'aiuto comunitario devono comportare una clausola di riacquisto oppure prevedere una durata minima pari alla vita utile del bene oggetto del contratto.
 - 2.3. In caso di risoluzione del contratto prima della scadenza del periodo di durata minimo, senza la preventiva approvazione delle autorità competenti, il concedente si impegna a restituire alle autorità nazionali interessate (mediante accredito al Fondo appropriato) la parte della sovvenzione comunitaria corrispondente al periodo residuo.
 - 2.4. L'acquisto del bene da parte del concedente, comprovato da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituisce la spesa ammissibile al cofinanziamento. L'importo massimo ammissibile al cofinanziamento comunitario non deve superare il valore di mercato del bene dato in locazione finanziaria.
 - 2.5. Le spese non indicate al punto 2.4, connesse al contratto di leasing, (in particolare tasse, margine del concedente, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.) non costituiscono una spesa ammissibile.
 - 2.6. L'aiuto comunitario versato al concedente deve essere utilizzato interamente a vantaggio dell'utilizzatore mediante una riduzione uniforme di tutti i canoni pagati nel periodo contrattuale.
 - 2.7. Il concedente deve dimostrare che il beneficio dell'aiuto comunitario verrà trasferito interamente all'utilizzatore elaborando una distinta dei pagamenti dei canoni o con un metodo alternativo che dia assicurazioni equivalenti.
 - 2.8. I costi indicati al punto 2.5, l'uso di eventuali vantaggi fiscali derivanti dalla locazione finanziaria e le altre condizioni del contratto, devono equivalere a quelle applicabili in assenza di interventi finanziari della Comunità.
3. AIUTO ALL'UTILIZZATORE
 - 3.1. L'utilizzatore è il beneficiario diretto del cofinanziamento comunitario.
 - 3.2. I canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile al cofinanziamento.
 - 3.3. Nel caso di contratti di locazione finanziaria che contengono una clausola di riacquisto o che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile al cofinanziamento comunitario non deve superare il valore di mercato del bene. Gli altri costi connessi al contratto (tasse, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.) non costituiscono una spesa ammissibile.
 - 3.4. L'aiuto comunitario relativo ai contratti di locazione finanziaria di cui al punto 3.3 è versato all'utilizzatore in una o più quote sulla base dei canoni effettivamente pagati. Se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti relativi all'intervento comunitario, viene considerata ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni pagati dall'utilizzatore fino alla data di chiusura dei pagamenti relativi all'intervento.
 - 3.5. Nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita e la cui durata è inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono ammissibili al cofinanziamento comunitario in proporzione alla durata dell'operazione ammissibile. Tuttavia, l'utilizzatore deve essere in grado di dimostrare che la locazione finanziaria costituiva il metodo più economico per ottenere l'uso del bene. Qualora dovesse risultare che i costi sarebbero stati inferiori se si fosse utilizzato un metodo alternativo (ad esempio il noleggio del bene), i costi supplementari dovranno essere detratti dalla spesa ammissibile.

3.6. Gli Stati membri possono applicare disposizioni nazionali più rigorose per determinare la spesa ammissibile di cui ai punti da 3.1. a 3.5.

4. VENDITA E LOCAZIONE FINANZIARIA (LEASE-BACK)

I canoni pagati da un utilizzatore in forza di un contratto di vendita e conseguenti locazione finanziaria possono costituire una spesa ammissibile a norma del punto 3. I costi di acquisto del bene non sono ammissibili al cofinanziamento comunitario.

Norma n. 11. Spese sostenute nella gestione ed esecuzione dei Fondi strutturali

1. NORMA GENERALE

Le spese sostenute dagli Stati membri nella gestione, attuazione, sorveglianza e controllo dei Fondi strutturali non sono ammissibili al cofinanziamento tranne per quanto previsto al punto 2 e per quanto rientra nelle categorie indicate al punto 2.1.

2. CATEGORIE DI SPESE DI GESTIONE, ATTUAZIONE, SORVEGLIANZA E CONTROLLO AMMISSIBILI AL COFINANZIAMENTO

2.1. Le seguenti categorie di spese sono ammissibili al cofinanziamento alle condizioni esposte ai punti 2.2 a 2.7:

- spese connesse alla preparazione, selezione, valutazione e sorveglianza dell'intervento e delle operazioni,
- spese per riunioni dei comitati e subcomitati di sorveglianza relative all'attuazione dell'intervento. Tali spese possono comprendere anche i costi per esperti e altri partecipanti a tali comitati, inclusi partecipanti di paesi terzi, quando il presidente di tali comitati ne ritenga la presenza essenziale ai fini dell'efficace attuazione dell'intervento,
- spese relative a revisione contabile e controlli in loco delle operazioni.

2.2. Le spese per stipendi inclusi i contributi alla previdenza sociale sono ammissibili solo nei casi seguenti:

- a) personale della pubblica amministrazione o altri funzionari pubblici distaccati con decisione debitamente documentata dell'autorità competente per espletare i compiti di cui al punto 2.1;
- b) altro personale impiegato per espletare i compiti di cui al punto 2.1.

Il periodo di distacco o impiego non può superare il termine finale per l'ammissibilità della spesa fissato nella decisione che approva l'intervento.

2.3. Il contributo dei Fondi strutturali alla spesa di cui al punto 2.1 è limitato ad un importo massimo che verrà deciso nell'intervento approvato dalla Commissione e non potrà superare i limiti fissati ai punti 2.4 e 2.5.

2.4. Per ogni tipo di intervento, eccetto le Iniziative comunitarie, il programma speciale PEACE II e le azioni innovative, il limite sarà costituito dalla somma dei seguenti importi:

- 2,5 % della parte del contributo totale dei Fondi strutturali inferiore o eguale a 100 milioni di EUR,
- 2,0 % della parte del contributo totale dei Fondi strutturali che supera 100 milioni ma è inferiore o eguale a 500 milioni di EUR,
- 1,0 % della parte del contributo totale dei Fondi strutturali che supera 500 milioni di EUR ma è inferiore o eguale a 1 miliardo di EUR,
- 0,5 % della parte del contributo totale dei Fondi strutturali che supera 1 miliardo di EUR.

2.5. Per le iniziative comunitarie, le azioni innovative e il programma speciale PEACE II, il limite sarà il 5 % del contributo totale dei Fondi strutturali. Ove tale intervento implica la partecipazione di più di uno Stato membro, tale limite può essere innalzato per tener conto dei costi più elevati di gestione ed attuazione e verrà fissato nella decisione della Commissione.

2.6. Ai fini del calcolo dell'importo dei limiti di cui ai punti 2.4 e 2.5, il contributo totale dei Fondi strutturali sarà il totale stabilito in ogni intervento approvato dalla Commissione.

2.7. L'applicazione del punto 2 della presente norma sarà convenuta fra la Commissione e gli Stati membri e fissata nel quadro dell'intervento. Il tasso del contributo verrà fissato conformemente all'articolo 29, paragrafo 7 del regolamento generale. Ai fini della sorveglianza, i costi di cui al punto 2.1 saranno oggetto di una misura distinta o di una misura parziale nell'ambito dell'assistenza tecnica.

3. ALTRE SPESE NELL'AMBITO DELL'ASSISTENZA TECNICA

Le azioni che possono essere cofinanziate nell'ambito dell'assistenza tecnica non indicate al punto 2 (come studi, seminari, azioni di informazione, valutazione e l'acquisizione ed installazione di sistemi informatizzati di gestione, sorveglianza e valutazione), non sono soggette alle condizioni di cui ai punti da 2.4 a 2.6. La spesa per gli stipendi del personale della pubblica amministrazione o di altri funzionari pubblici che eseguono le suddette azioni non è ammissibile.

4. SPESE SOSTENUTE DALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IN RELAZIONE ALL'ESECUZIONE DI OPERAZIONI

La seguente spesa delle pubbliche amministrazioni è ammissibile al cofinanziamento al di fuori dell'assistenza tecnica se si riferisce all'esecuzione di un'operazione a condizione che non rientri nelle responsabilità istituzionali della pubblica autorità o nelle normali mansioni di gestione, sorveglianza e controllo di tale autorità:

- a) costi relativi a prestazioni professionali rese da un servizio pubblico nell'esecuzione di un'operazione. Tali costi devono essere fatturati ad un beneficiario finale (pubblico o privato) o certificati sulla base di documenti aventi forza probatoria equivalente che permettono di identificare i costi reali sostenuti dalla pubblica amministrazione in questione in relazione a tale operazione;
- b) costi relativi all'esecuzione di un'operazione, inclusa la spesa relativa alla prestazione di servizi, sostenuti da una pubblica autorità che sia essa stessa la beneficiaria finale e che esegue un'operazione senza far ricorso a tecnici esterni o ad altre società. La spesa in questione deve riferirsi alla spesa sostenuta effettivamente e direttamente sull'operazione cofinanziata ed essere certificata sulla base di documenti che permettono l'identificazione dei costi reali sostenuti dal servizio pubblico in relazione a tale operazione.

Norma n. 12. Ammissibilità delle spese in funzione della localizzazione dell'operazione

1. NORMA GENERALE

Di norma, le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali devono essere localizzate nella regione cui si riferisce l'intervento.

2. DEROGA

- 2.1. Quando la regione cui si riferisce l'intervento, beneficerà in tutto o in parte dell'operazione situata al di fuori di tale regione, tale operazione può essere accettata dall'autorità di gestione per un cofinanziamento a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni di cui ai punti 2.2, 2.3 e 2.4. In altri casi un'operazione può essere considerata ammissibile al cofinanziamento nel quadro della procedura di cui al punto 3. Per le operazioni finanziate nell'ambito dello Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP), deve sempre essere seguita in ogni caso la procedura di cui al punto 3.
- 2.2. L'operazione deve essere localizzata in una zona NUTS III dello Stato membro contigua alla regione a cui si riferisce l'intervento.
- 2.3. La spesa massima ammissibile dell'operazione viene determinata su base pro-rata in proporzione ai benefici che si prevede apporterà alla regione e dovrà basarsi su una valutazione effettuata da un organo indipendente rispetto all'autorità di gestione. I benefici devono essere valutati tenendo conto degli obiettivi specifici dell'intervento e dell'impatto previsto. L'operazione non può ottenere un cofinanziamento quando la percentuale dei benefici è inferiore al 50 %.
- 2.4. Per ogni misura dell'intervento, la spesa ammissibile delle operazioni ammesse di cui al punto 2.1, non può superare il 10 % della spesa ammissibile totale della misura. Inoltre, la spesa ammissibile totale di tutte le operazioni nell'intervento di cui al punto 2.1 non deve superare il 5 % della spesa ammissibile totale dell'intervento.
- 2.5. Le operazioni ammesse dall'autorità di gestione di cui al punto 2.1 devono essere indicate nelle relazioni di attuazione annuale e finale dell'intervento.

3. ALTRI CASI

Nel caso di operazioni situate al di fuori della regione cui si riferisce l'intervento ma che non soddisfano le condizioni del punto 2, nonché di operazioni finanziate nel quadro dello SFOP, l'ammissione dell'operazione al cofinanziamento è subordinata alla autorizzazione preliminare della Commissione su base individuale in seguito a una richiesta presentata dallo Stato membro, tenendo conto in particolare della vicinanza dell'operazione alla regione, del livello prevedibile di beneficio per la regione e dell'importo della spesa in proporzione alla spesa totale nel quadro della misura e dell'intervento. Nel caso di interventi riferiti a regioni ultra-periferiche, si applica la procedura di cui al presente punto 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 1145/2003 DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 2003

che modifica il regolamento (CE) n. 1685/2000 per quanto riguarda le norme di ammissibilità al cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1447/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 30, paragrafo 3, e l'articolo 53, paragrafo 2,

sentiti il comitato di cui all'articolo 147 del trattato, il comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale e il comitato per le strutture del settore della pesca e dell'acquacoltura,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato del regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione, del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali ⁽³⁾, è stato adottato un insieme di norme comuni di ammissibilità. Tale regolamento è entrato in vigore il 5 agosto 2000.
- (2) L'esperienza nel frattempo acquisita ha dimostrato che le norme d'ammissibilità devono essere modificate sotto vari aspetti.
- (3) In particolare è opportuno riconoscere l'ammissibilità delle spese per le operazioni finanziarie transnazionali nel quadro del programma PEACE II e delle iniziative comunitarie, previa detrazione degli interessi creditori sugli anticipi.
- (4) È altresì opportuno chiarire che i pagamenti erogati ai fondi di capitale di rischio, ai fondi per mutui e ai fondi di garanzia costituiscono spese effettivamente sostenute.
- (5) È necessario chiarire che l'ammissibilità dell'IVA al cofinanziamento non dipende dalla natura privata o pubblica del beneficiario finale.
- (6) Per quanto riguarda lo sviluppo rurale, è opportuno chiarire che la norma secondo cui le spese devono essere comprovate tramite fatture quietanzate si applica ma lascia impregiudicate le disposizioni specifiche stabilite dal regolamento (CE) n. 445/2002 della Commissione, del 26 febbraio 2002 recante disposizioni di applica-

zione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 963/2003 ⁽⁵⁾, nei casi in cui devono essere determinati i normali costi unitari per taluni investimenti nel settore forestale.

- (7) Per motivi di chiarezza ed opportunità, necessario sostituire interamente l'allegato del regolamento (CE) n. 1685/2000.
- (8) Le disposizioni normative sui pagamenti ai fondi di capitale di rischio, ai fondi di mutui e ai fondi di garanzia, nonché sull'ammissibilità dell'IVA hanno sollevato problemi interpretativi.
- (9) Tenuto conto del principio di parità di trattamento e dei costi relativi alle operazioni finanziarie transnazionali, le disposizioni di cui al presente regolamento devono essere applicate con effetto retroattivo.
- (10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato al regolamento (CE) n. 1685/2000 è sostituito dal testo contenuto nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

I seguenti punti dell'allegato si applicano a decorrere dal 5 agosto 2000:

- a) nella norma n. 1, i punti 1.2, 1.3, 2.1, 2.2 e 2.3;
- b) nella norma n. 3, il punto 1;
- c) nella norma n. 7, i punti da 1 a 5.

⁽¹⁾ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 198 del 21.7.2001, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 39.

⁽⁴⁾ GU L 74 del 15.3.2002, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 138 del 5.6.2003, pag. 32.

28.6.2003

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 160/49

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2003.

Per la Commissione
Michel BARNIER
Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO

NORME SULL'AMMISSIBILITÀ**Norma n. 1. Spese effettivamente sostenute**

1. PAGAMENTI EFFETTUATI DAI BENEFICIARI FINALI
 - 1.1. I pagamenti effettuati dai beneficiari finali di cui all'articolo 32, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1260/1999 (in appresso "regolamento generale") devono essere eseguiti in denaro, fatte salve le deroghe di cui al punto 1.5.
 - 1.2. Nel caso dei regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del Trattato e di aiuti concessi da organismi designati dagli Stati membri, per "pagamenti effettuati dai beneficiari finali", s'intendono i versamenti ai destinatari ultimi, (ossia, ai fini della presente norma, agli enti pubblici o privati che eseguono la singola operazione) effettuati dagli enti che concedono l'aiuto. I pagamenti dell'aiuto effettuati dai beneficiari finali devono essere giustificati con riferimento alle condizioni e agli obiettivi dell'aiuto:
 - 1.3. I versamenti erogati ai fondi di capitale a rischio, ai fondi per mutui e ai fondi di garanzia (inclusi i fondi di partecipazione in capitale di rischio) sono considerati "spese effettivamente sostenute" ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento generale, a condizione che i fondi stessi siano conformi alle norme 8 e 9.
 - 1.4. Nei casi diversi da quelli indicati al punto 1.2, per "pagamenti effettuati dai beneficiari finali" si intendono i pagamenti effettuati dagli enti o dalle imprese pubbliche o private del tipo definito nel complemento di programmazione ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3, lettera b), del regolamento generale, direttamente responsabili della committenza dell'operazione specifica.
 - 1.5. Alle condizioni indicate ai punti 1.6, 1.7 e 1.8 anche l'ammortamento, i contributi in natura e le spese generali possono rientrare nei pagamenti di cui al punto 1.1. Tuttavia, il cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali di una data operazione non deve superare la spesa massima ammissibile alla fine dell'operazione, escludendo i contributi in natura.
 - 1.6. Il costo dell'ammortamento di immobili o attrezzature per i quali vi è un nesso diretto con gli obiettivi dell'operazione è considerato spesa ammissibile a condizione che:
 - a) finanziamenti nazionali o comunitari non abbiano contribuito all'acquisto degli immobili o impianti in questione,
 - b) il costo dell'ammortamento venga calcolato secondo le norme contabili vigenti, e
 - c) tale costo si riferisca esclusivamente al periodo di cofinanziamento dell'operazione.
 - 1.7. I contributi in natura sono considerati spese ammissibili a condizione che:
 - a) consistano nella fornitura di terreni o immobili, attrezzature o materiali, attività di ricerca o professionali o prestazioni volontarie non retribuite,
 - b) non siano collegati a misure di ingegneria finanziaria di cui alle norme 8, 9 e 10,
 - c) il loro valore sia verificabile tramite una valutazione e revisione contabile indipendente,
 - d) se trattasi di apporto di terreni o immobili, il loro valore sia certificato da un professionista qualificato e indipendente o da un ente ufficiale abilitato,
 - e) se trattasi di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore sia determinato tenendo conto del tempo effettivamente prestato e delle normali tariffe orarie e giornaliere per l'attività eseguita, e
 - f) si applichino, all'occorrenza, le disposizioni delle norme 4, 5 e 6.
 - 1.8. Le spese generali sono considerate ammissibili a condizione che siano basate sui costi effettivi relativi all'esecuzione dell'operazione cofinanziata dai Fondi Strutturali e che vengano imputate proporzionalmente all'operazione, secondo un metodo equo e debitamente giustificato.
 - 1.9. Le disposizioni dei punti da 1.5 a 1.8 si applicano ai singoli destinatari di cui al punto 1.2 nel caso di regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del Trattato e di aiuti concessi da enti designati dagli Stati membri.
 - 1.10. Gli Stati membri possono applicare disposizioni nazionali più rigorose per la determinazione delle spese ammissibili di cui ai punti da 1.6, 1.7 e 1.8.

28.6.2003

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 160/51

2. PROVA DELLA SPESA

- 2.1. In linea generale, i pagamenti effettuati dai beneficiari finali, a titolo di pagamenti intermedi e pagamenti del saldo, devono essere comprovati da fatture quietanzate. Ove ciò non sia possibile, tali pagamenti devono essere comprovati da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente.
- 2.2. Per quanto riguarda lo sviluppo rurale, la norma enunciata al punto 2.1., lascia impregiudicata l'applicazione delle disposizioni specifiche stabilite dal regolamento (CE) n. 445/2002 ai fini della determinazione dei normali costi unitari per taluni investimenti nel settore forestale.
- 2.3. Inoltre, quando le operazioni sono effettuate nell'ambito di appalti pubblici, i pagamenti effettuati dai beneficiari finali a titolo di pagamenti intermedi e pagamenti del saldo devono essere comprovati da fatture quietanzate rilasciate secondo le disposizioni dei contratti sottoscritti. In tutti gli altri casi, inclusa la concessione di sovvenzioni pubbliche, i pagamenti eseguiti dai beneficiari finali, a titolo di pagamenti intermedi e pagamenti del saldo, devono essere comprovati mediante le spese effettivamente sostenute (incluse le spese di cui al punto 1.5) dai destinatari ultimi ai sensi del punto 1.2.

3. SUBAPPALTO

- 3.1. Fatta salva l'applicazione di disposizioni nazionali più rigorose, le spese relative ai seguenti subappalti non sono ammissibili al cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali:
 - a) subappalti che determinano un aumento del costo di esecuzione dell'operazione senza apportare un corrispondente valore aggiunto;
 - b) subappalti stipulati con intermediari o consulenti in cui il corrispettivo è espresso in percentuale del costo totale dell'operazione, a meno che il corrispettivo sia giustificato dal beneficiario finale con riferimento all'effettivo valore dell'opera o dei servizi prestati.
- 3.2. Per tutti i contratti di subappalto i subappaltatori si impegnano a fornire agli organi di revisione e controllo tutte le informazioni necessarie relative alle attività oggetto del subappalto.

Norma n. 2. Contabilizzazione delle entrate

1. Per "entrate" si intendono, ai fini della presente norma, gli introiti generati dall'operazione durante il periodo del suo cofinanziamento o durante il periodo più lungo decorrente fino alla chiusura dell'intervento, determinato dallo Stato membro, attraverso vendite, locazioni, servizi, tasse di iscrizione o entrate equivalenti, ad eccezione di quanto segue:
 - a) entrate generate durante l'intera vita economica degli investimenti cofinanziati e soggette alle disposizioni specifiche dell'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento generale;
 - b) entrate generate nell'ambito delle misure di ingegneria finanziaria di cui alle norme 8, 9 e 10;
 - c) contributi del settore privato per il cofinanziamento di operazioni, che figurano accanto ai contributi pubblici nei prospetti finanziari dell'intervento.
2. Le entrate di cui al punto 1 rappresentano introiti che riducono l'importo del cofinanziamento dei Fondi strutturali necessario per l'operazione. Prima della determinazione dell'importo della partecipazione dei Fondi strutturali, e non oltre la chiusura dell'intervento, esse vengono integralmente o proporzionalmente detratte dalla spesa ammissibile dell'operazione a seconda che siano generate integralmente o solo parzialmente dall'operazione cofinanziata.

Norma n. 3. Oneri finanziari e di altro genere e spese legali

1. ONERI FINANZIARI

Gli interessi debitori (ad esclusione delle spese per contributi in conto interessi miranti a ridurre il costo del denaro per le imprese nell'ambito di un regime di aiuti di Stato autorizzato), le commissioni per operazioni finanziarie, le spese e le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari non sono ammissibili al cofinanziamento dei Fondi strutturali. Tuttavia le spese per le operazioni finanziarie transnazionali nel quadro di PEACE II e delle iniziative comunitarie (INTERREG III, LEADER+, EQUAL e URBAN II) sono ammissibili al cofinanziamento da parte dei Fondi Strutturali previa detrazione degli interessi creditorî percepiti sugli acconti. Inoltre, nel caso di finanziamenti globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale dell'intervento, sono ammissibili, previa detrazione degli interessi creditorî percepiti sugli acconti.

2. ONERI RELATIVI A CONTI BANCARI

Qualora il cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali richieda l'apertura di uno o più conti bancari distinti per l'esecuzione dell'operazione, le spese di apertura e di gestione dei conti stessi sono ammissibili.

3. PARCELLE PER CONSULENZE LEGALI, PARCELLE NOTARILI, SPESE PER CONSULENZA TECNICA O FINANZIARIA, NONCHÉ SPESE PER CONTABILITÀ O REVISIONE CONTABILE

Tali spese sono ammissibili quando sono direttamente legate all'operazione e sono necessarie per la sua preparazione o esecuzione ovvero, per quanto riguarda le spese per contabilità o revisione contabile, se sono connesse ad obblighi prescritti dall'autorità di gestione.

4. SPESE PER GARANZIE BANCARIE FORNITE DA BANCHE O ALTRI ISTITUTI FINANZIARI

Tali spese sono ammissibili quando tali garanzie sono previste dalla normativa nazionale o comunitaria o nella decisione della Commissione che autorizza l'intervento.

5. SANZIONI PECUNIAIRIE, PENALI E SPESE PER CONTROVERSIE LEGALI

Tali spese non sono ammissibili.

Norma n. 4. Acquisto di materiale usato

Le spese per l'acquisto di materiale usato possono essere considerate ammissibili ai fini del cofinanziamento se sono soddisfatte le tre seguenti condizioni, fatta salva l'applicazione di disposizioni nazionali più rigorose:

- a) una dichiarazione del venditore che attesti l'origine esatta del materiale e certifichi che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha mai beneficiato di un contributo nazionale o comunitario,
- b) il prezzo del materiale usato non deve essere superiore al suo valore di mercato e deve essere inferiore al costo di analogo materiale nuovo, e
- c) le caratteristiche tecniche del materiale usato devono essere adeguate alle esigenze dell'operazione ed essere conformi alle norme ed agli standard vigenti.

Norma n. 5. Acquisto di terreni

1. NORMA GENERALE

- 1.1. Le spese per l'acquisto di terreni non edificati sono ammissibili ai fini del cofinanziamento dei Fondi Strutturali alle tre condizioni seguenti, fatta salva l'applicazione di disposizioni nazionali più rigorose:

- a) deve sussistere un nesso diretto preciso fra l'acquisto dei terreni e gli obiettivi dell'operazione cofinanziata,
- b) eccezion fatta per i casi menzionati al punto 2, la percentuale della spesa ammissibile totale dell'operazione, rappresentata dall'acquisto dei terreni, non può superare il 10 %, a meno che venga stabilita una percentuale più elevata nell'intervento approvato dalla Commissione,
- c) un professionista qualificato indipendente o un organismo abilitato deve certificare che il prezzo d'acquisto non è superiore al valore di mercato.

- 1.2. Nel caso di regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del Trattato, l'ammissibilità delle spese per l'acquisto dei terreni deve essere valutata considerando il regime di aiuto nel suo complesso.

2. OPERAZIONI DI TUTELA DELL'AMBIENTE

Nel caso di operazioni di tutela dell'ambiente, la spesa è considerata ammissibile quando vengono rispettate tutte le seguenti condizioni:

- l'acquisto è oggetto di una decisione positiva da parte dell'autorità di gestione,
- il terreno è destinato all'uso previsto per un periodo determinato nella suddetta decisione,
- il terreno non ha destinazione agricola, salvi i casi debitamente giustificati ammessi dall'autorità di gestione,
- l'acquisto viene effettuato da parte o per conto di un'istituzione pubblica o di un ente di diritto pubblico.

Norma n. 6. Acquisto di beni immobili

1. NORMA GENERALE

Le spese per l'acquisto di beni immobili (vale a dire edifici già costruiti e terreni su cui si trovano) sono ammissibili ai fini del cofinanziamento da parte dei Fondi Strutturali purché siano direttamente connesse alle finalità dell'operazione e siano osservate condizioni esposte al punto 2, fatta salva l'applicazione di disposizioni nazionali più rigorose.

2. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

- 2.1. Un professionista qualificato e indipendente o un organismo abilitato deve certificare che il prezzo non supera il valore di mercato e attestare che l'immobile è conforme alla normativa nazionale oppure specificare i punti non conformi quando l'operazione preveda la loro regolarizzazione da parte del beneficiario finale.
- 2.2. L'edificio non deve aver fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di alcun finanziamento nazionale o comunitario che determina una doppia concessione di aiuti in caso di cofinanziamento dell'acquisto da parte dei Fondi Strutturali.
- 2.3. L'immobile deve essere usato per la destinazione e per il periodo stabiliti dall'autorità di gestione.
- 2.4. L'edificio può essere usato solo conformemente alle finalità dell'operazione. In particolare, l'edificio può servire a ospitare servizi dell'amministrazione pubblica solo quando tale uso è conforme alle attività ammissibili del Fondo Strutturale interessato.

Norma n. 7. IVA e altri tributi ed oneri

1. L'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se è realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale, oppure dal destinatario ultimo nell'ambito dei regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del trattato, e nel caso di aiuti concessi dagli organismi designati dagli Stati membri. L'IVA che sia comunque recuperabile, è da considerarsi inammissibile anche qualora non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale o dal destinatario ultimo. La natura privata o pubblica del beneficiario finale o del destinatario ultimo non è presa in considerazione nel determinare se l'IVA costituisca una spesa ammissibile in applicazione della presente norma.
2. L'IVA non recuperabile dal beneficiario finale o dal destinatario ultimo in forza di norme nazionali specifiche costituisce spesa ammissibile solo qualora tali norme siano interamente compatibili con la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio sull'IVA⁽¹⁾.
3. Quando il beneficiario finale o il destinatario ultimo è soggetto ad un regime forfettario ai sensi del titolo XIV della direttiva 77/388/CEE, l'IVA versata è considerata recuperabile ai fini del punto 1.
4. Il cofinanziamento comunitario non può superare la spesa totale ammissibile al netto dell'IVA, fatte salve le disposizioni dell'articolo 29, paragrafo 6 del regolamento generale.
5. Gli altri tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento da parte dei Fondi Strutturali non costituiscono spese ammissibili, salvo che siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale o dal destinatario ultimo.

Norma n. 8. Fondi di capitali di rischio e Fondi per mutui

1. NORMA GENERALE

I Fondi Strutturali possono cofinanziare fondi di capitale di rischio e/o fondi per mutui o fondi di partecipazione in capitale di rischio (in appresso "fondi") alle condizioni indicate al punto 2. Per "Fondi di capitale di rischio e fondi per mutui" si intendono, ai fini della presente norma, strumenti di investimento appositamente istituiti per fornire capitale proprio o altre forme di capitale di rischio, inclusi mutui, alle piccole e medie imprese (PMI) ai sensi della raccomandazione 96/280/CE della Commissione⁽²⁾. Per "Fondi di partecipazione in capitale di rischio" si intende fondi costituiti per investire in diversi fondi di capitale di rischio e fondi per mutui. La partecipazione dei Fondi Strutturali a tali fondi può essere accompagnata da coinvestimenti o garanzie concesse da parte di altri strumenti di finanziamento comunitari.

⁽¹⁾ GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4.

2. CONDIZIONI

- 2.1. I cofinanziatori o i promotori del fondo devono presentare un piano di attività prudente che indichi, in particolare, il mercato su cui opera il fondo, le modalità e le condizioni del finanziamento, il bilancio preventivo del fondo, la proprietà e i soci cofinanziatori, la professionalità, la competenza e l'indipendenza del personale dirigente, lo statuto del fondo, le ragioni e il previsto utilizzo del contributo dei Fondi Strutturali, la politica di disinvestimento e le disposizioni sulla liquidazione del fondo, incluso il reimpiego degli introiti attribuibili al contributo dei Fondi strutturali. Il piano di attività deve essere attentamente valutato e la sua applicazione sorvegliata dalla (o sotto la responsabilità della) autorità di gestione.
- 2.2. Il fondo deve essere costituito come ente giuridico indipendente disciplinato da contratti sociali o come capitale separato in seno a un'istituzione finanziaria preesistente. In quest'ultimo caso, il fondo deve essere oggetto di una convenzione di attuazione specifica, che preveda in particolare una contabilità separata idonea a distinguere le nuove risorse investite nel fondo (incluse quelle investite dai Fondi Strutturali) da quelle inizialmente esistenti nell'istituzione. Tutti i partecipanti al fondo devono conferire i propri contributi in contante.
- 2.3. La Commissione non può divenire socio o quotista del fondo.
- 2.4. Il contributo dei Fondi strutturali è soggetto ai limiti di cui all'articolo 29, paragrafi 3 e 4, del regolamento generale.
- 2.5. I fondi possono investire solo in PMI nella fase della loro creazione, nelle prime fasi di sviluppo (inclusa la costituzione del capitale d'avviamento) o nella fase di espansione e solo in attività che i gestori del fondo giudicano potenzialmente redditizie. Nella valutazione della redditività economica si deve tener conto di tutti i tipi di introiti delle imprese di cui trattasi. I fondi non possono investire in imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà⁽¹⁾.
- 2.6. Devono essere prese le misure necessarie per ridurre al minimo le distorsioni di concorrenza sul mercato dei prestiti o dei capitali di rischio. In particolare i rendimenti ottenuti dagli investimenti in capitale e dai prestiti (detratta una quota proporzionale dei costi di gestione) possono essere destinati in via preferenziale ai quotisti privati fino al livello di remunerazione stabilito nel contratto sociale e successivamente devono essere ripartiti equamente fra tutti i quotisti e i Fondi Strutturali. I rendimenti attribuibili ai contributi dei Fondi Strutturali devono essere riutilizzati per le attività di sviluppo di PMI nella stessa area ammissibile.
- 2.7. I costi di gestione non possono superare il 5 % del capitale versato in media annuale per la durata dell'intervento a meno che, in seguito a gara d'appalto, si riveli necessaria una percentuale più elevata.
- 2.8. Al momento della chiusura dell'operazione, la spesa ammissibile del fondo (il beneficiario finale) è costituita dal capitale del fondo che è stato investito nelle PMI o prestato alle stesse, ivi inclusi i costi di gestione sostenuti.
- 2.9. I contributi dei Fondi Strutturali e gli altri contributi pubblici ai fondi, nonché gli investimenti effettuati dai fondi nelle singole PMI, sono soggetti alle norme sugli aiuti di Stato.

3. RACCOMANDAZIONI

- 3.1. La Commissione raccomanda le regole di buona pratica fissate ai punti da 3.2 a 3.6 per i fondi ai quali contribuiscono i Fondi Strutturali. La Commissione considererà il rispetto di queste raccomandazioni quale elemento positivo nell'esaminare la compatibilità del fondo con le norme sugli aiuti di Stato. Le raccomandazioni non sono vincolanti ai fini della ammissibilità della spesa.
- 3.2. Il contributo finanziario del settore privato dovrebbe essere considerevole e in ogni caso superiore al 30 %.
- 3.3. I fondi dovrebbero avere una dimensione sufficientemente grande e rivolgersi ad una fascia di soggetti sufficientemente ampia affinché le operazioni siano potenzialmente redditizie, con una scala temporale per gli investimenti compatibile con il periodo di partecipazione dei Fondi Strutturali e concentrarsi su aree caratterizzate da inadeguatezze del mercato.
- 3.4. I versamenti di capitale nel fondo effettuati dai Fondi Strutturali e dai quotisti dovrebbero essere contemporanei e proporzionali alle quote sottoscritte.
- 3.5. I fondi dovrebbero essere gestiti da professionisti indipendenti con una esperienza professionale tale da garantire il possesso delle capacità e della credibilità necessarie ai fini della gestione di fondi di capitale di rischio. Il personale di gestione dovrebbe essere scelto di preferenza mediante concorso, tenendo conto del livello degli emolumenti previsti.
- 3.6. In linea di principio i fondi non dovrebbero acquisire quote di maggioranza in imprese e dovrebbero mirare a realizzare tutti gli investimenti entro la durata della loro esistenza.

⁽¹⁾ GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2.

Norma n. 9. Fondi di garanzia

1. NORMA GENERALE

I Fondi strutturali possono cofinanziare il capitale di fondi di garanzia alle condizioni esposte al punto 2. Per "Fondi di garanzia" si intendono, ai fini della presente norma, gli strumenti di finanziamento che garantiscono i fondi di capitale di rischio e i fondi per mutui ai sensi della norma n. 8 nonché altri sistemi di finanziamento della copertura dei rischi delle PMI (inclusi i mutui) in relazione alle perdite derivanti dagli investimenti in piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 96/280/CE. I fondi possono essere fondi comuni a sostegno pubblico sottoscritti da PMI, fondi gestiti commercialmente con la partecipazione del settore privato o fondi a finanziamento totalmente pubblico. La partecipazione dei Fondi strutturali a questi fondi può essere accompagnata da garanzie parziali fornite da altri strumenti di finanziamento comunitari.

2. CONDIZIONI

- 2.1. Un piano di attività prudente deve essere presentato dai cofinanziatori applicando, in quanto compatibili, le regole stabilite per i fondi di capitale di rischio (norma n. 8) e specificando il previsto portafoglio di garanzie. Il piano di attività deve essere attentamente valutato e la sua applicazione sorvegliata dalla (o sotto la responsabilità della) autorità di gestione.
- 2.2. Il fondo deve essere costituito come ente giuridico indipendente disciplinato da contratti sociali o come capitale separato in seno a un'istituzione finanziaria preesistente. In quest'ultimo caso, il fondo deve essere oggetto di una specifica convenzione di attuazione, che preveda in particolare una contabilità separata idonea a distinguere le nuove risorse investite nel fondo (incluse quelle provenienti dai Fondi Strutturali) da quelle inizialmente disponibili nell'istituzione.
- 2.3. La Commissione non può divenire socio o quotista del fondo.
- 2.4. I fondi possono garantire soltanto investimenti in attività giudicate potenzialmente redditizie. I fondi non possono fornire garanzie per imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.
- 2.5. L'eventuale quota residua del contributo dei Fondi Strutturali dopo che le garanzie siano state adempiute deve essere riutilizzata per attività di sviluppo delle PMI nella stessa area ammissibile.
- 2.6. I costi di gestione non possono superare il 2 % del capitale versato, in media annua, per la durata dell'intervento a meno che in seguito a gara d'appalto si riveli necessaria una percentuale più elevata.
- 2.7. Al momento della chiusura dell'intervento, la spesa ammissibile del fondo (del beneficiario finale) è l'importo del capitale versato del fondo che risulta necessario, sulla base di una valutazione indipendente, per coprire le garanzie fornite, ivi comprese le spese di gestione sostenute.
- 2.8. I contributi dei Fondi Strutturali e gli altri contributi pubblici ai fondi di garanzia, nonché le garanzie fornite da tali fondi alle singole PMI, sono soggetti alle norme sugli aiuti di Stato.

Norma n. 10. Locazione finanziaria ("Leasing")

1. NORMA GENERALE

La spesa sostenuta per operazioni di locazione finanziaria è ammissibile al cofinanziamento da parte dei Fondi Strutturali alle condizioni stabilite nei punti 2, 3 e 4.

2. AIUTO CONCESSO ATTRAVERSO IL CONCEDENTE

- 2.1. Il concedente è il beneficiario diretto del cofinanziamento comunitario che viene utilizzato al fine di ridurre l'importo dei canoni versati dall'utilizzatore del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria.
- 2.2. I contratti di locazione finanziaria che beneficiano dell'aiuto comunitario devono contenere una opzione di acquisto oppure prevedere una durata minima pari alla vita utile del bene oggetto del contratto.
- 2.3. Il concedente si impegna a restituire alle autorità nazionali interessate, qualora il contratto venga risolto prima della scadenza del periodo di durata minimo senza la preventiva approvazione delle autorità competenti, la parte della sovvenzione comunitaria corrispondente al periodo residuo (mediante accredito al Fondo di cui trattasi).

- 2.4. L'acquisto del bene da parte del concedente, comprovato da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituisce la spesa ammissibile al cofinanziamento. L'importo massimo ammissibile al cofinanziamento comunitario non deve superare il valore di mercato del bene dato in locazione.
- 2.5. Le spese non indicate al punto 2.4, connesse al contratto di locazione finanziaria, (in particolare tributi, margini del concedente, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.) non sono ammissibili.
- 2.6. L'aiuto comunitario versato al concedente deve essere impiegato interamente a vantaggio dell'utilizzatore mediante una riduzione uniforme di tutti i canoni nel periodo contrattuale.
- 2.7. Il concedente deve dimostrare che il beneficio dell'aiuto comunitario verrà trasferito interamente all'utilizzatore elaborando una distinta dei pagamenti dei canoni o con un metodo alternativo che fornisca garanzie equivalenti.
- 2.8. Le spese indicate al punto 2.5, la fruizione di eventuali vantaggi fiscali derivanti dalla locazione finanziaria e le altre condizioni del contratto devono equivalere a quelle presumibili in assenza di interventi finanziari della Comunità.

3. AIUTO ALL'UTILIZZATORE

- 3.1. L'utilizzatore è il destinatario diretto del cofinanziamento comunitario.
- 3.2. I canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile al cofinanziamento.
- 3.3. Nel caso di contratti di locazione finanziaria che contengono un'opzione di acquisto della proprietà o che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile al cofinanziamento comunitario non deve superare il valore di mercato del bene. Non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto (tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.).
- 3.4. L'aiuto comunitario relativo ai contratti di locazione finanziaria di cui al punto 3.3 è versato all'utilizzatore in una o più quote sulla base dei canoni effettivamente pagati. Se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti ai fini dell'intervento comunitario, viene considerata ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall'utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai fini dell'intervento.
- 3.5. Nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengano un'opzione di acquisto e la cui durata sia inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono ammissibili al cofinanziamento comunitario in proporzione alla durata dell'operazione ammissibile. L'utilizzatore deve tuttavia essere in grado di dimostrare che la locazione finanziaria costituiva il metodo più economico per ottenere l'uso del bene. Qualora risultasse che i costi sarebbero stati inferiori utilizzando un metodo alternativo (ad esempio la locazione semplice del bene), i costi supplementari dovranno essere detratti dalla spesa ammissibile.
- 3.6. Gli Stati membri possono applicare disposizioni nazionali più rigorose per la determinazione della spesa ammissibile di cui ai punti da 3.1. a 3.5.

4. VENDITA E RETROLOCAZIONE FINANZIARIA (LEASE-BACK)

I canoni pagati dall'utilizzatore in forza di un contratto di vendita e conseguente retrolocazione finanziaria possono costituire spese ammissibili a norma del punto 3. I costi di acquisto del bene non sono ammissibili al cofinanziamento comunitario.

Norma n. 11. Spese sostenute nella gestione ed esecuzione dei Fondi strutturali

1. NORMA GENERALE

Le spese sostenute dagli Stati membri nella gestione, nell'attuazione, nella sorveglianza e nel controllo dei Fondi Strutturali non sono ammissibili al cofinanziamento tranne nei casi previsti al punto 2 e per le categorie indicate al punto 2.1.

28.6.2003

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 160/57

2. CATEGORIE DI SPESE DI GESTIONE, ATTUAZIONE, SORVEGLIANZA E CONTROLLO AMMISSIBILI AL COFINANZIAMENTO

2.1. Le seguenti categorie di spese sono ammissibili al cofinanziamento alle condizioni stabilite nei punti da 2.2 a 2.7:

- spese connesse alla preparazione, selezione, valutazione e sorveglianza dell'intervento e delle operazioni (escluse le spese riguardanti l'acquisto e l'installazione di sistemi informatici per la gestione, sorveglianza e valutazione),
- spese per le riunioni di comitati di sorveglianza e sottocomitati relative all'attuazione dell'intervento. Tali spese possono comprendere anche le spese per esperti e altri partecipanti a tali comitati, inclusi i partecipanti di paesi terzi, quando il presidente di tali comitati ne ritenga la presenza indispensabile ai fini dell'efficace attuazione dell'intervento,
- spese relative a revisione contabile e controlli in loco delle operazioni.

2.2. Le spese per stipendi, inclusi i contributi di previdenza sociale, sono ammissibili solo nei casi seguenti:

- a) personale della pubblica amministrazione o altri funzionari pubblici distaccati con decisione debitamente documentata dell'autorità competente per lo svolgimento dei compiti di cui al punto 2.1,
- b) altro personale impiegato per svolgere i compiti di cui al punto 2.1.

Il periodo di distacco o impiego non può superare il termine finale per l'ammissibilità della spesa fissato nella decisione che approva l'intervento.

2.3. Il contributo dei Fondi Strutturali alla spesa di cui al punto 2.1 è limitato all'importo massimo stabilito nell'intervento approvato dalla Commissione e non potrà superare i limiti fissati nei punti 2.4 e 2.5.

2.4. Per ogni tipo di intervento, ad esclusione delle iniziative comunitarie, del programma speciale PEACE II e delle azioni innovative, il limite è costituito dalla somma dei seguenti importi:

- 2,5 % della parte del contributo totale dei Fondi Strutturali inferiore o eguale a 100 milioni di euro,
- 2 % della parte del contributo totale dei Fondi Strutturali superiore a 100 milioni di euro ma inferiore o eguale a 500 milioni di euro,
- 1 % della parte del contributo totale dei Fondi Strutturali superiore a 500 milioni di euro ma inferiore o eguale a 1 miliardo di euro,
- 0,5 % della parte del contributo totale dei Fondi Strutturali superiore a 1 miliardo di euro.

2.5. Per le iniziative comunitarie, le azioni innovative e il programma speciale PEACE II, il limite è pari al 5 % del contributo totale dei Fondi Strutturali. Ove tali interventi implicino la partecipazione di più di uno Stato membro, detto limite può essere innalzato in considerazione dei maggiori costi di gestione ed attuazione e verrà fissato nella decisione della Commissione.

2.6. Ai fini della determinazione dei limiti di cui ai punti 2.4 e 2.5, il contributo totale dei Fondi Strutturali è costituito dal totale stabilito in ogni intervento approvato dalla Commissione.

2.7. Le disposizioni d'attuazione dei punti da 2.1 a 2.6 della presente norma saranno concordate fra la Commissione e gli Stati membri e stabilite nell'intervento. L'aliquota del contributo verrà fissata a norma dell'articolo 29, paragrafo 7, del regolamento generale. Ai fini della sorveglianza, i costi di cui al punto 2.1 formeranno oggetto di una misura distinta o di una misura parziale nell'ambito dell'assistenza tecnica.

3. ALTRE SPESE NELL'AMBITO DELL'ASSISTENZA TECNICA

Le azioni ammissibili al cofinanziamento nell'ambito dell'assistenza tecnica che non siano indicate al punto 2 (come studi, seminari, azioni di informazione, valutazione e l'acquisizione e installazione di sistemi informatici di gestione, sorveglianza e valutazione) non sono soggette alle condizioni di cui ai punti da 2.4 a 2.6. La spesa per gli stipendi del personale della pubblica amministrazione o di altri dipendenti pubblici che eseguono tali azioni non è ammissibile.

4. SPESE SOSTENUTE DALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IN RELAZIONE ALL'ESECUZIONE DI OPERAZIONI

La seguente spesa delle pubbliche amministrazioni è ammissibile al cofinanziamento al di fuori dell'assistenza tecnica se si riferisce all'esecuzione di un'operazione, purché non rientri nelle competenze istituzionali della pubblica autorità o nei normali compiti di gestione, sorveglianza e controllo di tale autorità:

- a) costi relativi a prestazioni professionali rese da un servizio pubblico nell'esecuzione di un'operazione. Tali costi devono essere fatturati a un beneficiario finale (pubblico o privato) o certificati sulla base di documenti che abbiano forza probatoria equivalente e consentano di accertare i costi reali sostenuti dalla pubblica amministrazione in riferimento all'operazione di cui trattasi;

- b) costi relativi all'esecuzione di un'operazione, inclusa la spesa relativa alla prestazione di servizi, sostenuti da una pubblica autorità che sia essa stessa la beneficiaria finale e che esegua l'operazione in proprio senza far ricorso a tecnici esterni o ad imprese. Tali costi devono riferirsi alla spesa sostenuta effettivamente e direttamente per l'operazione cofinanziata ed essere certificati in base a documenti che consentano di accertare i costi reali sostenuti dal servizio pubblico in riferimento all'operazione stessa.

Norma n. 12. Ammissibilità delle spese in riferimento al luogo dell'operazione

1. NORMA GENERALE

Di norma, le operazioni cofinanziate dai Fondi Strutturali devono aver luogo nella regione cui si riferisce l'intervento.

2. DEROGA

- 2.1. Qualora la regione cui si riferisce l'intervento tragga interamente o parzialmente beneficio da un'operazione svolta al di fuori del suo territorio, l'autorità di gestione può ammettere al cofinanziamento l'operazione stessa purché siano soddisfatte tutte le condizioni poste nei punti 2.2, 2.3 e 2.4. In altri casi le operazioni possono essere considerate ammissibili al cofinanziamento nell'ambito della procedura stabilita dal punto 3. Per le operazioni finanziate nell'ambito dello Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) deve sempre essere seguita la procedura di cui al punto 3.
- 2.2. L'operazione deve aver luogo in una zona NUTS III dello Stato membro che sia contigua alla regione cui si riferisce l'intervento.
- 2.3. La spesa massima ammissibile dell'operazione viene determinata in ragione della percentuale dei benefici che si prevede apporterà alla regione e dovrà basarsi su una valutazione effettuata da un organismo indipendente rispetto all'autorità di gestione. I benefici devono essere valutati tenendo conto degli obiettivi specifici dell'intervento e degli effetti previsti. L'operazione non può ottenere alcun cofinanziamento quando la percentuale dei benefici è inferiore al 50 %.
- 2.4. Nell'ambito di ciascuna misura dell'intervento, la spesa ammissibile delle operazioni ammesse di cui al punto 2.1 non può superare il 10 % della spesa ammissibile totale della misura stessa. Inoltre la spesa ammissibile totale di tutte le operazioni svolte nell'ambito dell'intervento ai sensi del punto 2.1 non deve superare il 5 % della spesa ammissibile totale dell'intervento stesso.
- 2.5. Le operazioni ammesse dall'autorità di gestione ai sensi del punto 2.1 devono essere indicate nella relazione annuale e finale dell'intervento.

3. ALTRI CASI

L'ammissione al cofinanziamento delle operazioni svolte al di fuori della regione cui si riferisce l'intervento e non rispondenti alle condizioni del punto 2, nonché delle operazioni finanziate nel quadro dello SFOP, è subordinata alla previa autorizzazione della Commissione rilasciata caso per caso, a richiesta dello Stato membro, tenendo conto in particolare della vicinanza dell'operazione alla regione interessata, dell'entità prevedibile del beneficio derivante alla regione stessa e dell'importo della spesa rispetto alla spesa totale sostenuta nell'ambito della misura e nell'ambito dell'intervento. Nel caso di interventi relativi a regioni ultraperiferiche deve essere seguita la procedura stabilita nel presente punto 3.»

**REGOLAMENTO (CE) N. 438/2001 DELLA COMMISSIONE
del 2 marzo 2001**

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei fondi strutturali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 53, paragrafo 2,

sentito il comitato di cui all'articolo 147 del trattato,

sentito il comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale,

sentito il comitato per le strutture del settore della pesca e dell'acquacoltura,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 38 del regolamento (CE) n. 1260/1999, gli Stati membri adottano una serie di misure intese a garantire che i fondi comunitari siano utilizzati in modo efficiente, regolare e conforme ai principi di sana gestione finanziaria.
- (2) A tale scopo, gli Stati membri forniscono orientamenti appropriati sull'organizzazione delle pertinenti funzioni delle autorità di gestione e di pagamento di cui agli articoli 32 e 34 del regolamento (CE) n. 1260/1999.
- (3) L'articolo 38 del regolamento (CE) n. 1260/1999 dispone che gli Stati membri collaborino con la Commissione per garantire la disponibilità di sistemi di gestione e di controllo che funzionino correttamente e che forniscano l'aiuto necessario per l'esecuzione dei controlli, anche a campione.
- (4) Al fine di armonizzare i requisiti relativi alla certificazione delle spese imputabili a pagamenti effettuati a titolo dei fondi di cui all'articolo 32, paragrafi 3 e 4 del regolamento (CE) n. 1260/1999, è necessario stabilire il contenuto di tale certificazione e specificare la natura e la qualità delle informazioni su cui essa si fonda.
- (5) Al fine di consentire alla Commissione di effettuare i controlli di cui all'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999, gli Stati membri devono fornirle, a domanda, i dati che le autorità di gestione richiedono per l'esecuzione dei compiti di gestione, di

sorveglianza e di valutazione di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999. È necessario definire il contenuto di tali dati, nonché il formato e i mezzi di trasmissione dei documenti in formato elettronico, quando i dati sono trasmessi in detto formato ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3, lettera e), del regolamento. La Commissione deve garantire la riservatezza e la sicurezza sia dei dati informatizzati, sia di quelli in altro formato.

- (6) Occorre sostituire il regolamento (CE) n. 2064/97 della Commissione, del 15 ottobre 1997, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio riguardo ai controlli finanziari effettuati dagli Stati membri sulle operazioni cofinanziate dai fondi strutturali ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2406/98 ⁽³⁾. Le disposizioni del regolamento (CE) n. 2064/97 devono tuttavia continuare ad applicarsi ai contributi concessi nel periodo di programmazione 1994-1999 a norma del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94 ⁽⁵⁾.
- (7) Il presente regolamento deve applicarsi fatte salve le disposizioni relative ai controlli in loco nel settore degli aiuti di Stato di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE ⁽⁶⁾.
- (8) Il presente regolamento deve altresì applicarsi fatte salve le disposizioni del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità ⁽⁷⁾.
- (9) Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1681/94 della Commissione, dell'11 luglio 1994, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento delle politiche strutturali nonché all'organizzazione di un sistema di informazione in questo settore ⁽⁸⁾, si applicano ai contributi concessi nell'ambito del regolamento (CE) n. 1260/1999, in forza dell'articolo 54, paragrafo 2, nonché nel rispetto dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera e), dello stesso regolamento.
- (10) Il presente regolamento deve applicarsi nel rispetto del principio di sussidiarietà, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999, nonché nel rispetto dei sistemi istituzionali, giuridici e finanziari degli Stati membri interessati, ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma dello stesso regolamento.

⁽²⁾ GU L 290 del 23.10.1997, pag. 1.
⁽³⁾ GU L 298 del 7.11.1998, pag. 15.
⁽⁴⁾ GU L 185 del 15.7.1988, pag. 9.
⁽⁵⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 11.
⁽⁶⁾ GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.
⁽⁷⁾ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.
⁽⁸⁾ GU L 178 del 12.7.1994, pag. 43.

⁽¹⁾ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.

- (11) Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Campo d'applicazione

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 relative ai sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei fondi strutturali che sono gestiti dagli Stati membri.

CAPO II

Sistemi di gestione e di controllo

Articolo 2

1. Gli Stati membri garantiscono che le autorità di gestione e di pagamento e gli organismi intermedi ricevano orientamenti appropriati riguardo ai sistemi di gestione e di controllo necessari per garantire una sana gestione finanziaria dei fondi comunitari, in conformità dei principi e delle norme generalmente riconosciute ed in particolare al fine di garantire adeguatamente la correttezza, la regolarità e l'ammissibilità delle domande di contributi comunitari.

2. Ai fini del presente regolamento, per «organismo intermedio» si intende qualsiasi organismo o servizio pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità dell'autorità di gestione o di pagamento o che espleta funzioni per conto di tali autorità, nei confronti dei beneficiari finali, degli enti o delle imprese che eseguono le operazioni.

Articolo 3

I sistemi di gestione e di controllo delle autorità di gestione e di pagamento e degli organismi intermedi, in proporzione al volume dei contributi amministrati, garantiscono:

- a) una chiara definizione e assegnazione delle funzioni, nonché un'adeguata separazione delle stesse, necessaria per garantire sane procedure finanziarie, all'interno dell'organizzazione interessata;
- b) sistemi efficaci per garantire che le funzioni vengano espletate in maniera soddisfacente;
- c) l'informazione dell'autorità responsabile, in merito all'esecuzione dei compiti e ai mezzi impiegati dagli organismi intermedi.

Articolo 4

I sistemi di gestione e di controllo prevedono procedure per la verifica della fornitura dei beni e dei servizi cofinanziati e della veridicità della spesa dichiarata e per garantire il rispetto della

relativa decisione della Commissione di cui all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1260/1999 e delle disposizioni nazionali e comunitarie, in particolare di quelle applicabili in materia di ammissibilità delle spese al contributo dei fondi strutturali, nell'ambito dell'intervento interessato, nonché in materia di appalti pubblici, di aiuti di Stato (comprese le norme sul cumulo degli aiuti), di protezione dell'ambiente e di pari opportunità.

Le procedure prevedono la registrazione delle verifiche in loco effettuate per le singole operazioni. Le registrazioni indicano le attività svolte, i risultati delle verifiche e le misure prese in ordine a discrepanze rilevate. Nel caso in cui le verifiche fisiche o amministrative non riguardino tutte le operazioni ma soltanto un campione di operazioni selezionate, le registrazioni forniscono l'identificazione di tali operazioni e la descrizione del metodo di campionamento.

Articolo 5

1. Gli Stati membri informano la Commissione, entro tre mesi dalla data di approvazione dell'intervento, o dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, se successiva, in merito all'organizzazione delle autorità di gestione e di pagamento e degli organismi intermedi, ai sistemi di gestione e di controllo istituiti presso tali autorità e organismi, nonché ai miglioramenti previsti in conformità agli orientamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

2. L'informazione, per ciascuna autorità di gestione e di pagamento e per ciascun organismo intermedio, riguarda i seguenti aspetti:

- a) le funzioni affidate;
- b) la ripartizione delle funzioni tra gli uffici o all'interno degli stessi, nonché tra l'autorità di gestione e l'autorità di pagamento, qualora costituiscano un unico organismo;
- c) le procedure relative al ricevimento, alla verifica e all'approvazione delle domande di rimborso delle spese, nonché all'autorizzazione, all'esecuzione e alla registrazione dei pagamenti ai beneficiari e
- d) le disposizioni in materia di verifica ispettiva dei sistemi di gestione e di controllo.

3. Ove un sistema comune sia applicato a più di un intervento può essere fornita una descrizione di tale sistema.

Articolo 6

La Commissione, in collaborazione con lo Stato membro, accerta che i sistemi di gestione e di controllo di cui all'articolo 5 soddisfino i criteri di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 e al presente regolamento e rileva ogni ostacolo che tali sistemi comportino per la trasparenza dei controlli sul funzionamento dei fondi e per il scarico della responsabilità che le incombe a norma dell'articolo 274 del trattato. A scadenze regolari sono effettuate revisioni sul funzionamento dei sistemi.

Articolo 7

1. I sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri prevedono un'adeguata pista di controllo.

2. Una pista di controllo è adeguata se consente:

- a) di verificare la corrispondenza, dei dati riepilogativi certificati alla Commissione, alle singole registrazioni di spesa e alla relativa documentazione giustificativa, conservate ai vari livelli dell'amministrazione e presso i beneficiari finali, nonché, nel caso in cui questi ultimi non siano i percettori finali del contributo, presso gli organismi o le imprese che eseguono le operazioni e
- b) di verificare l'assegnazione e i trasferimenti delle risorse comunitarie e nazionali disponibili.

Una descrizione indicativa delle informazioni richieste per una pista di controllo adeguata figura nell'allegato I.

3. L'autorità di gestione verifica la sussistenza degli elementi seguenti:

- a) disponibilità di procedure volte ad assicurare che tutti i documenti pertinenti a spese e pagamenti specifici, effettuati nell'ambito dell'intervento e necessari per una pista di controllo adeguata, siano conservati in conformità dell'articolo 38, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1260/1999 e dell'allegato I del presente regolamento;
- b) registrazione del nome e dell'ubicazione dell'organismo che detiene i documenti;
- c) possibilità di accesso ai documenti, a fini di controllo, da parte delle persone e degli organismi che di norma hanno il diritto di controllarli.

Dette persone e organismi sono:

- i) il personale dell'autorità di gestione, dell'autorità di pagamento e degli organismi intermedi che tratta le domande di pagamento;
- ii) gli uffici che effettuano verifiche dei sistemi di gestione e di controllo;
- iii) l'ufficio dell'autorità di pagamento responsabile della certificazione delle domande di pagamento intermedie e finale, di cui all'articolo 32, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1260/1999 e la persona addetta o l'ufficio che rilascia la dichiarazione di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera f), nonché
- iv) i funzionari designati da organismi nazionali di controllo e dalla Comunità europea.

Il personale e gli organismi autorizzati possono richiedere estratti o copie dei documenti o dei registri contabili di cui al presente paragrafo.

Articolo 8

L'autorità di gestione o di pagamento tiene la contabilità degli importi da recuperare, relativi a pagamenti già effettuati nell'ambito dell'intervento comunitario e garantisce il tempestivo recupero di tali importi. Dopo il recupero, l'autorità di pagamento restituisce gli importi relativi ai pagamenti irregolari recuperati, maggiorati degli interessi di mora, deducendo l'importo in questione dalla successiva dichiarazione delle spese e domanda di pagamento presentate alla Commissione ovvero, se l'importo dedotto è insufficiente, rimborsa la differenza alla Comunità. L'autorità di pagamento trasmette alla Commissione, una volta all'anno, in allegato alla quarta relazione trimestrale sui recuperi effettuati a norma del regolamento (CE) n. 1681/

94, una dichiarazione degli importi in attesa di recupero a tale data, ripartiti per anno di avvio delle procedure di recupero.

CAPO III

Certificazione delle spese

Articolo 9

1. Le certificazioni delle dichiarazioni di spesa intermedie e finale di cui all'articolo 32, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1260/1999 sono redatte, secondo il modello di cui all'allegato II, da un addetto o da un ufficio dell'autorità di pagamento funzionalmente indipendenti da qualunque ufficio che autorizza i pagamenti.

2. Prima di certificare una dichiarazione di spesa, l'autorità di pagamento deve verificare quanto segue:

- a) che l'autorità di gestione e gli organismi intermedi abbiano rispettato le disposizioni del regolamento (CE) n. 1260/1999, in particolare gli articoli 38, paragrafo 1, lettere c) ed e), e 32, paragrafi 3 e 4, nonché della decisione della Commissione di cui all'articolo 28 dello stesso regolamento;
- b) che la dichiarazione di spesa riguardi esclusivamente spese:
 - i) che siano state effettivamente realizzate durante il periodo di ammissibilità stabilito nella decisione, corrispondenti alle spese effettuate dai beneficiari finali, ai sensi dei paragrafi 1.2, 1.3 e 2 della norma n. 1 dell'allegato al regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione⁽¹⁾, documentate mediante fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente;
 - ii) che siano state sostenute per operazioni selezionate per il finanziamento nell'ambito di un intervento specifico, in base ai pertinenti criteri e procedure di selezione, nonché sottoposte alla disciplina comunitaria per tutto il periodo in cui tali spese sono state sostenute; e
 - iii) che siano relative a misure per le quali tutti gli aiuti di Stato siano stati, se del caso, formalmente approvati dalla Commissione.

3. Affinché sia sempre possibile valutare l'adeguatezza dei sistemi di controllo e della pista di controllo, prima che una dichiarazione di spesa sia presentata alla Commissione, l'autorità di gestione deve assicurarsi che l'autorità di pagamento sia informata in merito alle procedure applicate dall'autorità di gestione stessa e dagli organismi intermedi, allo scopo di:

⁽¹⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 39.

- a) verificare la fornitura dei beni e dei servizi cofinanziati e la veridicità delle spese dichiarate;
- b) la conformità alle norme applicabili, e
- c) il mantenimento della pista di controllo.

4. Nei casi in cui l'autorità di gestione e l'autorità di pagamento costituiscano un medesimo organismo o parti di uno stesso organismo, quest'ultimo garantisce che siano applicate procedure che prevedono norme di controllo equivalenti a quelle di cui ai paragrafi 2 e 3.

CAPO IV

Controlli a campione delle operazioni

Articolo 10

1. Gli Stati membri organizzano i controlli sulle operazioni sulla base di un campione adeguato. I controlli sono in particolare volti a verificare:

- a) l'efficacia dei sistemi di gestione e controllo istituiti;
- b) le dichiarazioni di spese presentate ai vari livelli interessati, con criteri selettivi e sulla base di un'analisi dei rischi.

2. I controlli effettuati prima della conclusione di ciascun intervento riguardano almeno il 5 % della spesa totale ammissibile e si basano su un campione rappresentativo delle operazioni approvate, sulla base dei criteri di cui al paragrafo 3. Gli Stati membri si adoperano per ripartire uniformemente l'esecuzione dei controlli su tutto il periodo interessato. Essi garantiscono un'adeguata separazione dei compiti tra l'esecuzione di tali controlli e le procedure di esecuzione o pagamento delle operazioni.

3. La selezione del campione di operazioni da sottoporre ai controlli, tiene conto dei seguenti aspetti:

- a) l'esigenza di controllare operazioni di vario tipo e di varie dimensioni;
- b) gli eventuali fattori di rischio identificati dai controlli nazionali o comunitari;
- c) la concentrazione delle operazioni in capo a determinati organismi intermedi ovvero a determinati beneficiari finali, in modo che i principali organismi intermedi ed i principali beneficiari finali siano sottoposti almeno ad un controllo prima della conclusione di ciascun intervento.

Articolo 11

Mediante i controlli gli Stati membri si adoperano per verificare i seguenti aspetti:

- a) la concreta applicazione e l'efficacia dei sistemi di gestione e di controllo;
- b) per un adeguato numero di registrazioni contabili, la relativa concordanza con i pertinenti documenti giustificativi, detenuti dagli organismi intermedi, dai beneficiari finali e dagli organismi o imprese che eseguono le operazioni;

- c) l'esistenza di un'adeguata pista di controllo;
- d) per un adeguato numero di voci di spesa, la conformità della loro natura e dei relativi tempi di esecuzione alle disposizioni comunitarie, al capitolato approvato per l'operazione ed ai lavori effettivamente eseguiti;
- e) la conformità della destinazione o della prevista destinazione dell'operazione a quella indicata nella richiesta di cofinanziamento comunitario;
- f) il rispetto dei limiti di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1260/1999 e di ogni altro limite imposto dalle disposizioni comunitarie applicabili ai contributi finanziari della Comunità, che devono essere corrisposti ai beneficiari finali senza decurtazioni o ritardi ingiustificati;
- g) l'effettiva disponibilità del pertinente cofinanziamento nazionale;
- h) la conformità delle operazioni cofinanziate alle norme e alle politiche comunitarie, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1260/1999.

Articolo 12

I controlli determinano se gli eventuali problemi riscontrati abbiano carattere sistematico, comportando quindi un fattore di rischio per altre operazioni che fanno capo allo stesso beneficiario finale o sono gestiti dallo stesso organismo intermedio. Essi identificano altresì le cause dei problemi riscontrati, ogni ulteriore esame ritenuto necessario e le opportune misure correttive e preventive.

Articolo 13

Entro il 30 giugno di ogni anno e per la prima volta entro il 30 giugno 2001, gli Stati membri informano la Commissione in merito all'applicazione, nel corso dell'anno precedente, degli articoli 10, 11 e 12, indicando anche eventuali integrazioni o aggiornamenti da apportare ai propri sistemi di gestione e controllo, comunicati a norma dell'articolo 5.

Articolo 14

Le disposizioni del presente capo si applicano, per analogia, agli importi da recuperare di cui all'articolo 8.

CAPO V

Dichiarazione a conclusione dell'intervento

Articolo 15

La persona addetta o l'ufficio incaricati di rilasciare le dichiarazioni a conclusione dell'intervento di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1260/1999 sono funzionalmente indipendenti:

- a) dall'autorità di gestione;
- b) dall'ufficio o dalla persona addetta dell'autorità di pagamento responsabile delle certificazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1;
- c) dagli organismi intermedi.

Essi effettuano l'esame attenendosi a norme sulla revisione dei conti internazionalmente riconosciute. L'addetto o l'ufficio ricevono dalle autorità di gestione e di pagamento e dagli organismi intermedi tutte le informazioni richieste ed hanno accesso alle registrazioni e ai documenti giustificativi necessari ai fini della dichiarazione.

Articolo 16

Le dichiarazioni si basano su un esame dei sistemi di gestione e di controllo, delle risultanze dei controlli già eseguiti e, se necessario, su un ulteriore campione di operazioni. La persona addetta o l'ufficio che rilasciano la dichiarazione procedono a tutti gli accertamenti necessari per ottenere ragionevole assicurazione in ordine alla correttezza della dichiarazione di spesa certificata e alla legittimità e regolarità delle relative operazioni.

Le dichiarazioni sono redatte sulla base del modello indicativo di cui all'allegato III e sono corredate di una relazione contenente tutte le informazioni atte a documentarle, ivi compresa una sintesi dei risultati di tutti i controlli effettuati da organismi nazionali e comunitari dei quali il dichiarante ha avuto conoscenza.

Articolo 17

Se l'esistenza di gravi carenze di gestione o di controllo o la frequente presenza di irregolarità non consentono di garantire con assoluta certezza la validità della domanda di pagamento del saldo finale e della certificazione finale delle spese, la dichiarazione riferisce in merito alla situazione, valuta la portata del problema e le relative conseguenze finanziarie.

In tal caso la Commissione può chiedere l'esecuzione di un ulteriore controllo atto ad individuare e correggere le irregolarità entro un periodo di tempo determinato.

CAPO VI

Forma e contenuto delle informazioni contabili registrate e comunicate a richiesta della Commissione

Articolo 18

1. Le informazioni contabili relative alle operazioni di cui all'allegato I sono, per quanto possibile, registrate su supporto informatico. Su specifica richiesta della Commissione i registri

le sono messi a disposizione, unicamente ai fini degli accertamenti documentali e dei controlli in loco, fatto salvo l'obbligo di comunicazione degli aggiornamenti dei piani finanziari di cui all'articolo 18, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1260/1999, nonché dei dati finanziari di cui all'articolo 32 dello stesso regolamento.

2. La Commissione concorda con ogni Stato membro il contenuto dei dati informatizzati di cui al paragrafo 1, i mezzi per la loro comunicazione e la durata dell'eventuale periodo richiesto per sviluppare i necessari sistemi informatici, sulla base di quanto convenuto ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 1260/1999. Il contenuto delle informazioni che possono essere richieste e le specifiche tecniche auspicate per la trasmissione alla Commissione dei documenti su supporto elettronico sono indicati negli allegati IV e V.

3. Gli Stati membri comunicano i dati di cui al paragrafo 1 alla Commissione, su richiesta scritta della stessa ed entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento di tale richiesta. Un termine diverso può essere concordato tra la Commissione e lo Stato membro, in particolare quando non si disponga di dati su supporto elettronico.

4. La Commissione garantisce la riservatezza e la sicurezza delle informazioni trasmesse dagli Stati membri o raccolte dalla Commissione stessa nel corso dei controlli in loco, ai sensi dell'articolo 287 del trattato e delle disposizioni della Commissione sull'uso delle informazioni e sull'accesso alle medesime.

5. Fatte salve le disposizioni legislative nazionali applicabili in materia, i funzionari della Commissione hanno accesso a tutti i documenti elaborati ai fini dei controlli organizzati nel quadro del presente regolamento o a seguito di tali controlli, nonché ai dati raccolti, inclusi quelli memorizzati in sistemi informatici.

CAPO VII

Disposizioni generali e finali

Articolo 19

Per le forme di intervento per le quali vi siano beneficiari in più Stati membri, gli Stati membri interessati concordano disposizioni comuni volte a garantire una sana gestione finanziaria, alla luce delle legislazioni nazionali, e informano la Commissione di tali disposizioni. La Commissione e gli Stati membri interessati si forniscono reciprocamente l'assistenza amministrativa necessaria.

Articolo 20

Le disposizioni del presente regolamento si applicano fatti salvi gli obblighi degli Stati membri di fornire alla Commissione, in forza del regolamento (CE) n. 1260/1999, informazioni sufficienti per la valutazione dei piani di sviluppo, incluse quelle sui provvedimenti adottati in applicazione dell'articolo 34, paragrafo 1, di detto regolamento, nonché fatto salvo il diritto della Commissione di richiedere informazioni supplementari, prima dell'adozione della decisione di cui all'articolo 28 dello stesso regolamento.

Articolo 21

Il presente regolamento si applica fatto salvo il diritto degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più rigorose di quelle previste dal regolamento stesso.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2001.

Articolo 22

Il regolamento (CE) n. 2064/97 è abrogato.

Esso resta tuttavia applicabile ai contributi concessi nel periodo di programmazione 1994-1999, a norma del regolamento (CEE) n. 2052/88.

Articolo 23

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Michel BARNIER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

DESCRIZIONE INDICATIVA DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE PER UNA PISTA DI CONTROLLO ADEGUATA (articolo 7)

La pista di controllo è considerata adeguata, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, se, per una determinata forma d'intervento, vengono soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) Le registrazioni contabili disponibili ai livelli di gestione appropriati forniscono informazioni dettagliate sulle spese effettivamente sostenute, nell'ambito di ogni operazione cofinanziata, dai beneficiari finali, compresi, nel caso in cui questi ultimi non siano i destinatari ultimi del contributo, gli organismi o le imprese incaricati di eseguire le operazioni. Tali registrazioni comprendono la data delle stesse, l'importo di ogni voce di spesa, la natura dei documenti giustificativi, nonché la data e il metodo di pagamento. Esse sono corredate dalla necessaria documentazione di supporto (ad esempio, le fatture).
- 2) Nel caso di voci di spesa che si riferiscono solo in parte all'operazione cofinanziata, è dimostrata l'accuratezza della ripartizione della spesa tra l'operazione cofinanziata ed altre operazioni. Analoga giustificazione è fornita per i tipi di spesa considerati ammissibili entro determinati limiti, o proporzionalmente ad altri costi.
- 3) Sono inoltre disponibili, ai livelli di gestione appropriati, il capitolato d'onere e il piano finanziario dell'operazione, le relazioni sui progressi realizzati, i documenti relativi alla concessione del contributo e alle procedure di appalto e di aggiudicazione, i rapporti sulle ispezioni effettuate sui beni e servizi cofinanziati nell'ambito delle operazioni.
- 4) Nelle dichiarazioni delle spese effettivamente sostenute nell'ambito delle operazioni cofinanziate, presentate ad organismi intermedi tra il beneficiario finale o l'organismo o impresa che eseguono le operazioni e l'autorità di pagamento, le informazioni di cui al paragrafo 1 vengono inserite in un rendiconto dettagliato delle spese che indica, per ogni operazione, tutte le singole voci di spesa che concorrono a formare l'importo complessivo certificato. Tali rendiconti costituiscono la documentazione a sostegno delle registrazioni contabili degli organismi intermedi.
- 5) Gli organismi intermedi dispongono delle registrazioni contabili di ogni singola operazione e degli importi complessivi di spesa certificati dai beneficiari finali. Nel riferire all'autorità di pagamento di cui all'articolo 9, lettera o), del regolamento (CE) n. 1260/1999, gli organismi intermedi presentano un elenco delle operazioni approvate nell'ambito di ogni forma d'intervento, identificando dettagliatamente ogni operazione e indicando il beneficiario finale, la data di concessione del contributo, gli importi impegnati e pagati, il periodo di spesa e la spesa totale per ogni misura e sottoprogramma o priorità. Tali informazioni costituiscono la documentazione a sostegno delle registrazioni contabili dell'autorità di pagamento e servono da base per la preparazione delle dichiarazioni delle spese da presentare alla Commissione.
- 6) Qualora i beneficiari finali riferiscano direttamente all'autorità di pagamento, i rendiconti dettagliati delle spese di cui al paragrafo 4 costituiscono la documentazione a sostegno delle registrazioni contabili di tale autorità, che è responsabile della redazione dell'elenco delle operazioni cofinanziate di cui al paragrafo 5.
- 7) Qualora, tra il beneficiario finale o l'organismo o l'impresa che eseguono le operazioni e l'autorità di pagamento, intervengano più organismi intermedi, ciascuno di essi richiede al livello inferiore, per il proprio settore di competenza, un rendiconto dettagliato delle spese che utilizza come documentazione di sostegno per le proprie registrazioni contabili, sulla base delle quali trasmette al livello superiore almeno una sintesi delle spese per ogni singola operazione.
- 8) Nel caso di trasferimenti elettronici di dati contabili, tutte le autorità e organismi interessati ottengono dal livello inferiore informazioni sufficienti per poter giustificare le proprie registrazioni contabili e gli importi dichiarati al livello superiore, al fine di garantire un'adeguata pista di controllo a partire dai dati riepilogativi totali certificati alla Commissione fino alle singole voci di spesa e ai relativi documenti giustificativi al livello dei beneficiari finali e degli organismi e delle imprese che eseguono le operazioni.

ALLEGATO II

CERTIFICAZIONE E DICHIARAZIONE DELLE SPESE E DOMANDA DI PAGAMENTO

COMMISSIONE EUROPEA

FONDO

Certificazione e dichiarazione delle spese e domanda di pagamento

(da inviare all'unità ... della DG ... per via ufficiale)

Denominazione dell'intervento:

Decisione della Commissione _____ del _____

Numero di riferimento Commissione (n. CCI) _____

Numero di riferimento nazionale _____ (eventuale)

CERTIFICAZIONE

Il sottoscritto _____
rappresentante dell'autorità di pagamento designata da ⁽¹⁾

_____ ,
certifica che tutte le spese ammissibili incluse nella dichiarazione allegata, che rappresentano i contributi dei Fondi strutturali e finanziamenti nazionali pubblici e/o privati, e pagate conformemente allo stato di avanzamento dell'intervento, sono state sostenute

dopo il ⁽²⁾:

		20 __
--	--	-------

ed ammontano a:

	EUR
--	-----

(importo esatto con due decimali)

La dichiarazione di spesa in allegato, suddivisa per ciascuna misura, si basa sulla chiusura provvisoria dei conti in data

		20 __
--	--	-------

e costituisce parte integrante della presente certificazione.

Il sottoscritto certifica inoltre che l'azione procede conformemente agli obiettivi previsti nella decisione e nel rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1260/1999, segnatamente per quanto riguarda:

- 1) la conformità alle disposizioni del trattato e degli atti emanati in virtù dello stesso, nonché alle politiche comunitarie, segnatamente in materia di regole di concorrenza, aggiudicazione di appalti pubblici, tutela e miglioramento dell'ambiente, eliminazione delle ineguaglianze e promozione della parità tra uomini e donne (articolo 12 del regolamento);
- 2) l'applicazione delle procedure di gestione e di controllo finanziario all'intervento, intesa soprattutto a verificare la fornitura dei beni e servizi cofinanziati e la veridicità delle spese dichiarate, nonché a prevenire, individuare e correggere le irregolarità, reprimere le frodi e recuperare gli importi indebitamente pagati (articoli 38 e 39 del regolamento).

Conformemente all'articolo 38, paragrafo 6, del regolamento, i documenti giustificativi vengono tenuti a disposizione per un periodo minimo di tre anni successivamente al pagamento del saldo da parte della Commissione.

⁽¹⁾ Indicare l'atto amministrativo di designazione, conformemente all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1260/1999, precisando gli eventuali riferimenti e la data.

⁽²⁾ Data di riferimento in base alla decisione, nel rispetto dell'articolo 30, paragrafo 2, e dell'articolo 52, paragrafo 4, del regolamento.

3.3.2001

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

L 63/29

Il sottoscritto certifica che:

- 1) la dichiarazione della spesa in questione è esatta e predisposta nel contesto di sistemi contabili che si avvalgono di documenti giustificativi verificabili;
- 2) la dichiarazione delle spese e la domanda di pagamento tengono conto degli importi recuperati, delle entrate nette delle operazioni finanziate nell'ambito dell'intervento e degli interessi riscossi;
- 3) informazioni particolareggiate relative alle operazioni in questione sono registrate, per quanto possibile, in file informatici tenuti a disposizione dei servizi competenti della Commissione.

Data

		20 ____
--	--	---------

Nome in stampatello, timbro, qualifica e firma
dell'autorità competente

3.3.2001

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

L 63/31

Totale della spesa ammissibile effettivamente sostenuta e certificata (euro)												
Asse prioritario/misura	2000			...			2008			Totale		
	Pubblica		Spesa	Pubblica		Spesa	Pubblica		Spesa	Pubblica		Spesa
	Comunitaria	Altra pubblica		Comunitaria	Altra pubblica		Comunitaria	Altra pubblica		Comunitaria	Altra pubblica	
Asse prioritario 1 Regioni che non beneficiano del sostegno transitorio Regioni che beneficiano del sostegno transitorio												
Asse prioritario 2 Regioni che non beneficiano del sostegno Regioni che beneficiano del sostegno transitorio												
Asse prioritario 3 ecc. Assistenza tecnica Regioni che non beneficiano del sostegno transitorio Regioni che beneficiano del sostegno transitorio												

(1) Soltanto obiettivi 1 e 2, se del caso.

Appendice alla dichiarazione delle spese: recuperi effettuati a partire dalla data dell'ultima dichiarazione certificata delle spese e inclusi nella presente dichiarazione (elencati per misura)

Importi da recuperare	
Debitore	
Data di emissione dell'ordine di recupero	
Autorità che emette l'ordine di recupero	
Data del recupero	
Importo del recupero	

3.3.2001

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

L 63/33

DOMANDA DI PAGAMENTO

Denominazione dell'intervento: _____

Numero di riferimento Commissione (n. CCI) _____

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1260/1999, il sottoscritto (nome in stampatello, timbro, qualifica e firma dell'autorità competente) chiede il versamento della somma di _____ EUR a titolo di pagamento intermedio/finale ⁽¹⁾. La presente domanda soddisfa le condizioni di ricevibilità, in quanto:

Depennare la menzione inutile

a) il complemento di programmazione in vigore, adottato il _____	<input type="checkbox"/> è stata fornita <input type="checkbox"/> è allegato
b) la più recente relazione annuale/la relazione finale (depennare la menzione inutile) di esecuzione di cui all'articolo 37 del regolamento	<input type="checkbox"/> è stata fornita <input type="checkbox"/> è allegata <input type="checkbox"/> non è richiesta
c) la valutazione intermedia di cui all'articolo 42 del regolamento	<input type="checkbox"/> è stata fornita <input type="checkbox"/> è allegata <input type="checkbox"/> non è richiesta
d) le decisioni dell'autorità di gestione e del comitato di sorveglianza concordano con l'importo totale del contributo dei Fondi per le priorità considerate	
e) le raccomandazioni per il miglioramento delle disposizioni in materia di sorveglianza o gestione eventualmente formulate dalla Commissione in virtù dell'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento	<input type="checkbox"/> sono state adottate <input type="checkbox"/> sono state fornite spiegazioni <input type="checkbox"/> non sono state richieste
f) le misure correttive eventualmente richieste in virtù dell'articolo 38, paragrafo 4, del regolamento	<input type="checkbox"/> sono state adottate <input type="checkbox"/> sono state commentate <input type="checkbox"/> sono state fornite spiegazioni <input type="checkbox"/> non sono state richieste
g) nessuna delle spese certificate forma oggetto di sospensione in virtù dell'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento	<input type="checkbox"/> nessuna sospensione <input type="checkbox"/> nessuna spesa inclusa
h) nessuna delle spese certificate si riferisce a una misura contenente aiuti di Stato che non è stata ancora approvata	

Il pagamento dev'essere effettuato a favore di:

Beneficiario	
Banca	
N. di conto	
Titolare del conto (se diverso dal beneficiario)	

Data

--	--	--

 20 ____

Nome in stampatello, timbro, qualifica e firma dell'autorità competente

⁽¹⁾ Depennare la menzione inutile.

ALLEGATO III

MODELLO INDICATIVO PER LA DICHIARAZIONE DA PRESENTARE A CONCLUSIONE DELL'INTERVENTO
(capo V)

Alla Commissione europea, direzione generale

INTRODUZIONE

1. Il sottoscritto, (nome in stampatello, qualifica e servizio), dichiara di aver esaminato la dichiarazione finale delle spese relativa a (indicare il titolo dell'intervento, il fondo strutturale e il periodo interessato) e la richiesta di pagamento del saldo del contributo comunitario presentata alla Commissione.

OGGETTO DELL'ESAME

2. Il sottoscritto dichiara di aver eseguito l'esame conformemente al capo V del regolamento (CE) n. . . . Il controllo è stato preparato ed effettuato con l'obiettivo di appurare, con un ragionevole grado di certezza, che la dichiarazione finale delle spese e la richiesta di pagamento del saldo del contributo comunitario non contengano errori sostanziali. La procedura seguita e le informazioni utilizzate per l'esame, incluse le conclusioni di verifiche effettuate in anni precedenti, sono sintetizzate nella relazione allegata.

OSSERVAZIONI

3. Il lavoro di controllo è stato limitato dai seguenti fattori:

- a)
- b)
- c), ecc.

(Indicare gli ostacoli incontrati nel corso dell'esame, ad esempio problemi sistematici, carenze di gestione, mancanza di pista di controllo, mancanza di documenti giustificativi, procedimenti legali in corso, ecc.; valutare gli importi di spesa interessati da tali ostacoli e il corrispondente contributo comunitario).

4. Dall'esame effettuato e dalle conclusioni di altri controlli nazionali o comunitari ai quali il sottoscritto ha avuto accesso è emersa una bassa/alta frequenza (indicare a seconda dei casi; se la frequenza è alta, fornire spiegazioni) di errori/irregolarità. Gli errori/le irregolarità riferiti/e hanno dato luogo a un adeguato intervento da parte della autorità di gestione e non sembrano ripercuotersi sull'importo del contributo comunitario erogabile, con le seguenti eccezioni:

- a)
- b)
- c), ecc.

(Indicare gli errori/le irregolarità che non hanno dato luogo a un adeguato intervento e, per ciascun caso, il possibile carattere sistemico e la portata del problema, nonché l'importo del contributo comunitario interessato).

CONCLUSIONI

Se l'esame non ha incontrato ostacoli, la frequenza di errori rilevata è bassa e tutti i problemi sono stati adeguatamente affrontati:

- 5a. In base all'esame eseguito e alle conclusioni di altri controlli nazionali e comunitari ai quali ha avuto accesso, il sottoscritto ritiene che la dichiarazione finale delle spese rispecchi in modo sostanzialmente corretto, sotto tutti gli aspetti essenziali, le spese effettuate conformemente alle disposizioni regolamentari e alle disposizioni dell'intervento e che la domanda di pagamento del saldo del contributo comunitario presentata alla Commissione sia da considerarsi valida.

Oppure:

se l'esame ha incontrato alcuni ostacoli ma la frequenza di errori non è elevata, oppure se alcuni problemi non sono stati adeguatamente affrontati:

- 5b. In base all'esame eseguito e alle conclusioni di altri controlli nazionali e comunitari ai quali ha avuto accesso, il sottoscritto ritiene, se si eccettuano gli aspetti di cui al precedente punto 3 e/o gli errori/le irregolarità di cui al precedente punto 4 che non sono stati/e adeguatamente affrontati/e, che la dichiarazione finale delle spese rispecchi in modo sostanzialmente corretto, sotto tutti gli aspetti essenziali, le spese effettuate conformemente alle disposizioni regolamentari e alle disposizioni dell'intervento e che la domanda di pagamento del saldo del contributo comunitario presentata alla Commissione sia da considerarsi valida.

ALLEGATO IV

1. OGGETTO DELLE INFORMAZIONI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DA TENERE A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE SU RICHIESTA PER I CONTROLLI DOCUMENTALI E PER I CONTROLLI IN LOCO

I dati richiesti possono includere quelli che seguono, fermo restando che lo Stato membro e la Commissione concordano sul contenuto preciso per il fondo considerato (FESR, FSE, FEAOG-Orientamento, SFOP). Il numero della rubrica fornisce la struttura auspicata per l'elaborazione dei dati informatizzati da fornire alla Commissione ⁽¹⁾.

A. DATI SULL'OPERAZIONE (in base alla decisione di concessione del contributo)

- Rubrica 1. Codice CCI («Codice comune d'identificazione») del programma operativo/documento unico di programmazione
- Rubrica 2. Titolo del programma operativo/documento unico di programmazione
- Rubrica 3. Codice dell'asse prioritario (o assistenza tecnica)
- Rubrica 4. Titolo dell'asse prioritario (o assistenza tecnica)
- Rubrica 5. Codice della componente del programma (misura, sottomisura, azione, ecc.)
- Rubrica 6. Titolo della componente del programma (misura, sottomisura, azione, ecc.)
- Rubrica 7. Fondo strutturale
- Rubrica 8. Autorità di pagamento
- Rubrica 9. Autorità di gestione
- Rubrica 10. Organismo(i) intermedio(i) (diverso dall'autorità di gestione) al quale il beneficiario finale dichiara la spesa
- Rubrica 11. Codice dell'operazione ⁽²⁾
- Rubrica 12. Titolo dell'operazione
- Rubrica 13. Nome della regione o della zona in cui è ubicata o effettuata l'operazione
- Rubrica 14. Codice della regione o della zona
- Rubrica 15. Sintesi dell'operazione
- Rubrica 16. Data di inizio del periodo di ammissibilità delle spese
- Rubrica 17. Data conclusiva del periodo di ammissibilità delle spese
- Rubrica 18. Organismo che concede il contributo ⁽³⁾
- Rubrica 19. Data di concessione
- Rubrica 20. Numero di riferimento del beneficiario finale ⁽⁴⁾
- Rubrica 21. Numero di riferimento dell'organismo o impresa responsabile, nei confronti del beneficiario finale, dell'esecuzione dell'operazione (se diversi dal beneficiario finale)
- Rubrica 22. Moneta (se diversa dall'euro)
- Rubrica 23. Costo totale dell'operazione ⁽⁵⁾
- Rubrica 24. Costo totale ammissibile dell'operazione ⁽⁶⁾
- Rubrica 25. Spesa di cofinanziamento ⁽⁷⁾
- Rubrica 26. Contributo comunitario
- Rubrica 27. Contributo comunitario in % (se registrato in aggiunta alla rubrica 26)
- Rubrica 28. Finanziamento pubblico nazionale
- Rubrica 29. Finanziamento pubblico del governo centrale nazionale

⁽¹⁾ Cfr. istruzioni sulla predisposizione del supporto informatico nell'allegato V.2.

⁽²⁾ Per «operazione» s'intende un progetto o un'azione attuata dal beneficiario finale, compresi, nel caso in cui quest'ultimo non sia il destinatario ultimo del contributo, da un organismo o una impresa che agisce sotto la sua responsabilità, che riguarda attività analoghe e che è soggetta di norma ad una singola decisione di concessione del contributo. I dati richiesti sono relativi alle singole operazioni, non si tratta di dati aggregati complessivi che si riferiscono alle attività dei «beneficiari finali», che non eseguono essi stessi le operazioni [cfr. allegato I del presente regolamento e paragrafi 1.2, 1.3 e 2 della norma n. 1 dell'allegato al regolamento (CE) n. 1685/2000 sull'ammissibilità delle spese]. Tuttavia, nel caso di sistemi concernenti molti piccoli beneficiari, la sottomissione di dati aggregati può essere consentita.

⁽³⁾ Cfr. paragrafo 3 dell'allegato I.

⁽⁴⁾ Come indicato al terzo comma dell'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/1999 ai fini della dichiarazione di spesa.

⁽⁵⁾ Inclusi i costi non ammissibili esclusi dalla base di calcolo del finanziamento pubblico.

⁽⁶⁾ I costi inclusi nella base di calcolo del finanziamento pubblico.

⁽⁷⁾ Articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999.

Rubrica 30.	Finanziamento pubblico nazionale regionale
Rubrica 31.	Finanziamento pubblico nazionale locale
Rubrica 32.	Altri finanziamenti pubblici nazionali
Rubrica 33.	Finanziamento privato
Rubrica 34.	Finanziamento BEI
Rubrica 35.	Altri finanziamenti
Rubrica 36.	Intervento per categoria e sottocategoria conformemente al punto 3 del presente allegato
Rubrica 37.	Ubicazione in zone urbane/rurali ⁽¹⁾
Rubrica 38.	Impatto sull'ambiente ⁽²⁾
Rubrica 39.	Impatto sulle pari opportunità ⁽³⁾
Rubrica 40.	Indicatore ⁽⁴⁾
Rubrica 41.	Unità di misura dell'indicatore
Rubrica 42.	Valore obiettivo dell'indicatore per l'operazione

B. SPESA DICHIARATA DELL'OPERAZIONE

Le informazioni richieste possono essere limitate alle registrazioni di spesa dichiarate per l'operazione dal beneficiario finale (sezione 1). D'accordo con lo Stato membro, le informazioni chieste possono riferirsi a registrazioni di singoli pagamenti effettuati dal beneficiario finale o dall'organismo o dall'impresa che effettua l'operazione, qualora non si tratti del beneficiario finale (sezione 2).

1. Spesa dichiarata dal beneficiario finale da includere nelle dichiarazioni di spesa destinate alla Commissione

Rubrica 43.	Codice dell'operazione (= rubrica 11)
Rubrica 44.	Titolo dell'operazione (= rubrica 12)
Rubrica 45.	Numero di riferimento della domanda
Rubrica 46.	Spesa dichiarata ammissibile al cofinanziamento
Rubrica 47.	Contributo comunitario
Rubrica 48.	Contributo comunitario in % (se registrato in aggiunta alla rubrica 47)
Rubrica 49.	Finanziamento pubblico nazionale
Rubrica 50.	Finanziamento pubblico del governo centrale nazionale
Rubrica 51.	Finanziamento pubblico nazionale regionale
Rubrica 52.	Finanziamento pubblico nazionale locale
Rubrica 53.	Altri finanziamenti pubblici nazionali
Rubrica 54.	Finanziamento privato
Rubrica 55.	Finanziamento BEI
Rubrica 56.	Altri finanziamenti
Rubrica 57.	Nome dell'organismo che dichiara la spesa, se non si tratta del beneficiario finale ⁽⁵⁾
Rubrica 58.	Data di contabilizzazione (data della registrazione) ⁽⁶⁾
Rubrica 59.	Ubicazione dei documenti giustificativi dettagliati relativi alla domanda presentata dal beneficiario finale ⁽⁷⁾
Rubrica 60.	Data d'inizio del periodo in cui è stata sostenuta la spesa
Rubrica 61.	Data conclusiva del periodo in cui è stata sostenuta la spesa
Rubrica 62.	Eventuali entrate detratte dalla spesa dichiarata
Rubrica 63.	Eventuali rettifiche finanziarie detratte dall'importo oggetto della domanda
Rubrica 64.	Spesa dichiarata e certificata dall'autorità di pagamento (euro)
Rubrica 65.	Data della dichiarazione di spesa effettuata dall'autorità di pagamento

⁽¹⁾ L'operazione ha luogo in (a) zona urbana, (b) zona rurale o (c) zona non delimitata geograficamente.

⁽²⁾ L'operazione (a) è incentrata sull'ambiente, (b) è ecocompatibile, (c) non comporta conseguenze per l'ambiente.

⁽³⁾ L'operazione (a) è incentrata sull'uguaglianza fra i sessi, (b) è positiva in termini di uguaglianza uomo-donna o (c) è neutra in termini di siffatta uguaglianza.

⁽⁴⁾ Principali indicatori di controllo da segnalare (previo accordo dello Stato membro).

⁽⁵⁾ Se il beneficiario finale dichiara la spesa ad organismi intermedi o all'autorità di gestione che trasmette la domanda all'autorità di pagamento, la Commissione può chiedere informazioni sulle dichiarazioni di spesa a ciascun livello per poter seguire la pista di controllo (cfr. paragrafo 5 dell'allegato I).

⁽⁶⁾ Paragrafo 1 dell'allegato I.

⁽⁷⁾ Pista di controllo: paragrafo 8 dell'allegato I.

Rubrica 66.	Tasso o tassi euro applicati ⁽¹⁾
Rubrica 67.	Date di eventuali verifiche in loco
Rubrica 68.	Organismo che effettua la verifica in loco
Rubrica 69.	Indicatore ⁽²⁾ (= 40)
Rubrica 70.	Unità di misura dell'indicatore (= 41)
Rubrica 71.	Grado di conseguimento dell'obiettivo dell'operazione alla data di dichiarazione (%)
Rubrica 72.	Grado di conseguimento dell'obiettivo dell'operazione alla data di dichiarazione rispetto allo svolgimento previsto conformemente al piano iniziale (%)

2. Estremi sui singoli pagamenti effettuati dal beneficiario finale o dall'organismo o dall'impresa che effettua l'operazione (per accordo)

Rubrica 73.	Importo del pagamento
Rubrica 74.	Numero di riferimento del pagamento
Rubrica 75.	Data di pagamento ⁽³⁾
Rubrica 76.	Data di contabilizzazione ⁽⁴⁾
Rubrica 77.	Ubicazione dei documenti giustificativi dettagliati relativi al pagamento effettuato dal beneficiario finale ⁽⁵⁾
Rubrica 78.	Beneficiario (fornitore di beni o servizi; contraente): nome
Rubrica 79.	Beneficiario: numero di riferimento

2. CLASSIFICAZIONE DELLE AREE D'INTERVENTO

A. Aree d'intervento

Il seguente elenco delle aree d'intervento dei Fondi strutturali si basa sull'articolo 36 del regolamento (CE) n. 1260/1999 ed è stato redatto per agevolare i servizi della Commissione nella loro relazione sull'attività dei Fondi strutturali.

Oltre ad essere utilizzata nelle relazioni annuali sui Fondi strutturali e a contribuire ad una chiara comunicazione sulle varie politiche comunitarie, la ripartizione dei dati in categorie è necessaria affinché la Commissione possa soddisfare richieste di informazioni da parte di altre istituzioni comunitarie, di Stati membri e del pubblico.

La ripartizione in categorie forma parte delle attività di gestione e d'informazione relative ai programmi e non è intesa a sostituire la ripartizione su cui si basano le priorità del programma, gli impatti specifici identificati e le misure, durante l'esercizio di valutazione.

Nel definire le misure da inserire nei programmi concernenti i Fondi strutturali, ogni Stato membro può adottare la classificazione che meglio si adatta alla sua situazione nazionale e regionale, basandosi, se lo desiderano, sulla classificazione della Commissione. È comunque importante che la Commissione sia in grado di sintetizzare le attività dei Fondi strutturali per i vari settori d'intervento. Il complemento di programmazione deve quindi illustrare il collegamento tra ogni misura e la categoria corrispondente nell'elenco della Commissione. L'elemento di raccordo potrebbe ad esempio essere costituito da un apposito codice da attribuire ad ogni misura o dall'indicazione della corrispondenza tra codici nazionali e categorie della Commissione. Anche la relazione annuale sull'esecuzione dei programmi dovrebbe indicare tale elemento di raccordo.

L'elenco non costituisce una novità, in quanto è stato predisposto sulla base delle 14 categorie fondamentali utilizzate nei programmi dell'obiettivo 1 per determinare i parametri dell'addizionalità nel precedente periodo di programmazione.

B. Informazioni supplementari

Nell'ambito della gestione finanziaria delle operazioni, la Commissione ha indicato il tipo di informazioni che gli Stati membri devono mettere a disposizione, ovvero:

- 1) se il progetto sia ubicato in una zona a) urbana, b) rurale o c) non geograficamente delimitata;
- 2) se il progetto a) abbia una finalità prevalentemente ambientale, b) sia rispettoso dell'ambiente, c) sia neutro dal punto di vista dell'ambiente;
- 3) se il progetto a) sia prevalentemente destinato a promuovere la parità tra uomini e donne, b) sia positivo da tale punto di vista, c) sia neutro da tale punto di vista.

La disponibilità di queste informazioni nell'ambito della gestione finanziaria e l'obbligo di usare la seguente classificazione consentirà alla Commissione di soddisfare le esigenze dei cittadini europei.

⁽¹⁾ Indicare il tasso applicato per ciascun importo dichiarato dal beneficiario finale se sono state presentate più dichiarazioni.

⁽²⁾ Principali indicatori di controllo da segnalare (previo accordo dello Stato membro).

⁽³⁾ Paragrafo 1 dell'allegato I.

⁽⁴⁾ Paragrafo 1 dell'allegato I.

⁽⁵⁾ Paragrafo 8 dell'allegato I.

3. CLASSIFICAZIONE

1. Settore produttivo

11 Agricoltura

- 111 Investimenti nelle aziende agricole
- 112 Insediamento di giovani agricoltori
- 113 Agricoltura — formazione professionale specifica
- 114 Miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli

12 Silvicultura

- 121 Investimenti nelle aziende forestali
- 122 Miglioramento della raccolta, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti forestali
- 123 Promozione di nuovi sbocchi per l'uso e la commercializzazione dei prodotti della silvicoltura
- 124 Creazione di associazioni di operatori forestali
- 125 Ripristino del potenziale produttivo silvicolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di mezzi di prevenzione
- 126 Imboschimento di terreni non agricoli
- 127 Miglioramento e tutela della stabilità ecologica delle superfici forestali protette
- 128 Settore forestale — formazione professionale specifica

13 Promozione dell'adeguamento e dello sviluppo delle zone rurali

- 1301 Miglioramento fondiario
- 1302 Ricomposizione fondiaria
- 1303 Introduzione di servizi di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole
- 1304 Commercializzazione di prodotti agricoli di qualità
- 1305 Servizi di base per l'economia e la popolazione rurali
- 1306 Rinnovo e sviluppo di villaggi; tutela e conservazione del patrimonio rurale
- 1307 Diversificazione delle attività agricole o di ambito agricolo al fine di creare pluriattività o fonti di reddito alternative
- 1308 Gestione delle risorse idriche per l'agricoltura
- 1309 Sviluppo e miglioramento di infrastrutture che incidono sullo sviluppo dell'agricoltura
- 1310 Incentivazione di attività turistiche
- 1311 Incentivazione dell'artigianato correlato alle attività delle aziende agricole
- 1312 Tutela ambientale nel contesto della conservazione del territorio, delle foreste e del paesaggio, nonché miglioramento del benessere degli animali
- 1313 Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di mezzi di prevenzione adeguati
- 1314 Ingegneria finanziaria

14 Pesca

- 141 Adeguamento dello sforzo di pesca
- 142 Rinnovo e ammodernamento della flotta di pesca
- 143 Trasformazione, commercializzazione e promozione dei prodotti della pesca
- 144 Acquacoltura
- 145 Attrezzatura dei porti pescherecci e protezione e sviluppo delle risorse acquatiche
- 146 Misure socioeconomiche e aiuti per fermo temporaneo e altre compensazioni
- 147 Interventi di professionisti, piccola pesca costiera e pesca interna
- 148 Misure finanziate da altri Fondi strutturali (FESR, FSE)

15 Aiuti alle grandi imprese

- 151 Investimenti materiali (impianti e attrezzature, cofinanziamento di aiuti di Stato)
- 152 Tecnologie rispettose dell'ambiente; tecnologie «pulite» e a ridotto consumo energetico
- 153 Servizi di consulenza per le imprese (compresi internazionalizzazione, esportazioni, gestione ambientale, acquisto di tecnologie)
- 154 Servizi agli aventi diritto (salute e sicurezza, assistenza a persone a carico)
- 155 Ingegneria finanziaria

16 Aiuti alle PMI e al settore dell'artigianato

- 161 Investimenti materiali (impianti e attrezzature, cofinanziamento di aiuti di Stato)
- 162 Tecnologie rispettose dell'ambiente; tecnologie «pulite» e a ridotto consumo energetico
- 163 Servizi di consulenza per le imprese (informazioni, piani aziendali, consulenze, marketing, gestione, progettazione, internazionalizzazione, esportazioni, gestione ambientale, acquisto di tecnologie)
- 164 Servizi comuni per le imprese (parchi di attività, incubatori di imprese, animazione, servizi promozionali, creazione di reti di imprese, conferenze, fiere commerciali)
- 165 Ingegneria finanziaria
- 166 Servizi a sostegno dell'economia sociale (assistenza a persone a carico, salute e sicurezza, attività culturali)
- 167 PMI e artigianato — formazione professionale specifica

17 Turismo

- 171 Investimenti materiali (centri di informazione, strutture per l'alloggio e la ristorazione, impianti)
- 172 Investimenti immateriali (ideazione e realizzazione di servizi turistici, attività sportive, culturali e ricreative)
- 173 Servizi comuni alle imprese del settore turistico (comprese azioni promozionali, creazione di reti di imprese, conferenze e fiere commerciali)
- 174 Turismo — formazione professionale specifica

18 Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione (RSTI)

- 181 Progetti di ricerca presso università e istituti di ricerca
- 182 Innovazione e trasferimento di tecnologia, realizzazione di reti e collaborazioni tra aziende e/o istituti di ricerca
- 183 Infrastrutture di RSTI
- 184 Formazione dei ricercatori

2. Risorse umane

- 21 Politiche per il mercato del lavoro
- 22 Integrazione sociale
- 23 Potenziamento dell'istruzione e della formazione professionale non collegata a un settore specifico (persone, aziende)
- 24 Flessibilità delle forze di lavoro, attività imprenditoriale, innovazione, informazione e tecnologie delle comunicazioni (persone, aziende)
- 25 Azioni positive per le donne sul mercato del lavoro

3. Infrastrutture di base

31 Infrastrutture di trasporto

- 311 Ferrovie
- 312 Strade

3.3.2001

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

L 63/41

- 3121 Strade nazionali
 - 3122 Strade regionali/locali
 - 3123 Piste ciclistiche
 - 313 Autostrade
 - 314 Aeroporti
 - 315 Porti
 - 316 Vie navigabili
 - 317 Trasporti urbani
 - 318 Trasporti multimodali
 - 319 Sistemi di trasporto intelligenti
- 32 Infrastrutture per le telecomunicazioni e società dell'informazione
- 321 Infrastrutture di base
 - 322 Tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (comprese misure per la sicurezza delle trasmissioni)
 - 323 Servizi ed applicazioni per il pubblico (sanità, pubblica amministrazione, istruzione)
 - 324 Servizi ed applicazioni per le PMI (commercio e transazioni elettronici, istruzione e formazione, creazione di reti)
- 33 Infrastrutture del settore energetico (produzione e distribuzione)
- 331 Elettricità, gas, prodotti petroliferi, combustibili solidi
 - 332 Fonti energetiche rinnovabili (energia solare, eolica, idroelettrica, dalla biomassa)
 - 333 Efficienza energetica, cogenerazione, controllo energetico
- 34 Infrastrutture ambientali (compresa l'acqua)
- 341 Aria
 - 342 Rumore
 - 343 Rifiuti urbani ed industriali (compresi rifiuti ospedalieri e rifiuti pericolosi)
 - 344 Acqua potabile (captazione, immagazzinamento, trattamento, distribuzione)
 - 345 Acque reflue, depurazione
- 35 Riassetto e bonifica
- 351 Riassetto e bonifica di zone industriali e militari
 - 352 Risanamento di aree urbane
 - 353 Protezione, miglioramento e rigenerazione dell'ambiente naturale
 - 354 Valorizzazione dei beni culturali
- 36 Infrastrutture sociali e sanità pubblica
4. Varie
- 41 Assistenza tecnica e azioni innovative (FESR, FSE, FEAOG, SFOP)
- 411 Preparazione, realizzazione, sorveglianza, pubblicità
 - 412 Valutazione
 - 413 Studi
 - 414 Azioni innovative
 - 415 Informazione del pubblico
-

ALLEGATO V

SPECIFICHE TECNICHE AUSPICATE PER LA TRASMISSIONE DEI FILE ALLA COMMISSIONE

1. Mezzi di trasmissione

La maggioranza dei mezzi di uso corrente possono essere utilizzati, dopo accordo preventivo della Commissione. Segue una lista non esaustiva dei mezzi consigliati.

- 1) Supporti magnetici
 - Dischetto da 3,5 pollici e 1,4 Mb (Dos/Windows)
compressione facoltativa in formato ZIP
 - Cartuccia DAT
4 mm DDS-1 (90 m)
 - CD-ROM (WORM)
- 2) Trasmissione dei file
 - invio diretto per posta elettronica
per file fino a 5 Mb
compressione facoltativa in formato ZIP
 - trasmissione per FTP
compressione facoltativa in formato ZIP.

2. Requisiti auspicati per la compilazione di estratti dai file dello Stato membro

Il file auspicato possederà le caratteristiche seguenti:

- 1) Ogni registrazione inizia con un codice di tre caratteri che identifica i dati contenuti nella registrazione stessa. Vi sono due tipi di registrazioni:
 - a) le registrazioni relative all'operazione, identificate dal codice «PRJ», che contengono informazioni generali sull'operazione stessa; le caratteristiche di tali registrazioni (zone 1-42) sono descritte nell'allegato IV, punto 1, lettera A;
 - b) le registrazioni relative alle spese, identificate dal codice «PAY», che contengono informazioni dettagliate sulle spese riferite all'operazione; le caratteristiche di tali registrazioni (zone 43-79) sono descritte nell'allegato IV, punto 1, lettera B.
- 2) Le registrazioni «PRJ», che contengono informazioni su un'operazione, sono immediatamente seguite da varie registrazioni «PAY», che contengono informazioni sulle spese relative all'operazione stessa. In alternativa le registrazioni «PRJ» e «PAY» possono essere trasmesse in file separati.
- 3) I campi sono separati da un «;». Due «;» consecutivi indicano che non ci sono dati per quella zona («zona vuota»).
- 4) Le registrazioni hanno lunghezza variabile. Ogni registrazione si conclude con il codice «CR LF» («Carriage Return — Line Feed») (esadecimale: «0D 0A»).
- 5) Il file è in codice ASCII.
- 6) Zone numeriche che indicano importi:
 - a) simbolo del decimale: «.»;
 - b) ove necessario, segno («+» o «-») in prima posizione a sinistra, immediatamente seguito dalle cifre;
 - c) numero fisso di decimali;
 - d) nessuno spazio intermedio; nessun separatore delle migliaia.
- 7) Zona data: «DDMMYYYY» (giorno su 2 posizioni, mese su 2 posizioni, anno su 4 posizioni).
- 8) I dati testuali non vanno messi tra virgolette (« »). Naturalmente i dati testuali non devono contenere il delimitatore«;».
- 9) Per tutte le zone: nessuno spazio a sinistra delle stringhe; nessuno spazio a destra delle stringhe.
- 10) Un file conforme alla norma si presenterà nel modo seguente (esempio):
PRJ;1999FI161DO002;obiettivo 1 Finlandia orientale;2;Sviluppo delle imprese;1;Aiuti agli investimenti; ...
PAY;1234;Joensuu Business Park;2315;103300;51650;50 % ...
- 11) Per i file provenienti dalla Grecia si chiede di applicare la codifica SLOT-928 o ISO 8859-7.

3. Documentazione

Ogni file dovrà essere accompagnato da totali di controllo:

- 1) numero di registrazioni;
- 2) importo totale;
- 3) importo globale dei totali parziali per intervento.

Per tutte le zone codificate il significato dei codici utilizzati nei dati va allegato al file.

La somma delle registrazioni contenute nel file per intervento e sottoprogramma (priorità) deve corrispondere alle dichiarazioni di pagamento presentate alla Commissione. Eventuali divergenze dovranno essere giustificate in una nota allegata al file.

REGOLAMENTO (CE) N. 2355/2002 DELLA COMMISSIONE

del 27 dicembre 2002

che modifica il regolamento (CE) n. 438/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1447/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 53, paragrafo 2,

L'articolo 7 del regolamento (CE) n. 438/2001 è modificato come segue:

sentito il comitato di cui all'articolo 147 del trattato,

a) dopo il paragrafo 2 è inserito il seguente paragrafo:

«2a. a) I documenti giustificativi relativi alle spese e ai controlli di cui all'articolo 38, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1260/1999 comprendono:

sentito il comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale,

— documenti relativi a specifiche spese sostenute e dichiarate e a pagamenti effettuati a titolo di contributi, richiesti per un'idonea pista di controllo, tra cui documenti comprovanti l'effettiva fornitura di beni o servizi cofinanziati,

sentito il comitato per le strutture del settore della pesca e dell'acquacoltura,

— rapporti e documenti sui controlli eseguiti a norma degli articoli 4, 9, 10 e 15 del presente regolamento.

considerando quanto segue:

Le autorità nazionali competenti designano l'organismo incaricato di conservare i documenti relativi alle spese per il periodo di conservazione previsto.

(1) A norma dell'articolo 38, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1260/1999, le autorità responsabili degli Stati membri tengono a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi concernenti le spese e i controlli relativi ad un intervento, per un periodo di tre anni a decorrere dal pagamento del saldo da parte della Commissione, salvo se sia disposto diversamente negli accordi amministrativi bilaterali.

b) I documenti devono essere conservati come documenti originali oppure su supporti comunemente accettati.

(2) È opportuno specificare le categorie dei documenti giustificativi suddetti, la forma in cui devono essere tenuti e l'obbligo di designare gli organismi responsabili della loro conservazione.

I supporti comunemente accettati sono i seguenti:

(3) Poiché i suddetti documenti fanno parte della pista di controllo di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 438/2001 ⁽³⁾, è opportuno inserire in detto articolo le disposizioni necessarie circa la tenuta dei documenti.

— fotocopie di documenti originali,
— microschede di documenti originali,
— versioni elettroniche di documenti originali su supporti ottici (ad esempio documenti scannerizzati conservati su Cd-rom, disco duro o disco magnetico),
— documenti che esistono esclusivamente in versione elettronica.

(4) Le disposizioni sulla tenuta dei documenti lasciano impregiudicate altre disposizioni comunitarie o nazionali specifiche.

La procedura per la certificazione della conformità con gli originali dei documenti conservati su supporti comunemente accettati è definita dalle autorità nazionali e deve garantire la conformità delle versioni conservate con i requisiti prescritti dagli ordinamenti nazionali nonché la loro attendibilità per fini legali e di audit. Se si tratta di documenti che esistono esclusivamente in versione elettronica, i sistemi informatici di supporto su cui le versioni sono conservate devono rispondere alle norme di sicurezza riconosciute, tali da garantirne la conformità con i requisiti prescritti dagli ordinamenti nazionali e l'attendibilità per fini legali e di audit.»

(5) Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni,

⁽¹⁾ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 139 del 29.7.2001, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 63 del 3.3.2001, pag. 21.

28.12.2002

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

L 351/43

- b) al paragrafo 3, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:
- «a) disponibilità di procedure volte ad assicurare che i documenti di cui al paragrafo 2 bis siano conservati in conformità dell'articolo 38, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1260/1999 e dell'allegato I al presente regolamento;».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 2002.

Per la Commissione
Michel BARNIER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 448/2001 DELLA COMMISSIONE**del 2 marzo 2001****recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda la procedura relativa alle rettifiche finanziarie dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali⁽¹⁾, in particolare l'articolo 53, paragrafo 2,

sentito il comitato di cui all'articolo 147 del trattato,

sentito il comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale,

sentito il comitato per le strutture del settore della pesca e dell'acquacoltura,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/1999, gli Stati membri effettuano rettifiche finanziarie connesse con irregolarità isolate o sistemiche procedendo alla soppressione totale o parziale del contributo comunitario.
- (2) Al fine di garantire un'applicazione uniforme di detta norma in tutta la Comunità, occorre adottare disposizioni per determinare tali rettifiche e per riferire in merito alla Commissione.
- (3) Occorre dettare disposizioni per determinare l'entità delle rettifiche che la Commissione può effettuare a norma dell'articolo 39, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999, nei casi in cui gli Stati membri non abbiano adempiuto gli obblighi loro incombenti a norma dell'articolo 39, paragrafo 1, ovvero dell'articolo 38.
- (4) Occorre dettare disposizioni in ordine alla procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999 e disporre che detta procedura si applichi ai casi di cui all'articolo 38, paragrafo 5, dello stesso regolamento.
- (5) Occorre sostituire il regolamento (CEE) n. 1865/90 della Commissione, del 2 luglio 1990, relativo agli interessi di mora in caso di restituzione tardiva di contributi dei fondi strutturali⁽²⁾. Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1865/90 devono tuttavia continuare ad applicarsi ai contributi concessi nel periodo di programma-

zione 1994-1999, a norma del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94⁽⁴⁾.

- (6) Il presente regolamento deve applicarsi fatte salve le disposizioni relative al recupero degli aiuti di Stato di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità d'applicazione dell'articolo 93 del trattato CE⁽⁵⁾.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Campo d'applicazione*Articolo 1*

Il presente regolamento stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 per quanto riguarda la procedura relativa alle rettifiche finanziarie dei contributi concessi nell'ambito dei fondi strutturali che sono gestiti dagli Stati membri.

CAPO II

Rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri*Articolo 2*

1. In caso d'irregolarità sistemiche, le indagini, a norma dell'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/1999, riguardano tutte le operazioni che ne siano state affette.
2. Nel sopprimere in tutto o in parte il contributo comunitario, gli Stati membri devono tener conto della natura e della gravità delle irregolarità e della perdita finanziaria per i fondi.
3. Gli Stati membri inviano alla Commissione, in allegato alle ultime relazioni trimestrali trasmesse ogni anno a norma del regolamento (CE) n. 1681/94 della Commissione⁽⁶⁾, l'elenco dei procedimenti di soppressione avviati nell'anno decorso, unitamente ai dati relativi alle iniziative già prese o da prendere, laddove necessario, per adeguare i sistemi di gestione e di controllo.

Articolo 3

1. Se occorre recuperare gli importi, in seguito a soppressione, a norma dell'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/1999, il servizio competente avvia i procedimenti

⁽¹⁾ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.⁽²⁾ GU L 170 del 3.7.1990, pag. 35.⁽³⁾ GU L 185 del 15.7.1988, pag. 9.⁽⁴⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 11.⁽⁵⁾ GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.⁽⁶⁾ GU L 178 del 12.7.1994, pag. 43.

di recupero e li notifica alle autorità di pagamento e di gestione. I recuperi sono notificati e contabilizzati in conformità all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione (1).

2. Il contributo dei fondi soppresso a norma del paragrafo 1 non può essere riutilizzato per l'operazione o le operazioni oggetto della rettifica, né per le operazioni in cui si è prodotto tale errore, se viene effettuata una rettifica finanziaria per un errore sistematico. Nella relazione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, gli Stati membri comunicano alla Commissione le modalità da essi decise o che essi propongono per il riutilizzo dei fondi soppressi e l'eventuale correzione del piano di finanziamento dell'intervento.

CAPO III

Rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione

Articolo 4

1. L'entità delle rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione a norma dell'articolo 39, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999 per irregolarità isolate o sistematiche deve essere determinata, per quanto possibile e attuabile, sulla base delle singole pratiche e deve essere pari all'importo della spesa erroneamente imputata ai fondi, in base a un principio di proporzionalità.

2. Qualora non sia possibile o attuabile quantificare con esattezza l'importo della spesa irregolare, o la soppressione totale della spesa in questione appaia sproporzionata e la Commissione determini, di conseguenza, le rettifiche finanziarie mediante estrapolazione ovvero su base forfettaria, essa procede nel modo seguente:

a) in caso di valutazione, essa utilizza un campione rappresentativo di transazioni con caratteristiche simili;

b) in caso di base forfettaria, essa valuta l'importanza della violazione delle norme, nonché l'entità e le implicazioni finanziarie dell'irregolarità riscontrata.

3. Quando la Commissione si basa su constatazioni fatte da revisori non appartenenti ai propri uffici, essa trae le proprie conclusioni, in merito alle relative conseguenze finanziarie, previo esame delle misure adottate dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/1999, delle relazioni fornite a norma del regolamento (CE) n. 1681/94 e delle eventuali risposte degli Stati membri.

Articolo 5

1. Il periodo entro il quale lo Stato membro interessato può rispondere a una richiesta di presentare osservazioni ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/1999 e apportare, se del caso, eventuali rettifiche è di due mesi, tranne in casi debitamente giustificati, per i quali un periodo più lungo può essere accordato dalla Commissione.

2. Se la Commissione propone rettifiche finanziarie calcolate per estrapolazione in modo forfettario, è data facoltà allo Stato membro di dimostrare, attraverso l'esame delle pratiche di cui trattasi, che la portata reale delle irregolarità è inferiore alla valutazione della Commissione. Lo Stato membro può, d'accordo con la Commissione, limitare questo esame ad un'adeguata proporzione o campione delle pratiche di cui trattasi. Tranne in casi debitamente giustificati, il termine concesso per l'esecuzione di tale esame è limitato a due mesi, decorrenti dalla fine del periodo di due mesi di cui al paragrafo 1. I risultati della verifica sono esaminati secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1260/1999. La Commissione tiene conto delle eventuali prove fornite dallo Stato membro entro i termini.

3. Qualora lo Stato membro contesti le osservazioni della Commissione e abbia luogo un'audizione a norma dell'articolo 39, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1260/1999, il periodo di tre mesi entro il quale la Commissione può prendere una decisione in virtù dell'articolo 39, paragrafo 3, di tale regolamento decorre dalla data della suddetta riunione.

Articolo 6

Nei casi di decisione di sospensione dei pagamenti da parte della Commissione, a norma dell'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1260/1999, la Commissione e lo Stato membro interessato si adoperano al fine di raggiungere un accordo entro il periodo di cinque mesi di cui all'articolo 38, paragrafo 5, di detto regolamento, secondo le procedure e nei termini di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento. Nel caso in cui non sia raggiunto un accordo, si applica l'articolo 5, paragrafo 3, del presente regolamento.

Articolo 7

1. Qualsiasi importo dovuto alla Commissione a norma dell'articolo 39, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/1999 è rimborsato entro il termine indicato nell'ordine di riscossione emesso a norma dell'articolo 28 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee. Detto termine corrisponde all'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di emissione dell'ordine.

2. Qualsiasi ritardo nella restituzione determina interessi di mora, con decorrenza dalla data di cui al paragrafo 1 e fino alla data dell'effettivo pagamento. Il tasso di interesse è superiore di un punto e mezzo rispetto al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento il primo giorno lavorativo del mese in cui scade il termine.

3. Le rettifiche finanziarie a norma dell'articolo 39, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999 sono operate fatto salvo l'obbligo degli Stati membri di procedere ai recuperi di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 1260/1999 e all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento, nonché fatte salve le disposizioni relative al recupero degli aiuti di Stato di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999.

(1) GU L 63 del 3.3.2001, pag. 21.

6.3.2001

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

L 64/15

CAPO IV

Disposizioni finali*Articolo 8*

Il regolamento (CEE) n. 1865/90 è abrogato.

Esso resta tuttavia applicabile ai contributi concessi nel periodo di programmazione 1994-1999, a norma del regolamento (CEE) n. 2052/88.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2001.

Per la Commissione

Michel BARNIER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1159/2000 DELLA COMMISSIONE

del 30 maggio 2000

relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 53, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1260/1999 prevede azioni informative e pubblicitarie sugli interventi dei Fondi strutturali.
- (2) A norma dell'articolo 34, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 1260/1999, l'autorità di gestione incaricata dell'esecuzione di un intervento strutturale comunitario è responsabile del rispetto degli obblighi in materia di informazione e di pubblicità.
- (3) L'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999 precisa che l'autorità di gestione ha la responsabilità di garantire che l'intervento sia reso pubblico e in particolare di informare i potenziali beneficiari finali, le organizzazioni professionali, le parti economiche e sociali, gli organismi per la promozione della parità tra uomini e donne e le organizzazioni non governative interessate alle possibilità offerte dall'intervento, nonché l'opinione pubblica sul ruolo svolto dalla Comunità in favore dell'intervento e ai risultati conseguiti da quest'ultimo.
- (4) Conformemente al paragrafo 3 del suddetto articolo, gli Stati membri consultano la Commissione e l'informano annualmente circa le iniziative assunte ai fini delle azioni informative e pubblicitarie.
- (5) In forza dell'articolo 18, paragrafo 3, e dell'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/1999, per ciascun programma operativo e per ciascun documento unico di programmazione, il complemento di programmazione comprende le misure che devono garantire l'informazione e la pubblicità dell'intervento conformemente all'articolo 46.
- (6) A norma dell'articolo 35, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 1260/1999, i comitati di sorveglianza esaminano e approvano i rapporti annuali e il rapporto finale di esecuzione degli interventi prima che siano trasmessi alla Commissione. A norma dell'articolo

37, paragrafo 2, dello stesso regolamento, detti rapporti forniscono indicazioni sulle misure di competenza dell'autorità di gestione e del comitato di sorveglianza intese e garantire la qualità e l'efficienza delle misure pubblicitarie sull'intervento in causa. Ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 4, i risultati delle valutazioni sono messi, su richiesta, a disposizione del pubblico, previo accordo del comitato di sorveglianza sulla valutazione intermedia prevista entro e non oltre il 31 dicembre 2003.

- (7) La decisione 94/342/CE della Commissione, del 31 maggio 1994, relativa ad azioni informative e pubblicitarie, a cura degli Stati membri, sugli interventi dei Fondi strutturali e dello Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) ⁽²⁾, resta applicabile agli aiuti concessi a norma del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94 ⁽⁴⁾, nonché a norma dei regolamenti adottati in applicazione di quest'ultimo.
- (8) Il comitato di cui all'articolo 147 del trattato, il comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale e il comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura sono stati consultati sul presente regolamento. Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il dettaglio delle norme in materia d'informazione e di pubblicità sugli interventi dei Fondi strutturali a norma del regolamento (CE) n. 1260/1999 è definito nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 152 del 18.6.1994, pag. 39.

⁽³⁾ GU L 185 del 15.7.1988, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 11.

31.5.2000

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

L 130/31

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2000.

Per la Commissione
Michel BARNIER
Membro della Commissione

ALLEGATO

MODALITÀ D'APPLICAZIONE IN MATERIA D'INFORMAZIONE E DI PUBBLICITÀ SUGLI INTERVENTI DEI FONDI STRUTTURALI**1. Disposizioni generali e campo d'applicazione**

Le azioni informative e pubblicitarie sugli interventi dei Fondi strutturali mirano ad aumentare la notorietà e la trasparenza dell'azione dell'Unione europea e a dare in tutti gli Stati membri un'immagine omogenea degli interventi in causa. Tali azioni riguardano gli interventi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE), del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «orientamento», oppure dello Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP).

Le azioni informative e pubblicitarie enunciate in appresso si riferiscono ai Quadri comunitari di sostegno (QCS), ai Programmi operativi, ai Documenti unici di programmazione (DOCUP) e ai Programmi di iniziativa comunitaria definiti dal regolamento (CE) n. 1260/1999.

La pubblicità in loco spetta alle autorità di gestione competenti per l'esecuzione di tali interventi. Essa viene effettuata di concerto con i servizi della Commissione, che vengono informati sulle misure adottate con questo fine.

Le autorità nazionali e regionali competenti adottano tutte le disposizioni amministrative necessarie per garantire l'applicazione effettiva delle presenti disposizioni e per cooperare con i servizi della Commissione.

2. Obiettivi e destinatari delle azioni informative e pubblicitarie

Le azioni informative e pubblicitarie hanno lo scopo di:

- 2.1. informare i potenziali beneficiari finali, nonché
- le autorità regionali e locali e le altre autorità pubbliche competenti,
 - le organizzazioni professionali e gli ambienti economici,
 - le parti economiche e sociali,
 - le organizzazioni non governative, in particolare gli organismi per la promozione delle pari opportunità e quelli che operano per la tutela e il miglioramento dell'ambiente,
 - gli operatori o i promotori dei progetti,

sulle possibilità offerte dagli interventi realizzati congiuntamente dall'Unione europea e dagli Stati membri, in modo da garantirne la trasparenza;

- 2.2. informare l'opinione pubblica sul ruolo svolto dall'Unione europea, in collaborazione con gli Stati membri, in favore dell'intervento sui risultati ottenuti da quest'ultimo.

3. Attuazione delle azioni informative e pubblicitarie**3.1. Modalità****3.1.1. Preparazione delle misure**

Le azioni informative e pubblicitarie sono presentate sotto forma di piano di azioni di comunicazione per ciascun Programma operativo e ciascun Documento unico di programmazione (DOCUP). Se necessario, i piani vengono presentati a livello del QCS. Della loro esecuzione è responsabile l'autorità di gestione designata.

Il piano delle azioni di comunicazione menziona in particolare:

- gli obiettivi delle azioni e il pubblico cui sono rivolte,
- i contenuti e la strategia delle azioni di comunicazione e informazione e indica le azioni da condurre nell'ambito degli obiettivi prioritari di ciascun Fondo,
- il bilancio di previsione,
- i servizi amministrativi o gli organismi competenti per la loro esecuzione,
- i criteri seguiti per la valutazione delle azioni realizzate.

Il piano delle azioni di comunicazione è inserito nel complemento di programmazione, conformemente all'articolo 18, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 1260/1999.

3.1.2. Finanziamento

Gli importi stanziati per l'informazione e la pubblicità figurano nei piani di finanziamento dei Quadri comunitari di sostegno (QCS), dei DOCUP e dei Programmi operativi alla voce assistenza tecnica [stanziamenti necessari per l'elaborazione, il controllo e la valutazione degli interventi di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera e), all'articolo 18, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 19, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1260/1999].

3.1.3. Designazione dei responsabili

Le autorità di gestione, dal canto loro, designano una o più persone responsabili dell'informazione e della pubblicità. Le autorità di gestione comunicano alla Commissione i nominativi.

3.1.4. Resoconto

In occasione dell'incontro annuale previsto all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999, l'autorità di gestione informa la Commissione sull'attuazione del presente regolamento.

3.2. *Contenuti e strategia delle azioni informative e pubblicitarie*

Le misure da realizzare devono contribuire al raggiungimento degli obiettivi enunciati al punto 2, vale a dire:

- trasparenza nei confronti dei potenziali beneficiari finali,
- informazione dell'opinione pubblica.

3.2.1. Garantire la trasparenza nei confronti dei potenziali beneficiari finali e dei gruppi di cui al punto 2.1

3.2.1.1. L'autorità di gestione provvede in particolare:

- a pubblicare il contenuto dell'intervento stesso, indicando la partecipazione dei Fondi strutturali, nonché a diffondere i documenti summenzionati e a metterli a disposizione degli interessati,
- ad informare in maniera esauriente sull'andamento degli interventi durante tutto il periodo di programmazione,
- ad attuare iniziative d'informazione sulla gestione, la sorveglianza e la valutazione degli interventi dei Fondi strutturali, eventualmente finanziate con gli stanziamenti per l'assistenza tecnica di ciascun intervento.

Le autorità di gestione si adoperano per presentare in modo omogeneo il materiale informativo e pubblicitario realizzato, a norma delle modalità previste per la realizzazione degli strumenti d'informazione e di pubblicità descritti al punto 6. È pertanto opportuno utilizzare i seguenti messaggi per spiegare la missione di ciascun Fondo, ossia:

FESR: «contribuire a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite;

contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nella comunità, partecipando allo sviluppo e all'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo, nonché alla riconversione economica e sociale delle regioni»

FSE: «contribuire allo sviluppo dell'occupazione favorendo l'impiegabilità, lo spirito imprenditoriale, la capacità di adattamento, le pari opportunità, nonché investire nelle risorse umane»

FEAOG: «affermare il nesso polifunzionale tra agricoltura e territorio;

potenziare e sostenere la competitività dell'agricoltura in quanto attività centrale delle zone rurali;

garantire la diversificazione delle attività nelle zone rurali;

agevolare la permanenza della popolazione nelle campagne;

preservare e migliorare l'ambiente, il paesaggio e il patrimonio»

SFOP: «contribuire al conseguimento di un equilibrio duraturo tra le risorse alieutiche e lo sfruttamento delle medesime;

ammodernare le strutture alieutiche per garantire il futuro del settore;

contribuire a mantenere dinamico e competitivo il settore della pesca e a rivitalizzare le zone dipendenti dalla pesca;

migliorare l'approvvigionamento del mercato comunitario dei prodotti della pesca».

3.2.1.2. L'autorità di gestione designata per l'attuazione di un intervento predispose un sistema appropriato per la divulgazione di informazioni destinate a garantire la trasparenza nei confronti dei vari partner e dei beneficiari potenziali, in particolare le PMI.

Tali informazioni devono indicare in modo chiaro le pratiche amministrative da espletare, i dispositivi per la gestione dei fascicoli, i criteri di selezione utilizzati nelle gare d'appalto e i criteri di valutazione degli interventi, nonché i nominativi dei referenti a livello nazionale, regionale e locale, ai quali ci si può rivolgere per ottenere spiegazioni sul funzionamento degli interventi e sui criteri di ammissibilità.

Per quanto riguarda le misure a favore dello sviluppo del potenziale endogeno, le sovvenzioni pubbliche destinate alle imprese e le sovvenzioni globali, l'informazione in questione dev'essere trasmessa segnatamente tramite gli organismi intermediari e le organizzazioni rappresentative delle imprese.

3.2.1.3. L'autorità di gestione predispone un sistema appropriato di divulgazione delle informazioni destinate ai potenziali beneficiari di un'azione di formazione, di occupazione ovvero di un'azione che rientra nel campo dello sviluppo delle risorse umane. A tal fine essa garantisce la cooperazione degli organismi competenti per la formazione professionale, degli organismi attivi nel settore dell'occupazione, delle imprese e associazioni d'impresa, dei centri didattici e delle organizzazioni non governative.

3.2.2. Informare l'opinione pubblica

3.2.2.1. Per meglio sensibilizzare l'opinione pubblica sul ruolo svolto dall'Unione europea in favore degli interventi e sui risultati conseguiti da questi ultimi, l'autorità di gestione designata informa nel modo più opportuno i mezzi di comunicazione di massa in merito agli interventi strutturali cofinanziati dall'Unione. Tali informazioni devono indicare obiettivamente la partecipazione dell'Unione europea e i messaggi devono esplicitare le missioni dei vari Fondi, presentando le priorità specifiche degli interventi in questione, conformemente al punto 3.2.1.1.

L'avvio degli interventi — previa adozione da parte della Commissione — e le fasi salienti di realizzazione degli stessi sono oggetto di azioni informative dirette ai mezzi di comunicazione di massa a livello nazionale o regionale (stampa, radio, televisione), a seconda dei casi; a questo scopo si può ricorrere, tra l'altro, a comunicati stampa, inserti, supplementi nei giornali più idonei e visite di cantieri. Si potranno utilizzare anche altri mezzi d'informazione e di comunicazione, come ad esempio siti web, pubblicazioni su progetti riusciti e concorsi basati sulle migliori esperienze.

Nel caso di ricorso ad un'inserzione pubblicitaria, ad esempio sotto forma di comunicato stampa o annuncio pubblicitario, si dovrà indicare esattamente la partecipazione dell'Unione europea.

Occorre garantire una cooperazione appropriata con l'ufficio di rappresentanza della Commissione nello Stato membro interessato.

3.2.2.2. Le azioni informative e pubblicitarie rivolte al pubblico comprendono i seguenti elementi:

- per quanto concerne gli investimenti in infrastrutture il cui costo totale supera 500 000 EUR, in caso di operazioni cofinanziate dallo SFOP, e 3 milioni di EUR, in tutti gli altri casi:
 - cartelloni fissi in loco,
 - targhe esplicative permanenti per le infrastrutture accessibili al grande pubblico, da realizzare secondo le modalità di cui al punto 6;
- per quanto concerne le azioni cofinanziate in materia di formazione e di occupazione:
 - far sapere ai beneficiari di tali azioni di formazione che stanno partecipando ad una iniziativa finanziata dall'Unione europea,
 - sensibilizzare l'opinione pubblica sul ruolo svolto dall'Unione europea nel settore della formazione professionale, dell'occupazione e dello sviluppo delle risorse umane;
- per quanto concerne gli investimenti produttivi, le misure di sviluppo del potenziale endogeno e qualsiasi altra azione che goda del contributo finanziario della Comunità:
 - attraverso i moduli descritti al punto 6, far sapere ai beneficiari che stanno partecipando ad un'azione finanziata dall'Unione europea.

4. Lavori dei comitati di sorveglianza

4.1. I comitati di sorveglianza garantiscono un'informazione adeguata sui loro lavori. A tal fine essi informano, nella misura del possibile, i mezzi di comunicazione di massa sull'andamento degli interventi di cui sono responsabili. I contatti con la stampa avvengono sotto la responsabilità del presidente. I rappresentanti della Commissione partecipano ai contatti con la stampa.

Inoltre bisogna prevedere iniziative appropriate ogniqualvolta si svolgano importanti manifestazioni collegate alle riunioni dei comitati di sorveglianza, quali ad esempio incontri ad alto livello o inaugurazioni. La Commissione e i suoi uffici di rappresentanza vanno informati.

4.2. Il comitato di sorveglianza esamina la relazione annuale di esecuzione di cui all'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1260/1999. Tale relazione deve contenere un capitolo sulle azioni informative e pubblicitarie conformemente all'articolo 35 dello stesso regolamento. L'autorità di gestione sottopone ai comitati di sorveglianza una comunicazione sulla qualità e l'efficienza delle azioni informative e pubblicitarie, corredata di prove fondate quali immagini fotografiche.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1260/1999, tutti gli elementi d'informazione di cui essa deve tener conto nella relazione annuale contemplata all'articolo 45 del suddetto regolamento.

Queste informazioni devono consentire di valutare il rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

5. Partenariato e scambi di esperienze

Le autorità di gestione possono comunque adottare misure supplementari, in particolare iniziative che contribuiscano al buon andamento della politica perseguita nell'ambito dei Fondi strutturali.

Esse informano la Commissione sulle iniziative adottate, affinché quest'ultima possa partecipare adeguatamente alla loro realizzazione.

Per agevolare l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, la Commissione fornisce il proprio sostegno tecnico a seconda delle necessità. Essa mette a disposizione delle autorità competenti, con spirito di compartecipazione e nell'interesse reciproco, l'esperienza e il materiale di cui dispone. Essa incoraggia gli scambi di esperienze sull'applicazione dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1260/1999 e organizza reti informali tra responsabili dell'informazione. A tal fine sarebbe auspicabile che ciascuno Stato membro designi un coordinatore per Fondo a livello nazionale.

6. Modalità di allestimento del materiale informativo e pubblicitario

Per garantire la visibilità delle realizzazioni cofinanziate da uno dei Fondi strutturali, l'autorità di gestione competente è responsabile dell'esecuzione delle azioni informative e pubblicitarie enunciate qui di seguito.


6.1. Cartelloni

Cartelloni fissi vengono installati nei luoghi in cui sono realizzati i progetti di investimenti infrastrutturali cofinanziati, i cui costi superano gli importi di cui al punto 3.2.2.2. Essi comprendono uno spazio riservato all'indicazione della partecipazione dell'Unione europea.

Le dimensioni dei cartelloni devono essere commisurate all'importanza della realizzazione.

Sui cartelloni lo spazio riservato alla partecipazione comunitaria deve rispettare i seguenti criteri:

- occupare almeno il 25 % della superficie totale del cartellone,
- recare l'emblema europeo normalizzato e il testo sotto riportato, disposti come segue:



- l'emblema dev'essere raffigurato secondo le norme vigenti,
- i caratteri utilizzati per indicare la partecipazione finanziaria dell'Unione europea devono avere le stesse dimensioni di quelli utilizzati per l'annuncio nazionale, ma possono presentare una veste tipografica diversa,
- il Fondo interessato può essere menzionato.

Se le autorità competenti rinunciano a installare un cartellone per far conoscere il loro intervento nel finanziamento di un progetto, il contributo dell'Unione europea dovrà essere pubblicizzato con un apposito cartellone. In tal caso, le disposizioni di cui sopra si applicano per analogia.

I cartelloni vengono rimossi entro e non oltre sei mesi dopo la fine dei lavori e sostituiti da targhe commemorative secondo le indicazioni di cui al punto 6.2.

6.2. Targhe esplicative

Targhe esplicative permanenti vengono apposte per le realizzazioni cofinanziate dai Fondi strutturali che siano accessibili al grande pubblico (centri di congressi, aeroporti, stazioni, ecc.). Oltre all'emblema europeo, esse devono recare un testo che menzioni il cofinanziamento dell'Unione europea ed eventualmente del Fondo interessato.

Nel caso d'investimenti materiali nelle imprese, le targhe esplicative vengono rimosse dopo un anno.

Se un'autorità competente o un beneficiario finale decide di sistemare cartelloni o targhe esplicative oppure di preparare pubblicazioni o qualsiasi altra azione informativa per progetti il cui costo totale è inferiore a 500 000 EUR, in caso di operazioni cofinanziate dallo SFOP, e a 3 milioni di EUR, in tutti gli altri casi, la partecipazione comunitaria deve comunque essere indicata.

6.3. *Manifesti*

Per informare i beneficiari e informare l'opinione pubblica sul ruolo svolto dall'Unione europea nei settori dello sviluppo delle risorse umane, della formazione professionale e dell'occupazione, degli investimenti produttivi e dello sviluppo rurale, le autorità di gestione dispongono l'affissione di manifesti facenti riferimento al contributo dell'Unione europea e, eventualmente, del Fondo interessato, presso qualunque organismo che realizzi azioni finanziate dai Fondi strutturali o che ne sia il beneficiario (uffici di collocamento, centri di formazione professionale, camere di commercio, industria e agricoltura, agenzie per lo sviluppo regionale, ecc.).

6.4. *Notifica ai beneficiari*

Nella notifica della concessione di contributi ai beneficiari da parte delle autorità competenti è indicato il cofinanziamento da parte dell'Unione europea ed eventualmente l'importo o la percentuale del contributo proveniente dallo strumento comunitario interessato.

6.5. *Materiale d'informazione e di comunicazione*

6.5.1. Le pubblicazioni (opuscoli, pieghevoli, bollettini informativi) concernenti gli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali devono mettere in evidenza sulla copertina un'indicazione della partecipazione dell'Unione europea ed eventualmente del Fondo interessato, nonché l'emblema europeo qualora vi figurì l'emblema nazionale o regionale.

Le pubblicazioni contengono le generalità dell'organismo responsabile dell'informazione e dell'autorità di gestione designata per l'esecuzione dell'intervento in questione.

6.5.2. I criteri sopra enunciati si applicano, per analogia, anche al materiale comunicato per via elettronica (sito web, banca di dati ad uso dei potenziali beneficiari) e al materiale audiovisivo. In sede di elaborazione del piano per azioni di comunicazione è utile fare ricorso alle nuove tecnologie, che consentono una diffusione rapida ed efficace delle informazioni, ma anche instaurare un dialogo con un vasto pubblico.

Nei siti web sui Fondi strutturali sarebbe opportuno:

- menzionare il contributo dell'Unione europea ed eventualmente del Fondo interessato quanto meno sulla pagina iniziale («home page»),
- creare un hyperlink verso gli altri siti web della Commissione dedicati ai vari Fondi strutturali.

6.6. *Manifestazioni informative*

Per l'organizzazione di manifestazioni informative (conferenze, seminari, fiere, esposizioni, concorsi) connesse all'attuazione degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali, si fa obbligo agli organizzatori di far menzione della partecipazione comunitaria mediante la presenza della bandiera europea nella sala di riunione e dell'emblema sui documenti.

Gli uffici di rappresentanza della Commissione negli Stati membri assistono, per quanto necessario, alla preparazione e all'attuazione delle manifestazioni suddette.

Sezione C

Norme in materia di concorrenza (regolamenti, orientamenti e comunicazioni)

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 994/98 DEL CONSIGLIO

del 7 maggio 1998

sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 94,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

previa consultazione del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

- (1) considerando che, a norma dell'articolo 94 del trattato, il Consiglio può stabilire tutti i regolamenti utili ai fini dell'applicazione degli articoli 92 e 93 e fissare, in particolare, le condizioni per l'applicazione dell'articolo 93, paragrafo 3, nonché le categorie di aiuti che sono dispensate da tale procedura;
- (2) considerando che, a norma del trattato, la valutazione della compatibilità degli aiuti con il mercato comune spetta essenzialmente alla Commissione;
- (3) considerando che il buon funzionamento del mercato interno richiede un'applicazione rigorosa ed efficace delle regole di concorrenza in materia di aiuti di Stato;
- (4) considerando che la Commissione ha applicato gli articoli 92 e 93 del trattato in numerose decisioni ed ha inoltre illustrato la sua politica in varie comunicazioni; che, alla luce della considerevole esperienza acquisita dalla Commissione nell'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato e tenuto conto dei testi di carattere generale che essa stessa ha emanato in attuazione di tali disposizioni, è opportuno, per garantire un controllo efficace e semplificare le formalità amministrative, senza indebolire il controllo della Commissione, che quest'ultima sia autorizzata a dichiarare, mediante regolamenti, nei settori in cui dispone di esperienza

sufficiente a definire criteri generali di compatibilità, che determinate categorie di aiuti sono compatibili con il mercato comune a norma di una o più disposizioni dell'articolo 92, paragrafi 2 e 3 del trattato e sono dispensate dalla procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 3 del trattato;

- (5) considerando che i regolamenti di esenzione per categoria accrescono la trasparenza e la certezza del diritto; che essi possono essere direttamente applicati dai giudici nazionali, fatti salvi gli articoli 5 e 177 del trattato;
- (6) considerando che è opportuno che la Commissione, in sede di adozione dei regolamenti di esenzione per determinate categorie di aiuti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 93, paragrafo 3 del trattato, specifichi le finalità dell'aiuto, le categorie di beneficiari, i massimali destinati ad evitare che gli aiuti oggetto dell'esenzione superino determinate soglie calcolate in funzione del totale dei costi ammissibili o determinati importi massimi, le condizioni relative al cumulo degli aiuti nonché le condizioni di controllo, al fine di garantire la compatibilità con il mercato comune degli aiuti oggetto del presente regolamento;
- (7) considerando che è opportuno autorizzare la Commissione, in sede di adozione dei regolamenti di esenzione per determinate categorie di aiuti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 93, paragrafo 3 del trattato, ad aggiungere altre condizioni dettagliate al fine di garantire la compatibilità con il mercato comune degli aiuti oggetto del presente regolamento;
- (8) considerando che può essere opportuno fissare massimali o altre condizioni pertinenti per la notifica dei casi di erogazione di aiuti, al fine di consentire alla Commissione di esaminare indivi-

⁽¹⁾ GU C 262 del 28. 8. 1997, pag. 6.

⁽²⁾ GU C 138 del 4. 5. 1998.

⁽³⁾ GU C 129 del 27. 4. 1998, pag. 70.

dualmente l'effetto di certi aiuti sulla concorrenza e sugli scambi fra Stati membri e la loro compatibilità con il mercato comune;

- (9) considerando che la Commissione, visto lo sviluppo e il funzionamento del mercato comune, dovrebbe essere abilitata a stabilire, mediante regolamento, che taluni aiuti non soddisfano tutti i criteri di cui all'articolo 92, paragrafo 1 del trattato e sono, pertanto, dispensati dalla procedura di notifica prevista dall'articolo 93, paragrafo 3 del trattato, purché gli aiuti concessi ad una stessa impresa in un arco di tempo determinato non superino un importo prestabilito;
- (10) considerando che, a norma dell'articolo 93, paragrafo 1 del trattato, la Commissione ha l'obbligo di procedere con gli Stati membri all'esame permanente di tutti i regimi di aiuti esistenti; che a tal fine, e per garantire il maggior grado possibile di trasparenza e un adeguato controllo, è opportuno che la Commissione provveda ad istituire un sistema affidabile di registrazione e di memorizzazione delle informazioni sull'applicazione dei regolamenti da essa adottati, al quale tutti gli Stati membri abbiano accesso e che riceva dagli Stati membri tutte le informazioni sull'applicazione degli aiuti esentati dall'obbligo di notifica e possa essere discusso e valutato con gli Stati membri in sede di comitato consultivo; che a tal fine è altresì opportuno che la Commissione possa richiedere l'invio delle informazioni necessarie a garantire l'efficacia di tale esame;
- (11) considerando che il controllo sull'erogazione degli aiuti comporta molteplici problemi pratici, giuridici ed economici di carattere molto complesso in un contesto in costante evoluzione; che occorre pertanto che la Commissione sottoponga a riesame periodico le categorie di aiuti che devono essere dispensate dall'obbligo di notifica; che la Commissione dovrebbe poter abrogare o modificare i regolamenti da essa adottati a norma del presente regolamento nei casi in cui siano mutate le circostanze relative ad uno qualsiasi dei fatti che ne hanno determinato l'adozione, o in cui tale abrogazione o modifica sia resa necessaria dal progressivo sviluppo o funzionamento del mercato comune;
- (12) considerando che è opportuno che la Commissione, in collegamento stretto e costante con gli Stati membri, possa definire precisamente l'ambito di applicazione di tali regolamenti e le relative condizioni; che, al fine di promuovere la collaborazione tra la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri, è opportuno istituire un comitato consultivo in materia di aiuti di Stato, da consultarsi prima che la Commissione adotti regolamenti in base al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esenzioni per categoria

1. La Commissione può, mediante regolamenti adottati secondo la procedura di cui all'articolo 8 del presente regolamento e a norma dell'articolo 92 del trattato, dichiarare che le seguenti categorie di aiuti sono compatibili con il mercato comune e non soggette all'obbligo di notifica di cui all'articolo 93, paragrafo 3 del trattato:

- a) gli aiuti a favore:
- i) delle piccole e medie imprese,
 - ii) della ricerca e dello sviluppo,
 - iii) della tutela dell'ambiente,
 - iv) dell'occupazione e della formazione;
- b) gli aiuti che rispettano la mappa approvata dalla Commissione per ciascuno Stato membro per l'erogazione degli aiuti a finalità regionale.
2. I regolamenti di cui al paragrafo 1 devono specificare per ciascuna categoria di aiuti:
- a) la finalità dell'aiuto,
 - b) le categorie di beneficiari,
 - c) i massimali espressi o in termini di intensità dell'aiuto in relazione ad un insieme di costi ammissibili o in termini di importi massimi,
 - d) le condizioni relative al cumulo degli aiuti,
 - e) le condizioni del controllo di cui all'articolo 3.
3. Inoltre, i regolamenti di cui al paragrafo 1 possono in particolare:
- a) fissare massimali o altre condizioni per la notifica dei casi di erogazione di singoli aiuti,
 - b) escludere certi settori dal loro ambito di applicazione,
 - c) subordinare ad ulteriori condizioni la compatibilità dell'aiuto esentato ai sensi dei regolamenti stessi.

Articolo 2

De minimis

1. La Commissione può, mediante regolamenti adottati secondo la procedura di cui all'articolo 8 del presente regolamento, decidere che, visto lo sviluppo e il funzionamento del mercato comune, alcuni aiuti non soddisfano tutti i criteri di cui all'articolo 92, paragrafo 1 del trattato e sono pertanto dispensati dalla procedura di notifica di cui all'articolo 93, paragrafo 3 del trattato, a condizione che gli aiuti concessi ad una stessa impresa in un determinato arco di tempo non superino un importo prestabilito.

2. Gli Stati membri comunicano in qualsiasi momento alla Commissione, su sua richiesta, ogni ulteriore informazione relativa agli aiuti esentati a norma del paragrafo 1.

Articolo 3

Trasparenza e controllo

1. All'atto dell'adozione dei regolamenti in applicazione dell'articolo 1, la Commissione impone agli Stati membri norme precise per garantire la trasparenza e il controllo degli aiuti esentati dall'obbligo di notifica ai sensi degli stessi regolamenti. Dette norme consistono in particolare negli obblighi definiti nei paragrafi 2, 3 e 4.

2. Non appena sono messi in atto regimi di aiuti o singoli aiuti concessi al di fuori di un regime, esentati in applicazione dei suddetti regolamenti, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, ai fini della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, una sintesi delle informazioni relative a questi regimi di aiuti o singoli aiuti che non rientrano in un regime di aiuto esentato.

3. Gli Stati membri registrano ed elaborano tutte le informazioni riguardanti l'applicazione delle esenzioni per categoria. Se la Commissione dispone di elementi che danno adito a dubbi sulla corretta applicazione di un regolamento di esenzione, gli Stati membri le comunicano tutte le informazioni che essa reputi necessarie per valutare la conformità di un aiuto con detto regolamento.

4. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, almeno una volta all'anno, una relazione sull'applicazione delle esenzioni per categoria, preferibilmente in forma elettronica, conformemente alle esigenze specifiche della Commissione. La Commissione rende tali relazioni accessibili a tutti gli Stati membri. Una volta all'anno, le relazioni sono esaminate e valutate dal comitato consultivo di cui all'articolo 7.

Articolo 4

Periodo di validità e modifica dei regolamenti

1. I regolamenti adottati a norma degli articoli 1 e 2 si applicano per un periodo di tempo determinato. Gli aiuti esentati mediante regolamento adottato a norma degli articoli 1 e 2 sono esentati per il periodo di validità di detto regolamento e per il periodo di adeguamento di cui ai paragrafi 2 e 3.

2. I regolamenti adottati a norma degli articoli 1 e 2 possono essere abrogati o modificati se cambiano le circostanze relative ad uno qualsiasi dei fatti che hanno determinato la loro adozione o se tale modifica o abrogazione è resa necessaria dal progressivo sviluppo o funzionamento del mercato comune. In questo caso il nuovo regolamento stabilisce un periodo di adeguamento di sei mesi per l'aggiustamento degli aiuti rientranti nel regolamento precedente.

3. I regolamenti adottati a norma degli articoli 1 e 2 prevedono un periodo quale quello indicato nel paragrafo 2 nel caso in cui, alla loro scadenza, non se ne proroghi l'applicazione.

Articolo 5

Relazione di valutazione

Ogni cinque anni la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento. Un progetto di relazione è sottoposto per esame al comitato consultivo di cui all'articolo 7.

Articolo 6

Audizione delle parti interessate

La Commissione, quando intende adottare un regolamento, ne pubblica il progetto per dar modo a tutte le persone e le organizzazioni interessate di presentare le proprie osservazioni entro un termine ragionevole da essa fissato e che non può in nessun caso essere inferiore ad un mese.

Articolo 7

Comitato consultivo

È istituito un comitato con funzioni consultive, in prosieguo denominato «comitato consultivo in materia di aiuti di Stato». Esso è composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Articolo 8

Consultazione del comitato consultivo

1. La Commissione consulta il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato:

- a) prima di pubblicare un progetto di regolamento,
- b) prima di adottare un regolamento.

2. La consultazione del comitato ha luogo durante una riunione su invito della Commissione. A tale invito sono allegati i progetti e i documenti da esaminare. La riunione ha luogo non prima di due mesi dopo l'invio della convocazione.

Tale termine può essere ridotto nel caso delle consultazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), nonché in caso di urgenza e di semplice proroga di un regolamento.

3. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

4. Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale. Il comitato consultivo può raccomandare la pubblicazione di tale parere nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

5. La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 9

Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 maggio 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

M. BECKETT

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 659/1999 DEL CONSIGLIO
del 22 marzo 1999
recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 94,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

- (1) considerando che, fatte salve le norme procedurali speciali previste nei regolamenti per taluni settori, il presente regolamento andrebbe applicato agli aiuti in tutti i settori; che, ai fini dell'applicazione degli articoli 77 e 92 del trattato, l'articolo 93 attribuisce alla Commissione la competenza specifica a decidere in merito alla compatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune quando si tratti di esaminare i regimi esistenti, di decidere su aiuti da istituire o modificare e di intervenire in caso di mancato rispetto delle sue decisioni o dell'obbligo di notifica;
- (2) considerando che la Commissione, in conformità della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, ha elaborato e consolidato una prassi coerente per quanto concerne l'applicazione dell'articolo 93 del trattato e in numerose comunicazioni ha definito talune norme procedurali e taluni principi; che appare opportuno, al fine di assicurare un'effettiva ed efficace applicazione delle procedure di cui all'articolo 93 del trattato, codificare e stabilizzare questa prassi attraverso un regolamento;
- (3) considerando che un regolamento di procedura relativo all'applicazione dell'articolo 93 del trattato accresce la trasparenza e la certezza del diritto;
- (4) considerando che, per garantire la certezza del diritto, è opportuno definire le condizioni alle quali gli aiuti possono essere considerati aiuti esistenti; che il completamento e il rafforzamento del mercato

interno costituiscono un processo graduale che si riflette nello sviluppo permanente della politica in materia di aiuti di Stato; che, in base a questi sviluppi, talune misure, che quando sono state varate non costituivano un aiuto di Stato, possono essere divenute tali;

- (5) considerando che, a norma dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato, i progetti diretti ad istituire nuovi aiuti vanno notificati alla Commissione e che non può essere data loro esecuzione prima che la Commissione li abbia autorizzati;
- (6) considerando che, a norma dell'articolo 5 del trattato, gli Stati membri sono tenuti a collaborare con la Commissione e a fornirle tutte le informazioni necessarie per consentirle di svolgere i compiti previsti dal presente regolamento;
- (7) considerando che è opportuno che il termine entro il quale la Commissione deve concludere l'esame preliminare degli aiuti notificati sia fissato a due mesi dal ricevimento della notifica completa o dal ricevimento di una comunicazione debitamente motivata dello Stato membro interessato secondo cui esso considera la notifica completa, in quanto le informazioni supplementari richieste dalla Commissione non esistono o sono già state fornite; che, per ragioni di certezza del diritto, detto esame deve concludersi con una decisione;
- (8) considerando che in tutti i casi in cui, dopo l'esame preliminare, la Commissione non sia in grado di dichiarare che l'aiuto è compatibile con il mercato comune, occorrerebbe avviare il procedimento di indagine formale volto a consentire alla Commissione di ottenere le informazioni necessarie per stabilire la compatibilità dell'aiuto stesso e a dar modo agli interessati di trasmettere le proprie osservazioni; che il procedimento di indagine formale ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato assicura la migliore tutela dei diritti degli interessati;

⁽¹⁾ GU C 116 del 16. 4. 1998, pag. 13.

⁽²⁾ Parere espresso il 14 gennaio 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU C 284 del 14. 9. 1998, pag. 10.

- (9) considerando che, dopo aver preso in considerazione le osservazioni degli interessati, la Commissione dovrebbe concludere il suo esame adottando una decisione finale non appena le perplessità siano state eliminate; che è opportuno, ove detto esame non sia concluso dopo un periodo di 18 mesi dall'avvio della procedura, che lo Stato membro interessato abbia la possibilità di chiedere una decisione che la Commissione deve prendere entro due mesi;
- (10) considerando che, al fine di assicurare un'applicazione corretta ed efficace delle norme in materia di aiuti di Stato, la Commissione dovrebbe avere la possibilità di revocare una decisione basata su informazioni inesatte;
- (11) considerando che, al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 93 del trattato, in particolare dell'obbligo di notifica e della clausola di sospensione di cui al suo paragrafo 3, la Commissione dovrebbe esaminare tutti i casi di aiuti illegali; che, ai fini della trasparenza e della certezza del diritto, è necessario stabilire le procedure da seguire in tali casi; che, qualora uno Stato membro non abbia rispettato l'obbligo di notifica o la clausola di sospensione, la Commissione non dovrebbe essere vincolata al rispetto di termini;
- (12) considerando che in caso di aiuti illegali la Commissione dovrebbe avere il diritto di ottenere tutte le informazioni necessarie per consentirle di adottare una decisione e, se del caso, di ripristinare immediatamente una concorrenza senza distorsioni; che è pertanto opportuno consentire alla Commissione di adottare misure provvisorie nei confronti degli Stati membri interessati; che queste misure provvisorie possono assumere la forma di ingiunzioni di fornire informazioni, di ingiunzioni di sospensione e di ingiunzioni di recupero; che la Commissione, in caso di mancato rispetto di un'ingiunzione di fornire informazioni, dovrebbe avere la possibilità di decidere in base alle informazioni disponibili e, in caso di mancato rispetto di ingiunzioni di sospensione o di recupero, di adire direttamente la Corte di giustizia, a norma dell'articolo 93, paragrafo 2, secondo comma, del trattato;
- (13) considerando che in caso di aiuti illegali non compatibili con il mercato comune occorrerebbe ripristinare la concorrenza effettiva; che a tal fine è necessario che l'aiuto, compresi gli interessi, venga recuperato senza indugio; che è opportuno che il recupero avvenga nel rispetto delle procedure di legge nazionali; che l'applicazione di queste procedure non dovrebbe impedire, facendo ostacolo ad un'esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione, il ripristino della concorrenza effettiva; che, per ottenere detto risultato, gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per garantire l'efficacia della decisione della Commissione;
- (14) considerando che, per ragioni di certezza del diritto, è opportuno fissare un termine di 10 anni in caso di aiuto illegale alla scadenza del quale non ci può essere ingiunzione di recupero;
- (15) considerando che gli aiuti attuati in modo abusivo possono produrre sul funzionamento del mercato interno effetti simili a quelli degli aiuti illegali e che, pertanto, andrebbero loro applicate procedure analoghe; che, contrariamente agli aiuti illegali, gli aiuti eventualmente attuati in modo abusivo sono aiuti precedentemente autorizzati dalla Commissione; che, pertanto, la Commissione non dovrebbe poter ricorrere ad un'ingiunzione di recupero per quanto riguarda gli aiuti attuati in modo abusivo;
- (16) considerando che è opportuno definire tutte le possibilità di cui dispongono i terzi per difendere i loro interessi in procedimenti in materia di aiuti di Stato;
- (17) considerando che, a norma dell'articolo 93, paragrafo 1, del trattato, la Commissione è tenuta a procedere, in collaborazione con gli Stati membri, all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti; che per ragioni di trasparenza e di certezza del diritto è opportuno precisare la portata della cooperazione disposta da tale articolo;
- (18) considerando che, al fine di assicurare la compatibilità dei regimi di aiuti esistenti con il mercato comune, ed a norma dell'articolo 93, paragrafo 1, del trattato, la Commissione dovrebbe proporre le opportune misure, qualora i regimi di aiuti già esistenti non siano o non siano più compatibili con il mercato comune, ed avviare il procedimento ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato se lo Stato membro interessato rifiuta di attuare le misure proposte;
- (19) considerando che, al fine di consentire alla Commissione di vigilare efficacemente sul rispetto delle sue decisioni e di agevolare la cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri per quanto concerne l'esame permanente di tutti i regimi di aiuti esistenti negli Stati membri, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, del trattato, è necessario introdurre un obbligo generale di presentare relazioni sui regimi di aiuti esistenti;
- (20) considerando che la Commissione, qualora nutra forti dubbi sul rispetto delle sue decisioni, dovrebbe disporre di ulteriori strumenti che le consentano di ottenere le informazioni necessarie per verificare se le decisioni in questione sono effettivamente rispettate; che a tale scopo le ispezioni in loco rappresentano uno strumento adeguato e utile, in particolare nei casi in cui l'aiuto potrebbe essere stato attuato in modo abusivo; che, pertanto, la Commissione deve avere la facoltà di effettuare ispezioni in loco e deve ottenere la cooperazione delle autorità competenti degli Stati membri qualora un'impresa si opponga allo svolgimento di siffatta ispezione;

27. 3. 1999

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

L 83/3

- (21) considerando che per ragioni di trasparenza e di certezza del diritto è opportuno dare pubblicità alle decisioni della Commissione, fermo restando al tempo stesso il principio per cui le decisioni riguardanti i casi di aiuti di Stato vanno indirizzate allo Stato membro interessato; che è pertanto opportuno pubblicare tutte le decisioni che potrebbero ledere gli interessi degli interessati per esteso o in sintesi o mettere a disposizione di questi ultimi copie di tali decisioni, ove esse non siano state pubblicate o non siano state pubblicate per esteso; che nel dare diffusione alle proprie decisioni la Commissione deve rispettare le disposizioni relative al segreto professionale, ai sensi dell'articolo 214 del trattato;
- (22) considerando che la Commissione, in stretto collegamento con gli Stati membri, dovrebbe poter adottare disposizioni di attuazione per stabilire dettagliate regole applicabili alle procedure di cui al presente regolamento; che, al fine di promuovere la cooperazione tra la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri, è opportuno istituire un comitato consultivo in materia di aiuti di Stato, che deve essere sentito prima che la Commissione adotti le disposizioni di attuazione del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

ASPETTI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- a) «aiuti» qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all'articolo 92, paragrafo 1, del trattato;
- b) «aiuti esistenti»:
- i) fatto salvo il disposto degli articoli 144 e 172 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, tutte le misure di aiuto esistenti in uno Stato membro prima dell'entrata in vigore del trattato, ossia tutti i regimi di aiuti e gli aiuti individuali ai quali è stata data esecuzione prima dell'entrata in vigore del trattato e che sono ancora applicabili dopo tale entrata in vigore;
- ii) gli aiuti autorizzati, ossia i regimi di aiuti e gli aiuti individuali che sono stati autorizzati dalla Commissione o dal Consiglio;

- iii) gli aiuti che si suppongono autorizzati a norma dell'articolo 4, paragrafo 6, del presente regolamento o anteriormente al presente regolamento, ma secondo la procedura in esso prevista;
- iv) gli aiuti considerati aiuti esistenti ai sensi dell'articolo 15;
- v) gli aiuti considerati aiuti esistenti in quanto può essere dimostrato che al momento della loro attuazione non costituivano aiuti, ma lo sono diventati successivamente a causa dell'evoluzione del mercato comune e senza aver subito modifiche da parte dello Stato membro. Qualora alcune misure diventino aiuti in seguito alla liberalizzazione di un'attività da parte del diritto comunitario, dette misure non sono considerate aiuti esistenti dopo la data fissata per la liberalizzazione;

- c) «nuovi aiuti»: tutti gli aiuti, ossia regimi di aiuti e aiuti individuali, che non siano aiuti esistenti, comprese le modifiche degli aiuti esistenti;
- d) «regime di aiuti»: atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere adottate singole misure di aiuto a favore di imprese definite nell'atto in linea generale e astratta e qualsiasi atto in base al quale l'aiuto, che non è legato a uno specifico progetto, può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e/o per un ammontare indefinito;
- e) «aiuti individuali»: gli aiuti non concessi nel quadro di un regime di aiuti e gli aiuti soggetti a notifica concessi nel quadro di un regime;
- f) «aiuti illegali»: i nuovi aiuti attuati in violazione dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato;
- g) «aiuti attuati in modo abusivo»: gli aiuti utilizzati dal beneficiario in violazione di una decisione adottata a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, o dell'articolo 7, paragrafi 3 o 4, del presente regolamento;
- h) «interessati»: qualsiasi Stato membro e qualsiasi persona, impresa o associazione d'impresе i cui interessi possono essere lesi dalla concessione di aiuti, in particolare il beneficiario, le imprese concorrenti e le organizzazioni professionali.

CAPO II

PROCEDURE RELATIVE AGLI AIUTI NOTIFICATI

Articolo 2

Notifica di nuovi aiuti

1. Salvo disposizione contraria dei regolamenti adottati a norma dell'articolo 94 del trattato o di altre disposizioni

pertinenti dello stesso, qualsiasi progetto di concessione di un nuovo aiuto deve essere notificato tempestivamente alla Commissione dallo Stato membro interessato. La Commissione informa immediatamente lo Stato membro interessato della ricezione della notifica.

2. Nella notifica lo Stato membro interessato fornisce tutte le informazioni atte a consentire alla Commissione di adottare una decisione a norma degli articoli 4 e 7 (in seguito denominata «notifica completa»).

Articolo 3

Clausola di sospensione

Agli aiuti soggetti a notifica, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, non può essere data esecuzione prima che la Commissione abbia adottato, o sia giustificato ritenere che abbia adottato una decisione di autorizzazione dell'aiuto.

Articolo 4

Esame preliminare della notifica e decisioni della Commissione

1. La Commissione procede all'esame della notifica non appena questa le è pervenuta. Fatto salvo l'articolo 8, la Commissione adotta una decisione a norma dei paragrafi 2, 3 o 4.

2. La Commissione, se dopo un esame preliminare constata che la misura notificata non costituisce aiuto, lo dichiara mediante una decisione.

3. La Commissione, se dopo un esame preliminare constata che non sussistono dubbi in ordine alla compatibilità con il mercato comune della misura notificata, nei limiti in cui essa rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato, la dichiara compatibile con il mercato comune (in seguito denominata «decisione di non sollevare obiezioni»). La decisione specifica quale sia la deroga applicata a norma del trattato.

4. La Commissione, se dopo un esame preliminare constata che sussistono dubbi in ordine alla compatibilità con il mercato comune della misura notificata, decide di avviare il procedimento ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato (in seguito denominata «decisione di avviare il procedimento d'indagine formale»).

5. Le decisioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 devono essere adottate entro due mesi. Tale termine inizia a decorrere dal giorno successivo a quello di ricezione di una notifica completa. La notifica è ritenuta completa se entro 2 mesi dalla sua ricezione, o dalla ricezione di ogni informazione supplementare richiesta, la Commissione non richiede ulteriori informazioni. Il termine può essere prorogato con il consenso della Commissione e dello Stato membro

interessato. Se opportuno, la Commissione può fissare scadenze più ravvicinate.

6. Se la Commissione non provvede ad adottare una decisione ai sensi dei paragrafi 2, 3 o 4 entro il termine stabilito al paragrafo 5, si ritiene che l'aiuto sia stato autorizzato dalla Commissione. Lo Stato membro interessato, dopo averne informato la Commissione, può quindi attuare le misure in questione, a meno che la Commissione non adotti una decisione a norma del presente articolo entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della notifica.

Articolo 5

Richiesta di informazioni

1. La Commissione, se ritiene che le informazioni fornite dallo Stato membro interessato in relazione ad una misura notificata a norma dell'articolo 2 siano incomplete, chiede a detto Stato tutte le informazioni supplementari necessarie. Se lo Stato membro risponde a tale richiesta, la Commissione lo informa della ricezione della risposta.

2. Se lo Stato membro interessato non fornisce le informazioni richieste nel termine stabilito dalla Commissione o fornisce informazioni incomplete, la Commissione invia un sollecito fissando un adeguato termine supplementare entro il quale le informazioni stesse devono essere fornite.

3. La notifica è considerata ritirata se le informazioni richieste non sono fornite entro il termine stabilito, a meno che, prima della scadenza, tale termine non sia stato prorogato con il consenso della Commissione e dello Stato membro interessato, ovvero lo Stato membro interessato non informi la Commissione, con una comunicazione debitamente motivata, di considerare la notifica completa, in quanto le informazioni supplementari richieste non sono disponibili o sono già state fornite. In tal caso, il termine di cui all'articolo 4, paragrafo 5, decorre dal giorno successivo alla ricezione della comunicazione. Se la notifica è considerata ritirata, la Commissione ne informa lo Stato membro.

Articolo 6

Procedimento d'indagine formale

1. La decisione di avvio del procedimento d'indagine formale espone sinteticamente i punti di fatto e di diritto pertinenti, contiene una valutazione preliminare della Commissione relativa al carattere di aiuto della misura prevista ed espone i dubbi attinenti alla sua compatibilità con il mercato comune. La decisione invita lo Stato membro e tutti gli altri interessati a formulare le loro osservazioni entro un termine stabilito, di norma non superiore a un mese. In casi debitamente giustificati la Commissione può prorogare tale termine.

27. 3. 1999

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

L 83/5

2. Le osservazioni ricevute sono comunicate allo Stato membro interessato. Se un interessato ne fa richiesta, adducendo un danno potenziale, la sua identità non è rivelata allo Stato membro interessato. Quest'ultimo può a sua volta rispondere alle osservazioni entro un termine stabilito, di norma non superiore a un mese. In casi debitamente giustificati la Commissione può prorogare tale termine.

Articolo 7

Decisioni della Commissione che concludono il procedimento d'indagine formale

1. Fatto salvo l'articolo 8, il procedimento d'indagine formale si conclude con una decisione ai sensi dei paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.

2. La Commissione, se constata, eventualmente dopo che lo Stato membro interessato vi abbia apportato modifiche, che la misura notificata non costituisce aiuto, lo dichiara mediante una decisione.

3. La Commissione, se constata, eventualmente dopo che lo Stato membro interessato vi abbia apportato modifiche, che i dubbi relativi alla compatibilità della misura notificata con il mercato comune non sussistono più, decide che l'aiuto è compatibile con il mercato comune (in seguito denominata «decisione positiva»). La decisione specifica quale sia la deroga applicata a norma del trattato.

4. La Commissione può subordinare una decisione positiva a condizioni che consentano di considerare l'aiuto compatibile con il mercato comune e ad obblighi che consentano di controllare il rispetto della decisione stessa (in seguito denominata «decisione condizionale»).

5. La Commissione, se constata che l'aiuto notificato non è compatibile con il mercato comune, decide che all'aiuto in questione non può essere data esecuzione (in seguito denominata «decisione negativa»).

6. Le decisioni adottate a norma dei paragrafi 2, 3, 4 e 5 devono intervenire non appena risultino eliminati i dubbi di cui all'articolo 4, paragrafo 4. Per quanto possibile, la Commissione si adopera per adottare una decisione entro 18 mesi dall'avvio della procedura. Questo termine può essere prorogato di comune accordo tra la Commissione e lo Stato membro interessato.

6. Una volta scaduto il termine di cui al paragrafo 6, e se lo Stato membro interessato ne fa richiesta, la Commissione, entro 2 mesi, prende una decisione in base alle informazioni in suo possesso. Se del caso, qualora le informazioni fornite non siano sufficienti per stabilire la compatibilità, la Commissione prende una decisione negativa.

Articolo 8

Ritiro della notifica

1. Lo Stato membro interessato può ritirare la notifica di cui all'articolo 2 prima che la Commissione abbia adottato una decisione a norma dell'articolo 4 o dell'articolo 7.

2. Nel caso in cui la Commissione abbia avviato il procedimento d'indagine formale, essa provvede a dichiararlo chiuso.

Articolo 9

Revoca di una decisione

La Commissione può revocare una decisione adottata a norma dell'articolo 4, paragrafi 2 o 3, o dell'articolo 7, paragrafi 2, 3 o 4, dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare osservazioni, se tale decisione si basava su informazioni inesatte fornite nel corso del procedimento e determinanti ai fini della decisione. Prima di revocare una decisione e di adottarne una nuova, la Commissione avvia il procedimento di indagine formale di cui all'articolo 4, paragrafo 4. Si applicano in tal caso, con i necessari adattamenti, gli articoli 6, 7, 10, 11, paragrafo 1, e gli articoli 13, 14 e 15.

CAPO III

PROCEDURA RELATIVA AGLI AIUTI ILLEGALI

Articolo 10

Esame, richiesta d'informazioni e ingiunzione di fornire informazioni

1. La Commissione esamina senza indugio le informazioni di cui sia eventualmente in possesso, in merito a presunti aiuti illegali, da qualsiasi fonte esse provengano.

2. Se necessario, essa chiede informazioni allo Stato membro interessato. Si applicano, con gli opportuni adattamenti, l'articolo 2, paragrafo 2, e l'articolo 5, paragrafi 1 e 2.

3. Se lo Stato membro interessato, nonostante un sollecito a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, non fornisce le informazioni richieste nel termine stabilito dalla Commissione o fornisce informazioni incomplete, la Commissione adotta una decisione con la quale richiede tali informazioni (in seguito denominata «ingiunzione di fornire informazioni»). La decisione specifica le informazioni richieste e stabilisce un termine adeguato entro il quale devono essere fornite.

*Articolo 11***Ingiunzione di sospendere o di recuperare a titolo provvisorio gli aiuti**

1. Dopo aver dato allo Stato membro interessato l'opportunità di presentare le proprie osservazioni, la Commissione può adottare una decisione, con la quale ordina a detto Stato membro di sospendere l'erogazione di ogni aiuto concesso illegalmente, fino a che non abbia deciso in merito alla compatibilità dell'aiuto con il mercato comune (in seguito denominata «ingiunzione di sospensione»).

2. Dopo aver dato allo Stato membro interessato l'opportunità di presentare le proprie osservazioni, la Commissione può adottare una decisione, con la quale ordina a detto Stato membro di recuperare a titolo provvisorio ogni aiuto concesso illegalmente, fino a che non abbia deciso in merito alla compatibilità dell'aiuto con il mercato comune (in seguito denominata «ingiunzione di recupero»), se vengono rispettati i seguenti criteri:

- in base a una pratica consolidata non sussistono dubbi circa il carattere di aiuto della misura in questione;
- occorre affrontare una situazione di emergenza;
- esiste un grave rischio di danno consistente e irreparabile ad un concorrente.

Il recupero viene eseguito secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafi 2 e 3. Dopo l'effettivo recupero dell'aiuto la Commissione adotta una decisione entro i termini applicabili agli aiuti notificati.

La Commissione può autorizzare lo Stato membro ad abbinare il recupero dell'aiuto alla corresponsione di un aiuto di emergenza all'impresa in questione.

Le disposizioni del presente paragrafo si applicano esclusivamente agli aiuti illegali erogati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

*Articolo 12***Mancato rispetto di una decisione d'ingiunzione**

Se uno Stato membro non si conforma ad un'ingiunzione di sospensione o ad un'ingiunzione di recupero, la Commissione, pur continuando a esaminare il caso nel merito in base alle informazioni a sua disposizione, può adire direttamente la Corte di giustizia delle Comunità europee perché essa dichiari che il mancato rispetto della decisione configura una violazione del trattato.

*Articolo 13***Decisioni della Commissione**

1. L'esame di presunti aiuti illegali dà luogo ad una decisione a norma dell'articolo 4, paragrafi 2, 3 o 4. Nel caso di decisioni di avvio del procedimento d'indagine

formale, il procedimento si conclude con una decisione a norma dell'articolo 7. In caso di mancato rispetto, da parte d'uno Stato membro, dell'ingiunzione di fornire informazioni, tale decisione è adottata in base alle informazioni disponibili.

2. Nel caso di presunti aiuti illegali, fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 2, la Commissione non è vincolata al rispetto del termine stabilito agli articoli 4, paragrafo 5, 7, paragrafo 6 e 7, paragrafo 7.

3. L'articolo 9 si applica per quanto compatibile.

*Articolo 14***Recupero degli aiuti**

1. Nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dal beneficiario (in seguito denominata «decisione di recupero»). La Commissione non impone il recupero dell'aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto comunitario.

2. All'aiuto da recuperare ai sensi di una decisione di recupero si aggiungono gli interessi calcolati in base a un tasso adeguato stabilito dalla Commissione. Gli interessi decorrono dalla data in cui l'aiuto illegale è divenuto disponibile per il beneficiario, fino alla data di recupero.

3. Fatta salva un'eventuale ordinanza della Corte di giustizia delle Comunità europee emanata ai sensi dell'articolo 185 del trattato, il recupero va effettuato senza indugio secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione. A tal fine e in caso di procedimento dinanzi ai tribunali nazionali, gli Stati membri interessati adottano tutte le misure necessarie disponibili nei rispettivi ordinamenti giuridici, comprese le misure provvisorie, fatto salvo il diritto comunitario.

*Articolo 15***Periodo limite**

1. I poteri della Commissione per quanto riguarda il recupero degli aiuti sono soggetti ad un periodo limite di 10 anni.

2. Il periodo limite inizia il giorno in cui l'aiuto illegale viene concesso al beneficiario come aiuto individuale o come aiuto rientrante in un regime di aiuti. Qualsiasi azione intrapresa dalla Commissione o da uno Stato

27. 3. 1999

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

L 83/7

membro, che agisca su richiesta della Commissione, nei confronti dell'aiuto illegale interrompe il periodo limite. Ogni interruzione fa ripartire il periodo da zero. Il periodo limite viene sospeso per il tempo in cui la decisione della Commissione è oggetto di un procedimento dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

3. Ogni aiuto per il quale è scaduto il periodo limite è considerato un aiuto esistente.

CAPO IV

PROCEDURA RELATIVA AGLI AIUTI ATTUATI IN MODO ABUSIVO

Articolo 16

Aiuti attuati in modo abusivo

Fatto salvo l'articolo 23, la Commissione può, nei casi di aiuti attuati in modo abusivo, avviare il procedimento d'indagine formale di cui all'articolo 4, paragrafo 4. Si applicano, per quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 9, 10, 11, paragrafo 1, 12, 13, 14 e 15.

CAPO V

PROCEDURA RELATIVA AI REGIMI DI AIUTI ESISTENTI

Articolo 17

Cooperazione a norma dell'articolo 93, paragrafo 1 del trattato

1. La Commissione ottiene dallo Stato membro interessato tutte le informazioni necessarie alla revisione, in collaborazione con lo Stato membro, dei regimi di aiuti esistenti a norma dell'articolo 93, paragrafo 1, del trattato.

2. Se la Commissione ritiene che un regime di aiuti non sia, o non sia più, compatibile con il mercato comune, informa lo Stato membro interessato della sua posizione preliminare, dandogli l'opportunità di presentare le proprie osservazioni entro il termine di un mese. In casi debitamente giustificati la Commissione può prorogare tale termine.

Articolo 18

Proposta di opportune misure

Se la Commissione, alla luce delle informazioni fornite dallo Stato membro a norma dell'articolo 17, conclude che il regime di aiuti esistente non è, ovvero non è più, compatibile con il mercato comune, emette una raccomandazione in cui propone opportune misure allo Stato

membro interessato. La raccomandazione può in particolare proporre:

- a) modificazioni sostanziali del regime di aiuti,
- b) l'introduzione di obblighi procedurali o
- c) l'abolizione del regime di aiuti.

Articolo 19

Conseguenze giuridiche di una proposta di opportune misure

1. Se lo Stato membro interessato accetta le misure proposte dalla Commissione e ne informa quest'ultima, la Commissione ne prende atto e ne informa lo Stato membro. A seguito della sua accettazione, lo Stato membro è tenuto a dare applicazione alle opportune misure.

2. Se lo Stato membro interessato rifiuta di attuare le misure proposte e la Commissione, dopo aver considerato gli argomenti dello Stato membro, continua a ritenere necessaria tale attuazione, la Commissione avvia il procedimento di cui all'articolo 4, paragrafo 4. Si applicano in tal caso, con gli opportuni adattamenti, gli articoli 6, 7 e 9.

CAPO VI

PARTI INTERESSATE

Articolo 20

Diritti degli interessati

1. Ogni parte interessata può presentare osservazioni, a norma dell'articolo 6 in seguito ad una decisione della Commissione di dare inizio al procedimento d'indagine formale. A ogni parte interessata che abbia presentato osservazioni e a ogni beneficiario di aiuti individuali viene trasmessa copia della decisione adottata dalla Commissione a norma dell'articolo 7.

2. Ogni parte interessata può informare la Commissione di ogni presunto aiuto illegale e di ogni presunta attuazione abusiva di aiuti. La Commissione, se ritiene che, in base alle informazioni in suo possesso, non vi siano motivi sufficienti per esprimere un parere sul caso, ne informa l'interessato. La Commissione, se adotta una decisione su un caso riguardante l'argomento delle informazioni fornite, invia copia di tale decisione alla parte interessata.

3. A sua richiesta, ogni parte interessata ottiene copia di qualsiasi decisione adottata a norma degli articoli 4, 7, 10, paragrafo 3, e 11.

CAPO VII

CONTROLLO*Articolo 21***Relazioni annuali**

1. Gli Stati membri presentano alla Commissione relazioni annuali su tutti i regimi di aiuti esistenti non assoggettati a obblighi specifici in tal senso nell'ambito di una decisione condizionale a norma dell'articolo 7, paragrafo 4.

2. Qualora lo Stato membro interessato, nonostante sia stato sollecitato, non presenti una relazione annuale, la Commissione può procedere a norma dell'articolo 18 nei confronti del regime di aiuti in questione.

*Articolo 22***Controlli in loco**

1. Qualora la Commissione nutra forti dubbi sul rispetto, da parte di uno Stato membro, di una decisione di non sollevare obiezioni, di una decisione positiva o di una decisione condizionale per quanto riguarda gli aiuti individuali, detto Stato membro, dopo aver avuto l'opportunità di presentare le proprie osservazioni, deve consentirle di effettuare ispezioni in loco.

2. Per verificare l'osservanza della decisione in questione, gli agenti autorizzati dalla Commissione dispongono dei seguenti poteri:

- a) accedere a tutti i locali e terreni dell'impresa interessata;
- b) chiedere spiegazioni orali sul posto;
- c) controllare i registri e gli altri documenti aziendali, nonché eseguire o richiedere copie degli stessi.

Se necessario, la Commissione può farsi assistere da esperti indipendenti.

3. La Commissione informa per iscritto e con sufficiente anticipo lo Stato membro interessato dell'ispezione in loco e comunica l'identità degli agenti e degli esperti incaricati di effettuarla. Qualora lo Stato membro faccia valere obiezioni debitamente giustificate in merito alla scelta degli esperti operata dalla Commissione, la nomina degli esperti stessi avviene di comune accordo con lo Stato membro. Detti agenti ed esperti, incaricati dei controlli in loco, presentano un'autorizzazione scritta in cui sono specificati l'oggetto e lo scopo dell'ispezione.

4. Agenti autorizzati dallo Stato membro nel quale deve essere effettuata l'ispezione possono assistervi.

5. La Commissione fornisce allo Stato membro una copia delle relazioni prodotte a seguito dell'ispezione.

6. Quando un'impresa si oppone allo svolgimento di un'ispezione disposta con una decisione della Commissione a norma del presente articolo, lo Stato membro interessato presta agli agenti ed agli esperti autorizzati dalla Commissione l'assistenza necessaria per consentire lo svolgimento dei controlli. A tal fine, gli Stati membri dopo aver consultato la Commissione, adottano le misure necessarie entro il termine di 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

*Articolo 23***Mancato rispetto di decisioni e di sentenze**

1. Qualora lo Stato membro interessato non si conformi ad una decisione condizionale o negativa, in particolare nei casi di cui all'articolo 14, la Commissione può adire direttamente la Corte di giustizia delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato.

2. La Commissione, se ritiene che lo Stato membro interessato non si sia conformato ad una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, può procedere nei suoi confronti ai sensi dell'articolo 171 del trattato.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE*Articolo 24***Segreto professionale**

La Commissione e gli Stati membri, nonché i loro funzionari e altri agenti, inclusi gli esperti indipendenti nominati dalla Commissione, sono tenuti a non divulgare le informazioni protette dal segreto professionale acquisite in applicazione del presente regolamento.

*Articolo 25***Destinatario delle decisioni**

Le decisioni adottate a norma dei capi II, III, IV, V e VII sono indirizzate allo Stato membro interessato. La Commissione notifica le decisioni tempestivamente a quest'ultimo e gli offre la possibilità di comunicare alla Commissione quali informazioni siano a suo parere soggette all'obbligo del segreto professionale.

27. 3. 1999

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

L 83/9

*Articolo 26***Pubblicazione delle decisioni**

1. La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* un'informazione sintetica delle decisioni da essa adottate a norma dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, e del combinato disposto degli articoli 18 e 19, paragrafo 1. Tale informazione sintetica precisa che è possibile ottenere copia del testo integrale della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede.
2. La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* le decisioni da essa adottate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, nella lingua facente fede. Nelle Gazzette ufficiali pubblicate in lingue diverse dalla lingua facente fede, la decisione è pubblicata nella lingua facente fede ed è corredata di una sintesi significativa nella lingua della Gazzetta ufficiale.
3. La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* le decisioni da essa adottate a norma dell'articolo 7.
4. Nei casi di cui all'articolo 4, paragrafo 6, o all'articolo 8, paragrafo 2, un avviso è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.
5. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere di pubblicare le decisioni di cui all'articolo 93, paragrafo 2, terzo comma, del trattato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Articolo 27***Disposizioni di attuazione**

La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 29, è autorizzata ad emanare disposizioni di attuazione riguardanti la forma, il contenuto e le altre modalità della notificazione, la forma, il contenuto e le altre modalità delle relazioni annuali, le modalità dei termini e il calcolo dei termini e il tasso di interesse di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 marzo 1999.

*Articolo 28***Comitato consultivo in materia di aiuti di Stato**

È istituito un comitato consultivo in materia di aiuti di Stato (in seguito denominato «comitato»), composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

*Articolo 29***Consultazione del comitato**

1. La Commissione consulta il comitato prima di adottare qualsiasi disposizione di attuazione a norma dell'articolo 27.
2. La consultazione del comitato avviene in una riunione convocata dalla Commissione. I progetti e i documenti da esaminare sono allegati alla convocazione. La riunione ha luogo non prima di 2 mesi dall'invio della convocazione. Questo periodo può essere ridotto in caso di urgenza.
3. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.
4. Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figurì a verbale. Il comitato può raccomandare di pubblicare il suo parere nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.
5. La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

*Articolo 30***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per il Consiglio

Il presidente

G. VERHEUGEN

REGOLAMENTO (CE) N. 68/2001 DELLA COMMISSIONE
del 12 gennaio 2001
relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto iv),

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento ⁽²⁾,

sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 994/98 abilita la Commissione a dichiarare, a norma dell'articolo 87 del trattato, che determinati aiuti destinati alla formazione sono compatibili con il mercato comune e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.
- (2) La Commissione ha applicato, in numerose decisioni, gli articoli 87 ed 88 del trattato agli aiuti destinati alla formazione ed ha inoltre esposto la sua politica in materia, da ultimo nella disciplina degli aiuti di Stato destinati alla formazione ⁽³⁾. Alla luce della considerevole esperienza acquisita dalla Commissione nell'applicazione dei suddetti articoli del trattato agli aiuti alla formazione, è opportuno, al fine di garantire un controllo efficace e semplificare le formalità amministrative senza indebolire il controllo della Commissione, che quest'ultima eserciti i poteri conferiti dal regolamento (CE) n. 994/98.
- (3) Al fine di instaurare una politica trasparente e coerente per tutti i settori è opportuno che il campo di applicazione del presente regolamento sia il più ampio possibile ed includa anche il settore agricolo, quello della pesca e dell'acquacoltura.
- (4) Il presente regolamento si applica fatta salva la possibilità per gli Stati membri di notificare aiuti alla formazione. Tali aiuti saranno valutati dalla Commissione, in particolare, alla luce dei criteri stabiliti nel presente regolamento o, se del caso, in base agli specifici orientamenti o discipline comunitarie applicabili a determinati settori. Discipline e orientamenti del genere esistono attualmente per le attività riguardanti la produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato I del trattato e per il settore dei trasporti marittimi. La disciplina sugli aiuti alla formazione cessa di essere applicabile a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, che ne sostituisce le disposizioni.

(5) Si rammenta a fini di trasparenza che, conformemente all'articolo 51, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti ⁽⁴⁾, gli articoli da 87 a 89 del trattato non si applicano ai contributi finanziari accordati dagli Stati membri per misure che beneficiano del sostegno comunitario alla formazione professionale ai sensi delle disposizioni dell'articolo 9 di detto regolamento.

(6) A fini di trasparenza conviene sottolineare che il presente regolamento si applica soltanto alle misure di formazione che costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Numerose misure di formazione non rientrano invece nel disposto di detto articolo, ma costituiscono misure generali applicabili a qualunque impresa di qualunque settore, senza discriminazioni e senza che intervenga l'esercizio di un potere discrezionale da parte delle autorità che applicano la misura, per esempio nel caso di regimi generali di incentivi fiscali, quali crediti fiscali automatici a favore di tutte le imprese che investono nella formazione dei dipendenti. Altre misure di formazione non rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato perché dettate a favore di qualunque persona fisica, senza favorire determinate imprese o settori. Esempi di tali misure sono costituiti dalla formazione scolastica e professionale iniziale (come i contratti di apprendistato e i sistemi di formazione in alternanza), dalla formazione o riqualificazione dei disoccupati, compresi i tirocini in azienda, dalle misure direttamente rivolte ai lavoratori o ad alcune categorie di lavoratori, che danno loro la possibilità di seguire formazioni non connesse all'impresa o al settore di attività in cui sono occupati (per esempio: il «monte ore» riservato alla formazione). Va ricordato d'altra parte che i contributi dei fondi settoriali, se sono resi obbligatori dallo Stato, non sono considerati risorse private ma costituiscono risorse statali ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

(7) Il presente regolamento deve esentare gli aiuti che soddisfino le condizioni pertinenti in esso stabilite e i regimi di aiuto, a condizione che ogni aiuto erogabile ai sensi di un regime rispetti le condizioni del presente regolamento. Per garantire un controllo efficace e semplificare le formalità amministrative senza indebolire la sorveglianza esercitata dalla Commissione, i regimi di aiuto ed i singoli aiuti accordati al di fuori di un regime devono contenere un riferimento esplicito al presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 89 del 28.3.2000, pag. 8.

⁽³⁾ GU C 343 dell'11.11.1998, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

- (8) Per evitare difformità che potrebbero causare distorsioni della concorrenza, per facilitare il coordinamento tra le differenti iniziative comunitarie e nazionali relative a piccole e medie imprese e per motivi di trasparenza amministrativa e di certezza del diritto, la definizione delle piccole e medie imprese utilizzata ai fini del presente regolamento deve essere quella di cui alla raccomandazione 96/280/CE della Commissione, del 3 aprile 1996, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese ⁽¹⁾.
- (9) Per determinare se un aiuto sia o meno compatibile con il mercato comune ai sensi del presente regolamento, è necessario prendere in considerazione l'intensità dell'aiuto e, pertanto, l'importo dell'aiuto espresso in equivalente sovvenzione. Il calcolo dell'equivalente sovvenzione degli aiuti erogabili in più quote e degli aiuti concessi sotto forma di prestito agevolato richiede l'applicazione dei tassi d'interesse praticati sul mercato al momento della concessione. Ai fini di un'applicazione uniforme, trasparente e semplificata delle norme in materia di aiuti di Stato, è opportuno considerare che i tassi di mercato applicabili ai fini del presente regolamento sono i tassi di riferimento, a condizione che, nel caso dei prestiti agevolati, questi siano assistiti dalle normali garanzie e non comportino rischi eccessivi. I tassi di riferimento devono essere quelli fissati periodicamente dalla Commissione in base a criteri oggettivi e pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e su Internet.
- (10) La formazione induce solitamente effetti secondari positivi per la società nel suo complesso, in quanto aumenta la riserva di lavoratori qualificati alla quale altre imprese possono attingere, migliora la competitività dell'industria comunitaria e svolge un ruolo importante nella strategia europea a favore dell'occupazione. Dato che gli investimenti effettuati dalle imprese comunitarie nella formazione dei loro dipendenti sono solitamente scarsi, gli aiuti di Stato possono contribuire a correggere questa imperfezione del mercato e possono pertanto essere considerati, a determinate condizioni, compatibili con il mercato comune e dispensati dall'obbligo di notificazione preventiva.
- (11) Al fine di assicurare che gli aiuti di Stato siano limitati al minimo indispensabile per realizzare l'obiettivo comunitario che le forze di mercato da sole non consentirebbero di raggiungere, è opportuno che le intensità ammissibili degli aiuti esentati vengano modulate in base al tipo di formazione, alle dimensioni dell'impresa e alla sua ubicazione geografica.
- (12) La formazione generale fornisce qualifiche trasferibili e migliora sostanzialmente il collocamento dei lavoratori che ne hanno beneficiato. Gli aiuti aventi tale obiettivo producono minori distorsioni della concorrenza, cosicché intensità più elevate di aiuto possono essere considerate compatibili con il mercato comune ed esentate dalla notificazione preventiva. La formazione specifica, invece, la quale va principalmente a beneficio dell'impresa, comporta un maggiore rischio di distorsione della concorrenza, cosicché l'intensità dell'aiuto che può essere considerata compatibile ed esentata dalla notificazione preventiva deve essere molto inferiore.
- (13) Tenuto conto degli svantaggi che si trovano ad affrontare le PMI e dei costi relativamente più elevati che devono sostenere per investire nella formazione dei propri dipendenti, nel caso delle PMI le intensità di aiuto esentate in virtù del presente regolamento devono essere aumentate.
- (14) Nelle regioni assistite ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato la formazione induce effetti secondari positivi relativamente maggiori, poiché in tali regioni gli investimenti nella formazione sono decisamente insufficienti ed il tasso di disoccupazione è più elevato. Pertanto, nel caso delle regioni suddette, le intensità di aiuto esentate in virtù del presente regolamento devono essere aumentate.
- (15) Le caratteristiche della formazione nel settore dei trasporti marittimi giustificano un'impostazione specifica per tale settore.
- (16) È opportuno che gli aiuti di importo elevato rimangano soggetti ad una valutazione individuale da parte della Commissione prima che sia data loro esecuzione. Gli aiuti superiori ad un importo che è opportuno fissare ad 1 milione di EUR sono esclusi dall'esenzione di cui al presente regolamento e restano soggetti agli obblighi di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.
- (17) L'esenzione di cui al presente regolamento non deve essere applicata agli aiuti cumulati con altri aiuti di Stato, inclusi quelli concessi da amministrazioni nazionali, regionali o locali, o con misure di sostegno comunitarie, relativamente agli stessi costi ammissibili, quando l'importo degli aiuti cumulati superi i massimali fissati dal presente regolamento.
- (18) Per garantire la trasparenza ed un controllo efficace ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, è opportuno prescrivere agli Stati membri di comunicare alla Commissione, mediante un formulario tipo, informazioni sintetiche ai fini della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ogni volta che, in applicazione del presente regolamento, viene data esecuzione a regimi di aiuti o vengono concessi singoli aiuti al di fuori di un regime. È opportuno, per i medesimi motivi, stabilire norme relative ai registri degli aiuti esentati in virtù del presente regolamento che gli Stati membri devono tenere. Ai fini della relazione annuale che ogni Stato membro ha l'obbligo di presentare alla Commissione, è opportuno che questa stabilisca quali specifiche informazioni devono esserle comunicate, se del caso in formato elettronico, tenuto conto della diffusa disponibilità della tecnologia necessaria.

⁽¹⁾ GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4.

(19) Alla luce dell'esperienza acquisita in materia dalla Commissione e, in particolare, della frequenza con la quale è in genere necessaria una revisione della politica in materia di aiuti di Stato, è opportuno limitare il periodo di applicazione del presente regolamento. Nel caso in cui il presente regolamento giungesse a scadenza senza essere stato prorogato, i regimi di aiuti già esentati in virtù dello stesso devono continuare ad essere esentati per un periodo di sei mesi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica agli aiuti in tutti i settori, incluse le attività connesse alla produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- a) «aiuto», qualsiasi misura che soddisfi tutti i criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato;
- b) «piccola o media impresa», qualsiasi impresa che soddisfi i criteri di cui all'allegato I;
- c) «grande impresa», qualsiasi impresa che non rientri nella definizione di PMI di cui all'allegato I;
- d) «formazione specifica», la formazione che comporti insegnamenti direttamente e prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria e che fornisca qualifiche che non siano trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione, o lo siano solo limitatamente;
- e) «formazione generale», la formazione che comporti insegnamenti non applicabili esclusivamente o prevalentemente alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria, ma che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione e che pertanto migliori in modo significativo la possibilità di collocamento del dipendente. La formazione è «generale» se, ad esempio,
 - è organizzata congiuntamente da diverse imprese indipendenti ovvero ne possono beneficiare i dipendenti di diverse imprese,
 - è riconosciuta, certificata e convalidata dalle autorità o dagli organismi pubblici o da altri organismi ed istituzioni ai quali gli Stati membri o la Comunità abbiano attribuito competenza in materia;

f) «intensità dell'aiuto», l'importo lordo dell'aiuto espresso in percentuale dei costi ammissibili del progetto. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta diretta. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente della sovvenzione. Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione e del calcolo dell'importo dell'aiuto nel caso di un prestito agevolato è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione;

g) «lavoratore svantaggiato»,

- durante i primi sei mesi dall'assunzione, qualsiasi giovane di meno di 25 anni che non abbia in precedenza ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente,
- qualsiasi persona affetta da un grave handicap fisico, mentale o psichico, che sia tuttavia in grado di entrare nel mercato del lavoro,
- qualsiasi lavoratore migrante che si sposta o si è spostato all'interno della Comunità o diviene residente nella Comunità per assumervi un lavoro e necessita di una formazione professionale e/o linguistica,
- durante i primi sei mesi dall'assunzione, qualsiasi persona che desideri riprendere un'attività lavorativa dopo un'interruzione di almeno tre anni, in particolare qualsiasi persona che abbia lasciato il lavoro per la difficoltà di conciliare vita lavorativa e vita familiare,
- qualsiasi persona di più di 45 anni priva di un titolo di studio di livello secondario superiore o equivalente,
- durante i primi sei mesi dall'assunzione, qualsiasi disoccupato di lungo periodo, ossia una persona senza lavoro da oltre 12 mesi consecutivi.

Articolo 3

Condizioni per l'esenzione

1. Gli aiuti singoli, accordati al di fuori di un regime di aiuti, che rispettino tutte le condizioni di cui al presente regolamento, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché essi contengano un riferimento esplicito al presente regolamento, citandone il titolo e gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

2. I regimi di aiuto che rispettino tutte le condizioni di cui al presente regolamento sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché:

- a) qualsiasi aiuto, accordabile nell'ambito di un regime, rispetti tutte le condizioni di cui al presente regolamento;
- b) il regime di aiuti contenga un riferimento esplicito al presente regolamento, citandone il titolo e gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

3. I singoli aiuti concessi in base ad un regime di cui al paragrafo 2 sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché rispettino direttamente tutte le condizioni di cui al presente regolamento.

Articolo 4

Aiuti alla formazione esentati

1. I regimi di aiuti ed i singoli aiuti destinati alla formazione devono soddisfare le condizioni di cui ai successivi paragrafi da 2 a 7.

2. Quando l'aiuto è concesso a favore della formazione specifica, la sua intensità non può essere superiore al 25 % per le grandi imprese ed al 35 % per le piccole e medie imprese.

Le intensità di cui sopra sono maggiorate di 5 punti percentuali per le imprese stabilite nelle regioni ammesse a beneficiare degli aiuti a finalità regionale in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e di 10 punti percentuali per le imprese stabilite nelle regioni ammesse a beneficiare degli aiuti a finalità regionale in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato.

3. Quando l'aiuto è concesso a favore della formazione generale, la sua intensità non può essere superiore al 50 % per le grandi imprese e al 70 % per le piccole e medie imprese.

Le intensità di cui sopra sono maggiorate di 5 punti percentuali per le imprese stabilite nelle regioni ammesse a beneficiare degli aiuti a finalità regionale in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e di 10 punti percentuali per le imprese stabilite nelle regioni ammesse a beneficiare degli aiuti a finalità regionale in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato.

4. Le intensità massime di cui ai paragrafi 2 e 3 sono maggiorate di 10 punti percentuali se la formazione è dispensata a lavoratori svantaggiati.

5. Nei casi in cui il progetto di aiuto preveda elementi di formazione specifica e di formazione generale, che non possano essere distinti ai fini del calcolo dell'intensità dell'aiuto, e nei casi in cui non sia possibile stabilire se il progetto di aiuto alla formazione abbia carattere specifico o generale, si applicano le intensità relative alla formazione specifica, di cui al paragrafo 2.

6. Quando l'aiuto concesso riguarda il settore dei trasporti marittimi, la sua intensità può raggiungere il 100 % indipendentemente dal fatto che il progetto di formazione riguardi la formazione specifica o quella generale, purché vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) il partecipante al progetto di formazione non è un membro attivo dell'equipaggio, ma soprannumerario e

b) la formazione viene impartita a bordo di navi immatricolate nei registri comunitari.

7. I costi ammissibili nell'ambito di un progetto di aiuti per la formazione sono i seguenti:

a) costi del personale docente;

b) spese di trasferta del personale docente e dei destinatari della formazione;

c) altre spese correnti, come materiali, forniture, ecc.;

d) ammortamento degli strumenti e delle attrezzature, per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione;

e) costi dei servizi di consulenza sull'iniziativa di formazione;

f) costi di personale per i partecipanti al progetto di formazione, fino ad un massimo pari al totale degli altri costi ammissibili di cui ai punti da a) ad e). Possono essere prese in considerazione soltanto le ore durante le quali i lavoratori hanno effettivamente partecipato alla formazione, detratte le ore produttive o equivalenti.

I costi ammissibili devono essere documentati, trasparenti e suddivisi per voci.

Articolo 5

Concessione di singoli aiuti di importo elevato

L'esenzione non si applica qualora l'importo dell'aiuto concesso ad un'impresa per un singolo progetto di formazione ecceda la somma di 1 milione di EUR.

Articolo 6

Cumulo

1. I massimali di aiuto di cui agli articoli 4 e 5 si applicano indipendentemente dal fatto che il sostegno al progetto sia finanziato interamente con fondi nazionali o sia cofinanziato dalla Comunità.

2. Gli aiuti esentati in virtù del presente regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, né con altre misure di sostegno comunitario, in relazione agli stessi costi ammissibili, quando tale cumulo darebbe luogo ad un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato dal presente regolamento.

Articolo 7

Trasparenza e controllo

1. Gli Stati membri, quando applicano un regime di aiuti esentati in virtù del presente regolamento, o concedono un singolo aiuto parimenti esentato al di fuori di un tale regime, trasmettono alla Commissione, entro dieci giorni lavorativi, ai fini della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, una sintesi delle informazioni relative a tali regimi di aiuti o singoli aiuti secondo il modello di cui all'allegato II.

2. Gli Stati membri conservano registri dettagliati dei regimi di aiuti esentati in virtù del presente regolamento, dei singoli aiuti concessi in applicazione di tali regimi e dei singoli aiuti esentati in virtù del presente regolamento concessi al di fuori dei regimi di aiuti esistenti. Tali registri devono contenere tutte le informazioni necessarie per valutare se le condizioni di esenzione previste dal presente regolamento sono soddisfatte. Gli Stati membri devono conservare le registrazioni relative agli aiuti singoli per un periodo di dieci anni, a decorrere dalla data in cui l'aiuto è stato concesso, nonché quelle relative ai regimi di aiuti per un periodo di dieci anni, a decorrere dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto singolo a norma del regime in questione. Su richiesta scritta della Commissione, gli Stati membri interessati le trasmettono, entro 20 giorni lavorativi, oppure entro un termine più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare se le condizioni del presente regolamento siano state rispettate.

3. Gli Stati membri presentano una relazione sull'applicazione del presente regolamento per ogni anno civile completo o periodo di anno civile nel quale il presente regolamento è applicabile, secondo il modello di cui all'allegato III del presente regolamento, nonché in formato elettronico. Gli Stati membri trasmettono tale relazione alla Commissione al più tardi entro tre mesi dalla scadenza del periodo al quale essa si riferisce.

Articolo 8

Entrata in vigore e periodo di validità

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso resta in vigore fino al 31 dicembre 2006.

2. Alla scadenza del periodo di validità del presente regolamento, i regimi di aiuti esentati a norma del regolamento stesso continuano a beneficiare dell'esenzione durante un periodo transitorio di sei mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2001.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Definizione delle piccole e medie imprese

[estratto dalla raccomandazione 96/280/CE della Commissione, del 3 aprile 1996, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese (GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4)]

«Articolo 1

1. Le piccole e medie imprese, in appresso denominate «PMI», sono definite come imprese:
 - aventi meno di 250 dipendenti, e
 - aventi:
 - o un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di EUR, o
 - un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di EUR,
 - e in possesso del requisito di indipendenza definito al paragrafo 3.
 2. Ove sia necessario distinguere tra una piccola e una media impresa, la «piccola impresa» è definita come un'impresa:
 - avente meno di 50 dipendenti, e
 - avente:
 - o un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di EUR, o
 - un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di EUR,
 - e in possesso del requisito di indipendenza definito al paragrafo 3.
 3. Sono considerate imprese indipendenti quelle il cui capitale o i cui diritti di voto non sono detenuti per il 25 % o più da una sola impresa, oppure, congiuntamente, da più imprese conformi alle definizioni di PMI o di piccola impresa, secondo il caso. Questa soglia può essere superata nelle due fattispecie seguenti:
 - se l'impresa è detenuta da società di investimenti pubblici, società di capitali di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo, individuale o congiunto, sull'impresa,
 - se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto e se l'impresa dichiara di poter legittimamente presumere che non è detenuto per il 25 % o più da una sola impresa, oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alle definizioni di PMI o di piccola impresa, secondo il caso.
 4. Per il calcolo delle soglie di cui ai paragrafi 1 e 2, occorre sommare i dati dell'impresa destinataria e di tutte le imprese di cui detiene, direttamente o indirettamente, il 25 % o più del capitale o dei diritti di voto.
 5. Qualora fosse necessario distinguere tra le microimprese e altri tipi di PMI, le microimprese sono quelle che occupano meno di 10 dipendenti.
 6. Quando un'impresa, alla data di chiusura del bilancio, supera, verso l'alto o verso il basso, le soglie del numero di dipendenti o dei massimali finanziari specificati, perde o acquista la qualifica di «PMI», «media impresa», «piccola impresa», o «microimpresa» soltanto se detta circostanza si ripete durante due esercizi consecutivi.
 7. Il numero di persone occupate corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. L'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato.
 8. Le soglie per il fatturato e per il totale di bilancio sono quelle dell'ultimo esercizio contabile approvato di dodici mesi. Nel caso di un'impresa di recente costituzione, la cui contabilità non è stata ancora approvata, le soglie da applicare sono soggette ad una stima secondo buona fede eseguita nel corso dell'esercizio.»
-

ALLEGATO II

Formulario: informazioni sintetiche da trasmettere in caso di applicazione di un regime di aiuti esentato in virtù del presente regolamento e di concessione, al di fuori di un regime di aiuti, di un singolo aiuto esentato in virtù del presente regolamento

Informazioni sintetiche sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione	
Informazioni sintetiche (da compilare)	Note esplicative
Stato membro	
Regione	Specificare il nome della regione se l'aiuto è concesso da un'autorità di livello inferiore a quello centrale
Titolo del regime di aiuti o Nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto	Specificare la denominazione del regime di aiuti o, in caso di aiuto singolo, il nome del beneficiario In quest'ultimo caso non sono più richieste relazioni annuali successive
Base giuridica	Specificare l'esatto riferimento alla normativa nazionale su cui si fonda il regime o l'aiuto singolo
Spesa annua prevista per il regime o Importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa	Gli importi sono da indicare in euro o, se del caso, in moneta nazionale In caso di un regime di aiuti: indicare l'importo annuo totale degli stanziamenti in bilancio o l'importo stimato del minor gettito fiscale per anno, per tutti gli strumenti di aiuto contemplati dal regime In caso di concessione di un aiuto singolo: indicare l'importo totale dell'aiuto/del minor gettito fiscale. Se del caso, specificare il numero di anni sui quali è scagionato il pagamento dell'aiuto o è ripartito il minor gettito fiscale Per le garanzie indicare in entrambi i casi l'importo (massimo) del credito garantito
Intensità massima dell'aiuto	Indicare l'intensità massima dell'aiuto o il suo importo massimo per ciascuna voce sovvenzionabile
Data di applicazione	Indicare la data a decorrere dalla quale può essere concesso un aiuto in base al regime o la data di concessione dell'aiuto singolo
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso	Indicare la data (anno e mese) limite per la concessione di un aiuto in base al regime, oppure in caso di aiuto singolo e se applicabile, la data prevista (anno e mese) di pagamento dell'ultima rata
Obiettivo dell'aiuto	Indicare se l'aiuto riguarda una formazione generale o specifica In caso di formazione generale, dev'essere allegata documentazione comprovante la rispondenza a tale definizione

13.1.2001

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

L 10/27

Informazioni sintetiche (da compilare)	Note esplicative
Settore (o settori) economico interessato <input type="checkbox"/> Tutti i settori oppure <input type="checkbox"/> Agricoltura <input type="checkbox"/> Pesca e acquacoltura <input type="checkbox"/> Miniere di carbone <input type="checkbox"/> Totale industria manifatturiera oppure <input type="checkbox"/> Siderurgia <input type="checkbox"/> Cantieri navali <input type="checkbox"/> Fibre sintetiche <input type="checkbox"/> Industria automobilistica <input type="checkbox"/> Altre industrie manifatturiere <input type="checkbox"/> Tutti i servizi oppure <input type="checkbox"/> Servizi di trasporto marittimo <input type="checkbox"/> Altri servizi di trasporto <input type="checkbox"/> Servizi finanziari <input type="checkbox"/> Altri servizi Osservazioni:	Indicare lo specifico settore riferendosi, se del caso, alla lista a fianco:
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	
Altre informazioni	

ALLEGATO III

Modello di relazione periodica da trasmettere alla Commissione**Modello di relazione annuale sui regimi di aiuti esentati da un regolamento di esenzione per categoria adottato a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio**

Gli Stati membri sono invitati ad utilizzare il modello che segue per le relazioni che devono presentare alla Commissione in forza dei regolamenti di esenzione per categoria adottati a norma del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio.

Le relazioni devono essere trasmesse anche in forma elettronica.

Informazioni richieste per tutti i regimi di aiuti esentati in virtù dei regolamenti di esenzione per categoria adottati a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio

1. Titolo del regime di aiuti
2. Regolamento di esenzione della Commissione applicabile
3. Spesa

Occorre fornire cifre distinte per ciascuno strumento di aiuto previsto dal regime o per ciascun aiuto singolo (per esempio: sovvenzioni, prestiti agevolati, ecc.). Le cifre sono da indicare in euro o, se del caso, in moneta nazionale. In caso di agevolazioni fiscali, occorre indicare su base annua le minori entrate fiscali, eventualmente stimate se non si dispone dei dati precisi.

I dati relativi alle spese devono essere presentati secondo le modalità seguenti:

Per l'esercizio in oggetto, indicare separatamente per ciascuno strumento di aiuto previsto dal regime (per esempio: sovvenzioni, prestito agevolato, garanzia, ecc.):

- 3.1. gli importi impegnati, il minor gettito fiscale o le altre perdite di reddito (stimati), i dati sulle garanzie, ecc., per i nuovi progetti sovvenzionati. In caso di regimi di garanzia s'indicherà l'ammontare totale delle nuove garanzie prestate;
- 3.2. i pagamenti effettivi, il minor gettito fiscale o le altre perdite di reddito (stimati), i dati sulle garanzie, ecc., per i nuovi progetti e per quelli in corso. In caso di regimi di garanzia s'indicherà: l'ammontare totale della garanzia, le somme recuperate, gli indennizzi pagati, il risultato di gestione del regime di garanzia per l'anno in oggetto;
- 3.3. il numero dei nuovi progetti sovvenzionati;
- 3.4. il numero totale stimato dei posti di lavoro creati o salvaguardati dai nuovi progetti (se del caso);
- 3.5. l'importo totale stimato degli investimenti agevolati con nuovi progetti;
- 3.6. la ripartizione regionale degli importi di cui al punto 3.1 per regioni definite al livello 2 della NUTS ⁽¹⁾ o a un livello più dettagliato, oppure distinguendo fra regioni assistite secondo l'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), regioni assistite secondo l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) e regioni non assistite;
- 3.7. la ripartizione settoriale degli importi di cui al punto 3.1 per settori di attività del beneficiario (in caso di più settori, indicare le quote rispettive), distinguendo:

- Agricoltura
- Pesca e acquacoltura
- Miniere di carbone
- Industria manifatturiera
di cui:

- Siderurgia
- Cantieri navali
- Fibre sintetiche
- Industria automobilistica
- Altre industrie manifatturiere (da precisare)

⁽¹⁾ Nomenclatura delle unità territoriali statistiche nella CE.

13.1.2001

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

L 10/29

— Servizi
di cui:

Servizi di trasporto marittimo

Altri servizi di trasporto

Servizi finanziari

Altri servizi (da precisare)

— Altri settori da precisare

4. Altre informazioni ed osservazioni.

**REGOLAMENTO (CE) N. 69/2001 DELLA COMMISSIONE
del 12 gennaio 2001
relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore
(«de minimis»)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2,

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento ⁽²⁾,

sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 994/98 abilita la Commissione a fissare, mediante regolamento, una soglia al di sotto della quale si ritiene che gli aiuti non corrispondano a tutti i criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e non siano pertanto soggetti alla procedura di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.
- (2) La Commissione ha applicato gli articoli 87 e 88 del trattato e in particolare ha chiarito in numerose decisioni la nozione di aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1. La Commissione ha inoltre esposto la sua politica riguardo ad una soglia de minimis, al di sotto della quale l'articolo 87, paragrafo 1, si può considerare inapplicabile, da ultimo nella comunicazione relativa agli aiuti de minimis ⁽³⁾. Alla luce dell'esperienza acquisita ed al fine di accrescere la trasparenza e la certezza del diritto, è opportuno che la regola de minimis venga stabilita in un regolamento.
- (3) Tenuto conto delle speciali disposizioni applicabili ai settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura, nonché dei trasporti, e del rischio che in tali settori persino aiuti di importo limitato possano corrispondere ai criteri di applicazione del divieto di cui all'articolo 87, paragrafo 1, è opportuno che il presente regolamento non si applichi a tali settori.
- (4) Alla luce dell'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sulle sovvenzioni e sulle misure compensative ⁽⁴⁾, il presente regolamento non deve esentare gli aiuti all'esportazione né quelli che favoriscono la produzione interna rispetto ai prodotti importati. Non rientrano normalmente negli aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali o quelli per studi o servizi di consulenza, necessari per il lancio di un nuovo prodotto o di un prodotto già esistente su un nuovo mercato.

(5) Alla luce dell'esperienza maturata dalla Commissione è possibile stabilire che gli aiuti non eccedenti un massimale di 100 000 EUR su un periodo di tre anni non incidono sugli scambi tra gli Stati membri, non falsano né minacciano di falsare la concorrenza e non rientrano pertanto nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Il periodo di riferimento di tre anni deve avere carattere mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto de minimis, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nei tre anni precedenti deve essere ricalcolato. L'aiuto de minimis si deve considerare erogato nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso. La regola de minimis lascia impregiudicata la possibilità che le imprese ricevano, anche per lo stesso progetto, aiuti di Stato autorizzati dalla Commissione o rientranti in un regolamento di esenzione per categoria.

(6) A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di corretta applicazione della soglia de minimis, è opportuno che gli Stati membri applichino lo stesso metodo di calcolo. Per facilitare tale calcolo ed in conformità alla prassi attualmente seguita nell'applicazione della regola de minimis, è opportuno che gli aiuti diversi dalle sovvenzioni dirette in denaro vengano convertiti in equivalente sovvenzione lordo. Il calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo degli aiuti erogabili in più quote e degli aiuti sotto forma di prestiti agevolati richiede l'applicazione dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione della sovvenzione. Per un'applicazione uniforme, trasparente e semplificata delle norme in materia di aiuti di Stato, è opportuno considerare che i tassi di mercato applicabili ai fini del presente regolamento sono i tassi di riferimento, a condizione che, nel caso dei prestiti agevolati, questi siano assistiti dalle normali garanzie e non comportino rischi eccessivi. I tassi di riferimento devono essere quelli fissati periodicamente dalla Commissione sulla base di criteri oggettivi e pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e su Internet.

(7) La Commissione ha il dovere di assicurare il rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato, ed in particolare, nel caso degli aiuti concessi a titolo della regola de minimis, il rispetto delle condizioni ad essa attinenti. In forza del dovere di collaborazione di cui all'articolo 10 del trattato, gli Stati membri sono tenuti a facilitare l'adempimento di detto compito, instaurando modalità di controllo tali da garantire che l'importo complessivo degli aiuti accordati ad uno stesso beneficiario, a titolo della regola de minimis, non ecceda il massimale di 100 000 EUR su un periodo di tre anni. A tal fine è opportuno che gli Stati membri, quando erogano un aiuto rispondente a tale regola, informino i beneficiari

⁽¹⁾ GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 89 del 28.3.2000, pag. 6.

⁽³⁾ GU C 68 del 6.3.1996, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU L 336 del 23.12.1994, pag. 156.

della natura de minimis dell'aiuto, ottengano dall'impresa interessata informazioni dettagliate sugli eventuali altri aiuti de minimis ricevuti dall'impresa negli ultimi tre anni e controllino accuratamente che il nuovo aiuto de minimis non comporterà il superamento del massimale. Come alternativa, il rispetto del massimale può essere garantito per mezzo di un registro centrale.

- (8) Alla luce dell'esperienza della Commissione, ed in particolare della frequenza con la quale è in genere necessario procedere a una revisione della politica in materia di aiuti di Stato, è opportuno limitare il periodo di applicazione del presente regolamento. Nel caso in cui il presente regolamento giungesse a scadenza senza essere prorogato, gli Stati membri devono disporre, per i regimi di aiuti de minimis di cui al presente regolamento, di un periodo di adeguamento di sei mesi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione di quelli concessi:

- al settore dei trasporti e alle attività legate alla produzione, alla trasformazione o alla commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato;
- a favore di attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;
- agli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti importati.

Articolo 2

Aiuti de minimis

- Si ritiene che gli aiuti non corrispondano a tutti i criteri per l'applicazione del divieto di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e che non siano pertanto soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, qualora essi soddisfino le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3.
- L'importo complessivo degli aiuti de minimis accordati ad una medesima impresa non può superare 100 000 EUR su un periodo di tre anni. Tale massimale si applica indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo perseguito.
- Il massimale di cui al paragrafo 2 è espressa in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta diretta. Quando un aiuto è concesso

in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione lordo.

Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione e del calcolo dell'importo dell'aiuto, nel caso di un prestito agevolato, è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione.

Articolo 3

Cumulo e controllo

- Quando uno Stato membro concede un aiuto de minimis ad un'impresa, la informa della natura de minimis dell'aiuto stesso e si fa rilasciare dall'impresa informazioni esaurienti su eventuali altri aiuti de minimis dalla stessa ricevuti nei tre anni precedenti.

Lo Stato membro può erogare il nuovo aiuto de minimis soltanto dopo aver accertato che il nuovo aiuto non fa salire l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nel periodo di riferimento di tre anni ad un livello eccedente il massimale di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

- Se uno Stato membro ha istituito un registro centrale degli aiuti de minimis, contenente informazioni complete su tutti gli aiuti de minimis concessi da qualsiasi autorità dello Stato membro stesso, il requisito di cui al paragrafo 1, secondo comma, non si applica a decorrere dal momento in cui i dati del registro vertono su un periodo retrospettivo di almeno tre anni.

- Gli Stati membri registrano e riuniscono tutte le informazioni riguardanti l'applicazione del presente regolamento. Tali registrazioni contengono tutte le informazioni necessarie per accertare che le condizioni del presente regolamento sono state soddisfatte. Le registrazioni riguardanti un singolo aiuto sono conservate per dieci anni dalla data di concessione e quelle relative ad un regime di aiuti per dieci anni dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto a norma del regime in questione. Su richiesta scritta della Commissione, lo Stato membro interessato le trasmette, entro 20 giorni lavorativi ovvero entro un termine più lungo fissato nella richiesta, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare se siano state rispettate le condizioni del presente regolamento, con particolare riferimento all'importo complessivo dell'aiuto de minimis ricevuto da una impresa determinata.

Articolo 4

Entrata in vigore e periodo di validità

- Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso resta in vigore fino al 31 dicembre 2006.

L 10/32

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

13.1.2001

2. Alla scadenza del periodo di validità, le disposizioni di cui al presente regolamento continuano ad applicarsi, per un periodo transitorio di sei mesi, ai regimi di aiuti de minimis da esso disciplinati.

Nel corso del periodo transitorio i regimi stessi possono continuare ad essere posti in esecuzione alle condizioni di cui al presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2001.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 2204/2002 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2002

relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto iv) e lettera b),previa pubblicazione del progetto del presente regolamento⁽²⁾,

sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 994/98 autorizza la Commissione a dichiarare, a norma dell'articolo 87 del trattato, che a determinate condizioni gli aiuti a favore dell'occupazione sono compatibili con il mercato comune e non sono soggetti all'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.
- (2) Il regolamento (CE) n. 994/98 autorizza altresì la Commissione a dichiarare, a norma dell'articolo 87 del trattato, che gli aiuti che rispettano la mappa approvata dalla Commissione per ciascuno Stato membro per l'erogazione degli aiuti a finalità regionale sono compatibili con il mercato comune e non sono soggetti all'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.
- (3) La Commissione ha applicato, in numerose decisioni, gli articoli 87 ed 88 del trattato agli aiuti a favore dell'occupazione all'interno e all'esterno delle regioni assistite ed ha inoltre esposto la sua politica negli orientamenti in materia di aiuti all'occupazione⁽³⁾, nella comunicazione relativa al controllo degli aiuti pubblici e alla riduzione del costo del lavoro⁽⁴⁾, negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale⁽⁵⁾ e nel regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese⁽⁶⁾. Alla luce dell'esperienza acquisita dalla Commissione nell'applicazione delle suddette disposizioni, è opportuno, al fine di garantire un controllo efficace e di semplificare le formalità amministrative, senza indebolire il controllo della Commissione, che quest'ultima eserciti i poteri conferiti dal regolamento (CE) n. 994/98.
- (4) Il presente regolamento deve fare salva la possibilità degli Stati membri di notificare gli aiuti a favore dell'occupazione. Le notificazioni devono essere valutate dalla Commissione, in particolare, alla luce dei criteri stabiliti

nel presente regolamento, nel regolamento (CE) n. 70/2001 o, se del caso, in altri pertinenti orientamenti o discipline comunitarie. Dette discipline e orientamenti esistono attualmente per il settore dei trasporti marittimi. La comunicazione della Commissione relativa agli orientamenti in materia di aiuti di Stato all'occupazione⁽⁷⁾, così come la comunicazione relativa al controllo degli aiuti pubblici e alla riduzione del costo del lavoro⁽⁸⁾, cessano di essere applicabili a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Le notificazioni non ancora esaminate alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere valutate sulla base delle disposizioni del regolamento stesso. È opportuno definire disposizioni transitorie per quanto riguarda l'applicazione del presente regolamento agli aiuti a favore dell'occupazione concessi prima della sua entrata in vigore ed in violazione dell'obbligo di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

- (5) Promuovere l'occupazione è un obiettivo fondamentale delle politiche economiche e sociali della Comunità e dei suoi Stati membri. Al fine di realizzare tale obiettivo, la Comunità ha elaborato una «Strategia europea per l'occupazione». La disoccupazione resta un grave problema in talune aree della Comunità e per determinate categorie di lavoratori l'inserimento nel mercato del lavoro è ancora particolarmente difficile. Appare pertanto giustificata l'adozione da parte delle autorità pubbliche di misure volte ad incentivare le imprese ad aumentare il loro livello occupazionale, in particolare a beneficio dei lavoratori appartenenti alle categorie svantaggiate.
- (6) Il presente regolamento si applica solo alle misure a favore dell'occupazione che soddisfano tutte le condizioni di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e costituiscono pertanto aiuti di Stato. Numerose misure a favore dell'occupazione non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, poiché si tratta di aiuti a persone, che non favoriscono determinate imprese o la produzione di determinati beni, o poiché non incidono sugli scambi tra gli Stati membri, o poiché si tratta di misure di carattere generale, volte a promuovere l'occupazione, che non falsano né minacciano di falsare la concorrenza favorendo determinate imprese o la produzione di determinati beni. Il presente regolamento lascia impregiudicate tali misure di carattere generale, che possono comprendere la riduzione generale degli oneri fiscali e dei contributi sociali gravanti sul lavoro, la promozione degli investimenti a favore dell'istruzione generale e della formazione, le misure destinate ad assicurare i servizi di orientamento e di consulenza o che sono finalizzate all'assistenza o alla formazione dei

⁽¹⁾ GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.⁽²⁾ GU C 88 del 12.4.2002, pag. 2.⁽³⁾ GU C 334 del 12.12.1995, pag. 4.⁽⁴⁾ GU C 1 del 3.1.1997, pag. 10.⁽⁵⁾ GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.⁽⁶⁾ GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33.⁽⁷⁾ GU C 371 del 23.12.2000, pag. 12.⁽⁸⁾ GU C 218 del 27.7.1996, pag. 4.

- disoccupati, nonché le misure destinate a migliorare il quadro generale della legislazione del lavoro. Altrettanto vale per le misure che si ritiene non soddisfino tutti i criteri stabiliti all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e che non sono pertanto soggette all'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato in virtù del regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis») ⁽¹⁾.
- (7) Alla luce di tali considerazioni, l'obiettivo e l'effetto degli aiuti esentati ai sensi del presente regolamento deve essere quello di promuovere l'occupazione, in conformità della strategia europea per l'occupazione, in particolare per i lavoratori delle categorie svantaggiate, senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune. Gli aiuti a favore dell'occupazione concessi ad un'impresa su base individuale possono avere notevoli ripercussioni sulla concorrenza all'interno del mercato rilevante, in quanto favoriscono quell'impresa rispetto alle altre che non hanno beneficiato di tali aiuti. Trattandosi di aiuti concessi ad una sola impresa, è probabile che abbiano solo un effetto limitato sull'occupazione. Per tale ragione, gli aiuti individuali a favore dell'occupazione continuano a dover essere notificati alla Commissione e l'esenzione prevista dal presente regolamento si applica solo agli aiuti accordati sotto forma di regime.
- (8) Il presente regolamento deve esentare gli aiuti concessi nell'ambito di un regime che soddisfi tutte le condizioni pertinenti in esso stabilite. Per garantire un controllo efficace e semplificare le formalità amministrative, senza indebolire la sorveglianza esercitata dalla Commissione, i regimi di aiuti devono contenere un riferimento esplicito al presente regolamento.
- (9) Il presente regolamento non esenta dalla notificazione gli aiuti di Stato ai settori della costruzione navale e dell'industria carboniera, ai quali si applicano disposizioni speciali contenute rispettivamente nel regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio ⁽²⁾ e nel regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio ⁽³⁾.
- (10) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi normalmente anche al settore dei trasporti. Tenuto conto, tuttavia, delle particolari caratteristiche della concorrenza in quel settore, non è opportuno esentare gli aiuti a favore della creazione di posti di lavoro.
- (11) La Commissione valuta sempre in modo meno favorevole gli aiuti destinati a settori particolari, compresi, ma non soltanto, i settori sensibili, caratterizzati da eccesso di capacità o in crisi. I regimi di aiuti destinati a settori specifici non devono quindi beneficiare dell'esenzione dalla notificazione prevista dal presente regolamento.
- (12) Conformemente alla prassi consolidata della Commissione e per meglio garantire che l'aiuto sia proporzionato e limitato all'importo necessario, è opportuno che i massimali siano espressi in termini di intensità d'aiuto in relazione ad un insieme di costi ammissibili, piuttosto che in termini di importi massimi.
- (13) Per determinare se un aiuto sia o meno compatibile con il mercato comune ai sensi del presente regolamento, è necessario prendere in considerazione l'intensità dell'aiuto e, pertanto, l'importo dell'aiuto espresso in equivalente sovvenzione. Il calcolo dell'equivalente sovvenzione degli aiuti erogabili in più quote e degli aiuti concessi sotto forma di prestito agevolato richiede l'applicazione dei tassi d'interesse praticati sul mercato al momento della concessione. Per un'applicazione uniforme, trasparente e semplificata delle norme in materia di aiuti di Stato, è opportuno considerare che i tassi di mercato applicabili ai fini del presente regolamento sono i tassi di riferimento, a condizione che, nel caso dei prestiti agevolati, questi siano assistiti dalle normali garanzie e non comportino rischi eccessivi. I tassi di riferimento devono essere quelli fissati periodicamente dalla Commissione in base a criteri oggettivi e pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e su Internet.
- (14) Alla luce delle differenze esistenti tra imprese di dimensioni diverse, è opportuno fissare dei massimali d'intensità diversi per gli aiuti alla creazione di posti di lavoro per le piccole e medie imprese e per le grandi imprese. Per evitare difformità che potrebbero causare distorsioni della concorrenza, per facilitare il coordinamento tra le differenti iniziative comunitarie e nazionali e per motivi di trasparenza amministrativa e di certezza del diritto, la definizione delle piccole e medie imprese (PMI) utilizzata ai fini del presente regolamento deve essere quella di cui alla raccomandazione 96/280/CE della Commissione, del 3 aprile 1996, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese ⁽⁴⁾, definizione che figura anche nel regolamento (CE) n. 70/2001.
- (15) I massimali di intensità di aiuto devono essere fissati, alla luce dell'esperienza acquisita dalla Commissione, ad un livello che contemperi opportunamente l'esigenza di minimizzare le distorsioni di concorrenza e l'obiettivo di promuovere l'occupazione. Per ragioni di coerenza, i massimali devono essere armonizzati con quelli fissati negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale e nel regolamento (CE) n. 70/2001, che consentono di calcolare gli aiuti facendo riferimento alla creazione di posti di lavoro connessi alla realizzazione di progetti d'investimento.

⁽¹⁾ GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30.

⁽²⁾ GU L 202 del 18.7.1998, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 205 del 2.8.2002, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4.

13.12.2002

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

L 337/5

- (16) I costi salariali rientrano nei normali costi di funzionamento di qualsiasi impresa. È pertanto particolarmente importante che gli aiuti producano un effetto positivo sull'occupazione e non si limitino a consentire alle imprese di ridurre costi che esse avrebbero altrimenti dovuto sostenere.
- (17) In assenza di controlli rigorosi e di severe limitazioni, gli aiuti a favore dell'occupazione possono avere conseguenze dannose tali da annullarne gli effetti immediati sulla creazione di posti di lavoro. Se utilizzati per proteggere le imprese esposte alla concorrenza intracomunitaria, gli aiuti a favore dell'occupazione possono avere l'effetto di ritardare gli aggiustamenti che sono necessari per la competitività dell'industria comunitaria. In assenza di controlli rigorosi, tali aiuti possono concentrarsi nelle regioni più prospere, il che va contro la realizzazione dell'obiettivo di coesione economica e sociale. Nel mercato unico, gli aiuti concessi per ridurre i costi salariali possono comportare distorsioni della concorrenza intracomunitaria e contribuire ad indebiti spostamenti nell'allocazione delle risorse e degli investimenti mobili, al trasferimento della disoccupazione da un paese ad un altro e alla delocalizzazione delle attività.
- (18) Gli aiuti a favore della creazione di posti di lavoro dovrebbero essere soggetti alla condizione del mantenimento dei posti di lavoro creati per un periodo minimo determinato. Il periodo fissato nel presente regolamento prevale sulla regola dei cinque anni fissata al punto 4.14 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.
- (19) Gli aiuti al mantenimento dell'occupazione, vale a dire il sostegno finanziario fornito ad un'impresa al fine d'incoraggiarla a non licenziare i suoi dipendenti, sono simili agli aiuti al funzionamento. Fatte salve pertanto le normative settoriali, come quelle esistenti nel settore dei trasporti marittimi, tali aiuti devono essere autorizzati solo in circostanze particolari e per un periodo limitato. Occorre che gli aiuti in questione continuino ad essere notificati alla Commissione, senza beneficiare dell'esenzione dalla notificazione prevista dal presente regolamento. Le circostanze limitate nelle quali tali aiuti possono essere autorizzati includono in primo luogo il caso in cui, conformemente alle disposizioni dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato, sono destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali. In secondo luogo, detti aiuti possono essere concessi, alle condizioni applicabili agli aiuti al funzionamento fissate dagli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, nelle regioni ammesse a beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato riguardante lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, incluse le regioni ultraperiferiche. In terzo luogo, gli aiuti in questione possono essere concessi nell'ambito del salvataggio e della ristrutturazione di un'impresa in difficoltà, conformemente alle disposizioni degli orientamenti comunitari definiti in materia ⁽¹⁾.
- (20) Un tipo particolare di aiuti è rappresentato dagli aiuti concessi ai datori di lavoro per la conversione di contratti d'impiego temporanei o a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato. Tali misure non devono rientrare nel campo d'applicazione dell'esenzione dalla notificazione prevista dal presente regolamento e devono essere notificate affinché la Commissione possa stabilire se hanno effetti positivi sull'occupazione. In particolare, è opportuno assicurare che tali misure non consentano di concedere aiuti all'occupazione in relazione tanto alla creazione del posto, quanto alla conversione del contratto, cosicché il massimale degli aiuti all'investimento iniziale o alla creazione di posti di lavoro venga superato.
- (21) Le piccole e medie imprese svolgono un ruolo fondamentale nella creazione di posti di lavoro. Le loro dimensioni possono tuttavia costituire un handicap per la creazione di nuova occupazione a causa dei rischi e degli oneri amministrativi legati all'assunzione di nuovi dipendenti. La creazione di posti di lavoro può inoltre contribuire allo sviluppo economico delle regioni meno favorite della Comunità, accrescendo in tal modo la coesione economica e sociale. Le imprese situate in tali regioni sono penalizzate dagli svantaggi strutturali inerenti alla loro localizzazione. È di conseguenza opportuno che le piccole e medie imprese e le imprese situate nelle regioni assistite possano beneficiare di aiuti alla creazione di posti di lavoro.
- (22) Le grandi imprese stabilite in regioni non assistite non incontrano particolari difficoltà e i costi salariali fanno parte delle loro normali spese di funzionamento. Per tale ragione, e al fine di massimizzare l'effetto incentivante degli aiuti alla creazione di posti di lavoro nelle PMI e nelle regioni ammissibili alle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato, le grandi imprese stabilite in regioni non ammissibili a tali deroghe non devono poter beneficiare di aiuti alla creazione di posti di lavoro.
- (23) Talune categorie di lavoratori hanno particolari difficoltà a trovare un lavoro, in quanto i datori di lavoro li considerano meno produttivi, ad esempio perché non possono vantare esperienze lavorative recenti (è il caso dei giovani o dei disoccupati di lunga durata), o perché soffrono di handicap permanenti. Gli aiuti a favore dell'occupazione destinati ad incoraggiare le imprese ad

⁽¹⁾ GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2.

- assumere tali lavoratori sono giustificati sia dall'attenuazione del vantaggio finanziario dell'impresa, stante la minore produttività delle categorie di lavoratori in questione, sia dal fatto che beneficiari della misura sono anche i lavoratori che resterebbero esclusi dal mercato del lavoro in assenza di simili incentivi a favore dei datori di lavoro. È quindi opportuno autorizzare i regimi che prevedono tali aiuti, indipendentemente dalle dimensioni e dalla localizzazione del beneficiario.
- (24) È opportuno definire le categorie di lavoratori considerati svantaggiati, lasciando tuttavia agli Stati membri la possibilità di notificare aiuti volti a promuovere l'assunzione di altre categorie da essi ritenute svantaggiate, fornendo le dovute motivazioni.
- (25) Nel caso dei lavoratori disabili può rendersi necessario un aiuto permanente, che ne consenta non solo l'assunzione, ma anche la permanenza sul mercato del lavoro e, se possibile, la partecipazione al «lavoro protetto». I regimi che prevedono aiuti per simili finalità devono essere esentati dalla notificazione a condizione che si possa dimostrare che l'aiuto non va oltre quanto necessario per compensare la minore produttività dei lavoratori interessati, i costi accessori collegati alla loro assunzione, o i costi legati alla creazione e al mantenimento del «lavoro protetto». Questa condizione è volta ad evitare che le imprese beneficiarie di tali aiuti vendano a prezzi inferiori ai prezzi concorrenziali sui mercati in cui operano anche altre imprese.
- (26) Il presente regolamento non deve impedire il cumulo di aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati o per l'assunzione o l'occupazione di lavoratori disabili e di altri aiuti relativi ai costi salariali, poiché in casi di questo tipo è legittimo incentivare le imprese ad assumere di preferenza lavoratori di queste categorie.
- (27) Per garantire che l'aiuto sia necessario e costituisca un incentivo all'occupazione, il presente regolamento non deve esentare gli aiuti a favore della creazione di posti di lavoro o di assunzioni alle quali il beneficiario procederebbe comunque alle normali condizioni di mercato.
- (28) L'esenzione di cui al presente regolamento non deve essere applicata agli aiuti alla creazione di posti di lavoro che siano cumulati con altri aiuti di Stato, inclusi quelli concessi da amministrazioni nazionali, regionali o locali, o con misure di sostegno comunitarie, relativamente agli stessi costi ammissibili o ai costi di investimenti ai quali i posti di lavoro in questione siano connessi, quando l'importo degli aiuti cumulati superi i massimali fissati dal presente regolamento o dalla normativa comunitaria relativa agli aiuti di Stato agli investimenti, in particolare gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale ed il regolamento (CE) n. 70/2001. Le uniche eccezioni a questo principio sono costituite dagli aiuti per l'assunzione dei lavoratori svantaggiati o per l'assunzione o l'occupazione di lavoratori disabili.
- (29) È opportuno che gli aiuti di importo elevato rimangano soggetti ad una valutazione individuale da parte della Commissione prima che sia data loro esecuzione. Di conseguenza, gli aiuti a favore di una singola impresa o di un singolo stabilimento che superino un determinato importo su un certo periodo di tempo, sono esclusi dall'esenzione di cui al presente regolamento e restano soggetti agli obblighi di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.
- (30) Oltre alle misure esentate in virtù del presente regolamento, si possono avere misure di aiuto di natura diversa, anch'esse volte a promuovere l'occupazione o a realizzare obiettivi collegati all'occupazione e ai mercati del lavoro. Tali misure devono essere notificate a norma dell'articolo 88, paragrafo 3.
- (31) Alla luce dell'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, il presente regolamento non deve esentare gli aiuti all'esportazione, né quelli che favoriscono la produzione interna rispetto ai prodotti importati. Tali aiuti sarebbero incompatibili con gli obblighi internazionali assunti dalla Comunità nell'ambito di detto accordo e non possono pertanto essere esentati dalla notificazione, né essere autorizzati qualora notificati.
- (32) Per garantire la trasparenza ed un controllo efficace, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 994/98, è opportuno prescrivere agli Stati membri di comunicare alla Commissione, mediante un formulario tipo, informazioni sintetiche ai fini della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ogni volta che, in applicazione del presente regolamento, viene data esecuzione a regimi di aiuti. È opportuno, per i medesimi motivi, stabilire norme relative ai registri che gli Stati membri devono tenere in relazione ai regimi di aiuti esentati in virtù del presente regolamento. Ai fini della relazione annuale che ogni Stato membro ha l'obbligo di presentare alla Commissione, è opportuno che questa stabilisca quali specifiche informazioni devono esserle comunicate. Al fine di semplificare il trattamento amministrativo e tenuto conto della diffusa disponibilità della tecnologia necessaria, le informazioni sintetiche e la relazione annuale devono essere trasmesse in formato elettronico.
- (33) Alla luce dell'esperienza acquisita in materia dalla Commissione e, in particolare, della frequenza con la quale è in genere necessaria una revisione della politica in materia di aiuti di Stato, è opportuno limitare il periodo di applicazione del presente regolamento. A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 994/98, occorre prevedere disposizioni transitorie in base alle quali i regimi di aiuti già esentati in virtù del presente regolamento, dopo la scadenza del suo periodo di validità, continuano ad essere esentati ulteriormente, per un periodo di sei mesi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai regimi che costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e che prevedono aiuti alla creazione di posti di lavoro, aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili o aiuti volti a coprire i costi supplementari legati all'assunzione di lavoratori disabili.

2. Il presente regolamento si applica agli aiuti in tutti i settori, incluse le attività connesse alla produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato I del trattato.

Esso non si applica agli aiuti ai settori dell'industria carboniera o della costruzione navale, né agli aiuti alla creazione di posti di lavoro, ai sensi dell'articolo 4, concessi nel settore dei trasporti. Tali aiuti restano soggetti all'obbligo di notificazione preventiva alla Commissione conformemente all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

3. Il presente regolamento non si applica:

- a) agli aiuti a favore di attività connesse all'esportazione, vale a dire agli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione; oppure
- b) agli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- a) «aiuto»: qualsiasi misura che soddisfi tutti i criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato;
- b) «piccola o media impresa», un'impresa quale definita all'allegato I del regolamento (CE) n. 70/2001;
- c) «intensità lorda dell'aiuto», l'importo dell'aiuto espresso in percentuale dei costi di cui trattasi. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta diretta. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente della sovvenzione. Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione e del calcolo dell'importo dell'aiuto nel caso di prestiti agevolati è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione;
- d) «intensità netta dell'aiuto», l'importo attualizzato dell'aiuto dopo deduzione delle imposte, espresso in percentuale dei costi di cui trattasi;
- e) «numero di dipendenti», il numero di unità di lavoro-anno (ULA), vale a dire il numero di lavoratori occupati a tempo pieno durante un anno, conteggiando il lavoro a tempo parziale ed il lavoro stagionale come frazioni di ULA;

f) «lavoratore svantaggiato», qualsiasi persona appartenente ad una categoria che abbia difficoltà ad entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro, vale a dire qualsiasi persona che soddisfi almeno uno dei criteri seguenti:

- i) qualsiasi giovane che abbia meno di 25 anni o che abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e che non abbia ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente;
- ii) qualsiasi lavoratore migrante che si sposti o si sia spostato all'interno della Comunità o divenga residente nella Comunità per assumervi un lavoro;
- iii) qualsiasi persona appartenente ad una minoranza etnica di uno Stato membro che debba migliorare le sue conoscenze linguistiche, la sua formazione professionale o la sua esperienza lavorativa per incrementare le possibilità di ottenere un'occupazione stabile;
- iv) qualsiasi persona che desideri intraprendere o riprendere un'attività lavorativa e che non abbia lavorato, né seguito corsi di formazione, per almeno due anni, in particolare qualsiasi persona che abbia lasciato il lavoro per la difficoltà di conciliare vita lavorativa e vita familiare;
- v) qualsiasi persona adulta che viva sola con uno o più figli a carico;
- vi) qualsiasi persona priva di un titolo di studio di livello secondario superiore o equivalente, priva di un posto di lavoro o in procinto di perderlo;
- vii) qualsiasi persona di più di 50 anni priva di un posto di lavoro o in procinto di perderlo;
- viii) qualsiasi disoccupato di lungo periodo, ossia una persona senza lavoro per 12 dei 16 mesi precedenti, o per 6 degli 8 mesi precedenti nel caso di persone di meno di 25 anni;
- ix) qualsiasi persona riconosciuta come affetta, al momento o in passato, da una dipendenza ai sensi della legislazione nazionale;
- x) qualsiasi persona che non abbia ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente da quando è stata sottoposta a una pena detentiva o a un'altra sanzione penale;
- xi) qualsiasi donna di un'area geografica al livello NUTS II nella quale il tasso medio di disoccupazione superi il 100 % della media comunitaria da almeno due anni civili e nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150 % del tasso di disoccupazione maschile dell'area considerata per almeno due dei tre anni civili precedenti;

g) «lavoratore disabile»:

- i) qualsiasi persona riconosciuta come disabile ai sensi della legislazione nazionale, o
- ii) qualsiasi persona riconosciuta affetta da un grave handicap fisico, mentale o psichico;

- h) «lavoro protetto», un'occupazione in uno stabilimento nel quale almeno il 50 % dei dipendenti siano lavoratori disabili che non siano in grado di esercitare un'occupazione sul mercato del lavoro aperto;
- i) «costi salariali», incluse le seguenti componenti che il beneficiario è di fatto tenuto a corrispondere in relazione al posto di lavoro considerato:
- i) la retribuzione lorda, vale a dire prima dell'applicazione dell'imposta, e
 - ii) i contributi di sicurezza sociale obbligatori;
- j) un posto di lavoro è «connesso alla realizzazione di un progetto di investimento» se riguarda l'attività per la quale è stato effettuato l'investimento e se viene creato entro tre anni dal completamento dell'investimento. Sono considerati connessi all'investimento anche i posti di lavoro creati, nel corso di questo periodo, a seguito di un aumento del tasso di utilizzazione della capacità creata dall'investimento stesso;
- k) «investimento in immobilizzazioni materiali», un investimento in capitale fisso materiale destinato alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento di uno stabilimento esistente o all'avvio di un'attività connessa ad una modifica sostanziale dei prodotti o dei processi produttivi di uno stabilimento esistente, in particolare mediante razionalizzazione, ristrutturazione o ammodernamento. Un investimento in capitale fisso effettuato sotto forma di acquisizione di uno stabilimento che ha cessato l'attività o l'avrebbe cessata senza tale acquisizione deve ugualmente essere considerato come un investimento in immobilizzazioni materiali;
- l) «investimento in immobilizzazioni immateriali», un investimento in trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto, di licenze, di know-how o di conoscenze tecniche non brevettate.

Articolo 3

Condizioni per l'esenzione

1. Fatto salvo l'articolo 9, i regimi di aiuti che rispettino tutte le condizioni di cui al presente regolamento sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché:
- a) qualsiasi aiuto accordabile nell'ambito di un regime rispetti tutte le condizioni di cui al presente regolamento;
 - b) il regime di aiuti contenga un riferimento esplicito al presente regolamento, citandone il titolo e gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.
2. I singoli aiuti concessi in base ad un regime di cui al paragrafo 1 sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché rispettino tutte le condizioni di cui al presente regolamento.

Articolo 4

Creazione di posti di lavoro

1. I regimi di aiuti a favore della creazione di posti di lavoro e qualsiasi aiuto accordabile nell'ambito di tali regimi devono soddisfare le condizioni di cui ai successivi paragrafi 2, 3 e 4.
2. Quando i posti di lavoro sono creati in regioni e in settori non ammessi a beneficiare degli aiuti a finalità regionale in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), al momento della concessione dell'aiuto, l'intensità lorda dell'aiuto non deve superare:
- a) il 15 % per le piccole imprese;
 - b) il 7,5 % per le medie imprese.
3. Quando i posti di lavoro sono creati in regioni e in settori ammessi a beneficiare degli aiuti a finalità regionale in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), al momento della concessione dell'aiuto, l'intensità netta dell'aiuto non deve superare il massimale corrispondente degli aiuti all'investimento a finalità regionale, fissato nella mappa in vigore all'epoca della concessione dell'aiuto, approvata dalla Commissione per ogni Stato membro: a tal fine si tiene conto, fra l'altro, della disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento ⁽¹⁾.

Per le piccole e medie imprese, salvo altrimenti disposto dalla mappa, detto massimale è maggiorato di:

- a) 10 punti percentuali al lordo, nelle regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), purché l'intensità totale netta dell'aiuto non superi il 30 %; oppure
- b) 15 punti percentuali al lordo, nelle regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), purché l'intensità totale netta dell'aiuto non superi il 75 %.

La maggiorazione rispetto al massimale per gli aiuti regionali si applica solo a condizione che il contributo del beneficiario non sia inferiore al 25 % del finanziamento ottenuto e se i posti di lavoro sono mantenuti all'interno della regione ammissibile agli aiuti.

Quando i posti di lavoro sono creati nella produzione, trasformazione o commercializzazione di prodotti di cui all'allegato I del trattato in aree considerate come zone svantaggiate a norma del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio ⁽²⁾, si applicano i massimali maggiorati o, se del caso, i massimali più elevati previsti da detto regolamento.

4. I massimali di cui ai precedenti paragrafi 2 e 3 si applicano ad un'intensità di aiuto calcolata in percentuale dei costi salariali connessi ai posti di lavoro creati per un periodo di due anni, alle seguenti condizioni:

- a) i posti di lavoro creati devono rappresentare un incremento netto del numero di dipendenti sia dello stabilimento che dell'impresa interessati, rispetto alla media dei dodici mesi precedenti;

⁽¹⁾ GU C 70 del 19.3.2002, pag. 8.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

13.12.2002

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

L 337/9

b) i posti di lavoro creati devono essere conservati per un periodo minimo di tre anni o di due anni nel caso delle PMI; e

c) i lavoratori assunti per coprire i nuovi posti di lavoro creati non devono aver mai lavorato prima o devono aver perso o essere in procinto di perdere l'impiego precedente.

5. In caso di aiuti alla creazione di posti di lavoro concessi nell'ambito di regimi esentati a norma del presente articolo, è consentito un aiuto supplementare per l'assunzione di un lavoratore svantaggiato o disabile conformemente agli articoli 5 o 6.

Articolo 5

Assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili

1. I regimi di aiuti a favore dell'assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili da parte delle imprese e qualsiasi aiuto accordabile nell'ambito di tali regimi, devono soddisfare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

2. L'intensità lorda di tutti gli aiuti relativi all'occupazione dei lavoratori svantaggiati o disabili di cui trattasi, calcolata in percentuale dei costi salariali su un periodo di un anno successivo all'assunzione, non deve superare il 50 % per i lavoratori svantaggiati o il 60 % per i lavoratori disabili.

3. Si applicano le seguenti condizioni:

a) quando l'assunzione non rappresenta un incremento netto del numero di dipendenti dello stabilimento interessato, il posto o i posti occupati devono essersi resi vacanti a seguito di dimissioni volontarie, di pensionamento per raggiunti limiti d'età, di riduzione volontaria dell'orario di lavoro o di licenziamenti per giusta causa e non a seguito di licenziamenti per riduzione del personale; e

b) fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa, al lavoratore o ai lavoratori deve essere garantita la continuità dell'impiego per almeno 12 mesi.

Articolo 6

Costi aggiuntivi legati all'occupazione di lavoratori disabili

1. I regimi di aiuti a favore dell'occupazione di lavoratori disabili e qualsiasi aiuto accordabile nell'ambito di simili regimi devono soddisfare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

2. L'aiuto, cumulato con qualsiasi aiuto concesso a norma dell'articolo 5, non deve superare il livello necessario a compensare la minore produttività dovuta agli handicap del lavoratore o dei lavoratori e, per ciascuno dei seguenti costi:

a) i costi per l'adattamento dei locali;

b) i costi relativi al tempo di lavoro impiegato dalle persone addette esclusivamente ad assistere il lavoratore o i lavoratori disabili;

c) i costi relativi all'adattamento o all'acquisto di apparecchiature utilizzate da questi lavoratori,

che rappresentino costi aggiuntivi rispetto a quelli che il beneficiario dell'aiuto avrebbe sostenuto se avesse occupato lavoratori non portatori di handicap, per il periodo in cui il lavoratore o i lavoratori disabili sono effettivamente occupati.

Qualora il beneficiario dell'aiuto sia un datore di «lavoro protetto», l'aiuto può inoltre coprire, ma non superare, i costi relativi alla costruzione, all'installazione o all'ampliamento dello stabilimento di cui trattasi e tutti i costi amministrativi e di trasporto derivanti dall'occupazione dei lavoratori disabili.

3. I regimi esentati in virtù del presente articolo dispongono che gli aiuti siano subordinati alla condizione che il beneficiario conservi la documentazione che consenta di verificare che gli aiuti concessi soddisfano le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 8, paragrafo 4.

Articolo 7

Necessità dell'aiuto

1. L'esenzione degli aiuti di cui all'articolo 4 del presente regolamento si applica solo qualora prima della creazione del posto di lavoro:

a) il beneficiario abbia presentato domanda di aiuto allo Stato membro, oppure

b) lo Stato membro abbia adottato disposizioni legislative che fanno sorgere giuridicamente il diritto all'aiuto sulla scorta di criteri oggettivi, senza ulteriore esercizio di alcun potere discrezionale da parte dello stesso Stato membro.

2. Gli aiuti beneficiano dell'esenzione di cui all'articolo 4 nei casi in cui:

a) i posti di lavoro creati sono connessi alla realizzazione di un progetto d'investimento in immobilizzazioni materiali o immateriali, e

b) i posti di lavoro sono creati entro tre anni dal completamento dell'investimento,

soltanto se la domanda di cui al paragrafo 1, lettera a), o l'adozione di cui al paragrafo 1, lettera b), sono intervenute prima dell'avvio dei lavori per l'esecuzione del progetto.

Articolo 8

Cumulo

1. I massimali di aiuto di cui agli articoli 4, 5 e 6 si applicano indipendentemente dal fatto che il sostegno all'occupazione o all'assunzione sia finanziato interamente con fondi nazionali o sia cofinanziato dalla Comunità.

2. Gli aiuti concessi nell'ambito dei regimi esentati in virtù dell'articolo 4 del presente regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, né con altre misure di sostegno comunitario in relazione agli stessi costi salariali, quando tale cumulo darebbe luogo ad un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato dal presente regolamento.

3. Gli aiuti concessi nell'ambito dei regimi esentati in virtù dell'articolo 4 del presente regolamento non possono essere cumulati:

- a) con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, né con altre misure di sostegno comunitario in relazione ai costi di un investimento al quale siano connessi i posti di lavoro creati e che non sia stato ancora completato all'epoca della creazione di tali posti di lavoro o che sia stato completato nei tre anni precedenti la loro creazione, né
- b) con aiuti o misure di sostegno del tipo citato in relazione agli stessi costi salariali o ad altri posti di lavoro connessi allo stesso investimento,

quando tale cumulo darebbe luogo ad un'intensità d'aiuto superiore al massimale fissato negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale e nella mappa approvata dalla Commissione per ciascuno Stato membro o al massimale fissato nel regolamento (CE) n. 70/2001. Qualora il massimale applicabile sia stato adeguato in un caso specifico, in particolare sulla base delle norme in materia di aiuti di Stato applicabili ad un determinato settore o di uno strumento applicabile ai grandi progetti d'investimento, quali la disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento, ai fini del presente paragrafo si applica il massimale adeguato.

4. In deroga ai paragrafi 2 e 3, gli aiuti concessi nell'ambito di regimi esentati in virtù degli articoli 5 e 6 del presente regolamento possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato o con altre misure di sostegno comunitario in relazione agli stessi costi, compresi gli aiuti nell'ambito di regimi esentati dall'articolo 4 del presente regolamento che rispettino i paragrafi 2 e 3 a condizione che tale cumulo non dia luogo ad un'intensità di aiuto lorda superiore al 100 % dei costi salariali per ciascun periodo di occupazione dei lavoratori considerati.

Il primo comma lascia impregiudicati eventuali massimali d'intensità d'aiuto più bassi, fissati conformemente alla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo ⁽¹⁾.

Articolo 9

Aiuti soggetti all'obbligo di notificazione preventiva alla Commissione

1. I regimi di aiuti riguardanti settori particolari non beneficiano dell'esenzione dalla notificazione prevista dal presente regolamento e restano soggetti all'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

2. L'esenzione dalla notificazione di cui al presente regolamento non si applica alla concessione, ad una singola impresa o ad un singolo stabilimento, di aiuti che superino un importo lordo di 15 milioni di EUR su un periodo di tre anni. La Commissione esamina tali aiuti, qualora siano concessi nell'ambito di un regime altrimenti esentato dal presente regolamento, esclusivamente sulla base dei criteri del presente regolamento.

3. Il presente regolamento lascia impregiudicato l'obbligo degli Stati membri di notificare la concessione di aiuti individuali in conformità degli obblighi assunti in relazione ad altri strumenti relativi agli aiuti di Stato, ed in particolare l'obbligo di notificare alla Commissione o di informarla circa gli aiuti concessi ad un'impresa beneficiaria di aiuti alla ristrutturazione ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà e l'obbligo di notificare gli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento, a norma della disciplina multisettoriale applicabile.

4. I regimi di aiuti finalizzati a promuovere l'assunzione di categorie di lavoratori che non sono svantaggiati ai sensi della definizione di cui all'articolo 2, lettera f), restano soggetti all'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, a meno che non siano esentati in virtù dell'articolo 4. All'atto della notificazione, gli Stati membri sottopongono alla Commissione, affinché possa valutarle, le ragioni per le quali i lavoratori interessati sono considerati svantaggiati. A tal fine si applica l'articolo 5.

5. Gli aiuti al mantenimento dell'occupazione, vale a dire il sostegno finanziario fornito ad un'impresa affinché vengano mantenuti in servizio lavoratori che sarebbero altrimenti stati licenziati, rimangono soggetti all'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Fatte salve le normative settoriali applicabili, tali aiuti possono essere autorizzati solo quando, conformemente alle disposizioni dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato, sono destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali, ovvero, alle condizioni applicabili agli aiuti al funzionamento fissate dagli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, nelle regioni ammesse a beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), riguardante lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione.

6. Gli aiuti per la conversione di contratti temporanei o a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato restano soggetti alla notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

7. I regimi di aiuti volti ad incentivare il lavoro ripartito (job sharing), a fornire sostegno ai genitori che lavorano ed altre misure analoghe che promuovono l'occupazione senza tuttavia condurre ad un incremento netto dei posti di lavoro, all'assunzione di lavoratori svantaggiati o all'assunzione o occupazione di lavoratori disabili restano soggetti all'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato e sono valutati dalla Commissione alla luce dell'articolo 87.

⁽¹⁾ GU C 45 del 17.2.1996, pag. 5.

13.12.2002

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

L 337/11

8. Le altre misure di aiuto che perseguono obiettivi collegati all'occupazione e ai mercati del lavoro, come le misure volte ad incentivare il pensionamento anticipato, rimangono anch'esse soggette all'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato e sono valutate dalla Commissione alla luce dell'articolo 87.

9. Gli aiuti individuali a favore dell'occupazione accordati al di fuori da un regime restano soggetti all'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Tali aiuti sono valutati alla luce del presente regolamento e possono essere autorizzati dalla Commissione solo se compatibili con le norme specifiche applicabili al settore in cui opera il beneficiario e solo se si può dimostrare che gli effetti positivi dell'aiuto sull'occupazione superano le ripercussioni negative sulla concorrenza nel mercato rilevante.

Articolo 10

Trasparenza e controllo

1. Quando applicano un regime di aiuti esentati in virtù del presente regolamento, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro venti giorni lavorativi, ai fini della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, una sintesi delle informazioni relative a tali regimi di aiuti, secondo il modello di cui all'allegato I. Tale sintesi deve essere inviata in formato elettronico.

2. Gli Stati membri conservano registri dettagliati dei regimi di aiuti esentati in virtù del presente regolamento e dei singoli aiuti concessi in applicazione di tali regimi. Tali registri devono contenere tutte le informazioni necessarie per valutare se le condizioni di esenzione previste dal presente regolamento sono soddisfatte, e in particolare le informazioni sulla qualifica di PMI attribuita a qualsiasi impresa ammessa a ricevere aiuti in virtù di tale qualifica. Gli Stati membri devono conservare le registrazioni relative ai regimi di aiuti per un periodo di dieci anni, a decorrere dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto singolo a norma del regime in questione. Su richiesta scritta della Commissione, gli Stati membri interessati le trasmettono, entro venti giorni lavorativi, oppure entro un

termine più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare se le condizioni del presente regolamento siano state rispettate.

3. Gli Stati membri presentano una relazione sull'applicazione del presente regolamento per ogni anno civile completo o periodo di anno civile nel quale il presente regolamento è applicabile, secondo il modello di cui all'allegato II del presente regolamento, in formato elettronico. Gli Stati membri trasmettono tale relazione alla Commissione al più tardi entro tre mesi dalla scadenza del periodo al quale essa si riferisce.

Articolo 11

Entrata in vigore, periodo di validità e disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso resta in vigore fino al 31 dicembre 2006.

2. Le notificazioni non ancora esaminate alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono valutate sulla base delle disposizioni del regolamento stesso.

I regimi di aiuti cui viene data attuazione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, e gli aiuti concessi nell'ambito di tali regimi, in assenza di un'autorizzazione della Commissione ed in violazione dell'obbligo di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, sono considerati compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esentati in virtù del presente regolamento qualora soddisfino le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) e all'articolo 3, paragrafo 2. Gli aiuti che non soddisfano tali condizioni sono valutati dalla Commissione sulla base delle discipline, degli orientamenti e delle comunicazioni applicabili.

3. Alla scadenza del periodo di validità del presente regolamento, i regimi esentati dal regolamento stesso continuano a beneficiare dell'esenzione durante un periodo transitorio di sei mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2002.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 2204/2002 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione
(da trasmettere in formato elettronico all'indirizzo stateaidgreffe@cec.eu.int)

Numero dell'aiuto:

(Da inserire a cura della DG COMP)

Stato membro:**Regione:**

Specificare il nome della regione se l'aiuto è concesso da un'autorità di livello inferiore a quello centrale

Titolo del regime di aiuti:

Specificare la denominazione del regime di aiuti

Base giuridica:

Specificare l'esatto riferimento alla normativa nazionale su cui si fonda l'aiuto ed un riferimento alla pubblicazione

Spesa annua prevista per il regime:

Gli importi vanno indicati in euro o, se del caso, in moneta nazionale. Indicare l'importo annuo totale degli stanziamenti in bilancio o l'importo stimato del minor gettito fiscale per anno, per tutti gli strumenti di aiuto contemplati dal regime.

Per le garanzie indicare in entrambi i casi l'importo (massimo) del credito garantito.

Intensità massima dell'aiuto ai sensi dei seguenti articoli:

- Articolo 4: creazione di posti di lavoro
- Articolo 5: assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili
- Articolo 6: costi aggiuntivi legati all'occupazione di lavoratori disabili

(Indicare l'intensità massima dell'aiuto, distinguendo tra aiuti ai sensi dell'articolo 4, dell'articolo 5 e dell'articolo 6 del regolamento).

Data di applicazione:

(Indicare la data a decorrere dalla quale può essere concesso un aiuto in base al regime).

Durata del regime:

(Indicare la data (anno e mese) limite per la concessione di un aiuto in base al regime).

Obiettivo dell'aiuto:

- Articolo 4: creazione di posti di lavoro
- Articolo 5: assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili
- Articolo 6: occupazione di lavoratori disabili

[Indicare l'obiettivo/gli obiettivi principale/i della misura tra i tre casi indicati. Questo campo permette inoltre di indicare gli altri obiettivi (secondari) eventualmente perseguiti].

Settore/i economico/i interessato/i:

- Tutti i settori CE ⁽¹⁾
- Industria manifatturiera (tutta) ⁽¹⁾
- Servizi (tutti) ⁽¹⁾
- Altro (da precisare)

(Indicare lo specifico settore tra quelli indicati. I regimi di aiuti riguardanti settori specifici non beneficiano dell'esenzione dalla notificazione prevista dal presente regolamento)

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

(Indicare il numero di telefono e, se possibile, l'indirizzo di posta elettronica)

⁽¹⁾ Ad eccezione del settore della costruzione navale e di altri settori oggetto di norme specifiche stabilite dai regolamenti e dalle direttive che disciplinano tutti gli aiuti di Stato a tali settori.

13.12.2002

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

L 337/13

Altre informazioni:

(Se il regime è cofinanziato da fondi comunitari, aggiungere la frase seguente:

«Il regime di aiuti è cofinanziato ai sensi di [riferimento]»

(Se la durata del regime va oltre la data in cui il presente regolamento giunge a scadenza, aggiungere la frase seguente:

«Il regolamento di esenzione giunge a scadenza il 31 dicembre 2006 e sarà prorogato per un periodo transitorio di sei mesi)»

ALLEGATO II

Modello di relazione periodica da trasmettere alla Commissione**Modello di relazione annuale sui regimi di aiuti esentati da un regolamento di esenzione per categoria adottato a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98**

Gli Stati membri sono invitati ad utilizzare il modello che segue per le relazioni che devono presentare alla Commissione in forza dei regolamenti di esenzione per categoria adottati a norma del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio.

Le relazioni devono essere trasmesse in formato elettronico all'indirizzo:

stateaidgreffe@cec.eu.int

Informazioni richieste per tutti i regimi di aiuti esentati in virtù dei regolamenti di esenzione per categoria adottati a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98

1. Titolo e numero del regime di aiuti
2. Regolamento di esenzione della Commissione applicabile
3. Spesa

Occorre fornire cifre distinte per ciascuno strumento di aiuto previsto dal regime (per esempio: sovvenzioni, prestiti agevolati, ecc.). Le cifre sono da indicare in euro o, se del caso, in moneta nazionale. In caso di agevolazioni fiscali, occorre indicare su base annua le minori entrate fiscali, eventualmente stimate se non si dispone dei dati precisi.

I dati relativi alle spese devono essere presentati secondo le modalità seguenti.

Per l'esercizio in oggetto, indicare separatamente per ciascuno strumento di aiuto previsto dal regime (per esempio: sovvenzioni, prestito agevolato, garanzia, ecc.).

- 3.1. Gli importi impegnati, il minor gettito fiscale o le altre perdite di reddito (stimati), i dati sulle garanzie, ecc., per le nuove decisioni di concedere aiuti. In caso di regimi di garanzia s'indicherà l'ammontare totale delle nuove garanzie prestate.
- 3.2. I pagamenti effettivi, il minor gettito fiscale o le altre perdite di reddito (stimati), i dati sulle garanzie, ecc., per i nuovi aiuti e per quelli in corso. In caso di regimi di garanzia s'indicherà: l'ammontare totale della garanzia, le somme recuperate, gli indennizzi pagati, il risultato di gestione del regime di garanzia per l'anno in oggetto.
- 3.3. Il numero delle nuove decisioni di concedere aiuti.
- 3.4. Il numero totale stimato dei posti di lavoro creati o (se del caso) dei lavoratori svantaggiati o disabili assunti o occupati a seguito delle nuove decisioni di concedere aiuti. Gli aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati dovrebbero essere ripartiti secondo le categorie di cui all'articolo 2, lettera f).
- 3.5.
- 3.6. La ripartizione regionale degli importi di cui al punto 3.1 per regioni definite al livello 2 della NUTS ⁽¹⁾ o a un livello più dettagliato, oppure distinguendo fra regioni assistite secondo l'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), regioni assistite secondo l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) e regioni non assistite.
- 3.7. La ripartizione settoriale degli importi di cui al punto 3.1 per settori di attività del beneficiario (in caso di più settori, indicare gli importi rispettivi), distinguendo:
 - Miniere di carbone
 - Industria manifatturiera di cui:
 - Siderurgia
 - Cantieri navali
 - Fibre sintetiche
 - Industria automobilistica
 - Altre industrie manifatturiere
 - Servizi di cui:
 - Trasporti
 - Servizi finanziari
 - Altri servizi
 - Altri settori (da precisare).
4. Altre informazioni ed osservazioni.

⁽¹⁾ Nomenclatura delle unità territoriali statistiche nella CE.

**ORIENTAMENTI COMUNITARI SUGLI AIUTI DI STATO PER IL SALVATAGGIO E LA RISTRUTTURAZIONE
DI IMPRESE IN DIFFICOLTÀ**

(Comunicazione agli Stati membri e proposta di opportune misure)

(1999/C 288/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. INTRODUZIONE

(1) Nel 1994 la Commissione ha adottato i primi orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà ⁽¹⁾. Tali orientamenti sono stati prorogati fino al 31 dicembre 1999 ⁽²⁾. Nel 1997 la Commissione vi ha aggiunto disposizioni particolari per il settore agricolo ⁽³⁾.

(2) Mediante questi nuovi orientamenti, il cui testo s'ispira ai precedenti, la Commissione intende apportare modifiche e chiarimenti dovuti a diversi fattori. Innanzi tutto, il completamento del mercato interno richiede una vigilanza più rigorosa in materia di aiuti di Stato. Il sesto e settimo censimento degli aiuti di Stato nell'Unione europea nel settore manifatturiero ed in taluni altri settori ⁽⁴⁾ indicano un aumento del volume degli aiuti ad hoc e soprattutto degli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione, a prescindere dagli aiuti concessi nei nuovi Länder tedeschi dalla Treuhandanstalt o dalla Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben. Inoltre, l'introduzione della moneta unica accelererà la crescita degli scambi intracomunitari e gli effetti degli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione sulle condizioni di concorrenza all'interno della Comunità risulteranno ancora più accentuati. Inoltre, nel suo piano d'azione per il mercato interno ⁽⁵⁾, la Commissione si è impegnata a rendere più severe le regole relative agli aiuti di questo tipo, sia pure tenendo conto del ruolo che aiuti di importo adeguato possono svolgere per assicurare l'accompagnamento sociale delle ristrutturazioni. Di conseguenza, la Commissione intende chiarire le norme applicabili in materia di aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione e, nel contempo, definire in maniera più rigorosa gli orientamenti in base ai quali procedere al loro esame.

(3) Gli aiuti di Stato destinati a salvare dal fallimento le imprese in difficoltà e ad incoraggiarne la ristrutturazione possono essere considerati legittimi solo a determinate condizioni. Questo può avvenire, ad esempio, per ragioni di politica sociale o regionale o perché occorre tener conto degli effetti economici positivi dell'attività delle piccole e medie imprese (PMI), o ancora, eccezionalmente, perché può essere auspicabile conservare una struttura di mercato concorrenziale quando la scomparsa

di imprese potrebbe determinare una situazione di monopolio o di oligopolio ristretto.

2. DEFINIZIONI E CAMPO D'APPLICAZIONE DEGLI ORIENTAMENTI, ARTICOLAZIONE CON ALTRI TESTI IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

2.1. CONCETTO DI IMPRESA IN DIFFICOLTÀ

(4) Non esiste una definizione comunitaria di impresa in difficoltà. La Commissione ritiene tuttavia che un'impresa sia in difficoltà, ai sensi dei presenti orientamenti, qualora essa non sia in grado, con le proprie risorse finanziarie o ottenendo i fondi necessari dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere le perdite che potrebbero condurla quasi certamente, senza un intervento esterno dei poteri pubblici, al collasso economico a breve o a medio termine.

(5) In particolare, l'impresa, a prescindere dalla sua dimensione, è comunque considerata in difficoltà,

a) se si tratta di società a responsabilità limitata ⁽⁶⁾, qualora abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto ⁽⁷⁾ e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure

b) se si tratta di società a responsabilità illimitata ⁽⁸⁾, qualora abbia perduto più della metà dei suoi fondi propri, quali indicati nei libri della società, e la perdita di più di un quarto di detti fondi sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure

c) per qualunque forma di impresa, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per avviare nei suoi confronti una procedura concorsuale per insolvenza.

⁽¹⁾ GU C 368 del 23.12.1994, pag. 12.

⁽²⁾ GU C 67 del 10.3.1999, pag. 11.

⁽³⁾ GU C 283 del 19.9.1997, pag. 2. Cfr. inoltre la nota in calce relativa alla sezione 5.

⁽⁴⁾ COM(1998) 417 def. e COM(1999) 148 def.

⁽⁵⁾ CSE(97) 1 def.

⁽⁶⁾ Si tratta in particolare delle forme di società di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 78/660/CEE del Consiglio (GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11) quale modificata, in particolare, dalla direttiva 90/605/CEE (GU L 317 del 16.11.1990, pag. 60).

⁽⁷⁾ Per analogia con le disposizioni della direttiva 77/91/CEE del Consiglio (GU L 26 del 30.1.1977, pag. 1).

⁽⁸⁾ Si tratta in particolare delle forme di società che figurano all'articolo 1 della direttiva 90/605/CEE.

(6) Le difficoltà di un'impresa di solito sono rivelate da livello crescente delle perdite, diminuzione del fatturato, aumento delle scorte, eccesso di capacità produttiva, diminuzione del margine lordo di autofinanziamento, aumento dell'indebitamento e degli oneri da interessi e basso o inesistente valore del capitale netto. Nei casi più gravi l'impresa può già essere insolvente o essere già sottoposta a procedura concorsuale per insolvenza. In quest'ultimo caso i presenti orientamenti si applicano agli aiuti eventualmente accordati in concomitanza con detta procedura e destinati a garantire la continuità dell'impresa. In ogni caso un'impresa in difficoltà può beneficiare di aiuti alla ristrutturazione solo previa verifica della sua incapacità di riprendersi con le forze proprie e con fondi ottenuti dai suoi proprietari/azionisti o dai creditori.

(7) Ai fini dei presenti orientamenti, un'impresa di nuova costituzione⁽⁹⁾ non può essere beneficiaria di aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione anche se la sua posizione finanziaria iniziale è precaria, caso che può presentarsi, in particolare, quando la nuova impresa sia il risultato della liquidazione di un'impresa preesistente oppure del rilevamento dei suoi soli beni produttivi⁽¹⁰⁾.

(8) Una società che fa parte di un gruppo non può, in linea di massima, beneficiare di aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione, salvo si possa dimostrare che le difficoltà sono specifiche della società in questione e non risultano dalla ripartizione arbitraria dei costi all'interno del gruppo e che sono troppo gravi per essere risolte dal gruppo stesso.

2.2. DEFINIZIONE DEGLI AIUTI PER IL SALVATAGGIO E LA RISTRUTTURAZIONE

(9) Gli orientamenti trattano sia degli aiuti per il salvataggio che di quelli per la ristrutturazione, perché in entrambi i casi i poteri pubblici si trovano di fronte ad imprese in difficoltà ed il salvataggio e la ristrutturazione rappresentano spesso due aspetti, pur chiaramente distinguibili, di una medesima operazione.

(10) Un aiuto per il salvataggio è transitorio per sua stessa natura. Esso deve consentire di mantenere in attività un'impresa in difficoltà per un periodo corrispondente al tempo necessario ad elaborare un piano di ristrutturazione o di liquidazione, e/o al tempo necessario affinché la Commissione possa pronunciarsi in merito a detto piano.

⁽⁹⁾ La costituzione da parte di un'impresa di una società controllata, al solo fine di riceverne gli attivi ed eventualmente il passivo non è considerata come la costituzione di una nuova impresa.

⁽¹⁰⁾ Le uniche eccezioni a tale regola sono gli eventuali casi trattati dal Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben nel quadro della sua missione di privatizzazione e altri casi analoghi nei nuovi Länder, per quanto riguarda le imprese risultanti da una liquidazione o da un rilevamento realizzati fino al 31 dicembre 1999.

(11) Una ristrutturazione, invece, è basata su un piano realizzabile, coerente e di ampia portata, volto a ripristinare la redditività a lungo termine dell'impresa. La ristrutturazione comporta generalmente uno o più degli elementi seguenti: la riorganizzazione e la razionalizzazione delle attività aziendali su base di una maggiore efficacia, con l'abbandono in generale delle attività non più redditizie; la riqualificazione delle attività che possono essere riportate a livelli competitivi; talvolta la riconversione verso nuove attività redditizie. La ristrutturazione industriale deve essere di norma accompagnata da una ristrutturazione finanziaria (apporto di capitali, eliminazione dell'indebitamento). Ai sensi dei presenti orientamenti, una ristrutturazione non può invece limitarsi solo ad un aiuto finanziario destinato a colmare le perdite pregresse senza intervenire sulle cause di tali perdite.

2.3. CAMPO D'APPLICAZIONE

(12) Gli orientamenti si applicano a tutti i settori d'attività (esclusi quelli di ambito CECA), fatte salve le regole settoriali specifiche relative alle imprese in difficoltà⁽¹¹⁾. La sezione 5 integra negli orientamenti le regole specifiche relative all'agricoltura adottate nel 1997.

2.4. APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 87, PARAGRAFO 1, DEL TRATTATO CE

(13) Gli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, per loro stessa natura, tendenzialmente falsano la concorrenza. Nella misura in cui incidono sugli scambi fra gli Stati membri, essi ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato.

(14) Gli aiuti alla ristrutturazione possono assumere forme diverse, fra cui conferimenti di capitali, cancellazione dei debiti, erogazione di crediti, sgravi fiscali o di contributi per oneri sociali o garanzie sui prestiti. Salvo espressa indicazione contraria di altro testo comunitario in materia di aiuti di Stato, gli aiuti al salvataggio devono invece limitarsi a prestiti o garanzie su prestiti (cfr. punti 23-27).

(15) Gli aiuti possono provenire dall'amministrazione pubblica a qualunque livello⁽¹²⁾ (centrale, regionale o locale) o da qualsiasi «impresa pubblica» secondo la definizione dell'articolo 2 della direttiva 80/723/CEE della Commissione, del 25 giugno 1980, sulla trasparenza delle rela-

⁽¹¹⁾ Queste regole specifiche esistono per il settore della costruzione navale [regolamento (CE) n. 1540/98 (GU L 202 del 18.7.1998, pag. 1)], per gli aiuti di Stato all'industria automobilistica (GU C 279 del 15.9.1999, pag. 1) e per il settore dell'aviazione (GU C 350 del 10.12.1994, pag. 5).

⁽¹²⁾ Compresi gli aiuti cofinanziati con fondi comunitari.

zioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche⁽¹³⁾. Gli aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione possono pertanto essere erogati, per esempio, da holding di Stato o società di investimento finanziate con fondi pubblici⁽¹⁴⁾.

(16) Per stabilire se gli apporti di capitali da parte dei pubblici poteri in imprese di proprietà statale comportino elementi di diritto, il criterio di riferimento, è il principio dell'«investitore privato in economia di mercato»⁽¹⁵⁾. In base a tale principio l'erogazione di fondi o la concessione di garanzie ad un'impresa non è considerata aiuto di Stato nei casi in cui un investitore privato operante razionalmente in un'economia di mercato sarebbe stato disposto di fornire le risorse necessarie.

(17) Quando invece le risorse vengono fornite o garantite dallo Stato ad un'impresa in difficoltà finanziaria, è da ritenere probabile che gli apporti finanziari contengano elementi di aiuto di Stato. Queste operazioni finanziarie devono pertanto essere previamente notificate alla Commissione, eventualmente mediante notifica di un regime in conformità dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato⁽¹⁶⁾. La presunzione della presenza di un aiuto s'impone qualora il mercato in cui opera il beneficiario dell'aiuto soffra di sovraccapacità strutturale a livello della Comunità o del SEE oppure il settore nel suo complesso sia in difficoltà.

(18) La valutazione degli aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione non deve essere influenzata da modifiche dell'assetto proprietario dell'impresa che fruisce dell'aiuto.

2.5. COMPATIBILITÀ CON IL MERCATO COMUNE

(19) L'articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato prevede le possibilità di compatibilità con il mercato comune per gli aiuti che ricadono nell'ambito dell'articolo 87, paragrafo 1. Gli aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione di imprese in difficoltà — eccezion fatta per i casi di danni causati da calamità naturali o da eventi eccezionali, [articolo 87, paragrafo 2, lettera b)] che non sono oggetto del presente documento — possono essere considerati compatibili unicamente in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), in base al quale possono essere autorizzati dalla Commissione «gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività (. . .), sempre che non

alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse».

(20) La Commissione ritiene che gli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione possono contribuire allo sviluppo di attività economiche, senza alterare le condizioni degli scambi tra Stati membri in misura contraria al comune interesse, quando siano rispettate le condizioni indicate nei presenti orientamenti. Nel caso in cui le imprese da salvare o da ristrutturare siano ubicate in aree assistite, la Commissione terrà conto degli aspetti di carattere regionale, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), secondo le modalità esposte ai punti 53 e 54.

2.6. ALTRE DISPOSIZIONI DEL DIRITTO COMUNITARIO

(21) Infine va sottolineato che la Commissione non può autorizzare gli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà nel caso in cui le loro modalità, inerenti all'oggetto dell'aiuto, violino disposizioni del trattato (e del diritto derivato) diverse dagli articoli 87 e 88.

3. CONDIZIONI GENERALI PER L'AUTORIZZAZIONE DEGLI AIUTI PER IL SALVATAGGIO E LA RISTRUTTURAZIONE NOTIFICATI INDIVIDUALMENTE ALLA COMMISSIONE

(22) Il presente capitolo si riferisce unicamente agli aiuti notificati individualmente alla Commissione. A determinate condizioni, la Commissione può autorizzare anche dei regimi di aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione: le condizioni di autorizzazione di tali regimi sono espone al capitolo 4.

3.1. AIUTI PER IL SALVATAGGIO

(23) Per essere autorizzati dalla Commissione gli aiuti per il salvataggio, definiti al punto 12, devono:

a) consistere di aiuti di tesoreria sotto forma di garanzia di crediti o di erogazione di crediti⁽¹⁷⁾. Nei due casi di specie di credito deve essere gravato da un tasso d'interesse almeno comparabile ai tassi applicati ai prestiti concessi ad imprese sane e, in particolare, ai tassi di riferimento adottati dalla Commissione;

⁽¹³⁾ GU L 195 del 29.7.1980, pag. 35, modificata dalla direttiva 93/94/CEE (GU L 254 del 12.10.1993, pag. 16).

⁽¹⁴⁾ Cfr. sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 22.3.1977, causa 78/76, Steinike und Weinlig/Germania, Racc. 1977, pag. 595; Crédit Lyonnais/Usinor-Sacilor, comunicato stampa della Commissione IP(91) 1045.

⁽¹⁵⁾ Comunicazione relativa alle imprese pubbliche del settore manifatturiero (GU C 307 del 13.11.1993, pag. 3).

⁽¹⁶⁾ Cfr. in particolare il punto 27 della comunicazione relativa alle imprese pubbliche del settore manifatturiero.

⁽¹⁷⁾ Può essere ammessa un'eccezione nel caso di aiuti al salvataggio nel settore bancario, per consentire all'ente creditizio interessato di proseguire temporaneamente l'attività bancaria rispettando la legislazione prudenziale in vigore (direttiva 89/647/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi) (GU L 386 del 30.12.1989, pag. 14). Se del caso, ogni aiuto in forma diversa da quanto previsto alla lettera b) — in particolare un conferimento di capitale o un prestito subordinato — sarà preso in considerazione ai fini dell'eventuale determinazione delle contropartite nel quadro di un piano di ristrutturazione di cui ai punti 35-39).

- b) essere connessi a crediti il cui rimborso deve essere effettuato entro dodici mesi dalla data dell'ultimo versamento all'impresa delle somme prestate ⁽¹⁸⁾;
- c) essere motivati da gravi difficoltà sociali e non avere effetti gravi di «spillover» negativo in altri Stati membri;
- d) essere corredati, all'atto della notifica, di un impegno dello Stato membro di presentare alla Commissione, entro sei mesi dall'autorizzazione dell'aiuto per il salvataggio, un piano di ristrutturazione oppure un piano di liquidazione o ancora la prova che il prestito è integralmente rimborsato e/o la garanzia è stata revocata;
- e) limitarsi nel loro ammontare a quanto è necessario per mantenere l'impresa in attività (ad esempio, copertura delle spese salariali o dell'approvvigionamento corrente) nel periodo per il quale è stato autorizzato l'aiuto.
- (24) L'autorizzazione iniziale dell'aiuto per il salvataggio copre un periodo di un massimo di sei mesi oppure, qualora lo Stato membro abbia presentato un piano di ristrutturazione entro tale termine, fino alla data in cui la Commissione avrà preso una decisione su detto piano. A seguito dell'autorizzazione iniziale, e in casi eccezionali debitamente giustificati, la Commissione potrà autorizzare una proroga del termine iniziale di sei mesi su richiesta dello Stato membro.
- (25) L'aiuto per il salvataggio costituisce un'operazione eccezionale di mantenimento delle attività, riguardante un periodo limitato durante il quale si possa procedere ad una valutazione delle prospettive dell'impresa. Non può essere invece autorizzata una serie di operazioni ripetute di salvataggio che di fatto si limitino a mantenere semplicemente la situazione esistente, ritardando l'inevitabile e facendo ricadere, nel frattempo, i problemi industriali e sociali esistenti su altri produttori più efficienti o su altri Stati membri.
- (26) Qualora entro il termine di sei mesi lo Stato membro non abbia rispettato l'impegno di cui al punto 23, lettera d), e in mancanza di una richiesta di proroga debitamente giustificata, la Commissione darà avvio alla procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2.
- (27) L'autorizzazione di un aiuto per il salvataggio, inoltre, è totalmente svincolata da un'eventuale successiva autoriz-

zazione di aiuti rientranti in un piano di ristrutturazione, che dovranno essere valutati in base ai propri meriti intrinseci.

3.2. AIUTI PER LA RISTRUTTURAZIONE

3.2.1. Principi di base

- (28) Gli aiuti alla ristrutturazione danno luogo a preoccupazioni particolari per la concorrenza in quanto possono ingiustamente spostare l'onere dell'aggiustamento strutturale e le relative difficoltà sociali ed industriali su altri produttori che riescono ad operare senza aiuti e su altri Stati membri. In linea generale, pertanto, dovrebbero essere autorizzati solo in quei casi in cui si possa dimostrare che la concessione aiuti alla ristrutturazione non è contraria all'interesse della Comunità. Ciò sarà possibile solo in funzione di criteri rigorosi e della garanzia che gli eventuali effetti di distorsione della concorrenza provocati dagli aiuti saranno compensati dai vantaggi derivanti dal mantenimento in vita dell'impresa (in particolare qualora si accerti che l'effetto netto di licenziamenti conseguenti al fallimento dell'impresa, cumulati con gli effetti sui fornitori, accentuerebbero i problemi locali, regionali o nazionali in materia di occupazione oppure, eccezionalmente, che la sua scomparsa potrebbe condurre ad una situazione di monopolio o di stretto oligopolio) e, se del caso, da contropartite sufficienti a favore dei concorrenti.

3.2.2. Condizioni per l'autorizzazione degli aiuti

- (29) Ferme restando le disposizioni speciali relative alle aree assistite, alle piccole e medie imprese e al settore agricolo (cfr. punti 53, 54 e 55 e sezione 5), la Commissione autorizza gli aiuti soltanto alle seguenti condizioni:
- a) *Ammissibilità dell'impresa*
- (30) L'impresa deve poter essere considerata in difficoltà ai sensi dei presenti orientamenti (cfr. punti 4-8).
- b) *Ripristino della redditività*
- (31) La concessione dell'aiuto è subordinata alla realizzazione di un piano di ristrutturazione che, per tutti gli aiuti individuali, dovrà essere approvato dalla Commissione.
- (32) Il piano di ristrutturazione, la cui durata deve essere la più limitata possibile, deve permettere di ripristinare l'efficienza economico-finanziaria a lungo termine dell'impresa entro un lasso di tempo ragionevole e sulla base di ipotesi realistiche circa le condizioni operative future. Gli aiuti alla ristrutturazione devono perciò essere collegati ad un programma di ristrutturazione realizzabile, che impegna lo Stato membro e da presentarsi alla

⁽¹⁸⁾ Il rimborso del prestito connesso ad aiuti per il salvataggio può eventualmente essere coperto con gli aiuti alla ristrutturazione che siano ulteriormente autorizzati dalla Commissione.

Commissione corredato di tutte le indicazioni utili, tra cui uno studio di mercato⁽¹⁹⁾. Il miglioramento della redditività deve essere soprattutto il frutto delle misure di risanamento interne contenute nel piano di ristrutturazione e potrà basarsi su fattori esterni, quali variazioni dei prezzi e della domanda, su cui l'impresa non può esercitare un'influenza di rilievo, solo ove si tratti di previsioni di mercato generalmente riconosciute. La ristrutturazione deve comportare l'abbandono di quelle attività che, anche dopo la ristrutturazione, resterebbero strutturalmente deficitarie.

(33) Il piano di ristrutturazione descrive le circostanze che hanno determinato le difficoltà dell'impresa consentendo quindi di valutare l'adeguatezza delle misure proposte. Esso tiene conto, tra l'altro, della situazione e della probabile evoluzione della domanda e dell'offerta sul mercato rilevante dei prodotti, con ipotesi diverse — ottimiste, pessimiste e moderate — che tengano conto dei punti di forza e delle debolezze specifiche dell'impresa. Esso permette all'impresa una transizione verso una nuova struttura che le dia prospettive di redditività a lungo termine e la possibilità di funzionare con le proprie risorse.

(34) Il piano di ristrutturazione deve proporre una trasformazione tale da consentire all'azienda, dopo la ristrutturazione, di coprire la totalità dei suoi costi, compresi l'ammortamento e gli oneri finanziari. Il tasso di rendimento previsto del capitale proprio dovrà essere sufficiente per permettere all'impresa di affrontare la concorrenza sul mercato facendo affidamento soltanto delle proprie risorse.

c) *Prevenzione di indebite distorsioni della concorrenza indotte dall'aiuto*

(35) È necessario adottare misure in grado di controbilanciare, per quanto possibile, le ripercussioni negative sui concorrenti. In caso contrario, gli aiuti sarebbero «contrari all'interesse comune» e quindi incompatibili con il mercato comune.

(36) Questa condizione determina sovente una limitazione della presenza che l'impresa può avere sul suo mercato o sui suoi mercati una volta terminato il periodo di

ristrutturazione. Se il (i) mercato(i) in causa⁽²⁰⁾ è trascurabile a livello comunitario e del SEE, oppure se la quota(e) di questo(i) mercato(i) detenuta(e) dall'impresa è trascurabile, è lecito supporre che non vi è distorsione indebita della concorrenza. Pertanto si deve ritenere che tale condizione non riguarda quindi generalmente le piccole e medie imprese, salvo se esistano disposizioni settoriali nelle regole della concorrenza in materia di aiuti di Stato che prevedano il contrario.

(37) La limitazione o riduzione forzata della presenza sul mercato o sui mercati rilevante(i) sui quali opera l'impresa rappresenta una contropartita per i concorrenti e deve essere proporzionata agli effetti distorsivi dell'aiuto e, in particolare, al peso relativo dell'impresa sul suo mercato (o mercati). La Commissione stabilisce la portata di tale riduzione basandosi sullo studio di mercato che accompagna il piano di ristrutturazione oltre che, quando è stata avviata la procedura, sulle informazioni fornite a coloro che intervengono. La riduzione della presenza dell'impresa viene realizzata nel quadro del piano di ristrutturazione e attraverso le condizioni ad esso eventualmente collegate.

(38) Eccezioni all'obbligo di contropartite possono essere ammesse solo quando tali riduzioni o limitazioni potrebbero comportare un peggioramento manifesto della struttura del mercato, dando indirettamente luogo, per esempio, a situazioni di monopolio o di oligopolio in senso stretto.

(39) Le contropartite potranno assumere forme diverse, a seconda che l'impresa operi o meno su un mercato caratterizzato da eccesso di capacità. Ai fini della valutazione della sovraccapacità del mercato, la Commissione può prendere in considerazione tutti gli elementi utili di cui sia a conoscenza:

i) nel caso esista una sovraccapacità produttiva strutturale su scala comunitaria o del SEE, in un mercato in cui il beneficiario degli aiuti continua ad esplicare la propria attività, il piano di ristrutturazione deve contribuire al risanamento di tale mercato, in misura proporzionale all'importo dell'aiuto ricevuto e ai

⁽²⁰⁾ Quale definito dalla disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento (paragrafo 7.6, GU C 107 del 7.4.1998, pag. 7): «il mercato del prodotto rilevante comprende, ai fini del calcolo della quota di mercato, i prodotti contemplati dal progetto d'investimento e all'occorrenza i prodotti che possono fungere da sostituti dal punto di vista del consumatore (per le caratteristiche dei prodotti, i loro prezzi e l'uso cui sono destinati) o del produttore (tenuto conto della flessibilità degli impianti di produzione). Il mercato geografico rilevante è costituito normalmente dal SEE o, in alternativa, da qualsiasi parte significativa dello stesso purché le condizioni di concorrenza esistenti si possano sufficientemente distinguere da quelle di altre zone del SEE. Eventualmente il mercato rilevante può essere mondiale». Una nota a piè di pagina precisa che se l'investimento riguarda la fabbricazione di prodotti intermedi, il mercato rilevante può essere quello del prodotto finale, se il grosso della produzione non è venduto direttamente sul mercato del prodotto intermedio.

⁽¹⁹⁾ Le informazioni indispensabili affinché la Commissione possa procedere in maniera soddisfacente all'esame degli aiuti sono precisate all'allegato I.

suoi effetti sul mercato rilevante, attraverso una riduzione irreversibile della capacità di produzione. Una riduzione delle capacità è irreversibile quando gli impianti interessati sono resi definitivamente inidonei a produrre ai livelli precedenti oppure sono convertiti in maniera permanente ad altro uso. A questo proposito, non è sufficiente vendere la capacità in eccesso ai concorrenti, a meno che l'impianto non venga venduto per essere utilizzato in un mercato geografico in cui il mantenimento in esercizio dell'impianto stesso non abbia alcun effetto significativo sulla situazione concorrenziale nella Comunità. L'obbligo di ridurre la capacità deve avere come scopo la riduzione della presenza dell'impresa assistita sul(i) mercato(i) interessato(i);

ii) se invece il mercato in cui opera il beneficiario dell'aiuto non è caratterizzato da una situazione di sovraccapacità produttiva strutturale nella Comunità o nel SEE, la Commissione valuterà comunque l'opportunità di esigere una contropartita; qualora la contropartita preveda una riduzione della capacità dell'impresa interessata, tale riduzione potrà assumere la forma di una cessione di attività o di affiliate. La Commissione dovrà valutare le contropartite proposte dallo Stato membro, in qualsiasi forma, e stabilire se la loro portata sia sufficiente ad attenuare i potenziali effetti di distorsione della concorrenza. Nell'esaminare le necessarie contropartite, la Commissione terrà conto della situazione del mercato e, in particolare, del suo livello di crescita e del grado di copertura della domanda.

d) *Aiuto limitato al minimo*

(40) L'importo e l'intensità dell'aiuto devono essere limitati al minimo indispensabile per consentire la ristrutturazione, in funzione delle disponibilità finanziarie dell'impresa, dei suoi azionisti o del gruppo di cui fa parte. I beneficiari dell'aiuto dovranno pertanto contribuire in maniera significativa al programma di ristrutturazione, sia con fondi propri, ivi compreso tramite la vendita di attivi, qualora non siano indispensabili alla sopravvivenza dell'impresa, che ricorrendo a fonti esterne di finanziamento commerciale. Per ridurre al minimo gli effetti distorsivi, si deve evitare che l'aiuto venga erogato sotto forma o di ammontare tale da consentire all'impresa di disporre di liquidità supplementari che potrebbero essere utilizzate per iniziative aggressive e perturbatrici del mercato, senza alcun rapporto con il processo di ristrutturazione. A tal fine la Commissione esamina il livello del passivo dell'impresa, a ristrutturazione avvenuta e dopo qualsiasi riporto o riduzione di crediti, in particolare nel quadro della continuazione delle attività grazie ad una procedura concorsuale per insolvenza⁽²¹⁾. Gli aiuti non dovrebbero nemmeno essere utilizzati per finanziare nuovi investimenti non indispensabili al ripristino della redditività.

(41) In tutti i casi deve essere dimostrato alla Commissione che l'aiuto servirà solo al ripristino della redditività dell'impresa e che non permetterà al beneficiario, durante la realizzazione del piano di ristrutturazione, di sviluppare la propria capacità di produzione, salvo che ciò sia necessario per ripristinare la redditività dell'impresa senza tuttavia falsare la concorrenza.

e) *Condizioni specifiche applicabili all'autorizzazione di un aiuto*

(42) Oltre alle contropartite di cui ai punti 35-39 e qualora disposizioni di questo tipo non siano state adottate dallo Stato membro, la Commissione può imporre le condizioni e gli obblighi che ritiene necessari affinché la concorrenza non venga falsata in misura contraria al comune interesse. In particolare lo Stato membro interessato potrà essere obbligato:

i) ad adottare lui stesso delle misure (ad esempio, obbligo di aprire determinati mercati ad altri operatori comunitari);

ii) ad imporre determinate misure al beneficiario (ad esempio, divieto di agire come «price leader» su determinati mercati);

iii) a non concedere al beneficiario aiuti con altri obiettivi durante il periodo della ristrutturazione.

f) *Piena attuazione del programma di ristrutturazione e rispetto delle condizioni stabilite dalla Commissione*

(43) L'impresa deve attuare pienamente il piano di ristrutturazione presentato alla Commissione e da questa approvato, assolvendo qualunque altro obbligo previsto nella decisione della Commissione. La Commissione considera il non rispetto del piano o delle obbligazioni come un abuso dell'aiuto.

(44) Per le ristrutturazioni di durata pluriennale e comportanti l'erogazione di importi cospicui, la Commissione potrà esigere che l'aiuto alla ristrutturazione sia suddiviso in più versamenti, che potrà subordinare:

i) alla conferma, prima di ogni pagamento, della corretta esecuzione del piano di ristrutturazione in ogni singola tappa nel rispetto del calendario previsto,

⁽²¹⁾ Cfr. punto 6.

oppure

ii) alla sua autorizzazione preventiva di ciascun versamento, dopo verifica della corretta esecuzione del piano di ristrutturazione.

g) *Controllo e relazione annuale*

(45) La Commissione deve poter controllare il corretto avanzamento del piano di ristrutturazione sulla base di relazioni regolari e particolareggiate, trasmesse dallo Stato membro.

(46) Per quanto riguarda gli aiuti a favore delle grandi imprese, la prima di tali relazioni dovrà essere presentata alla Commissione, di regola, entro sei mesi dalla data di autorizzazione dell'aiuto. Le relazioni successive dovranno quindi essere trasmesse alla Commissione, almeno su base annuale, a scadenze fisse, finché gli obiettivi del piano di ristrutturazione non verranno considerati raggiunti. Le relazioni annuali devono contenere tutte le informazioni atte a consentire alla Commissione di controllare l'esecuzione del piano di ristrutturazione da essa approvato, di seguire il calendario dei versamenti all'impresa interessata e l'evoluzione della sua posizione finanziaria, nonché di verificare l'osservanza delle condizioni e degli obblighi stabiliti nella decisione di autorizzazione dell'aiuto. Le relazioni conterranno in particolare tutti i dati utili relativi agli aiuti, a qualunque finalità, concessi a titolo individuale o nell'ambito di un regime, che l'impresa ha potuto ricevere nel periodo di ristrutturazione (cfr. punti 90-93 «Misure opportune»). Quando sia necessaria la tempestiva conferma di talune informazioni essenziali, quali chiusure di impianti o riduzioni di capacità, la Commissione potrà richiedere relazioni più frequenti.

(47) Per quanto riguarda gli aiuti a favore delle piccole e medie imprese, in generale, sarà sufficiente la trasmissione annuale del conto economico e del bilancio della società beneficiaria, a meno che non esistano disposizioni più restrittive nella decisione d'autorizzazione.

3.2.3. Principio dell'«aiuto unico» («una tantum»)

(48) Onde evitare qualsiasi tipo di sostegno indebito, gli aiuti alla ristrutturazione sono da concedersi una sola volta. Quando presenta alla Commissione un progetto di aiuto alla ristrutturazione, lo Stato membro deve precisare se l'impresa abbia già usufruito in passato di un aiuto di Stato alla ristrutturazione, anche concesso prima dell'entrata in vigore dei presenti orientamenti, compresi eventuali aiuti non notificati ⁽²²⁾. In tale ipotesi, qualora siano

trascorsi meno di dieci anni dal termine del periodo di ristrutturazione ⁽²³⁾ oppure si sia rinunciato a dare esecuzione al piano previsto, la Commissione di regola ⁽²⁴⁾ non autorizzerà la concessione di un nuovo aiuto alla ristrutturazione, salvo circostanze eccezionali, imprevedibili e non imputabili all'impresa ⁽²⁵⁾. Per circostanza imprevedibile si intende la circostanza che non poteva assolutamente essere prevista al momento dell'elaborazione del piano di ristrutturazione.

(49) Le modifiche dell'assetto proprietario dell'impresa beneficiaria a seguito della concessione di un aiuto, così come qualsiasi procedimento giudiziario o amministrativo che ne determini il risanamento del bilancio, la riduzione dei debiti o la liquidazione dei debiti pregressi, non pregiudicano l'applicazione di questa regola purché si tratti del proseguimento dell'attività di una medesima impresa.

(50) Nel caso di un'impresa che rilevi gli attivi di un'altra impresa, sottoposta ad una delle procedure di cui al punto 49 o a una procedura concorsuale per insolvenza e che abbia a sua volta già ricevuto un aiuto per il salvataggio o la ristrutturazione, non si applica al nuovo acquirente il principio dell'aiuto una tantum purché siano soddisfatte le tre condizioni seguenti:

a) il nuovo acquirente sia chiaramente distinto dall'impresa precedente;

b) abbia rilevato gli attivi ceduti dall'altra impresa al prezzo di mercato (evitando in questo modo una «fuga» verso la nuova impresa degli aiuti versati alla precedente);

⁽²³⁾ Salvo indicazione contraria, la data di completamento della ristrutturazione sarà, di norma, la data limite per la realizzazione delle varie misure previste nel piano di ristrutturazione (cfr. allegato 1, punto IV, sesto trattino).

⁽²⁴⁾ Tenuto conto del grado di liberalizzazione e delle specificità di ciascun settore, da segnalare due situazioni:

- nel settore del trasporto aereo, completamente liberalizzato dal 1997, la Commissione applicherà il principio dell'aiuto unico nei limiti e condizioni delle Linee direttive relative agli aiuti di Stato nel settore dell'aviazione,
- in altri settori, se gli effetti della liberalizzazione dei mercati comunitari precedentemente chiusi alla libera concorrenza hanno determinato nuove circostanze economiche, si possono prevedere deroghe.

⁽²⁵⁾ Ai fini di questo paragrafo, non si terrà conto degli aiuti concessi anteriormente al 1° gennaio 1996 ad imprese della Repubblica democratica tedesca e dichiarati dalla Commissione compatibili con il mercato comune. Inoltre, le disposizioni del presente paragrafo non si applicano ai casi di aiuti alle imprese in questione notificati fino al 31 dicembre 2000. La Commissione ribadisce comunque il principio che gli aiuti alla ristrutturazione dovrebbero di regola essere necessari solo un'unica volta e valuterà detti casi alla luce di tale principio.

⁽²²⁾ In caso di aiuto non notificato, nella sua analisi la Commissione tiene conto della possibilità che l'aiuto possa essere dichiarato compatibile con il mercato comune su base diversa da quella di un aiuto alla ristrutturazione.

c) la liquidazione o l'amministrazione controllata e il rilevamento tramite acquisto non siano semplici espedienti per evitare l'applicazione del principio dell'«aiuto una tantum» (il che potrebbe essere constatato dalla Commissione qualora, ad esempio, le difficoltà incontrate dal nuovo acquirente fossero state chiaramente prevedibili al momento in cui ha rilevato gli attivi dalla precedente impresa).

(51) Tuttavia, è necessario ricordare in questa sede che gli aiuti al rilevamento tramite acquisto degli attivi di un'impresa, essendo aiuti all'investimento iniziale, non possono essere autorizzati a norma dei presenti orientamenti (cfr. anche il punto 7).

3.2.4. Modifica del piano di ristrutturazione

(52) Se è stato autorizzato un aiuto alla ristrutturazione, lo Stato membro può richiedere alla Commissione di accettare delle modifiche del piano di ristrutturazione e dell'importo dell'aiuto. La Commissione può accettare tali modifiche purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a) il piano modificato deve prevedere un ritorno alla redditività sempre in tempi accettabili;

b) se l'importo dell'aiuto viene aumentato, le eventuali contropartite richieste devono essere maggiori di quelle inizialmente previste;

c) se le contropartite proposte sono inferiori a quelle inizialmente previste, l'importo dell'aiuto deve essere ridotto proporzionalmente;

d) il nuovo calendario di realizzazione delle contropartite potrà subire un ritardo rispetto a quello adottato inizialmente soltanto per motivi non imputabili all'impresa o allo Stato membro. In caso contrario, l'importo dell'aiuto deve essere ridotto in maniera corrispondente.

3.2.5. Aiuti per la ristrutturazione delle aree assistite

(53) Dal momento che la coesione economica e sociale costituisce uno degli obiettivi prioritari della Comunità, secondo quanto sancito dall'articolo 158 del trattato, e che, a norma dell'articolo 159⁽²⁶⁾ le altre politiche devono concorrere alla sua realizzazione, nel valutare gli

aiuti alla ristrutturazione nelle aree assistite la Commissione deve tener conto delle esigenze dello sviluppo regionale. Il fatto che un'impresa in difficoltà si trovi in un'area assistita non giustifica tuttavia un'impostazione permissiva per quanto riguarda gli aiuti alla ristrutturazione: a medio e a lungo termine, non si aiuta una regione tenendone artificialmente in vita le imprese. Del resto, visti i limiti delle risorse che la Comunità e gli Stati membri possono destinare alla promozione dello sviluppo regionale, è nell'interesse stesso delle regioni considerate utilizzare queste scarse risorse per sviluppare il più rapidamente possibile attività alternative, economicamente vitali e durevoli. Occorre infine, anche nel caso degli aiuti ad imprese delle regioni assistite, ridurre al minimo le distorsioni della concorrenza.

(54) Pertanto, i criteri elencati ai punti da 29 a 52 valgono anche nel caso delle aree assistite, anche quando si tiene conto delle esigenze di sviluppo regionale. Tuttavia, nelle regioni assistite e salvo indicazione contraria nelle norme settoriali, le condizioni richieste per l'autorizzazione dell'aiuto potranno essere meno esigenti per quanto riguarda l'ottenimento di contropartite. Se giustificata da esigenze di sviluppo regionale, la riduzione di capacità sarà inferiore a quella imposta nelle regioni non assistite e si opererà una distinzione fra le aree ammissibili agli aiuti regionali ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato e quelle ammissibili ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), in modo da tener conto della maggior gravità dei problemi regionali delle prime.

3.2.6. Aiuti per la ristrutturazione delle piccole e medie imprese

(55) Gli aiuti concessi ad imprese che rientrano nella categoria delle PMI⁽²⁷⁾ alterano generalmente le condizioni degli scambi in misura minore rispetto agli aiuti concessi alle grandi imprese. Queste considerazioni valgono anche per gli aiuti alla ristrutturazione, ragione per cui è meno urgente l'esigenza che siano soddisfatte le condizioni indicate ai punti da 29 a 47: la concessione di aiuti non sarà subordinata, in linea generale, a delle contropartite (cfr. punti 35-39), salvo altrimenti disposto dalle norme settoriali in materia di aiuti di Stato, e gli obblighi sul contenuto delle relazioni saranno minori (cfr. punti 45, 46 e 47). Per contro, alle PMI si applica appieno il principio dell'«aiuto una tantum» (cfr. punti 48-51).

3.2.7. Aiuti erogati a copertura dei costi sociali della ristrutturazione

(56) La realizzazione di un piano di ristrutturazione comporta, di regola, riduzioni o la totale cessazione delle attività interessate dalle difficoltà. Gli obiettivi di razionalizzazione e di efficienza impongono spesso siffatte

⁽²⁶⁾ L'articolo 159 del trattato recita: «L'elaborazione e l'attuazione delle politiche e azioni comunitarie, nonché l'attuazione del mercato interno tengono conto degli obiettivi dell'articolo 158 e concorrono alla loro realizzazione.»

⁽²⁷⁾ Come identificata nella raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle piccole e medie imprese, GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4.

riduzioni a prescindere dalle riduzioni di capacità eventualmente richieste come condizione per l'erogazione dell'aiuto [in particolare, nel caso in cui il settore sia caratterizzato da sovraccapacità strutturale a livello comunitario e del SEE (cfr. punti 35-39)]. Qualunque sia la ragione che le giustifica, tali misure comportano generalmente una riduzione del personale dell'impresa.

(57) La legislazione sul lavoro degli Stati membri può includere regimi generali di previdenza sociale in forza dei quali le indennità di licenziamento e le pensioni da erogare nel quadro di sistemi di prepensionamento sono versate direttamente ai lavoratori licenziati. Tali regimi non sono da considerare come aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, a condizione che sia lo Stato ad avere rapporti diretti con i lavoratori, senza che l'impresa si trovi coinvolta.

(58) Accanto alle indennità di licenziamento versate direttamente ai lavoratori e ai programmi di prepensionamento in loro favore, sono diffusi anche regimi generali di sostegno sociale in cui il governo si assume l'onere delle provvidenze pagate dall'azienda ai lavoratori licenziati e che vanno al di là dei suoi obblighi legali o contrattuali. Quando siano generalmente accessibili, senza limitazioni settoriali, a qualsiasi lavoratore che soddisfi condizioni di ammissibilità prestabilite e prevedano la concessione automatica di detti vantaggi, tali regimi non sono considerati configurare aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, a favore delle imprese in via di ristrutturazione. Nel caso in cui invece vengano impiegati per favorire la ristrutturazione di specifici settori di attività, tali regimi possono comportare elementi di aiuto per il modo selettivo con il quale vengono impiegati ⁽²⁸⁾.

(59) L'obbligo di pagare ai lavoratori licenziati indennità di licenziamento e/o di finanziare regimi di prepensionamento, imposto ad un'impresa dalla legislazione sul lavoro o dai contratti collettivi, rientra nei normali costi di un'attività imprenditoriale che l'impresa deve sostenere con le proprie risorse. Ogni contributo da parte dello Stato volto ad alleggerire tali oneri deve essere pertanto considerato come aiuto di Stato, a prescindere dal fatto che i pagamenti vadano direttamente all'impresa o siano erogati ai lavoratori per il tramite di un ente di Stato.

(60) L'atteggiamento della Commissione nei confronti di questi aiuti è in linea di massima favorevole, poiché essi

comportano vantaggi economici che vanno al di là degli interessi dell'impresa in causa, in quanto agevolano i cambiamenti strutturali ed attenuano i problemi di ordine sociale: molto spesso, inoltre, essi attenuano le disparità tra gli obblighi imposti alle imprese dalle legislazioni nazionali.

(61) Oltre agli aiuti destinati a sostenere i costi delle indennità di licenziamento e di prepensionamento, i programmi di ristrutturazione comportano spesso anche l'erogazione di aiuti per corsi di formazione, servizi di consulenza e di assistenza pratica nella ricerca di una nuova occupazione, aiuti per il trasferimento e la formazione professionale, nonché assistenza per gli ex dipendenti che intendono dedicarsi a nuove attività. Per questo tipo di aiuti la Commissione esprime sistematicamente parere favorevole.

(62) È necessario che gli aiuti illustrati ai punti da 56 a 61 siano chiaramente specificati nel piano di ristrutturazione. In effetti, gli aiuti di interventi sociali destinati esclusivamente ai lavoratori licenziati non vengono computati ai fini della determinazione della portata delle contropartite di cui ai punti da 35 a 39.

(63) Nell'interesse comune, la Commissione avrà cura di circoscrivere il più possibile, nell'ambito del piano di ristrutturazione, il rischio che gli effetti sociali delle ristrutturazioni si estendano, dallo Stato membro che concede l'aiuto, agli altri Stati membri.

4. REGIMI DI AIUTI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

4.1. PRINCIPI GENERALI

(64) La Commissione autorizzerà regimi di aiuti per il salvataggio e/o la ristrutturazione di imprese in difficoltà unicamente a favore di piccole e medie imprese rispondenti alla definizione comunitaria. Fatte salve le disposizioni specifiche seguenti, le sezioni 2 e 3 si applicano alla valutazione della compatibilità di detti regimi. Qualsiasi aiuto concesso nel quadro di un regime e che non soddisfi ad una di dette condizioni dovrà essere notificato individualmente alla Commissione e da essa preliminarmente approvato.

4.2. AMMISSIBILITÀ

(65) Nell'ambito dei regimi che saranno autorizzati, potranno essere esonerati dalla notifica individuale unicamente gli aiuti a favore delle piccole e medie imprese che soddisfino uno dei tre criteri di cui al punto 5. Gli aiuti a favore di imprese che non soddisfino nessuno di questi tre criteri dovranno essere notificati individualmente alla Commissione affinché possa valutare se le imprese configurino o meno un'impresa in difficoltà.

⁽²⁸⁾ Nella sentenza del 26 settembre 1996 nella causa C-241/94 (Francia contro Commissione, «Kimberly Clark Sopalin», Racc. pag. I-4551), la Corte di giustizia ha confermato che il contributo finanziario che le autorità francesi avevano concesso mediante il «Fonds national de l'emploi» su base discrezionale poteva porre talune imprese in una situazione più favorevole di altre e soddisfare così le condizioni per costituire un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. (La sentenza non ha peraltro rimesso in discussione le conclusioni della Commissione che aveva considerato tale aiuto compatibile con il mercato comune.)

4.3. CONDIZIONI D'AUTORIZZAZIONE DEI REGIMI DI AIUTI PER IL SALVATAGGIO

(66) Per poter essere autorizzati dalla Commissione i regimi che prevedono la concessione di aiuti per il salvataggio devono soddisfare le condizioni di cui al punto 23, lettere a), b), c) ed e). La condizione di cui al punto 23, lettera d), ai fini della presente sezione, è invece sostituita dalla condizione seguente:

d) gli aiuti al salvataggio possono essere accordati soltanto per un periodo di sei mesi, durante il quale deve essere compiuta un'analisi della situazione dell'impresa. Prima della fine di tale periodo, lo Stato membro deve o avere approvato un piano di ristrutturazione o un piano di liquidazione, oppure aver chiesto al beneficiario il rimborso del prestito e dell'aiuto corrispondente al premio di rischio.

Qualsiasi aiuto per il salvataggio che si protragga al di là di detto periodo dovrà essere notificato individualmente alla Commissione.

4.4. CONDIZIONI DI AUTORIZZAZIONE DEI REGIMI DI AIUTI PER LA RISTRUTTURAZIONE

(67) La Commissione autorizzerà regimi di aiuto alla ristrutturazione unicamente ove la concessione degli stessi sia subordinata alla realizzazione integrale da parte del beneficiario di un piano di ristrutturazione preliminarmente approvato dallo Stato membro e che soddisfi le condizioni seguenti:

a) *Ripristino della redditività*: si applicano i criteri di cui ai punti da 31 a 34.

b) *Prevenzione di indebite distorsioni di concorrenza*: tenuto conto della minore gravità delle distorsioni di concorrenza connesse agli aiuti alle PMI, il principio di cui ai punti da 35 a 39 di riduzione della presenza del beneficiario sul mercato rilevante non si applica, tranne nel caso in cui disposizioni settoriali, contenute nelle regole di concorrenza in materia di aiuti di Stato, stipolino il contrario. I regimi devono invece esigere che le imprese beneficiarie si astengano da qualsiasi aumento di capacità per tutta la durata del piano.

c) *Aiuti limitati al minimo necessario*: si applicano i principi di cui ai punti 40 e 41.

d) *Principio dell'aiuto «una tantum»*: si applica il principio dell'aiuto «una tantum» di cui ai punti da 48 a 51. Tuttavia gli Stati membri sono tenuti ad effettuare notifiche individuali alla Commissione nei casi di deroga a tale principio:

i) dovuti a «circostanze eccezionali, imprevedibili e non imputabili all'impresa»;

ii) qualora siano rilevati attivi di un'altra impresa che abbia a sua volta già ricevuto un aiuto di Stato al salvataggio o alla ristrutturazione.

e) *Modifica del piano di ristrutturazione*: qualsiasi modifica del piano deve rispettare le regole di cui al punto 52.

4.5. CONDIZIONI COMUNI DI AUTORIZZAZIONE DEI REGIMI DI AIUTI PER IL SALVATAGGIO E/O LA RISTRUTTURAZIONE

(68) I regimi di aiuto devono indicare l'importo massimo dell'aiuto che può essere concesso ad una stessa impresa per un'operazione di salvataggio e/o di ristrutturazione, anche in caso di modifica del piano. Gli aiuti eccedenti tale importo devono essere notificati individualmente alla Commissione. L'importo massimo di aiuti non può superare 10 milioni di EUR, incluso in caso di cumulo con altre fonti o altri regimi.

4.6. CONTROLLO E RELAZIONE ANNUALE

(69) I punti 45, 46 e 47 non si applicano ai regimi. Tuttavia l'autorizzazione del regime sarà condizionata all'obbligo di presentare, di norma su base annuale, una relazione sull'applicazione del regime stesso, che fornisca le informazioni previste nelle istruzioni della Commissione sulle relazioni standardizzate⁽²⁹⁾. Le relazioni devono anche comprendere un elenco di tutte le imprese beneficiarie e specificare per ciascuna impresa:

a) la denominazione,

b) il codice settoriale, corrispondente al codice di classificazione settoriale a due cifre della NACE⁽³⁰⁾,

c) il numero di persone occupate,

d) il fatturato annuo,

e) l'importo degli aiuti concessi,

f) se del caso, i dati relativi agli aiuti alla ristrutturazione o aiuti assimilati già concessi in passato all'impresa,

⁽²⁹⁾ Cfr. lettera agli Stati membri del 22 febbraio 1994 in «Diritto della concorrenza nelle Comunità europee», vol. II, pag. 73.

⁽³⁰⁾ Nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee, pubblicata dall'Istituto statistico delle Comunità europee.

- g) se l'impresa beneficiaria sia stata liquidata o sottoposta a una procedura concorsuale per insolvenza, finché non è terminato il periodo di ristrutturazione.

5. DISPOSIZIONI APPLICABILI AGLI AIUTI PER LA RISTRUTTURAZIONE NEL SETTORE AGRICOLO ⁽³¹⁾

5.1. RIDUZIONI DI CAPACITÀ

- (70) In base ai punti da 35 a 39, 55 e 67, lettera b), l'esigenza di una contropartita, di regola, non si applica alle piccole e medie imprese, salvo disposizioni settoriali prevedano diversamente. Nel settore agricolo la Commissione, di norma, esigerà una contropartita, secondo i principi enunciati ai punti da 35 a 39, da tutti i beneficiari di aiuti alla ristrutturazione, a prescindere dalla loro dimensione. Tuttavia gli Stati membri possono, in alternativa, applicare le disposizioni speciali per l'agricoltura esposte ai punti da 73 a 82.

5.2. DEFINIZIONI DI SOVRACCAPACITÀ

- (71) Per il settore agricolo e ai fini dei presenti orientamenti, la sovraccapacità strutturale viene definita caso per caso dalla Commissione, tenuto conto, tra l'altro:

- a) dell'ampiezza e della tendenza, per la categoria di prodotto considerato, delle misure di stabilizzazione del mercato adottate nel corso dell'ultimo triennio, in particolare delle restituzioni all'esportazione e dei ritiri dal mercato, dell'evoluzione dei prezzi sul mercato mondiale e delle limitazioni settoriali previste dalla normativa comunitaria. Si ritiene che i prodotti di base cui si applicano quote di produzione non presentino sovraccapacità;
- b) per quanto concerne il settore della pesca e dell'acquacoltura, delle particolarità del settore nonché delle disposizioni ad esso applicabili, in particolare degli orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura ⁽³²⁾ e del regolamento (CE) n. 2468/98 del Consiglio ⁽³³⁾.

5.3. AMMISSIBILITÀ AI REGIMI DI AIUTI AL SALVATAGGIO E ALLA RISTRUTTURAZIONE

- (72) Il punto 65, concernente l'ammissibilità ai regimi di aiuto al salvataggio e alla ristrutturazione a favore delle piccole e medie imprese e più specificamente l'esonero

⁽³¹⁾ Comprendente, ai fini dei presenti orientamenti, la totalità degli operatori partecipanti alla produzione e/o al commercio dei prodotti di cui all'allegato I del trattato, incluso il settore della pesca e dell'acquacoltura, tenuto conto tuttavia delle particolarità di questo settore e delle disposizioni comunitarie ad esso applicabili.

⁽³²⁾ GU C 100 del 27.3.1997, pag. 12.

⁽³³⁾ GU L 312 del 20.11.1998, pag. 19.

dalla notifica individuale previsto per tali aiuti, non si applica al settore agricolo (produzione, trasformazione e commercializzazione). In questo settore e nel quadro dei regimi che saranno autorizzati, gli aiuti a favore delle PMI che non soddisfino le condizioni specificate in detto punto possono cioè non di meno essere esonerati dalla notifica individuale.

5.4. RIDUZIONI DI CAPACITÀ

- (73) La Commissione, su richiesta dello Stato membro interessato, e in alternativa alle disposizioni generali contenute nella presente comunicazione riguardanti la riduzione della capacità, applicherà agli operatori del settore agricolo le disposizioni seguenti:

a) Caso generale

- (74) Nel caso di sovraccapacità produttiva strutturale, si applica la condizione della riduzione irreversibile della capacità o della chiusura degli impianti stabilita ai punti da 35 a 39. Tuttavia, nel caso della produzione agricola primaria, tale condizione è sostituita da una riduzione della capacità o da una chiusura della durata minima di cinque anni:

- i) per le misure mirate a specifici prodotti od operatori la riduzione della capacità produttiva deve essere in linea di massima pari al 16 % ⁽³⁴⁾ della capacità per la quale l'aiuto alla ristrutturazione è effettivamente concesso;
- ii) per le altre misure non così specifiche, la riduzione della capacità deve essere in linea di massima pari all'8 % (cfr. nota 34) del valore della produzione nel settore caratterizzato da sovraccapacità strutturale per il quale l'aiuto alla ristrutturazione è effettivamente concesso.

- (75) Nel determinare l'ammissibilità agli aiuti per la ristrutturazione e i relativi importi, non verranno presi in considerazione gli oneri dovuti al rispetto della quota comunitaria e delle relative disposizioni applicabili a livello dei singoli operatori.

b) Caso particolare delle piccole imprese agricole

- (76) Ai fini della presente comunicazione, per piccole imprese agricole si intendono quegli operatori del settore agricolo che impiegano un massimo di dieci unità lavorative annuali.

⁽³⁴⁾ Per quanto riguarda gli aiuti alla ristrutturazione accordati nelle regioni assistite, comprese le zone sfavorite, la riduzione di capacità richiesta viene diminuita di due punti.

(77) Per le piccole imprese agricole, la condizione della riduzione irreversibile della capacità o della chiusura degli impianti si può ritenere soddisfatta a livello del mercato interessato (senza che si debbano considerare esclusivamente i beneficiari degli aiuti alla ristrutturazione e neppure solo alcuni di loro). Fatto salvo il rispetto delle disposizioni della PAC, gli Stati membri possono scegliere il sistema di riduzione della capacità che intendono applicare alle piccole imprese agricole. In tali casi gli Stati membri devono, in linea di massima, dimostrare che:

i) per le misure mirate a specifici prodotti od operatori, il sistema ridurrebbe, nello Stato membro interessato, la capacità produttiva del 10 % (cfr. nota 34) nei settori caratterizzati da sovrapproduzione strutturale rispetto alla capacità per la quale l'aiuto alla ristrutturazione è effettivamente concesso;

ii) per le altre misure non così specifiche, la riduzione della capacità produttiva deve essere pari al 5 % (cfr. nota 34) del valore della produzione nel settore caratterizzato da sovraccapacità strutturale per il quale l'aiuto alla ristrutturazione è effettivamente concesso; la riduzione può interessare prodotti che beneficiano realmente degli aiuti alla ristrutturazione o altri prodotti elencati nell'allegato I che presentano situazioni di sovrapproduzione strutturale.

Lo Stato membro deve inoltre dimostrare che la riduzione della capacità sarebbe aggiuntiva a quella applicabile in mancanza degli aiuti alla ristrutturazione.

(78) Qualora le misure di riduzione della capacità non si applichino al beneficiario degli aiuti, esse devono essere attuate entro due anni dalla data di raggiungimento delle condizioni indicate ai punti da 79 a 81.

c) *Condizioni particolari applicabili a tutti gli operatori del settore agricolo*

(79) In questo settore anche aiuti di entità molto ridotta possono soddisfare le condizioni indicate all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Tuttavia, prendendo atto dei problemi pratici sollevati da una riduzione della capacità di produzione agricola primaria (e indirettamente di trasformazione e commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato I del trattato) e nel rispetto del comune interesse che condiziona l'applicabilità della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), la Commissione, sempre che siano soddisfatte tutte le altre condizioni, rinuncerà a chiedere una riduzione della capacità nelle situazioni seguenti:

i) per le misure mirate ad una specifica categoria di prodotti od operatori, qualora l'insieme delle decisioni adottate a favore di tutti i beneficiari per un periodo di dodici mesi consecutivi non interessi una quantità di prodotti superiore al 3 % della produzione totale annuale di tali prodotti in quel paese;

ii) per le altre misure non così specifiche, qualora l'insieme delle decisioni adottate a favore di tutti i beneficiari per un periodo di dodici mesi consecutivi non riguardi un valore di prodotto superiore all'1,5 % del valore totale annuale della produzione agricola in quel paese.

(80) Su richiesta dello Stato membro interessato, i riferimenti geografici di cui al punto 79 possono essere fissati, per ciascuna misura, a livello regionale. In ogni caso, la valutazione della produzione di un paese (o di una regione) deve basarsi sui livelli di produzione normali (in generale, la media dei tre anni precedenti), mentre la quantità o il valore della produzione dei beneficiari devono essere rappresentative delle grandezze presentate dalle imprese dei beneficiari stessi anteriormente alla decisione di concedere l'aiuto.

(81) La deroga alla riduzione della capacità non comporta in nessun caso una tolleranza per gli aiuti all'investimento nelle attività soggette a limitazioni settoriali.

(82) Nel caso in cui siano superati i limiti per la deroga all'obbligo di riduzione di capacità previsti ai punti da 79 a 81:

i) la riduzione di capacità da conseguire sarà determinata sulla base della capacità totale che ha fruito all'aiuto, e non solo della parte che supera i limiti;

ii) per i beneficiari diversi dalle piccole imprese agricole le cui domande di aiuto siano già state accettate prima del raggiungimento dei limiti, la riduzione di capacità può essere conseguita mediante misure analoghe a quelle di cui ai punti 76, 77 e 78.

5.5. PRINCIPIO DELL'«UNA TANTUM» («ONE TIME, LAST TIME»)

(83) Il principio secondo cui gli aiuti alla ristrutturazione non sono da concedersi che un'unica volta si applica anche al settore agricolo. Tuttavia, in deroga ai punti da 48 a 51 e 67, per gli aiuti individuali e per i regimi di aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione nel settore della produzione agricola primaria, il periodo per il quale eventuali

aiuti supplementari non possono essere erogati se non in circostanze eccezionali, imprevedibili e non imputabili all'impresa, è ridotto a cinque anni. Le deroghe a tale principio non sono da notificare individualmente alla Commissione, sempreché siano accordate conformemente alle condizioni del regime approvate dalla Commissione. Le modifiche di regimi di aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione, decise per tenere conto di sviluppi del mercato che non erano prevedibili all'atto dell'autorizzazione dei regimi stessi da parte della Commissione, saranno esaminate caso per caso.

5.6. CONTROLLO E RELAZIONE ANNUALE

(84) Per quanto riguarda il controllo e la relazione annuale nel settore agricolo, si applicano le disposizioni delle sezioni 3 e 4, ad eccezione dell'obbligo di fornire un elenco di tutti i beneficiari dei regimi nonché talune informazioni [da a) a g) del punto 69] su ciascuno dei beneficiari. Quest'ultimo obbligo non si applica ai regimi a favore delle piccole imprese agricole.

(85) In caso di ricorso alle disposizioni di cui ai punti da 73 a 82, la relazione deve comportare anche:

a) informazioni sulla quantità (o il valore) della produzione che ha effettivamente beneficiato di aiuti alla ristrutturazione e sulla riduzione di capacità raggiunta in conformità ai punti suddetti, oppure

b) informazioni che dimostrano che sono rispettate le condizioni di esonero dalla riduzione di capacità di cui ai punti 79, 80 e 81.

5.7. DEFINIZIONE DELLE REGIONI ASSISTITE

(86) Ai fini dei presenti orientamenti, le regioni assistite (cfr. punti 53 e 54) comprendono anche, per quanto riguarda gli operatori del settore agricolo, le zone sfavorite ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti ⁽³⁵⁾.

6. MISURE OPPORTUNE A NORMA DELL'ARTICOLO 88, PARAGRAFO 1

(87) La Commissione propone agli Stati membri, a norma dell'articolo 88, paragrafo 1, del trattato le seguenti misure opportune relative ai loro regimi di aiuto già esistenti. La Commissione intende subordinare l'autorizzazione di tutti i regimi futuri a rispetto delle disposizioni seguenti.

6.1. NOTIFICA INDIVIDUALE DI TUTTI GLI AIUTI ALL'INVESTIMENTO MATERIALE DURANTE IL PERIODO DI RISTRUTTURAZIONE

(88) Tutti gli aiuti all'investimento concessi durante il periodo di ristrutturazione ad una grande impresa che riceva aiuti notificati individualmente a norma dei presenti orientamenti, anche se sono conformi ad un regime già autorizzato, possono influire sul livello della contropartita che deve essere determinata dalla Commissione.

(89) Durante il periodo di ristrutturazione di siffatta impresa, tutti gli aiuti destinati a favorire l'investimento materiale (a prescindere dalla loro finalità, di sviluppo regionale, tutela dell'ambiente, o altro) concessi dopo il 30 giugno 2000 dovranno essere notificati individualmente a meno che ad essi non si applichi la regola *de minimis* in vigore ⁽³⁶⁾.

6.2. COMUNICAZIONE ALLA COMMISSIONE DI TUTTI GLI AIUTI CHE VERRANNO CONCESSI ALL'IMPRESA BENEFICIARIA

(90) Quando una grande impresa riceve un aiuto alla ristrutturazione esaminato in base ai presenti orientamenti, il controllo della corretta applicazione delle decisioni della Commissione in materia di detti aiuti esige una grande trasparenza nei confronti degli aiuti ulteriori che potrebbe ricevere l'impresa, anche se sono conformi ad un regime già autorizzato e anche se tali aiuti non sono soggetti ad una notifica individuale secondo le disposizioni dei punti 88 e 89.

(91) A partire dal 30 giugno 2000 le notifiche di un aiuto alla ristrutturazione ad un'impresa del genere dovranno indicare, a titolo informativo, gli altri aiuti di qualsiasi tipo, previsti a favore dell'impresa beneficiaria durante il periodo di ristrutturazione a meno che non si applichi la regola *de minimis* in vigore.

(92) Analogamente, le relazioni trasmesse in applicazione dei punti 45, 46 e 47 dei presenti orientamenti dovranno indicare gli altri aiuti accordati al beneficiario durante il periodo in questione, nonché quelli prospettati a favore dell'impresa beneficiaria durante il periodo di ristrutturazione a meno che non si applichi la regola *de minimis* in vigore.

(93) La Commissione si riserva il diritto di avviare la procedura dell'articolo 88, paragrafo 2, nei confronti di tutti gli aiuti nel loro complesso qualora la concessione di aiuti nell'ambito di regimi approvati rischi di eludere quanto disposto nei presenti orientamenti.

⁽³⁵⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

⁽³⁶⁾ GU C 68 del 6.3.1996, pag. 9.

6.3. ADEGUAMENTO DEI REGIMI ESISTENTI DI AIUTI PER IL SALVATAGGIO O LA RISTRUTTURAZIONE ALLA LUCE DEI PRESENTI ORIENTAMENTI

- (94) Gli Stati membri devono adeguare i propri regimi esistenti di aiuto per il salvataggio e la ristrutturazione operativi oltre il 30 giugno 2000 per renderli conformi, dopo tale data, ai presenti orientamenti e, in particolare, alle disposizioni della sezione 4.
- (95) Per permettere alla Commissione di controllare detto adeguamento, gli Stati membri le trasmettono, entro il 31 dicembre 1999, un elenco di tutti i suddetti regimi. In seguito, e in ogni caso prima del 30 giugno 2000, essi devono trasmetterle le informazioni necessarie per permetterle di verificare che i regimi sono stati modificati in conformità ai presenti orientamenti.

7. DISPOSIZIONI FINALI, ENTRATA IN VIGORE, PERIODO DI VALIDITÀ E REVISIONE DEGLI ORIENTAMENTI

7.1. MODIFICA DEGLI ORIENTAMENTI IN MATERIA DI AIUTI DI STATO A FINALITÀ REGIONALE

- (96) Il punto 4.4 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale⁽³⁷⁾ è modificato mediante la soppressione del testo «salvo se ...» fino alla fine del punto 4.4. Tale testo escludeva dalla definizione di investimento iniziale e quindi dalla possibilità di ricevere aiuti a finalità regionale la rilevazione di uno stabilimento appartenente ad un'impresa in difficoltà. Tale esclusione, dunque, non è più in vigore. Si precisa tuttavia che in caso di rilevazione di uno stabilimento di un'impresa in difficoltà, va dimostrato, in particolare, il rispetto della condizione di cui al punto 4.5, ossia che la transazione ha avuto luogo a condizioni di mercato.

7.2. ENTRATA IN VIGORE E PERIODO DI VALIDITÀ

- (97) Fatte salve le disposizioni seguenti, i presenti orientamenti entrano in vigore a partire dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e rimangono in vigore per 5 anni, salvo nuova decisione.

7.3. AIUTI ALLE PMI

- (98) Gli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione a favore di PMI notificati individualmente prima del 30 aprile 2000 saranno valutati in base agli orientamenti in vigore prima dell'adozione del presente testo. La proroga di detti orientamenti, comunicata agli Stati membri e pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* il 10 marzo 1999 (cfr. nota 2), viene dunque ancora rinnovata per tali aiuti.
- (99) A tutti i regimi continua tuttavia ad applicarsi l'opportuna misura di cui ai punti 94 e 95, ove ne sia prevista l'operatività oltre il 30 giugno 2000.

7.4. AIUTI ALLE GRANDI IMPRESE

- (100) Fatte salve le disposizioni seguenti, la compatibilità con il mercato comune di tutti gli aiuti destinati al salvataggio e alla ristrutturazione di grandi imprese e di qualsiasi regime di aiuti allo stesso scopo riservato alle PMI sarà esaminata dalla Commissione sulla base dei presenti orientamenti a partire dalla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Tuttavia, le notifiche registrate dalla Commissione prima di tale data verranno esaminate alla luce dei criteri in vigore al momento della notifica.

7.5. AIUTI NON NOTIFICATI

- (101) La Commissione esaminerà la compatibilità con il mercato comune di qualsiasi aiuto destinato al salvataggio e alla ristrutturazione che sia stato concesso senza l'autorizzazione della Commissione e quindi in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato,
- a) sulla base dei presenti orientamenti, qualora l'aiuto, o una parte di esso, sia stato concesso dopo la pubblicazione degli orientamenti nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*;
- b) sulla base degli orientamenti in vigore al momento della concessione dell'aiuto, in tutti gli altri casi.

⁽³⁷⁾ GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.

ALLEGATO I

MODULO PER LA NOTIFICA DI AIUTI AD HOC PER LA RISTRUTTURAZIONE

I. Dati relativi all'impresa

- Denominazione.
- Status giuridico.
- Settore d'attività (specificare il codice NACE).
- Nominativo dei principali azionisti e indicazione delle loro partecipazioni.
- Indicazione di tutti i patti di sindacato tra azionisti (costituzione di una coalizione di controllo, diritto di prelazione, ecc.).
- In caso di appartenenza ad un gruppo: copia dell'organigramma del gruppo, completo ed aggiornato, con relative quote di capitale e diritti di voto.
- Se l'impresa è costituita rilevando le attività di un'altra impresa sottoposta a procedura di liquidazione o di amministrazione controllata: le informazioni di cui sopra vanno fornite anche per l'impresa o le imprese oggetto della procedura.
- Localizzazione geografica di tutti i principali stabilimenti di produzione nel mondo.
- Se l'impresa è considerata una PMI, lo Stato membro deve fornire la prova che l'impresa rispetta tutti i criteri della definizione comunitaria di PMI e motivare il fatto che essa non possa beneficiare di un regime d'aiuto alla ristrutturazione specifico per tali imprese (assenza di un tale regime o delle condizioni di ammissibilità).
- Copia, possibilmente, dei risultati degli ultimi tre esercizi e in ogni caso dell'ultimo esercizio.
- Copia di eventuali decisioni giudiziali relative alla nomina di un amministratore straordinario o all'avvio di una procedura concorsuale.

II. Studi di mercato

Per tutti i mercati su cui opera l'impresa in difficoltà, lo Stato membro deve fornire copia di uno studio di mercato, con l'indicazione dell'organismo che lo ha realizzato. Dallo studio di mercato deve risultare in particolare quanto segue:

- definizione precisa del mercato oggetto dello studio,
- nominativi dei principali concorrenti, con relative quote di mercato, su scala mondiale, comunitaria o nazionale, a seconda dei casi,
- andamento delle quote di mercato dell'impresa in difficoltà negli ultimi anni,
- stima del cumulo delle «capacità di produzione» su scala comunitaria rispetto alla domanda, per determinare se il mercato sia in sovraccapacità o meno,
- prospettive su scala comunitaria dell'andamento della domanda, della capacità cumulata del mercato e dei prezzi su tale mercato nei successivi cinque anni.

III. Descrizione dell'aiuto

- Dimostrare che le difficoltà sono specifiche all'impresa e non risultano da una ripartizione arbitraria dei costi nell'ambito di un gruppo.
- Precisare se l'impresa ha già beneficiato di un aiuto per il salvataggio e, in tale eventualità, la data di autorizzazione dell'aiuto ed allegare l'impegno dello Stato membro a fornire un piano di ristrutturazione o di liquidazione.
- Precisare se l'impresa o le affiliate di cui l'impresa detiene almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto hanno già beneficiato in passato di aiuti alla ristrutturazione o considerati tali. In questa eventualità, indicare le precedenti decisioni della Commissione.

- Specificare la forma dell'aiuto e l'importo del vantaggio finanziario globale connesso all'aiuto.
- Specificare la contropartita che lo Stato membro propone per attenuare gli effetti distorsivi per i concorrenti su scala comunitaria.
- Specificare tutti gli aiuti che l'impresa può ottenere, a qualsiasi titolo, prima della fine del periodo di ristrutturazione a meno che all'aiuto non si applichi la regola de minimis in vigore.

IV. Piano di ristrutturazione

Lo Stato membro deve fornire un piano di ristrutturazione secondo le disposizioni di cui ai punti da 29 a 47, che contenga almeno le seguenti informazioni:

- presentazione delle diverse ipotesi di andamento del mercato desumibili dallo studio di mercato;
- analisi dei vari fattori che hanno portato l'impresa ad una situazione di crisi;
- presentazione della strategia proposta per l'impresa per gli anni successivi;
- descrizione delle varie misure di ristrutturazione previste, con relativo costo;
- valutazione comparata delle conseguenze economiche e sociali a livello regionale e/o nazionale, della scomparsa dell'impresa beneficiaria e dell'esecuzione del piano di ristrutturazione;
- calendario di attuazione delle misure previste e scadenze per la realizzazione completa del piano di ristrutturazione;
- descrizione dettagliata della struttura finanziaria della ristrutturazione:
 - utilizzazione dei fondi propri ancora disponibili,
 - vendita di attività o di affiliate per contribuire al finanziamento della ristrutturazione,
 - impegno finanziario dei diversi azionisti privati e dei principali enti creditizi erogatori di prestiti,
 - importo del contributo pubblico e dimostrazione della necessità di tale importo,
 - eventuale utilizzazione di anticipi rimborsabili o della clausola di «ritorno a giorni migliori» per il rimborso dell'aiuto;
- risultati previsionali per i successivi cinque anni, con una stima della redditività del capitale proprio e analisi di «sensibilità» nel quadro di diverse ipotesi;
- verbale della concertazione con i sindacati dell'impresa in merito alla ristrutturazione prevista;
- nome dell'autore(i) e data di elaborazione del piano di ristrutturazione.

V. Impegno dello Stato membro

Lo Stato membro deve impegnarsi a fornire, nelle relazioni relative agli aiuti alla ristrutturazione autorizzati, tutte le informazioni utili relative agli aiuti di qualsiasi natura concessi all'impresa beneficiaria degli aiuti alla ristrutturazione, nell'ambito di un regime o a titolo individuale, fino alla conclusione del periodo di ristrutturazione.

ALLEGATO II

MODULO PER LA NOTIFICA DI AIUTI PER IL SALVATAGGIO**Dati indispensabili sull'impresa:**

Denominazione:

Status giuridico:

Settore d'attività:

Numero di dipendenti (eventualmente consolidato):

Costi d'esercizio e oneri finanziari negli ultimi dodici mesi:

Importo massimo del prestito previsto:

Ente erogatore del prestito:

Documentazione indispensabile da allegare:

- Ultimo conto economico con bilancio d'attività oppure decisione giudiziale di apertura di una procedura concorsuale nei confronti dell'impresa, conformemente al diritto societario nazionale.
 - Impegno dello Stato membro a fornire alla Commissione al massimo entro sei mesi dalla data di autorizzazione dell'aiuto per il salvataggio un piano di ristrutturazione o [un piano di liquidazione], o la prova del rimborso integrale del prestito e dell'aiuto.
 - Piano di liquidità per i 6 mesi successivi con indicazione degli importi da prendere a prestito a breve termine.
 - Copia dell'offerta di prestito all'impresa in difficoltà, prestito connesso con l'aiuto per il salvataggio, specificando le condizioni di versamento delle somme prestate e le modalità di rimborso.
 - Copia del progetto di garanzia sul prestito, quando prevista.
-

Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie

(2000/C 71/07)

1. INTRODUZIONE

- 1.1. La presente comunicazione illustra l'orientamento seguito dalla Commissione riguardo agli aiuti di Stato concessi in forma di garanzie. Le garanzie sono di norma connesse a prestiti, o altre obbligazioni pecuniarie, convenuti tra un mutuatario ed un mutuante. Tuttavia la comunicazione riguarda tutte le forme di garanzia, a prescindere dalla base giuridica su cui si fondano e dall'operazione che assistono. Delle garanzie possono essere concesse individualmente o nell'ambito di uno specifico regime. Nella maggior parte dei casi l'aiuto insito nelle garanzie è destinato al mutuatario. In talune circostanze esso può essere conferito al mutuante.
- 1.2. La presente comunicazione, conformemente all'articolo 295 del trattato fa salve le normative degli Stati membri in materia di proprietà. La Commissione ha una posizione neutra al riguardo della proprietà pubblica o privata. La presente comunicazione non si applica alle garanzie concesse sui crediti all'esportazione.
- 1.3. Nel 1989 la Commissione ha indirizzato agli Stati membri due lettere in materia di garanzie statali. Nella prima ⁽¹⁾ essa ha espressamente indicato che tutte le garanzie statali rientrano nell'ambito d'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1. In base a tale lettera, qualsiasi progetto di concessione o modifica di tali garanzie do-

veva perciò essere notificato in tempo utile alla Commissione affinché potesse pronunciarsi in proposito. Nella seconda lettera ⁽²⁾ la Commissione ha fatto presente che avrebbe provveduto ad esaminare l'istituzione dei regimi di garanzia statale e che gli Stati membri non erano tenuti a notificarle le singole garanzie prestate in base a regimi già approvati. Nel 1993 la Commissione ha adottato un'ulteriore comunicazione ⁽³⁾ riguardante, fra l'altro, le garanzie.

- 1.4. Dall'esperienza nel frattempo acquisita è emersa la necessità di rivedere la politica della Commissione in questa materia. La presente comunicazione sostituisce le due lettere della Commissione del 1989 nonché il punto 38 della comunicazione del 1993. Essa ha lo scopo di fornire agli Stati membri maggiori chiarimenti in merito ai principi sui quali la Commissione intende basarsi per l'interpretazione degli articoli 87 e 88 nonché per l'applicazione di tali articoli alle garanzie statali. La Commissione intende in tal modo conferire la massima trasparenza possibile alla propria politica in materia rendendo prevedibili le proprie decisioni e garantendo la parità di trattamento.

⁽¹⁾ Lettera della Commissione agli Stati membri SG(89) D/4328 del 5 aprile 1989.

⁽²⁾ Lettera della Commissione agli Stati membri SG(89) D/12772 del 12 ottobre 1989.

⁽³⁾ Comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato CE e dell'articolo 5 della direttiva 80/723/CEE alle imprese pubbliche dell'industria manifatturiera (GU C 307 del 13.11.1993, pag. 3).

2. APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 87, PARAGRAFO 1

2.1. Aiuti concessi al mutuatario

2.1.1. Di solito il beneficiario degli aiuti è il mutuatario. La garanzia statale consente a questi d'ottenere per il prestito condizioni migliori di quelle conseguibili in genere sui mercati finanziari. Grazie alla garanzia statale il mutuatario ha di norma la possibilità d'ottenere tassi ridotti o di offrire coperture minori. Senza la garanzia statale egli talvolta non sarebbe in grado di trovare un istituto finanziario disposto a concedergli un prestito ad alcuna condizione. Le garanzie statali possono agevolare la creazione di nuove imprese e consentire alle imprese esistenti di ottenere i fondi necessari per svolgere nuove attività o per proseguire semplicemente quelle in corso anziché essere eliminate o ristrutturare, e provocano in tal modo una distorsione della concorrenza. In linea di massima le garanzie statali rientrano quindi pienamente nell'ambito d'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, qualora pregiudichino il commercio tra gli Stati membri e non sia versato per esse alcun corrispettivo rispondente alle normali condizioni di mercato.

2.1.2. Il beneficio derivante dalla garanzia statale risiede nel fatto che il relativo rischio viene assunto dallo Stato. Tale assunzione del rischio dovrebbe in linea di principio essere remunerata con un adeguato corrispettivo. L'eventuale rinuncia al corrispettivo stesso comporta una perdita di risorse per lo Stato e nel contempo un beneficio per l'impresa. Di conseguenza un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, può comunque sussistere anche nei casi in cui non venga effettuato alcun versamento in esecuzione della garanzia prestata. L'aiuto deve considerarsi concesso nel momento in cui viene prestata la garanzia e non quando la garanzia venga fatta valere o il garante provveda al pagamento. Nel valutare se una garanzia implichi un aiuto di Stato, e quale sia l'eventuale importo di tale aiuto, occorre quindi far riferimento al momento in cui essa viene prestata.

2.1.3. La Commissione considera come aiuti di Stato concessi in forma di garanzia anche le condizioni di finanziamento preferenziali ottenute da imprese il cui regime giuridico escluda il fallimento o altre procedure concorsuali oppure preveda esplicitamente la concessione di garanzie statali o il ripianamento delle perdite da parte dello Stato. Essa valuta allo stesso modo anche l'acquisizione di partecipazioni statali con assunzione di responsabilità illimitata anziché della normale responsabilità limitata ⁽⁴⁾.

2.1.4. L'articolo 87, paragrafo 1, riguarda gli aiuti concessi dagli Stati membri o conferiti mediante risorse statali. Pertanto — analogamente a quanto avviene per le altre forme di potenziali aiuti — possono costituire aiuti statali sia le garanzie prestate direttamente dallo Stato, vale a dire dalle amministrazioni pubbliche centrali, regionali o locali, sia le garanzie conferite da imprese sulle quali le autorità pubbliche esercitino un'influenza dominante.

2.2. Aiuti al mutuante

2.2.1. Sebbene di norma il beneficiario dell'aiuto sia il mutuatario, non può escludersi che in talune circostanze (anche) il mutuante fruisca di un aiuto statale. In tali casi la Commissione provvederà di conseguenza.

2.2.2. Ad esempio, un aiuto al mutuante può segnatamente sussistere, per effetto dell'aumento della copertura da cui è assistito il credito, nell'ipotesi in cui una garanzia statale venga concessa a posteriori per un prestito o per altra obbligazione pecuniaria preesistente, senza un'adeguata modifica delle condizioni dell'obbligazione principale, oppure nell'ipotesi in cui il prestito garantito venga utilizzato per rimborsare un prestito non garantito al medesimo istituto di credito. Siffatti aiuti possono favorire il mutuante alterando il gioco della concorrenza e, qualora vengano pregiudicati gli scambi tra gli Stati membri, rientrano in linea generale nell'ambito d'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1.

3. IMPORTO DELL'AIUTO

3.1. Nel caso delle garanzie statali individuali, la sussistenza dell'aiuto deve essere accertata in base alle caratteristiche particolari della garanzia e del prestito (o di altra obbligazione pecuniaria). I fattori da prendere in considerazione sono segnatamente la durata e l'importo della garanzia e del prestito, il rischio dell'inadempimento, il corrispettivo pagato dal mutuatario per la garanzia, la natura delle coperture fornite dal medesimo, il modo ed il momento in cui lo Stato può essere chiamato a pagare il debito ed i mezzi (ad esempio procedura fallimentare) usati dallo Stato stesso, quando la garanzia sia stata fatta valere, per recuperare gli importi dovuti dal mutuatario.

3.2. Per le garanzie sui prestiti l'equivalente sovvenzione erogato nell'arco di un anno può essere:

— calcolato allo stesso modo dell'equivalente sovvenzione dei prestiti agevolati, assumendo come contributo in conto interessi la differenza tra il tasso di mercato e quello conseguito grazie alla garanzia statale, previa deduzione dei corrispettivi versati, o

— determinato in misura pari alla differenza tra a) l'importo garantito del debito in essere, moltiplicato per il fattore di rischio (la probabilità dell'inadempimento), e b) i corrispettivi pagati, ossia (importo garantito moltiplicato per il rischio) meno il corrispettivo, oppure

— calcolato con qualsiasi altro metodo obiettivamente giustificato e generalmente riconosciuto.

In linea di principio il calcolo dovrebbe normalmente essere effettuato con il primo metodo per le garanzie individuali e con il secondo metodo per i regimi di garanzia.

⁽⁴⁾ Cfr. nota 3, punti 38.1 e 38.2.

Il fattore di rischio dovrebbe essere determinato in base all'esperienza maturata in passato riguardo agli inadempimenti relativi a prestiti concessi in circostanze analoghe (settore, dimensioni dell'impresa, andamento dell'attività economica generale). Gli equivalenti sovvenzione di ciascun anno devono essere attualizzati e quindi sommati per ottenere l'equivalente sovvenzione complessivo.

Qualora l'inadempimento del mutuatario appaia assai probabile al momento in cui viene concessa la garanzia, ad esempio poiché il medesimo versa in difficoltà finanziarie, il valore della garanzia potrà addirittura coincidere con l'importo da essa effettivamente assistito.

3.3. Se l'obbligazione pecuniaria è interamente assistita da una garanzia statale, il mutuante sarà meno motivato a valutare, coprire e minimizzare adeguatamente il rischio derivante dall'operazione di prestito e, in particolare, a valutare adeguatamente l'affidabilità creditizia del mutuatario. Per mancanza di mezzi, il garante non sempre assumerà l'onere di valutare tale rischio. L'inesistenza dell'interesse a minimizzare il rischio dell'inadempimento potrebbe indurre i mutuanti a concedere prestiti soggetti a rischi eccedenti il normale rischio di mercato, incrementando così il numero delle garanzie ad alto rischio comprese nel portafoglio dello Stato.

3.4. La Commissione propone che si consideri come margine idoneo per indurre il mutuante a valutare debitamente l'affidabilità creditizia del mutuatario⁽⁵⁾, a garantire adeguatamente il proprio prestito ed a minimizzare i rischi inerenti all'operazione⁽⁶⁾, una quota non assistita da garanzia statale pari almeno al 20 %. Essa esaminerà quindi in modo critico le garanzie statali che coprono l'importo totale (o pressoché totale) dell'operazione finanziaria.

3.5. Riguardo ai regimi di garanzia statale va osservato che le caratteristiche specifiche dei singoli casi d'applicazione possono essere sconosciute al momento in cui i regimi stessi vengono esaminati. In siffatte circostanze l'elemento di aiuto deve essere valutato in base alle disposizioni — contenute nei regimi stessi — che disciplinano l'importo massimo e la durata dei prestiti, le categorie di imprese, i tipi di progetti ammissibili, le coperture richieste ai mutuatari, il corrispettivo dovuto da quest'ultimi per le garanzie nonché i tassi d'interesse da essi conseguiti.

4. CONDIZIONI CHE ESCLUDONO L'ESISTENZA DELL'AIUTO

4.1. Le garanzie ad hoc o i regimi di garanzia concessi dallo Stato membro esulano dall'ambito d'applicazione dell'ar-

⁽⁵⁾ Sul presupposto che l'impresa fornisca coperture identiche allo Stato ed all'istituto di credito.

⁽⁶⁾ Dalle risposte date al questionario sugli aiuti di Stato emerge che tale norma viene già applicata da vari Stati membri. La quota assistita oscilla tra il 20 % ed il 100 %. Moltissime garanzie coprono tuttavia l'intero importo dell'operazione finanziaria principale, esonerando in tal modo l'istituto mutuante dal valutare adeguatamente, nel proprio interesse, la capacità di credito del beneficiario.

ticolo 87, paragrafo 1, qualora non implicino alcun aiuto che favorisca talune imprese ovvero talune produzioni. In siffatta ipotesi la loro notifica da parte degli Stati membri non appare necessaria. Le garanzie non costituiscono inoltre aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, quando si tratti di provvedimenti che non pregiudicano gli scambi tra gli Stati membri.

4.2. La Commissione considera che la garanzie statali ad hoc non costituiscono un aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- a) il mutuatario non si trova in difficoltà finanziarie;
- b) il mutuatario, in linea di principio, è in grado di ottenere sui mercati finanziari un prestito a condizioni di mercato senza alcun intervento da parte dello Stato;
- c) la garanzia è connessa ad una operazione finanziaria specifica, è circoscritta ad un importo massimo predeterminato, non assiste più dell'80 % del prestito (o di un'altra obbligazione pecuniaria) in essere (salvo che si tratti di titoli obbligazionari o titolo analoghi) e non è prorogabile;
- d) per la garanzia prestata viene pagato il prezzo di mercato (che dipende, in particolare, dall'importo e dalla durata della garanzia, dalle coperture fornite dal mutuatario, dalla situazione finanziaria del medesimo, dal settore economico, dalle prospettive, dalla frequenza degli inadempimenti e da altre condizioni economiche).

4.3. La Commissione ritiene che i regimi di garanzia statale non costituiscano aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- a) il regime non consente la concessione di garanzie a mutuatari che si trovino in difficoltà finanziarie;
- b) il mutuatario, in linea di principio, è in grado di ottenere sui mercati finanziari un prestito a condizioni di mercato senza alcun intervento da parte dello Stato;
- c) le garanzie sono connesse ad un'operazione finanziaria specifica, sono circoscritte ad un importo massimo predeterminato, non assistono più dell'80 % del prestito (o di un'altra obbligazione pecuniaria) in essere (salvo che si tratti di titoli obbligazionari o titoli analoghi) e non sono prorogabili;
- d) le modalità del regime sono basate su una valutazione realistica del rischio, di guisa che i corrispettivi pagati dalle imprese beneficiarie consentono, con ogni probabilità, l'autofinanziamento del regime stesso;

- e) il regime prevede le condizioni alle quali verranno prestate le garanzie future nonché una dotazione finanziaria globale, soggetta a revisione con periodicità quanto meno annuale;
- f) i corrispettivi coprono sia i normali rischi inerenti alla concessione della garanzia sia le spese amministrative del regime nonché — ove lo Stato apporti i fondi iniziali per l'avvio del sistema — la normale remunerazione del capitale.
- 4.4. L'inosservanza di una delle condizioni indicate nei punti 4.2 e 4.3 non implica che la garanzia o il regime di garanzie debbano considerarsi automaticamente come aiuti di Stato. In caso di dubbi sul fatto che la progettata concessione della garanzia costituisca o meno un aiuto di Stato, è opportuno procedere alla previa notifica.
- 4.5. È possibile che in taluni casi le garanzie in progetto siano destinate a consentire alle imprese, ed in particolare alle PMI, di ottenere prestiti che il mercato non concederebbe. Può trattarsi di imprese in fase di avvio o di rapida crescita, di imprese molto piccole e quindi incapaci di fornire le coperture indispensabili per assicurare il rimborso del prestito o per ottenere le garanzie necessarie. Può trattarsi altresì di imprese ad alto rischio (destinate a divenire redditizie soltanto nel lungo termine o caratterizzate da un'elevata percentuale di fallimenti). Tale ipotesi può ricorrere in particolare nel caso di progetti riguardanti prodotti e processi nuovi ed innovativi. La Commissione ritiene che siffatte circostanze non escludano le garanzie dall'ambito d'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1. Le garanzie stesse devono quindi essere notificate in tempo utile alla Commissione come qualsiasi garanzia statale concessa in circostanze diverse.
- 5. COMPATIBILITÀ, CON IL MERCATO COMUNE, DEGLI AIUTI DI STATO CONCESSI SOTTO FORMA DI GARANZIE**
- 5.1. Le garanzie statali soggette all'articolo 87, paragrafo 1, devono essere esaminate dalla Commissione al fine di determinare se siano o non siano compatibili con il mercato comune. Per poter effettuare tale valutazione, devono prima essere individuati i beneficiari degli aiuti. Come è stato illustrato nel punto 2, possono essere beneficiari i mutuatari o i mutuanti, oppure entrambi.
- 5.2. Nella maggior parte dei casi le garanzie implicano un aiuto per il mutuatario (punto 2.1). La compatibilità dell'aiuto con il mercato comune verrà valutata dalla Commissione secondo le stesse norme vigenti per gli aiuti concessi in altre forme. I criteri concreti per la valutazione della compatibilità sono stati chiariti e specificati dalla Commissione nelle discipline e negli orientamenti relativi agli aiuti di natura orizzontale, regionale e settoriale (7).
- 5.3. La Commissione giudicherà ammissibili le garanzie solo se la loro attivazione è contrattualmente subordinata a condizioni specifiche che possono giungere sino alla dichiarazione obbligatoria del fallimento o all'avvio di procedure analoghe. Tali condizioni devono essere convenute al momento della valutazione iniziale della progettata garanzia, svolta dalla Commissione secondo la normale procedura prevista dall'articolo 88, paragrafo 3, ossia nella fase della concessione. Nell'ipotesi in cui uno Stato membro intenda attivare la garanzia a condizioni diverse da quelle inizialmente pattuite nella fase della concessione, la Commissione considererà l'attivazione stessa come un nuovo aiuto soggetto ad obbligo della notifica ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3.
- 5.4. Riguardo alle garanzie che implicano aiuti per il mutuante (punto 2.2), va tenuto presente che in linea di principio esse possono costituire aiuti al funzionamento.
- 6. CONSEGUENZE DELLA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 88, PARAGRAFO 3, DEL TRATTATO**
- 6.1. Qualora lo Stato membro non adempia l'obbligo della previa notifica e non osservi la clausola sospensiva di cui all'articolo 88, paragrafo 3, l'aiuto contenuto nella garanzia deve essere qualificato come illegale ai sensi dell'articolo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (8). In quanto alle conseguenze della violazione della terza frase dell'articolo 88, paragrafo 3, è opportuno distinguere diverse situazioni. Nel prosieguo si esamineranno successivamente la posizione del beneficiario dell'aiuto e quella del mutuante non beneficiario.
- 6.2. In primo luogo, nei casi in cui l'aiuto sia stato concesso illegalmente, i beneficiari si espongono a precisi rischi. La Commissione può adottare provvedimenti provvisori a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 659/1999 in attesa della conclusione dell'esame relativo alla compatibilità con il mercato comune. L'aiuto, se viene dichiarato incompatibile dalla Commissione in esito a tale esame, deve essere recuperato presso il beneficiario a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 quand'anche ciò determini il fallimento dell'impresa.

(7) Cfr. diritto della concorrenza nella Comunità europea, volume IIA, Regole applicabili agli aiuti di Stato, pubblicato dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee. Alcuni testi sono anche pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e sono disponibili su Internet.

(8) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

- 6.3. Inoltre i beneficiari dell'aiuto si espongono a ulteriori rischi a livello nazionale, poiché la terza frase dell'articolo 88, paragrafo 3, ha efficacia diretta. La Corte di giustizia delle Comunità europee ha ripetutamente affermato che i giudici nazionali sono tenuti a tutelare i diritti dei singoli interessati, ad esempio quelli dei concorrenti dell'impresa beneficiaria di aiuti illegittimi, contro le violazioni dell'articolo 88, paragrafo 3, terza frase. I giudici nazionali devono trarre tutte le conseguenze dall'illegittimità degli aiuti concessi in violazione delle norme procedurali del trattato. Di norma, essi dovranno accogliere le domande presentate affinché venga disposto il recupero degli aiuti illegittimi ⁽⁹⁾.
- 6.4. In secondo luogo le garanzie si differenziano dagli altri provvedimenti di aiuto statale, quali i contributi o le esenzioni fiscali, in quanto implicano l'instaurazione di un rapporto giuridico tra lo Stato ed il mutuante. Di conseguenza è necessario esaminare se il fatto che lo Stato abbia concesso un aiuto illegittimo determini altresì conseguenze per soggetti terzi. Nell'ipotesi delle garanzie su prestiti, tali conseguenze riguardano principalmente gli istituti finanziari mutuanti. Nell'ipotesi delle garanzie su obbligazioni emesse per il finanziamento delle imprese esse riguardano gli istituti finanziari che partecipano all'emissione delle obbligazioni stesse.
- 6.5. La questione relativa all'incidenza dell'illegittimità dell'aiuto sul rapporto giuridico instaurato tra lo Stato ed i soggetti terzi deve essere esaminata secondo il diritto nazionale. I giudici nazionali potrebbero essere chiamati ad esaminare se il diritto nazionale precluda l'adempimento dei contratti di garanzia e, nell'ambito di tale esame, essi dovrebbero tener conto, secondo la Commissione, della violazione del diritto comunitario. Di conseguenza, ogniqualvolta vengano concesse garanzie statali, i mutuanti hanno interesse di compiere — in guisa di normale precauzione — la verifica dell'osservanza delle norme comunitarie. Lo Stato membro dovrebbe essere in grado di fornire il numero di procedimento

assegnato dalla Commissione al caso individuale o al regime di cui trattasi, una copia non confidenziale della decisione della Commissione ed i relativi estremi della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. La Commissione, da parte sua, provvederà a rendere disponibile in modo trasparente le informazioni sui casi e sui regimi da essa approvati.

7. RELAZIONI DEGLI STATI MEMBRI ALLA COMMISSIONE

- 7.1. Data la possibilità di nuovi sviluppi sui mercati finanziari e considerate le difficoltà posta alla determinazione del valore delle garanzie, assume particolare rilevanza l'esame permanente svolto dalla Commissione in merito ai regimi di garanzia statale a norma dell'articolo 88, paragrafo 1. In aggiunta ai consueti dati sulle spese, le relazioni da presentare annualmente alla Commissione devono contenere (sia per i regimi sia per le garanzie individuali) i dati riguardanti l'importo totale delle garanzie statali in essere, l'importo totale versato dallo Stato ai debitori inadempienti nell'anno precedente (al netto dei fondi recuperati) ed i corrispettivi versati nel medesimo anno per le garanzie. Tale informazione agevolerà la determinazione della frequenza degli inadempimenti e sarà utilizzata per determinare il valore delle garanzie future nonché, se del caso, del corrispettivo che dovrà essere pagato in futuro.
- 7.2. La Commissione non intende utilizzare le informazioni fornite nelle relazioni summenzionate, e non note o prevedibili al momento in cui ha adottato le decisioni nel passato, allo scopo di rivedere le proprie conclusioni originarie in merito alla sussistenza ed all'entità degli aiuti contenuti nei regimi di garanzia statale. Essa potrà tuttavia utilizzare tali informazioni al fine di proporre allo Stato membro, a norma dell'articolo 88, paragrafo 1, misure opportune per la modifica dei regimi di garanzia in vigore.

⁽⁹⁾ Cfr. sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee dell'11 luglio 1996, nella causa C-39/94 *Syndicat Français de l'Express International (SFEI)* ed altri c. *La Poste* ed altri, Racc. 1996, pag. I-3547.

RETTIFICHE **Rettifica degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo***(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 28 del 1° febbraio 2000)**(2000/C 232/10)***1. Rettifiche comuni a tutte le versioni linguistiche**

Successivamente alla pubblicazione degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, la Commissione si è resa conto del fatto che le disposizioni transitorie di cui al punto 23.3 possono risultare ambigue e che vi sono discrepanze tra le diverse versioni linguistiche. Perché risultasse chiara l'intenzione iniziale degli orientamenti la Commissione ha pertanto deciso di sostituire il testo del punto 23.3 con il testo seguente:

«23.3. APPLICAZIONE AI NUOVI AIUTI

La Commissione applicherà i presenti orientamenti a decorrere dal 1° gennaio 2000 alle nuove notificazioni di aiuti di Stato e alle notificazioni in corso a tale data.

Gli aiuti illegali cui sia stata data esecuzione contrariamente al disposto dell'articolo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 659/1999 saranno valutati secondo le regole e gli orientamenti vigenti alla data in cui sono stati concessi».

Inoltre, al punto 22 le parole «Fatto salvo quanto disposto al punto 23.3», sono inserite prima della frase «i seguenti testi sono abrogati e sostituiti dai presenti orientamenti e misure opportune:».

2. Rettifiche alla versione italiana degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo

A pagina 3, al punto 2.2, riga 7:

anziché: «... del Consiglio relativo ...»,

leggi: «... del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo ...»;

A pagina 3, nella nota in calce 2, riga 5:

anziché: «... del Consiglio che ...»,

leggi: «... del Consiglio, del 3 novembre 1998, che ...»;

A pagina 3, nella nota in calce 3, riga 2:

anziché: «... latte e dei prodotti ...»,

leggi: «... latte e/o dei prodotti ...»;

A pagina 4, al punto 3.7, riga 6:

anziché: «... nei ...»,

leggi: «... Nei ...»;

A pagina 4, al punto 3.8, riga 11:

anziché: «... e del commercio ...»,

leggi: «... e al commercio ...»;

A pagina 4, al punto 3.10, riga 2:

anziché: «... come contributo totale in percentuale ...»,

leggi: «... come valore totale degli aiuti espresso in percentuale ...»;

A pagina 5, al punto 4.1.1.5, riga 8:

anziché: «... fino ad un massimo del 12 %»,

leggi: «... fino ad un massimo del 12 % delle spese sopra indicate»;

A pagina 5, nella nota in calce 11:

anziché: «GU C 283 del 19.9.1997, pag. 2.»,

leggi: «GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2.»;

A pagina 5, nella nota in calce 13, righe 10-11:

anziché: «... riduzione del costo relativo (e quindi del contributo comunitario) rispetto ...»,

leggi: «... riduzione dei relativi costi (e quindi dell'ammontare dell'aiuto) rispetto ...»;

A pagina 6, al punto 4.1.1.9, riga 5:

anziché: «... de attrezzature ...»,

leggi: «... di attrezzature ...»;

A pagina 6, al punto 4.1.2.2, riga 16:

anziché: «... la Commissione concede aiuti ...»,

leggi: «... la Commissione consente aiuti ...»;

A pagina 7, al punto 4.2.2, riga 3:

anziché: «... onde tener vonto ...»,

leggi: «... onde tener conto ...»;

A pagina 7, al punto 4.2.3, riga 21:

anziché: «... fino ad un massimo del 12 %»,

leggi: «... fino ad un massimo del 12 % delle spese sopra indicate.»;

A pagina 9 al punto 5.3.4, riga 6:

anziché: «... è conforme alle normali ...»,

leggi: «... è dato dalle normali ...»;

A pagina 10, al punto 5.4.1, riga 15-16:

anziché: «... delle zone svantaggiate, ...»,

leggi: «... di tali zone, ...»;

A pagina 10, al punto 5.4.1, riga 16-17:

anziché: «... zone ad esse assimilabili ...»,

leggi: «... zone assimilabili a zone svantaggiate ...»;

A pagina 11, al punto 9:

anziché: «RIDUZIONE DELLA CAPACITÀ»,

leggi: «CHIUSURA DELLA CAPACITÀ»;

A pagina 11, al punto 9.1, riga 3:

anziché: «... la riduzione della capacità»,

leggi: «... l'abbandono della capacità.»;

A pagina 11, al punto 9.2, riga 6:

anziché: «... riduzione della capacità ...»,

leggi: «... chiusura della capacità ...»;

A pagina 12, al punto 9.6, riga 6-7:

anziché: «... erogati aiuti ...»,

leggi: «... erogati anche aiuti ...»;

A pagina 12, al punto 10.1, riga 20:

anziché: «... organizzazioni ...»,

leggi: «... organizzazioni ...»;

A pagina 12, al punto 10.1, riga 22:

anziché: «per i quali siano previste ...»,

leggi: «per i quali non siano previste ...»;

A pagina 13, al punto 10.5, riga 10:

anziché: «... e le spese amministrative»,

leggi: «... le spese legali e amministrative.»;

A pagina 17, al punto 11.5.2, riga 4:

anziché: «... rinnovo assicurativo ...»,

leggi: «... riassicurazione ...».

12.8.2000

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

C 232/19

«C 28/2

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

1.2.2000

ORIENTAMENTI COMUNITARI PER GLI AIUTI DI STATO NEL SETTORE AGRICOLO

(2000/C 28/02)

1. INTRODUZIONE

1.1. Il mantenimento di un sistema di libera concorrenza senza distorsioni costituisce uno dei principi fondamentali della Comunità europea. La politica comunitaria in materia di aiuti di Stato si propone di assicurare la libera concorrenza, un'efficiente assegnazione delle risorse e l'unità del mercato comunitario, nel rispetto degli impegni assunti sul piano internazionale. Per questo motivo la Commissione si è sempre mostrata particolarmente vigilante in questo campo.

1.2. L'articolo 33 del trattato definisce gli obiettivi della politica agricola comune. Nel definire la politica agricola comune e i suoi metodi specifici di applicazione occorre tener conto della particolare natura dell'agricoltura, attribuibile alle caratteristiche peculiari del settore stesso e alle disparità strutturali e naturali esistenti tra le varie regioni agricole, nonché dell'esigenza di apportare per gradi gli opportuni adeguamenti e del fatto che il settore agricolo è strettamente correlato all'economia nel suo complesso.

1.3. Di conseguenza il ricorso agli aiuti di Stato può essere giustificato soltanto se rispetta gli obiettivi di questa politica. Inoltre gli aiuti di Stato devono rispettare gli obblighi internazionali della Comunità, che per quanto riguarda questo settore sono specificati in particolare nell'accordo relativo all'agricoltura dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Conformemente a tale accordo gli aiuti sono soggetti a notifica e vengono classificati sulla base del loro potenziale di distorsione degli scambi.

1.4. Finora il controllo degli aiuti di Stato nel settore agricolo è stato effettuato attraverso strumenti diversi, tra cui i regolamenti, le direttive e le decisioni del Consiglio e della Commissione, discipline specifiche relative a determinati tipi di aiuti e un corpus esteso di prassi della Commissione, enunciato in vari documenti di lavoro della Commissione, ma non pubblicato ufficialmente.

1.5. In seguito all'adozione dell'Agenda 2000, il Consiglio ha definito, nel regolamento (CE) n. 1257/1999⁽¹⁾, una nuova politica di sviluppo rurale volta a stabilire un

quadro coerente e sostenibile per il futuro delle zone rurali europee. Siffatta politica andrà a completare le riforme introdotte progressivamente nei settori di mercato promuovendo un'agricoltura competitiva e multifunzionale nel contesto di una strategia di sviluppo rurale globale e integrata. Lo sviluppo rurale diventerà in effetti il secondo pilastro della PAC. La nuova politica riconosce esplicitamente la molteplicità di ruoli dell'agricoltura, tra cui la conservazione dell'ambiente, del paesaggio tradizionale e del patrimonio rurale in senso lato, e sottolinea al tempo stesso la necessità di creare fonti alternative di reddito come parte integrante della politica di sviluppo rurale. In seguito a questo processo di riforma il Consiglio ha sostituito una serie di strumenti esistenti, che disciplinano la concessione di finanziamenti nel settore agricolo, sia a livello comunitario che dei singoli Stati membri, con un unico regolamento sullo sviluppo rurale. Gli articoli 51 e 52 del regolamento (CE) n. 1257/1999 contengono disposizioni specifiche in materia di aiuti di Stato, mentre l'articolo 37 dispone che le misure di sviluppo rurale devono essere coerenti con le altre politiche comunitarie e con le misure applicate nell'ambito di tali politiche.

1.6. Poiché gli effetti economici di un aiuto non dipendono dal fatto che esso sia finanziato in parte dalla Comunità o esclusivamente dallo Stato membro, la Commissione ritiene essenziale assicurare la coerenza tra la politica di controllo degli aiuti di Stato e i contributi concessi nell'ambito della politica agricola comune o della politica di sviluppo rurale. La Commissione ritiene pertanto necessario rivedere l'impostazione generale in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo per tener conto dei più recenti sviluppi legislativi. Tale revisione dovrebbe inoltre comportare una semplificazione delle norme attuali e una maggiore trasparenza, agevolando le autorità competenti nel loro compito di notifica alla Commissione dei regimi di aiuti di Stato e consentendo alla Commissione stessa di approvarli con maggior rapidità ed efficienza.

1.7. Per disporre di un quadro normativo stabile atto alla preparazione e all'attuazione dei programmi di sviluppo rurale, la Commissione intende applicare gli orientamenti di seguito esposti per tutto il prossimo periodo di programmazione (2000-2006). Modifiche a questi orientamenti verranno pertanto proposte soltanto se veramente necessarie per tener conto di sviluppi imprevisti o di cambiamenti nella situazione economica.

1.8. Il gruppo di lavoro sulle condizioni di concorrenza in agricoltura è stato consultato in merito ai presenti orientamenti nelle riunioni del 7 e 8 settembre 1999 e del 26 e 27 ottobre 1999.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica e abroga taluni regolamenti (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80), in prosieguo indicato come il «regolamento sullo sviluppo rurale».

2. PORTATA

2.1. I presenti orientamenti si applicano a tutti gli aiuti di Stato, comprese le misure di aiuto finanziate mediante tasse parafiscali, concessi per attività inerenti la produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato. Essi non si applicano invece:

- agli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura ⁽²⁾;
- agli aiuti per il settore forestale, compresi gli aiuti per il rimboschimento di terre agricole, che formeranno oggetto di orientamenti distinti.

2.2. Ai fini dei presenti orientamenti, per «prodotti agricoli» si intendono i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4504 (sugheri) e i prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e/o dei prodotti lattiero-caseari ⁽³⁾, esclusi i prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ⁽⁴⁾.

2.3. Ai fini dei presenti orientamenti, per trasformazione di un prodotto agricolo si intende il trattamento di un prodotto agricolo, in esito al quale il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, come ad esempio l'estrazione di succo di frutta o la macellazione di animali da carne. La trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I in prodotti non compresi nello stesso non rientra pertanto nel campo di applicazione dei presenti orientamenti.

3. PRINCIPI GENERALI

3.1. L'articolo 36 del trattato CE prevede che le regole di concorrenza si applichino alla produzione e al com-

⁽²⁾ Gli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura sono esaminati nel quadro delle linee direttrici per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU C 100 del 27.3.1997, pag. 12) e del regolamento (CE) n. 2468/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti (GU L 312 del 20.11.1998, pag. 19).

⁽³⁾ Ai fini dei presenti orientamenti per «prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e/o dei prodotti lattiero-caseari» si intendono i prodotti che potrebbero essere confusi con il latte e/o i prodotti lattiero-caseari, ma di composizione diversa in quanto contenenti materie grasse e/o proteine non provenienti dal latte e contenenti o meno proteine derivate dal latte [«prodotti diversi dai prodotti lattiero-caseari» di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1898/97 del Consiglio, del 2 luglio 1987, relativo alla protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della loro commercializzazione (GU L 182 del 3.7.1987, pag. 36)].

⁽⁴⁾ GU L 388 del 31.12.1992, pag. 1.

mercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dal Consiglio. Diversamente da altri settori, quindi, l'autorità della Commissione in materia di controllo e vigilanza sugli aiuti di Stato nel settore agricolo non deriva direttamente dal trattato, ma dalla normativa adottata dal Consiglio a norma dell'articolo 37 del trattato ed è soggetta ad eventuali restrizioni stabilite dal Consiglio. Di fatto, tuttavia, tutti i regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati prevedono l'applicazione ai prodotti di cui trattasi delle norme sugli aiuti di Stato di cui agli articoli da 87, 88 e 89 del trattato. Inoltre l'articolo 51 del regolamento sullo sviluppo rurale prevede espressamente l'applicazione degli articoli 87, 88 e 89 agli aiuti concessi dagli Stati membri a misure di sostegno dello sviluppo rurale. Ne consegue che, fatte salve eventuali limitazioni o deroghe specifiche stabilite nei pertinenti regolamenti, le disposizioni del trattato sono interamente applicabili agli aiuti di Stato nel settore agricolo, ad eccezione degli aiuti destinati in particolare al limitato numero di prodotti non coperti da organizzazioni comuni di mercato (cfr. punto 3.8).

3.2. Benché gli articoli 87, 88 e 89 siano pienamente applicabili ai settori oggetto di organizzazioni comuni di mercato, la loro applicazione rimane tuttavia subordinata alle disposizioni stabilite nei regolamenti di cui trattasi. In altre parole, il ricorso di uno Stato membro alle disposizioni degli articoli 87, 88 e 89 non può essere considerato prioritario rispetto alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione di quel settore di mercato ⁽⁵⁾. In nessun caso la Commissione può pertanto approvare un aiuto incompatibile con le disposizioni che disciplinano un'organizzazione comune di mercato o che interferirebbe con il corretto funzionamento di quest'ultima.

3.3. I presenti orientamenti riguardano tutte le misure di aiuto, in qualsiasi forma, che rientrano nella definizione di aiuto di Stato di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. A questo proposito va sottolineato che, secondo la prassi costante della Commissione, l'esistenza della politica agricola comune fa sì che gli aiuti nel settore agricolo, per quanto di modesta entità, a favore di talune imprese o della produzione di certi beni, siano potenzialmente in grado di falsare la concorrenza e di influire negativamente sugli scambi tra Stati membri. Per questo motivo la cosiddetta regola «de minimis» ⁽⁶⁾ non si applica ai contributi a spese connesse all'agricoltura.

⁽⁵⁾ Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee nella causa 177/78 Pigs and Bacon Commission c/McCarren, Racc. 1979, pag. 2161.

⁽⁶⁾ Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti de minimis (GU C 68 del 6.3.1996, pag. 6).

12.8.2000

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

C 232/21

C 28/4

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

1.2.2000

3.4. L'applicazione dei presenti orientamenti è subordinata ad eventuali deroghe specifiche stabilite dai trattati o dalla normativa comunitaria.

La Commissione valuterà caso per caso le misure di aiuto non contemplate nei presenti orientamenti, tenendo conto dei principi di cui agli articoli da 87 a 89 del trattato, della politica agricola comune e della politica di sviluppo rurale della Comunità.

3.5. Per poter essere considerate compatibili con il mercato comune, le misure di aiuto devono includere una componente di incentivo o esigere una contropartita da parte del beneficiario. Fatte salve le eccezioni esplicitamente previste dalla normativa comunitaria o dai presenti orientamenti, gli aiuti di Stato unilaterali intesi meramente a migliorare la situazione finanziaria dei produttori senza contribuire in alcun modo allo sviluppo del settore e, in particolare, gli aiuti concessi esclusivamente sulla base del prezzo, della quantità, dell'unità di produzione o dell'unità dei mezzi di produzione sono considerati aiuti al funzionamento, incompatibili con il mercato comune. Inoltre, per la loro stessa natura, tali aiuti possono interferire con i meccanismi delle organizzazioni comuni di mercato.

3.6. Per lo stesso motivo, un aiuto concesso con effetto retroattivo per attività già intraprese dal beneficiario non presenta la necessaria componente di incentivo e va pertanto considerato un aiuto al funzionamento, poiché l'unico suo scopo è di sollevare il beneficiario da un onere finanziario. In tutti i regimi di aiuti, ad eccezione di quelli di natura compensativa, deve pertanto essere vietata la concessione di aiuti a favore di lavori già iniziati o di attività intraprese prima che la domanda di aiuto sia stata debitamente presentata all'autorità competente.

3.7. Poiché le condizioni peculiari della produzione agricola vanno tenute in considerazione nella valutazione degli aiuti intesi a favorire le regioni svantaggiate, gli orientamenti della Commissione in materia di aiuti di Stato a finalità regionale⁽⁷⁾ non si applicano al settore agricolo. Nei presenti orientamenti sono invece state inserite considerazioni relative alla politica regionale, ove esse appaiono rilevanti per il settore agricolo. Analogamente, in ragione della particolare struttura delle aziende agricole, non è applicabile al settore agricolo neppure la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese⁽⁸⁾.

3.8. Come rilevato al punto 3.1, alcuni tipi di prodotti agricoli compresi nell'allegato I non sono ancora disciplinati da un'organizzazione comune di mercato, in particolare le patate diverse da quelle da fecola, la carne equina, il miele, il caffè, l'alcole di origine agricola, gli aceti derivati da alcole e il sughero. Poiché non esiste un'organizzazione comune di mercato di tali prodotti, le disposizioni di cui all'articolo 4 del regolamento n. 26 del Consiglio, del 4 aprile 1962, relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli⁽⁹⁾, rimangono applicabili agli aiuti di Stato ad essi destinati specificamente. L'articolo 4 stabilisce che a questi aiuti si applicano soltanto le disposizioni di cui all'articolo 88, paragrafo 1, e la prima frase dell'articolo 88, paragrafo 3. Gli Stati membri sono pertanto tenuti ad informare la Commissione con sufficiente anticipo per consentirle di presentare le proprie osservazioni in merito a eventuali concessioni o modificazioni degli aiuti. La Commissione non può peraltro opporsi alla loro concessione, anche se può formulare osservazioni. Nel valutare tali aiuti la Commissione terrà conto della mancanza di un'organizzazione comune di mercato a livello comunitario. Pertanto, purché i regimi di aiuti nazionali abbiano effetti analoghi alle misure applicate a livello comunitario a sostegno del reddito dei produttori in altri settori e a condizione che essi perseguano obiettivi simili a quelli dell'organizzazione comune di mercato, la Commissione non formulerà osservazioni, anche se si tratta di aiuti al funzionamento che sarebbero normalmente vietati.

3.9. L'articolo 6 del trattato CE stabilisce che «le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni comunitarie di cui all'articolo 3, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile». Le azioni di cui all'articolo 3 riguardano la politica agricola e quella di concorrenza. In futuro, pertanto, le notifiche degli aiuti di Stato dovranno tenere particolarmente conto delle questioni ambientali, anche qualora i regimi di aiuto in questione non riguardino specificamente il settore ambientale. Ad esempio, nel caso di un regime di aiuti agli investimenti destinati ad aumentare la produzione, che comportino un maggiore impiego di risorse scarse o l'aumento dell'inquinamento, sarà necessario dimostrare che il regime non determinerà una violazione della normativa comunitaria in materia di tutela ambientale, né causerà in altro modo danni all'ambiente. In futuro tutte le notifiche di aiuti di Stato dovranno contenere una valutazione del previsto impatto ambientale dell'attività beneficiaria. In molti casi per soddisfare questo requisito basterà semplicemente confermare che non si prevede alcun impatto ambientale.

3.10. Tranne ove espressamente indicato, tutti i tassi di aiuto nei presenti orientamenti sono espressi come valore totale degli aiuti espresso in percentuale del volume dei costi ammissibili (equivalente sovvenzione lorda).

⁽⁷⁾ GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.

⁽⁸⁾ GU C 213 del 23.7.1996, pag. 4.

⁽⁹⁾ GU 30 del 20.4.1962, pag. 993/62.

C 232/22

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

12.8.2000

1.2.2000

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

C 28/5

4. AIUTI AGLI INVESTIMENTI

quisiti minimi in materia di ambiente, igiene o benessere degli animali, il sostegno può essere concesso per soddisfare questi nuovi requisiti ⁽¹²⁾.

4.1. AIUTI AGLI INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE

4.1.1. PRINCIPI GENERALI

4.1.1.1. Per facilitare lo sviluppo generale del settore agricolo, gli aiuti agli investimenti nelle aziende dovrebbero contribuire a migliorare i redditi agricoli e le condizioni di vita, di lavoro e di produzione. L'investimento dovrebbe perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi: ridurre i costi di produzione, migliorare e riconvertire la produzione, incrementare la qualità, tutelare e migliorare l'ambiente naturale, le condizioni di igiene e benessere degli animali o promuovere la diversificazione delle attività agricole. Gli aiuti agli investimenti che non si prefiggono nessuno di questi obiettivi, e in particolare gli aiuti destinati a meri investimenti di sostituzione che non migliorano in alcun modo la situazione della produzione agricola, non agevolano lo sviluppo del settore e pertanto non rientrano nel campo di applicazione della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

4.1.1.4. Non vengono sovvenzionati investimenti il cui obiettivo è un aumento della produzione di prodotti che non trovano sbocchi normali sui mercati. L'esistenza di sbocchi normali sui mercati dovrà essere valutata a livello adeguato, in funzione di prodotti in questione, del tipo di investimento e della capacità esistente e prevista. Si terrà conto di eventuali restrizioni alla produzione o di limitazioni del sostegno comunitario nel quadro delle organizzazioni comuni di mercato. Qualora, nell'ambito di un'organizzazione comune di mercato, vengano restrizioni alla produzione o limitazioni del sostegno comunitario a livello di singoli agricoltori, aziende o stabilimenti di trasformazione, non saranno finanziati gli investimenti che avrebbero per effetto di aumentare la produzione oltre tali limiti.

4.1.1.5. Le spese ammissibili comprendono:

- la costruzione, l'acquisizione o il miglioramento di beni immobili;
- le nuove macchine e attrezzature ⁽¹³⁾, compresi i programmi informatici;
- le spese generali, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze, fino ad un massimo del 12 % delle spese sopra indicate;

4.1.1.2. Fatte salve le eccezioni di cui al punto 4.1.2 ⁽¹⁰⁾, il massimale del finanziamento pubblico, espresso in percentuale del volume dell'investimento che può beneficiare degli aiuti, è limitato al 40 % e, riguardo alle zone svantaggiate, al 50 %, come disposto all'articolo 7 del regolamento sullo sviluppo rurale. Tuttavia, qualora gli investimenti siano effettuati da giovani agricoltori entro cinque anni dall'insediamento, tali massimali possono essere elevati al 45 % e al 55 % rispettivamente.

4.1.1.3. Il sostegno agli investimenti viene concesso unicamente ad aziende di cui si possa comprovare la redditività mediante valutazione delle prospettive ⁽¹¹⁾ e il cui conduttore possieda conoscenze e competenze professionali adeguate. L'azienda deve soddisfare requisiti comunitari minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali. Tuttavia, se gli investimenti sono realizzati allo scopo di conformarsi a nuovi re-

⁽¹²⁾ In tal caso si deve tener conto del periodo di tempo eventualmente fissato conformemente all'articolo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1750/99 della Commissione, del 23 luglio 1999, recante disposizioni di attuazione del regolamento sullo sviluppo rurale (GU L 214 del 13.8.1999, pag. 31), in prosieguo indicato come il «regolamento di attuazione».

⁽¹³⁾ L'acquisto di materiale usato può essere considerato spesa ammissibile in casi debitamente giustificati qualora siano contemporaneamente soddisfatte le quattro seguenti condizioni: una dichiarazione del venditore deve attestare l'origine esatta del materiale e confermare che lo stesso non ha già beneficiato di un contributo nazionale o comunitario; l'acquisto di tale materiale deve rappresentare un vantaggio particolare per il programma o il progetto, o essere imposto da circostanze eccezionali (materiale nuovo non è disponibile se non in tempi lunghi, il che minaccia la buona realizzazione del progetto); riduzione dei relativi costi (e quindi del ammontare dell'aiuto) rispetto al costo dello stesso materiale acquistato nuovo, mantenendo un buon rapporto costi/benefici per l'operazione; le caratteristiche tecniche e/o tecnologiche del materiale usato devono essere adeguate alle esigenze del progetto.

⁽¹⁰⁾ Regolamento sullo sviluppo rurale, articolo 51, paragrafo 2.

⁽¹¹⁾ Non si possono concedere aiuti alle imprese agricole in difficoltà finanziaria, tranne qualora gli aiuti soddisfino le condizioni stabilite negli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di aziende in difficoltà (GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2).

12.8.2000 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 232/23

C 28/6 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 1.2.2000

— acquisto di terreni, comprese spese legali, tasse e costi di registrazione.

paragrafo 3, lettera d), del trattato; la Commissione li considera pertanto favorevolmente.

4.1.1.6. Non verranno concessi aiuti all'acquisto di diritti di produzione, se non in conformità alle disposizioni specifiche dell'organizzazione comune di mercato pertinente e ai principi di cui agli articoli 87, 88 e 89 del trattato.

Per quanto riguarda investimenti di capitale intesi alla conservazione di elementi non produttivi del patrimonio situati in aziende agricole, quali elementi di interesse archeologico o storico, la Commissione concede aiuti fino al 100 % delle spese effettivamente sostenute. Tali spese comprendono un compenso ragionevole del lavoro svolto dall'agricoltore stesso o dai suoi collaboratori.

4.1.1.7. Per quanto riguarda l'acquisto di animali, possono beneficiare degli aiuti esaminati nella presente sezione soltanto il primo acquisto di bestiame e gli investimenti finalizzati al miglioramento genetico del patrimonio zootecnico mediante l'acquisto di riproduttori di qualità pregiata (maschi o femmine), registrati nei libri genealogici o equivalenti ⁽¹⁴⁾.

Per quanto riguarda investimenti di capitale intesi alla conservazione di elementi del patrimonio facenti parte dei fattori produttivi dell'azienda, come ad esempio fabbricati agricoli, la Commissione consente aiuti fino ad un massimo del 60 % delle spese ammissibili, elevato al 75 % nelle zone svantaggiate, purché l'investimento non comporti un aumento della capacità produttiva dell'azienda.

4.1.1.8. Le spese ammissibili non devono complessivamente superare i limiti degli investimenti totali fissati dagli Stati membri a norma dell'articolo 7 del regolamento sullo sviluppo rurale.

4.1.1.9. Per analogia, la Commissione applicherà inoltre le disposizioni di cui alla presente sezione agli investimenti nella produzione agricola primaria non effettuati da agricoltori, ad esempio all'acquisto da parte di associazioni di produttori di attrezzature da utilizzare in comune.

Qualora si riscontri un aumento della capacità produttiva, e in altri casi su richiesta dello Stato membro interessato, la Commissione applicherà i tassi di aiuto indicati al punto 4.1.1.2 alle spese ammissibili sostenute per effettuare i lavori con normali materiali contemporanei. Oltre a questo, tuttavia, la Commissione autorizzerà la concessione di aiuti supplementari, ad un tasso massimo del 100 %, a copertura delle spese aggiuntive dovute all'utilizzo di materiali tradizionali necessari per preservare le caratteristiche architettoniche dell'edificio.

4.1.2. CASI SPECIALI

4.1.2.1. A norma dell'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento sullo sviluppo rurale, i massimali di aiuto di cui al punto 4.1.1.2 non si applicano:

— ad investimenti realizzati principalmente nell'interesse pubblico in relazione alla conservazione dei paesaggi tradizionali modellati da attività agricole e forestali o al trasferimento di fabbricati aziendali;

4.1.2.3. **Trasferimento di fabbricati agricoli nell'interesse pubblico**

Sono molti i motivi per cui può risultare necessario trasferire fabbricati agricoli nell'interesse pubblico.

— ad investimenti in materia di tutela e miglioramento dell'ambiente;

— ad investimenti intesi a migliorare le condizioni di igiene degli allevamenti e di benessere degli animali.

Qualora il trasferimento sia imposto da un esproprio che, conformemente alla legislazione dello Stato membro interessato, dà diritto a indennizzo, il pagamento di tale indennizzo non verrà di norma considerato aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

Nel valutare la compatibilità di questi aiuti con gli articoli 87, 88 e 89 del trattato la Commissione applicherà i principi di seguito enunciati.

4.1.2.2. **Conservazione dei paesaggi tradizionali**

Gli aiuti destinati a promuovere la conservazione del patrimonio sono espressamente citati all'articolo 87,

In altri casi, nei quali il trasferimento consiste semplicemente nello smantellamento, nello spostamento e nella ricostruzione delle strutture esistenti, l'agricoltore ricava uno scarso beneficio diretto dall'operazione; la Commissione ritiene pertanto che possano essere concessi aiuti fino al 100 % delle spese effettivamente sostenute senza rischiare di alterare la concorrenza.

⁽¹⁴⁾ Gli aiuti all'acquisto di bestiame da sostituzione a seguito di epizootie sono trattati al punto 11.4.

In altri casi ancora, tuttavia, il trasferimento può comportare vantaggi per l'agricoltore, che potrà fruire di strutture più moderne. In tali casi il tasso di aiuto va modificato in modo che il contributo dell'agricoltore sia equivalente almeno al 60 % (50 % nelle zone svantaggiate) dell'aumento di valore delle strutture interessate dal trasferimento, o al 55 % e 45 % rispettivamente se il beneficiario è un giovane agricoltore.

Se il trasferimento determina un aumento della capacità produttiva, il contributo del beneficiario deve essere almeno pari al 60 % (50 % nelle zone svantaggiate) della quota corrispondente di spesa, o al 55 % e 45 % rispettivamente se il beneficiario è un giovane agricoltore.

4.1.2.4. Investimenti in materia di tutela e miglioramento dell'ambiente e delle condizioni di igiene e benessere degli animali

Qualora gli investimenti comportino costi aggiuntivi attribuibili alla tutela e al miglioramento dell'ambiente o al miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali, i massimali del 40 % e 50 % di cui al punto 4.1.1.2 possono essere aumentati, rispettivamente, del 20 % e del 25 %.

Tale maggiorazione verrà concessa unicamente per investimenti intesi a superare i requisiti comunitari minimi in vigore, oppure per investimenti realizzati allo scopo di conformarsi a nuovi requisiti minimi, alle condizioni di cui all'articolo 2 del regolamento di attuazione. La maggiorazione deve tuttavia essere tassativamente limitata ai costi aggiuntivi ammissibili necessari per conseguire l'obiettivo in questione e non si applica agli investimenti che comportano un aumento della capacità produttiva.

4.2. AIUTI AGLI INVESTIMENTI NEL SETTORE DELLA TRASFORMAZIONE E DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI

4.2.1. La prassi costante della Commissione in materia di aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli è quella di assicurare un'applicazione coerente della politica agricola comune e delle norme sulla concorrenza considerando in parallelo sia i tassi di aiuto applicabili per gli investimenti che gli investimenti ammissibili. Inoltre, per tener conto della politica regionale, la Commissione ha già autorizzato una certa flessibilità per i tassi di aiuto che possono essere erogati a soste-

gno di investimenti intrapresi nell'ambito di regimi di aiuto regionali ⁽¹⁵⁾.

4.2.2. Per mantenere tale parallelismo è necessario modificare gli orientamenti che disciplinano questo tipo di aiuti di Stato, onde tener conto dei cambiamenti apportati alla normativa comunitaria a seguito dell'adozione delle proposte dell'Agenda 2000.

4.2.3. In linea di principio, vengono sostenuti investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli soltanto in aziende di provata redditività, sulla base di una valutazione delle loro prospettive ⁽¹⁶⁾ e che rispettano requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali. Tuttavia, se gli investimenti sono realizzati allo scopo di conformarsi a nuovi requisiti minimi in materia di ambiente, igiene o benessere degli animali, il sostegno può essere concesso per raggiungere questi nuovi requisiti. Il tasso di aiuto non può superare il 50 % degli investimenti ammessi a beneficiarne nelle regioni dell'obiettivo 1 e il 40 % nelle altre regioni. A tale fine le spese ammissibili comprendono:

- la costruzione, l'acquisizione o il miglioramento di beni immobili;
- le nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici;
- le spese generali, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti o licenze, fino ad un massimo del 12 % delle spese sopra indicate.

4.2.4. Tuttavia, nel caso di aiuti di Stato relativi ad investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli concessi nell'ambito di un regime di aiuto regionale già approvato dalla Commissione in conformità agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a finalità regionale ⁽¹⁷⁾, gli aiuti possono essere autorizzati fino all'intensità stabilita nell'ambito di detto regime. In tali casi le spese ammissibili sono quelle specificate negli orientamenti di cui sopra e comprendono aiuti per gli investimenti immateriali e per la creazione di posti di lavoro risultanti da un progetto di investimento iniziale realizzato secondo i citati orientamenti.

⁽¹⁵⁾ Orientamenti per gli aiuti di Stato relativi agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli (GU C 29 del 2.2.1996, pag. 4), sostituiti dai presenti orientamenti.

⁽¹⁶⁾ Non possono essere concessi aiuti ad imprese in difficoltà finanziarie tranne qualora tali aiuti soddisfino le condizioni stabilite negli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (cfr. nota 11).

⁽¹⁷⁾ Cfr. nota 7.

12.8.2000

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

C 232/25

C 28/8

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

1.2.2000

4.2.5. Non sono concessi aiuti a norma dei punti 4.2.3 o 4.2.4 se non vengono fornite prove sufficienti dell'esistenza di normali sbocchi di mercato per i prodotti. Si procederà quindi ad una valutazione, al livello opportuno, incentrata sui prodotti di cui trattasi, sui tipi di investimenti e sulla capacità esistente e prevista. A tal fine si terrà conto di eventuali restrizioni alla produzione o di limitazioni del sostegno comunitario nel quadro delle organizzazioni comuni di mercato. In particolare: non viene concesso alcun aiuto che contravenga ai divieti o alle restrizioni stabilite nelle organizzazioni comuni di mercato ⁽¹⁸⁾; non viene concesso alcun aiuto che riguardi la fabbricazione e la commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari.

4.2.6. Gli aiuti ad investimenti con spese ammissibili superiori a 25 milioni di EUR e gli aiuti di importo effettivo superiore a 12 milioni di EUR sono oggetto di notifica specifica alla Commissione a norma dell'articolo 83, paragrafo 3, del trattato.

4.3. AIUTI AD INVESTIMENTI VOLTI A PROMUOVERE LA DIVERSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE

4.3.1. La promozione della diversificazione delle attività agricole è un elemento importante della politica comunitaria di sviluppo rurale. La Commissione considera pertanto con favore tale tipo di aiuti, che possono stimolare lo sviluppo dell'economia rurale nel suo complesso.

4.3.2. I presenti orientamenti non riguardano gli aiuti concessi per promuovere la diversificazione di attività non connesse alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I, quali l'agriturismo, lo sviluppo di attività artigianali o l'acquacoltura, benché essi rientrino nel campo di applicazione del regolamento sullo sviluppo rurale. Tali aiuti sono pertanto valutati sulla base dei principi che la Commissione applica di consueto agli aiuti al di fuori del settore agricolo, in particolare la regola de minimis, la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, gli orientamenti per gli aiuti di Stato a finalità regionale e, ove appropriato, gli orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

4.3.3. Alcuni problemi sono sorti in passato per quanto riguarda la corretta valutazione degli aiuti intesi a pro-

muovere la diversificazione di altre attività connesse alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I. Non risultava chiaro, ad esempio, se gli aiuti per le attività di trasformazione e di commercializzazione che si svolgono in azienda dovessero essere valutati come aiuti agli investimenti nelle aziende agricole oppure come aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli. In futuro la Commissione utilizzerà i seguenti criteri.

Nel caso di aiuti ad investimenti su scala ridotta, qualora le spese ammissibili non superino globalmente i limiti degli investimenti totali che possono beneficiare degli aiuti fissati dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 7 del regolamento sullo sviluppo rurale, la Commissione considererà tali misure come aiuti agli investimenti nelle aziende agricole e le valuterà conformemente al punto 4.1. Gli aiuti agli investimenti su larga scala verranno invece esaminati come aiuti per le attività di trasformazione e di commercializzazione conformemente al punto 4.2.

5. AIUTI NEL SETTORE AMBIENTALE

5.1. PRINCIPI GENERALI

5.1.1. A norma dell'articolo 174 del trattato, la politica della Comunità in materia ambientale mira ad un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga».

5.1.2. Il regolamento sullo sviluppo rurale riconosce lo stretto nesso esistente tra agricoltura e ambiente e prevede disposizioni specifiche secondo cui i beneficiari degli aiuti comunitari sono tenuti a rispettare requisiti ambientali minimi. Per analogia la Commissione applicherà tali disposizioni nella valutazione dei regimi di aiuti di Stato.

5.1.3. Tutti i regimi di aiuto nel settore agricolo devono essere compatibili con gli obiettivi generali della politica comunitaria in materia ambientale. In particolare, i regimi di aiuto che non accordano sufficiente priorità all'eliminazione dell'inquinamento alla fonte o alla corretta applicazione del principio «chi inquina paga» non possono essere considerati compatibili con l'interesse comune e non sono pertanto autorizzati dalla Commissione.

⁽¹⁸⁾ In particolare la Commissione ritiene che, fatte salve le eccezioni espressamente previste dai pertinenti testi normativi, gli aiuti agli investimenti in attività di trasformazione e commercializzazione nel settore dello zucchero siano in generale implicitamente vietati dalle disposizioni dell'organizzazione comune di mercato.

C 232/26

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

12.8.2000

1.2.2000

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

C 28/9

5.2. AIUTI A FAVORE DI INVESTIMENTI NEL SETTORE AMBIENTALE

Dato che i summenzionati orientamenti in materia di aiuti agli investimenti tengono pienamente conto del caso particolare degli aiuti per investimenti nel settore ambientale, non è più necessario prevedere deroghe specifiche per tale categoria di aiuti, i quali verranno pertanto valutati rispetto alle norme generali di cui al precedente capitolo 4.

5.3. AIUTI A FAVORE DI IMPEGNI NEL SETTORE AGROAMBIENTALE

5.3.1. Il capo VI del titolo II del regolamento sullo sviluppo rurale stabilisce norme concernenti il sostegno comunitario ai metodi di produzione agricola finalizzati alla protezione dell'ambiente e alla conservazione dello spazio naturale. Il finanziamento comunitario, concesso sulla base di impegni volontariamente assunti dagli agricoltori per un periodo minimo di cinque anni, consiste in un pagamento massimo di 600 EUR per ettaro per colture annuali, 900 EUR per ettaro per colture perenni specializzate e 450 EUR per ettaro per altri usi della terra. Le condizioni per il pagamento della sovvenzione comunitaria sono esposte agli articoli 22, 23, e 24 del regolamento sullo sviluppo rurale e agli articoli da 12 a 20 del regolamento di attuazione⁽¹⁹⁾. L'articolo 51, paragrafo 4, del regolamento sullo sviluppo rurale vieta gli aiuti di Stato a favore degli agricoltori che sottoscrivono un impegno di tipo agroambientale senza soddisfare le condizioni prescritte.

5.3.2. L'articolo 51, paragrafo 4, prevede tuttavia che possano essere accordati aiuti supplementari che superino i massimali fissati dall'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento sullo sviluppo rurale, purché siano giustificati ai sensi del paragrafo 1 di detto articolo. Inoltre, in casi eccezionali debitamente motivati, si può derogare alla durata minima di tali impegni.

5.3.3. Secondo l'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento sullo sviluppo rurale, il sostegno agli impegni agroambientali viene concesso annualmente ed è calcolato sulla base delle perdite di reddito, dei costi aggiuntivi derivanti dall'impegno assunto e dalla necessità di fornire un incentivo. Pertanto, se uno Stato membro intende concedere un aiuto supplementare che superi i massimali fissati a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, deve presentare la documentazione comprovante che la misura soddisfa tutte le condizioni stabilite nel regolamento sullo sviluppo rurale e nel regolamento di applicazione, nonché la giustificazione dei pagamenti aggiuntivi corredata di una distinta dettagliata dei costi sulla base delle perdite di reddito, dei costi aggiuntivi

derivanti dall'impegno assunto e dalla necessità di fornire un incentivo.

Ai fini del calcolo del livello di sostegno annuale può inoltre essere preso in considerazione il costo di eventuali investimenti non remunerativi necessari alla realizzazione dell'impegno. In tale ambito gli investimenti sono considerati non remunerativi qualora non comportino di norma aumenti netti significativi del valore o della redditività dell'azienda.

5.3.4. Nel valutare la compatibilità dei pagamenti aggiuntivi, la Commissione applicherà i principi stabiliti nel regolamento sullo sviluppo rurale e nel regolamento di attuazione. In particolare, il livello di riferimento per il calcolo delle perdite di reddito e dei costi aggiuntivi derivanti dall'impegno assunto è dato dalle normali buone pratiche agricole invalse nella zona in cui è applicata la misura in oggetto. Possono essere prese in considerazione, qualora lo giustifichino le condizioni agronomiche o ambientali, le conseguenze economiche dell'esodo rurale o della cessazione di determinati metodi di produzione.

5.3.5. La necessità di fornire un incentivo è stabilita dallo Stato membro sulla base di criteri oggettivi. Tale incentivo non può superare il 20 % delle perdite di reddito e dei costi aggiuntivi indotti dall'impegno, tranne qualora si dimostri la necessità di una percentuale più elevata per applicare efficacemente la misura.

5.3.6. Qualora, in via eccezionale, uno Stato membro proponga di accordare aiuti di Stato per impegni di durata inferiore a quella prevista dal regolamento sullo sviluppo rurale, esso deve fornire una giustificazione dettagliata, in cui si dimostri che gli effetti ambientali della misura si possono pienamente esplicitare nel periodo indicato. L'importo degli aiuti proposto deve riflettere la durata più breve degli impegni assunti.

5.4. AIUTI A FAVORE DEGLI AGRICOLTORI RESIDENTI IN ZONE SOGGETTE A VINCOLI AMBIENTALI AI SENSI DELLA NORMATIVA COMUNITARIA

5.4.1. L'articolo 16 del regolamento sullo sviluppo rurale istituisce una nuova forma di sostegno comunitario a beneficio degli agricoltori volto a compensare i costi e le perdite di reddito originati, nelle zone sottoposte a vincolo ambientale, dall'attuazione di limitazioni degli usi agricoli basate su disposizioni comunitarie in materia di protezione dell'ambiente, se e in quanto tali pagamenti siano necessari per risolvere i problemi specifici derivanti da dette disposizioni. L'importo dei pagamenti deve essere fissato in modo da evitare com-

⁽¹⁹⁾ Cfr. nota 12.

12.8.2000

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

C 232/27

C 28/10

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

1.2.2000

pensazioni eccessive, specie per i pagamenti destinati a zone svantaggiate. Gli importi massimi ammessi a fruire del sostegno comunitario sono stabiliti a 200 EUR/ha. A norma dell'articolo 21 del regolamento sullo sviluppo rurale, la superficie totale di tali zone, insieme a quella di altre zone assimilabili a zone svantaggiate a norma dell'articolo 20 dello stesso regolamento, non può superare il 10 % della superficie complessiva dello Stato membro interessato.

rivanti dall'impiego di mezzi di produzione ecocompatibili invece di processi produttivi tradizionali. L'elemento di aiuti dovrebbe limitarsi alla compensazione dell'incidenza dei costi aggiuntivi ed essere oggetto di riesame periodico almeno ogni cinque anni al fine di tener conto delle variazioni dei costi relativi dei vari mezzi di produzione e dei benefici di carattere commerciale che possono derivare dall'uso di mezzi di produzione più compatibili con le esigenze ambientali.

5.4.2. La Commissione esaminerà caso per caso le proposte di concessione di aiuti di Stato a favore di tali zone, tenendo conto dei criteri sopra esposti nonché dei principi relativi alla concessione di contributi comunitari fissati nell'ambito della programmazione dello sviluppo rurale. Nel corso di tale valutazione la Commissione terrà conto del tipo di limitazioni imposte agli agricoltori. Di norma gli aiuti saranno consentiti unicamente per gli obblighi che eccedono il quadro delle buone pratiche agricole. Qualunque aiuto concesso in violazione del principio «chi inquina paga» dovrebbe avere carattere eccezionale, temporaneo e decrescente.

5.5.4. Per assorbire i costi ambientali nei costi di produzione, gli Stati membri ricorrono sempre più di frequente a tasse ambientali, come le tasse sull'energia o sulle emissioni nell'ambiente agricolo di sostanze a rischio, come antiparassitari ed erbicidi. Talvolta, per non aggravare l'onere fiscale complessivo sul settore agricolo, queste tasse vengono interamente o parzialmente controbilanciate da riduzioni in altri settori, quali la manodopera, la proprietà o il reddito. Purché tali riduzioni vengano applicate in maniera imparziale a tutto il settore agricolo, in genere la Commissione considera con favore queste misure, sempreché esse costituiscano effettivamente aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. In alcuni casi possono tuttavia essere concesse specifiche esenzioni totali o parziali da queste tasse a favore di determinati settori della produzione agricola o di taluni tipi di produttori. La Commissione nutre delle riserve su questo tipo di esenzioni, che per loro natura sono per lo più accordate in relazione a sistemi di produzione intensivi, che presentano i maggiori problemi dal punto di vista dell'ambiente, dell'igiene e del benessere degli animali. Aiuti di questo tipo possono pertanto essere autorizzati soltanto su base temporanea e decrescente e per una durata massima di cinque anni, ove si dimostri che essi sono necessari per compensare una perdita di competitività sul piano internazionale e che il regime di aiuti costituisce un incentivo reale a ridurre l'uso delle sostanze dannose in questione.

5.5 AIUTI AL FUNZIONAMENTO

5.5.1. Conformemente ad una prassi consolidata, la Commissione generalmente non approva gli aiuti al funzionamento che alleviano alle imprese, comprese quelle agricole, i costi risultanti dall'inquinamento o dai danni da esse cagionati. Essa ammette eccezioni a questo principio soltanto in casi debitamente giustificati.

5.5.2. Un sussidio temporaneo per compensare i costi dell'adeguamento a nuovi requisiti nazionali obbligatori in materia ambientale, più rigorosi della normativa comunitaria esistente, può essere giustificato ove necessario per controbilanciare una perdita di competitività a livello internazionale. Gli aiuti devono essere temporanei e decrescenti e, in linea di principio, di durata non superiore a cinque anni; detti aiuti non devono inizialmente superare l'importo necessario a compensare il produttore della differenza tra i costi di adeguamento alle disposizioni nazionali e quelli di adeguamento alle disposizioni comunitarie. La Commissione terrà inoltre conto di ciò che i beneficiari devono fare per ridurre l'inquinamento da essi causato.

5.5.3. In casi debitamente giustificati, come per gli aiuti allo sviluppo dei biocarburanti, la Commissione può inoltre approvare aiuti al funzionamento qualora si dimostrino necessari per compensare i costi aggiuntivi de-

5.6. ALTRI AIUTI AMBIENTALI

5.6.1. Aiuti per attività di informazione, formazione e consulenza a favore dei produttori agricoli e delle imprese su questioni di carattere ambientale verranno autorizzati conformemente alle sezioni 13 e 14.

5.6.2. Altri aiuti ambientali nel settore agricolo verranno valutati caso per caso, tenendo conto dei principi stabiliti nel trattato e nella disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente⁽²⁰⁾.

⁽²⁰⁾ GU C 72 del 10.3.1994, pag. 3.

C 232/28

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

12.8.2000

1.2.2000

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

C 28/11

6. **AIUTI VOLTI A COMPENSARE GLI SVANTAGGI NATURALI NELLE REGIONI SVANTAGGIATE**

6.1. L'articolo 51, paragrafo 3, del regolamento sullo sviluppo rurale vieta la concessione di aiuti di Stato agli agricoltori per compensare gli svantaggi naturali presenti nelle regioni svantaggiate, a meno che gli aiuti soddisfino le condizioni di cui agli articoli 14 e 15 del medesimo regolamento.

6.2. Qualora gli aiuti di Stato siano associati a contributi concessi ai sensi del regolamento sullo sviluppo rurale, il finanziamento globale versato agli agricoltori non deve superare gli importi determinati a norma dell'articolo 15 del regolamento suddetto.

7. **AIUTI ALL'INSEDIAMENTO DEI GIOVANI AGRICOLTORI**

7.1. Il sostegno all'insediamento dei giovani agricoltori incoraggia lo sviluppo globale del settore e previene l'esodo rurale. Gli articoli 7 e 8 del regolamento sullo sviluppo rurale prevedono pertanto un regime comunitario di sostegno all'insediamento dei giovani agricoltori.

7.2. Aiuti di Stato a sostegno dell'insediamento dei giovani agricoltori possono essere accordati alle medesime condizioni. Globalmente, la sovvenzione concessa ai sensi del regolamento sullo sviluppo rurale e quella erogata sotto forma di aiuti di Stato non possono di norma superare i massimali fissati all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento citato. La Commissione autorizza aiuti di Stato supplementari che possono superare tali limiti, fino a un importo di 25 000 EUR, in particolare qualora ciò sia giustificato dai costi estremamente elevati di insediamento nella regione interessata.

8. **AIUTI AL PREPENSIONAMENTO E ALLA CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA**

8.1. La Commissione considera favorevolmente i regimi di aiuto intesi ad incoraggiare gli agricoltori più anziani al prepensionamento. Purché tali regimi pongano come condizione la cessazione permanente e definitiva delle attività agricole a fini commerciali, essi hanno un impatto limitato sulla concorrenza e contribuiscono invece allo sviluppo complessivo del settore nel lungo periodo. Pertanto, oltre al sostegno comunitario previsto agli articoli 10, 11 e 12 del regolamento sullo sviluppo rurale, la Commissione autorizza aiuti di Stato per questo tipo di misura.

8.2. Negli ultimi anni diversi Stati membri hanno notificato alla Commissione regimi di aiuti intesi a favorire il ritiro dall'attività agricola di agricoltori costretti a ces-

sare l'attività per motivi economici. La Commissione ritiene che i regimi di aiuto a favore della cessazione di attività agricole economicamente non sostenibili contribuiscano allo sviluppo complessivo del settore nel lungo periodo. Inoltre, tali regimi di aiuto rivestono un'importante funzione sociale in quanto sono intesi a favorire l'integrazione dei soggetti interessati in altri comparti economici. Pertanto, la Commissione autorizza aiuti di Stato per questo tipo di misure purché sia soddisfatta la condizione della cessazione permanente e definitiva delle attività agricole a fini commerciali.

9. **AIUTI PER LA CHIUSURA DELLA CAPACITÀ DI PRODUZIONE, DI TRASFORMAZIONE E DI COMMERCIALIZZAZIONE**

9.1. Negli ultimi anni la Commissione ha ricevuto numerose notifiche relative all'erogazione di aiuti di Stato per l'abbondono della capacità. In passato la Commissione ha considerato con favore tali regimi, nella misura in cui essi fossero coerenti con altri provvedimenti comunitari intesi a ridurre la capacità di produzione e purché fossero soddisfatte le seguenti condizioni:

— deve trattarsi di un aiuto nell'interesse generale del settore in questione;

— il beneficiario deve fornire una contropartita;

— deve essere esclusa la possibilità che si configuri un aiuto al salvataggio e alla ristrutturazione;

— non deve verificarsi sovracompensazione della perdita del valore di capitale e del reddito futuro.

9.2. Affinché questi aiuti non siano considerati meri aiuti al funzionamento a vantaggio delle imprese interessate, il prerequisito per la concessione è la dimostrazione della loro utilità nell'interesse di tutto il settore. Qualora non esista sovraccapacità e sia chiaro che si procede alla chiusura della capacità per motivi sanitari o ambientali, ciò è sufficiente a dimostrare che tale condizione è soddisfatta.

In altri casi gli aiuti vanno erogati solo nei settori caratterizzati da un chiaro eccesso di capacità produttiva a livello regionale o nazionale. In tali casi si può ragionevolmente prevedere che la dinamica del mercato finirà per determinare i necessari adeguamenti strutturali. Gli aiuti per la riduzione della capacità possono quindi essere ammessi soltanto qualora facciano parte di un programma di ristrutturazione del

12.8.2000

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

C 232/29

C 28/12

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

1.2.2000

settore che abbia fissato gli obiettivi e un calendario specifico. In questi casi la Commissione non accetterà più regimi di aiuto di durata illimitata, in quanto l'esperienza insegna che tali regimi possono comportare il rinvio dei mutamenti necessari. La Commissione si riserva la facoltà di subordinare l'autorizzazione dell'aiuto a determinate condizioni e richiederà di norma la presentazione di una relazione annuale sull'attuazione del regime.

9.3. Non vengono accordati aiuti che interferirebbero con i meccanismi delle organizzazioni comuni di mercato. I regimi di aiuti relativi ai settori soggetti a limitazioni o a quote di produzione verranno valutati caso per caso.

9.4. Il beneficiario dell'aiuto deve fornire una contropartita adeguata, di solito consistente nella decisione definitiva e irrevocabile di porre fine irrevocabilmente alla capacità di produzione di cui trattasi. Ciò comporta la cessazione definitiva della produzione da parte dell'impresa o la chiusura di un determinato impianto. Dal beneficiario si devono ottenere impegni giuridicamente vincolanti che la cessazione è definitiva e irreversibile. Tali impegni devono essere vincolanti anche per eventuali futuri acquirenti dello stabilimento di cui trattasi. Tuttavia, qualora sia già stata posta definitivamente fine alla capacità di produzione, o qualora la chiusura risulti inevitabile, non vi è contropartita da parte del beneficiario e l'aiuto non può essere erogato.

9.5. Si deve escludere la possibilità che l'aiuto sia erogato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. Pertanto, qualora il beneficiario dell'aiuto si trovi in una situazione in difficoltà finanziaria, l'aiuto è valutato alla luce degli orientamenti comunitari in materia di salvataggio e ristrutturazione di imprese in difficoltà.

9.6. Il regime deve essere accessibile, alle medesime condizioni, a tutti gli operatori economici del settore interessato. L'importo degli aiuti deve essere tassativamente limitato al compenso per la perdita di valore degli attivi più un incentivo pari al massimo al 20 % del valore di detti attivi. Tuttavia, possono essere erogati anche aiuti destinati a compensare gli oneri sociali obbligatori derivanti dall'attuazione del regime.

9.7. Poiché l'obiettivo di queste misure di aiuto è la ristrutturazione del settore interessato, nell'intento di favorire quegli operatori economici che vi rimangono attivi e al fine di ridurre il rischio potenziale di distorsione di concorrenza e di compensazioni eccessive, la

Commissione ritiene che almeno la metà dei costi relativi a questi aiuti debba essere sostenuta dal settore, attraverso contributi volontari o prelievi obbligatori. Tale condizione non si applica qualora la chiusura avvenga per motivi sanitari o ambientali.

10. AIUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI

10.1. A causa della natura incostante della produzione agricola, la Commissione ha sempre considerato con favore la concessione di aiuti all'avviamento che incentivino la costituzione di associazioni di produttori, in modo da concentrare l'offerta e adeguare la produzione alle esigenze del mercato. In passato il sostegno alla costituzione delle associazioni di produttori in alcune regioni era stato concesso dalla Comunità conformemente al regolamento (CE) n. 952/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997, concernente le associazioni di produttori e le relative unioni ⁽²¹⁾. Tuttavia, con l'adozione del regolamento sullo sviluppo rurale, il Consiglio ha ritenuto che, poiché numerose organizzazioni comuni di mercato contemplano aiuti a favore delle associazioni di produttori e relative unioni, non era più necessario prevedere un sostegno specifico per queste associazioni nel quadro dello sviluppo rurale. La Commissione ritiene che tale cambiamento non impedisca di concedere aiuti di Stato per la costituzione di organizzazioni di produttori, che aiutino gli agricoltori ad adeguare la produzione alla domanda, in particolare nei settori per i quali non siano previste forme di sostegno nell'ambito dell'organizzazione comune di mercato. È tuttavia necessario rivedere la politica della Commissione in relazione a questo tipo di aiuti alla luce dei recenti sviluppi.

10.2. La presente sezione riguarda soltanto gli aiuti all'avviamento accordati alle associazioni o alle unioni di produttori ammissibili a norma della legislazione dello Stato membro interessato. Un'associazione di produttori viene costituita allo scopo di consentire ai soci di adattare di concerto la loro produzione alle esigenze di mercato, in particolare concentrando l'offerta. Le unioni sono costituite da associazioni di produttori riconosciute e perseguono i medesimi obiettivi su scala più ampia.

10.3. Il regolamento sulle associazioni di produttori deve prevedere l'obbligo dei soci di commercializzare la produzione secondo le norme di conferimento e di immissione sul mercato stabilite dall'associazione. Tali norme possono consentire la commercializzazione diretta da parte del produttore di una quota della produzione. Inoltre, i produttori che aderiscono all'associazione devono rimanerne membri per un minimo di

⁽²¹⁾ GU L 142 del 2.6.1997, pag. 30.

C 232/30

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

12.8.2000

1.2.2000

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

C 28/13

tre anni e fornire un preavviso di almeno dodici mesi prima di recedere. L'associazione deve inoltre dotarsi di norme comuni di produzione, in particolare per quanto riguarda la qualità dei prodotti o l'utilizzazione di pratiche biologiche, di norme di immissione sul mercato e di norme di conoscenza della produzione, in particolare informazione in materia di raccolto e disponibilità. Fatti salvi tali requisiti, tuttavia, i produttori restano responsabili della gestione delle proprie aziende. Nessun aiuto può essere concesso nell'ambito della presente sezione ad organizzazioni di produttori come imprese o cooperative, il cui obiettivo è la gestione di una o più aziende agricole e che quindi sono di fatto considerate come singoli produttori. Le organizzazioni di produttori dovranno in ogni caso assicurare il rispetto delle norme sulla concorrenza.

10.4. Qualora le organizzazioni comuni di mercato prevedano un sostegno a favore delle associazioni o unioni di produttori nel settore di cui trattasi, la Commissione esaminerà caso per caso le proposte di aiuti di Stato, verificando la compatibilità delle suddette misure con gli obiettivi delle organizzazioni comuni.

10.5. Negli altri casi, la Commissione continuerà a valutare le proposte di aiuti di Stato in conformità ai principi precedentemente applicati. Ciò significa che possono essere concessi aiuti temporanei e decrescenti a copertura dei costi amministrativi di avviamento dell'associazione o dell'unione. A tale scopo le spese ammissibili comprendono l'affitto dei locali ⁽²²⁾, l'acquisto di attrezzatura da ufficio, compresi materiale e programmi informatici, i costi del personale, i costi di esercizio, le spese legali e amministrative. In linea di massima l'importo degli aiuti non può superare nel primo anno il 100 % dei costi sostenuti ed è ridotto del 20 % per ciascun anno di esercizio, in modo che al quinto anno sia limitato al 20 % dei costi effettivi di quell'anno. Non possono essere concessi aiuti in relazione a spese sostenute dopo il quinto anno né dopo sette anni dal riconoscimento dell'organizzazione di produttori.

10.6. In deroga a quanto previsto al paragrafo precedente, la Commissione autorizzerà la concessione di nuovi aiuti all'avviamento nel caso di un ampliamento significativo delle attività dell'associazione o dell'unione di produttori in questione, ad esempio al fine di estendere l'attività a nuovi prodotti o nuovi settori ⁽²³⁾. Sono

ammissibili ai nuovi aiuti unicamente le spese derivanti dai compiti aggiuntivi svolti dall'associazione o dall'unione di produttori; per il resto si applicano le altre condizioni esposte nella presente sezione.

10.7. La presente sezione non riguarda gli aiuti concessi ad altre associazioni agricole che svolgono funzioni a livello produttivo, quali servizi di mutuo sostegno, di sostituzione e di gestione nelle aziende dei soci, senza essere coinvolte nell'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato. La Commissione applicherà tuttavia i principi esposti in questa sezione agli aiuti accordati a copertura dei costi di avviamento delle associazioni di produttori responsabili per la supervisione dell'uso delle denominazioni di origine o dei marchi di qualità.

10.8. Gli aiuti concessi alle associazioni o alle unioni di produttori a copertura di spese non connesse ai costi di avviamento, quali investimenti o attività promozionali, saranno valutati in conformità alla normativa che disciplina tali aiuti. Nel caso degli aiuti agli investimenti nella produzione primaria, il limite massimo delle spese ammissibili di cui al punto 4.1.1.8 sarà determinato con riferimento ai singoli membri del gruppo.

10.9. I regimi di aiuti autorizzati ai sensi della presente sezione potranno essere modificati per tener conto di eventuali cambiamenti nei regolamenti che disciplinano le organizzazioni comuni di mercato.

10.10. In alternativa alla concessione di aiuti alle associazioni o alle unioni di produttori, gli aiuti possono essere erogati direttamente ai produttori a titolo di compenso dei contributi versati per le spese amministrative di dette associazioni nel quinquennio successivo alla costituzione dell'associazione. L'importo degli aiuti è calcolato conformemente al punto 10.5.

11. AIUTI A TITOLO DI COMPENSO DEI DANNI CAUSATI ALLA PRODUZIONE AGRICOLA O AI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA

11.1. PRINCIPI GENERALI

11.1.1. Gli aiuti di Stato nel settore agricolo prevedono una serie di misure intese a tutelare gli agricoltori nei confronti di danni alla produzione agricola o ai mezzi di produzione, compresi fabbricati e piantagioni, causati da eventi impreveduti quali calamità naturali, avverse

⁽²²⁾ Se i locali vengono acquistati, le spese ammissibili sono limitate al costo della locazione ai tassi di mercato.

⁽²³⁾ L'adesione di nuovi membri non è di per sé considerata un ampliamento significativo delle attività dell'associazione, a meno che dia luogo ad un'espansione quantitativa delle attività del gruppo pari almeno al 30 %.

12.8.2000

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

C 232/31

C 28/14

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

1.2.2000

condizioni atmosferiche o l'insorgenza di epizoozie o fitopatie ⁽²⁴⁾. L'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato sancisce la compatibilità con il mercato comune degli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali. La Commissione, tuttavia, sulla base dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, ha accettato l'inserimento di altri due tipi di aiuti in questa categoria, e precisamente:

- aiuti volti a promuovere l'adozione di misure preventive contro l'insorgenza di epizoozie e fitopatie, tra cui il compenso per danni arrecati da determinate malattie;
- aiuti volti a incentivare la stipula di contratti assicurativi contro i rischi di perdita della produzione agricola o dei mezzi di produzione.

11.1.2. Per evitare il rischio di falsare la concorrenza, la Commissione ritiene importante assicurare che gli aiuti destinati a indennizzare gli agricoltori dei danni causati alla produzione agricola siano versati il più presto possibile dopo il verificarsi dell'evento in questione, fatte salve eventuali limitazioni amministrative o di bilancio. Il pagamento dell'aiuto diversi anni dopo l'evento in questione può infatti produrre gli stessi effetti economici di un aiuto al funzionamento. Questo si verifica soprattutto quando l'aiuto è versato con effetto retroattivo in relazione a domande che all'epoca non erano state adeguatamente documentate. Pertanto, in assenza di una specifica giustificazione, come ad esempio la natura e la portata dell'evento o l'effetto ritardato o continuato del danno, la Commissione non autorizzerà proposte di aiuti presentate più di tre anni dopo il verificarsi dell'evento.

11.2. AIUTI DESTINATI AD OVVIARE AI DANNI ARRECATI DALLE CALAMITÀ NATURALI O DA ALTRI EVENTI ECCEZIONALI

11.2.1. La prassi costante della Commissione è quella di dare un'interpretazione restrittiva delle nozioni di «calamità naturale» e di «evento eccezionale» di cui all'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato, in quanto esse costituiscono eccezioni al principio generale dell'incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune, sancito dall'articolo 87, paragrafo 1. Finora la Commissione ha considerato come calamità naturali terremoti, valanghe, frane e inondazioni. Tra gli eventi eccezionali sono stati accettati la guerra, i disordini interni e gli scioperi e, con alcune riserve e in funzione della loro estensione, gravi incidenti nucleari o industriali e incendi che causano perdite estese. D'altro

canto, la Commissione non ha riconosciuto come evento eccezionale un incendio scoppiato in un unico stabilimento di trasformazione coperto da normale assicurazione commerciale. In generale la Commissione non considera come calamità naturali o eventi eccezionali l'insorgenza di epizoozie o fitopatie, anche se in un caso la Commissione ha effettivamente riconosciuto come un evento eccezionale l'estesa diffusione di una malattia animale completamente nuova. A causa delle difficoltà di previsione di tali eventi, la Commissione continuerà a valutare caso per caso le proposte di concessione di aiuti a norma dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), tenendo conto della prassi precedentemente seguita nel settore.

11.2.2. Una volta confermata la calamità naturale o l'evento eccezionale, la Commissione autorizza aiuti fino al 100 % a titolo di indennizzo dei danni materiali. Il compenso va solitamente calcolato per singolo beneficiario e, onde evitare compensazioni eccessive, vanno dedotti dall'importo dell'aiuto eventuali pagamenti dovuti, ad esempio nell'ambito di polizze assicurative. La Commissione accorda inoltre aiuti destinati a indennizzare gli agricoltori delle perdite di reddito dovute alla distruzione dei mezzi di produzione agricoli, purché non vi sia compensazione eccessiva.

11.3. AIUTI DESTINATI A INDENNIZZARE GLI AGRICOLTORI DELLE PERDITE CAUSATE DA AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE

11.3.1. Secondo la prassi costante della Commissione, avverse condizioni atmosferiche quali gelo, grandine, ghiaccio, pioggia o siccità non possono come tali essere considerate calamità naturali ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato. Tuttavia, a causa dei danni che tali eventi possono arrecare alla produzione agricola o ai mezzi di produzione agricoli, la Commissione ha accettato di assimilare tali eventi a calamità naturali se il danno raggiunge una determinata soglia, fissata al 20 % della produzione normale nelle zone svantaggiate e al 30 % nelle altre zone. Poiché la produzione agricola è intrinsecamente variabile, appare necessario mantenere tale soglia per evitare che le condizioni atmosferiche vengano addotte come pretesto per il pagamento di aiuti al funzionamento. Per consentire alla Commissione di valutare questi regimi di aiuti, le notifiche di misure di aiuti a titolo di indennizzo dei danni causati da avverse condizioni atmosferiche vanno corredate di adeguate informazioni meteorologiche.

11.3.2. Qualora siano state danneggiate le colture annuali, la soglia del 20 % o del 30 % va determinata sulla base del confronto tra la produzione lorda della coltura di cui trattasi nell'anno in questione e la produzione annua lorda in un anno normale. Quest'ultima va generalmente calcolata prendendo come riferimento la produzione lorda media nelle tre campagne precedenti, escludendo gli anni in cui è stato pagato un compenso in seguito ad avverse condizioni atmosferiche. La Commissione accetterà tuttavia metodi alternativi di calcolo della produzione normale, compresi valori di

⁽²⁴⁾ Ai fini della presente sezione le fitopatie comprendono i parassiti.

C 232/32

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

12.8.2000

1.2.2000

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

C 28/15

riferimento regionali, purché sia stato accertato che tali valori sono rappresentativi e non basati su rese eccessivamente elevate. L'importo dell'aiuto pagabile viene calcolato una volta determinato il volume della perdita di produzione. Per evitare compensazioni eccessive, l'importo dell'aiuto pagabile non deve superare il livello medio della produzione durante il periodo normale moltiplicato per il prezzo medio nello stesso periodo, da cui si sottrae la produzione effettiva nell'anno in cui si è verificato l'evento moltiplicata per il prezzo medio in quell'anno. Dall'importo dell'aiuto vanno inoltre detratti eventuali pagamenti diretti.

11.3.3. Di norma, il calcolo della perdita va effettuato per ogni singola azienda, soprattutto qualora l'indennizzo riguardi danni causati da eventi localizzati. Tuttavia, qualora le avversità atmosferiche abbiano colpito un'ampia zona con la stessa intensità, la Commissione accetta che i pagamenti si basino su una media delle perdite, purché queste siano rappresentative e non comportino compensazioni eccessive particolarmente rilevanti per nessuno dei beneficiari.

11.3.4. Nel caso di danni ai mezzi di produzione i cui effetti si protraggono per più anni, ad esempio la distruzione parziale dei frutti arborei a causa del gelo, per la prima raccolta dopo il verificarsi dell'evento, la perdita reale rispetto a un anno normale, determinata secondo i criteri esposti nei paragrafi precedenti, deve essere superiore al 10 %, mentre la perdita reale moltiplicata per il numero di anni per i quali la produzione è persa deve superare il 20 % nelle zone svantaggiate e il 30 % nelle altre zone.

11.3.5. La Commissione applicherà per analogia i principi sopra esposti agli aiuti destinati a compensare i danni arrecati al bestiame da avverse condizioni atmosferiche.

11.3.6. Al fine di evitare compensazioni eccessive, vanno detratte dall'importo dell'aiuto eventuali somme percepite a titolo di regimi assicurativi. Occorre inoltre tener conto delle spese ordinarie non sostenute dall'agricoltore, come nel caso in cui non sia necessario effettuare il raccolto. Tuttavia, qualora tali spese risultino maggiorate per effetto delle avverse condizioni atmosferiche, può essere concesso un aiuto supplementare a copertura di tali spese.

11.3.7. Gli aiuti a titolo di indennizzo dei danni causati ad edifici e attrezzature da avversità atmosferiche (ad esempio, i danni causati alle serre dalla grandine) sono ammessi fino al 100 % dei costi effettivi, senza che venga applicata una soglia minima.

11.3.8. In linea di massima sono ammessi a beneficiare degli aiuti descritti nella presente sezione soltanto gli agricoltori, oppure l'associazione di produttori di appartenenza; in tal caso l'importo dell'aiuto non deve superare il danno effettivo subito dall'agricoltore.

11.4. AIUTI DESTINATI ALLA LOTTA CONTRO LE EPIZOOZIE E LE FITOPATIE

11.4.1. Di norma, per un agricoltore la perdita di alcuni capi di bestiame o di un raccolto a causa di una malattia non costituisce una calamità naturale o un evento eccezionale ai sensi del trattato. In tali casi, gli indennizzi per le perdite subite e gli aiuti per prevenire perdite future possono soltanto essere autorizzati dalla Commissione a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, il quale sancisce che gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività possono essere considerati compatibili con il mercato comune, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

11.4.2. In conformità a questi principi, la Commissione ritiene che gli aiuti agli agricoltori a titolo di indennizzo delle perdite causate da epizoozie o fitopatie possano essere autorizzati unicamente nell'ambito di un idoneo programma di prevenzione, controllo ed eradicazione della malattia in questione realizzato a livello comunitario, nazionale o regionale. Aiuti intesi semplicemente

12.8.2000

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

C 232/33

C 28/16

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

1.2.2000

a compensare gli agricoltori delle perdite subite, ma che non prevedano alcuna iniziativa per risolvere il problema alla fonte, vanno considerati meri aiuti al funzionamento, che sono incompatibili con il mercato comune. La Commissione pone pertanto come condizione l'esistenza di disposizioni comunitarie o nazionali, stabilite da leggi o da norme regolamentari o amministrative, che consentano alle autorità competenti di adottare opportune misure di lotta contro la malattia di cui trattasi, sia attuando interventi di eradicazione, e in special modo misure obbligatorie soggette ad indennizzo, sia, in una fase iniziale, organizzando un sistema d'allarme, associato, ove opportuno, ad incentivi per incoraggiare i singoli agricoltori a partecipare volontariamente a programmi di prevenzione ⁽²⁵⁾. Ne consegue che solo le malattie di interesse per le pubbliche autorità, e non i casi in cui gli agricoltori devono ragionevolmente rispondere a titolo individuale, possono essere oggetto di aiuto.

11.4.3. Tali aiuti dovrebbero prefiggersi uno dei seguenti obiettivi:

- di prevenzione, in quanto essi prevedono indagini di massa o analisi, l'eradicazione degli agenti patogeni che possono trasmettere l'infezione, vaccinazioni preventive degli animali o opportuno trattamento delle colture, abbattimento preventivo del bestiame o distruzione dei raccolti;
- di compensazione, in quanto il bestiame contagiato viene abbattuto o i raccolti distrutti per ordine o raccomandazione delle autorità pubbliche, oppure il bestiame muore in seguito a vaccinazioni o altre misure raccomandate o ordinate dalle autorità competenti;
- combinati, in quanto il regime di aiuti compensativi delle perdite imputabili a malattie è soggetto alla condizione che il beneficiario si impegni ad applicare in futuro idonee misure di prevenzione, secondo quanto prescritto dalle autorità pubbliche.

11.4.4. Nella notifica lo Stato membro deve dimostrare che gli aiuti finalizzati alla lotta contro le epizootie e le fitopatie sono compatibili con gli obiettivi e le disposizioni specifiche della normativa comunitaria nei settori veterinario e fitosanitario. Occorre identificare chiaramente l'epizootia o la fitopatia di cui trattasi e fornire una descrizione delle misure adottate.

⁽²⁵⁾ Qualora sia dimostrato che l'epizootia o la fitopatia sono insorte a seguito delle avverse condizioni atmosferiche, la Commissione valuta la misura di aiuto conformemente al precedente punto 11.3 e le presenti disposizioni non si applicano.

11.4.5. Se le condizioni sopra esposte sono soddisfatte, gli aiuti possono coprire fino al 100 % delle spese effettivamente sostenute per misure quali controlli sanitari, test e altre indagini, acquisto e somministrazione di vaccini, medicinali e prodotti fitosanitari, costi imputabili all'abbattimento del bestiame e alla distruzione dei raccolti. Nessun aiuto può invece essere versato per misure di prevenzione qualora la normativa comunitaria prescriva oneri specifici per taluni tipi di misure di lotta contro le infezioni. Analogamente, nessun aiuto viene erogato se la normativa comunitaria prevede che il costo delle misure sia a carico dell'azienda agricola, a meno che il costo di tali misure sia interamente compensato da oneri obbligatori a carico dei produttori.

L'indennizzo può coprire il valore normale dei raccolti distrutti o del bestiame abbattuto; può comprendere una compensazione ragionevole per la perdita di profitto, tenendo conto delle difficoltà relative alla sostituzione del bestiame o al reimpianto e della quarantena o di altri periodi di attesa imposti o raccomandati dalle autorità competenti, per consentire l'eliminazione della malattia prima di sostituire il bestiame o le colture.

Qualora l'aiuto sia erogato nell'ambito di un regime comunitario e/o nazionale e/o regionale, è necessario dimostrare che non vi è possibilità di compensazione eccessiva cumulando i diversi regimi. Se l'aiuto comunitario è stato approvato, occorre indicare la data e i riferimenti della pertinente decisione della Commissione.

11.5. AIUTI PER IL PAGAMENTO DI PREMI ASSICURATIVI

11.5.1. In alternativa al pagamento ex post di compensazioni per le perdite causate da calamità naturali, numerosi Stati membri hanno istituito regimi di aiuti intesi ad incoraggiare gli agricoltori ad ottenere coperture assicurative contro tali rischi. La prassi costante della Commissione prevede la concessione di aiuti fino all'80 % del costo dei premi assicurativi a copertura delle perdite dovute alle calamità naturali e agli eventi eccezionali di cui al punto 11.2 e alle avverse condizioni atmosferiche assimilabili alle calamità naturali di cui al punto 11.3. Qualora l'assicurazione copra altre perdite dovute ad avverse condizioni atmosferiche, o perdite dovute a epizootie o fitopatie, il tasso di aiuto è ridotto al 50 % del costo del premio.

C 232/34

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

12.8.2000

1.2.2000

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

C 28/17

- 11.5.2. La Commissione esaminerà caso per caso altre misure di aiuto concernenti l'assicurazione contro calamità naturali ed eventi eccezionali, in particolare regimi di riassicurazione e altre misure di aiuto destinate a sostenere i produttori in zone a rischio particolarmente alto.
- 11.5.3. Gli aiuti per il pagamento di premi assicurativi non possono costituire una barriera al funzionamento del mercato interno dei servizi di assicurazione. Una tale situazione si potrebbe verificare, ad esempio, se la possibilità di fornire la copertura assicurativa fosse limitata ad un'unica impresa o ad un unico gruppo di imprese, o se l'aiuto venisse concesso a condizione di stipulare il contratto assicurativo con un'impresa stabilita nello Stato membro in questione.
- 12. AIUTI PER LA RICOMPOSIZIONE FONDIARIA**
- Lo scambio di particelle agricole nell'ambito di operazioni di ricomposizione fondiaria, intraprese in conformità delle procedure stabilite dalla legislazione dello Stato membro interessato, agevola la costituzione di aziende economicamente redditizie e contribuisce pertanto allo sviluppo globale del settore agricolo, con ripercussioni limitate sulla concorrenza. La Commissione autorizza pertanto la concessione di aiuti a copertura dei costi legali e amministrativi della ricomposizione fondiaria, compresi quelli per la realizzazione delle indagini, fino al 100 % delle spese sostenute. Qualora tuttavia gli aiuti agli investimenti siano concessi nell'ambito del regime di ricomposizione, compresi gli aiuti per l'acquisto di terreni, si applica il massimale dell'aiuto di cui al punto 4.1.
- 13. AIUTI INTESI A PROMUOVERE LA PRODUZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI DI QUALITÀ**
- 13.1. In generale, le misure di aiuto intese ad incentivare il miglioramento della qualità dei prodotti agricoli accrescono il valore della produzione agricola e agevolano l'adattamento dell'intero settore alla domanda dei consumatori, che privilegiano sempre più la qualità. La Commissione solitamente considera con favore tali aiuti. L'esperienza ha tuttavia dimostrato che queste misure di aiuto possono falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri in misura contraria all'interesse comune. Questo si verifica in particolare quando vengono concessi aiuti per importi elevati o quando l'erogazione dell'aiuto continua dopo che l'aiuto ha cessato di svolgere funzione di incentivo e diventa pertanto un aiuto al funzionamento. Per questi motivi la Commissione ha deciso di rivedere la sua politica in merito a tali aiuti.
- 13.2. La Commissione autorizza aiuti per consulenze e servizi analoghi, compresi studi tecnici, di fattibilità e di progettazione e ricerche di mercato, a sostegno delle attività connesse allo sviluppo della qualità dei prodotti agricoli, tra cui:
- ricerche di mercato, ideazione e progettazione del prodotto ⁽²⁶⁾, inclusi gli aiuti concessi per la preparazione delle domande di riconoscimento delle denominazioni di origine o delle attestazioni di specificità conformemente alla normativa comunitaria pertinente;
 - l'introduzione di norme di assicurazione della qualità, quali le norme ISO 9000 o 14000, di sistemi HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) basati sull'analisi dei rischi e dei punti critici di controllo ovvero di sistemi di audit ambientale;
 - i costi della formazione del personale, finalizzata all'applicazione delle norme di assicurazione di qualità e dei sistemi HACCP.
- Gli aiuti possono essere concessi anche a copertura dei contributi richiesti dagli organi riconosciuti di certificazione per la certificazione iniziale dell'assicurazione di qualità e di sistemi analoghi.
- Per escludere la possibilità di erogare aiuti d'importo considerevole a grandi imprese, l'importo totale degli aiuti che possono essere accordati nell'ambito della presente sezione non dovrebbe superare i 100 000 EUR per beneficiario e per triennio oppure, nel caso di aiuti concessi a imprese che rientrano nella definizione delle piccole e medie imprese data dalla Commissione nella raccomandazione del 3 aprile 1996 ⁽²⁷⁾, il 50 % dei costi ammissibili, se quest'ultimo importo è superiore al primo. Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto, si considera beneficiario il destinatario dei servizi.
- Gli aiuti agli investimenti necessari all'ammodernamento dei sistemi di produzione, compresi la gestione del sistema di documentazione e il controllo dei processi e dei prodotti, possono essere concessi unicamente in conformità alle norme di cui ai punti 4.1 e 4.2, a seconda dei casi.
- 13.3. Finora la Commissione ha considerato con favore gli aiuti destinati a coprire il costo delle misure relative ai controlli di qualità, concedendo importi fino al 100 % per i controlli obbligatori e al 70 % per quelli facoltati

⁽²⁶⁾ Gli aiuti per attività promozionali possono essere concessi unicamente in conformità alla pertinente disciplina comunitaria.

⁽²⁷⁾ GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4.

12.8.2000

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

C 232/35

C 28/18

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

1.2.2000

tivi. Tuttavia, data la crescente importanza attribuita alla sicurezza e alla qualità dei prodotti agricoli, e in particolare l'obbligo di utilizzare sistemi del tipo HACCP a garanzia dell'igiene dei prodotti alimentari, i tipi di controlli effettuati di routine, durante il processo di produzione, sono aumentati notevolmente e i relativi costi sono divenuti parte di costi di produzione. A causa dell'impatto diretto dei costi dei controlli di qualità sui costi di produzione, tali aiuti presentano il rischio reale di alterare la concorrenza, in particolare se sono versati in modo selettivo. La Commissione ritiene pertanto che nessun aiuto vada concesso per i controlli di routine effettuati dal produttore in relazione alla qualità del processo e ai prodotti, indipendentemente dal fatto che tali controlli siano svolti volontariamente o siano obbligatori nel quadro del sistema HACCP o di altri analoghi. Gli aiuti possono essere concessi unicamente per controlli effettuati da o per conto terzi, quali le autorità competenti o enti che agiscono in loro nome, od organismi indipendenti responsabili per il controllo e la supervisione dell'uso delle denominazioni di origine e dei marchi biologici e di qualità.

13.4. Poiché gli Stati membri seguono politiche diverse in materia di trasferimento dei costi delle misure obbligatorie di controllo, effettuate, in base alla normativa comunitaria o nazionale, da o per conto delle autorità competenti, la Commissione continuerà ad autorizzare il pagamento di aiuti fino al 100 % dei costi di tali controlli, tranne ove la legislazione comunitaria abbia fissato gli importi che devono essere versati dai produttori per le misure di controllo. Qualora la normativa comunitaria preveda che i costi dei controlli siano a carico dei produttori, senza specificare l'effettivo ammontare degli oneri, la Commissione autorizza il pagamento unicamente nell'ambito di un regime di aiuti finanziato mediante tasse parafiscali, il quale assicura che il costo finanziario dei controlli sia sostenuto interamente dai produttori. La Commissione esaminerà caso per caso, sulla base delle disposizioni normative pertinenti, le proposte di concessione di aiuti temporanei e decrescenti al fine di lasciare ai produttori il tempo di conformarsi a tali controlli.

ficità nel quadro dei regolamenti (CEE) n. 2081/92 ⁽²⁸⁾ e (CEE) n. 2082/92 ⁽²⁹⁾ del Consiglio, la Commissione autorizza il pagamento di aiuti temporanei e decrescenti per far fronte ai costi dei controlli nei sei anni successivi all'istituzione del sistema di controllo. Gli aiuti esistenti relativi ai costi di tali controlli verranno ridotti progressivamente, in modo da essere eliminati entro sei anni dall'entrata in vigore dei presenti orientamenti.

Poiché sussiste uno specifico interesse comunitario ad assicurare lo sviluppo dei metodi di coltivazione biologici ⁽³⁰⁾, la Commissione continuerà a concedere aiuti per i controlli di tali metodi, condotti ai sensi del regolamento (CE) n. 2092/91 ⁽³¹⁾, ad un tasso del 100 % delle spese effettivamente sostenute.

13.5. La Commissione autorizzerà inizialmente aiuti fino al 100 % del costo dei controlli effettuati da altri enti responsabili per la supervisione dell'uso dei marchi di qualità nell'ambito di regimi riconosciuti sulla garanzia di qualità. Tali aiuti saranno progressivamente ridotti, in modo da essere eliminati entro sette anni dalla loro istituzione. Gli aiuti esistenti relativi ai costi dei controlli effettuati da tali enti verranno ridotti progressivamente, in modo da essere eliminati entro sei anni dall'entrata in vigore dei presenti orientamenti.

14. PRESTAZIONI DI ASSISTENZA TECNICA NEL SETTORE AGRICOLO

14.1. La Commissione considera con favore i regimi di aiuti intesi a fornire assistenza tecnica nel settore agricolo. Tali aiuti «soft» migliorano infatti l'efficienza e la professionalità dell'agricoltura comunitaria, contribuendo così alla sua redditività economica nel lungo termine con ripercussioni minime sulla concorrenza. Gli aiuti possono pertanto essere concessi al tasso del 100 % per coprire i seguenti costi:

— istruzione e formazione; i costi ammissibili comprendono le spese inerenti all'organizzazione del programma di formazione, le spese di viaggio e di soggiorno e i costi della fornitura di servizi di sostituzione durante l'assenza dell'agricoltore o del suo collaboratore;

Nel caso specifico di aiuti erogati per coprire i costi dei controlli effettuati a garanzia dell'autenticità delle denominazioni di origine o delle attestazioni di speci-

⁽²⁸⁾ GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1.

⁽²⁹⁾ GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1.

⁽³⁰⁾ Cfr. considerando n. 41 del regolamento sullo sviluppo rurale.

⁽³¹⁾ GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1.

C 232/36

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

12.8.2000

1.2.2000

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

C 28/19

- prestazione di servizi di gestione aziendale e di servizi ausiliari;
- onorari di consulenti;
- organizzazione di concorsi, mostre e fiere, incluse le spese connesse alla partecipazione a tali manifestazioni;
- altre attività finalizzate alla diffusione di nuove tecniche, quali progetti pilota su scala ragionevolmente limitata o progetti dimostrativi.

14.2. Per non falsare la concorrenza, tutti i soggetti ammissibili della zona interessata devono poter fruire di questo tipo di aiuti sulla base di criteri oggettivamente definiti. Gli aiuti limitati a determinate associazioni e intesi a favorire soltanto i loro membri non agevolano lo sviluppo del settore nel suo complesso e vanno considerati aiuti al funzionamento. Pertanto, qualora tali servizi siano prestati da associazioni di produttori o da altre organizzazioni agricole di mutuo sostegno, la Commissione verificherà che i servizi in questione siano accessibili a tutti gli agricoltori. In tali casi, eventuali contributi ai costi amministrativi dell'associazione od organizzazione di cui trattasi devono essere limitati ai costi della prestazione del servizio.

14.3. L'importo globale degli aiuti concessi nell'ambito della presente sezione non può superare i 100 000 EUR per beneficiario per un periodo di tre anni oppure, nel caso di aiuti erogati ad imprese che rientrano nella definizione di piccole e medie imprese⁽³²⁾, il 50 % dei costi ammissibili (tra le due possibilità viene concesso l'aiuto di entità superiore). Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto, si considera beneficiario la persona che fruisce dei servizi.

15. SOSTEGNO AL SETTORE ZOOTECNICO

15.1 Oltre alle misure sopra descritte, la Commissione autorizza i seguenti ulteriori aiuti a favore del settore zootecnico a sostegno del mantenimento e del miglioramento della qualità genetica del patrimonio zootecnico nella Comunità:

- aiuti fino al 100 % a copertura dei costi amministrativi inerenti all'adozione e alla tenuta dei libri genealogici;
- aiuti fino al 70 % per test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame;

- aiuti fino al 40 % dei costi ammissibili per investimenti in centri per la riproduzione animale e per l'introduzione a livello di azienda di metodi o tecniche innovative in materia di riproduzione animale;
- aiuti fino al 30 % dei costi relativi al mantenimento di singoli riproduttori maschi di elevata qualità genetica registrati nei libri genealogici.

Gli aiuti per la protezione di razze o specie in via di estinzione sono valutati alla luce delle disposizioni del titolo II, capo VI, del regolamento sullo sviluppo rurale.

16. AIUTI DI STATO PER LE REGIONI ULTRAPERIFERICHE E PER LE ISOLE DELL'EGEO

16.1. In seguito all'adozione del regolamento sullo sviluppo rurale, sono state abrogate le varie disposizioni derogatorie contenute nei regimi attuali a favore delle regioni ultraperiferiche e delle isole del Mar Egeo che in determinate situazioni prevedono aiuti di Stato supplementari. Il regolamento contempla tuttavia l'adozione di nuove disposizioni che, all'atto della programmazione delle misure di sviluppo rurale, garantiranno la necessaria flessibilità, adattamenti e deroghe al fine di tener conto delle esigenze specifiche di queste regioni. La Commissione esaminerà pertanto caso per caso le proposte di concessione di aiuti di Stato destinati a venire incontro alle esigenze di tali regioni, valutandone la compatibilità con i piani di sviluppo rurale delle regioni di cui trattasi e i relativi effetti sulla concorrenza.

16.2. In deroga al divieto generale concernente gli aiuti al funzionamento espresso nei presenti orientamenti, la Commissione esaminerà caso per caso le proposte di concessione di aiuti al funzionamento a favore delle regioni ultraperiferiche, tenendo conto dei principi enunciati nel trattato e soprattutto degli effetti potenziali di queste misure sulla concorrenza nelle regioni interessate e in altre parti della Comunità.

17. AIUTI A FAVORE DELLA RICERCA E SVILUPPO

Tali aiuti saranno esaminati in base ai criteri stabiliti nella disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo⁽³³⁾. L'aumento del 10 % dei tassi di aiuto a favore delle piccole e medie imprese di cui al

⁽³²⁾ GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4.

⁽³³⁾ GU C 45 del 17.2.1996, pag. 5, in seguito modificata per quanto riguarda l'applicazione al settore agricolo (GU C 48 del 13.2.1998, pag. 2).

12.8.2000	IT	Gazzetta ufficiale delle Comunità europee	C 232/37
C 28/20	IT	Gazzetta ufficiale delle Comunità europee	1.2.2000

punto 4.2.6. della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese si applica anche al settore agricolo ⁽³⁴⁾.

18. AIUTI ALLA PROMOZIONE E ALLA PUBBLICITÀ DEI PRODOTTI AGRICOLI

Gli aiuti alla promozione e alla pubblicità dei prodotti agricoli verranno esaminati sulla base della regolamentazione degli aiuti nazionali a favore della pubblicità dei prodotti agricoli e di taluni prodotti non compresi nell'allegato II del trattato CEE, esclusi i prodotti della pesca ⁽³⁵⁾.

19. AIUTI SOTTO FORMA DI PRESTITI AGEVOLATI A BREVE TERMINE

I prestiti agevolati a breve termine nel settore agricolo («crediti di gestione») verranno valutati alla luce della comunicazione della Commissione in merito agli aiuti di Stato per prestiti agevolati a breve termine nel settore agricolo ⁽³⁶⁾.

20. AIUTI PER IL SALVATAGGIO E LA RISTRUTTURAZIONE DI IMPRESE IN DIFFICOLTÀ

Gli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà verranno valutati in conformità degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà ⁽³⁷⁾.

21. AIUTI ALL'OCCUPAZIONE

Gli aiuti all'occupazione verranno valutati ai sensi degli orientamenti comunitari in materia di aiuti all'occupazione ⁽³⁸⁾.

22. ABROGAZIONE DI TESTI ESISTENTI

Fatto salvo quanto disposto al punto 23.3, i seguenti testi sono abrogati e sostituiti dai presenti orientamenti e misure opportune:

- proposta di misure opportune in materia di aiuti nazionali nel settore dell'allevamento e dei prodotti di allevamento ⁽³⁹⁾;

— inquadramento degli aiuti nazionali in caso di danni subiti dalla produzione agricola o dai mezzi di produzione agricola e degli aiuti nazionali concessi tramite assunzione in carico di una parte dei premi di assicurazione contro tali rischi ⁽⁴⁰⁾;

— disciplina per gli aiuti nazionali a favore delle associazioni di produttori ⁽⁴¹⁾;

— orientamenti per gli aiuti di Stato relativi agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli ⁽⁴²⁾.

Successivamente all'entrata in vigore dei presenti orientamenti, fatte salve le disposizioni del punto 5.6.2, non si applicherà più al settore agricolo la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente ⁽⁴³⁾.

23. ASPETTI PROCEDURALI

23.1. NOTIFICA

23.1.1. Conformemente al punto 23.1.2, tutti i nuovi regimi di aiuto e tutti i nuovi aiuti individuali devono essere notificati alla Commissione prima di essere posti in esecuzione, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato e delle disposizioni del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE ⁽⁴⁴⁾.

23.1.2. A norma dell'articolo 52 del regolamento sullo sviluppo rurale, non è necessario notificare separatamente, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, gli aiuti di Stato intesi a fornire finanziamenti supplementari a favore di misure di sviluppo rurale che beneficiano del sostegno comunitario, purché tali aiuti siano stati notificati e approvati dalla Commissione, secondo quanto disposto dal regolamento, in quanto parte della programmazione di cui all'articolo 40 dello stesso regolamento.

Per poter beneficiare di tale esenzione, le misure in questione e l'importo degli aiuti di Stato supplementari assegnati a ciascuna di esse devono essere chiaramente indicati nel piano di sviluppo rurale, secondo quanto disposto dal regolamento di attuazione. La Commissione approverà unicamente misure contenute nel piano presentate in questo modo. Gli aiuti di Stato concessi per altre misure, incluse o meno nel piano, o per misure soggette a condizioni diverse da quelle esposte nel piano devono formare oggetto di una notifica separata alla Commissione, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3.

⁽³⁴⁾ GU C 213 del 23.7.1996, pag. 4.

⁽³⁵⁾ GU C 302 del 12.11.1987, pag. 6.

⁽³⁶⁾ GU C 44 del 16.2.1996, pag. 2.

⁽³⁷⁾ GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2.

⁽³⁸⁾ GU C 334 del 12.12.1995, pag. 6.

⁽³⁹⁾ Lettera della Commissione agli Stati membri SG(75) D/29416 del 19.9.1975.

⁽⁴⁰⁾ Documento di lavoro VI/5934/86-Rev. 2.

⁽⁴¹⁾ Documento di lavoro VI/503/88.

⁽⁴²⁾ GU C 29 del 2.2.1996, pag. 4.

⁽⁴³⁾ Cfr. nota 20.

⁽⁴⁴⁾ GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

Inoltre, l'approvazione del piano da parte della Commissione riguarderà soltanto l'importo degli aiuti stabiliti dallo Stato membro. Eventuali aumenti superiori al 25 % dell'importo dell'aiuto assegnato ad una determinata misura nell'anno in questione, o eventuali aumenti superiori al 5 % rispetto all'importo complessivo previsto, sono subordinati all'approvazione della Commissione ⁽⁴⁵⁾.

Le stesse norme si applicano per analogia alle modifiche dei piani di sviluppo rurale.

23.2. RELAZIONI ANNUALI

23.2.1. Nel corso della riunione del Consiglio del 2 ottobre 1974, i governi degli Stati membri hanno deciso di fornire alla Commissione un elenco completo di tutti gli aiuti di Stato nel settore agricolo esistenti nel 1974. La Commissione ha ritenuto tali elenchi uno strumento essenziale per assicurare una maggiore trasparenza delle misure di aiuto nazionali, nonché per valutarle secondo criteri comuni e per garantire il corretto funzionamento del mercato comune agricolo. Con lettera del 24 giugno 1976 ⁽⁴⁶⁾ la Commissione ha pertanto chiesto a tutti gli Stati membri di trasmettere un elenco aggiornato dei regimi di aiuti nazionali entro la fine di maggio di ogni anno.

23.2.2. Tali accordi sono ora stati superati dal disposto dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 659/1999 che prevede che gli Stati membri presentino alla Commissione relazioni annuali su tutti i regimi di aiuti esistenti non assoggettati a obblighi specifici in tal senso nell'ambito di una decisione condizionale.

23.2.3. Nel settore agricolo, le modalità di presentazione delle relazioni annuali devono tenere conto sia delle procedure di sorveglianza e valutazione dei piani di sviluppo rurale fissate al capo V del regolamento sullo sviluppo rurale, sia dei vari sistemi di comunicazioni istituiti nel quadro degli accordi OMC e dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. Nel fissare tali modalità si dovranno evitare, nella misura del possibile, sia i doppietti sia la presentazione multipla delle stesse informazioni di partenza secondo modelli diversi.

23.2.4. Per il momento le relazioni dovranno conformarsi ai seguenti criteri. La Commissione si riserva tuttavia il diritto di proporre modifiche a tali criteri, previa consultazione con gli Stati membri, particolarmente per tenere conto dell'esperienza acquisita nell'applicazione delle procedure di sorveglianza e valutazione istituite dal regolamento sullo sviluppo rurale.

a) Una relazione unica va presentata alla Commissione per la prima volta entro il 1° luglio 2001, e in seguito entro il 30 giugno di ogni anno, con indi-

cazione di tutti i regimi di aiuto nel settore agricolo esistenti nello Stato membro interessato. La relazione è suddivisa in due parti: una parte generale e una parte contenente relazioni individuali su tutti i regimi di aiuto esistenti.

b) La parte generale, di cinque-dieci pagine, delinea un quadro globale dell'evoluzione della politica nazionale nei riguardi del sostegno al settore agricolo. Essa sintetizza i cambiamenti rilevanti verificatisi nell'anno di cui trattasi e illustra brevemente le ragioni dell'introduzione di nuovi importanti regimi di aiuto o della cessazione di regimi esistenti; riporta inoltre i principali cambiamenti nel sostegno concesso ai regimi di aiuto esistenti.

Qualora le regioni siano responsabili dell'applicazione della politica relativa agli aiuti di Stato nel settore agricolo, lo Stato membro può fornire, se lo ritiene opportuno, relazioni generali separate per le attività a livello nazionale e regionale.

Alla parte generale vanno allegati i dati finanziari globali indicanti il livello generale della partecipazione pubblica al settore agricolo. Tali dati devono distinguere tra:

- i contributi nazionali al finanziamento di misure che beneficiano del sostegno comunitario nell'ambito del regolamento sullo sviluppo rurale o di altri regolamenti comunitari;
- il sostegno agli aiuti di Stato approvati dalla Commissione nell'ambito della programmazione dello sviluppo rurale a norma dell'articolo 52 del regolamento sullo sviluppo rurale (cfr. punto 23.1.2);
- altri aiuti di Stato.

Nella misura del possibile, questi dati finanziari globali andranno presentati in una singola tabella indicativa ⁽⁴⁷⁾.

⁽⁴⁵⁾ Articolo 35 del regolamento di attuazione.

⁽⁴⁶⁾ SG(76) D/6717.

⁽⁴⁷⁾ Cfr. punti 8 e 16 dell'allegato al regolamento di attuazione.

12.8.2000

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

C 232/39

C 28/22

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

1.2.2000

c) Le relazioni individuali riguardano ciascun regime di aiuto esistente ⁽⁴⁸⁾ che non sia stato approvato dalla Commissione nell'ambito della programmazione dello sviluppo rurale a norma dell'articolo 52 del regolamento sullo sviluppo rurale ⁽⁴⁹⁾.

Le relazioni sui regimi di aiuto concernenti investimenti nell'ambito della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli dovrebbero essere presentate secondo il modello di cui alla parte 1 dell'allegato I. Devono inoltre essere fornite, conformemente alle condizioni figuranti nell'autorizzazione del regime di aiuto in questione, le informazioni atte a consentire alla Commissione di valutare la conformità del regime rispetto alle limitazioni di cui al punto 4.2.4 dei presenti orientamenti.

Negli altri casi le relazioni vanno presentate conformemente al modello semplificato di cui alla parte II dell'allegato. Nel caso dei regimi di aiuto relativi a investimenti nella produzione agricola primaria, vanno inoltre fornite, conformemente alle condizioni figuranti nell'autorizzazione del regime di aiuto in questione, le informazioni atte a consentire alla Commissione di valutare la conformità del regime rispetto alle limitazioni di cui ai punti 4.1.1.3 e 4.1.1.4 dei presenti orientamenti.

Per i regimi di aiuto finanziati interamente o parzialmente tramite tasse parafiscali, occorre specificare il gettito delle tasse e la spesa pubblica per il regime al netto dei contributi versati dal settore.

23.2.5. Per casi individuali, la Commissione si riserva il diritto di chiedere ulteriori informazioni sui regimi di aiuto esistenti, qualora essa ne abbia bisogno per svolgere le proprie funzioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 1, del trattato.

23.2.6. Qualora le relazioni annuali non siano presentate secondo questi criteri, la Commissione può procedere a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 659/1999.

23.2.7. Per quanto riguarda le relazioni annuali presentate dagli Stati membri, la Commissione adotterà opportune misure per garantire una maggiore trasparenza delle informazioni relative agli aiuti di Stato nel settore agricolo.

23.3. APPLICAZIONE AI NUOVI AIUTI

La Commissione applicherà i presenti orientamenti a decorrere dal 1° gennaio 2000 alle nuove notificazioni di aiuti di Stato e alle notificazioni in corso a tale data.

Gli aiuti illegali cui sia stata data esecuzione contrariamente al disposto dell'articolo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 659/1999 saranno valutati secondo le regole e gli orientamenti vigenti alla data in cui sono stati concessi.

23.4. PROPOSTE DI MISURE OPPORTUNE

In conformità dell'articolo 88, paragrafo 1, del trattato CE, la Commissione propone agli Stati membri di modificare i rispettivi regimi di aiuto esistenti concernenti investimenti nel settore della produzione, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli dell'allegato I, per conformarsi ai presenti orientamenti entro il 30 giugno 2000, nonché di modificare altri regimi di aiuto esistenti, interessati dai presenti orientamenti, entro il 31 dicembre 2000.

Gli Stati membri sono invitati a confermare per iscritto l'accettazione delle proposte di misure opportune entro il 1° marzo 2000.

Se uno Stato membro non conferma per iscritto l'accettazione entro tale data, la Commissione presumerà che lo Stato membro di cui trattasi abbia accettato le proposte, a meno che esso esprima esplicitamente per iscritto il suo disaccordo.

Qualora uno Stato membro non accetti in tutto o in parte tali proposte entro la data fissata, la Commissione procederà a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 659/1999.

⁽⁴⁸⁾ Le relazioni sugli aiuti individuali concessi al di fuori di una disciplina relativa a un regime di aiuto devono essere presentate soltanto ove ciò costituisca un requisito per l'approvazione da parte della Commissione.

⁽⁴⁹⁾ Le relazioni sui regimi di aiuto approvati a norma dell'articolo 52 del regolamento sullo sviluppo rurale vanno presentate nel quadro delle relazioni sull'attuazione dei programmi di sviluppo rurale.

C 232/40

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

12.8.2000

1.2.2000

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

C 28/23

ALLEGATO

Informazioni da fornire a norma dell'articolo 88, paragrafo 1, del trattato CE sui regimi di aiuti, sugli aiuti singoli concessi nel quadro di un regime e sugli aiuti singoli concessi al di fuori di un regime di aiuti autorizzato

I. MODELLO DI RELAZIONE ANNUALE PARTICOLAREGGIATA

1. Denominazione del regime o del singolo aiuto nella lingua originale

1a. Obiettivi principale e secondario

2. Data dell'ultima approvazione da parte della Commissione e numero dell'aiuto

3. Spese per il regime di aiuto

Occorre fornire cifre distinte per ciascuno strumento di aiuto previsto dal regime (per esempio: sovvenzioni, prestiti agevolati, garanzie, ecc.). Indicare le cifre relative agli impegni o ai pagamenti effettuati o, rispettivamente, alle minori entrate fiscali e agli altri aspetti finanziari rilevanti per la concessione dell'aiuto (per esempio durata del prestito, riduzione del tasso di interesse, somme non rimborsate sui prestiti al netto delle somme recuperate, interventi su garanzie al netto di premi e delle somme recuperate, ecc.).

I dati relativi alle spese dovrebbero essere presentati sulla base seguente:

3.1. per l'esercizio n ⁽⁵⁰⁾ indicare le previsioni di spesa o le previsioni di minori entrate in caso di sgravi fiscali;

3.2. per l'esercizio n-1 indicare:

3.2.1. gli impegni — o le stime del minor gettito in caso di sgravi fiscali — per i nuovi progetti beneficiari degli aiuti e i pagamenti effettivi per i nuovi progetti e per quelli in corso ⁽⁵¹⁾,

3.2.2. il numero dei nuovi beneficiari e il numero dei nuovi progetti che hanno ottenuto un aiuto,

3.2.3. la ripartizione regionale della spesa indicata al punto 3.2.1 per obiettivo 1, 2, zona svantaggiata, altro;

3.2.4.1. la ripartizione sottosettoriale del punto 3.2.1 per sottosettore d'attività del beneficiario [secondo la classificazione NACE a tre cifre ⁽⁵²⁾ o nomenclatura nazionale equivalente da precisare],

3.2.4.2. da compilare soltanto per i regimi soggetti alla disciplina degli aiuti a favore della R&S:

— ripartizione delle spese totali secondo le varie fasi dalla R&S (ricerca fondamentale, ricerca industriale di base, ricerca applicata, ecc.),

— numero dei progetti oggetto di una cooperazione comunitaria o internazionale,

— ripartizione delle spese tra imprese, centri di ricerca e università.

3.2.5. Da compilare soltanto per i regimi che non sono riservati esclusivamente alle PMI e che non prevedono una concessione automatica degli aiuti. Si ha concessione automatica quando per beneficiare dell'aiuto è sufficiente soddisfare tutti i requisiti di ammissibilità o se è provato che l'autorità pubblica non esercita il diritto discrezionale di cui istituzionalmente dispone per selezionare i beneficiari.

Indicare i singoli beneficiari (in ordine decrescente degli importi ricevuti) tali da rappresentare complessivamente il 30 % degli impegni dell'esercizio n-1 (esclusi gli stanziamenti di bilancio riservati alla ricerca fondamentale svolta da università ed altri istituti scientifici, che non rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 87 del trattato CE a meno che la ricerca non sia svolta su contratto o in collaborazione con il settore privato), specificando per ciascuno:

— nome,

— indirizzo,

⁽⁵⁰⁾ L'esercizio n è l'esercizio in cui la relazione è ricevuta.

⁽⁵¹⁾ Qualora non si disponga ancora delle cifre sul minor gettito fiscale effettivo, indicare le stime e fornire poi le cifre definitive con la relazione seguente.

⁽⁵²⁾ Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1), modificato dal regolamento (CE) n. 761/93 della Commissione (GU L 83 del 3.4.1993, pag. 1) e rettificato in GU L 159 del 11.7.1995, pag. 31.

12.8.2000	IT	Gazzetta ufficiale delle Comunità europee	C 232/41
C 28/24	IT	Gazzetta ufficiale delle Comunità europee	1.2.2000

- settore di attività del beneficiario (in base alla classificazione di cui al punto 3.2.4.1),
- importo dell'aiuto impegnato (o autorizzato, per le agevolazioni fiscali),
- costo ammissibile del progetto,
- costo totale del progetto.

L'elenco deve comprendere non meno di dieci e non più di cinquanta beneficiari: questa regola prevale su quella del 30 %. Qualora nell'anno oggetto della relazione i beneficiari siano stati meno di dieci, occorrerà comprenderli tutti nell'elenco. Qualora uno stesso beneficiario abbia ricevuto aiuti per più di un progetto, le informazioni richieste vanno fornite distintamente per ciascun progetto. Se l'importo degli aiuti è soggetto a massimale e quest'ultimi si applica a più di cinquanta beneficiari, non occorre più fornire per questi ultimi le informazioni sopra specificate (nome, importo dell'aiuto), ma basterà precisare l'ammontare del massimale e il numero dei beneficiari che lo raggiungono.

4. Modifiche (amministrative o altre) introdotte nel corso dell'anno

II. SCHEMA DELLA RELAZIONE ANNUALE SEMPLIFICATA DA INVIARE PER TUTTI I REGIMI ESISTENTI NON ELENCATI NELLA PRECEDENTE SEZIONE I

Per gli aiuti cui si applicano le disposizioni relative agli aiuti oggetto della procedura di approvazione accelerata o la cui dotazione annuale non superi 5 milioni di EUR, completare solamente le rubriche 1, 1a, 2.1, 2.2.1 e 2.2.2 (relazione ultrasemplificata).

1. Titolo del regime nella lingua originale e numero dell'aiuto

1a. Obiettivi principale e secondario

2. Spese per il regime di aiuto

Occorre fornire cifre distinte per ciascuno strumento di aiuto previsto dal regime (per esempio: sovvenzioni, prestiti agevolati, garanzie, ecc.). Indicare le cifre relative agli impegni o ai pagamenti effettuati o, rispettivamente, alle minori entrate fiscali e agli altri aspetti finanziari rilevanti per la concessione dell'aiuto (per esempio: durata del prestito, riduzione del tasso di interesse, somme non rimborsate sui prestiti al netto delle somme recuperate, interventi su garanzie al netto dei premi e delle somme recuperate, ecc.).

I dati relativi alle spese dovrebbero essere presentati sulla base seguente:

- 2.1. per l'esercizio n indicare le previsioni di spesa o le previsioni di minori entrate in caso di sgravi fiscali;
- 2.2. per l'esercizio n-1 indicare:
 - 2.2.1. gli impegni — o le stime del minor gettito in caso di sgravi fiscali — per i nuovi progetti beneficiari degli aiuti e i pagamenti effettivi per i nuovi progetti e per quelli in corso ⁽⁵³⁾,
 - 2.2.2. il numero dei nuovi beneficiari e il numero dei nuovi progetti che hanno ottenuto un aiuto, nonché il numero stimato dei posti di lavoro creati o salvaguardati,
 - 2.2.3. la ripartizione regionale della spesa indicata al punto 2.2.1 per obiettivo 1, 2, zona svantaggiata, altro;
 - 2.2.4. la ripartizione sottosettoriale del punto 2.2.1 per sottosettore d'attività del beneficiario (secondo la classificazione NACE a tre cifre o nomenclatura nazionale equivalente da precisare).

3. Modifiche (amministrative o altre) introdotte nel corso dell'anno

⁽⁵³⁾ Qualora non si disponga ancora delle cifre sulle spese fiscali effettive, indicare le stime e fornire poi le cifre definitive con la relazione successiva.».

AIUTI DI STATO E CAPITALE DI RISCHIO

(2001/C 235/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

I. Introduzione

- I.1. La Commissione ha definito una politica generale volta a promuovere il capitale di rischio⁽¹⁾ nella Comunità. Essa ha ad esempio espresso preoccupazione per i rischi dell'eccessiva dipendenza delle imprese comunitarie dall'indebitamento come fonte di finanziamento⁽²⁾ e ha sottolineato il potenziale di crescita e di creazione di posti di lavoro che deriverebbe da un'espansione dei mercati dei capitali di rischio⁽³⁾. La Commissione ritiene che per determinate imprese, ovvero per imprese che si trovino in fasi particolari della loro esistenza, il finanziamento azionario o quasi-azionario possa costituire una soluzione più idonea rispetto al solo finanziamento mediante prestiti, tenuto conto dei costi del servizio del debito e della scarsa propensione al rischio di numerosi istituti di credito.
- I.2. L'impegno a promuovere lo sviluppo del capitale di rischio è stato riaffermato come obiettivo comunitario di più ampia portata in occasione del Consiglio europeo di Lisbona, del 23 e 24 marzo 2000, che ha fissato la data del 2003 per l'attuazione del piano d'azione sul capitale di rischio (PACR) e ha incoraggiato un nuovo orientamento dei finanziamenti verso il sostegno alla costituzione di nuove imprese, alle imprese ad alta tecnologia e alle micro-imprese, nonché verso altre iniziative relative al capitale di rischio proposte alla Banca europea per gli investimenti (BEI).
- I.3. Le piccole e medie imprese europee (PMI) soffrono, rispetto alle imprese nordamericane con analoghe caratteristiche, di un'insufficiente disponibilità di capitale proprio; esiste infatti una persistente carenza del mercato dei capitali che impedisce all'offerta di uguagliare la domanda ad un prezzo accettabile per ambo le parti. Il divario tra domanda e offerta riguarda, da un lato, le imprese innovative ad alta tecnologia, per lo più di recente costituzione e con elevato potenziale di crescita e, dall'altro, un'ampia gamma d'imprese di età e settori diversi con minor potenziale di crescita, che senza capitale di rischio esterno non possono finanziare i loro progetti di espansione.
- I.4. I finanziamenti azionari, in particolare quelli alle piccole imprese, comportano tuttavia una serie di sfide sia per l'investitore che per l'impresa. L'investitore deve, infatti,

effettuare un'accurata analisi non solo delle garanzie offerte (come nel caso di chi concede un prestito), ma dell'intera strategia aziendale. Per l'impresa si tratta invece di condividere il controllo con un investitore esterno, in certi casi per la prima volta nel corso della sua esistenza.

- I.5. Consapevoli dei vantaggi che possono derivare da un incremento dell'offerta di capitali di rischio e delle sfide rappresentate per gli operatori economici dagli investimenti in tali capitali, le autorità pubbliche hanno tentato di adottare provvedimenti volti a promuovere i mercati dei capitali di rischio. La Commissione, in particolare nel PACR, ha individuato una serie di provvedimenti che dovrebbero essere adottati per incoraggiare la crescita dei mercati del capitale di rischio, tra cui figurano quelli seguenti:
- promuovere una cultura imprenditoriale;
 - ridurre le restrizioni di natura fiscale relative al capitale azionario, quali il trattamento meno favorevole accordato rispetto al finanziamento mediante prestiti;
 - adottare iniziative volte a favorire l'integrazione dei mercati;
 - ridurre le restrizioni normative, incluse le limitazioni agli investimenti da parte di determinati tipi d'istituzioni finanziarie (per esempio i fondi pensione) e snellire le procedure amministrative per la costituzione d'imprese.
- I.6. La Commissione ha precisato che nella filosofia che è alla base dello sviluppo del mercato comunitario dei capitali di rischio si attribuisce importanza primaria alla creazione di un ambiente favorevole per costituire e sostenere nuove imprese innovatrici attraverso provvedimenti strutturali e orizzontali come quelli descritti in precedenza⁽⁴⁾. Tale filosofia riflette il fatto che l'offerta di capitali di rischio è fondamentalmente un'attività commerciale, che comporta quindi decisioni commerciali. Le condizioni economiche e di bilancio sono tali che non pare possibile, né opportuno tentare di farlo, ricorrere ai soli fondi pubblici per promuovere in tutta la misura necessaria quello sviluppo del settore dei capitali di rischio auspicato dalla Comunità. La sfida principale consiste nel creare le condizioni affinché le ingenti riserve di capitali privati esistenti in Europa siano utilizzate per tali investimenti. Questa sfida riguarda l'incremento sia della domanda di capitali da parte degli imprenditori, sia dell'offerta di capitali da parte degli investitori.
- I.7. La Commissione, tuttavia, ha anche riconosciuto che «la funzione dei finanziamenti pubblici consiste unicamente nel porre rimedio alle manchevolezze riscontrabili sui mercati»⁽⁴⁾. Le autorità pubbliche nazionali hanno utilizzato fondi pubblici a sostegno di vari programmi finalizzati ad

(1) Nel suo documento del 1998 «Il capitale di rischio: una soluzione per la creazione di posti di lavoro nell'Unione europea» [SEC(1998) 552 def. del 31 marzo 1998], la Commissione ha definito il capitale di rischio («risk capital») come «finanziamento azionario ad un'impresa nella sue fasi di avviamento e sviluppo», definizione utilizzata anche nel presente documento. L'espressione «venture capital» si riferisce sostanzialmente al capitale di rischio fornito da fondi d'investimento (fondi di capitale di rischio) appositamente costituiti. Tali fondi forniscono spesso una combinazione di finanziamenti azionari, «mezzanine» e di prestiti subordinati; l'espressione «venture capital» si riferisce alla totalità di tali finanziamenti.

(2) «Riforma economica: relazione sul funzionamento dei mercati dei prodotti e dei capitali», COM(1999) 10 del 20 gennaio 1999.

(3) «Il capitale di rischio: una soluzione per la creazione di posti di lavoro nell'Unione europea», SEC(1998) 552 def. del 31 marzo 1998.

(4) Relazione provvisoria riguardante il piano d'azione sul capitale di rischio, COM(2000) 658 def. del 18 ottobre 2000, sezione 3.4.

incrementare l'offerta di capitali di rischio. Dal canto suo, la stessa Commissione ha proposto, ottenendo l'approvazione del Consiglio, che nelle regioni ammissibili a beneficiare degli interventi dei fondi strutturali, questi ultimi possano assumere la forma di un cofinanziamento dei fondi di capitale di rischio in favore delle PMI, nel rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato. La Commissione ritiene che la sostituzione delle sovvenzioni con l'offerta di capitali di rischio (e anche di prestiti) consenta ai fondi strutturali di raggiungere un maggior numero di beneficiari riducendo il costo unitario per posto di lavoro creato, aumentando così l'efficienza in termini di costi dei fondi stessi.

I.8. I provvedimenti considerati sollevano inevitabilmente la questione della compatibilità con gli articoli del trattato che disciplinano gli aiuti di Stato ⁽⁵⁾.

II. Scopo e campo d'applicazione del presente documento e relazione con altri testi

II.1. Due sono i principali scopi del presente documento:

- a) illustrare in che modo la Commissione intende applicare la definizione di aiuti di Stato di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE ai provvedimenti volti a fornire o promuovere il capitale di rischio («provvedimenti in favore del capitale di rischio»);
- b) introdurre nuovi criteri sulla base dei quali la Commissione possa autorizzare tali provvedimenti, nel caso in cui costituiscano aiuti di Stato, anche quando non siano compatibili con gli altri orientamenti, discipline o regolamenti adottati dalla Commissione.

II.2. Il presente documento si propone inoltre di spiegare perché si renda necessario un controllo degli aiuti di Stato nel campo considerato, di illustrare le difficoltà nell'applicazione degli attuali orientamenti ai provvedimenti in questione e di dimostrare perché secondo la Commissione i nuovi criteri di compatibilità sono necessari ed opportuni.

II.3. Il presente documento non intende in alcun modo mettere in discussione la compatibilità degli aiuti di Stato che soddisfano i criteri degli altri orientamenti, discipline o regolamenti adottati dalla Commissione.

⁽⁵⁾ Gli articoli del trattato che disciplinano gli aiuti di Stato si applicano solo alle misure nazionali (o degli enti locali), ma una politica coerente impone che anche le misure adottate a livello comunitario siano conformi alle norme sugli aiuti di Stato.

II.4. Il presente documento non implica alcuna deroga agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà ⁽⁶⁾.

II.5. La Commissione dedicherà una cura particolare all'esigenza di evitare che ci si possa avvalere della presente comunicazione per aggirare i principi stabiliti nelle discipline e negli orientamenti in vigore.

III. Ragioni che rendono necessario il controllo del finanziamento pubblico dei provvedimenti in favore del capitale di rischio

III.1. A prescindere dal fatto che è il trattato stesso a fare obbligo alla Commissione di controllare gli aiuti di Stato all'interno della Comunità, ed analogamente a quanto avviene per altre forme di interventi pubblici, al momento di decidere se destinare fondi pubblici o autorizzarne l'impiego in favore di provvedimenti volti a promuovere il capitale di rischio, le autorità nazionali e comunitarie dovrebbero limitare, in tutta la misura del possibile, le tre seguenti categorie di rischi, distinte ma tra loro collegate:

- a) il rischio che i vantaggi conseguiti dai beneficiari (investitori o imprese) determinino un'indebita distorsione che penalizza i loro concorrenti nel mercato interno;
- b) il cosiddetto rischio del «peso morto», o la mancanza di un effetto incentivante; talune imprese che beneficino di provvedimenti finanziati mediante fondi pubblici sarebbero state comunque in grado di ottenere finanziamenti alle stesse condizioni; l'esistenza di casi simili è dimostrata, seppure inevitabilmente solo a livello aneddotico; quando ciò si verifica, si ha un impiego non necessario delle risorse pubbliche;
- c) il rischio dello «spiazzamento»: l'esistenza di provvedimenti finanziati con fondi pubblici può, di fatto, scoraggiare altri investitori potenziali dal mettere a disposizione capitali.

III.2. Non tutti i provvedimenti pubblici in favore del capitale di rischio rientrano nella definizione di aiuti di Stato di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e ricadono dunque sotto il controllo degli aiuti di Stato da parte della Commissione. Il punto IV del presente documento fornisce pertanto indicazioni sull'interpretazione data dalla Commissione della definizione di aiuti di Stato per quanto concerne i provvedimenti in favore del capitale di rischio.

⁽⁶⁾ GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2.

IV. Applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, ai provvedimenti in favore del capitale di rischio

IV.1. Nel caso di provvedimenti che consistono in sovvenzioni o prestiti, stabilire l'identità del potenziale beneficiario, per accertare la presenza eventuale di aiuti di Stato, non pone di norma alcun problema. Le soluzioni ideate per promuovere il capitale di rischio sono invece talvolta più complesse, in quanto le autorità pubbliche introducono incentivi in favore di un gruppo di operatori economici (investitori) affinché questi finanzino un altro gruppo di operatori (ad esempio le piccole imprese). A seconda della struttura specifica del provvedimento, ed anche se l'intento delle autorità pubbliche è in realtà di offrire un'agevolazione destinata solo al secondo gruppo ⁽⁷⁾, i beneficiari effettivi degli aiuti di Stato possono essere imprese situate ad uno dei due livelli o ad entrambi. Inoltre, in alcuni casi il provvedimento prevede la creazione di un fondo o di un altro strumento di investimento che costituisce un'entità distinta sia dagli investitori che dalle imprese nelle quali sono effettuati gli investimenti. In simili casi è necessario anche stabilire se il fondo stesso o lo strumento di investimento possano a loro volta considerarsi come un'impresa che beneficia di aiuti di Stato.

IV.2. Nel valutare i provvedimenti in favore del capitale di rischio, la Commissione dovrà pertanto considerare la possibilità che questi possano configurare aiuti ad almeno tre livelli diversi:

- i) aiuti agli investitori;
- ii) aiuti a qualsiasi fondo o altro strumento utilizzato per l'attuazione del provvedimento (nel caso di un «fondo di fondi» questo livello può a sua volta articolarsi in più d'uno);
- iii) aiuti alle imprese nelle quali sono effettuati gli investimenti.

IV.3. Affinché un provvedimento rientri nel campo d'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, devono essere soddisfatti tutti i quattro criteri seguenti:

- i) il provvedimento deve comportare l'impiego di risorse statali; nel caso di una partecipazione finanziaria diretta delle autorità pubbliche ai provvedimenti in favore del capitale di rischio, o nel caso di incentivi fiscali, tale impiego è di norma evidente.
- ii) il provvedimento deve alterare la concorrenza conferendo un vantaggio al beneficiario; in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, la Commissione deve presumere l'esistenza di aiuti di Stato ogni qualvolta il conferimento di risorse statali avvenga a condizioni che non sarebbero accettabili per un investitore privato operante in una normale economia di mercato. Quando invece le autorità pubbliche investono a condizioni che sarebbero accettabili anche per un simile investitore, non

viene conferito alcun vantaggio e non vi è pertanto alcun aiuto di Stato ⁽⁸⁾. Ne consegue che quando le risorse statali sono apportate alle stesse condizioni applicate agli investitori privati (principio della parità di trattamento), sarà di norma possibile concludere che il provvedimento non conferisce alcun vantaggio. Tuttavia, se le risorse statali vengono messe a disposizione a condizioni più favorevoli, ci si troverà solitamente in presenza di un vantaggio.

iii) il vantaggio deve essere selettivo, nel senso che è limitato a determinate imprese; un provvedimento che si applichi, senza limitazioni o distinzioni settoriali o geografiche, a tutte le imprese stabilite sul territorio di uno Stato membro, non è selettivo ⁽⁹⁾. Tuttavia, qualsiasi provvedimento che, per sua stessa natura, possa applicarsi solo ad un numero limitato di imprese, è da considerarsi selettivo. Analogamente, un provvedimento è selettivo se prevede investimenti solo in determinate imprese, limitate ad esempio con riferimento ad un settore o ad una regione. È opportuno osservare che un provvedimento di carattere generale per quanto concerne gli investitori (vale a dire applicabile a tutti gli investitori) può comunque essere selettivo al livello delle imprese nelle quali vengono effettuati gli investimenti ⁽¹⁰⁾;

iv) il provvedimento deve incidere sugli scambi tra gli Stati membri. Poiché l'investimento di capitali è un'attività che costituisce oggetto di scambi particolarmente intensi tra gli Stati membri, e poiché qualsiasi provvedimento che comporti un vantaggio per gli investitori ha come obiettivo dichiarato quello di influire sulle loro decisioni di investimento, la Commissione riterrà di norma che i provvedimenti in favore del capitale di rischio destinati agli investitori soddisfino tale criterio. Nel valutare le eventuali ripercussioni sugli scambi, la Commissione deve tenere conto degli effetti sui mercati dei capitali in generale e non limitarsi agli investitori eventualmente già presenti o meno sul mercato dell'offerta di capitale azionario alle imprese destinatarie del provvedimento. Analogamente, la Commissione considererà che il presente criterio è soddisfatto a tutti i livelli per i quali sono rispettati gli altri criteri, a meno che non sia dimostrato che tutti gli investimenti saranno effettuati in imprese le cui attività non sono oggetto di scambi tra gli Stati membri ⁽¹¹⁾.

⁽⁸⁾ Decisione del 4 ottobre, caso 172/2000 (Irlanda), Seed and Venture Capital Fund Scheme (GU C 37 del 3.2.2001, pag. 48).

⁽⁹⁾ È quanto potrebbe verificarsi, ad esempio, nel caso di un provvedimento fiscale che promuova gli investimenti in una determinata categoria di strumenti finanziari.

⁽¹⁰⁾ Cfr. ad esempio la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-156/98 del 19 settembre 2000, Germania/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta.

⁽¹¹⁾ A questo proposito, la Corte di giustizia ha affermato quanto segue: «Nell'ipotesi di un programma di aiuti, la Commissione può limitarsi a studiarne le caratteristiche onde stabilire se, a causa dell'entità o dell'alta percentuale delle sovvenzioni, delle caratteristiche degli investimenti incentivati o di altre modalità del programma stesso, questo dia un notevole vantaggio ai beneficiari rispetto ai loro concorrenti e sia tale da favorire essenzialmente le imprese che partecipano agli scambi fra Stati membri». Causa 248/84 Germania/Commissione, Racc. 1987, pag. 4013, punto 18 della motivazione (corsivo aggiunto).

⁽⁷⁾ La Corte di giustizia delle Comunità europee ha affermato che l'articolo 87 non distingue gli interventi di cui trattasi a seconda della loro causa o del loro scopo, ma li definisce in funzione dei loro effetti. Causa 173-73, Italia/Commissione, Racc. 1974, pag. 709.

- IV.4. La Commissione ha già pubblicato numerosi documenti che chiariscono i criteri in base ai quali singoli provvedimenti rientrano o meno nella definizione di aiuti di Stato e che possono essere pertinenti anche nel caso dei provvedimenti in favore del capitale di rischio. Si tratta in particolare della comunicazione del 1984 sulla partecipazione delle autorità pubbliche nei capitali delle imprese⁽¹²⁾, della comunicazione del 1998 sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese⁽¹³⁾ e della comunicazione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie⁽¹⁴⁾. La Commissione continuerà a riferirsi a tali comunicazioni per valutare se i provvedimenti in favore del capitale di rischio costituiscano aiuti di Stato.
- IV.5. In conformità con i principi suesposti, per determinare la presenza di un aiuto di Stato a ciascuno dei vari livelli, la Commissione terrà conto dei fattori illustrati di seguito.

1) AIUTI AGLI INVESTITORI

Quando un provvedimento consente a taluni investitori di partecipare al capitale azionario di un'impresa o gruppo di imprese a condizioni più favorevoli di quelle della generalità degli investitori o di quelle alle quali essi stessi avrebbero effettuato gli investimenti in assenza del provvedimento in questione, tali investitori beneficiano di un vantaggio⁽¹⁵⁾. Ciò resta vero anche qualora l'investitore sia indotto dal provvedimento a conferire a sua volta un vantaggio all'impresa o alle imprese interessate. Il fatto che, a causa di un fallimento del mercato, non si troverebbero altrimenti investitori disposti ad effettuare tali investimenti non è di per sé sufficiente a confutare la presunzione di un vantaggio. In effetti, agli investitori vengono offerte condizioni più vantaggiose per indennizzarli dei fattori che determinano una disfunzione del mercato e la Commissione ritiene che tale indennizzo debba essere considerato un vantaggio che costituisce un aiuto, se gli investitori sono delle imprese e se sono soddisfatte le altre condizioni descritte in precedenza, in particolare quella della selettività. Se tuttavia il vantaggio si limita all'importo necessario per rimediare ai fattori che causano la disfunzione del mercato, può essere considerato compatibile con il trattato, tenuto conto della portata limitata dei suoi effetti, purché siano rispettati i principi illustrati al punto VIII.

2) AIUTI AD UNO STRUMENTO O A UN FONDO CHE FUNGE DA INTERMEDIARIO

In generale, la Commissione è incline a considerare un fondo come uno strumento per il trasferimento degli aiuti agli investitori o alle imprese, o ad entrambi, piuttosto che come il beneficiario diretto degli aiuti. In certi casi, tuttavia,

in particolare quando si tratti di provvedimenti che comportano trasferimenti in favore di fondi già esistenti cui partecipano numerosi investitori diversi, il fondo può avere le caratteristiche di un'impresa indipendente. In tal caso, ci si troverà di norma in presenza di aiuti, a meno che l'investimento non venga effettuato a condizioni che sarebbero ritenute accettabili da un normale operatore economico in un'economia di mercato e non comporti pertanto alcun vantaggio per il beneficiario.

3) AIUTI ALLE IMPRESE NELLE QUALI VENGONO EFFETTUATI GLI INVESTIMENTI

Ancora un volta, il principale criterio è quello di stabilire se l'impresa abbia ottenuto l'investimento a condizioni che sarebbero accettabili per un operatore privato in un'economia di mercato. Tale criterio può, ad esempio, considerarsi soddisfatto quando l'investimento effettuato grazie ai provvedimenti a favore del capitale di rischio sia finanziato da uno o più investitori rispondenti a tali condizioni. Se così non è, il fatto che le decisioni di investimento vengano prese dai gestori commerciali di fondi di capitali di rischio o da rappresentanti degli investitori, interessati ad assicurare il massimo rendimento per il fondo, costituisce un indicatore importante, ma non decisivo di per sé stesso. La Commissione deve tenere conto anche della possibilità che eventuali vantaggi accordati agli investitori aderenti ai fondi vengano trasferiti alle imprese oggetto degli investimenti, quando questi ultimi sono effettuati dal fondo a condizioni che non corrispondono a quelle di un operatore privato in economia di mercato. Se un provvedimento in favore del capitale di rischio ha ridotto i rischi o aumentato il rendimento che gli investitori otterranno da un determinato investimento, si può sostenere che essi non agiscono più come normali operatori economici⁽¹⁶⁾.

- IV.6. Il fatto che un provvedimento costituisca o meno un aiuto, e a quale livello, dipenderà dalla sua struttura. La Commissione ha già riscontrato il caso di un provvedimento che può essere considerato di carattere generale al livello degli investitori mentre costituisce un aiuto di Stato al livello delle singole imprese⁽¹⁷⁾; in altri casi, l'applicazione del principio della parità di trattamento, descritto in precedenza, fa sì che taluni provvedimenti costituiscano aiuti di Stato in favore degli investitori, ma non delle imprese nelle quali sono effettuati gli investimenti⁽¹⁸⁾; vi sono infine provvedimenti che potrebbero costituire aiuti di Stato a più di un livello⁽¹⁹⁾.
- IV.7. Qualora tutti gli aiuti concessi ai beneficiari siano aiuti *de minimis* ai sensi del regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («*de minimis*»)⁽²⁰⁾, si ritiene che essi non soddisfino tutti i criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Nel caso dei provvedimenti in

⁽¹²⁾ Bollettino CE 9-1984, riportato anche in «Diritto della concorrenza nelle Comunità europee», volume II A.

⁽¹³⁾ GU C 384 del 10.12.1998, pag. 3.

⁽¹⁴⁾ GU C 71 dell'11.3.2000, pag. 14. È tuttavia opportuno osservare che è più probabile che le garanzie concesse dallo Stato in favore di investimenti in capitale di rischio contengano un elemento di aiuto all'investitore, rispetto a quanto avviene solitamente con le tradizionali garanzie sui prestiti, le quali sono di norma considerate come aiuti al mutuatario piuttosto che al mutuante.

⁽¹⁵⁾ Per esempio, in caso di misure che forniscono agli investitori che assumono le partecipazioni un finanziamento a condizioni più favorevoli di quelle di mercato.

⁽¹⁶⁾ Cfr. ad esempio la decisione 98/476/CE della Commissione (GU L 212 del 30.7.1998, pag. 50). Questo caso è stato oggetto della sentenza della Corte di giustizia del 19 settembre 2000 nella causa C-156/98 citata alla nota 10.

⁽¹⁷⁾ Ibidem.

⁽¹⁸⁾ Cfr. caso N 705/99, United Kingdom High Technology Fund.

⁽¹⁹⁾ Decisione 2001/406/CE della Commissione, nel caso C 46/2000, Viridian Growth Fund (N. Ireland): GU L 144 del 30.5.2001, pag. 23.

⁽²⁰⁾ GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30.

favore del capitale di rischio, l'applicazione della norma *de minimis* è ostacolata da difficoltà di calcolo (cfr. anche il punto V) e dal fatto che i provvedimenti possono costituire aiuti non solo per le imprese beneficiarie, ma anche per altri investitori. Laddove sia possibile superare tali difficoltà, la norma *de minimis* resta tuttavia d'applicazione. Qualora un regime preveda apporti di capitali pubblici per un importo pari o inferiore a 100 000 EUR per ciascuna impresa su un periodo di tre anni, non vi è dubbio che tutti gli aiuti in favore di tali imprese rientrino nei limiti stabiliti dal regolamento.

V. Valutazione della compatibilità dei provvedimenti in favore del capitale di rischio con le norme sugli aiuti di Stato: applicazione dei testi in vigore

V.1. Qualora i provvedimenti costituiscano aiuti di Stato, la Commissione è chiamata a stabilire se possano essere considerati compatibili con il mercato comune a norma dell'articolo 87, paragrafi 2 e 3. La maggior parte dei provvedimenti in favore del capitale di rischio potrebbero essere considerati compatibili solo in virtù del paragrafo 3, lettera a) (per quelli applicabili alle sole regioni ammissibili a beneficiare della deroga prevista da tale paragrafo), lettera c) o lettera d).

V.2. Tra gli obiettivi immediati dei provvedimenti in favore del capitale di rischio rientra solitamente il sostegno alle PMI, in particolare a quelle nuove o innovatrici e con un elevato potenziale di crescita, e il sostegno allo sviluppo di una determinata regione. La Commissione ha già adottato documenti secondo o i quali gli aiuti di Stato che perseguono tali obiettivi possono essere autorizzati a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) o lettera c) ⁽²¹⁾. L'autorità pubblica che elabora il provvedimento può anche avere come obiettivo quello di incoraggiare un numero maggiore di investitori ad offrire tipo di finanziamenti. Non esistono simili documenti in materia di aiuti di Stato in questo settore, che di fatto non è stato finora espressamente riconosciuto come un obiettivo comunitario che possa di per sé giustificare la concessione di aiuti di Stato ⁽²²⁾. Ciò non impedisce tuttavia in alcun modo di dichiarare la compatibilità di un provvedimento che soddisfi le condizioni di altre discipline o altri orientamenti.

V.3. Una caratteristica delle discipline e degli orientamenti in vigore che autorizzano aiuti di Stato a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) o lettera c), è che gli aiuti sono autorizzati fino ad un massimale che rappresenta un «equivalente sovvenzione» pari ad una percentuale fissa di taluni dei costi dell'impresa beneficiaria. Questi «costi ammissibili» sono rappresentati prevalentemente da investimenti fissi in terreni, fabbricati, nuovi impianti produttivi

ed attività immateriali (brevetti, know-how, ecc), costi per la manodopera legati agli investimenti fissi e costi per servizi di consulenza. L'esperienza ha dimostrato tuttavia che spesso i provvedimenti in favore del capitale di rischio non possono essere considerati compatibili con le norme in questione per le ragioni esposte di seguito.

a) La difficoltà di calcolare un «equivalente sovvenzione» per il capitale azionario. Sebbene la Commissione abbia definito norme per determinare tali equivalenti nel caso dei prestiti e delle garanzie ⁽²³⁾, non si dispone di una formula analoga per il capitale azionario. La Commissione ritiene tuttavia che la constatazione di una difficoltà tecnica di calcolo non basti di per sé a giustificare la conclusione che una misura è incompatibile con il mercato comune. Intende quindi approfondire l'esame delle possibili opzioni metodologiche in materia e nel frattempo valuterà con spirito di apertura i metodi di calcolo proposti in occasione della notifica di provvedimenti a favore del capitale di rischio ⁽²⁴⁾.

b) La difficoltà di stabilire un legame con i costi ammissibili, in particolare nel caso di provvedimenti che offrono incentivi agli investitori, specialmente per le misure in forma di fondi. Un simile legame non è facilmente conciliabile con la gestione commerciale di un fondo richiesta agli investitori aderenti ai fondi e può sollevare problemi sotto il profilo della verifica e dell'applicazione.

c) Per i provvedimenti che comportano aiuti al livello degli investitori, il fatto che nessuno dei testi in vigore può costituire una base per l'autorizzazione di tali aiuti.

V.4. La Commissione ritiene che in generale l'impostazione basata sui «costi ammissibili» sia ampiamente giustificata. Essa offre infatti certezza, prevedibilità ed una base per limitare gli aiuti e per assicurare un trattamento paritario nelle varie regioni e tra gli Stati membri. L'impostazione in questione si è dimostrata valida in passato e continuerà probabilmente a costituire la base per la maggior parte dell'attività di controllo degli aiuti di Stato anche in futuro. Secondo la Commissione, per abbandonare tale impostazione devono quindi esservi valide ragioni.

V.5. In particolare, il rischio di abbandonare tale principio consiste nel fatto che possano essere autorizzati aiuti di Stato che sono semplicemente «aiuti al funzionamento», vale a dire aiuti destinati a coprire le normali spese correnti di un'azienda. La Commissione è dell'avviso che tali aiuti, i quali possono mettere il beneficiario al riparo dalle conseguenze dell'assenza di redditività commerciale, siano tra quelli in grado di produrre le maggiori distorsioni e possano pertanto essere autorizzati solo in un numero limitato di situazioni.

⁽²¹⁾ Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9) e regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33).

⁽²²⁾ Il fatto che un obiettivo sia riconosciuto come auspicabile a livello comunitario non è di per sé sufficiente a giustificare gli aiuti di Stato proposti per il suo raggiungimento. È opportuno osservare che le conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona invitavano sia ad una riduzione degli aiuti di Stato, sia ad un incremento del capitale di rischio.

⁽²³⁾ Cfr. ad esempio (GU C 74 del 10.3.1998, pag. 19 e GU C 68 del 6.3.1996, pag. 6).

⁽²⁴⁾ Una metodologia possibile potrebbe essere basata sul costo della fornitura di una specifica garanzia. Cfr. decisione della Commissione del 28 febbraio 2001, caso N-551/2000 (Germania): BTU-Beteiligungskapital für kleine Technologieunternehmen (GU C 117 del 21.4.2001, pagg. 14-17).

V.6. La Commissione ritiene inoltre, tuttavia, che il fatto che i provvedimenti in favore del capitale di rischio non possano essere ritenuti compatibili sulla base degli orientamenti in vigore, ed in particolare le difficoltà summenzionate, non giustifichino di per sé che tali provvedimenti siano da considerarsi automaticamente incompatibili con il mercato comune. In talune decisioni già adottate, la Commissione ha pertanto dovuto considerare se, e sulla base di quali criteri, autorizzare i provvedimenti in oggetto. In relazione alle difficoltà già elencate in precedenza, essa ha osservato quanto esposto in appresso:

- a) i costi considerati ammissibili nell'ambito delle discipline in vigore rivestono un'importanza minore nel caso di molte imprese nuove o innovatrici. In ogni caso, tali costi si prestano più spesso ad essere finanziati mediante prestiti; il fabbisogno di capitale azionario è in genere legato non solo alle immobilizzazioni, ma anche al fabbisogno di capitale circolante durante la fase di avviamento o di espansione di un'impresa.
- b) l'assenza di un legame con i costi ammissibili secondo la definizione contenuta nei testi vigenti non costituisce necessariamente una prova dell'esistenza di aiuti al funzionamento, intesi come aiuti che coprono le normali spese di funzionamento di un'impresa e che hanno come solo effetto quello di mantenerla in attività. Gli aiuti che costituiscono un chiaro incentivo all'avviamento o all'espansione di un'impresa non possono essere considerati aiuti al funzionamento nel senso appena citato e potrebbero quindi essere accettati a determinate condizioni.
- c) per quanto concerne gli aiuti agli investitori, un provvedimento non può essere considerato incompatibile per il semplice fatto che, coinvolgendo il settore privato o gli investitori sul mercato, costituisce un aiuto di Stato in loro favore oltre che delle imprese destinatarie dell'investimento. In generale, quando un trasferimento effettuato dallo Stato sia compatibile con le norme sugli aiuti di Stato, la Commissione ritiene che un provvedimento che offra un minimo incentivo ad altri operatori economici affinché effettuino lo stesso trasferimento dovrebbe essere autorizzato, anche se tecnicamente parlando si è in presenza di un aiuto in favore di tali operatori anziché delle imprese destinatarie dell'investimento.

VI. Basi per autorizzare i provvedimenti in favore del capitale di rischio a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettere a), c) e d), del trattato

VI.1. La principale motivazione che può indurre la Commissione ad autorizzare i provvedimenti in favore del capitale di rischio, anche quando questi non rientrano nel campo d'applicazione delle norme vigenti, fa capo alla constatazione che uno dei maggiori svantaggi per le PMI, in particolare per le piccole imprese e quelle di nuova costituzione, è la difficoltà ad ottenere capitali e crediti. Tale problema è da attribuirsi principalmente alla mancanza di un'adeguata informazione, alla scarsa propensione al rischio degli investitori e degli istituti di credito e alle limitate garanzie che le PMI sono in grado di offrire⁽²⁵⁾. Un ostacolo particolare all'offerta di capitale azionario può essere rappresentato dall'elevata entità

dei costi degli scambi e di quelli legati alla «necessaria diligenza» rispetto all'importo del capitale da conferire.

VI.2. Come già detto (I.7) la Commissione ha riconosciuto che «la funzione dei finanziamenti pubblici consiste unicamente nel porre rimedio alle manchevolezze riscontrabili sui mercati». Una «manchevolezza» o fallimento del mercato può definirsi come una situazione in cui l'efficienza economica non si realizza a causa di imperfezioni del meccanismo di mercato. Un fallimento del mercato può manifestarsi nell'incapacità del sistema di produrre i beni che sono richiesti (in questo caso un mercato dei capitali di rischio), ovvero in una distribuzione inadeguata delle risorse, tale che potrebbe essere migliorata aumentando il benessere di alcuni consumatori senza peggiorare quello di nessun altro. Le esternalità inerenti alle attività di formazione e di ricerca e sviluppo determinano un malfunzionamento del mercato che giustifica gli aiuti di Stato in tali settori.

VI.3. Poiché, secondo la teoria economica, i mercati presentano sempre in un certo senso inefficienze e disfunzioni, a meno che non siano in concorrenza perfetta, il termine «fallimento» del mercato è riservato alle situazioni in cui si suppone esistere una grave distorsione nell'allocazione delle risorse. Due cause principali di fallimento del mercato, che interessano i mercati del capitale di rischio, possono compromettere particolarmente l'accesso al capitale da parte delle PMI e delle imprese nelle prime fasi dello sviluppo, giustificando così un intervento pubblico:

- a) informazione imperfetta o asimmetrica: gli investitori potenziali incontrano maggiori difficoltà ad ottenere informazioni attendibili sulle prospettive aziendali nel caso di una PMI o di una nuova impresa. Se poi queste imprese sono impegnate in progetti altamente innovativi o rischiosi, l'informazione imperfetta aggraverà i problemi connessi alle difficoltà di valutazione del rischio;
- b) costi di scambio: le operazioni di minore entità sono meno attraenti per i fondi d'investimento, dati i costi relativamente elevati da una valutazione degli investimenti e gli altri costi di scambio.

VI.4. La Commissione ritiene che questi fattori possano causare un fallimento del mercato che giustifichi l'erogazione di aiuti di Stato. È tuttavia necessaria una certa cautela. Il mancato soddisfacimento di richieste di finanziamenti, sia sotto forma di prestiti che di capitale azionario, non è di per sé un indicatore dell'esistenza di un fallimento del mercato. Di fatto, la Commissione ritiene che non vi sia un fallimento generalizzato del mercato dei capitali di rischio nella Comunità⁽²⁶⁾. Essa riconosce tuttavia che esistono insufficienze del mercato per taluni tipi di investimenti in certe fasi della vita delle imprese e forse per talune attività di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera d). La Commissione ammette inoltre che particolari difficoltà si registrano nelle regioni ammesse a beneficiare delle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c) («aree assistite»). Queste insufficienze e difficoltà sono in parte già riconosciute nelle attuali discipline degli aiuti di Stato e la Commissione intende, laddove possibile, continuare ad applicare le relative norme ai provvedimenti in favore del capitale di rischio.

⁽²⁵⁾ Cfr. regolamento (CE) n. 70/2001.

⁽²⁶⁾ Relazione provvisoria riguardante il piano d'azione sul capitale di rischio, COM(2000) 658 def. del 18 ottobre 2000, sezione 3.

VI.5. Prima di autorizzare provvedimenti in favore del capitale di rischio che non rientrino nel campo d'applicazione della normativa vigente, la Commissione richiederà pertanto una prova dell'esistenza di una situazione di fallimento del mercato. La Commissione può tuttavia essere disposta ad ammettere a priori l'esistenza di tale situazione qualora per ciascuna rata di finanziamento di un'impresa con provvedimenti in favore del capitale di rischio — finanziati a loro volta in tutto o in parte mediante aiuti di Stato — l'ammontare dell'aiuto sia pari al massimo a 500 000 EUR o a 750 000 EUR nel caso delle regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), o a 1 milione di EUR per le regioni di cui alla lettera a) dello stesso paragrafo ⁽²⁷⁾. Nel caso di operazioni di importo limitato, infatti, l'argomentazione secondo la quale vi sarebbe un fallimento del mercato dovuto agli elevati costi di transazione risulta più convincente. Il riconoscimento di una situazione di fallimento del mercato non altera tuttavia il carattere di aiuto di una determinata misura e non toglie nulla all'esigenza di valutarne la compatibilità, in particolare secondo le disposizioni di cui al punto VIII.

VI.6. Laddove riconosca l'esistenza di un fallimento del mercato, la Commissione esaminerà se gli eventuali aiuti di Stato siano proporzionati alla presunta disfunzione del mercato alla quale dovrebbero ovviare e cercherà di assicurare che le distorsioni siano ridotte al minimo. La Commissione ritiene che il modo migliore per raggiungere questo obiettivo sia il ricorso a provvedimenti che siano appena sufficienti per assicurare l'apporto di capitali da parte degli investitori privati e che inducano decisioni di investimento assunte secondo criteri commerciali e a condizioni per quanto possibile simili a quelle valide nella normale economia.

VI.7. Tenuto conto dei diversi possibili modelli di provvedimenti in favore del capitale di rischio e della relative novità di alcune delle soluzioni ideate dagli Stati membri, la Commissione non è in grado di definire criteri rigidi in base ai quali decidere se autorizzare o no i provvedimenti in questione. Essa ha tuttavia individuato una serie di elementi che giudicherà rispettivamente come positivi o negativi nel corso della sua valutazione. Tali elementi sono illustrati al punto VIII. Il fatto che i criteri vengano definiti in questo modo accresce l'importanza che tutti i provvedimenti in favore del capitale di rischio che costituiscono o possono costituire aiuti di Stato siano notificati alla Commissione, a norma dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, prima di essere posti in esecuzione, a meno che non siano esentati dalla notificazione in virtù di un regolamento quale quello menzionato al punto IV.7 ⁽²⁸⁾. Una volta in possesso di una notificazione completa, da cui risulti che un provvedimento comporta numerosi elementi positivi e nessuno che sia negativo, la Commissione si adopererà per effettuare una

rapida valutazione entro i termini stabili dal regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE ⁽²⁹⁾.

VII. Forma della misura di aiuto

VII.1. La Commissione ritiene che la scelta della forma di una misura di aiuto spetti di norma agli Stati membri. Ciò vale anche nel caso dei provvedimenti in favore del capitale di rischio. Tuttavia, come specificato ulteriormente al punto VIII, nel valutare tali provvedimenti la Commissione considererà se essi incoraggino gli investitori privati ad apportare capitali di rischio alle «imprese beneficiarie» e se facciano sì che le decisioni di investimento vengano prese sulla base di criteri commerciali (vale a dire della massimizzazione del profitto). Secondo la Commissione, le forme di incentivi agli investitori in grado di produrre tali risultati, e quindi di essere considerate positivamente alla luce dei criteri di cui al punto VIII qualora costituiscano aiuti di Stato, sono quelle elencate in appresso.

- a) Costituzione di *fondi di investimento* («fondi di capitale di rischio») nei quali lo Stato sia socio, investitore o aderente, anche a condizioni meno vantaggiose rispetto agli altri investitori.
- b) *Sovvenzioni* in favore di fondi di capitale di rischio a copertura di parte delle loro spese amministrative e dei loro costi di gestione.
- c) *Altri strumenti finanziari* in favore di investitori in capitale di rischio o di fondi di capitale di rischio per incentivarli a mettere a disposizione ulteriori capitali per gli investimenti.
- d) *Garanzie* prestate in favore di investitori in capitale di rischio o di fondi di capitale di rischio a copertura di una parte delle perdite legate agli investimenti, ovvero garanzie prestate in relazione ai prestiti in favore di investitori/fondi per investimenti in capitale di rischio ⁽³⁰⁾.
- e) *Incentivi fiscali* in favore degli investitori affinché effettuino investimenti in capitale di rischio.

VII.2. La Commissione non intende applicare i criteri di cui al punto seguente per autorizzare provvedimenti che forniscano capitale ad un'impresa esclusivamente sotto forma di prestiti (compresi i prestiti subordinati e i «prestiti partecipativi») o di altri strumenti che garantiscono all'investitore/prestatore un rendimento fisso minimo, sia attraverso fondi che con altri mezzi. Apporti di capitale in tale forma non costituiscono infatti «capitale di rischio», quale definito alla nota 1, e la Commissione ritiene che le norme vigenti, che prevedono in particolare il calcolo degli elementi di aiuto ed il loro legame con i costi ammissibili, siano adeguate per la valutazione di tali provvedimenti.

⁽²⁷⁾ Apporti di capitale distinti effettuati a distanza di meno di sei mesi sarebbero considerati come facenti parte di un'unica tranche. Lo stesso dicasi nel caso di apporti, anche distribuiti sull'arco di un periodo più lungo, impegnati nel quadro di un'unica operazione.

⁽²⁸⁾ Vale a dire mediante regolamento adottato in forza del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio del 7 maggio 1998 sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea e determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1).

⁽²⁹⁾ GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

⁽³⁰⁾ La seconda alternativa è un mezzo di intervento della US Small Business Administration in favore delle Small Business Investment Companies.

VII.3. La Commissione non intende applicare i criteri di cui alla sezione seguente per autorizzare un provvedimento ad hoc volto a favorire apporti di capitale ad una singola impresa.

VIII. Criteri per la determinazione della compatibilità

VIII.1. Come già illustrato al punto VI, i criteri sono espressi sotto forma di «elementi positivi e negativi». Non tutti gli elementi hanno lo stesso peso e nell'elenco seguente quelli più importanti vengono citati per primi. Nessun elemento singolarmente considerato è essenziale, né esiste un gruppo di elementi che possa essere ritenuto di per sé sufficiente per assicurare la compatibilità. In taluni casi la loro applicabilità, ed il peso loro attribuito, possono dipendere dalla forma del provvedimento. La valutazione della Commissione terrà conto della specificità regionale di ciascun provvedimento e sarà soggetta ad un test generale di proporzionalità.

I provvedimenti verranno valutati a ciascun livello. In conformità dei punti II.3 e V.2, nei casi in cui l'apporto di capitale di rischio ad un'impresa sia legato a costi ammessi a beneficiare di aiuti a norma di una disciplina o di un orientamento in vigore, potrà applicarsi il testo in questione, in alternativa ai principi esposti di seguito, ai fini della valutazione degli aiuti all'impresa considerata. Se il provvedimento in oggetto costituisce un aiuto anche al livello degli investitori, tuttavia, tale aiuto dovrà ancora essere esaminato alla luce dei principi esposti in appresso.

VIII.2. Laddove l'importo di un'operazione non superi i massimali di cui al punto VI.5 e i beneficiari dell'aiuto di Stato configurato dal provvedimento siano esclusivamente gli investitori (o uno strumento di investimento), l'aiuto di Stato in questione è da considerarsi compatibile purché proporzionato agli svantaggi in termini di costi cui si intende ovviare. È il caso, ad esempio, dei maggiori costi relativi per l'analisi e la gestione degli investimenti di entità modesta. Nel valutare se tale criterio è soddisfatto, si farà riferimento al punto VIII.3.

Qualora l'importo di un'operazione superi i massimali di cui al punto VI.5, la Commissione richiederà la prova dell'esistenza di un fallimento del mercato.

VIII.3. Una volta accertata l'esistenza di un fallimento del mercato, nel valutare un provvedimento in favore del capitale di rischio la Commissione esaminerà i seguenti elementi alla luce delle disposizioni del trattato relative agli aiuti di Stato.

La restrizione degli investimenti, o, in alternativa, della maggior parte dei fondi investiti:

- i) alle piccole⁽³¹⁾ o alle sole «micro» imprese; o
- ii) alle piccole e medie imprese durante la fase di avviamento («start-up») o altre fasi iniziali («early

stages») ⁽³²⁾, ovvero alle sole PMI situate nelle zone assistite;

sarà considerata come un elemento positivo. L'accesso ai finanziamenti per le medie imprese al di là della fase di avviamento o delle fasi iniziali dovrebbe essere soggetto ad una limitazione per quanto concerne l'ammontare complessivo dei finanziamenti concessi ad una stessa impresa nell'ambito del provvedimento. Anche una restrizione alle operazioni di importo modesto — ossia inferiore a 500 000 EUR, o a 750 000 EUR per le regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), o a 1 milione di EUR per quelle di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), — oppure ad un determinato livello di comprovato fallimento del mercato, sarà considerata come un elemento positivo.

I provvedimenti dovrebbero essere incentrati sull'esigenza di rimediare ad un fallimento del mercato dei capitali di rischio. Il fatto che un provvedimento sia volto ad offrire finanziamenti alle imprese principalmente sotto forma di capitale azionario o quasi-azionario sarà considerato positivamente. Se i provvedimenti incentivano l'offerta di ingenti finanziamenti sotto altre forme, o non sembrano avere un effetto incentivante significativo (vale a dire quando promuovano investimenti in capitale di rischio che sarebbero stati effettuati anche in assenza del provvedimento in questione), ciò costituirà un elemento negativo. Così potrebbe essere in caso di provvedimenti che dispongono ulteriori finanziamenti a favore di un'impresa che abbia già ricevuto un apporto di capitale configurante un aiuto.

Le decisioni di investire devono essere orientate alla realizzazione di un profitto. Un legame tra l'investimento e la remunerazione dei responsabili delle decisioni di investimento sarà considerato un elemento previsto. Si presuppone che ciò si verifichi nei casi seguenti:

- i) provvedimenti in base ai quali tutti i capitali investiti nelle imprese beneficiarie provengono da investitori operanti secondo i criteri di un'economia di mercato, ossia da coloro che prendono la decisione di investire, laddove l'aiuto rappresenta solo un incentivo ad agire in tal modo; e
- ii) altri provvedimenti che prevedono una partecipazione significativa dei capitali di investitori operanti secondo i criteri di un'economia di mercato, investiti sulla base di criteri commerciali (vale a dire solo in vista della realizzazione di un profitto), direttamente o indirettamente⁽³³⁾, nel capitale azionario delle «imprese beneficiarie».

⁽³²⁾ La European Venture Capital Association definisce lo start-up financing come il «finanziamento fornito alle imprese per lo sviluppo e la commercializzazione iniziale dei loro prodotti. Può trattarsi di imprese in via di costituzione o già in attività da un breve periodo, ma che non hanno ancora iniziato la vendita commerciale dei loro prodotti», e l'early-stage financing come «il finanziamento di imprese ancora nella fase di ricerca e sviluppo dei prodotti o che hanno completato la fase di sviluppo dei prodotti e necessitano di ulteriori fondi per iniziare la produzione commerciale e le vendite. Si tratta di imprese che non sono ancora in grado di generare un profitto».

⁽³³⁾ Con «indirettamente» si intendono gli investimenti effettuati mediante fondi o altri strumenti di investimento.

⁽³¹⁾ Secondo la definizione di cui alla raccomandazione 96/280/CE della Commissione (GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4).

Nel caso dei fondi, e sebbene ciascun provvedimento venga valutato per i suoi meriti ed anche altri aspetti incidano sulla valutazione della Commissione, un apporto pari ad almeno il 50 % del capitale del fondo sarebbe considerato una «partecipazione significativa»; la percentuale in questione può essere del 30 % nel caso di provvedimenti riguardanti regioni assistite. Altri elementi positivi potrebbero essere:

- i) un accordo tra un gestore professionale di un fondo e gli aderenti al fondo, il quale preveda che la remunerazione del gestore sia legata ai risultati e stabilisca gli obiettivi del fondo ed il calendario previsto per gli investimenti;
- ii) la rappresentanza degli investitori di mercato nell'organo decisionale; e
- iii) l'applicazione delle migliori prassi e della vigilanza regolamentare nella gestione del fondo.

L'assenza di simili elementi che dimostrino che le decisioni di investimento sono prese sulla base di criteri commerciali verrà considerata negativamente. Si tratterà ad esempio dei provvedimenti di portata talmente limitata da essere incentrati solo su pochi progetti e da non risultare economicamente redditizi, o di quelli istituiti solo o principalmente per fornire finanziamenti ad una particolare impresa determinata a priori.

Il livello di distorsione della concorrenza tra gli investitori e tra i fondi di investimento dovrebbe essere ridotto al minimo. La Commissione considererà positivamente l'organizzazione di un bando di gara al fine di definire le «condizioni preferenziali» accordate agli investitori, o l'offerta di tali condizioni ad altri investitori. Questa offerta potrebbe assumere la forma di un invito pubblico agli investitori in occasione del lancio di un fondo di investimento, ovvero configurarsi come un regime (ad esempio un regime di garanzie) aperto a nuovi aderenti per un periodo prolungato. Gli strumenti attraverso i quali concretizzare questo elemento positivo dipenderanno necessariamente dalla forma del provvedimento in questione. Tuttavia, l'assenza di qualsiasi controllo volto a verificare l'esistenza di un eccesso di compensazione degli investitori, o un provvedimento in cui il rischio di perdite sia sopportato interamente dal settore pubblico o in cui i benefici spettino interamente agli altri investitori, saranno considerati elementi negativi.

Obiettivo settoriale. Nella misura in cui numerosi fondi privati sono prevalentemente indirizzati verso specifiche tecnologie o addirittura settori innovativi specifici (ad esempio, settore medico-sanitario, tecnologie dell'informazione, cultura), la Commissione potrà accettare un obiettivo settoriale purché questo risponda ad una

logica commerciale e non solo ad una logica di politica settoriale perseguita dalla mano pubblica. Tuttavia, conformemente alla politica della Commissione sistematicamente poco favorevole agli aiuti di Stato a carattere settoriale, in particolare nei settori sensibili afflitti da sovraccapacità, le misure in questione dovrebbero specificamente escludere la possibilità di erogare aiuti ad imprese nel settore della costruzione navale e in quelli CECA.

Investimenti sulla base di piani aziendali. L'esistenza, per ciascun investimento, di un piano aziendale, contenente informazioni dettagliate sui prodotti, sull'andamento delle vendite e su quello dei profitti e tale da permettere di stabilire preventivamente la redditività dell'investimento, è una normale prassi commerciale nella gestione professionale di un fondo e sarà considerata positivamente. I provvedimenti che non prevedono alcun «meccanismo d'uscita» in relazione alla partecipazione diretta o indiretta dello Stato in singole imprese saranno considerati negativamente.

Evitare il cumulo di misure di aiuto in favore di singole imprese. Quando una misura comporta un aiuto alle imprese destinatarie dell'investimento, la Commissione potrà chiedere allo Stato membro d'impegnarsi a valutare, limitandole, le altre forme di aiuti di Stato di cui possono beneficiare, anche nel quadro di regimi di aiuto autorizzati, le imprese finanziate mediante provvedimenti in favore del capitale di rischio. In tal caso lo Stato membro, a meno che non s'impegni a che le imprese in questione non ricevano alcun aiuto di Stato al di là dell'importo «de minimis», dovrebbe proporre alla Commissione, perché possa esaminarla ed approvarla, un'equa valutazione dell'elemento di aiuto previsto, da utilizzare per l'applicazione delle regole di cumulo. Quando il capitale conferito ad un'impresa nell'ambito di un provvedimento a favore del capitale di rischio viene utilizzato per finanziare investimenti iniziali, costi di ricerca e sviluppo o altri costi ammissibili a beneficiare degli aiuti in virtù di altre discipline, lo Stato membro dovrebbe includere l'elemento di aiuto contenuto nel provvedimento in favore del capitale di rischio nel calcolo dei massimali di aiuto.

IX. Modalità finali

La Commissione intende applicare le modalità stabilite nella presente comunicazione per un periodo di cinque anni. Tuttavia, dato che l'impostazione seguita si discosta dalle precedenti metodologie di controllo degli aiuti di Stato, e trattandosi di un settore soggetto a rapidi sviluppi nell'economia della Comunità, si riserva il diritto di modificare e correggere tale impostazione alla luce dell'esperienza. Se necessario o opportuno, potranno anche essere forniti ulteriori chiarimenti su particolari aspetti.

Comunicazione della Commissione relativa agli accordi di importanza minore che non determinano restrizioni sensibili della concorrenza ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea (de minimis) ⁽¹⁾

(2001/C 368/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

I

1. L'articolo 81, paragrafo 1, vieta tutti gli accordi fra imprese che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune. La Corte di giustizia delle Comunità europee ha chiarito che tale divieto non si applica agli accordi la cui incidenza sul commercio fra Stati membri o sulla concorrenza è trascurabile.
2. Nella presente comunicazione, la Commissione, con l'ausilio di soglie basate sulle quote di mercato, stabilisce criteri quantitativi per determinare ciò che non costituisce una restrizione sensibile della concorrenza ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE. Questa definizione in negativo dell'incidenza sensibile non implica tuttavia che gli accordi tra imprese che superino le soglie definite nella presente comunicazione determinino necessariamente restrizioni sensibili della concorrenza. È infatti possibile che anche tali accordi abbiano effetti trascurabili sulla concorrenza e sfuggano quindi alla proibizione dell'articolo 81, paragrafo 1 ⁽²⁾.
3. Determinati accordi possono inoltre non ricadere nel campo d'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1, in quanto non incidono sensibilmente sul commercio tra Stati membri. La presente comunicazione non affronta tale aspetto e non stabilisce criteri quantitativi per determinare l'assenza di un'incidenza sensibile sul commercio. È generalmente ammesso tuttavia che gli accordi fra piccole e medie imprese, quali definite nell'allegato alla raccomandazione 96/280/CE della Commissione ⁽³⁾, sono raramente di natura tale da influenzare sensibilmente il commercio fra Stati membri. Piccole e medie imprese ai sensi di detta raccomandazione sono attualmente considerate imprese con meno di 250 dipendenti e aventi un fatturato annuo inferiore a EUR 40 milioni ovvero un totale di bilancio inferiore a EUR 27 milioni.

4. Nei casi contemplati dalla presente comunicazione la Commissione non inizierà nessun procedimento, né d'ufficio, né su domanda. Nell'ipotesi in cui le imprese ritengano in buona fede che un accordo rientri nel campo d'applicazione della presente comunicazione, la Commissione non infliggerà ammende. Sebbene non vincolante nei loro confronti, la presente comunicazione intende inoltre fornire indicazioni ai giudici e alle autorità degli Stati membri che siano chiamati ad applicare l'articolo 81.
5. La presente comunicazione si applica anche alle decisioni di associazioni di imprese e alle pratiche concordate.
6. La presente comunicazione non pregiudica l'interpretazione dell'articolo 81 da parte della Corte di giustizia o del Tribunale di primo grado delle Comunità europee.

II

7. La Commissione ritiene che gli accordi tra imprese che incidono sul commercio tra Stati membri non restringono sensibilmente la concorrenza ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1:
 - a) quando la quota di mercato aggregata detenuta dalle parti all'accordo non supera il 10 % su nessuno dei mercati rilevanti interessati dall'accordo, se l'accordo è concluso tra imprese che sono concorrenti effettivi o potenziali su uno di tali mercati (accordi tra concorrenti) ⁽⁴⁾, o
 - b) quando la quota di mercato detenuta da ciascuna delle parti all'accordo non supera il 15 % su nessuno dei mercati rilevanti interessati dall'accordo, se l'accordo è concluso tra imprese che non sono concorrenti effettivi o potenziali su uno di tali mercati (accordi tra non concorrenti).

Qualora risulti difficile determinare se l'accordo sia concluso tra concorrenti o tra non concorrenti si applica la soglia del 10 %.

⁽¹⁾ La presente comunicazione sostituisce la comunicazione relativa agli accordi di importanza minore pubblicata nella GU C 372 del 9.12.1997.

⁽²⁾ Cfr. ad esempio la sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-215/96 e C-216/96 *Bagnasco (Carlos)/Banca Popolare di Novara e Cassa di Risparmio di Genova e Imperia*, punti 34-35 della motivazione, Raccolta 1999, pag. I-135. La presente comunicazione non pregiudica i principi relativi alla valutazione in base all'articolo 81, paragrafo 1, enunciati nella comunicazione della Commissione — Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 81 del trattato CE agli accordi di cooperazione orizzontale (GU C 3 del 6.1.2001, in particolare i punti da 17 a 31) e nella comunicazione della Commissione — Linee direttrici sulle restrizioni verticali (GU C 291 del 13.10.2000, in particolare i punti da 5 a 20).

⁽³⁾ GU n. L 107 del 30.4.1996, pag. 4. Questa raccomandazione sarà aggiornata ed è previsto di portare la soglia di fatturato da EUR 40 milioni a EUR 50 milioni e la soglia relativa al totale di bilanci da EUR 27 milioni a EUR 43 milioni.

⁽⁴⁾ Per la definizione di concorrenti effettivi o potenziali cfr. la comunicazione della Commissione — Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 81 del trattato CE agli accordi di cooperazione orizzontale (GU C 3 del 6.1.2001, punto 9). Un'impresa è considerata un concorrente effettivo se è presente sullo stesso mercato rilevante o se, in mancanza di accordo, è in grado di adattare la sua produzione, passando alla produzione dei prodotti rilevanti e immettendoli sul mercato in tempi brevi e senza dover sostenere significativi costi aggiuntivi o affrontare rischi eccessivi, in risposta ad un piccolo incremento permanente dei prezzi relativi (sostituibilità immediata dal lato dell'offerta). Un'impresa è considerata un concorrente potenziale se vi sono elementi che provano che, in assenza dell'accordo, essa sarebbe in grado di effettuare — e probabilmente effettuerebbe — gli investimenti supplementari o le altre modifiche necessarie per entrare nel mercato rilevante, in risposta ad un piccolo incremento permanente dei prezzi relativi.

8. Quando sul mercato rilevante la concorrenza risulti limitata dall'effetto cumulativo di accordi relativi alla vendita di beni o servizi, posti in essere da più fornitori o distributori (effetto cumulativo di preclusione prodotto da reti parallele di accordi aventi effetti simili sul mercato), le soglie in termini di quota di mercato di cui al punto 8 sono ridotte al 5 %, sia per gli accordi tra concorrenti, sia per quelli tra non concorrenti. In linea generale, si ritiene che fornitori o distributori individuali la cui quota di mercato non superi il 5 % non contribuiscano in misura significativa all'effetto cumulativo di preclusione⁽¹⁾. È inoltre improbabile che si verifichi un tal effetto qualora meno del 30 % del mercato rilevante sia coperto da (reti di) accordi paralleli aventi effetti simili.
9. La Commissione ritiene inoltre che gli accordi non determinano restrizioni della concorrenza nel caso in cui le quote di mercato non superino le soglie rispettivamente del 10 %, 15 % e 5 % di cui ai punti 7 e 8 durante due anni civili consecutivi in misura superiore a due punti percentuali.
10. Per calcolare la quota di mercato è necessario determinare il mercato rilevante, il quale è costituito dal mercato del prodotto rilevante e dal mercato geografico rilevante. Nel definire il mercato rilevante va fatto riferimento alla comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell'applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza⁽²⁾. Il calcolo delle quote di mercato deve essere basato su dati relativi al valore delle vendite o, se appropriato, su dati relativi al valore degli acquisti. Qualora questi non siano disponibili, possono essere effettuate delle stime basate su altre attendibili informazioni di mercato, ivi compresi i volumi delle vendite.
11. I punti 7, 8 e 9 non si applicano agli accordi contenenti una delle seguenti restrizioni gravi:
- 1) in caso di accordi fra concorrenti quali definiti al punto 7, restrizioni che, direttamente o indirettamente, isolatamente o congiuntamente con altri fattori soggetti al controllo delle parti, hanno per oggetto quanto segue⁽³⁾:
 - a) la fissazione dei prezzi in caso di vendita dei prodotti a terzi;
 - b) la limitazione della produzione o delle vendite;
 - c) la ripartizione dei mercati o della clientela;
 - 2) in caso di accordi fra non concorrenti quali definiti al punto 7, restrizioni che, direttamente o indirettamente, isolatamente o congiuntamente con altri fattori soggetti al controllo delle parti, hanno per oggetto quanto segue:
 - a) la restrizione della facoltà dell'acquirente di determinare il proprio prezzo di vendita, fatta salva la possibilità per il fornitore di imporre un prezzo massimo di vendita o di raccomandare un prezzo di vendita, a condizione che questi non equivalgano ad un prezzo fisso o ad un prezzo minimo di vendita per effetto di pressioni esercitate o incentivi offerti da una delle parti;
 - b) la restrizione del territorio in cui, o dell'ambito dei clienti ai quali, l'acquirente può vendere i beni o i servizi oggetto del contratto, eccettuate le seguenti restrizioni non gravi:
 - la restrizione delle vendite attive nel territorio esclusivo o alla clientela esclusiva riservati al fornitore o da questo attribuiti ad un altro acquirente, laddove tale restrizione non limiti le vendite da parte dei clienti dell'acquirente,
 - la restrizione delle vendite agli utenti finali da parte di un acquirente operante al livello del commercio all'ingrosso,
 - la restrizione delle vendite a distributori non autorizzati da parte dei membri di un sistema di distribuzione selettiva, e
 - la restrizione della facoltà dell'acquirente di vendere componenti, forniti ai fini dell'incorporazione, a clienti che userebbero tali componenti per fabbricare beni simili a quelli prodotti dal fornitore;
 - c) la restrizione delle vendite attive o passive agli utenti finali da parte dei membri di un sistema di distribuzione selettiva operanti nel commercio al dettaglio, fatta salva la possibilità di proibire ad un membro di tale sistema di svolgere la propria attività in un luogo di stabilimento non autorizzato;
 - d) la restrizione delle forniture incrociate tra distributori all'interno di un sistema di distribuzione selettiva, ivi inclusi i distributori operanti a differenti livelli commerciali;

(1) Cfr. anche comunicazione della Commissione — Linee direttrici sulle restrizioni verticali (GU C 291 del 13.10.2000, in particolare i punti 73, 142 143 e 189). Mentre nella linee direttrici sulle restrizioni verticali si fa riferimento, in relazione a talune restrizioni, non solo alla quota di mercato aggregata ma anche alla quota di mercato vincolata di un fornitore o di un acquirente, le soglie fissate nella presente comunicazione si riferiscono sempre alle quote di mercato aggregate.

(2) GU C 372 del 9.12.1997, pag. 5.

(3) Fatte salve le situazioni di produzione congiunta con o senza distribuzione in comune quali definite all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2658/2000 della Commissione e all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2659/2000 della Commissione (GU L 304 del 5.12.2000, pagg. 3 e 7).

- e) la restrizione pattuita tra un fornitore di componenti e un acquirente che incorpora tali componenti, la quale limita la possibilità del fornitore di vendere tali componenti come pezzi di ricambio a utenti finali, a riparatori o ad altri prestatori di servizi non incaricati dall'acquirente della riparazione o della manutenzione dei propri prodotti;
- 3) in caso di accordi fra concorrenti quali definiti al punto 7 e operanti, ai fini dell'accordo, ad un livello diverso della catena di produzione o distribuzione, ciascuna delle restrizioni gravi elencate ai precedenti paragrafi 1) e 2).
12. 1) Ai fini della presente comunicazione, i termini «impresa», «parte dell'accordo», «distributore», «fornitore» e «acquirente» includono le imprese a questi rispettivamente collegate.
- 2) Per «imprese collegate» si intendono:
- a) le imprese nelle quali una parte dell'accordo detiene, direttamente o indirettamente:
- il potere di esercitare più della metà dei diritti di voto, o
 - il potere di nominare più della metà dei membri del consiglio di vigilanza o di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa, o
- il diritto di gestire gli affari dell'impresa;
- b) le imprese che, direttamente o indirettamente, detengono nei confronti di una delle parti dell'accordo i diritti o i poteri elencati alla lettera a);
- c) le imprese nei confronti delle quali un'impresa di cui alla lettera b) detiene, direttamente o indirettamente, i diritti o i poteri elencati alla lettera a);
- d) le imprese nelle quali una parte dell'accordo insieme con una o più imprese di cui alle lettere a), b) e c), oppure due o più imprese di cui alle lettere a), b) e c) detengono congiuntamente i diritti o i poteri di cui alla lettera a);
- e) le imprese nelle quali i diritti o i poteri di cui alla lettera a) sono detenuti congiuntamente:
- dalle parti dell'accordo o dalle rispettive imprese collegate ai sensi delle lettere da a) a d), o
 - da una o più parti dell'accordo, oppure da una o più imprese ad esse collegate ai sensi delle lettere da a) a d) e da una o più imprese terze.
- 3) Ai fini del punto 2, lettera e), la quota di mercato detenuta dalle imprese controllate congiuntamente viene ripartita in eguale misura tra ciascuna delle imprese che detengono i diritti o i poteri elencati al paragrafo 2, lettera a).
-

